IL DIRITTO COMMERCIALE ITALIANO

IL

DIRITTO COMMERCIALE ITALIANO

ESPOSTO SISTEMATICAMENTE

DA

ALBERTO MARGHIERI

Professore ordinario di Diritto commerciale
della R. Università di Napoli

SECONDA EDIZIONE
interamente riveduta e corretta

VOLUME PRIMO

IL COMMERCIO ED IL SUO OGGETTO
IL SOGGETTO
GLI ISTITUTI CREATI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

NAPOLI
RICCARDO MARGHIERI DI GIUS.
Via Roma (già Toledo) 140.
1886

A

MIO PADRE

PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

Questo libro non è un ampio trattato di diritto commerciale, ma un manuale, destinato a coloro che s'iniziano allo studio della materia. Quelli che già hanno di questa una conoscenza approfondita è bene che, nel percorrerlo, non dimentichino il concetto che lo ispira e lo scopo che esso si propone.

Scrivere un libro che debba servire di guida a' giovani e di preparazione a studii più maturi, non è certo cosa agevole. Anzi, in un campo, qual'è quello del diritto commerciale, è difficilissimo riuscire appieno nell' intento, tanti sono gli ostacoli da superare, per compendiare e semplificare un contenuto, di natura sua assai complesso ed intricato. Sono quindi assai lungi dal pensare che il mio lavoro risponda al bisogno e raggiunga davvero la mèta.

Due sole ragioni mi hanno fatto vincere i miei giusti timori.

La prima è la completa mancanza che v'ha attualmente in Italia di opere di tale indole. Quelle che esistevano sono esaurite, e, se anche esistessero in commercio, non avrebbero oggi che un valore relativo; perchè scritte in base a legislazione che presto non sarà più in vigore, e con sistemi e metodi che il progresso degli studii non potrebbe approvare. Il trattato pregevolissimo del Vidari è utile per

le persone che già sono addentro nella scienza, e non è certo un libro elementare.

La condizione legislativa, nella quale è rimasto il paese da lunghi anni, rispetto alle materie commerciali, spiega la povertà della nostra letteratura, comunque non abbiano fatto difetto importanti monografie su speciali argomenti. Ma le opere di istituzioni, dovendosi, come concetto informatore, tener lontane da critiche continue, hanno bisogno di avere a base una legislazione progredita, tale che risponda allo stato della scienza ed a'bisogni della pratica. Ora che, in seguito al voto della Camera, l'Italia ha un nuovo codice di commercio, è utile che ciascuno, secondo le proprie forze, cooperi alla creazione di una larga letteratura giuridica, come esiste in altri paesi, ed a diffondere la conoscenza delle teorie dalla legge riconosciute; senza mai, d'altro canto, perdere di mira il fine, che la scienza deve proporsi, il costante progresso cioè delle idee e de'principii in armonia co'nuovi fatti, che il movimento de'traffici giornalmente presenta.

La disarmonia, che per tanto tempo ha durato in Italia fra la legge, ora abolita, e la scienza; il periodo di dodici anni di studii, compiuti per attuare la riforma; la parte viva che vi hanno avuto i giuristi, i corpi accademici, le camere di commercio, la magistratura; il costante interesse col quale io ho seguìto tutto questo complessivo movimento, e la necessità in cui sono di dare un libro di testo a'miei scolari, possono salvare il libro dall'accusa ch'esso viene troppo presto, quando ancora la nuova legge non è entrata in vigore.

E poichè, ad ogni modo, ciò accadrà fra non molto, e la presente edizione del libro non sarà certo esaurita, ho creduto, citando il codice del 1865 ed il nuovo, usare

una forma, la quale ritenga quello come già abolito, e questo come già in vigore.

La seconda ragione, che m'ha spinto a pubblicare questo libro, è l'accoglienza benevola, che fu fatta dagli studiosi ad un volume che pubblicai nel 1880, contenente i sommari delle mie lezioni, da me scritto ad uso esclusivo della scuola, ed ora esaurito.

Nel metterlo alle stampe ero persuaso di non riempire nessuna lacuna, di fare opera che in nessun modo potesse meritare la qualifica di scientifica e l' attenzione di quei dotti, che vollero benignamente occuparsene. Se fosse stato severamente giudicato, non ne avrei potuto difendere nè il contenuto, nè la distribuzione, nè il metodo.

D' altra parte, questo che pubblico ora non è una seconda edizione di quello, sibbene un lavoro interamente nuovo, al quale ho tentato di dare un carattere metodico e sistematico. Ma ho serbato alla esposizione delle teoriche la stessa forma breve e compendiosa, che credo si convenga ad un' opera di istituzioni.

Napoli 22 febbraio 1882.

M.

PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

Questa che viene chiamata seconda edizione dovrebbe, per verità, dirsi terza; perchè fra essa e la prima vi fu un' altra ristampa del libro, contenente non poche modifiche; ma esse non mi parvero tali da potere annunziare si trattasse di una vera nuova edizione. Ciò vuol dire che questa, la quale ora si pubblica, contiene parecchie riforme. Posso accertare d' avere ritoccato il libro da cima a fondo, tenendo presenti i suggerimenti della critica giuridica, assai benevola, del resto, pel mio lavoro.

Non entro in discussioni con coloro che si occuparono del libro in rassegne bibliografiche, sembrandomi meglio evitare polemiche, specialmente quando esse non cadrebbero su punti e quistioni essenziali; credo soltanto opportuno dichiarare alcune cose. L'esposizione scientifica e sistematica che tento di fare del nostro diritto commerciale ha per principale scopo lo insegnamento e non gli interessi o i bisogni della pratica forense; la quale, d'altra parte, farebbe forse bene a stare più accosta a' principii e a persuadersi che solo con la percezione e con la conoscenza di essi si può far compiere al diritto la sua missione di efficace e salutare fattore de' rapporti sociali. Quanto alla trattazione complessiva del commercio terrestre e del marittimo, torno a ripetere che, introducendola, io non ho inteso punto confondere fatti che per natura di cose sono diversi, ma semplicemente ho voluto mostrare i rapporti intimi che esistono fra le varie forme, fra i vari atteggiamenti e sviluppi di un identico istituto giuridico.

I giovani facilmente sono indotti a pensare che il libro 1°
e il 2° del codice siano fra loro essenzialmente diversi e
che nessun legame esiste fra loro. Ora è appunto questo
errore che ho voluto si eviti scorgendo i nessi e i legami
che, congiungendoli, li presentano come le parti di un
tutto omogeneo, che è il diritto commerciale.

Debbo, finalmente, aggiungere che se le proporzioni assunte possono sembrare soverchiamente larghe per un libro
di scuola, ciò dipende, in primo luogo, dalla materia,
divenuta oggi assai vasta e comprensiva, ed, in secondo
luogo, dalle note bibliografiche e di critica legislativa e
dottrinale; le quali malgrado la opinione di alcuni, non mi
è sembrato dover sopprimere, e per due ragioni. Allorchè
nel testo si serba una sobrietà di forma e i principii sono
enunciati e brevemente spiegati, occorre indicare agli studiosi — e anche a'pratici — le fonti dove l'argomento trova
più largo esame e, talvolta, l' opinione sostenuta nel testo ha la sua ampia spiegazione e giustificazione. Quando
poi il principio si collega a gravi quistioni, diversamente
risolute dalle leggi e dagli scrittori, è indispensabile entrare
in disamine critiche, che, se fatte nel testo, toglierebbero
ad esso ogni uniformità e ne turberebbero il carattere.

Napoli 20 ottobre 1885.

M.

INTRODUZIONE

I

LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO COMMERCIALE

> Si, prenant notre législation sur ces matières ou celle de tout autre pays, on suit, en remontant, la chaine et la migration des idées, de quelque point qu' on parte, toujours on arrive à l'Italie. A compter du XII siècle, tout cela a successivement commencé à se produire en Italie; et, quand on en voit l'exemple chez d'autres nations, c'est qu'un peuple italien y en a apporté la pratique. FREMERY, Études, p. 12.

Il diritto commerciale costituisce uno de' rami più importanti della scienza generale del diritto. Fondato su' traffici, che sono tanta parte della vita moderna, esso ne segue lo sviluppo, ne regola le forme, ed è però in un continuo movimento di costituzione e di progresso.

Questo carattere spiega due cose:

La prima che il diritto commerciale non è stato sempre un complesso ordinato e sistemato di norme. Gli antichi popoli commercianti non ebbero de' traffici mercantili una distinta e compiuta coscienza giuridica. Lo stesso Corpo del Diritto non offre un insieme di regole particolari, destinate a governare una serie di rapporti speciali. Il diritto commerciale si costituisce nel m. e., quando le condizioni so-

ciali subirono così potenti trasformazioni. Gli scopi s'accrebbero, mutarono, e richiesero nuove forme contrattuali.

La seconda cosa è che lo svolgimento de'fatti, precedendo sempre quello delle leggi, vuole che ad essi, in difetto di norme particolari, non ancora sorte, si applichino norme generali, già esistenti. Le norme particolari o sono contenute appunto nelle leggi speciali del commercio, o sono offerte dagli usi mercantili. Questi possono essere locali o speciali e generali. I primi prevalgono su' secondi. Le norme generali sono contenute nel diritto civile.

La consuetudine, la scienza, le leggi sono le fonti del diritto commerciale.

La consuetudine è la prima manifestazione giuridica della pratica mercantile, o, per meglio dire, delle opinioni e convinzioni che del fatto economico si formano i commercianti.

La scienza presuppone la consuetudine e si costituisce su di essa. Lo scopo suo è duplice. Applica i principii direttivi alle modalità offerte dal commercio, e dalla molteplice e svariata serie di fatti, che formano l'obbietto di questo, eleva le norme certe che ne spiegano la natura, il carattere, gli effetti; e diviene, alla sua volta, fonte e causa di consecutivi sviluppi economici e giuridici.

La legge è il risultato dell'opera consuetudinaria e scientifica.

Nella storia della costituzione del diritto commerciale, questi tre elementi predominano ora l'uno ora l'altro. Spesso la pratica e la scienza si sono lasciate indietro le leggi; ed in nessun ramo del diritto sono necessarie così frequenti riforme legislative, come in questo del diritto commerciale. Niuna legge, per quanto compiuta essa sembri, può reggere a lungo invariata. La legislazione commerciale è mutabile come gli atteggiamenti della vita economica e deve seguirne le continue progressive vicende [1].

[1] Consulta PARDESSUS, Discours sur l'origine et les progrès de la législation et de la jurisprudence commerciale. Paris 1820; A. DE MILTITZ, Manuel des consuls. t. I, t. II, p. I, II. Londres 1837-1842. Il t.

L'Italia, che fu nel medio evo il centro di un esteso movimento mercantile, divenne la culla delle consuetudini, della scienza e della legislazione commerciale. In essa appariscono gradatamente le nuove forme contrattuali, e si osserva il rispetto di taluni principii, che il diritto comune non riconosceva, ma che pure imperavano, ed erano effetto e causa insieme di nuovi rapporti e vincoli. Al commercio italiano sono dovuti il contratto di cambio, quelli di società, quello di commissione ecc.; ad esso è dovuta la costituzione in classe delle persone che abitualmente conchiudevano tali affari e ne facevano la loro professione, chiamata la classe de'commercianti, regolata, per molto tempo, da norme tutte speciali, sottoposta a rigori di procedura non comuni agli altri, tutelata da guarentigie e da privilegi.

Un complesso di cause politiche, sociali, economiche, che non è qui il caso di esaminare, spiegano la ragione per la quale l' Italia potè, nel medio evo, conseguire sì glorioso vanto [1]. La costituzione de'suoi comuni, le relazioni che le sue principali città marittime ebbero con l'Oriente [2], il siste-

I, ha il titolo separato: Tableau du développement des institutions judiciaires et administratives créés pour l'utilitè du commerce, ainsi que de la législation commerciale et maritime des principaux états de l' Europe et des États-unis de l' Amérique du Nord ; Molinier, Traité de Droit Commercial, Introduction, Paris 1841; I. F. Abdy, Lecture on the origin and progrees of commercial law (Law-Magazine, novembre 1850, n. XIX); Pardessus, Us et Coutumes de la Mer ou Collection des usages maritimes des peuples de l'antiquité et du moyen âge, Introduction. Paris 1847 ; Lastig, Entwickelungswege und Quellen des Handelsrechts. Stuttgart. 1877; Frémery, Études de droit Commercial ou du droit fondé par la coutume universelle. Paris 1833.

[1] Lastig, Op. cit. pg. 8-14, Muratori, Antiq. ital. med. dove trovansi molti documenti relativi alle origini del commercio. V. t. 2. pg. 882 e seg. tom. 4, pg. 19, ibid. pg. 49.

[2] Lastig, Op. cit. Erstes Buch, Genua. Zweites Buch, Florenz; Heyd, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter. Stuttgart. 1879; Heyd, Le colonie commerciali degli italiani in oriente nel medio evo, tradotto da G. Müller. Venezia e Torino 1866-68 ; Depping, Histoire du commerce entre le levant et l' Europe ecc. Paris 1830.

ma protettore di molti governi, la sua posizione geografica nel mediterraneo, l'attitudine de'suoi popoli alle speculazioni mercantili, il rinascimento degli studii del diritto, contribuirono a farle acquistare il posto che conservò fino alla scoperta della nuova via delle Indie e a quella dell'America, nella storia del commercio, e ancora per due altri secoli circa, nella storia del diritto.

La consuetudine imperò da prima sola e sovrana, ma più tardi si fondò su di essa una prodigiosa opera scientifica e legislativa, rimasta base di ogni ulteriore progresso.

La scuola italiana ha il merito di avere riconosciuto per la prima il diritto commerciale, e le opere immortali di Straccha [1], di Scaccia [2], di De Luca [3]. di De Turris [4], di Casaregis [5], di Ansaldo [6] e di altri ebbero appunto lo scopo principale di elevare a teoria particolare le norme che regolavano i traffici mercantili.

Il difficilissimo lavoro non raggiunse la sua perfezione, non essendo que'giuristi riusciti a presentare, rigorosamente determinati, i limiti del nuovo ramo della scienza del diritto, che pure ebbe nelle loro opere il suo più ampio fondamento. Le nuove forme di vincoli contrattuali, offerte dalla pratica, furono generalmente studiate con la scorta del diritto romano e del diritto canonico, influendovi molto il rinascimento degli studii del primo, il quale costituiva la base della educazione giuridica [7]. D'altra parte i vari statuti com-

[1] Decisiones et tractatus varii de mercatura ec. Venezia 1553.

[2] De commerciis et cambio. Colonia 1620.

[3] De cambiis in suis operibus vol. 8. Venosa 1683.

[4] De cambiis. Genova 1641.

[5] Discursus legales de commercio. Firenze 1719.

[6] Discursus legales de commercio et mercatura. Roma 1689.

Questi scrittori erano stati preceduti da un movimento anteriore, nel quale si distinguono: Balducci Pegolotti, Pratica della mercatura 1343; Antonio da Uzzano, Pratica della mercatura 1442; Benedetto Cotruoli, De mercatura 1460. Sono anche da consultare le opere di Baldo, di Bartolo ec.

[7] V. Endemann, Studien in der romanisce kanonistischen Wirthschafts un Rechtslehre bis gegen ende des XVII Jahrhunderts. Berlin 1874.

merciali delle diverse città si erano andati facendo strada di fronte al diritto comune, ed era oramai impossibile non riconoscerli similmente come validi [1]. I magistrati, in que' famosi consessi giudicanti, chiamati *Ruote*, i *Consoli*, speciali alle liti commerciali, ne applicavano le disposizioni, e la scienza si trovò nella necessità di spiegarli.

Certo, per molti contratti non fu un male lo averli spiegati con le teorie del diritto romano, la loro essenza giuridica non essendo diversa; ma molti altri si potevano dire nuovi del tutto: prodotti del commercio, la forma che avevano assunto li aveva speciosamente determinati, e riportandoli al diritto romano se ne alterava la natura e se ne falsava il concetto. Oltre di che il sistema soverchiamente esegetico, casistico, analitico, che prevale in quasi tutti gli scrittori di quel tempo, impedì loro di dare una determinazione complessiva a'varî istituti giuridici [2].

Similmente la legislazione, costituita dagli statuti, dalle ordinanze, dalle leggi e da' regolamenti delle varie città italiane, non riconobbe le nuove forme con nozioni severamente definite. Meglio che fermarne e precisarne i concetti teoretici essa mirò a regolarne i particolari effetti fra le parti [3].

Più tardi, allargatasi la cerchia de' traffici, le cose non mutarono gran fatto. Le scuole e le legislazioni forestiere non seguirono, da principio, un sistema diverso, nè segnarono un vero miglioramento su quanto aveva creato ed ap-

[1] V. Lastig, Opera citata.

[2] Ciò appare con la maggiore evidenza nella materia cambiaria, la quale, anche dopo la celebre formola dello Scaccia, *unum est cambium*, continuò ad esser trattata con sistema soverchiamente analitico, che allontanava le menti dal cogliere il vero scopo del contratto e la sua nozione giuridica.

V. il mio Discorso d'introduzione premesso all' opera di Diritto Cambiario del Thöl, Napoli 1876; Sviluppo dell'istituto cambiario nella scienza e nelle leggi.

[3] Lastig, Op. citata.

plicato l'Italia. Se non che, mentre questa, per le sue condizioni politiche, non ebbe una legislazione unica e perdette una diretta influenza sul movimento civile di Europa; la Francia, più fortunata, riuscì, nel 1673, a compilare un'Ordinanza generale pel Commercio; la quale fu il risultato di tutti gli studii scientifici e pratici fin'allora compiuti. Preceduta da una serie di lavori legislativi, essa ha un carattere pel quale si distingue da tutti. Generalmente parlando, fino ad essa, ciascuna legge era appropriata a particolari istituti, nel senso che ciascuno di questi, a grado e a misura che si presentava e si costituiva, veniva regolato separatamente dalla legge speciale. Ciò dipendeva dalla natura stessa delle cose. L'Ordinanza del 1673, promulgata quando già si contavano parecchi secoli di consuetudini, di leggi mercantili e di studii, trattò tutta la materia, in ogni sua parte, e fu un vero codice commerciale, destinato ad avere, in prosieguo, una influenza, nella storia della legislazione, che i suoi autori erano lungi dal prevedere [1].

Una parte essenziale del movimento commerciale mancava alla nuova legge: quella del commercio marittimo. Ma il corso costitutivo di essa era stato ben diverso da quello del commercio terrestre.

Il diritto marittimo non ha avuto il periodo di lenta costituzione, che caratterizza la storia del diritto commerciale propriamente detto.

Il mezzo e l'elemento indispensabili al commercio di navigazione, le navi cioè ed il mare, lo presentarono subito come un complesso di fatti speciali, diversi da quelli della vita comune; e richiedenti, per questa ragione, principii e

[1] Savary, Le parfait négociant. Paris 1675; Jousse, Commentaire sur l'Ordonnance du mois de mars. Paris 1673; Bornier, Les Ordonnances de Louis XIV confrontées avec les anciennes Ordonnances du Royaume, ediz. di Montpellier 1719; Cons. su ciò Beslay, Commentaire. Paris 1867, Introduction.

norme particolari. Epperò le disposizioni che ne governano i rapporti trovano le loro fonti nelle più antiche e remote legislazioni.

Delle leggi rodie, che sono il più lontano monumento legislativo commerciale che si ricordi [1], si può avere una sufficiente nozione per quel tanto che i romani accettarono e che forma il contenuto del titolo XIV, 2 del Digesto. Altre disposizioni concernenti il commercio marittimo trovansi, fra gli altri, nei seguenti titoli del Corpo del Diritto: IX, 9. Dg. *Nautæ, caupones, stabularii ut recepta restituant;* IV, 25 Cod. *De exercitoria actione;* XXII, 2 Dg. IV, 33 Cod. *De nautico fœnore;* XLI, 7 Dg. *Pro derelicto;* XLVII, 9 Dg. *De incendio, ruina, naufragio, rate, nave expugnata;* XI, 6. Cod. *De naufragiis;* XI, 6. Cod. *De navicularis seu naucleris pubblicas species transportantibus;* XI, 3. Cod. *De navibus non excusantis;* XIV, 3. Cod. *De institoria actione;* IX, 2, Dg. *Ad legem Aquiliam;* II, 6, 8, Dg. *De eo quod certo loco.*

Le leggi pubblicate nel m. e. non riguardano, in vero, istituti nuovi, e regolano, migliorandone i concetti e gli effetti, rapporti contrattuali, già largamente praticati nelle epoche anteriori. Più tardi, quando il movimento commerciale aveva già acquistato una notevolissima diffusione, a' contratti esistenti fu aggiunto quello di assicurazione; completandosi così un contenuto che, come tale, non ha più mutato.

Le principali leggi furono le seguenti [2].

1. *Consolato del Mare.* Scritto a quanto pare in origine in lingua catalana, verso il X secolo; contiene 297 capitoli; rivendicato dalla città di Barcellona, dall'Italia, dalla Francia. È una collezione di tutte le norme che regolavano il commercio marittimo del tempo.

2. *Tavole d'Amalfi.* Si è dubitato della loro autenticità; ma

[1] Cons. Pardessus, Us et coutumes de la mer. pg. 21 a 34 e 53 Chap. III Législation maritime des romains.

[2] Cons. Pardessus, Us et coutumes de la mer.

il Gar ne trovò nel 1844 un esemplare nella biblioteca imperiale di Vienna.

3. *Ordinamenti di Trani*, pubblicati di seguito agli statuti di Fermi (1063).

4. *Capitulare nauticum.*

5. *Breve Curia moris*, e lo statuto pel porto di Cagliari, dovuti entrambi alla repubblica di Pisa (sec. XIV).

6. *Ufficio di Gazaria*, ossia la raccolta degli usi mercantili delle colonie genovesi nel mar Nero (1313-1344).

7. *Ruoli d'Olerone.* Contengono 56 capitoli, de' quali 25 sembrano più recenti. Sono un reassunto assai sobrio delle consuetudini vigenti ne'porti dell'Oceano.

8. *Ordinanze de'mercanti e patroni della magnifica città di Wisby.* Contengono 66 capitoli. Sono redatte su la scorta del *Consolato del Mare* e de'*Ruoli di Olerone*. Imperarono ne'porti del settentrione e specialmente in quelli di Svezia e di Danimarca.

9. *Rescritti delle città Anseatiche*, redatti nel 1591 e modificati nel 1614.

10. *Guidone del Mare* , redatto nel XVI secolo da mercante ignorato. Importante pel contratto di assicurazione.

11. *Ordinanza di Bruxelles*, pubblicata nel 1551 da Carlo V.

12. *Editto di novembre 1553*, pubblicato da Carlo IX di Francia, completato da una dichiarazione del 28 aprile 1565. Mira propriamente a stabilire la giurisdizione consolare in Francia.

La specialità ed universalità de'fatti, regolati dalle leggi marittime, dette loro un particolare carattere: ciascuna di esse fu generalmente riconosciuta ed adottata da parecchi Stati ; che vi facevano , al più, piccole mutazioni, per rispettare consuetudini di piazze speciali. Così p. es. si trova adottato il Consolato del mare a Roma nel 1075 , ad Acri nel 1111, a Maiorca nel 1112, a Pisa nel 1118, a Marsiglia nel 1162, in Almeria nel 1174, a Genova nel 1186, a Rodi nel 1190, in Morea nel 1200, a Venezia nel 1215 , in Germania nel 1224, a Messina nel 1225, a Parigi nel 1250 , a Costantinopoli nel 1262 ed il Casaregis scriveva: « *Consu-*

latus maris, in materiis maritimis, tanquam universalis consuetudo habens vim legis, inviolabiliter attendenda est apud omnes provincias et nationes.

I due ordini di fatti e di leggi, l'uno de' marittimi cioè e l'altro di quelli che tali non erano, furono dunque per molto tempo considerati distintamente. Questo s' andava formando, quello si appalesò formato sin dal suo apparire; e mentre pel primo la scuola dovette, a poco a poco, costruire spesso un ordine di norme speciali; pel secondo vi fu una maggiore influenza della consuetudine, e la dottrina trovò una base assai meglio definita e concreta.

La grave quistione, dell'autonomia e de' limiti del diritto commerciale rispetto al diritto civile, è estranea al diritto marittimo, così nella storia legislativa come in quella scientifica.

Alla mente del legislatore francese del 1673, la materia da regolare si mostrava quindi ne' limiti in cui di fatti egli la regolò; lasciando ad altra legge il còmpito di provvedere ai bisogni del commercio di mare.

La legge venne pubblicata nel 1681 ed ebbe nome di Ordinanza Generale per la marina. Come quella del commercio essa fu il risultato del movimento legislativo precedente, corretto, ampliato, trasformato [1].

La distinzione fra'due rami legislativi si mantenne ancora viva in Francia per oltre un secolo, fino al 1807; quando vennero compresi e trattati in un solo codice di commercio; che presentò, davvero per la prima volta, riunite e disposte secondo un certo ordine, le norme attenenti all' intero traffico mercantile [2].

Gli avvenimenti politici di Europa estesero a molti Stati

[1] Valin, Commentaire sur l' Ordonnance. Rochelle 1767; Émérigon, Traité des Assurances et des contrats à la grosse. Rennes 1827; Cons. Beslay, Op. e luogo citati.

[2] Vedi in seguito pg. 62 a 67; Cons. Locré, Esprit du Code de Commerce; Motifs du Code de Commerce ou Discours prononcés devant le Corps législatif par les Orateurs du Conseil d' État et les Orateurs du

il nuovo codice francese; e, fra gli altri, all' Italia. Da allora il sistema della codificazione forestiera, per una serie di cause, che è facile supporre, impresse, nel consecutivo sviluppo legislativo e scientifico, un' orma che non si è mai più cancellata.

Si è molto discusso intorno all' utilità ed al danno che una codificazione può recare allo sviluppo del diritto nei vari paesi. Condizioni diverse dalle nostre hanno potuto altrove tener viva la disputa fra insigni giuristi, ma oggi la quistione ha ben poca importanza pratica, tutti gli Stati avendola risoluta affermativamente o essendo in via di risolverla e, prima fra gli altri, la Germania, che si allontana così, per questa parte, dall'opinione con tanta autorità sostenuta dal Savigny.

Certo è che in Italia la codificazione non ha fatto che bene, ed è da credere che, se la Francia non vi avesse esteso la propria, parecchi suoi Stati avrebbero pensato, ove le loro condizioni politiche lo avessero permesso, a codificare il diritto vigente [1]. Nel regno di Napoli era già pronto un codice di commercio marittimo, compilato dall' insigne de Iorio, che sarebbe stato posto in vigore, prima di quello francese, se non fosse mutato il regime del governo [2].

Una disputa più interessante sarebbe quella di vedere se e fino a qual punto abbia nuociuto allo svolgimento spontaneo del nostro diritto comune l' introduzione della legislazione forestiera; e ciò non tanto da un punto d'aspetto metodico o sistematico, dal quale la codificazione francese è stata combattuta, quanto da quello dell' intero contenuto. Ma pel diritto commerciale sarebbe opera più vana che uti-

Tribunal, (tradotti e riportati nel Codice di Commercio colle note tratte dalle disposizioni legislative e dalle massime della Giurisprudenza francese dal 1791 al 1842. Nuova Compilazione per cura di un avvocato toscano. Firenze 1844); BESLAY, Op. e luogo citati.

[1] Vedi BALDASSERONI, Necessità di un codice di commercio e basi su le quali dev'essere compilato. Milano 1807. *Idem,* Progetto di codice di commercio di terra e di mare. Milano 1807.

[2] Codice Ferdinando o Codice marittimo. Napoli 1781 4 vol. in 4.

le. Il carattere sì spiccato di universalità de' fatti e de' rapporti che formano l'obbietto di questo diritto, il modo come esso si è venuto costituendo, l' influenza efficacissima che, nell' anteriore periodo scientifico e legislativo di Europa, aveva avuto la scuola italiana, tolgono alla quistione ogni valore. Il codice francese del 1807, sul quale si modellarono, il napoletano del 1819, il parmense del 1820, il pontificio del 1821, l'albertino del 1842, l' estense ed il modenese del 1351, l'italiano del 1865, non fu opera dello esclusivo spirito giuridico forestiero; ma, fondato su le due Ordinanze che, alla volta loro, si collegavano strettamente a quanto era stato già da molto tempo creato in Italia, fu il risultato di un lungo, complesso ed universale periodo di preparazione. Se non fosse stato così, esso non avrebbe potuto diventare la base naturale di tutte le altre riforme legislative.

Il codice del 1807 fermò un'epoca importante nella storia della legislazione commerciale. Esso segnò un progresso così dal lato della costituzione esterna del diritto commerciale, come da quello della determinazione delle teoriche e delle nozioni de' varî istituti giuridici.

Se, dopo la sua applicazione all'Italia e dopo la promulgazione de' vari codici italiani, gli studii avessero ripreso lèna e non si fossero limitati ad una interpetrazione e spiegazione de' nuovi testi, se non si fossero ciecamente seguìti i sistemi ed i metodi degli scrittori francesi, se si fosse tentato di ricostruire su gli statuti, su le ordinanze, su le leggi, su gli autori patrii, il periodo, nel quale il diritto commerciale aveva cominciato a costituirsi, non si sarebbe verificato il solo pernicioso effetto che la legislazione forestiera produsse, quello di troncare, per molti anni, qualsiasi movimento giuridico originale, in materia di commercio [1]. Se quelli studii fossero stati compiuti e se non si fos-

[1] Le opere pubblicate, come quelle del VALERIANI, del CASTELLI, del COSTI, del PAROLETTI, del CASTELLANO e di altri furono quasi tutte senza alcuna importanza e sono oggi dimenticate. Sono per altro da ricordare

se, in altro campo, abbandonata la via nella quale già era entrato qualche scrittore, come de Iorio [1], Azuni [2], Baldasseroni [3], Verri [4], Genovesi [5], Gioia [6], Romagnosi [7] ed altri, si sarebbero senza dubbio compresi i progressi, affermati poi altrove più tardi; e sarebbe stato possibile, sin dal 1865, attuare modifiche, richieste dal commercio, trovate giuste e desiderate da'cultori della materia, ma che, ignorate da' più, non potevano trovare l' ambiente intellettuale, necessario alla preparazione ed all' applicazione di una grande riforma legislativa [8].

Intanto, ottimo al tempo della sua pubblicazione, il co-

con lode: PARODI, Lezioni di diritto commerciale, Genova 1854; CESARINI, Principii di Giurisprudenza del commercio. Roma 1840; Per altre opere vedi in seguito la *Letteratura*.

Non si può dire che dopo il 1865 sia addirittura mutato l'indirizzo. Il GALLUPPI, Istituzioni di Diritto Commerciale 1874-1875, non si allontana in nessun modo dal codice. L' ALIANELLI, Istituzioni di diritto commerciale. Napoli 1866, ha lasciato, con danno degli studiosi, incompiuta la sua opera. Lo stesso deve dirsi del CARNAZZA-PUGLISI, il quale segue, per vero dire, il nuovo indirizzo scientifico. Il diritto commerciale secondo il Codice di Commercio del Regno d'Italia, 1868.

Altri scrittori, come il VENTURI, lo ZANELLA, il FORAMITI, hanno a base la legge austriaca. Le opere dello ZUCCOLI e del TRIACA non segnano, benchè assai pregevole la seconda, alcun vero progresso negli studii. Vanno ricordati con lode CIPELLI, Elementi di Diritto commerciale. Parma 1864-1865 e BORSARI, Il codice di commercio annotato. Torino 1869-70.

[1] Giurisprudenza del Commercio. Napoli 1799. Ma specialmente il suo progetto di codice marittimo pel regno di Napoli, Codice Ferdinando o codice marittimo compilato per ordine di Sua Maestà Ferdinando IV. L'introduzione storica fu letteralmente copiata dallo AZUNI.

[2] Dizionario Universale di Giurisprudenza mercantile.

[3] Progetto di codice di terra e di mare. Milano 1807; Leggi e Costumi del cambio. Modena 1805.

[4] Scritti varii vol. 1, Firenze 1854.

[5] Lezioni di commercio. Bassano 1803.

[6] Nuovo prospetto delle scienze economiche. Milano 1815-17.

[7] Disputa su l'idea del commercio. Milano 1837.

[8] Vedi la relazione del Governo che precede il codice del 1865.

dice del 1807 era divenuto addirittura insufficiente per l'Italia nel 1865, tante e sì profonde erano state le trasformazioni subite dalla vita economica nel periodo che separa le due epoche; ed una buona legge commerciale deve rispondere alla effettiva condizione del traffico e allo stato vero della scienza. Solo così essa diviene opera utile ed efficace; dappoichè solo così essa coglie tutte le forme nuove che l'industria commerciale ha presentato, le riordina sistematicamente e logicamente, dando a ciascuna la sua propria fisionomia giuridica.

Questi caratteri non potettero prevalere e spiccare nelle antiche legislazioni. La determinazione loro richiede un campo di osservazioni assai largo e complesso, tale che allora non esisteva; un metodo di indagini che guardi, senza apriorismi e senza vincoli fissi con forme giuridiche preesistenti, allo scopo economico che gli atti si propongono, onde appropriare a tale scopo la forma; una correlazione di studii, che solo l'epoca moderna ha potuto attuare. Nel codice francese e, forse meglio ancora, ne' suoi lavori preparatorii, già si presente la riforma. Un tentativo notevolissimo è compiuto, abbandonando il sistema personale delle legislazioni precedenti ed introducendo, benchè imperfettamente, quello reale degli atti [1]. Ma chi può negare che, quand' anche in parte apparsi prima, i maggiori progressi economici si sono svolti dopo la promulgazione del codice del 1807?

L'applicazione del vapore e dell'elettricità a' mezzi di trasporto e di comunicazione si è, pe' suoi effetti, ripercossa su l' intero movimento economico delle nazioni e, facilitando gli scambi, ha allargato il campo de' traffici ed ha creato numerose forme di nuovi rapporti giuridici. Il contratto di trasporto ha mutato interamente la sua fisionomia economica e giuridica. I contratti di società hanno esteso la loro sfera e, particolarmente sotto la forma dell' anoni-

[1] Cons. i processi verbali della Commissione compilatrice e quelli del Corpo Legislativo.

mato, si sono resi sempre più indispensabili pel raggiungimento di scopi, che richiedono ingenti capitali. E mentre lo sviluppo del primo, facendo affluire facilmente le merci su' vari mercati, rende necessari nuovi istituti, agevola le compre-vendite, ed altri rapporti ne ricevono forte impulso, come il mandato, la commissione; lo allargamento delle altre va di pari passo colla forza che sempre più acquista il credito e crea innumerevoli associazioni di capitali e di lavoro, per gli scopi i più diversi, dalle modeste cooperative alle possenti intraprese bancarie. Il traffico fiduciario dei titoli si diffonde e pare che voglia interamente sostituire quello del danaro effettivo. Mutano natura le cambiali, non più espressioni di cambio traettizio, ma prova di un contratto formale, che si conchiude per mezzo della loro negoziazione. La clausola all'ordine si estende a tutti i titoli commerciali, dalla lettera di vettura alla fattura, ed è presto seguìta da quella al portatore, che davvero fa compiere alla carta le funzioni del danaro. I warrants, gli chèques, le azioni degli istituti di credito, le obbligazioni di prestiti riempiono il mercato, e la maggior parte de' patrimoni si trasforma, molti preferendo alla proprietà immobiliare il più comodo impiego de' capitali, nei titoli che il continuo sviluppo del commercio crea ed accresce ogni giorno. Anzi si giunge assai spesso a pericolose esagerazioni, che non tardano a recare perniciosi effetti sull'economia pubblica e privata. Il contratto di assicurazione si allarga, conseguentemente, anch'esso, felice correttivo del rischio e dell'alea, oggidì, più che mai, naturali elementi di numerose operazioni non solo del commercio, ma della vita in generale. Esso è a tutto applicato. Apparso pe' soli sinistri della navigazione, è esteso perfino a diminuire e, molte volte, ad evitare il danno patrimoniale che la morte di una persona può recare a' congiunti, e la sua sfera di azione non ha più limiti.

D'altro canto il telegrafo, trasformando i sistemi di comunicazione, rende sempre più possibili i contratti fra lontani, senza bisogno di persone intermediarie, accresce le

forme esterne contrattuali, dà luogo all'applicazione di altri principii, e si riflette sul campo delle prove.

Così avviene che l'intera vita economica e giuridica si trasforma e richiede nuove leggi da parte degli Stati.

Il legislatore italiano riformò nel 1865, talune disposizioni, tenendo presenti le leggi piemontesi del 13 aprile 1853 su le lettere di cambio, delli 8 luglio 1854 sui mediatori e sensali, e la legge napoletana per gli ordini in derrate; aggiunse qualche titolo nuovo, come quelli su le obbligazioni in genere e sul pegno, allargò quello di compra-vendita e modificò alquanto la distribuzione delle materie. Ma queste modifiche erano ben poca cosa di fronte a' bisogni del tempo.

Il progresso economico era stato seguìto ed accompagnato da quello della scienza, quasi da per tutto, in Francia, in Inghilterra, in Germania; e specialmente quest' ultima era chiamata ad avere la più diretta influenza sul movimento ulteriore scientifico e legislativo. Un moto ognor crescente dell'industria, un paziente lavoro di studii, un'antica tradizione ed educazione giuridica, un largo e rapido sviluppo di tutta la coltura e, fra le altre scienze, di quella economica, non potevano non riflettersi potentemente su la costituzione del diritto commerciale. Non v'ha parte del diritto che sia più di esso legata agli studii economici; in quanto che, se questi guardano a' caratteri ed alla natura del fenomeno in se stesso, per desumerne le leggi che regolano la ricchezza delle nazioni, quello completa, da un canto, la nozione del fenomeno medesimo e ne governa, dall' altro, giuridicamente gli effetti, determinandone la forma.

Il diritto commerciale deve quindi essere congiunto alla scienza economica, se si vuole che questi due rami della coltura, completandosi a vicenda, abbiano la loro vera determinazione e raggiungano uno scopo utile e benefico. Il diritto commerciale deve cogliere gli atteggiamenti della vita economica sotto un aspetto obiettivo, per dare loro una forma giuridica confacente allo scopo che essi si propon-

gono. E questo è il carattere ch'esso ha oggi. Apparso come il diritto eccezionale di una particolare classe di persone, esso è divenuto il diritto generale di una estesa serie di fatti. Spetta alla scienza germanica, meglio che ad ogni altra, il merito di avere riconosciuto questa vera fisionomia del diritto commerciale, soltanto intraveduta anteriormente [1].

Parecchie ragioni possono spiegare come ciò sia avvenuto. Una di quelle cui già si è accennato, il progresso cioè degli studii di economia, aveva pure avuto un largo campo nella coltura francese ed inglese [2]. Se non che in Francia i giuristi non si sono mai allontanati dallo esame, più o meno approfondito, del diritto codificato, seguendo, senz'altro, il concetto informatore della loro legislazione. Pochi sono coloro che, come il Demangeat, nelle sue pregevoli annotazioni all'opera del Bravard [3], il Beslay [4] ed il Boistel [5], più recentemente, trattano il diritto commerciale con maggiore larghezza di vedute, congiungendo all' indagine giuridica un esame su la natura economica de' rapporti. Lo stesso Pardessus [6], non più superato da alcun altro scrittore posteriore, va considerato sotto altro aspetto. E ad ogni modo ne' giuristi francesi l'economia politica non entra come un elemento, il quale s'incarni nel diritto stesso e diventi una cosa sola con questo, ma conserva sempre una

[1] E fra gli altri specialmente al GOLDSCHMIDT, all' ENDEMANN, al RENAUD. Cons. in Italia, VIDARI, Corso di Diritto Commerciale, vol. I, pg. 31, Sez. 2. Rapporto del Diritto commerciale con l'Economia politica.

[2] In Italia va ricordato il libro del MINGHETTI, benchè d'indole generale: Della economia pubblica e delle sue attinenze colla morale e col diritto. 2ª ediz. 1868. Firenze.

[3] Traité de Droit Commercial. Cours professé à la faculté de droit de Paris par BRAVARD-VEYRIÈRES, publié, annoté et completé par CH. DEMANGEAT. Paris.

[4] Opera citata, Introduzione pg. 111.

[5] Précis du Cours de Droit Commercial professé à la faculté de Paris. Paris, 1875.

[6] Cours de Droit Commercial. Paris 1842. Consulta anche, in senso generale RIVET, Des rapports du droit et de la législation avec l'économie politique. Paris 1864.

forma di considerazioni generali, come introduzione allo studio di singole materie [1]. La legge, in senso stretto, influisce direttamente su l'indirizzo e sul metodo della scuola francese. Questo ha fatto la sua forza, per lungo volgere di anni, e le ha dato la maggiore efficacia, sotto ogni lato utilissima, per la conoscenza e l'interpetrazione del diritto; ma, nel diritto commerciale specialmente, siffatto sistema non risponde più interamente alla condizione ed a' bisogni del tempo; e se non toglie l'importanza ad opere pregevolissime, senza dubbio la diminuisce, con grave danno degli studiosi; nessuna mente essendo meglio adatta, di quello che siano le francesi, a render chiare, semplici, facili le nozioni e le teoriche più astruse del diritto.

Dell' Inghilterra non conviene parlare. Le particolari condizioni del suo diritto spiegano perchè una scuola giuridica non si sia costituita e i suoi singoli scrittori non abbiano avuto influenza sul continente. Benchè assai progrediti gli studii economici, benchè nessun altro paese abbia un movimento di affari pari al suo, benchè il governo abbia sempre provveduto con leggi speciali a regolare le nuove manifestazioni della vita commerciale ed industriale, il diritto commerciale, così come lo intendiamo noi, non si è formato in Inghilterra [2].

La Germania era la sola parte di Europa, nella quale la nuova fase poteva avere pratica applicazione nelle leggi e costituire una vera scuola.

[1] Ciò si scorge con molta evidenza nell'ultimo libro del BOISTEL, pg. 271 e seg. (contratti) e pg. 434 e seg. (circolazione di capitali). Va considerato diversamente il libro del FRÉMERY, Études de Droit commercial ou du droit fondé par la coutume universelle. Paris 1833. Pregevolissima sotto ogni aspetto, quest'opera già delinea parte delle riforme attuate più tardi in Germania.

[2] Non va taciuto che esiste oggi in Inghilterra una corrente di opinione assai decisa per la formazione di un vero codice di commercio; ma il desiderio de' pratici e di molti giuristi non ha trovato ancora un valido appoggio nel Governo. V. su l' argomento l' articolo stampato nel *Scotish haw Magazine* e riprodotto in italiano nel *Filangieri* a. X, fasc. 15 mag. 1885.

Non appartiene a questa scrittura esaminare gli effetti che una tradizione ed una educazione giuridica possono produrre nel consecutivo sviluppo della legislazione e della dottrina di un paese; nè discorrere della grande influenza che nel diritto germanico ha serbato e, in parte, serba il diritto romano; o di accennare al dualismo che separa i giureconsulti tedeschi e di dimostrare che solo da un tempo relativamente breve il diritto privato della Germania è entrato in un periodo di radicali riforme, specialmente per quanto concerne la teorica de' diritti reali, il regime ipotecario, il diritto delle obbligazioni. Ma due fatti sono, ad ogni modo, certi: il primo che l'indole dello spirito tedesco, malgrado la numerosa scuola di giuristi che hanno sostenuto l'opinione contraria, non è avversa ad una costituzione legislativa armonicamente coordinata del diritto [1], ed il secondo che la Germania non ha avuto e non ha ancora una legislazione di diritto privato, così determinata, così definita e così compiutamente moderna come l'hanno avuta e l'hanno l'Italia e la Francia. Il codice civile prussiano del 1794, quello austriaco del 1811 non hanno potuto, per ragioni giuridiche e politiche, servire mai di base ad una codificazione unica. Nel 1863 fu invece pubblicato un codice pel regno di Sassonia, e, se si vuole, possono ricordarsi i codici della Svizzera tedesca e principalmente quello di Zurigo, dovuto al Bluntschli, pubblicato nel 1854.

Senza dubbio l'unificazione legislativa civile non tarderà a verificarsi; ma il ritardo ha influito sul diritto commerciale, vale a dire sul contenuto suo, dal punto d'aspetto della dottrina, e da quello della legislazione, già messa in atto da parecchi anni [2].

[1] Consulta su ciò l'importante libro del Lehr, Éléments de Droit civil germanique. Paris 1875 pg. 3, 4, 6, 162 e seg.

[2] Vedi Goldschmidt, III, Handelsrecht und bürgerliches Recht. pg. 374 specialmente, dove, riferendosi a questa speciale condizione, cui si accenna nelle pagine precedenti, conchiude: « I nuovi codici di commercio, in particolare il tedesco, contengono numerose disposizioni, le quali ap-

Ed in vero, nella mancanza di un organico processo legislativo compiutamente nazionale, pel difetto di una rigorosa determinazione del diritto privato moderno, è stato possibile al diritto romano di conservare, benchè solo in parte, l' influenza diretta che esso aveva acquistato nel secolo XIII, quando lo studio, dall' Italia, dove fu in sì gran fiore, se ne allargò anche altrove. Questa influenza non si riflette soltanto su rapporti che presso di noi sono regolati dal diritto civile moderno, ma su taluni altresì che rientrano nella sfera del diritto commerciale. « Il diritto commerciale tedesco, scrive uno de' più riputati scrittori, è, in parte, straniero, ammesso in Germania, specialmente diritto romano, in parte diritto patrio, di origine tedesca, tedesco in questo stretto senso ». Ed altrove: « Il diritto commerciale valido in Germania poggia sul diritto romano in due modi: 1. Da una parte esso contiene una quantità di disposizioni di diritto commerciale, le quali sono presentemente valide. Il diritto commerciale romano è valido come lo è il diritto romano in generale; la sua validità poggia su di un graduale aumento del suo valore, ed essendo stato accolto dalla pratica e dall' uso esso è divenuto patrio; . . . . 2. In secondo luogo v' ha la circostanza che il diritto romano è il fondamento di tutta la nostra coltura ed educazione giuridica, e che esso nella materia del diritto privato generale, del quale entra a far parte il diritto (speciale) di commercio, è, con sole poche modifiche, il nostro diritto comune presente, di guisa che il diritto romano penetra nel diritto di commercio tedesco. . . . . Chi volesse studiare il diritto commerciale senza riandare continuamente al diritto romano, trascurerebbe la

partengono al diritto commerciale, non per essenza loro, ma perchè penetrate nel codice ». Vedi anche la n.ª 13 nella stessa pagina, dove dice che ciò si è fatto, in mancanza di un determinato codice civile, per dare al magistrato, nelle cose commerciali, una guida sicura ecc.

Cons. BLUNTSCHLI, Deutsches Privatrecht, Dritte durch Aufnahme des Handels und Wechselrecht erweiteste Auflage besorgh von Dr. FELIX DAHN. München 1864; MITTERMAIER, Grundsatze des gemeinen deutschen Privarechts t. I.

coesione del diritto realmente valido. Il diritto romano è un diritto tedesco comune » . . . . [1]

Ora, il grado di coltura generale cui la Germania è giunta in questo secolo, la sua educazione e tradizione giuridica, la mancanza di un diritto privato comune, completamente rispondente a' bisogni de' tempi, la necessità di allontanarsi dal diritto romano nel regolare molti rapporti obbligatorii della vita moderna, lo sviluppo della scienza economica hanno contribuito alla costituzione del suo diritto commerciale.

In fatti, se il diritto romano ha continuato, da un canto, ad essere, in parte, un diritto comune, è, dall' altro, evidente che quasi tutte le nuove forme contrattuali, presentate dal commercio e dall' industria, non potendo essere rette da quello, perchè insufficiente, dovevano richiedere una nuova legislazione, la quale in questo risultò strettamente moderna. Molte forme di obbligazioni convenzionali, il cui sviluppo va principalmente dovuto all' incremento del commercio, e che però costituiscono il vero contenuto del diritto commerciale, sono state addirittura riguardate come obbietto di questo, e la materia delle obbligazioni ha così ottenuto un campo alquanto diverso da quello esistente presso di noi [2], così per la classificazione ed il metodo, come per la determinazione della materia [3].

[1] Thöl, Trattato di Diritto Commerciale. Prima versione italiana di A. Marghieri, Napoli 1881, § 4, 5; Behrend, Lehrbuch des Handelsrecht. 1 vol. pg. 19.

[2] Ciò appare, con evidenza forse maggiore, in altro Stato, la Svizzera, la cui legislazione commerciale ha subito molto l' influenza tedesca. Il suo Codice federale delle obbligazioni dedica sei lunghi titoli alla esposizione delle norme fondamentali di tutte le obbligazioni e tratta non solo de' contratti che, secondo il carattere della legislazione italiana, farebbero e fanno parte di un codice di commercio, come il cambiario, quelli di commissione, di trasporto ecc.; ma anche di quelli che farebbero e fanno parte di un codice civile, come quelli di locazione di casa e di fondi, di comodato, di vitalizio ecc... Ivi si scorge chiaramente quanto diverso sia stato, secondo quel sistema e quello italo-francese, il processo costitutivo del diritto privato, specialmente rispetto alla materia delle obbligazioni.

[3] Cons. Goldschmidt, pg. 434 n. 13. Behrend, pg. 19 e seg. Ma per

E poichè la maggior parte di tali forme si è presentata o si è trasformata nel secolo attuale, ne è derivato per la Germania un duplice vantaggio : il primo che essa ha avuto una legislazione commerciale più completa di quella che non avevano avuto pel passato gli altri Stati ; il secondo che così le leggi come la dottrina hanno potuto cogliere la vera natura delle forme regolate e spiegate, determinandone i caratteri su la base de' nuovi studii, rispondendo a' veri bisogni del tempo. Il dirittto commerciale si è così costituito non di fronte ad un diritto privato già delineato, com'è avvenuto in Francia ed in Italia, e generalmente adatto alle condizioni sociali; ma di fronte ad un diritto monco, per gran parte, e disadatto a reggere rapporti interamente nuovi o essenzialmente diversi da quelli esistenti presso antiche società [1].

Regolata da prima la materia cambiaria, questa fu considerata come obbietto di una legge speciale, del tutto staccata dal vigente diritto comune, pubblicata nel 1848. Quasi contemporaneamente si pensò a regolare, con una legge generale, tutte le altre parti del diritto commerciale.

I precedenti legislativi consistevano, da una parte, in ordinanze, regolamenti e leggi particolari a ciascun territorio e, per lo più, riflettenti speciali istituti; dall' altra nel codice prussiano, nel codice francese del 1807, introdotto in qualche Stato della Germania, e nel supplemento al codice francese, cioè nel codice del 1807 con molte aggiunte, valido pel gr. duc. di Baden. Nel novembre 1848 fu nominata una commissione per la compilazione di un progetto di codice di commercio generale. Il lavoro di questa prima commissione non fu compiuto, e nel gennaio 1857 ne convenne in Norimberga una seconda « per la compilazione di un progetto di codice generale per la Confederazione tedesca », che venne portato a termine e presentato alla Dieta nel 16 marzo 1861.

l' influenza che il diritto comune non codificato ha serbato vedi in seguito pg. 39.

[1] Vedi Goldschmidt, pg. 366 a 369.

Costituita la Confederazione della Germania del nord, una legge del 5 giugno 1869 dichiarò leggi della Confederazione l'Ordinanza cambiaria con l'aggiunta delle Novelle di Norimberga ed il Codice di commercio generale. Nell'anno seguente furono estese alla intera Confederazione germanica; finalmente nell'aprile 1871 divennero legge per tutto l'Impero, e nel 1872 furono estese all'Alsazia e alla Lorena [1].

È facile ora intendere come il codice tedesco segni, di fronte al francese del 1807 ed all'italiano del 1865, notevolissime differenze, rispetto allo stato precedente della legislazione e del diritto, dal lato dello spirito informatore e del contenuto [2].

I buoni effetti di tale processo del diritto commerciale moderno in Germania si sono necessariamente estesi altrove, a prescindere dalle condizioni legislative particolari di ciascuno Stato. E ciò per due ragioni: pel carattere cosmopolitico del commercio e per l'influenza che la condizione della coltura di un paese opera su quella degli altri.

Le relazioni commerciali, già si è detto, particolarmente nell'epoca moderna, sono divenute una parte essenziale ed indispensabile del movimento sociale. Non potrebbe oggi esistere un consorzio sociale del quale il commercio non fosse il principale fattore. Dal che segue che le sue manifestazioni, le sue forme, nascono da bisogni, da rapporti, da scopi che si presentano similmente per ogni dove e creano simili opinioni giuridiche e, gradatamente, impongono simili disposizioni legislative. Ecco perchè da qualche tempo tutti gli Stati hanno sentito il bisogno di riformare le loro legislazioni commerciali; e se, da un lato, essi hanno dovuto uniformarsi alle esigenze della pratica, hanno avuto, dall'altro, a loro guida, le opere scientifiche, metodiche e siste-

[1] Consulta per maggiori particolari Thöl, § 8, 18, 19 e specialmente Goldschmidt, da pg. 57 a 169, IV, Der gegenwärtige Rechtszustand.

[2] Cons. Goldschmidt, pg. 374, Endemann, Der Entwurf eines Deutschen Handelsgesetzbuch.

matiche, creatrici di teoriche particolari, fondate su le correlazioni del diritto con l'economia politica e con le altre scienze ausiliarie, adatte alle nuove forme e le leggi che già, in tal senso, erano state pubblicate.

Attualmente quasi tutti gli Stati di Europa, l'Austria, l'Ungheria, la Russia, il Belgio, l'Olanda, la Spagna, il Portogallo, la Svizzera ecc. e quelli d'America hanno legislazioni che si allontanano dal codice francese del 1807; interamente trasformato dal lato del contenuto e da quello del sistema [1].

L'Italia, dopo il 1865, non tardò ad inaugurare un periodo di preparazione per una riforma radicale.

Nel 9 settembre 1869 fu istituita una commissione incaricata « di studiare le modificazioni che potrebbero utilmente introdursi nel codice di commercio del Regno [2] ». La commissione, dopo un lavoro ripartito in 162 tornate, riuscì a presentare un progetto preliminare, accompagnandolo con parecchi volumi contenenti i processi verbali ed importanti relazioni. Il progetto venne comunicato alle Camere di Commercio, alle Corti di cassazione e di appello ed alle Facoltà giuridiche delle Università. Questi corpi presentarono numerose osservazioni e proposte. Sono specialmente da ricordare i voti de' delegati di tutte le Camere di commercio che si adunarono in Firenze nel 1867, in Genova nel 1869, in Napoli nel 1871 e in Roma nel 1875. Nè vanno dimenticati gli studii compiuti da' ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura e commercio, principalmente su' trasporti ferroviari ed ordinari, su le società commerciali e su parecchie quistioni di diritto marittimo [3].

Le insistenti richieste del commercio e de' giuristi indussero, fra tanto, il Governo a sollecitare l'approvazione delle Camere per la parte riguardante le società ed associazioni. Addì 8 dicembre 1874 fu presentato un progetto speciale al

[1] Vedi in seguito, *Legislazione de' vari Stati.*

[2] Dal compianto ministro Pironti.

[3] Relazione ministeriale presentata al Senato del Regno dal ministro Mancini nel 1877.

Senato [1], che lo discusse largamente e lo approvò con qualche modifica. Addì 28 maggio 1876 il progetto venne presentato alla Camera de' deputati; ma un mutamento di Gabinetto e lo scioglimento della Camera, che seguì di lì a poco, impedirono la discussione del progetto medesimo.

Il nuovo ministro guardasigilli [2] abbandonò il concetto di pubblicare una legge speciale su le società ed associazioni, e, con suo decreto del 6 ottobre 1876, ricompose l'antica commissione, con l'aggiunta di altri giureconsulti, dividendola in varie sotto-commissioni, «a ciascuna delle quali fu affidato lo studio e l'esame di una parte de'già raccolti copiosi materiali».

Dopo poco tempo, non essendo più possibile differire, tutto il progetto del codice, profondamente emendato, venne presentato al Senato nella tornata delli 18 giugno 1877 e dopo tre lunghi anni, nel 30 giugno 1880, venne definitivamente approvato. Trasmesso alla Camera de' deputati, nella tornata del 2 luglio 1880, questa lo approvava, alla volta sua, su relazione del 23 giugno 1881, nella tornata de' 31 gennaio 1882, con 223 voti contro 25, autorizzando il Governo a metterlo in esecuzione il 1° gennaio 1883, dopo che una altra commissione l'avesse riveduto e posto in armonia con le altre leggi del regno.

Come quello francese del 1807, esso è diviso in IV libri: I del commercio in generale; II del commercio marittimo e della navigazione; III del fallimento; IV dell'esercizio delle azioni commerciali e della prescrizione. Ma la distribuzione delle parti è in molti luoghi diversa, e le materie contenutevi sono di gran lunga accresciute e profondamente modificate.

Le trasformazioni economiche, subìte dagli istituti già esistenti nelle epoche anteriori, sono state tutte riconosciute, e le nuove forme vi hanno similmente trovato il loro posto.

[1] Dal ministro Vigliani.

[2] Era l'on. Mancini.

Meglio colto il carattere degli atti di commercio; accresciuto il loro numero; ammessa la commercialità degli immobili; riconosciuta la facoltà allo Stato, alle Provincie, ai Comuni di compiere atti di commercio; allargata la parte generale delle obbligazioni con provvide disposizioni intorno alla conchiusione de' contratti fra lontani, all'efficacia probatoria de'telegrammi; minutamente regolate le società, fra le cui forme è stata aggiunta la cooperativa; introdotti il contratto di riporto, quello del mandato commerciale, del conto corrente, del deposito ne' magazzini generali; interamente modificata la parte riguardante il contratto di trasporto; riconosciute tutte le forme di assicurazioni; retta la cambiale con disposizioni che presuppongono la sua vera natura economica; inserito un capo speciale per gli chèques; alquanto migliorata la parte marittima; radicalmente modificata la procedura di fallimento, il nuovo codice del regno d' Italia risponde in gran parte allo stato della scienza ed a' bisogni della pratica. Certo non tutto è perfetto; parecchie disposizioni speciali sarebbero da emendare; spesso la fretta ha impedito una più esatta risoluzione di quistioni importanti, e generalmente è esatta l'osservazione mossa contro il suo carattere prevalente, d' imprigionare i concetti e le regole del diritto, in troppe e minute previsioni e contemplazioni, con soverchio dettaglio di applicazioni e di deduzioni. Le parti che sono riuscite più immuni da tale difetto sono la cambiaria e quella del trasporto, epperò davvero perfette; e quella che più di ogni altra n' è colpita è la materia delle società, assai spesso regolamentare anzi che legislativa. Ma, ciò malgrado, il lavoro è buono, e lo provò anche la discussione fatta alla Camera dei deputati. La maggior parte delle opposizioni muovevano o da una inesatta conoscenza del contenuto intero del progetto, o da concetti già dichiarati erronei dalla dottrina e dalla pratica. o riguardavano disposizioni speciali, o esprimevano desiderii del tutto inattuabili, nelle condizioni in cui è oggi il diritto commerciale.

Nel suo complesso il testo presentato dal Governo ha la

approvazione de' cultori della materia. Piace ricordare il giudizio che ne dette il Massé, in un rapporto all' Istituto di Francia. « Se la legge, riferiva l'illustre giureconsulto, presentata alla Camera legislativa è adottata, l'Italia troverassi in possesso di un codice di commercio sicuramente superiore a quello delle altre nazioni di Europa. Esso resterà come il più considerevole monumento innalzato a'nostri giorni alla codificazione ».

Dopo tanti anni di completo abbandono, l' Italia ha un codice commerciale, che è degno, in generale, della gloriosa sua tradizione e del posto occupato ne'tempi trascorsi. Esso deve considerarsi come il risultato di un duplice processo scientifico e legislativo: di quello storico costitutivo, sviluppatosi in Italia ed in Francia, a traverso le varie scuole e le diverse legislazioni, dalle epoche medioevali al 1865; e di quello che può chiamarsi economico, svoltosi principalmente in Germania, per opera della dottrina e della legislazione, nel corso di questo secolo. I due elementi sono fusi insieme; e mentre il secondo è la base delle modifiche e delle aggiunte, della più rigorosa determinazione de' concetti e delle teoriche; il primo ha conservato alla nuova legge una fisionomia originale italiana, mantenendo il diritto commerciale in quei limiti che l' ormai tradizionale svolgimento ha ad esso assegnati.

È interessante conoscere questi limiti, per comprendere quale sia il vero carattere del diritto commerciale italiano, rispetto a quello forestiero, particolarmente tedesco; e, conseguentemente, per vedere se lo studio e la trattazione dell' uno debba farsi con lo stesso metodo e con gli stessi criteri come si procede allo studio ed alla trattazione dell'altro.

La riforma legislativa, iniziata e compiuta in Francia, sui primi del secolo, trattò in due grandi parti tutta la materia del diritto privato. Di una fece l' obbietto di un codice civile, dell'altra quello di un codice di commercio.

La distinzione non fu opera arbitraria di legislatore, ma risultato spontaneo dello svolgimento de' fatti. Un concetto

manifestato in un apposito articolo (1107) del codice civile, segnava il carattere della intera riforma legislativa del diritto privato, nel senso che qui si discute. « I contratti, diceva l'articolo, abbiano o non abbiano una particolare denominazione propria, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l'oggetto del presente titolo. Le regole particolari a certi contratti civili sono stabilite ne' titoli relativi a ciascuno di essi e quelle particolari alle contrattazioni commerciali sono stabilite dalle leggi relative al commercio ». Con queste parole il legislatore delineava rigorosamente quale fosse, nella mente sua, il limite del diritto commerciale e quale il còmpito del diritto civile. Questo doveva considerarsi, nella coordinazione legislativa del diritto, come un presupposto necessario di quello; il quale trovava così il suo obbietto ne' fatti che ne legittimano la esistenza, rispetto al diritto civile stesso ed agli altri rami del diritto; ne' fatti cioè, l'indole vera de' quali li mostra come rapporti contrattuali, tendenti a scopi diversi da quelli cui tendono i rapporti contrattuali della vita civile. In questo senso il diritto commerciale è essenzialmente contrattuale: esso è un diritto di contratti speciali. La base giuridica, su la quale essi si muovono, non può, per altro, essere diversa da quella su la quale si svolgono i rapporti civili; ed ecco in quale senso il diritto civile è un presupposto del diritto commerciale. Questa presupposizione si riflette sulla nozione della persona, soggetto del diritto, su quella delle cose, oggetto del diritto, su le teoriche generali, relative agli elementi essenziali delle obbligazioni. Ma poichè que' fatti esistono ed hanno natura, forma e scopi particolari, segue che essi influiscono su le condizioni delle persone, delle cose, e sulle specie delle obbligazioni. Il presupposto resta fermo e l'influenza cade su le modalità; vale a dire che la trattazione delle persone, delle cose e delle obbligazioni, nel diritto commerciale, presuppone quella del diritto civile; presuppone cioè una nozione già compiuta e determinata della persona e dei suoi diritti, delle cose e delle loro categorie, delle obbligazioni e de'loro principii direttivi, rispetto alla costi-

tuzione, alle classi, agli effetti, a'modi di estinzione. Da ciò non si rileva che il diritto commerciale è un'eccezione del diritto civile: esso è regola di per sè stesso, ma nella sfera che gli è propria. Ivi è autonomo e ne' limiti che la natura delle cose, coordinata allo svolgimento del diritto legislativo, gli hanno assegnato. Ecco perchè le leggi, le consuetudini e gli usi mercantili hanno una diretta influenza sul regolamento dei rapporti commerciali; ma ecco del pari perchè, quando manca una norma legale o consuetudinaria appropriata al rapporto nuovo, è giusto ed è legittimo invocare l'aiuto del diritto civile [1].

Malgrado gli sforzi di qualche mente sagace [2], non è lecito porre in dubbio che tale e non altro fu il concetto informatore della legislazione francese.

Ebbene, da allora nessun mutamento si è verificato e sarebbe facile dimostrare ch' esso non potevasi più verificare. Introdotta in Italia la duplice codificazione, essa ha naturalmente, in questo senso, conservato il medesimo spirito [3].

[1] Goldschmidt pg. 363 testo e note a. I. Handelsrecht und bürgerliches Recht.

Cons. principalmente su questa quistione l'opera magistrale del Massé, Le droit Commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil. Paris 1874 vol. 3, pg. 6, 15; Vidari, vol. 1, pg. 42 a 52. Rapporti del diritto commerciale col diritto civile; Alauzet. Caractères du droit commercial. Revue de Législation t. XXI p. 323, et Comm. au Code de Commerce t. II n. 568.

Troplong. Sur l'ouvrage de MM. Delamarre et Lepoitvin, Revue de législation t. XVI pg. 62 e seg.

[2] Frémery. pg. 12 e seg. Delamarre et Lepoitvin, Traité de la Commission t. I, n. 361 e seg.; t. II n. 19 e seg.; t. III n. 22 e seg.

[3] È un fuor d'opera, come osserva anche il Massé, pg. 21, citare scrittori antichi, appartenenti ad epoche nelle quali mancava siffatta coordinazione scientifica e legislativa. D'altro canto nessuno di tali giuristi si pronunzia in modo reciso contro l'opinione sostenuta nel testo. Cons. su ciò Casaregis, Discursus legales n, 34; 38, n. 8; 48, n. 17, 56, n. 3; 119, n. 54; 173, n. 15 citati anche dal Massé; Ansaldo, Discursus leg. n. 72; n. 24 e 26; Straccha, De navigat. n. 24.

L'art. 1103 del codice civile italiano ripete testualmente la disposizione del 1107 francese; e se il contenuto de'vari codici di commercio ha potuto e dovuto mutare, non è per questo rimasto meno saldo il carattere generale del contenuto medesimo.

Il primo articolo del nuovo codice di commercio, pel quale è riconosciuto che in materia commerciale, dove non dispongono le leggi speciali sul commercio, si osservano gli usi mercantili, ed in mancanza si applica il diritto civile, si ricollega al concetto del codice civile, e mentre riconosce al diritto commerciale l'autonomia che gli spetta, non dimentica il posto ch'esso ha, di fronte al diritto civile, nella coordinazione dell'intero diritto privato. Di guisa che in Italia ed in Francia, per effetto dello svolgimento del diritto privato, il diritto ed il codice di commercio necessariamente presuppongono l'esistenza del diritto e del codice civile.

Ciò che accadrà in avvenire per verità non è facile prevedere e, per ora, l'indagine o è inutile o autorizza a pensare che il carattere della legislazione e del diritto continuerà ad essere quello che è attualmente, per molto altro tempo; tante sono le condizioni che si richiedono perchè esso, non che mutare, accenni soltanto a farlo. Il contenuto particolare di ciascun ramo di diritto subirà e, si può dire, subisce lentamente, inavvertitamente ogni giorno, qualche modifica; ma da ciò alla formazione di un codice unico il quale regoli, presso di noi, come è avvenuto altrove, una parte larga ed intrinsecamente varia della vita, corre parecchio: sono anzi due termini che non hanno, bene considerati, alcun rapporto fra loro [1].

Ad ogni modo, lo sviluppo ulteriore, quale che esso sia, non potrà influire su ciò che è stato e su ciò che è. Ma men-

[1] Cons. Beslay. Introduction pg. IV e V. Rinaldi, Proprietà mobile, Milano 1881 vol. 1 pg. 25; e in senso opposto Pisanelli, Competenza n. 12 e 56.

tre la posizione attuale del diritto commerciale di fronte al diritto civile è quasi da tutti riconosciuta in teoria, non è poi sempre tenuta presente con quel rigore che si vorrebbe, così pel metodo com'è esposta la materia, come per la trattazione di talune parti, preferendosi seguire sistemi che non rispondono alle nostre condizioni e che però allontanano il diritto commerciale da' limiti suoi.

Il codice di commercio tedesco dispone anch'esso che agli atti commerciali, pei quali il codice stesso non contiene alcuna disposizione, si applicano gli usi del commercio ed, in difetto di questi, il diritto civile universale [1]; di maniera che anche in Germania, come in Francia ed in Italia e dappertutto, il diritto commerciale presuppone l'esistenza di un diritto più largo, più generale, meglio adatto ad applicarsi ad atti che la legge o gli usi speciali non regolano [2]. Gli è che la disposizione legislativa dipende dalla natura stessa delle cose e si connette al carattere del diritto commerciale che è, come si è detto sin da principio, sempre in via di perenne costituzione; e poichè un fatto non può svolgersi senza essere governato da una regola, segue che, se fa difetto la regola particolare e più rigorosamente appropriata, occorre invocare quella generale, per lo più in base di un rapporto di analogia; e ciò fino a quando non si creano diversi l'uso prima e la legge poi. Questo carattere il diritto commerciale conserverà sempre, senza distinzione di tempi e di luoghi. Ma la quistione, per la tesi che qui si sostiene, non dipende soltanto dalla natura del diritto commerciale o dalla posizione sua di fronte al diritto comune, bensì principalmente dal contenuto di questo e dal

[1] Art. 1.

[2] Il diritto commerciale è stato da parecchi scrittori trattato in Germania addirittura come parte del diritto privato. Cons. fra gli altri BLUNTSCHLI, MITTERMAIER, e GERBER, System des deutschen Privatrechts. Iena 1873; EICHORN, Einleitung in das leutsche Privatrecht. Gottinga. 1845; KRANT, Grundiss zu Vorlesungen auf des deutsche Privatrecht mit Einschluss des Handelsrechts nebst beigefügten Quellen 5ª ediz. Gottinga 1872.

modo come l'uno e l'altro si sono sviluppati nella storia e affermati nella dottrina e nella legislazione [1].

Ora, se in Germania le cause, cui sopra si accennava, hanno contribuito a dare al diritto commerciale una sfera larga e comprensiva, hanno del pari prodotto talune particolari conseguenze, che non sarebbe possibile trovare da noi a quel modo o del tutto, e delle quali le principali sono tre, e due derivano per molte ragioni dalla prima, cioè: 1, la necessità nella quale si è veduta la dottrina, di fronte alle condizioni del diritto comune, di costruire un organismo ad un ramo di scienza, che si presentava quando l'intero diritto privato non era legislativamente coordinato in un campo limitato o definito; 2, l'averlo fatto, in mancanza di una codificazione del diritto privato, ed a causa altresì dell'influenza del diritto romano, con un metodo sistematico, rigorosamente scientifico, il quale ha prodotto salutari effetti nella conoscenza approfondita della materia; 3, una prevalenza delle teorie economiche su la determinazione dei vari rapporti che costituiscono la base del diritto commerciale.

È chiaro che di tali conseguenze la prima non si è verificata e non è ormai più attuabile presso di noi, la seconda deve adottarsi, ma ne' limiti segnati dalla coordinazione generale del diritto privato, la quale impedisce del pari alla terza di accentuarsi, mantenendo l'influenza della scienza economica ne' giusti confini che le competono, rispetto al diritto.

[1] La disposizione tedesca non è completata, come quella italiana, da un articolo simile al nostro 1103. E se bene si riflette si comprende che ciò deriva appunto dalla diversa coordinazione legislativa, che ne' due paesi distingue i due rami di diritto.

Cons. quanto scrive Goldschmidt pg. 374 n. 13. Quivi è fatta rilevare l'importanza di una codificazione civile per la determinazione sì del diritto civile che di quello commerciale; si mostra come per la mancanza sua, il codice di commercio abbia bisogno di contenere moltissime disposizioni che dovrebbero stare in un codice civile e si conchiude dicendo che gl'inconvenienti saranno corretti solo quando il diritto civile avrà ottenuto la sua codificazione. Vedi in seg. pg. 44.

La partizione generale, comunemente seguìta da' giuristi tedeschi, si fonda su di una triplice distinzione: persone, cose, contratti; com'è stato fatto in Francia ed in Italia, per la materia regolata dal diritto civile. Sotto il titolo delle persone vengono trattate le singole, così principali come ausiliarie, e le collettive (società). Sotto quello delle cose si comprendono tutti i beni che acquistano la qualità di merci, divenendo obbietto di affari commerciali. Sotto quello dei contratti viene esposta la teorica generale e sono studiate le varie specie [1].

Il metodo è stato seguìto in Italia dal Vidari, al quale spetta l'incontrastabile merito di avere, presso di noi, ravvivato gli studii di diritto commerciale, avviandoli in quell'ordine progredito di riforme, per tanto tempo soltanto desiderato nel nostro paese. Il libro suo [2] è fra'migliori, che si siano pubblicati in Europa su la materia, ed è il primo che abbia, dopo il codice del 1807, tentato in Italia di dare al diritto commerciale una larga e complessa sfera. Anche egli divide la trattazione in un 1° libro dedicato alle persone, in un 2° dedicato alle cose, in un 3° dedicato a'contratti; ed in questo tratta altresì dei marittimi, o per meglio dire di tutta la parte compresa nel 2° libro del codice. Vi aggiunge un 4° libro, dedicato alle azioni, cioè al fallimento ed alla competenza; che non trova riscontro nei trattati tedeschi, non formando questa materia parte del diritto commerciale propriamente, ma della procedura generale.

In un' altra opera, pubblicata nel 1874 [3], l' insigne giuri-

[1] Ne' limiti di questa partizione generale diversificano poi i vari scrittori per quanto riguarda la posizione delle singole parti; e ciò è fatto rilevare in prosieguo nelle note.

[2] Quello più volte citato: Corso di Diritto Commerciale. Milano (seconda edizione) 1881. Sono fin' ora pubblicati sette volumi. Nel 1869 il Vidari pubblicava l' importante trattato sulla Lettera di cambio (Firenze) il quale diffuse in Italia la conoscenza de' progressi compiuti in Germania in tale parte del diritto commerciale.

[3] Sul progetto per la riforma del Codice di Commercio. Milano 1874. Considerazioni generali.

sta, criticando i metodi seguiti dalle varie legislazioni commerciali, biasimava quello del codice tedesco e del codice belga e particolarmente del progetto preliminare di riforma pel codice italiano, consigliando una partizione che a lui sembrava più razionale e più vera. Il codice nuovo avrebbe dovuto dividersi in IV libri. Il 1° distinto in tre parti avrebbe dovuto comprendere le cose, le persone, le azioni; il 2° i contratti; il 3° tutte le materie attinenti alla navigazione, il 4° il fallimento.

Ma, come si è veduto più sopra, il progetto definitivo, divenuto codice dopo il voto della Camera, non si è allontanato dal sistema de' codici precedenti. « La distribuzione, (che è quella proposta dal Vidari), concentrerebbe, dice la relazione dell'on. Mancini, quasi tutta la materia del codice nel primo libro; in modo da sopprimere ogni comoda divisione del lavoro. Inoltre non potrebbero più tenersi fra loro unite, ma dovrebbero collocarsi spezzate ne' due libri le disposizioni regolatrici del commercio marittimo, che fin' ora costituirono in certa guisa un corpo completo di dottrina: molti argomenti dovrebbero parimenti dimezzarsi; ed infine non troverebbero acconcia sede in alcuno de' due libri molte disposizioni formali, che per la loro indole meglio apparterrebbero al codice di procedura civile; nè un esatto metodo legislativo sarebbe applicato, se, allorchè le fonti delle obbligazioni formassero obbietto del libro II, le condizioni per l'esercizio de' diritti che ne dipendono, e della loro estinzione col mezzo della prescrizione, dovessero trovarsi già regolate nel libro precedente [1] ».

Quest' ultima considerazione è davvero esatta, e quindi la partizione, proposta dal Vidari, avrebbe dovuto, ad ogni modo, essere emendata per quanto si rifletteva alle azioni. È da credere anzi ch' egli stesso se ne sia convinto, una volta che nel suo trattato dedica il IV libro allo studio di esse.

Oltre di che è da ritenere ch'egli si sia persuaso altresì

[1] Relazione ministeriale presentata al Senato nel 1877 pg. 18.

di dover mutare l'intero piano; le cose, non figurando più come prima parte del libro 1, nel trattato medesimo, sibbene como il contenuto di un libro speciale, che non precede, ma segue quello delle persone.

La quistione, in vero, è più grave di quanto possa, su le prime, pensarsi. Non si tratta già di una semplice collocazione di materie e di parti; sibbene di adattare un metodo che risponda alle condizioni generali del nostro diritto privato.

« Non è forse possibile, scrive il Mancini, una distribuzione perfetta degli argomenti di un codice di commercio, ove si consideri che esso costituisce quasi una serie di norme regolatrici di un certo numero di materie speciali relative al commercio e si sovrappone all' intero ed organico sistema del diritto civile [1] ».

Questo concetto è di una grande esattezza e si ricollega a ciò che sopra si è esposto relativamente al carattere del nostro diritto commerciale.

Ma esso, per quanto concerne il metodo, è più vero legislativamente di quello che non lo sia scientificamente.

In fatti qui la disputa è soltanto scientifica. La partizione del codice è buona, dovendo esso principalmente regolare gli effetti del rapporto fra le parti; ma poichè la scienza deve spiegare ed interpetrare il contenuto della legge, farne scorgere i principii informatori, coordinarne le varie parti, segue che le opere scientifiche non debbono sempre ed in ogni caso seguire la partizione delle leggi, il sistema da esse adoperato nella distribuzione delle materie, o non allontanarsi dalle disposizioni riconosciute erronee e non più adatte ad un' epoca, o non seguire un nuovo indirizzo, allargando il campo delle cognizioni, mutando criteri direttivi, generali e particolari, adottando metodi meglio rispondenti alle condizioni delle cose e degli studii. Questo è appunto il còmpito della scienza, e se un tale metodo di trattare le materie giuridiche va prevalendo, lo si deve, senza dubbio al-

[1] Relazione citata pg. 19.

cuno, alla scuola tedesca. Anzi è da compiacersi che esso si vada estendendo allo studio del diritto civile [1], come già aveva fatto per quello del diritto romano e del diritto commerciale; pel quale non è forse neanche più lecito discutere, se un metodo sistematico debbasi o pur no seguire nella trattazione della materia e nell'interpetrazione della legge. Un'esposizione esegetica del codice di commercio ha attualmente un numero di sostenitori assai più scarso, fra i giuristi, di quello che non abbia un'esposizione della stessa natura del codice civile. Ciò dipende, in parte, dal perchè si ritiene che il contenuto di questo è già completamente determinato, mentre il contenuto del diritto commerciale, legislativamente sempre monco, può trarre maggiore vantaggio dall'applicazione di un metodo sistematico, indispensabile all'esatta sua conoscenza.

Ma se tutto questo è vero, è del pari indubitato che, se il processo del diritto germanico spiega il particolare metodo e l'indirizzo della scienza che intorno ad esso si è andata svolgendo, prescindendo da una coordinazione complessa, che non esiste, del diritto privato, il processo italiano e francese, muovendo da altri presupposti, sviluppandosi in altre condizioni, richiede che la scienza segua, nella trattazione del diritto commerciale, un metodo che non lo allontani dal carattere costante che, a traverso le trasformazioni del suo contenuto, si è conservato nella legislazione positiva, rispondendo all'indole, a' costumi, alle tendenze dello spirito nazionale [2].

[1] Vedi Serafini, Del metodo degli studii giuridici in generale e del diritto romano in particolare. Prolusione letta nella R. Università di Roma 1872; Scialoia, Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane, lettera al prof. Serafini. Arch. Giuridico vol. XXVI fsc. 5; Gianturco. Gli studii del diritto civile e la quistione del metodo in Italia. Filangieri a. VI fsc. XII. Sono altresì da consultare gli scritti del Padelletti, del Gabelli, dell'Ardigò, dello Scolari, del Cimbali, del Cogliolo. V. anche un articolo pubblicato nel *Filangieri* a. X fsc. 15 maggio 1885. Le opere sistematiche non mancano, comunque non possa affermarsi che esse siano del tutto riuscite nell'intento.

[2] Vale a dire che la diversa condizione legislativa della Germania in-

Di guisa che, reassumendo, il diritto commerciale deve trattarsi in Italia, facendo tesoro del molto buono che la coltura forestiera ha prodotto, non perdendo mai di mira l'influenza che la scienza economica ha avuto ed ha su la determinazione de'concetti giuridici, tenendo presenti le profonde trasformazioni subìte dal movimento de' traffici; ma, d'altra parte, non dimenticando che esso presuppone non soltanto l'esistenza di norme particolari del diritto civile, sibbene e principalmente, quella di un'armonica e filosofica coordinazione di tutte le parti che costituiscono la sfera del nostro diritto privato codificato.

Muovendo da questi concetti si scorge che il diritto commerciale non soltanto si riferisce ad una nozione generale, già compiuta, della persona, delle cose e delle obbligazioni; ma che il primo studio che in esso va fatto non è già quello delle persone, bensì quello dell'oggetto; un lato principale della trattazione consistendo nell'esaminare per qual modo le cose e gli atti divengono obbietto del commercio e giustificano l'esistenza del diritto commerciale rispetto al diritto civile. Il commercio influisce prima su le cose, per mezzo degli atti che si servono di esse, come valori di scambio, a traverso serie continue di mediazioni. La persona, senza della quale nessuna costruzione giuridica o sociale potrebbe esistere, si presuppone in quel preliminare studio, appunto perchè la nozione sua è già data dal diritto generale, ed essa non ancora entra nell'esame con qualità speciali, che in qualsiasi maniera ne modifichino il carattere giuridico.

Qual'è lo scopo del commercio, in che maniera le cose ne diventano obbietto, acquistando la caratteristica di merce, qual'è, conseguentemente, la natura degli atti di commercio: questo è il campo delle disamine preliminari [1].

fluisce non solo su le disposizioni contenute nel codice di commercio; sibbene, conseguentemente, anche sul metodo come il diritto commerciale deve necessariamente trattarsi.

[1] La maggior parte degli scrittori muove in vero dallo studio degli atti

Questo sistema era stato in parte iniziato dal codice del 1807; benchè la sua prima disposizione fosse stata dedicata a' commercianti ed avesse parlato degli atti nel IV libro,

e poi procede a quello delle persone. Ma le differenze fra il metodò che qui si adotta e quello generalmente seguìto sono rilevanti.

I giuristi della scuola francese, ne' quali, per le ragioni esposte nel testo (pg. 25, 26), spiccatamente si osserva il carattere che il diritto commerciale ha nella coordinazione generale del diritto privato, consacrano la prima parte del loro esame agli atti di commercio; il che fanno altresì parecchi della scuola tedesca; ma mentre i primi non dedicano alcuno studio particolare alle cose, in quanto esse sono obbietto del traffico mercantile, i secondi loro danno una larghissima parte nei loro trattati.

È bene fermare l'attenzione su questa prima diversità.

La scuola francese crede basti lo studio degli atti; la tedesca tiene, invece, più rigorosamente alla distinzione fra merce ed atti di commercio, in quanto l'una è l'oggetto intorno al quale si spiega lo sviluppo degli altri.

Ponendo ora a raffronto questo duplice metodo di trattazione con quello in questo libro spiegato si scorge: 1° che la differenza con la scuola francese consiste in ciò che esso non guarda prima e soltanto agli atti, ma innanzi tutto alle cose, che divengono merce, e poi agli atti: 2° che di questi dà una semplice nozione generale ed una razionale classificazione, rimandando lo studio delle varie specie alla materia contrattuale; 3° che la differenza con la scuola tedesca consiste in ciò che esso, adottando la medesima distinzione economica e giuridica fra merce ed atto di commercio, non fa della prima l'argomento di un esame posteriore a quello degli atti e a quello delle persone, ma anteriore all'uno e all'altro, sembrando più vero in fatto e più giusto in diritto seguire siffatto sistema.

Si consultino all'uopo:

1) per la scuola francese, il PARDESSUS, (da pg. 1 a 32); MOLINIER, (p. 16 a 98); LYON-CAEN et RENAULD, (da pg. 34 a 70). Non manca chi, come il BOISTEL, comincia addirittura dalle persone (*partie premiére — des personnes en droit commercial*); ma dedica poi agli atti di commercio il primo capitolo, ed a' commercianti il secondo. In tutti gli scrittori francesi, e specialmente nell'ultimo, il sistema di trattazione poggia sul concetto esposto sopra, cioè che la determinazione e nozione degli atti sono necessarie per riconoscere in una persona la qualità di commerciante Il che è esatto, ma non in un senso esclusivo e ristretto.

destinato alla competenza. Le parole adoperate nella definizione del commerciante, « sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio e ne fanno la loro professione abituale», riferendosi alla nozione degli atti, toglievano alla posizione, data ad essi nel codice, un significato contrario all'assunto che qui si sostiene. Per questa ragione i codici, che si sono su quello uniformati, fino all'italiano del 1865, hanno potuto seguire lo stesso indirizzo, conservando la stessa disposizione nel primo articolo, e trasportando la enumerazione degli atti dal IV libro al I, e propriamente negli articoli che immediatamente seguono la definizione del commerciante. Il nuovo codice italiano ha invece compiuto

La nozione dell'atto di commercio ha una importanza anche maggiore, in quanto l'atto può essere compiuto anche da persone estranee al ceto dei commercianti;

2) per la scuola tedesca, il GOLDSCHMIDT, (2° libro: *Il commercio e gli atti del commercio*). Il primo numero del 1° capitolo è dedicato al commercio, cioè alla nozione di esso in sè e nelle varie branche, e da ultimo in un solo periodo si accenna alla nozione della merce, per procedere subito alla trattazione degli atti, (*Handelsgeschäft und Handelsgewerbe*), secondo i vari sistemi (*objectives, subjectives gemischtes System*), tanto per potere intendere il concetto del commerciante. Il III cap. agli atti presunti di commercio perchè compiuti da commercianti. Il IV agli atti su gli immobili. Della merce propriamente, cioè delle cose ne' sensi esposti sopra, si parla in un 2° volume (*Die Waare*). Il THÖL scrive in una prima parte del commercio, in una seconda del commerciante, in una terza della merce, in una quarta de' contratti. Ma al § 25 situato nella parte prima discorre del *commerciante* e della *merce*, salvo a ritornare sull'uno nella 2ª parte e su l'altra nella 3ª. Dopo quel § parla, dal § 26 al 34, degli atti di commercio, come nozioni generali, salvo a ritornarvi su nella 4ª parte. Ora, quando si guarda alla importanza che ha la nozione della merce, si vede chiaramente che essa va trattata prima, e gli stessi scrittori tedeschi non possono non accennarvi subito innanzi di discorrere degli atti. Nell' ENDEMANN, forse meglio che in altri, si può osservare con grande chiarezza il metodo adottato nel diritto tedesco. Il suo trattato, *Das deutsche Handelsrecht*, è così diviso: Introduzione, dove si parla del *commercio* e del *diritto commerciale;* primo libro: *le persone del diritto commerciale;* secondo libro: *l'obbietto del diritto commerciale;* terzo libro: *gli atti del commercio*, considerati,

la riforma, cominciando dalla classificazione degli atti [1], e procedendo, al seguito di essa, a determinare la nozione giuridica di chi può diventare soggetto di rapporti commerciali [2].

Altro è il sistema del codice tedesco. Mentre esso comincia, come quello francese, dalla definizione del commerciante [3], tratta gli atti di commercio, non dal punto d'aspetto della competenza, ma come introduzione alla materia contrattuale [4]. La quale ultima cosa è buona in un certo senso; in quanto che fa intendere gli atti per quello che essi realmente sono, cioè de'rapporti contrattuali fra le persone.

Nelle scuole svoltesi intorno al codice del 1807 era andato prevalendo un sistema di trattazione, per gli atti di commercio, soverchiamente larga [5]. Ciò derivava dall'avere quel codice introdotto, per la prima volta, l'enumerazione degli atti e dall'avere, per la prima volta, desunto dall'esercizio loro la qualità di commerciante nella persona. Fu ritenuto allora che, mutato il carattere del diritto commerciale, la più gran parte dello studio suo dovesse riflettere gli atti, la loro nozione generale, e le particolarità di ciascuno. Non si comprese subito il vero scopo che la classi-

come nozioni generali e come contratti, nelle varie specie, ne'6 capitoli che il libro comprende. Si scorge facilmente che, secondo quanto si è esposto sopra nel testo, per essere consentanei al carattere del diritto italiano si deve render primo il libro che nel trattato di ENDEMANN figura come secondo, limitandone per altro il contenuto, del pari giusta quel carattere. Il GAREIS, *Das deutsche Handelsrecht*, si allontana poco, nella partizione generale, dall'ENDEMANN: il commercio, le persone, l'obbietto, i contratti.

Il VIDARI, sotto il titolo delle persone, parla degli atti, anche considerandoli esclusivamente come necessari a determinare la qualità di commerciante.

[1] Art. 3, 4, 5.

[2] Art. 6, 7 e seg.

[3] Art. 4.

[4] Lib. IV, art. 271 e seg.

[5] Si veda, fra gli altri il PARDESSUS.

ficazione poteva avere ed il suo vero valore. Solo da poco tempo a questa parte si trova in qualche scrittore applicato il concetto, che la trattazione degli atti di commercio, come tali, va fatta da un lato semplicemente generale ed enunciativo, mentre le loro specie, costituendo, dal punto d' aspetto dell' efficacia giuridica, altrettanti contratti, va esaminata nella materia contrattuale [1].

Ma la classificazione degli atti dev'essere preceduta dallo studio delle cose, intorno a queste svolgendosi l' attività di quelli. Parlandone invece dopo le persone, come fanno i tedeschi, si va incontro a tre inconvenienti. Il primo di non offrire subito l' obbietto del diritto commerciale , per farlo così distinguere da quello del diritto civile ; il secondo di non presupporre le nozioni in questo fermate ; il terzo di essere condotti a parlare sotto il titolo delle cose di molti rapporti che vanno altrove studiati. Il che dipende dalle ragioni , cui sopra si accennava, che esistono nel diritto tedesco e dal predominio che prendono le teorie economiche, al quale le menti tedesche sono anche condotte dall'indole loro , inclinata ad astrarre ed a scorgere spesso ne' fatti principii direttivi creduti buoni a muoverli o almeno a spiegarli ; mentre giungono spesso a dannose conseguenze ; il più delle volte perdendo di mira la vera nozione del rapporto giuridico.

Al concetto delle cose, obbietto del commercio, è dato un significato assai largo e comprensivo. Esso include, com' è giusto che avvenga , tutti i beni che possono formare oggetto di proprietà privata; quindi, in questo senso , anche i diritti ed i titoli di credito. Senza dubbio la grande diffusione che questi hanno acquistato in commercio , la loro varietà, la facilità con la quale se ne compie la circolazione ; la possibilità ch' essi hanno di diventare oggetto , in senso stretto, di compre-vendite, li possono fare classificare fra le cose che acquistano la qualità di merci , divenendo materia di speculazioni commerciali ; ma mentre la cono-

[1] Si veda, fra gli altri, il VIDARI, pg. 125.

scenza della loro vera natura, del loro intrinseco valore richiede che lo studio ne sia fatto nella materia contrattuale e non in quella delle cose, dove basta una semplice enumerazione delle loro specie; i giuristi tedeschi li trattano addirittura come merci. E poichè la loro virtù contrattuale non si può negare, e non è possibile studiarne la natura e gli effetti senza considerarli quali forme di vincoli obbligatorii, nasce questa conseguenza che mentre, in base dell'esclusivo concetto economico, si classificano fra le cose e si vuole trattarle come tali; si trattano poi in realtà quali forme di contratti [1]. Senza dire delle numerose e diverse

[1] Vedansi fra gli altri Thöl, parte 3ª pg. 7 a 152; Endemann, pag. 335 a 416; Garbis, pg. 232 a 263. Basta guardare l'argomento de'vari paragrafi per intendere che la critica mossa, secondo il diritto italiano, è esatta: § 198. La merce — § 199. Il traffico delle merci. Oggetti fuori commercio — § 200. Merci di proprio fondo. Diritto di autore — § 201. Diritto di edizione — § 202. Patenti di invenzione — 203. La protezione de' marchi — 204. Il commercio monetario. Danaro — § 205. Il commercio di carte valori. La carta — § 206. Promesse di somma — § 207. Assegno commerciale — § 208. I titoli negoziabili. — § 209. Titoli dello Stato. — § 210. Titoli dell'impero — § 211. Titoli intestati — § 212. Titoli all'ordine — § 213 e 214. La Girabilità — § 215. Perfezione del contratto conchiuso co'titoli all'ordine — § 216. I titoli al portatore — § 217. Titoli al portatore secondo il codice di commercio — § 218. Titoli al portatore (specie, forme, diritto di emissione, negoziazione) — § 219. Titoli al portatore (natura giuridica) — § 220. Titoli al portatore (proprietà, qualità di creditore) — § 221. Titoli al portatore (buona o mala fede) — § 222. Titoli al portatore (Presunzione. Contropruova) — § 223. Titoli al portatore. (Il possessore ne' rapporti col debitore) — § 224. Titoli al portatore (Revindicazione) — § 226. Titoli al portatore (ammortizzazione) — § 227. Diritto di ritenzione — 228. Estinsione de'diritti reali su le merci. — Questa distribuzione della materia appartiene al trattato del Thöl, e quella degli altri non se ne differisce che in pochi particolari. Il Vidari sopprime, naturalmente, il contenuto del § 227, ma tratta, nel suo libro 2°, tutta la materia, quasi co'medesimi criteri direttivi, vale a dire che egli, sotto il titolo *cose*, comprende non solo le categorie, le distinzioni, si chiamino come si vuole, delle cose in quanto divengono obbietto del traffico mercantile, ma anche molta parte contrattuale, che dovrebbe essere compresa nel 3° libro, consacrato a'contratti. Il metodo

teoriche, che la scuola è andata escogitando, per spiegarne la natura, da quella della creazione a quella più moderna, che riconosce ne'titoli al portatore una propria personalità e crede così possa aversi della cosa, anzi della forma di un rapporto giuridico, una nozione indipendente da quella delle vere persone del debitore e del creditore [1].

Ora è indubitato, che non bisogna studiare soltanto il fenomeno o la cosa in sè, nè deve guardarsi unicamente il lato economico dello scopo, sibbene anche e specialmente la forma giuridica; l' obbietto del diritto essendo di accordare questa con quello e di regolarne su tale accordo gli effetti.

Fermata, sin da principio, la nozione delle cose come merci, e quella degli atti che intorno ad essa si svolgono, si scorge davvero che le qualità del soggetto sono indifferenti, in senso assoluto, così per le une come per gli altri e che tutti possono partecipare al movimento de' traffici, non eccettuati lo Stato ed altri enti, senza che nessun carattere particolare sia richiesto per farlo. Cosicchè la prima disamina non concerne il commerciante, bensì in generale chi compie atti di commercio. E mentre nessuna condizione influisce su questa facoltà, ve ne hanno che possono influire su la qualità di commerciante, nel senso che questa, dovendosi acquistare mediante l' esercizio professionale degli atti, può essere esclusa da'caratteri particolari del soggetto.

Il commercio è esercitato o da una persona singola (persona fisica), o da enti collettivi (società riconosciuta dalla legge); di modo che la trattazione del soggetto sarebbe incompleta se non riguardasse le due categorie.

La grave quistione agitata, più che altrove, in Germa-

non sembra quindi esatto, generalmente, per quanto riguarda il carattere del nostro diritto, e specialmente, come distribuzione della materia trattata sotto il titolo di cose.

[1] Vedansi su queste varie teorie: Galluppi, De'titoli al portatore. Roma 1875; Kuntze, Die Lehre von den Inhaberpapieren oder Obligationen au porteur. Leipzig 1857; Unger, Die rechtliche Natur der Inhaberpapiere. Leipzig. 1857.

nia, intorno alla personalità giuridica delle società commerciali, ha dato luogo, secondo che si è sostenuto la negativa, ovvero l' affermativa, ad un duplice metodo di trattazione. Il codice francese e, per non citare i molti altri, il tedesco regolano le società sotto il titolo delle persone o, per lo meno, prima di entrare nella parte contrattuale. Gli scrittori francesi hanno, senz'altro, adottato il sistema del codice loro; ma i tedeschi, benchè nelle loro opere abbiano sostenuto, generalmente, la teorica ora prevalente nel loro paese, che cioè le società non si possano nè si debbano considerare quali persone giuridiche, le trattano sotto il titolo delle persone, che dividono in due parti, l' una dedicando alle persone singole, l'altra alle collettive [1].

Il codice italiano del 1865 e quello nuovo regolano le società nella parte destinata a'contratti e propriamente fra la vendita e le cambiali.

Si possono addurre ragioni a favore di entrambo i sistemi; de'quali l'uno muove dal concetto che la qualità di ente è, per le società, un effetto dato dalla legge alla volontà contrattuale de' singoli di riunirsi insieme, per uno scopo comune di speculazione commerciale, e quindi riconosce un valore principale al carattere contrattuale; mentre l' altro, guardando in atto le società già costituite, ne'loro rapporti di fronte a'soci e di fronte a'terzi, è meglio condotto a trattarle addirittura quali soggetti di diritto. Ciò non vieta al primo di riconoscere che il contratto dà luogo ad una forma giuridica, la quale diventa, per sè sola, soggetto di diritti, separato e distinto dalle persone di quelli stessi soci che l' hanno voluta; ed al secondo di riconoscere che questo ente non può esistere senze tutte le forme, generali e parcolari, richieste per la validità delle obbligazioni.

[1] Cons. Thöl, pg. 219 e seg.; Goldschmidt, Lehrbuch des Handelsrechts. ediz. del 1864 pg. 334 n.° 12. Ladenburg nell'Arch. camb. vol. 10 (1861) pg. 227-257. Endemann, Das deutsche Handelsrecht; L'opinione dal diritto comune si è estesa in Germania anche al diritto commerciale. In Italia il Vidari tratta le società sotto il titolo delle persone, volume 1°, parte. 2.ª Il Galluppi ed il Boccardo sotto quello de' contratti.

A prescindere dallo esame della teorica o dal sostenere l'una o l'altra opinione, su due cose non può cader dubbio di sorta ; la prima che le società commerciali funzionano quali enti separati e distinti dalle persone de' soci , la se. conda che esse sono contratti conchiusi fra i soci medesimi, e richiedono tutte le condizioni volute dalla legge per la validità delle obbligazioni. Da questa duplice verità di fatto risulta , per quanto concerne il metodo della trattazione , che le società , come enti , vanno classificati fra i soggetti di diritto, che esistono nella sfera del diritto commerciale e , come contratti , presupponendo la cognizione non solo delle teoriche delle obbligazioni in generale, bensì anche di quelle delle obbligazioni commerciali in particolare, rientrano nella sfera contrattuale e vanno classificate fra'contratti.

L'accusa, che si potrebbe muovere, che in tale maniera si scinde la materia, non regge, quando si considera che la separazione risponde alla realtà delle cose e che , ad ogni modo, essa non nuoce , ma giova alla migliore interpetrazione dell'argomento.

La nozione del soggetto va completato , in diritto commerciale, dallo studio dell'azienda [1], indispensabile all'esercizio professionale del commercio. Esso abbraccia la trattazione dello stabilimento , della ditta e dell' insegna , del marchio, della tenuta de'libri; ed il carattere di pubblicità, che distingue la vita del commercio, mena allo esame del valore giuridico e pratico de'registri commerciali.

[1] Questo sistema è seguito oggi generalmente da tutti gli scrittori. Il Gareis , per altro , nel secondo capitolo (persone di diritto nel diritto commerciale), parla prima del diritto di esercitare il commercio, poscia dello stabilimento , della ditta e del marchio e finalmente del commerciante. Ma i tre primi istituti giuridici non costituiscono un carattere o un effetto del diritto di esercitare il commercio , riconosciuto in chiunque ha capacità o l'ha acquistata (minori, donne maritate); sibbene sono indispensabili condizioni (in ispecie lo stabilimento e la ditta) della qualità di commerciante. Essi rientrano nel concetto dell' azienda, la quale presuppone, naturalmente, una compiuta nozione del commerciante.

Viene in seguito lo studio delle persone ausiliarie e dipendenti, cioè del personale dell'azienda, vale a dire l'institore, il commesso viaggiatore, il commesso di negozio.

Non si crede dover comprendere, nella trattazione del soggetto, i mandatari ed i commissionari; dappoichè essi sono qualificati tali, in ispecie i primi, dal contratto che possono conchiudere e non rappresentano una categoria speciale delle persone che esercitano la mercatura. Senza la nozione del rapporto giuridico contrattuale non può intendersi quella della persona, e se il contratto non è conchiuso questa non ha nessuna qualità che la distingua dalle altre.

Se ciò non appare con pari evidenza pe' commissionari, è, d'altra parte, certo che essi, tranne il diritto di privilegio loro riconosciuto dalla legge, non hanno giuridicamente nulla che, come persone, le separi dal ceto generale dei commercianti [1].

[1] Il Vidari parla delle persone ausiliarie, distribuendone la trattazione nel seguente modo: 1, persone addette stabilmente al servizio di un principale (institori, rappresentanti di commercio, commessi sedentari, commessi viaggiatori); 2, persone non addette stabilmente al servizio di un principale (semplici mandatarii di commercio, commessi viaggiatori, agenti di cambio e sensali). In una recensione, che pubblicai al tempo in cui venne fuori l'opera (Giornale Napoletano A. III, vol. VI fs. 4 p. 100, 123), rilevai che la partizione sarebbe stata più esatta se l'A. avesse parlato prima del mandato e poscia delle varie persone, in ciascuna di queste trovandosi, come fondamento de' vari rapporti giuridici che esse conchiudono nelle loro rispettive qualità, la caratteristica di mandatario, sia sotto forma espressa, sia sotto forma tacita. Osservai altresì che la espressione *mandatarii semplici* non poteva riferirsi soltanto ad una specie, ma anche e principalmente al genere. Nella seconda edizione del suo libro il Vidari mantiene la stessa partizione, ed in una nota (pag. 315) spiega le ragioni che non gli hanno fatto mutare sistema: « Se prima esponessimo i principii generali del mandato, e, quindi ne facessimo applicazione a' diversi agenti che lo assumono, saremmo obbligati a un duplice lavoro; imperocchè, di volta in volta che dicessimo di ciascun di questi agenti, dovremmo vedere in qual modo e in quale misura si applichino loro que' principii generali; mentre noi, sopprimendo

Meritano invece un esame speciale i mediatori, nella loro duplice serie di agenti di cambio e di sensali, in quanto

tale esposizione generale, evitiamo inutili ripetizioni ed entriamo addirittura in *medias res.* Tanto più che codesti principii sono comuni col diritto civile, del quale non dobbiamo occuparci noi; e dove il mandato commerciale diversifica dal mandato civile, egli è appunto nelle particolari sue applicazioni a' diversi agenti che sussidiano il principale nell'esercizio della sua industria. Motivo per cui, ripetiamo, giova dire di questi particolarmente, tralasciando vane disquisizioni di principii generali. Forse nemmeno queste ragioni persuaderanno i nostri critici. La qual cosa, se ci duole non può tuttavia condurci a diverso avviso ». Nel volume de' Sommari delle mie lezioni, io ne consacrava uno (som. della lez. VIII) *al mandato nelle sue applicazioni al diritto commerciale*, e vi esponeva: 1° la teorica generale del mandato commerciale, 2° la duplice categoria di persone che nel diritto commerciale hanno a base dei loro rapporti il mandato, quelle cioè che dipendono da un principale e quelle che esercitano direttamente e in nome proprio la mercatura. Nel presente libro invece non si contiene un § simile al som. della lez. VIII; e ciò per due ragioni; la prima è che un esame più approfondito dell'argomento mi ha mostrato che il VIDARI ha in parte ragione; la seconda è che essendo penetrato nel codice di commercio il contratto di mandato, questo va studiato fra' contratti. Trovo che il VIDARI ha ragione in ciò che l'institore, i commessi ec., rappresentano una classe di persone che funziona nell' azienda di un commerciante e l' elemento di mandato, che giace a base della loro qualità giuridica di preposti, può essere sufficientemente colto, in forza della conoscenza che già deve aversi, da chi studia il diritto commerciale, delle teoriche generali del mandato, fermate nel codice civile. Mi pare poi, per contro, specialmente ora che il contratto di mandato commerciale è riconosciuto nel codice, che non debbano essere trattati fra le persone i mandatari ed i commissionari, ma fra' contratti il mandato e la commissione. Le parole del VIDARI, « tanto più che codesti principii sono comuni col diritto civile ec. », non hanno più valore nello stato attuale della legislazione. Oggi, se si vuole, nello studio del soggetto del diritto, discorrere anche de' mandatari e de' commissionari, si deve necessariamente premettere la trattazione generale del mandato commerciale; e discorrendo solo delle persone dipendenti da un principale si può rimetter lo studio del mandato alla materia contrattuale insieme con quello della commissione. Ciò dipende da questa ragione che al tempo in cui il VIDARI pubblicò l'opera sua, un trattato di diritto commerciale

che essi costituiscono una classe speciale, che si distingue dalle altre, come soggetti di diritto in commercio.

Infine si procede a parlare di taluni istituti creati per l'esercizio del commercio, cioè: 1° Istituti creati pel movimento delle merci e delle derrate: *a*) Magazzini generali, *b*) Depositi franchi, *c*) Fiere e Mercati; 2° Istituti creati pel movimento di merci, di derrate e di valori: *a*) Borse; 3° Istituti creati per circolazione di valori: *a*) Banche di emissione, *b*) Stanze di compensazione; 4° Istituti di vigilanza: *a*) Camera di commercio [1].

Dopo questa parte, che potrebbe dirsi generale, si giunge naturalmente alla trattazione del vero contenuto del diritto commerciale, cioè a quello delle obbligazioni, de'contratti, de' quasi contratti e de' privilegi.

È evidente che questa trattazione va compiuta in base a' criteri su esposti, dando cioè i limiti che le spettano alla teorica delle obbligazioni e supponendo già determinate le nozioni generali.

Che cosa hanno, in vero, di speciale le obbligazioni commerciali rispetto alla capacità, rispetto alla causa? In quanto alla prima non si potrebbe fare altro che ripetere ciò che già è stato esposto nella parte riguardante le persone; ed in quanto alla seconda le disposizioni degli art. 1119 a 1122 del codice civile trovano la loro piena applicazione nel campo del diritto commerciale. Pel codice del 1865, la regola dell' art. 1120, che il contratto è valido quantunque

non aveva bisogno di occuparsi del mandato, mentre ora non può dispensarsene. E poichè, senza dubbio, come fa anche il codice civile, il posto del mandato è fra' contratti, non conviene parlarne nella seconda parte, sibbene nella terza.

[1] Si sono voluti trattare in un solo luogo tutti questi istituti e dopo le persone, seguendo l' esempio del PARDESSUS (pg. 71 e seg. p. 1ª capit. 3). Non è sembrato opportuno parlarne prima delle persone perchè essi servono generalmente a' commercianti e rare volte a chi è sfornito di siffatta qualità; vale a dire che essi sono necessari all' esercizio professionale del commercio assai più di quello che nol siano all'esecuzione di singoli atti.

non ne sia espressa la causa , non era applicabile al contratto cambiario, il di cui titolo doveva indicare, a pena di nullità cambiaria, la valuta. Ma questa eccezione costituiva una norma speciale, ora abolita, del contratto di cambio e non poteva certo elevarsi a teorica comune delle obbligazioni commerciali ; di modo che lo studio n' era fatto parlando del contratto, cui essa si rifletteva.

Rispetto alle cose, si segua nella loro trattazione l'uno o l'altro metodo, poc'anzi cennati, è indubitato che le disposizioni del codice civile sono del tutto applicabili al commercio ; cioè 1.° che le sole cose che sono in commercio possono formare oggetto di contratto ; 2° che la cosa che forma oggetto del contratto, debb'essere determinata almeno nella sua specie ; 3° che la quantità della cosa può essere incerta, purchè si possa determinare; 4° che le cose future possono formare oggetto di contratto.

Certo non s'intende affermare che questi elementi non presentino, nel diritto commerciale, caratteri particolari , costituenti altrettante eccezioni alle regole del diritto civile. Ad una già si accennava poc' anzi ; e similmente , mentre p. es. il codice civile stabilisce quella massima, all'art. 1118, per le cose future, il codice di commercio, pur non avendo una massima diversa, contiene de'contratti, la validità de'quali non potrebbe essenzialmente esistere se quel principio venisse ad essi applicato. Il contratto di assicurazione , secondo lo spirito della legge, non può riguardare talune cose future.

Gli scrittori che , nello stato della legislazione francese ed italiana, espongono la materia delle obbligazioni, allontanandosi da que'limiti, non fanno che rimandare al diritto civile , o riprodurre ciò che questo contiene , riservandosi di trattare della eccezione, alla quale accennano, nella parte relativa allo speciale contratto , che stabilisce l' eccezione medesima [1].

[1] Vedi Pardessus, pg. 91 a 116 e Vidari, vol. 4° pg. 4 a 158. Un così largo sistema di trattazione non s'intende che in un'opera ge-

De' quattro elementi, essenziali a tutte le obbligazioni, non sono stati nominati che tre. Rispetto al quarto , che è il consenso, primo in un ordine razionale, occorre fare qualche speciale osservazione.

Il codice civile, trattando di esso, (art. 1108 a 1115), meglio che a determinare i modi come può validamente manifestarsi per costituire il vincolo contrattuale, esamina le cause che ne infirmano la validità, cioè lo errore, la violenza, il dolo ; cause che vigono similmente per la invalidità del consenso nelle obbligazioni commerciali. Ma poichè è interessante conoscere i modi come il consenso può esser dato per vincolare le parti, nella diversa condizione in cui esse possono trovarsi , all' atto della conchiusione , di lontananza cioè o di presenza , riesce indispensabile trattare la quistione, nel silenzio del codice civile, in un'esposizione di diritto commerciale. I codici di commercio portoghese, spagnuolo, tedesco, svizzero (federale), americani

nerale in materia di obbligazioni, il carattere informatore della quale non è propriamente commerciale o civile, o in un'opera come quella del Massé, già citata (ved. n. 1 pg. 38), che si propone, per iscopo principale, di esporre le relazioni e le divergenze, che il diritto commerciale ha col civile e con quello delle genti. Concepito il piano dell'opera complessivamente e sinteticamente , mancando, per conseguenza , una trattazione particolareggiata de' contratti, che costituiscono il contenuto speciale del diritto civile o del diritto commerciale, rimane giustificato il modo come si procede alla esposizione della parte generale, per dimostrare, con ordine e con sintesi, le influenze che le varie modalità ed i diversi atteggiamenti del traffico, giuridicamente considerati , hanno su gli elementi essenziali delle obbligazioni, su le loro specie, su'loro effetti, su'modi di loro estinzione. Ma poichè quella dimostrazione è fatta, e non si potrebbe diversamente fare, riferendosi a'vari contratti commerciali , che costituiscono altrettante eccezioni alla regola comune, mancherebbe ogni sua legittimità di esistenza, se fosse seguìta dalla trattazione speciale de' contratti medesimi; in quanto che l'eccezione è stabilita da ciascun contratto per sè, rispetto alla regola comune, senza che essa possa elevarsi a teorica generale di tutte le obbligazioni commerciali. Nella mancanza adunque della trattazione speciale de'vari contratti trova la dimostrazione generale la sua giustificazione.

si occupano tutti del consenso ed il nuovo codice italiano vi consacra due articoli speciali. Se non che, non sembra inesatto sostenere, che, data la nostra coordinazione legislativa, il posto vero della disposizione sarebbe in un codice civile, e che la quistione appartiene al campo generale del diritto privato delle obbligazioni, anzichè a quello speciale del commercio. V'ha, per altro, un argomento a favore del sistema, ormai penetrato nelle legislazioni positive, ed è che i contratti fra lontani si presentano assai più frequenti in commercio di quanto non accade nelle relazioni comuni della vita civile.

Quello che si dice per gli elementi essenziali, va ripetuto per le forme e pe' modi di estinzione; il di cui studio generale non appartiene certo al diritto commerciale. Se esistano modalità, le quali sfuggono all'applicazione di talune forme e di taluni modi di estinzione, è da vedere nella parte speciale.

Per gli effetti, un'esame d'indole generale può legittimamente trovare il suo posto in un trattato di diritto commerciale; in quanto un particolare effetto delle coobbligazioni commerciali, secondo tutti i codici, se se ne eccettua il francese che non lo dice espressamente, è di produrre la solidarietà fra'contraenti; mentre in diritto civile la solidarietà dev' essere espressa. Ed a questo vanno aggiunti taluni altri effetti comuni a tutte le specie di obbligazioni commerciali, di cui parla il nuovo codice italiano negli articoli 40, 41 e 42.

La teorica delle prove occupa una parte importante dello studio generale, per le diversità che esistono fra il diritto civile ed il diritto commerciale.

Dopo di che si dee procedere alla trattazione de' singoli contratti, con un sistema e con un metodo, che presuppongono la razionale classificazione, già esposta nella prima parte, degli atti di commercio.

Ma, per essere consentanei a quanto poc' anzi si è detto rispetto alle società, è chiaro che, dopo la parte generale delle obbligazioni, il primo studio da compiere è quello delle

varie specie contrattuali di società, nel loro triplice periodo, di costituzione, di esercizio e di liquidazione, guardandole dal lato del vario grado di responsabilità, illimitata, mista, limitata, che i soci assumono di fronte a' terzi.

Gli altri contratti commerciali possono distinguersi in quattro grandi categorie. La prima comprende un ordine di speculazioni dirette su le cose in senso stretto; la seconda comprende un ordine di speculazioni sul lavoro, il quale è diverso secondo il differente scopo cui tende; la terza comprende i contratti su valori; la quarta, finalmente, comprende le speculazioni sul rischio, cioè le assicurazioni.

Vengono poscia i quasi-contratti, cioè la gestione di negozi, l'indebito pagamento ed altre speciali forme che il commercio può presentare.

Finalmente l'esame de' diritti di privilegio, che taluni contratti o fatti commerciali concedono al creditore di fronte al debitore ed a' terzi, pone termine all'intera trattazione. Rimarrebbe il contenuto del II libro, caratterizzato sotto il nome di diritto marittimo.

Si è veduto come le norme del commercio in generale e quelle attinenti alla navigazione, abbiano, nella storia, proceduto lungamente divise in leggi diverse e che solo col codice del 1807 entrarono in Francia a far parte di un solo organismo legislativo.

La trattazione della materia in due libri, compresi nello stesso codice, segnò un progresso non solo nel campo della coordinazione legislativa, sibbene anche in quello più elevato della costituzione del diritto commerciale; mostrando che entrambe le sfere di rapporti e di fatti formano parte di questo e ne costituiscono il contenuto. Ormai la scienza intende il diritto commerciale come il complesso delle norme che regolano le forme giuridiche di tutti gli atti tendenti ad un determinato scopo, epperò essa può, a buon diritto, procedere anche più innanzi di quello che non hanno fatto le leggi positive, e riconoscere più recisamente ancora che il commercio di navigazione ed il diritto marittimo non hanno un vero carattere di autonomia, il contenuto

loro particolare rientrando nell'ordine de' fatti e de' rapporti che costituiscono l'obbietto generale del commercio e del diritto commerciale. Cosicchè la scienza, la quale deve, assai meglio di quello che non facciano le leggi, mostrare le correlazioni delle varie parti che costituiscono una determinata sfera, può trattare questa più largamente e sistematicamente ; senza, per tale ragione, urtare in nulla il carattere del diritto e della legislazione. Anzi trova così il modo di trattare il commercio ed il diritto commerciale quali un complesso di fatti e di norme, caratterizzato unico dallo scopo cui tendono gli uni e le altre, come si manifestano realmente nella pratica, non limitatamente al modo ed al mezzo come tale scopo può, da ciascun fatto, essere possibilmente raggiunto [1].

[1] Le parole, pronunziate dall' on. Mancini, nella Camera de' deputati, in risposta all' on. Boselli, il quale sostenne doversi il libro 2° del codice stralciare dal rimanente, a causa dell' autonomia scientifica e legislativa del diritto marittimo, danno autorità al metodo che qui s'adotta... « Come sarebbe oggidì possibile, egli disse, comporre un diritto marittimo separato dal diritto commerciale, se i contratii marittimi sono altrettanti contratti commerciali ? Si ha dunque assoluto bisogno di regolare questi contratti co' principii generali che governano la materia del commercio, nè può altrimenti considerarsi il commercio marittimo, se non come una specialità alla quale si applicano le regole generali scritte nel diritto commerciale. Il diritto commerciale sta al diritto marittimo come il genere sta alla specie; laonde sarebbe impossibile separare completamente il diritto marittimo dal diritto commerciale ; ed una scienza, una disciplina autonoma, un codice che stia da sè senza dover ricorrere alle disposizioni scritte nel codice commerciale, non è guari concepibile ».

A sostegno della sua proposta, l' on. Boselli, in un dotto discorso, adduceva vari argomenti ; fra' quali principali questi : 1° che il riconoscimento dell' autonomia del diritto marittimo riporterebbe la nuova legislazione italiana agli statuti che in tempi gloriosi ebbero i nostri antenati ; 2° che taluni Stati hanno anche a' nostri tempi adottato il siste-

Tutto ciò appare evidente quando si esamina da presso il contenuto del II libro del codice. Esso può andar distinto

ma di una legislazione separata, come la Norvegia e la Svezia, le quali hanno leggi marittime speciali, l'una del 24 marzo 1860, l'altra del 23 febbraio 1866; 3° che l'autonomia è conforme alla natura delle cose, allo svolgimento storico del diritto marittimo, alle funzioni sue rispetto agli scopi pe' quali è istituito; 4° che parecchi scrittori tedeschi, come l'ENDEMANN, il BEHREND, il GAREIS l'hanno espressamente sostenuto nelle loro opere; e conchiudeva con le seguenti parole. « Proponendo all'on. MANCINI, all'on. ZANARDELLI (ministro di grazia e giustizia) ed all'on. ministro del commercio di accettare la proposta recata innanzi dall'on. RANDACCIO e da altri deputati, non si propone ad essi una capitolazione che non sia degna di chiari statisti, di giureconsulti insigni. Riconoscano l'autonomia del diritto marittimo in questa nuova Italia. Prima di loro l'ha riconosciuta Giustiniano, quando ha introdotto nel Digesto la legge rodia; l'ha riconosciuta, prima di loro, Antonino Pio, quando ha detto: *Ego mundi dominus, lex autem maris* ».

Non ostante l'autorità, ch'è generalmente, ed a ragione, riconosciuta n Italia al BOSELL I, per le materie marittime, è da ritenere, senza dubbio di sorta, che il Governo ha fatto bene a non accogliere la proposta autonomia, la quale avrebbe ricondotta la nostra legislazione ad epoche, in cui erano del tutto diverse da quello che oggi sono le condizioni del diritto commerciale.

Nulla v'ha che sorprenda se al tempo di Antonino, di Giustiniano, e nel medio-evo, il diritto marittimo sia stato autonomo. Presso i romani, il diritto commerciale, come lo s'intende oggi, non esisteva, e del solo diritto marittimo, per le ragioni esposte sopra nei testo, potevasi avere una distinta coscienza giuridica. Poichè si è citato l'ENDEMANN è bene ricordare ch'egli nel suo trattato, *Das Deutsche Handelsrecht*, pg. 716 n. 2, parlando del trasporto osserva, come di questo contratto si trovi nel diritto romano qualche materiale solo per quanto concerne il trasporto per mare; p. es. § 6, 8. de eo quod certo loco, 13, 4; 4 60 de v. s. 45, 1; 4 11, § 3; 4 13, § 1, locat. 19, 2; 41, § 2, de exerc. act. 14, 1; 4 10, 89, mand. 17, 1. La sentenza di Antonino non può quindi aver oggi il significato che gli attribuisce il BOSELLI. Per osservare, per es., che il noleggio non è che un modo di esercitare il trasporto, occorreva naturalmente che questo si fosse prima in tutto costituito; e non è difficile dimostrare che esso non ha raggiunto la sua vera fisionomia giuridica, separata e distinta da altri rapporti contrattuali, che a'nostri tempi. Nel medio-evo il diritto commerciale terrestre si costituiva, mentre il diritto marittimo era già costituito; e quindi per la stessa ragione era ritenuto come un ramo di-

in quattro parti; delle quali, la prima tratta delle navi e de' contratti che le hanno per oggetto, come la costruzione,

stinto, il quale aveva una propria sfera. In questo senso, quanto si è detto sopra basta per dimostrare che il codice del 1807, riunendo tutta la materia, riconobbe una verità giuridica ed economica, che si era andata affermando nello sviluppo storico del diritto.

Che il commercio di mare e quello di terra siano compiuti con mezzi e modi diversi, che l'uno richieda persone all'altro non necessarie, anzi incompatibili; che l'uno crei rapporti che l'altro non produce e reciprocamente, non v'ha chi non intende. Di guisa che, negando l'autonomia del ramo speciale, non s'intende dire che il commercio marittimo dev'essere in tutto e per tutto regolato dalle norme create pel commercio di terra. È chiaro che s'urterebbe contro la natura delle cose. Ma non si può, d'altra parte, negare che molte regole generali sono comuni, che i fatti del commercio, esercitato per terra, e quelli del commercio, esercitato per mare, tendono economicamente al medesimo scopo, costituendo gli uni e gli altri l'obbietto del commercio, e che i contratti marittimi sono modalità di tipi riconosciuti nel diritto commerciale e non tipi a parte. Di qui due conseguenze: la prima che il commercio terrestre e quello marittimo formano la base di un solo ramo di diritto, che è il diritto commerciale; la seconda che la trattazione della materia, mentre deve dimostrare siffatta unicità giuridica, da un lato complessivo, deve fare rilevare tutte le particolarità degli speciali istituti, fra'quali sono quelli del commercio terrestre e quelli del marittimo. Così p. es., parlando dell'armatore, sotto il titolo del soggetto in diritto commerciale, mentre si mostra, con la maggiore evidenza, ch'egli è un commerciante, sottoposto a tutte le regole che governano questa classe di persone, non si vuole già negare ch'egli ha de'diritti e de' doveri speciali, i quali appunto gli derivano dalla sua qualità di armatore e che formano obbietto dello studio speciale che ne va fatto.

Lo stesso dicasi del capitano, dell'equipaggio e de' varii contratti speciali.

Adunque non v'ha chi neghi che il commercio marittimo ha regole che gli sono proprie; ma ciò nulla influisce su la sua dipendenza o autonomia nel campo del diritto.

L'opinione che ne vuole fare una sfera che stia al diritto commerciale come questo sta al diritto privato è davvero insostenibile. Il Gareis, citato dal Boselli, lo afferma, ma non in senso assoluto, sibbene come un modo di dire, senza entrare in nessuna dimostrazione (pg. 6). Egli in fatti pone il diritto marittimo, in questo senso, alla pari col diritto cambiario e dice che entrambi formano rami particolari del diritto

la vendita, il pegno ; la seconda tratta delle persone, cioè de' proprietari ed armatori, del capitano e dell' equipag-

commerciale. Il BEHREND esprime con maggiore recisione « che il diritto marittimo va distinto da quello commerciale e che esso rappresenta di fronte a questo, ciò che il medesimo è rispetto al diritto comune ». Ma soggiunge che altre parti speciali del diritto commerciale sono il diritto cambiario ed il diritto di assicurazione, e conchiude che la sua esposizione della materia è divisa in quattro parti: diritto commerciale propriamente detto, diritto cambiario, diritto marittimo, diritto di assicurazione. Ora è chiaro che siffatta partizione non potrebbe seguirsi in Italia. D'altra parte, anche razionalmente, a prescindere da qualsiasi coordinazione di particolari diritti, essa scinde soverchiamente la materia in omaggio alla tradizione storica. Non vi sarebbe ragione di non distinguere un diritto di società, un diritto di trasporto o di non trattare come istituti staccati il mandato o il prestito a cambio marittimo. Così la unicità della particolare sfera del diritto è distrutta (pag. 17, 18; § 7 *Handelsrecht und Handelswissenschaft.—Theile des Handelsrecht*). L'ENDEMANN (pg. 4) afferma che la differenza fra il commercio terreste ed il marittimo, per l'esatto valore degli atti che mirano allo scambio, non ha alcuna importanza. Questa è l'opinione sua; e soggiunge che la naturale diversità ne' rapporti speciali, che risultano dal trasporto per mare, ha dato occasione a trattare il diritto marittimo scientificamente e legalmente in una sezione separata « *in einem getrennten Abschnitt* ». Il che, per verità, non significa che il diritto marittimo è autonomo, ma si ricollega al metodo prevalso nel codice, che l'autore cita, in fatti, in una nota, come prova della sua affermazione; la quale gli serve per conchiudere che il diritto marittimo non sarà compreso nella sua esposizione.

In un' altra opera, pubblicata dall' ENDEMANN con la cooperazione di altri giureconsulti tedeschi, è dato scorgere, con maggiore recisione forse, che l'esempio germanico non si può seguire in Italia. Ne basta il titolo: *Handbuch des deutschen Handels, See-und Wechselrechts*. Questa che fanno in Germania menerebbe ad una distinzione del diritto privato non in due rami principali, ma in quattro o cinque, cioè: diritto civile (*Bürgerliches oder Civilrecht*); diritto commerciale (*Handelsrecht*); diritto cambiario (*Wechselrecht*); diritto marittimo (*Seerecht*); diritto di assicurazione (*Versicherungsrecht*).

Non vale citare l'esempio di Stati che, come la Svezia e la Norvegia, non hanno ancora un codice speciale di commercio; dappoichè è evidente che, data tale condizione, è giuoco forza pubblicare leggi speciali.

In Italia, separare il diritto marittimo dal codice di commercio sarebbe

gio; la terza de' contratti di noleggio, di prestito a cambio marittimo e di assicurazione; la quarta de' privilegi.

Questo contenuto non costituisce certo un ordine di cose esclusivo e separato dal movimento generale del commercio e dall' organismo del diritto commerciale. Le materie della prima parte rientrano, in fatti, per quanto concerne la nozione delle navi, nella trattazione delle cose che formano l' oggetto del commercio e del diritto commerciale; e per quanto concerne i rapporti giuridici che hanno per obbietto le navi medesime, esse, insieme con le materie della terza parte, rientrano nella trattazione de' contratti. Il contratto di alienazione, quello di costruzione, quello di pegno non rappresentano altrettanti contratti speciali, nella classificazione generale della materia contrattuale, ma modalità di specie già esistenti e riconosciute nel diritto, e richiedono norme particolari soltanto per la natura speciale dell' oggetto loro. Lo stesso deve dirsi del contratto di noleggio. Esso non è che una modalità del contratto di trasporto e se il mezzo e l' elemento col quale e a traverso il quale questo è eseguito rendono necessarie talune norme, diverse da quelle dettate pel trasporto terrestre, e menano a conseguenze del pari diverse, non è men vero che molte norme legislative sono comuni così al trasporto terrestre come a quello per acqua e costituiscono una parte generale del contratto. Il prestito a cambio marittimo non è che una delle tante forme di speculazioni su valori; e l' assicurazione, apparsa nella storia come un contratto marittimo, è andata progressivamente allargando il campo suo per modo che quella contro i danni della navigazione non è più che una delle tante sue forme. Le materie della seconda parte, riflettenti le persone, rientrano nello studio del soggetto del diritto. Gli armatori, ed i proprietari

un errore, tanto più biasimevole in quanto ci farebbe ritornare indietro, mentre tanto ancora resta da fare, anche dal lato della costituzione organica del diritto commerciale. E se la legge positiva fa bene a trattare in un solo luogo tutta la materia marittima; la scienza, senza trascurare i caratteri propri di ciascuna parte, deve mostrare tutte quelle che costituiscono una sfera particolare in ogni loro correlazione ed attenenza.

ch'esercitano, sono commercianti, ritenuti tali dalla legge, sottoposti a tutti i rigori, godenti di tutti i privilegi comuni alla intera classe de' commercianti. Il capitano e le persone dell' equipaggio hanno giuridicamente il carattere di ausiliarie e dipendenti nel commercio, benchè in gradi e modi essenzialmente diversi. Spetta alla trattazione particolare di ciascuna parte mostrare i caratteri speciali degli armatori, del capitano e dell' equipaggio di fronte alle altre persone principali o dipendenti; ma non riesce meno vero, per questo, il concetto che esse sono in commercio soggetti del diritto, come qualsiasi altro commerciante addetto ad un esercizio diverso, e come gl' institori e gli altri dipendenti. Le materie della quarta parte costituiscono uno studio da fare complessivamente a quello di altri privilegi, che la legge commerciale riconosce in altri crediti, come quelli dei mandatari, dei commissionari, del vettore.

Coloro che s' iniziano allo studio del diritto commerciale avendo così innanzi, in un quadro, tutta la materia possono agevolmente comprendere che essa costituisce l'oggetto di un ordine di fatti complesso e armonico, e colgono le correlazioni delle varie parti fra loro senza che si trascurino il carattere e le modalità peculiari di ciascuna.

Il libro III, dedicato al fallimento, guarda i rapporti commerciali da un punto d' aspetto interamente diverso. Circostanze fatali perturbarono e troncarono il loro andamento, ruppero le relazioni, sospesero gli affari, lesero gl' interessi de' terzi, comprendendo sotto questo nome tutti coloro che non sono il commerciante fallito e che stanno in relazione con lui nel momento del fallimento. La tutela di questi terzi è quindi prevalentemente lo spirito informatore del libro, ed essa spiega e giustifica tutta la procedura, dalla dichiarazione agli effetti immediati che essa produce su la capacità e su' beni del fallito; dalla costituzione della nuova amministrazione, con tutte le funzioni ad essa spettanti, alla verificazione dei crediti, alla convocazione e all' adunanza de'creditori; dalla liquidazione dell' attivo a quella del passivo, da' diritti dei creditori privilegiati alla rivendicazione;

dalla moratoria al concordato, all' unione de'creditori, alla chiusura del procedimento.

Così i fatti, dunque, come lo spirito della legge e la procedura stabilita sono del tutto speciali.

In qualche legislazione le norme relative allo stato di fallimento non sono comprese nel codice di commercio, ma in quello di procedura. In Italia ed anche altrove, non esclusi taluni Stati dove è seguìto siffatto sistema, non pare vi siano valide ragioni per adottarlo e sostenerlo. Fino a quando lo stato di fallimento sarà riconosciuto per la sola classe dei commercianti, il posto delle disposizioni che lo regolano deve essere in un codice di commercio; il quale risulta così diviso, in una parte propriamente di diritto, ed in altra di procedura, comunque non tutto il contenuto del III libro del codice italiano o di qualsiasi legge su' fallimenti sia procedurale. Quando poi lo stato del fallimento venisse, come si è già fatto in qualche luogo, esteso a tutte le persone, indipendentemente dalla qualità di commerciante, allora sarà giusto togliere quelle disposizioni da un codice di commercio e costituirne o una legge speciale o connetterla in un codice riformato generale di procedura.

La materia di questo terzo libro insieme con quella del quarto, particolarmente dedicato allo sperimento delle azioni, formerà il contenuto della IV parte, sotto il titolo complessivo di « esercizio delle azioni » dividendola in quattro capi: 1° delle azioni commerciali in generale; 2° della procedura di fallimento e de' suoi effetti; 3° della procedura navale; 4° della prescrizione.

Reassumendo il fin qui detto risulta che una trattazione sistematica del diritto commerciale deve, secondo lo stato generale della legislazione italiana, farsi con la seguente partizione:

PARTE PRIMA. Il commercio ed il suo oggetto.

PARTE SECONDA. Il soggetto. Gli istituti creati per l'esercizio del commercio.

PARTE TERZA. Le obbligazioni, i contratti e i quasi-contratti.

PARTE QUARTA. L'esercizio delle azioni.

LEGISLAZIONE COMMERCIALE DE' VARI STATI [1].

Italia.

Dal 1° gennaio 1883 è in vigore il nuovo codice approvato dalla Camera de' deputati nella tornata de' 31 gennaio 1882.

Regio decreto contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del codice di commercio de' 14 dicembre 1882.

Regolamento per l'esecuzione del codice di commercio, comprendente anche quanto si riflette alle borse e a' mediatori.

Codice della marina mercantile de' 25 giugno 1865, modificato dalla legge de' 24 maggio 1877, e analogo regolamento.

Esistono altre leggi relative a parti speciali del diritto commerciale. Le principali sono:

Legge su' Magazzini Generali de' 3 luglio 1871. Regolamento 4 maggio 1873 modificato con altro del 1° agosto 1875. Legge de' 2 aprile 1882 che in parte modifica quella del 1871. Regolamento doganale, approvato con decreto reale dell' 11 settembre 1862.

Legge su' Punti Franchi de' 6 agosto 1876 e Regolamento de' 31 ottobre 1876.

Legge su' contratti a termine de' 13 settembre 1876 e Regolamento di pari data.

Legge su' marchi de' 30 agosto 1868 e Regolamento de' 7 febbraio 1869.

Legge su' brevetti d' invenzione de' 30 ottobre 1859 estesa al Regno con legge de' 31 gennaio 1868 e Regolamento di pari data.

[1] L'esposizione delle condizioni legislative di ciascuno Stato non è completa. Degli Stati principali di Europa sono ricordati i codici e le principali leggi; degli altri e di quelli di America i soli codici.

Legge concernente i disegni e modelli di fabbrica de' 30 agosto 1868 e Regolamento de' 7 febbraio 1869.

Legge pel trasporto de' pacchi postali de' 10 luglio 1881.

Leggi postali de' 5 maggio 1862, 24 novembre e 4 dicembre 1864, 23 giugno 1873, 14 giugno 1874 e 30 giugno 1876.

Legge su' diritti spettanti agli autori delle opere dell' ingegno del 1882 e relativo regolamento.

Legge per le fiere e i mercati de' 17 maggio 1866.

Leggi varie su le banche.

Legge ferroviaria de' 27 aprile 1885, e regolamento-tariffe del 1° luglio 1885.

Austria.

Vigono la legge cambiaria del 1848 tedesca, ed il codice di commercio generale, ad eccezione del libro IV, in virtù della legge 17 dicembre 1862. Ne sono eccettuati i paesi della Corona di S. Stefano.

Oltre le seguenti principali legge: quella del 14 giugno 1868 che abrogò le disposizioni relative all' usura; quella del 25 dicembre 1868 su' fallimenti; quella del 5 marzo 1869 su la responsabilità delle strade ferrate per le morti e le ferite cagionate nell' esercizio della loro industria; quella del 14 maggio 1869 su' tribunali d' industria; quella del 1° aprile 1865 su le Borse, quella del 4 aprile 1875 su gli agenti di cambio e su' sensali, quella per limitare i pericoli negli affari di credite del 28 maggio 1881 ec.

Belgio.

Il codice francese del 1807, divenuto codice belga, quasi completamente modificato da parecchie leggi, fra le quali principali quella de' 18 aprile 1851 su' fallimenti, quella sui magazzini generali del 18 novembre 1862; quella su la libertà dell' interesse convenzionale, del 5 maggio 1865; quella su le borse di commercio del 30 dicembre 1867; quella

su l'ordinamento giudiziario del 18 giugno 1869; quella sul pegno e su la commissione del 5 maggio 1872; quella cambiaria del 20 maggio 1872; quella sul titolo IV del codice, del 15 settembre 1872; quella su' protesti del 28 marzo 1870 e de' 20 luglio 1877; quella su le società del 18 maggio 1873; quella su gli chèques del 30 giugno 1874; quella su le assicurazioni terrestri dell'11 giugno 1874; quella su la soppressione delle Camere di commercio dell' 11 giugno 1875; quella su gl' incassi degli effetti di commercio del 12 maggio 1876, quella del 21 agosto 1879 contenente il nuovo libro II del codice di commercio belga.

Danimarca

Vige il codice generale del 15 aprile 1683. Legge cambiaria del 7 maggio 1880.

Francia

Vige il codice di commercio del 1807 modificato dalle seguenti leggi: quella su' fallimenti del 28 maggio 1838; quella su l'arbitramento in materia di società, del 17 luglio 1856; quelle su' magazzini generali del 28 maggio 1858 e del 31 agosto 1870; quella su gli agenti di cambio e su' sensali del 2 luglio 1862; quella sul pegno e su la commissione, del 23 maggio 1863; quelle sulle società del 17 luglio 1856, del 6 e 23 maggio 1865 e del 24 luglio 1867; quella su la elezione de' giudici di commercio del 21 dicembre 1871; quella su' titoli al portatore del 15 giugno 1872; quelle su gli chèques del 25 maggio 1865 e del 19 febbraio 1874; quella su la ipoteca navale del 10 dicembre 1874; quella contenente talune modificazioni agli art. 620 e 626 del codice, del 5 dicembre 1875; quella su le elezioni consolari del 26 gennaio 1876 ec.

Germania

Codice di commercio generale tedesco esteso a tutto l'impero con legge del 16 aprile 1871.

Legge cambiaria del 24 novembre 1848 [1].

Legge delli 11 giugno 1870 su le società per azioni, modificata dalla Legge delli 18 luglio 1884.

Oltre le seguenti : quella su la procedura di fallimento del 1855 modificata dall' ordinanza per i concorsi del 1877 e dalla legge del 1879 per l' impugnativa degli atti di un debitore fuori del concorso ; quella sulla istituzione e sull'ordinamento di una suprema Corte federale (ora imperiale) per le cause di commercio de' 12 giugno 1869 e 1° ottobre 1879; quella di pari data su l' esercizio del commercio e dell' industria; quella su le indennità dovute per le morti e le ferite cagionate sull' esercizio delle strade ferrate, delle miniere del 7 giugno 1871; quella su la gente di mare del 27 dicembre 1872; quella su' marchi di fabbrica e di commercio del 30 novembre 1874 ; quella su' sinistri marittimi del 27 luglio 1877, e quella su' brevetti d'invenzione del 25 maggio 1877 ec.

Della Prussia vanno ricordate: la legge del 12 marzo 1869 su' fallimenti e quella del 24 febbraio 1870 su l'Ordinamento delle Camere di commercio.

Grecia

Codice del 1° aprile 1865, valido anche per le isole Joniche del 21 marzo 1866.

Inghilterra

Manca un codice di commercio; ma esistono complessive leggi su materie speciali , come quelle del 31 luglio 1872 e del 15 agosto 1876 per la materia mercantile ; quelle del 7 agosto 1862, del 1867, del 1877, del 1879 del 1880 per le società ; quella del 9 agosto 1869 pei fallimenti, quelle del 9 agosto 1870 e del 6 agosto 1872 per le assicurazioni; oltre le numerose leggi speciali su altri istituti. Esiste poi un' intera codificazione per l' India.

[1] Del codice e della legge cambiaria tedesca esiste qualche traduzione italiana. Una è mia ed è contenuta, pel codice, nel vl. 1° dell'Opera di Thöl, più volta citata, per la legge, nel vl. 2°.

Olanda

Vige il codice di commercio del 10 aprile 1838; e per le colonie con qualche modifica. Hanno un codice speciale le isole Niederland del 1846, Susinam del 4 settembre 1868, Curacao del 4 settembre 1868.

Portogallo

Vige il codice di commercio del 13 settembre 1833.

Polonia

È rimasto in vigore il codice francese del 1807.

Russia

Codice di commercio del 1832, riveduto nel 1842 e nel 1857. Forma con l'Ordinanza sulle industrie di fabbriche e manifatture, e con quella sugl'Istituti di credito, l'XI volume dei Codici dell'Impero russo.

Rumenia-Serbia

1. Codice del 1° gennaio 1841 esteso alla Moldavia nel 7 dicembre 1863.
2. Codice di commercio del 6 febbraio 1860.

Svezia e Norvegia

1, Non v'ha un codice speciale, ma uno generale del 1734 di cui la 5ª sezione si occupa del commercio. Legge marittima del 23 febbraio 1864. Legge cambiaria de'7 maggio 1880. Legge su' marchi del 26 maggio 1884.

2. Non v'ha un codice speciale, ma uno generale del 15

aprile 1687. Legge marittima del 24 marzo 1860. Legge cambiaria de'7 maggio 1880. Legge su' marchi de' 5 luglio 1884.

Svizzera

In data 10 maggio 1881 è stato pubblicato il « Codice federale delle obbligazioni; progetto del Consiglio federale compilato sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea federale de' 28 giugno e 18 decembre 1880 e 17 febbraio 1882 ». È in vigore dal 1° gennaio 1883.

Spagna

Vi ebbero lungamente vigore le Ordinanze di Bilbao del 1737. Nel 30 maggio 1829 fu pubblicato un codice di commercio, su la base del codice francese, modificato con legge del 6 dicembre 1868. Questo codice fu esteso per Cuba al 1° febbraio 1832, per Puerto Rico al 17 febbraio 1832, per le isole Filippine al 26 luglio 1832. Nell'agosto del 1885 la Camera de' deputati ha approvato il testo di un nuovo codice di commercio.

Turchia

Codice di commercio del 1850 con un supplemento del 1860. Legge marittima del 1864. Valido anche per l' Egitto.

Ungheria

Sottoposta prima alle leggi austriache, compilò più tardi, nel 16 maggio 1875, un codice di commercio, andato in vigore il 1° gennaio 1876, ed una legge cambiaria nel 1° gennaio 1877. L' uno e l' altro sono modellati su le leggi tedesche.

Sono da aggiungere la legge del 1° luglio 1877, che limita per certi casi la libertà del tasso dell' interesse convenzionale, e la legge su' fallimenti del 1881.

Stati d'America

1. *America del Nord. — Stati Uniti.* Non esiste un codice di commercio, e vi sono leggi speciali.
2. *America centrale.*
   1. *Messico.* Codice del 16 maggio 1854.
   2. *S. Salvador.* » » 1 ottobre 1855.
   3. *Nicaragua.* » » 12 marzo 1869.
   4. *Costa Rica.* » » gennaio 1850.
   5. *Haiti.* » » 1 luglio 1857.
   6. *Guatamala* e
   7. *Honduras* } vigono le Ordinanze di Bilbao.
3. *America del Sud.*
   1. *Columbia.* (Nuova Granada) Codice di Nuova Granada del 1 giugno 1853.
   2. *Venezuela.* Codice del 29 agosto 1862.
   3. *Brasile.* » » 25 giugno 1850.
   4. *Perù.* » » 30 aprile 1853.
   5. *Bolivia.* » » 12 novembre 1834.
   6. *Repubblica Argentina.* Il codice per la provincia di Buenos-Ayres del 6 ottobre 1859 è stato pubblicato come legge per l'intera Repubblica Argentina al 10 settembre 1872.
   7. *Chilì.* Codice del 23 novembre 1865.
   8. *Uraguay.* Codice del 26 maggio 1865.
   9. *Paraguay.* Vigono le Ordinanze di Bilbao.

In Giappone è allo studio un progetto di codice di commercio, elaborato su' migliori codici moderni, specialmente su l'italiano del 1882. Ne abbiamo veduto una edizione in lingua tedesca.

È interessante rilevare che, su proposta ed iniziativa del Governo Belga, è incominciato un fecondo lavoro per raggiungere il desiderato scopo di una unificazione legislativa in materia di commercio. In un primo Congresso , tenuto

ad Anversa dal 27 settembre al 3 ottobre 1885 , i delegati di parecchi Stati si sono occupati di molte quistioni attenenti al commercio marittimo e di un progetto di legge cambiaria internazionale. Un secondo Congresso è stato fissato per l' anno 1886 a Bruxelles. Si sono fatti rappresentare i seguenti Stati : Italia, Francia, Russia, Svezia e Norvegia, Finlandia, Ungheria, Spagna, Portogallo, Olanda, Lussemburgo, Rumania, Serbia, Svizzera, Turchia, Stati Uniti, Rupubblica Argentina, Giappone, Egitto. L'Inghilterra era rappresentata solo officiosamente.

Non va , per altro , dimenticato che già in Italia furono tenuti Congressi per l' unificazione di alcune parti del diritto commerciale.

Fu notevole quello di Torino del 1880, in cui venne discusso intorno all' esecuzione delle sentenze dichiarative di fallimento in paesi stranieri [1]).

Ad iniziativa del Governo italiano dovrà prossimamente tenersi in Roma un Congresso per la esecuzione de' giudicati stranieri. Si è pubblicato al riguardo un' importante raccolta di documenti, da' quali rilevasi tutta la parte avuta dal MANCINI , al tempo che egli era ministro degli esteri, nell' iniziare e condurre a buon fine i negoziati. Senza dubbio, quando, in seguito del Congresso, gli Stati adotassero regole internazionali su l'argomento, i rapporti commerciali ne risentirebbero rilevante vantaggio.

[1] BARTOCCINI, Il Congresso giuridico italiano internazionale, Roma 1880; CALUCI , II secondo congresso giuridico internazionale, Venezia , 1880; ESPERSON, Il secondo congresso giuridico italiano e il diritto privato internazionale, Roma 1880.

LETTERATURA

La enumerazione delle opere non deve riputarsi completa. Anche per questa parte non va perduto di mira lo scopo che il libro si propone. Una bibliografia del tutto compiuta, d'altra parte, del diritto commerciale, non esiste oggi insieme riunita. È lavoro difficile e lungo che dovrebbe farsi, potendo riuscire di grande utilità [1].

Dall'elenco di opere che qui si presenta gli studiosi potranno: 1) scorgere l'epoca nella quale apparvero i primi trattati di diritto commerciale; 2) avere una sufficiente raccolta di opere utili o indispensabili a consultare; 3) conoscere la condizione della letteratura giuridica commerciale ne' vari paesi civili.

Qui sono enumerate le sole opere d'indole generale, cioè trattati, manuali, commenti; e quelle d'indole speciale, cioè

[1] Consulta per la Bibliografia GOLDSCHMIDT, Introduzione. Uber die Wissenschaftliche Behandlung des deutschen Handelsrecht. Zeitschrift. vl. 1, pg. 1, 24; PARDESSUS, vl. 1, 1ª edizione; *Biblioteca consultiva del diritto commerciale*, pubblicata nel Codice di Commercio colle note, per cura di un avvocato toscano. Firenze 1844; BÜSCH (F. G.) und EBELING, (C. D.) Handlungsbibliotek. Amburgo 1784 e 1801, 4 vl. in 8°; *Giornale Bibliografico italiano*. Milano 1824; SIMON, Nouvelle bibliothèque historique et chronologique des principaux auteurs et interprètes du droit civil, économique et particulier de plusieurs états et provinces depuis Irnerius, avec les caractères de leur esprit et les jugements de leurs ouvrages. Paris 1792-95 2 vl. in 12; STEPS, Galleria degli autori che hanno scritto sul diritto, da' tempi più antichi fino a' nostri giorni, con la indicazione delle loro principali opere; Lipsia 1822 3 vl. in 8°; THURMANN, Biblioteca cambialis. Halae 1701, in 4; VOIGTEL, Uebersicht der Literatur des Deutschen Handelsrechts seit Einführung des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuchs 1862-1875 nebst Anhang, ein Verzeichniss der deutschen juristichen Zeitschriften und periodischen Urtheils-Sammlungen enthaltend. Berlin 1876; THÖL. vl. 1° pag. 61 a 78; MITTERMAIER, Grundsätze des deutschen Privatrechts, 7ª ediz. 2° vl. Regensburg 1847; NYSSENS, DUBOIS et MISSOTTEN, Sources bibliographiques recueillies en vue du Congrès international de Droit Commercial d'Anvers, Bruxelles, 1885.

le monografie, verranno citate, nel corso dell'esposizione istituto per istituto.

PARTE PRIMA. Opere scientifiche de' vari Stati.
PARTE SECONDA. Opere di confronti fra le varie legislazioni.
PARTE TERZA. Riviste e Giornali di diritto commerciale.

La prima parte, che è fra tutte la più importante; comprende:

I. Scrittori anteriori al codice del 1807: 1° Italia; 2° Francia.
II. Scrittori posteriori al codice del 1807: 1° Italia; 2° Francia.
III. Scuola tedesca, che comprende tutti gli Stati di Germania e l'Austria-Ungheria, distribuita: 1) in autori anteriori al codice di commercio tedesco; 2) in autori posteriori al detto codice. Ad essa appartengono anche alcuni autori italiani che, per le condizioni politiche del paese, ebbero a scrivere su leggi tedesche.
IV. Letteratura di altri Stati europei, cioè;
 1. Belgio — 2. Danimarca — 3. Grecia — 4. Inghilterra — 5. Olanda — 6. Russia — 7. Spagna e Portogallo — 8. Svezia e Norvegia — 9. Svizzera — 10. Turchia.
V. Letteratura degli Stati d'America.
 1. Stati-Uniti — 2. Altri Stati.

Questa distribuzione è forse la più chiara. Gli scrittori italiani e francesi possono essere considerati sotto un unico punto di aspetto, com'è dimostrato nell'introduzione, appartenendo essi al periodo del diritto commerciale che si svolge da' primi tempi del medio-evo a' nostri giorni, conservando un carattere armonico ed unico.

La letteratura italiana, che si viene formando intorno al nuovo codice, forma una terza categoria, che si ricollega anche ad altra scuola.

Gli scrittori della scuola tedesca sono enumerati a parte, perchè lo sviluppo costitutivo del diritto commerciale ger-

manico si distacca da quello italo-francese [1]) e va considerato secondo che esso è anteriore o posteriore al codice di commercio generale tedesco e non a quello del 1807.

Degli altri Stati, taluni hanno uno svolgimento giuridico commerciale del tutto proprio, altri lo hanno, più o meno, legato a quello francese; ma, nel complesso, giungono ad avere un diritto particolare ed una relativa letteratura; ecco perchè i varii scrittori non sono stati classificati nelle due prime serie secondo che essi sono anteriori o posteriori al codice del 1807, ma Stato per Stato, singolarmente.

Gli scrittori, le opere de' quali riguardano le varie legislazioni, o sono semplici collezioni illustrate da note, debbono necessariamente costituire una parte speciale.

È sembrato, da ultimo, utile aggiungere una breve enumerazione delle più riputate Riviste giuridiche, contenenti scritti e decisioni di diritto commerciale.

Si è, per altro, creduto mentovarne solo di italiane, francesi, inglesi e tedesche, le altre difficilmente potendo interessare studiosi italiani.

[1]) Ad eccezione di alcune parti, come p. es. la cambiaria, nella quale la Francia è rimasta ancora legata al vecchio sistema e l' Italia si è del tutto accostata al nuovo, iniziato dalla Germania colla legge del 1848.

PARTE PRIMA

Opere scientifiche de'vari Stati

I.

SCRITTORI ANTERIORI AL CODICE DEL 1807.

1. **Italia**

ANSALDUS DE ANSALDIS. Discursus legales de commercio et mercatura. Roma 1689. Colonia 1751 in fog.

AZUNI. Dizionario mercantile. Nizza 1786.

BALDUCCI PEGOLOTTI. Pratica della mercatura 1343. Forma il 3° vol. dell'Opera: Delle decime ed altre gravezze. Lisbona 1765.

BENEDETTO COTRUGLI. Della mercatura e del mercante perfetto, scritto probabilmente nel 1460. Venezia 1573.

CANTERA. Tractatus de commerciis et cambio. Colonia. 1620.

CASAREGIS. Discursus legales de commercio. Venezia 1740 4 vol. in fog.

DE LUCA. G. B. Theatrum veritatis et justitiae. Venosa 1683. Lib. V, p. I, de usuris et interesse; p. II de cambiis; p. IV, de societatibus officiorum; lib. VII de emptione et venditione; Lib. VIII de credito et debito, creditore et debitore.

GRATTAROLI. Trattato de'cambi e mercatura. Venezia 1680 2 vol. in 4.

JORIO DE. Giurisprudenza del commercio 1799.

PERI (G. D.). Il negoziante istruito. Venezia 1682 2 vol. in fog.

ROCCO. Responsa legalia mercatorum notabilia. Neap. 1655 2 vol. in fog.

Scaccia. Tractatus de commerciis et cambio. Colonia 1620.

Straccha Sigismondo. Tractatus de mercatura seu mercatore. Venezia 1553. Da consultare è anche l'edizione di Amsterdam del 1669 : Benvenuti Stracchae aliorumque clarissimorum jurisconsultorum de mercatura, cambiis, navibus-decisiones et tractatus varii. Notevole, fra le opere che contiene, quella del Santerna: De assicurationibus.

Uzzano da Antonio. Pratica della mercatura 1443.

Progetti di codice di commercio.

Baldasseroni (Pomp.). Progetto di codice di commercio di terra e di mare. Milano 1807 in fog.

— Necessità di un codice di commercio e basi sulle quali debb'esser compilato. Milano 1807.

Jorio de. Codice Ferdinando, o codice marittimo. Napoli 1781 4 vol. in 4.

2. Francia

Bornier (Franc.). Explication de l'Ordonnance de Louis XIV sur le commerce. Toulouse 1743.

Boucher. Institutions commerciales. Paris 1801 in 4.

— Science des négociants, suivie d'un commentaire sur l'Ordonnance de 1673 et d'un dictionnaire de commerce. Paris 1801 in 4.

— Les principes du droit civil proprement dit, et du droit commercial comparés. Paris 1804 2 vol. in 8.

Forbonnais. Eléments de commerce, avec quelques additions fournies par l'auteur. Paris an. 4, 2 vol. in 12.

Jousse (Dan.) Commentaire sur l'Ordonnance de commerce du mois de mars. 1671 in 12.

Salle. Esprit de l'Ordonnance de 1673, nel secondo volume de l'Esprit des Ordonnances de Louis XIV. 1758 2 vol, in 4.

Savary. Le parfait négociant. Paris 1675.

SAVARY Jac. Parères ou avis pour le commerce. Paris 1681.

TESTARD DU BREUIL. Nouveau commentaire des lois du commerce. Paris 1787 in 12.

TOUBEAU. Institutes du droit consulaire. Paris 1700 in 4.

Progetti di codice di commercio.

BOULAY-PATY. Observations sur le projet du code de commerce. Paris 1802 in 8°.

PROJET de réforme de l'édit du mois de mars 1673, appelé comunément l'Ordonnance de commerce; par une commission formée de l'ordre de Msg. le Garde des Sceaux. Paris 1786 in 4.

PROJET du code de commerce présenté par la commission nommée par le gouvernement. Paris 1801 (an. IX) in 4.

REVISION du projet du code de commerce, précedée de l'analyse raisonnée des observations des tribunaux. Paris 1803 in 4.

II.

SCRITTORI POSTERIORI AL CODICE DEL 1807.

1. **Italia**

a) *Scrittori anteriori al Regno d' Italia.*

Lombardia.

CASTELLI. Manuale del diritto commerciale. Milano 1839 in 8°.

COSTI. Il codice di commercio per il Regno Lombardo Veneto. Venezia 1841.

RESSI. Breve esposizione di alcuni principii intorno alla scienza del diritto mercantile. Pavia 1818.

ZURADELLI. Il diritto commerciale ora vigente nel Regno Lombardo-Veneto. Pavia.

Piemonte.

BRONZINI. Studii elementari di diritto commerciale. To rino 1843.

MARRÈ. Corso di diritto commerciale insegnato nell' università di Genova sul codice francese, ediz. di Napoli 1855.

PARODI. Lezioni di diritto commerciale. Genova 1854.

PAROLETTI. Il codice di commercio spiegato in ciascuno de' suoi articoli. Torino 1843.

PRONTUARIO pei giureconsulti e commercianti per cura di una società di avvocati. Novara 1846.

SASSI e MONTAGNINI. Manuale del codice di commercio. Torino 1843-44.

Toscana.

CORSI. (?) Codice di commercio colle note. Firenze 1844.

NERI. Introduzione alla pratica del commercio. Livorno 1824 in 8.

SALVI. Annotazioni al codice di commercio tratte in ispecie dalle decisioni de' tribunali toscani. Pisa 1826 in 8°.

Stati Pontificii.

CARNEVALINI. Istituzioni di diritto commerciale terrestre e marittimo, secondo il Regolamento del 1 giugno 1821, ragguagliato alle leggi romane, 1846-1850.

CESARINI. Principî di giurisprudenza del commercio. Roma 1840.

FABJ. Manuale teorico-pratico del diritto commerciale 1850.

REALE. Del diritto commerciale e marittimo coll' aggiunta di alcune variazioni per lo Stato pontificio. Macerata 1838.

Due Sicilie.

CASTELLANO. Istituzioni di diritto commerciale per lo regno delle Due Sicilie. Napoli 1843.

D' ETTORE G. Leggi di eccezione annotate. Napoli 1859.

VIGNALI. Commento sulle leggi di eccezione per gli affari di commercio. Napoli 1858.

b) *Scrittori posteriori alla costituzione del Regno d' Italia e anteriori alla promulgazione del codice del 1865.*

BOCCARDO. Manuale di diritto commerciale. Torino 1862.

CARNAZZA PUGLISI. I principii del diritto commerciale se-

condo le leggi di eccezione per le Due Sicilie ed il codice di commercio per gli Stati Sardi. Catania 1861-62.

VIRGILIO. Elementi di diritto commerciale. Torino 1860.

c) *Scritti posteriori al codice del 1865.*

ALIANELLI. Istituzioni di Diritto Commerciale. Napoli 1866 (non completato).

BORSARI. Il codice di commercio annotato. Torino 1869-70.

CIPELLI. Elementi di diritto commerciale. Parma 1864-65.

DE TULLIO. Corso di Diritto commerciale. Napoli 1866 (non completato).

GALLUPPI. Istituzioni di diritto commerciale. Torino 1874-75.

TRIACA. Elementi di diritto civile e commerciale. Milano 3ª ediz. 1880.

ZUCCOLI. Diritto commerciale. Torino 1873.

d) *Scrittori che seguono l'indirizzo nuovo o si riferiscono anche al Progetto di riforma del codice.*

CARNAZZA PUGLISI. Il diritto commerciale secondo il nuovo codice di commercio del Regno d'Italia. Milano 1868 (non completato).

MARGHIERI. Sommari delle lezioni di diritto commerciale ad uso della scuola. Napoli 1880.

PAGANI, Elementi di dritto commerciale esposti con riferimenti al progetto di nuovo codice commerciale. Modena 1882.

e) *Scrittori posteriori alla promulgazione del Codice di commercio del 1882.*

ASCOLI, BOLAFFIO, CALUCI, CUZZERI, MORTARA, MARGHIERI, SUPINO e VIVANTE, Il codice di commercio italiano commentato coi lavori preparatorii, con la dottrina e con la giurisprudenza, Verona 1883-85. Sono pubblicati fsc. 25.

BOLAFFIO. Le principali riforme del nuovo codice di commercio. Verona 1882.

CASTAGNOLA e GIANZANA. Nuovo Codice di commercio ita-

liano (testo, fonti, motivi, commenti, giurisprudenza), Torino 1882.

De Rossi. Il nuovo codice di commercio esposto e sommariamente illustrato in raffronto al codice precedente. Livorno 1883.

Errera. Il nuovo codice di commercio illustrato. Firenze 1884.

Galdi. Il codice di commercio del Regno d'Italia con la esposizione de' motivi che l'hanno preparato e seguìto. Napoli 1883.

Marghieri. I motivi del codice di commercio italiano, ossia raccolta completa di tutti i lavori preparatorii delle commissioni, relazioni ministeriali, discussioni parlamentari che hanno preceduto la sua pubblicazione, eseguita sui testi officiali preceduta dal testo del nuovo codice col richiamo sotto ogni singolo articolo dei motivi riguardanti le speciali disposizioni. Vol. IV. Napoli 1885.

— Il diritto commerciale italiano esposto sistematicamente. Napoli 1886.

Ottolenghi. Il codice di commercio del regno d'Italia, illustrato coi lavori legislativi, colla dottrina e colla giurisprudenza. Torino 1883-84. Sono pubblicati due volumi.

Pagani. Manuale di Diritto commerciale secondo i programmi ministeriali per gli istituti tecnici del regno, ossia il nuovo codice. Ivrea 1883.

Ridolfi. Il codice di commercio illustrato col richiamo dei lavori preparatori e legislativi. Venezia 1883.

Triaca. Elementi di diritto civile e commerciale, vl. II, parte commerciale, Milano 1883.

Vidari. Corso di Diritto Commerciale. Seconda edizione, Milano 1882-1885. Sono pubblicati 7 volumi.

— Il nuovo codice di commercio compendiosamente illustrato co' motivi di esso, Milano 1884.

2. Francia

ALAUZET. Commentaires. Paris 1855-57.

BEDARRIDE. Commentaires. Paris 1854 1875.

BERRYER. Traité complet de droit commercial de terre et de mer, tel qu'il est observé en France et dans les pays étrangers, accompagné des parères, avis, décisions sur les points les plus difficiles de la jurisprudence commerciale. (Prospectus).

BESLAY. Commentaire théorique et pratique du code de commerce. Paris 1867.

BOISTEL. Précis du cours de droit commercial. Paris 1884.

BRAVARD-VEYRIÈRES. Traité de droit commercial annoté per Ch. Demangeat. Paris 1852-75.

BRIGUEL. Eléments de droit commercial. Paris 1838 in 8°.

DELABORDE. Commentaire sur le code de commerce. Paris 1812.

DELAMARRE et LEPOITVIN. Traité théorique et pratique. Paris 1861.

DELVINCOURT. Institutes de Droit Commercial édit. augm. en Belgique par V. GODET. Bruxelles 1838.

DISCOURS des orateurs du gouvernement et du tribunat sur le code de commerce. Paris 1807 2 vol. in 8°.

FOURNEL (I. F.). Code de commerce, accompagné de notes et observations. Paris 1807.

FRÉMÉRY. Études de droit commercial. Paris 1832 in 8.°

GAUTIER. Études de droit commercial. Paris 1829.

GRANN. Manuel de législation commerciale et industrielle. Paris in 8.

HORSON. Questions sur le code de commerce. Paris in 8.

LOCRÉ. Ésprit du code de commerce. Paris 1807 e seg. 10 vol. in 8.

LUQUIN. (Directrice fondatrice des cours supérieurs d'enseignement commercial à Lyon) Droit Commercial, Paris 1883.

LYON CAEN ET RENAULT. Précis de droit commercial. Paris 1879-1885.

MASSÉ. Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens. Paris 1874.

MAUGERET. (L. Ch.) Commentaire sur la législation commerciale. Paris 1808, 3 vl. in 8.

MOLINIER. Traité de droit commercial. Paris 1841.

MONGALY ET GERMAIN. Analyse raisonnée du code de commerce. Paris 1823.

PARDESSUS. Cours de droit commercial—Nouvelle édition. Paris 1842.

ROGRON. Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples. Bruxelles 1839.

VINCENS. Exposition raisonnée de la législation commerciale et examen critique du code de commerce. Paris 1821.

III.

SCUOLA TEDESCA [1].

1. *Scrittori anteriori al codice commerciale.*

BENDER. I. H. Grundsätze des deutschen Handlungsrecht. 1824-1828.

BRINKMANN. C. H. L. Lehrbuch des Handelsrechts fortgesetzen W. ENDEMANN — Heidelberg 1859-1860.

GISCHER. F. Lehrbuch des österreichischen Handelsrechts mit Auschluss des Wechsel und Seerechts. Praga 1328 — 3ª ediz, riveduta da T. ELLINGER. Wien 1848, 4ª ediz. riveduta da BLODIG. Wien 1860.

HEISE's. Handelsrecht. Frankfurt 1858.

MAEQUARD JOHANN. Tractatus politico—juridicus de jure mercatorum et commerciorum singulari. Francofurt 1662 in fl.

LAUTERBAC. De iure in curia mercatorum usitate. Tubinga 1655.

MARPERGER. P. I. Neu eröffnestes Handelsgericht, oder wohl bertellites Commercien-Collegium. Hamburg 1709 in 4.

[1] Qui sono riportate le sole opere principali. Per la bibliografia più completa vedi le fonti indicate nella nota alla pg. 79.

MARTENS. C. F. V. Grundiss des Handelsrechts. Göttingen 1797 3ª ediz 1820.

VON STUBENRAUCH. Lehrbuch des osterreichischen Privathandelsrecht mit besonderer Rücksicht auf das Bedurniss der Handelsehrantstalten. Wien 1859.

THÖL. H. Das Handelsrecht, 1 vl. Göttingen 1841.

2. *Scrittori posteriori al codice* [1].

AUERBACH W.. Das neue Handelsgesetz systematisch dargestellt. Frankfurt 1863-65.

BEHREND. Lehrbuch des Handelsrecht. Berlin und Leipzig 1880.

ENDEMANN. Das deutsche Handelsrecht systematisch dargestellt. Heidelberg 1865; 2ª ediz. 1869; ediz. molto migliorata 1876.

ENDEMANN. Handbuch des deutschen Handel, See und Wechselrechts col concorso di altri professori Leipzig 1881-1885.

GAD. G. M. A. Handbuch des allgemeinen deutschen Handelsrecht. Berlin 1863.

GAREIS. Das deutsche Handelsrecht. Berlin 1880.

GELLERT. Handbuch des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuch. Brunswick 1871-78.

GOLDSCHMIDT. Handbuch des Handelsrecht. Erlangen 1874. Stutgart 1875.

STUBENRAUCH. Handbuch des Oesterreichischen Handelsrecht. Wien 1863.

THÖL. Das Handelsrecht; 1 vl. 6ª ediz. Leipzig 1879 — 2° vl. (Das Wechselrecht). Leipzig 1873; 4 vl. (Das Transportgewerbe). Leipzig 1880.

Di quest'opera esiste una mia traduzione in lingua italiana. Il vl. 1° *il commercio ed il commerciante* è preceduto da una lettera all'on. Mancini e seguito dal testo del cod. di commercio tedesco; il volume secondo dedicato al diritto

[1] Sono qui riportati i soli Trattati. Pei commenti al Codice conf. la Letteratura riportata dal THÖL 70-71, e dal BEHREND pg. 62.

cambiario è preceduto da un mio saggio : « *Sviluppo dell' Istituto cambiario nella scienza e nelle leggi. Lineamenti di una storia* pg. CXXI » e dal testo della legge cambiaria tedesca. La traduzione ha note e raffronti col codice di commercio del 1865 e col progetto di riforma, divenuto poi codice del Regno.

WACHTER O. Das Handelsrecht nach dem A. D. H. H. B. und die Einführungsgesetzen. Für den Gebrauch des Handelsstandes dargestellt, 2 parti 1865-66.

3. *Scrittori italiani.*

DALLUSCHEK. Trattato del diritto mercantile. Padova 1855.

FORAMITI. Manuale del codice di commercio di terra e di mare colle modificazioni fino ad oggi introdottevi dalla legislazione austriaca. Venezia 1858.

VENTURI. Il Codice di commercio attivato nell'Austria col giorno 1 luglio 1863 spiegato co'processi verbali delle conferenze di Norimberga. Venezia 1864.

ZANELLA. Il diritto commerciale austriaco. Venezia 1866.

IV.

LETTERATURA DI ALTRI STATI.

1. **Belgio**

DELEBECQUE. Codes en vigueur en Belgique. Bruxelles 1862.

DUJARDIN. Eléments de droit commercial. Bruxelles 1860.

MAERTENS. Commentaire de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites. Gand. 1851.

NAMUR. Cours de droit commercial. Paris 1868.

— Le code de commerce belge revisé. Bruxelles 1876-1877.

NYSSENS ET DE BAETS. Commentaire législatif du code de commerce belge. Bruxelles 1881.

2. Danimarca.

LARSENS I. E., samlode skrifter. Kbhon 1858.

OERSTED. handbog over den danske og norske lookyndighed, I-VI. Kbhon 1822-1835.

THAERS, haandbog for soölarende og handlende. Kbhon 1865.

3. Grecia.

Ράλγη Οἱ Ἑλληνῖκοὶ κώδικεο — Αθην 1856.

» Ἑρμηνεῖα τοῦ ἐλληνικροῦ ἐμπορικοῦ σικαὶον T. I. ed 2. Ανηυ 1863.

4. Inghilterra.

BEAWES. Lex mercatoria, or a complete code of commercial law. London 1813.

CHITTY (Ios). Commercial laws. London 1820.

CUNNINGHAM (Tim). Merchan-lawyer, or the law of trade in general. London 1762—2 vl. n. 8.

JACOB (G.) Lex mercatoria, or the merchant's companion. London 1728.

LEVI. Manuel of the mercantil law. London 1854.

MALYNES (Ger). Consuetudo, vel lex mercatoria or the ancient merchant-law to wich are added several particular tracts. London 1686.

MONTEFIORE. A commercial dictionary containing the present state of mercantile law. London 1803-1804.

OCKEY. A concise digest of the laws, usage and custom affecting the civil and commercial. Paris 1842.

RACTLIFFE (Will). Trade-laws compiled from the lates authorities, London 1787 2 vl.

SMITH. A compendium of mercantile law. London 1834.

STEPHEN. The principles of commerce and commercial law. London 1853.

WILLIAMS (I) Laws of trade and commerce, of Guide to mercantile law and custom ec. London 1814.

5. Olanda,

ASSER. T. M. C. schets vao het Nederlandsche handelsregt ook ten dienste van het middelbaar onderwijs Haarlem 1873.

DE PINTA. A. Handleiding tot het. W. v. K.'s Gravenhage 1841, 1843—2 ed. 1854.

DIEPHUIS. G. Handboek voor het Nerderlandsche handelsregt. Gronningen 1865-1867.

GIGCH, bekn. handleijding voor de boefuing van het Nederlandsche handelsregt s' Hage 1869.

HOLTINS. A. C. Voorlezingen over handels-en zeeregt — Uitgegeven door B. J. L. de Geer van Iutfass. III. d. Utrecht, 1861.

KIST. J. G. Beginselen van handelsregt volgens de Nederlandscho wet. et. I. 1877. ed. II. 3 dr. 1869. ed III. 1870. ed. IV. 1873.

LEVY. J. A. Het algemeene Duitsche handelswetboek, vergeleken met het Nederl. W. v. K. Amsterdam 1862.

MOLSTER. A. J. Het wetboek van koophandel ten gebruike van den koopmann. Amst. 1868.

UIJTWERF STERLING. Verzameling von vonnissen in zaken van koophandel van de regtbanck-te. Amsterdam d. I. Amsterdam 1828.

VERNÈDE. J. S. Handleiding tot de Nederlandsche wetgeving. Utrecht 1851.

WERTHEIM. J. Manuel à l' usage des consuls des Pays. Bas. 3 vl. Amsterdam 1861.

6. Russia.

MARPERGER. Moskowitischer Kaufmann. Lubeck 1705.

MICHAILOFF. M. Das Handelsrecht. Petersbur 1860-62.

WOLDEMAR PFAFF. Lehrbuch des Russischen Handelsrechts. St. Petersburg. 1865.

7. Spagna e Portogallo.

Ger de Ugtariz. Teoria e pratica de comercio y de marina. Madrid 1724.

Hevia-Bolano (Jo-de). Laberinto de commercio terrestre y navale. Madrid 1619, in 4° e 1797 in fog.; tradotto in latino. Fiorent 1702.

José de Silva. Principios de Direito mercantil, e Leis de Marinha, para uso de Mocidade Portugueza, destinada ao Commercio, divididos em oito tractados elementares. Lisboa 1818-1819.

Mercador (Thom). Tratos y contratos de mercaderes. Salmant. 1569 — tradotto in ital. Brescia 1591.

Pedro Gomez de la Serna y D. José Reus y Garcia. Codigo de comercio ec. anotado y concordato precedido de uná introduction històrico-comparada ec. Madrid 1875.

Sarava. Istituzione de' Mercanti che tratta del comprare e del vendere; nuovamente tradotto dalla lingua spagnuola dal S. Alf. Ulloa. Venezia 1562.

8. Svezia e Norvegia.

Halleger. den nörske söret. Christiania 1867.

Hambro. den privata sjörrätten enligt svensk lagttiftning. Stockholm 1870.

Hultgren. förklaringar ofver de till civilrätten hörande delar af handelsbanken. Stockholm 1868.

Rabenius. handbok i Sveriges güllande förvaltningsrätt. Upsala 1866-1871.

Schweigaardt A. der norske handelsret. Christiania 1841.

9. Svizzera

Bluntschli. Privatrechtliches Gesetzbuch für den Canton Zürich, mit Erläuterungen 4 vl. Zurich 1854-1856.

Flammer. Avec la collaboration d' E. Fick. Lois civiles

et commerciales qui constituent avec les codes la législation du canton de Genève. Genève 1859.

MUNZINGER. Motifs du code de commerce suisse. Zurich 1865.

ORELLI. Revue de droit international IV p. 365.

ULLMER. Commentar zum privatrechtlichen Gesetzbuch. Zurich. 1870.

19. Turchia

ESCHBACH. Le droit musulman exposé d'aprés les sources. Paris 1860.

GATTESCHI DOMENICO. Manuale di diritto pubblico e privato Ottomano. Alessandria di Egitto 1865.

HAMILTON. The hedaya or guide , a commentary on the musulman laws. London 1870.

V.

STATI D'AMERICA

1. Stati-Uniti

CHAMBERLIN. American commercial law relating to every kind of business. Hartford 1870.

KENT. Commentaries on American law 4 vl.New-York 1826. Boston 1861-1866.

KENT' S. Treatise on commercial and maritîme law. London 1837.

MOSES. Commercial directory, and digest of laws of the United States relating to commerce. New-York 1830.

STORY. W. W. A treatise on the law of contracts. Boston 1856.

PARSONS TH. he elements of mercantile law. Boston 1856.

« Law of business for all the States of the Union, Hartford 1870.

TOWNSEND. A compendium of commercial law. New-York 1872.

2. Gli altri Stati.

COSTA. Codigo comercial do imperio do Brasil annotado com toda a legislação do paiz que lhe è referente; com todos os arrestos e decisoẽs de tribunaes, confrontado em seus artigos com a legislação commercial de differentes paizes estrangeiros. Rio de Janeiro 1864.

SCHMIDT G. The civil law of Spain and Mexico, arranged on the principles of the modern codes. New-Orleans 1851.

PARTE SECONDA

Opere di confronti fra le varie legislazioni

ALBERTAZZI E PRASCA. Commento analitico al codice di commercio per gli stati sardi, che comprende, ad ogni articolo, il testo del codice, la sua concordanza colle leggi anteriori e col diritto commerciale di tutti gli stati d' Italia, della Spagna, della Francia e dell' Olanda ec. ec. Torino 1843-47.

BUNGE. Darstellung des heutigen russischen Handelsrecht, mit Rücksicht auf die deutschen Ostsee provinzen. Riga 1829.

COLFAVRU. Le droit commercial comparé de la France et de l' Angleterre. Paris 1863.

HANDELS-ARCHIV. Sammlung der neueren auf Handel und Schiffahrt bezügliche Gesetze und Verordnungen der In-und Auslandes, so wie statisticher Nachrichten über den Zustand und die Entwickelung des Handels und der Industrie in der preussischen Monarchie. Nach amtlichen Quellen, herausgegeben im Königlichen Handelsamt zu Berlin.

Fu cominciato a pubblicare nel 1847 dal DELBRÜCK, poi proseguito, da HEGEL, da VON VIEBAHN, dal SAINT-PIERRE, dal JORDAN, dallo STÜWE. — Anche il titolo è in parte mutato. Invece di *monarchia prussiana* fu stampato *in Germania e suoi stati*; invece di *Handelsamt: Ministerium für Handel*, Gewerbe und öffendliche Arbeiten. Più tardi

ha avuto il titolo di *Preussisches Handelsarchiv*. Wochenschrift für Handel, Gewerbe, und Verkehrs-Anstalten.

Hoechster, Sacré et Oudin. Manuel de droit commercial français et étranger suivant les lois , les coutumes et la jurisprudence des pays suivants: France, Allemagne (ancienne Prusse et autres États de l' Empire germanique). — Autriche, Gran duché de Luxembourg, Angleterre, Espagne, Portugal, Pays Bas, Belgique, Italie, Cantons suisses, Hongrie, Danemark , Norvège, Suède, Russie, Pologne, Roumanie, Grèce et Iles Ioniennes, Malte, Pays musulmans, États Unis, Brésil, Pérou, Confédération Argentine; Amérique centrale, Mexique, Haïti. Paris 1874.

Levi. Commercial Law, its principles and administration, or the mercantile Law of Great Britain compared with the Codes and Laws of Commerce of the folloving mercantile countries : Anhalt, Austria, Baden, Bavaria, Belginm, Brazil , Bremen , Briths Colonies , Briths Guiana , Brunswick, Canada, China, Denmark, East Indies, France, Frankfort, Grece, Guernsey, Hamburg, Hanover, Hayti, Hesse Electorale, Hindusean, Holland, Hungary, Jonian, Islands , Lombardy, Louisiana, Lubeck , Lucca, Luxemburg, Malta, Mecklenburg, Mexico , Modena, Nassau, Norway, Normandy, Papal States, Parma, Portugal, Prussia , Russia, Sardinia, Saxe-Coburg-Gotha, Saxe-Weimar, Saxony, South America, St. Lucia , Sweden , Switzerland (Cantons) pain , Tunis , Turkey, Tuscany, Two Sicilies United Stades, Wallachia, Wurtemberg and the institutes of Justinian. London 1850 in 4 gr.

Lyon-Caen. Tableau des lois commerciales en vigueur dans les principaux États de l' Europe et de l' Amérique , Paris 1881.

Martens. Gesetze und Verordnungen der einzelnen europaischen Mächte ûber Handel, Schiffahrt und Assecuranzen seit der Mitte des 17hn Iahrhunderts. Mit einigen Erlaütternden Anmerkungen. Ester Theil: Frankreich. Göttingen 1802 in 8.

Comparve il solo 6.° volume. Il 2.° doveva riguardare la

Spagna ed il Portogallo , il terzo l' Inghilterra. Già erano compiuti i lavori preparatorii per gli altri Stati.

MORSTADT. Commentar über das Handelsrecht Deutschlands und Frankreichs. Heidelberg 1849.

OUDIN. Le code de commerce mis en concordance article par article avec les principales législations étrangères. Paris 1875.

PARDESSUS. Us et coutumes de la mer ou collection des usages maritimes des peuples de l' antiquité et du moyen-age. Paris MDCCCXLVII.

PORTULA. Dizionario analitico di diritto e di economia industriale e commerciale. Con appendice delle differenze tra il codice di commercio de'regi stati e quelli in vigore presso altre nazioni d' Europa. Torino 1843.

REALE. Del diritto commerciale e marittimo secondo le leggi austriache ed italiche. Pavia 1822.

RONGAGLI. Raccolta de' codici commerciali degli Stati di Italia paragonati col codice di commercio francese. Bologna 1856.

SAINT-JOSEPH. Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce français. Ouvrage contenant le texte des codes et des lois commerciales des états suivants: Amérique du Sud , Anhalt , Autriche , Bade , Bavière, Brême, Brunswick, Deux Siciles, Espagne, États de l' Église, États-Unis , Francfort, France, Grande Bretagne, Grece, Haïti, Hambourg, Hanovre, Hasse, Electorale, Hollande, Hongrie, Iles Joniennes, Lombardie, Lubeck, Malte, Mecklenburg , Mexique , Nassau, Norwège, Parme, Prusse, Portugal , Russie , Sardaigne , Saxe , Saxe-Weimar, Suède, Suisse, (cantons) Toscane, Tunis, Turquie, Valachie, Wurtemberg. Paris 1844-1850.

PARTE TERZA

Riviste e giornali di diritto commerciale.

Italia

In Italia vi sono alcuni periodici speciali di diritto e giurisprudenza commerciale: *Rassegna di diritto commerciale italiano e straniero* diretta dall'avvocato FERDINANDO MARIA FIORE-GORIA, Torino ; *Il Diritto Commerciale*, Rivista periodica e critica di Giurisprudenza e dottrina, direttori Prof. DAVID SUPINO e FILIPPO SERAFINI ; *Giurisprudenza Commerciale di* CAVERI, Nuova Serie diretta dall'avvocato BENSA. Genova; *Annuario critico della giurisprudenza commerciale*, pubblicato da VIDARI e BOLAFFIO , Ivrea-Verona. Pubblicano scritti e sentenze commerciali generalmente tutti gli altri periodici giuridici italiani.

Germania

Esistono parecchie riviste commerciali di cui le principali sono le seguenti :

BUSCH. Archiv für Theorie und Praxis des allgemeinen deutschen Handelsrechts. Leipzig.

GELPEKE. Zeitschrift für Handelsrecht.

GOLDSCHMIDT, LABAND ed altri. Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht. Stuttgart.

Francia

RIVIERE et HUGUET. Journal du droit commercial.

Inghilterra

Scritti di diritto commerciale si trovano in vari periodici come il *Solicitor's journal*, il *Legal observer*, il *Law Magazine and Review*; ma non esistono riviste speciali pel diritto commerciale.

PARTE PRIMA

IL COMMERCIO

ED IL SUO OGGETTO

TITOLO UNICO

IL COMMERCIO ED IL SUO OGGETTO.

CAPO UNICO

IL COMMERCIO, IL SUO OGGETTO, GLI ATTI DI COMMERCIO.

SEZIONE PRIMA

Il Commercio[1]

§ 1. Nozione. Classificazioni.

Sommario

1. Significato della parola commercio. — 2. In che consiste l' industria commerciale. — 3. Sue distinzioni.

1. La parola commercio ha varii significati[2]; ma nell'uso più comune vuole indicare quel complesso di fatti che, sotto forma di rapporti giuridici, rappresentano le relazioni fra produttori e consumatori[3]. Esso costituisce una parti-

[1] Genovesi, Lezioni sul commercio, Bassano 1803; Tonzic, Trattato della Scienza del commercio, Padova 1876; Lampertico, Il commercio. Milano 1878; Branne, Lehrbuch der Handelswissenschaft, Leipzig 1881; Ricard, Traité général du commerce.

[2] *Verbum commercium generale est ad omnem contractum*, Straccha, p. 1.ª n. 84. Vedi anche *de proxenetis* p. II n. 12; Scaccia, § 1 quaest. 1. n. 4; Marquardus, lib. 1° cap. II.

[3] Cons. Straccha: *Mercatura est officium quod, ratione quastus liciti, exercetur in permutandis emendisque frequenter mercibus, quoque non mutata per se forma, nec minutatim distrahendis* (Tractatus de mercatura, p. 1, n. 74); Scaccia, *Negotiatio, seu mercatura, idest, negotiator seu mercator, quando rem, quam causa lucrandi emit, postea immutatam revendit, dicitur proprie negotiatio, seu mercatura* (Tractatus de commerciis, § I, quaest. 1, n. 12.13); Romagnosi, § IV.

colare industria, la quale: 1° è una industria di mediazione; 2° compie questa col proposito di speculare, di cavarne un lucro [4].

Speculare vuol dire rischiare la perdita o il guadagno; epperò il lucro, come tale, è, ma non sempre, la conseguenza della mediazione che si compie.

La mediazione è compiuta per mezzo dello scambio.

Lo scambio è di cosa contro cosa [5], in senso stretto, o di cosa contro danaro. Nel primo caso si ha il baratto, la permuta; nel secondo si ha la compra-vendita [6].

Lo scambio, spesso, non può effettuirsi che mediante il trasporto delle cose da un luogo ad un altro [7].

Il trasporto o è terrestre, e si esercita per mezzo di ferrovie, di tramwai, di carri e di vetture; o è per acqua (mari, laghi, fiumi), e si esercita per mezzo di navi e di battelli.

La permuta, come tale, non ha propriamente i caratteri di una vera speculazione commerciale: il contenuto proprio del traffico mercantile è la compra-vendita, compiuta con la intenzione di rivendere [8]. Ma essa si collega ad una molteplicità di altri rapporti; i quali, pur presupponendola o essendone una conseguenza più o meno diretta, o tendendo a facilitarne o a renderne possibile l'esecuzione, hanno una propria fisionomia economica e giuridica ed occupano gran parte del movimento commerciale.

[4] De Luca, *Finis mercatorum est lucrum* (fl. 410 n. 38).

[5] *Commercium est quasi commutatio mercium*, Scaccia, § I q. I. n. 5,

[6] *... Et quod cambium, large sumpto vocabulo, includat et comprehendat triplicem permutationem. Prima quarum est permutatio unius rei pro alia re differenti, sed in valore aequales; et ista proprie dicitur, permutatio et vulgo baratto. Secunda est permutatio pecuniæ cum re et ista proprie dicitur emptio et venditio... Tertia et ultima est pecuniæ cum pecunia, et ista proprie dicitur cambium*—Scaccia, § 2. 4. n. 1 e 2.

[7] Qualche scrittore ha considerato il trasporto come il solo e vero oggetto del commercio; mentre esso non ne è che una funzione. — Cons. Verri, Opuscoli, sull'idea del Commercio. Firenze 1864. V. § 149 vl. 2.

[8] *Commercium est emendi vendendique invicem jus*, Ulpianus. *Fragm.* tit. XIX, § 5.

2. Nella realtà l' industria commerciale consiste : 1° in una serie continua , ininterrotta , varia di speculazioni dirette su le cose (merci, derrate, valori); 2° in una serie di atti, di operazioni e di rapporti tendenti a facilitare o a rendere possibili siffatte speculazioni [9].

L'industria commerciale presenta de'punti di contatto con l' industria agricola e , più specialmente , con l' industria manifatturiera. Ciascuna ha la sua propria sfera di azione economica e giuridica ; ma la nozione de' fatti costituenti la prima può trovare un'applicazione su molti di quelli che si appartengono alle altre due [10].

3. L' industria commerciale, secondo il modo, il luogo ed il tempo come, dove e quando si esplica, riguarda [11] :

a) il commercio all'ingrosso, che consiste nel trafficare su grosse partite di merci con agenti o spacciatori intermedi, che ne eseguono la distribuzione per l'uso de'consumatori ;

b) il commercio al minuto, che consiste nel vendere a dettaglio, a partite più o meno piccole, le cose generalmente ricevute da' produttori o da agenti intermedi ;

c) il commercio interno, che comprende il traffico mercantile nel territorio dello Stato ;

d) il commercio esterno, che comprende il traffico mer-

[9] Thöl, vl. 1° pg. 6 e 7.

[10] Massé, vl. 1° pg. 14 e seg. Cons. su l'argomento i trattati speciali di Economia politica e, fra gli altri : Verri, cap. IV ; Say, lib. 1 cap. II e IX, lib. III cap. IV; Stuart-Mill, cap. II § 9, Mac Culloch, voce commercio nel suo Dictionnary pratical, theorical and historical of commerce.

Nella letteratura moderna consulta su la nozione del commercio: Pardessus, n. 1; Boistel, pg. 274 a 294; Lyon-Caen et Renault, pg. 1 a 3; Massé, vl. 1 pg. 2 e seg.; Beslay, vl. 1 sez. I e II ; Goldschmidt, pg. 398 a 416 ; Endemann, pg. 1. 4. 54 e seg.; Gareis, § 1; Behrend, pg. 3 a 19; Thöl, § 1 a 3.

[11] Thöl, § 21 a 24 ; Goldschmidt, § 41-46; Behrend, 4; Endemann, § 2; Massé, n. 26 a 31 ; Vidari, pg. 19 a 24; Smith, Richesse des nations liv. II ch. V.

cantile fra Stato e Stato; cioè fra individui di uno Stato con individui di altri Stati. Esso è d' importazione, di esportazione e di transito.

Il commercio interno può, per taluni generi, essere sottoposto ad un regime particolari di dazi [12]. Il commercio esterno è sottoposto al regime doganale ed è regolato da trattati di commercio [13].

Il commercio interno è pubblico quando è esercitato in luoghi autorizzati dallo Stato, da Comuni, da Provincie e soggetti a sorveglianza; come sarebbero le borse, i magazzini generali, i punti franchi, le fiere, i mercati, le esposizioni; ed è privato quando non è esercitato in siffatte località;

e) il commercio in tempo di pace, che è completamente libero, salvo le restrizioni su indicate, ed altre concernenti la polizia de' porti, delle baie, delle spiagge, le quarantene, ec..... ;

f) il commercio in tempo di guerra, che può trovare impedimenti ne'blocchi, nelle prede, nella corsa marittima.

L' industria commerciale o è intesa in un senso largo e si riflette al commercio in generale; o è intesa in un senso stretto e si riflette allo esercizio commerciale di uno o di più individui, in particolare.

Uno o più determinati rami d' industria commerciale, quando per l'esercizio loro è stata concessa una privativa, non possono essere esercitati che da coloro i quali sono forniti di questa [14].

[12] V. Legge, Regolamenti, Istruzioni e circolari su' dazi di consumo. Napoli 1876·

[13] V. Tariffa de' dati doganali del Regnò d' Italia. Roma 1880.

Con. Luzzatti. L'inchiesta industriale e i trattati di commercio. Roma 1878; Amé, Etudes sur les tarifs des douanes. Paris 1877. Vedi anche il vl, XXI serie I nella Biblioteca degli Economisti dove si contengono parecchi scritti .n l'argomento di Fix, di Brouckere, di Vogel, di Laobllè.

[14] V. in seg. § 2.

SEZIONE SECONDA

L' oggetto del commercio.

§ 2. Nozioni generali.

Sommario.

4. Complessità dell'oggetto del commercio — 5. Distinzioni: cose, lavoro, valori, rischio. — 6. Nozione generica di questi quattro elementi. Rimando.

4. L' oggetto del commercio, vale a dire tutto ciò su cui cade e si esplica l' attività commerciale dell'uomo, è, come s' intende , assai complesso e multiforme. La sua nozione non si ricava guardando soltanto al suo contenuto intrinseco , ma si collega strettamente a quella del commercio ed all'altra dell'atto di commercio. Anzi deve ritenersi che tutte e tre si fondono insieme in un solo e medesimo concetto giuridico di cui non sono che semplici parti.

5. È evidente che le cose, nella loro generalità ed intese come beni, sono l'oggetto del commercio o degli atti di commercio, avendo, in tale senso, queste due espressioni lo stesso significato. Ma l'interessante è scorgere il modo e la forma come le cose raggiungono siffatto scopo. Alcune volte esse sono oggetto del commercio in senso stretto, cioè , direttamente ; altre volte , pure essendo indispensabili al compimento dell'atto, non appaiono come l'oggetto proprio di questo , che consiste meglio in una prestazione di lavoro da parte dell'uomo; talvolta non sono che forme di un efficace fattore di ogni traffico che è il credito e pigliano nome di valori, e tal' altra, finalmente, in tanto vengono riguardate in quanto sono esposte ad un rischio , il quale diventa da per sè l' oggetto dell' atto (le assicurazioni).

Tutto sta adunque nel cogliere dove cade la speculazione, se cioè su la cosa in sè, o sul lavoro dell' uomo, o su' valori o sul rischio. Ecco perchè, pure affermando che i beni sono l'oggetto dell' attività commerciale, occorre, per essere

precisi, soggiungere che essa abbraccia le cose, nella loro molteplice varietà, il lavoro, i valori, il rischio.

Si vedrà facilmente, in seguito, come davvero intorno a questi quattro elementi si aggiri e si svolga l'intero traffico mercantile.

6. Se non che, mentre le cose si prestano, per se stesse, anche nel diritto commerciale, ad avere una nozione giuridica determinata, sia come carattere distintivo, sia come partizioni e classificazioni; il lavoro, i valori ed il rischio non possono prescindere dalle forme giuridiche contrattuali, altrimenti che restando nel campo di una nozione puramente economica.

Per tale ragione pare opportuno trattar delle cose, quali oggetto del commercio, in questo punto; rimandando la trattazione degli altri tre elementi là dove si parla de' contratti in cui essi s'informano [1]; tanto più che non sarebbe possibile negare alle cose un carattere di maggiore comprensività e universalità, nel senso che la loro esistenza è indispensabile, come si è accennato, al compimento di quelle speculazioni che hanno per oggetto il lavoro, o i valori, o il rischio. Anzi è bene avvertire subito che fra queste speculazioni stesse corre una grande diversità. Le prime non hanno cose speciali su cui cadere e le abbracciano tutte. Le seconde o hanno per oggetto il danaro ovvero si estrinsecano ne' titoli di credito o carte valori, e così l'uno come gli altri debbono essere annoverati nella classificazione delle cose, salvo a trattar dove spetta de'contratti che hanno per oggetto il danaro e di quelli che si conchiudono per mezzo de' titoli. Le terze, finalmente, sono le più complesse, dappoichè l' oggetto loro colpisce o le cose, in senso stretto, o il lavoro, o i valori.

[1] Contrariamente ad alcuni autori che trattano del lavoro e del credito nella parte concernente le merci in generale: ENDEMANN, § 87 e 88 e nell' Handbuch dove del credito tratta il COHN, § 220 a 234 e del lavoro lo stesso ENDEMANN, § 235 e 236. Nessuno finora tratta del rischio sotto questo aspetto, cioè in una organizzazione generale dell'oggetto del commercio.

§ 3. Le cose oggetto del commercio. La merce.

Sommario.

7. La merce. — 8. Classificazione generale delle cose. — 9. Classificazione nel diritto commerciale. — 10. A quali cose è propria la caratteristica di merce. — 11. Cose che non formano oggetto di speculazione commerciale.

7. Le cose, che possono formare oggetto di proprietà privata e sono alienabili [1], possono del pari formare oggetto dell' industria commerciale [2]. Esse acquistano , in tal caso, la denominazione particolare di merce. Niuna cosa è in sè una merce , ma tutte quelle che possono essere acquistate o alienate hanno la possibilità di diventarlo. La cosa può quindi avere un valore per sè stessa, valore di uso, ed un valore come merce, valore di scambio, benchè economicamente i due valori si determinino l'un l'altro [3].

8. Tutte le cose sono de' beni, e questi sono corporali o incorporali. I primi si distinguono in mobili ed in immobili, ed i secondi, non pur riferendosi a cose , che possono essere percepite da' sensi, ma a diritti , si considerano nello stesso modo, secondo che questi diritti concernono beni mobiliari o beni immobiliari [4].

9. Ma è indispensabile fermare una distinzione più particolareggiata. 1° Beni che hanno una estrinseca materialità, i

[1] Art. 406 cod. civile.

[2] Massé, n. 1368.

[3] Thöl, § 26, § 198; Goldschmidt , pg. 416 p. seconda che contiene la dottrina della merce 1868; Endemann, pg. 335 a 341; Gareis, pag. 232; Behrend, § 2; Pisanelli , Trattato su la competenza n. 12 e 56 ; Rinaldi, Della proprietà mobile secondo il codice civile italiano. Milano 1881 p. 25 vl. 1 ; Cossa, Primi elementi di Economia politica. Milano 1881 pg. 13; Massé, n. 1886; Ciccone, Del valore di uso e del valore di scambio. Napoli 1884.

[4] Vidari, vl. 3 pg. 165. Art. 407 e 416 cod. civile.

mobili per natura [5], e gli immobili per natura [6] o per destinazione in senso stretto [7]. Questi beni hanno, come cose, un valore di uso. 2° Beni che hanno una materialità estrinseca, ma che in tanto hanno un valore in quanto rappresentano un diritto in essi intrinsecato: i titoli di credito, le carte valori [8]. Questi beni, come cose spogliate dal diritto, non hanno valore, cioè non hanno il valore pel quale sono creati. 3° Beni che non hanno una materialità estrinseca di cosa, i mobili e gli immobili per determinazione della legge [9], come i diritti che hanno per oggetto somme di danaro od effetti mobili; il diritto di usufrutto e di uso su le cose immobili ecc. Questi beni sono mobili o immobili per una semplice finzione [10].

10. La caratteristica di merce può trovarsi in tutto l'intero complesso di tali beni, sempre che essi, essendo acquistabili ed alienabili, diventino oggetto di una speculazione commerciale [11]. Ma è bene notare che l'uso comune esclude dall'applicazione di quella parola i beni e i diritti immobiliari e v'include i soli beni e diritti mobiliari [12]. I primi costituiscono una categoria speciale, ad indicare la quale non si adopera altra denominazione che quella di immobili che loro è propria. Oltre di che, pe' secondi, mentre i mobili per natura in senso stretto, offrendo quel carattere di estrinseca materialità, di sopra cennata, acquistano realmente, compiutamente la qualità di merce; i mobili, che sono intrinsecamente rappresentativi di un diritto, e i di-

[5] Art. 417. 419. 420 cod. civ.

[6] Art. 408. 409. 410. 411. 412. cod civ.

[7] Art. 413. 414. cod. civ.

[8] Art. 418. cod. civ.

[9] Art. 415 (diritti immobiliari), 418 (diritti mobiliari).

[10] Massé, n. 1369 a 1381.

[11] Massé, n. 1386. Pel diritto antico consulta: Straccha, p. cit. pg. 374-379, 392-393; Marquard, pg. 168-190.

[12] In generale la scuola tedesca; Massé, n. 1382 che si fonda anche su le parole di Ulpiano: *mercis appellatio ad res mobiles tantum pertinet* (466 ff. *De verb. significatione*). Vedi in seguito: Beni immobili.

ritti mobiliari acquistano solo in un certo senso la qualità di merce ; gli uni, perchè , se non avessero in essi incorporato un diritto e non dessero luogo ad un vincolo giuridico, mancherebbero di qualsiasi valore, e gli altri, perchè essenzialmente sono de' diritti e per sola finzione sono assimilati a cose [13].

11. Il principio generale è che le cose, le quali sono di proprietà privata e sono alienabili, possono formare oggetto di speculazione commerciale.

Non possono formare oggetto di speculazione commerciale [14]:

1) in generale le cose di cui i privati non possono disporre: il mare, l'aria, come tali [15];

[13] VIDARI, vl. 3 pg. 166.

[14] Le eccezioni erano, pel passato , assai più numerose di quello che sono presentemente. La legge del 5 giugno 1869 ed il regolamento del 21 giugno 1869 hanno reso libere, a mò d'es. la fabbricazione e la vendita delle polveri piriche; la legge del 13 sett. 1876 ha riconosciuto valide le operazioni su le differenze o i così detti « giuochi di borsa »; e la legge del 2 maggio 1872 dichiarò liberi la fabbricazione ed il commercio degli oggetti d'oro o d'argento, di qualunque titolo; salvo che: 1) furono mantenuti uffici governativi per saggiare i lavori e le posate d' oro e d'argento che fossero ad essi presentati : 2) gli uffici di saggio devono, a richiesta del pubblico, imprimere il marchio governativo sugli oggetti ne'quali è riconosciuto uno de'seguenti titoli: per l'oro o 900, o 750, o 700 millesimi; per l'argento o 950, o 900, o 800 millesimi ; 3) i lavori d'oro e d'argento che, senza essere al di sotto del più basso di questi titoli, non si ragguaglino però esattamente ad uno di essi, devono essere marchiati come se fossero di titolo legale immediatamente inferiore a quello verificato col saggio ; 4) non possono essere marchiati i lavori che non sono dichiarati di unica massa omogenea, come anche è rifiutato il marchio se la dichiarazione è scoperta erronea dal saggiatore. (art. 1 a 8).

[15] THÖL, vl. 1 p. 3. pg. 15. Sono considerate *res omnium communes*. Ben vero l'aria si presta a speculazioni (gas, aria riscaldata, aria compressa). A questi beni sono da aggiungere quelli che la legge dichiara per natura inalienabili , cioè i demaniali (art. 436 Cod. civ.) , che sono le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiaggie, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerre e delle fortezze (427 cod. civ. vedi anche art. 428-429).

2) quelle di cui lo Stato si riserva il monopolio: sali, tabacchi [16], inserzioni giudiziarie, fabbricazione e spaccio di carta bollata, cartoline postali, francobolli;

3) quelle di cui è per legge proibito lo spaccio per motivi di igiene [17] (bibite nuocive, farmaci velenosi) o di sicurezza pubblica [18] (armi, materie esplodenti) o di arte (oggetti di museo) [19], o di moralità [20];

4) quelle dichiarate di contrabbando [21].

V' hanno altresì cose di cui lo spaccio non può farsi che in tempi [22] e luoghi [23] all'uopo stabiliti e da persone o istituti destinati [24].

[16] Legge del 13 luglio 1862, Legge del 30 giugno 1876.

[17] Confr. gli art. 406 a 409 del codice penale.

[18] Confr. gli art. 35 a 47 della Legge su la Sicurezza Pubblica del 1 lug. 1865 ed anche gli art. 456 e seg. codice penale.

[19] Lo Stato vieta altresì l' uscita dal suo territorio di oggetti d' arte, capolavori di autori antichi.

[20] Per es. il commercio degli schiavi, o quello di figure e libri osceni.

[21] Nel senso di contrabbando di guerra che, per l'art. 216 del cod. di mar. merc. sono i cannoni, i fucili, le carabine, i revolvers, le pistole, sciabole ed altre armi, da fuoco o portatili, di ogni genere; le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie, e generalmente tutto ciò che, senza manipolazione, può servir ad immediato armamento marittimo o terrestre. Cons. Massé, n. 194 a 211 e 261.

[22] Particolarmente rispetto alla caccia, alla pesca. Vedi legge ital. su la pesca de' 4 marzo 1877 — Regolamento per la pesca del corallo......

Cons. Luzzatti, Cap. VI, la libertà della pesca.

Per la caccia cons. Rinaldi, vl. III § 1; Landucci nell'Enc. Giur. Ital. voce *Caccia*.

[23] I farmaci, le droghe non possono vendersi che nelle farmacie e drogherie. Lo smercio all'ingrosso di tali prodotti non è compreso nella limitazione. La ragione della differenza sta in ciò, che lo spaccio al minuto è fatto per l'uso diretto de' privati e dev' essere regolato nell'interesse della pubblica salute, mentre lo spaccio all'ingrosso è esclusivamente una speculazione commerciale.

[24] In quanto alle persone sono qui da intendere quelle cui è concesso dallo Stato lo spaccio del sale, de' tabacchi, delle carte da gioco, delle cartoline postali, francobolli, carta bollata ec.; o quelle cui è necessario un diploma di autorizzazione che li riconosce idonei, i farmacisti, i dro-

Di tutte queste cose talune [25] non hanno evidentemente, o perdono, la caratteristica di merce; cioè non possono essere valori di scambio; e ciò indipendentemente dal potere essere o pur no oggetto di diritto privato; altre [26] non possono validamente essere oggetto di scambio che ne' modi stabiliti dalle leggi e da' regolamenti speciali.

§ 4. Beni mobili. Classificazione.

Sommario.

12. Classificazione de' mobili in generale. — 13. Classificazione nel diritto commerciale.

12. Sono mobili per loro natura, i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o si muovono per propria forza, come gli animali, o vengono mossi da forza esteriore, come le cose inanimate, ancorchè tali cose formino collezione od oggetto di commercio, p. es. i libri di una biblioteca, gli oggetti di un museo, gli arredi di un fondaco di commercio [1]. Sono del pari mobili i materiali provenienti dalla demolizione di un edifizio, o raccozzati per costruirne uno nuovo, sino a che non siano adoperati alla costruzione [2].

ghieri. Vanno anche tenuti presenti taluni particolari esercizi: osterie, locande, per le quali occorre un permesso. Confr. gli art. 34 a 47 della Legge su la pub. sicurezza. Cons. CONSTANT, Code des Établissements industriels classés, ateliers dangereux, insalubres ou incommodes. Paris 1881. Finalmente è da rilevare l'esercizio della pubblica mediazione, pel quale esistono leggi e regolamenti speciali. Vedi in seguito: I mediatori.

In quanto agli istituti si vuole intendere di quelli a'quali è concesso dallo Stato il diritto di emissione cartacea, e di quelli a'quali sono esclusivamente riconosciuti i diritti a particolari affari: i magazzini generali, i depositi franchi ecc. V. § 41, 42, 43.

[25] Quelle di cui alle note 15, 18, 19, 20, 21.

[26] Quelle di cui alle note 16, 17, 22, 23.

[1] Art. 417 cod. civ. — [2] Art. 420 cod. civ.

Se non che, per fare che la parola mobili indichi una certa categoria di oggetti, che pure sono essenzialmente tali, è mestieri adoperarla non sola nella disposizione della legge o dell'uomo, ma con una aggiunta o indicazione che ne allarghi il significato o in contrapposto agli immobili. Tali oggetti sono: il denaro metallico e i suoi rappresentativi , le gemme , i crediti , i titoli di rendita sul debito pubblico e delle imprese commerciali od industriali, i libri, le armi, i quadri, le statue, le monete, le medaglie od altri oggetti attinenti a scienze od arti, gli stromenti propri delle scienze, delle arti e de'mestieri, le biancherie ad uso della persona, i cavalli e gli equipaggi, i grani , vini , fiori ed altre derrate , e anche le cose che formano oggetto di un commercio [3].

Sono mobili per determinazione della legge [4] i diritti, le obbligazioni e le azioni , anche ipotecarie , che hanno per oggetto somme di danaro od effetti mobili, le azioni o quote di partecipazione nelle società di commercio o d' industria, quantunque alle medesime appartengano beni immobili. In quest'ultimo caso tali azioni o quote di partecipazione sono riputate mobili riguardo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società. Sono ugualmente riputate mobili le rendite vitalizie o perpetue a carico dello Stato, o de' privati , salvo quanto alle rendite su lo Stato le disposizioni delle leggi relative al debito pubblico.

13. Per quanto concerne il traffico commerciale , comprendendo sotto la denominazione generale di beni mobili quelle cose, che, rispondendo a'caratteri di sopra enunciati, acquistano la caratteristica di merce col divenire oggetto del traffico stesso [5], è mestieri classificarne talune che, pure

[3] Art. 422 cod. civ. — [4] Art. 418 cod. civ.

[5] Le cose che costituiscono oggetto de' traffici, cioè le merci in senso stretto e le derrate , sono state classificate in varie categorie con nomi diversi. Una classificazione generale sarebbe questa: 1° prodotti naturali o materie prime, 2° prodotti alimentari , 3° prodotti manufatti. Ma essa è poco chiara perchè troppo comprensiva. Le varie tariffe compilate dai governi per la conclusione de' trattati di commercio offrono le migliori

appartenendo a siffatta categoria, hanno caratteri, nomi e scopi speciali.

Queste cose sono : le derrate, il danaro, i titoli e carte valori, taluni beni incorporali, l' accorsatura di un'azienda, le navi.

classificazioni. La tariffa francese ha 1207 voci, e l'italiana 633; le merci sono distribuite nella prima in 34 categorie, nella seconda in 16.

Tariffa francese. *Sostanze animali.* 1. Animali viventi. 2. Prodotti e spoglie animali. 3. Pesca. 4. Sostanze animali greggie per medicina e profumeria. 5. Sostanze dure al taglio. *Sostanze vegetali.* 6. Farinacei alimentari. 7. Frutti e semi, 8. Coloniali di consumo. 9. Olii e succhi vegetali. 10. Sostanze medicinali. 11. Legni. 12. Filimenti, steli ec. 13. Sostanze tintorie e tanniche. 14. Prodotti e avanzi diversi. *Sostanze minerali.* 15. Pietre, terre e combustibile. 16. Metalli. *Oggetti manifatturati.* 17. Prodotti chimici. 18. Tinture preparate. 19. Colori. 20. Composti vari. 21. Bevande. 22. Stoviglie. 23. Vetri e Cristalli. 24. Fili. 25. Tessuti. 26. Carta e sue applicazioni. 27. Pelli e pelliccie. 28. Lavori in metalli. 29. Armi, polveri e munizioni. 30. Mobili. 31. Lavori in legno. 32. Strumenti musicali. 33. Lavori di sparto, da panierajo e corde. 34. Lavori in sostanze diverse.

Tariffa italiana. 1. Spiriti, bevande, olii. 2. Generi coloniali, droghe e tabacchi. 3. Prodotti chimici, generi medicinali, resine e profumerie. 4. Colori e generi per tinta e per concia. 5. Canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi, escluso il cotone. 6. Cotone. 7. Lana, crino e peli. 8. Seta. 9. Legno e paglia. 10. Carta e libri. 11. Pelli. 12. Minerali, metalli e loro lavori. 13. Pietre, terre, vasellami, vetri e cristalli. 14. Cereali, farine, paste e prodotti vegetali, non compresi in altre categorie. 15. Animali, prodotti e spoglie di animali non compresi in altre categorie. 16. Oggetti diversi.—Vedi Commissione reale per l'esposizione nazionale di Milano. Relazione della 2ª sezione per le industrie manifatturiere. Milano 1881 pg. 56 e 57, e Tariffa de'dazi doganali del Regno d'Italia. Roma 1880.

§ 5. Le derrate.

Sommario.

14. Nozione e specie di derrate. Ordini in derrate.

14. Si chiamano derrate i prodotti della terra di cui l'uomo si serve per nutrimento suo e degli animali, e che, per natura loro, sono consumati ed alterati col primo uso [1].

Generalmente parlando le derrate si distinguono in quelle che sono un semplice prodotto agricolo, ed in quelle che sono un prodotto dell'industria e del commercio. Le prime, in senso stretto, non sono una merce, ma lo diventano quando dalle mani del produttore essendo passate in quelle di agenti intermedi sono da questi spacciate a'consumatori, sia in natura, sia dopo averle lavorate e poste in opera. Le seconde sono merci anche rispetto al produttore, che non deve siffatta sua qualità al lavoro agricolo ma ad un'opera industriale o commerciale.

Le derrate occupano una gran parte del traffico commerciale, così all'ingrosso come al dettaglio, così d'importazione come di esportazione [2].

Taluni rapporti che le hanno per oggetto possono avere una forma propria, rappresentata da un titolo particolare, che si chiama ordine in derrate, costituente uno speciale istituto giuridico.

§ 6. Il danaro [1].

Sommario.

15. Nozione del danaro. — 16. Traffico monetario. Contratti che hanno per oggetto il danaro. — 17. Prezzo del danaro. — 18. Specie del danaro — 19 e 20. Rimando.

15. Il danaro, economicamente considerato, è strumento degli scambi, misura de'valori, ed è anche merce. Ne' pri-

[1] Cons. Massé, n. 1387; Pardessus, n. 8.

[2] Cons. Lampertico, Il Commercio, pg. 23.

[1] Oltre i trattati generali di economia politica e di scienza delle finanze sono da consultare le opere speciali: J. C. Hoffmann, Die Lehre

mi sensi esso non è, come tale, oggetto del diritto commerciale, e lo è solo nel secondo, come oggetto di traffici. Il danaro è strumento necessario degli scambi. La sua introduzione ne'mercati fece sorgere il contratto di compra-vendita, essendo esso chiamato a rappresentare il prezzo delle cose. Ma potendo essere trattato quale oggetto di scambi e di rapporti giuridici il danaro è merce [2].

vom Gelde. Berlin 1838; CHEVALIER, La monnaie. Paris 1866; KNIES Das Geld. Berlin 1873; JEVONS, Money and the mechanism of exchange. London 1875; (Esiste una traduzione italiana. Milano 1876); WALKER, Money. London 1878; DE RIDDER, De la monnaie, du crédit et des titres de crédit. Gand 1869; WOLOWSKI, La question monétaire. Paris 1869; FRÈRE-ORBAN, La question monétaire. Bruxelles 1874; MAGLIANI, La questione monetaria. Firenze 1874; ROSCHER, Betrachtungen über die Währungsfrage. Berlin 1872; FERRARIS, Moneta e corso forzoso. Milano 1879; DE VITI DE MARCO, Moneta e prezzi, Città di Castello 1885. Qui non sono riportate che le più recenti. Per le altre si possono consultare le fonti bibliografiche indicate nella introduzione e specialmente la Biblioteca consultiva del diritto Commerciale, che ne enumera circa dugento. Si consulti anche COSSA, Primi elementi di economia politica. Sez. terza pg. 49 a 65, ed il vl. XVIII della Biblioteca dell'Economista dove sono contenuti varii scritti su l'argomento.

Fra gli scrittori particolari di diritto commerciale si consultino: ENDEMANN, pg. 368; GAREIS, pg. 238; GOLDSCHMIDT, § 99; THÖL, § 204; MASSÉ, n. 1389; VIDARI, vl. 3 pg. 443 a 531; PARDESSUS, n. 8-22-28; BOISTEL, pg. 435. Si veda anche RINALDI, vl. III.

[2] Questo concetto è riconosciuto dal diritto romano e dall'antica scuola italiana: *Si ita fideiussorem accepero: quod ego decem credidi, de ea pecunia mille modios tritici fide tua esse jubes? non obligatur fideiussor, quia in aliam rem, quam quæ credita est, fideiussor obligari non potest; quia non ut æstimatio rerum, quæ mercis numero habentur, in pecunia numerata fieri potest, ita pecunia, quoque merce æstimanda est.* Dig. l XI, VI t. I, 4, 2, *De fideiuss.* citata anche dal VIDARI; STRACCHA, pg. 351 n. 75; DE TURRI, 99 n. 13 p. 28; CASAREGIS, disc. 70 n. 14 e disc. 129 n. 12 e 13; *Pecunia continetur appellatione mercis; merx potest emi et vendi, et quotidie venditur et emitur: ergo pecuniam etiam tamquam merx contractari potest*, SCACCIA, pg. 108 n. 29. La scuola francese antica fu di contrario parere, ma erroneamente. Cons. DUMOULIN, De usuris n. 694, *Hinc de jure pecunia, in quantum pecunia, non*

L'uso moderno ha determinato il significato giuridico della parola danaro, con la quale potevasi indicare altra volta la totalità de' beni patrimoniali, appartenenti ad una persona [3].

16. Il traffico monetario, nel senso di permuta delle monete, piglia il nome speciale di cambio; il quale è manuale [4], nella sua prima forma, e costituisce l'industria de' cambisti o de'cambia valute.

Se, per altro, il traffico monetario è fatto fra piazze diverse, il cambio prende nome di traettizio, ed è in gran parte esercitato per mezzo de' banchieri. Esso si connette, in questo caso, col traffico de' titoli (cambiali, assegni, mandati, scecchi) [5].

Il danaro è oggetto di altri contratti speciali come il mutuo, il cambio marittimo, il deposito, e la natura sua impone al legislatore disposizioni particolari, non comuni alle altre merci, contenute così nel codice civile [6] come in

est merx, nec venit appellatione mercium, vel similium rerum, nec per eas æstimatur, sed omnes res æstimant. Cons. anche POTHIER, Du prêt de consommation n. 37.

[3] *Appellatione autem pecuniæ omnes res in ea lege (Cornelia) significantur: itaque si vinum vel frumentum aut si fundum vel hominem stipulemur, hæc lex observanda est.* GAIUS Inst. III. 124. V. anche L. 222 D. v. s. dove è detto « *Pecuniæ nomine, non solum numerata pecunia, sed omnes res tam soli quam mobiles et tam corpora quam jura continentur.* Nello stesso senso SCACCIA, § 1, q. 7. p. 1. n. 14.

[4] È la prima forma del contratto cambiario: *cambium manuale vel reale.* I primi scambi furono di cose con cose, animali con animali e per lo più seguivasi il sistema decimale. La seconda forma del contratto di cambio fu la permuta delle monete *pecunia presentis cum pecunia presenti.* Dopo l'intromissione de' metalli preziosi monetati si allargarono sempre più questi scambi monetali, e quando Roma ebbe acquistato la sua egemonia su gli altri comuni d' Italia il traffico delle monete divenne un importantissimo commercio speciale. V. in seguito: Cambiale. Cons. MOMMSEN, Römische Geschichte vl. 1 pg. 192.

[5] V. vl. 2, tit. IV: speculazioni su valori.

[6] Titolo XVII art. 1821-1822-1823, cap. IV art. 1829 a 1832 e 1834, Tit. XVIII art. 1848, Tit. X c. III art. 1710.

quello commerciale [7] ed in leggi particolari al traffico monetario [8].

Esso serve a compiere i pagamenti, quindi, da questo lato, ad estinguere le obbligazioni.

Una particolarità del danaro, nelle contrattazioni, è di produrre interesse, il quale è legale o convenzionale [9].

17. Considerato quale merce il danaro ha il suo prezzo. Questo varia in proporzione inversa della maggiore o minore quantità e qualità di cose che formano oggetto de' traffici, e per l'acquisto delle quali esso è necessario. Le oscillazioni di prezzo subìte dal danaro, in generale, come strumento intermediario degli scambi, influiscono, naturalmente, del pari, sul prezzo di esso, quale merce, cioè quale oggetto, in particolare, di speculazioni [10].

Il prezzo delle monete dicesi propriamente aggio. Esso è, per lo più, stabilito da una tariffa che dicesi corso o corso de' cambi. Essendo diverse le monete (oro-argento-bronzo-rame-carta), il corso è « alla pari » o « al di sotto » o « al di sopra » secondo che esiste, nel primo caso, equivalenza, nei secondi, una differenza in più o in meno fra' due valori, che sono oggetto del rapporto. La base del calcolo, se trattasi di monete di paesi diversi, è la moneta che ha corso nel luogo dell' esecuzione. Così, il prezzo della specie di moneta in una contrattazione da eseguirsi in Italia si dirà che è alla pari, al di sopra, o al di sotto del corso monetario italiano. Il corso de' cambi è desunto dalle liste di borsa.

A questi concetti si ricollega la disposizione legislativa

[7] Tit. VI art. 38, 39, 41, Tit. X art. 339, Tit. XIII art. 405, Tit. V lib. 2. Le leggi forestiere hanno anch'esse disposizioni speciali. Vedansi, fra le altre, la tedesca art. 325, 342, 395, 668, 674 e 93, 95, 157; la svizzera, Tit. 2 art. 97, 98, 99, Tit. X art. 329 e seg.

[8] Per es. leggi postali per l'assicurazione di plichi contenenti danaro; leggi sulle banche, su'conii, su le zecche ec.

Quando si osservano tutte le disposizioni su cennate si rileva che la legge considera quale merce il danaro monetario e non solo l'oro e l'argento in verga. Contro Vidari, vl. III pg. 457.

[9] Art. 1831 cod. civ.

[10] Stuart-mill, vl. 2 lib. III cap. VIII.

per la quale è stabilito, che ogni qualvolta si deve determinare il giusto prezzo o il prezzo corrente in una contrattazione per derrate, merci, trasporti, noli, premi di assicurazione, corsi de' cambi, effetti pubblici e titoli industriali, esso è desunto dalle liste di borsa del luogo di esecuzione del contratto, o, in mancanza, da quelle del luogo più vicino, dalle mercuriali e da ogni altra fonte di prova [11].

Le oscillazioni di prezzo del danaro dipendono dunque dalle leggi della circolazione, vale a dire da quel complesso di cause le quali influiscono sul prezzo di tutte le cose [12]. Essendo una merce, il valore del danaro è determinato, come quello di tutte le altre, temporaneamente dall' offerta e dalla domanda ed, in seguito di tempo ed in media, dal costo della sua produzione [13].

18. Il danaro o è metallico o è cartaceo [14].

È da fare una distinzione. La carta può fare le veci del danaro metallico o per corso fiduciario, o per forza di legge. Nel primo caso essa o non è danaro, nel senso che qui si deve intendere, o lo è entro certi limiti. Essa è davvero danaro e ne compie tutte le funzioni, nel secondo caso, quando deve valere in commercio come strumento di scambi, misura di valori ed anche merce.

Giuridicamente la carta-moneta a circolazione forzata è del tutto assimilata al danaro: essa è danaro. Tutte le disposizioni legislative concernenti operazioni in danaro si adattano all' uno e all' altro tipo, senza alcuna eccezione, salvo quelle, per lo più regolamentari, pertinenti alla natura materiale della carta o del metallo.

19. Le quistioni che possono sorgere intorno al pagamento, quando è stata pattuita una particolare specie di mo-

[11] Art. 38 cod. di com. V. anche in seguito § 44 e vl. 2 tit. IV: speculazioni su valori.

[12] Cons. Stuart-Mill, vl. 2 lib. III § 3 pg. 7.

[13] ibid pg. 7, 8.

[14] Attualmente i tipi di moneta sono il metallo e la carta in tutti gli stati civili. La storia ricorda monete anche di altre materie, in cartapecora, in pelle, in cuoio ec.

neta metallica, o la esclusione della carta-moneta, appartengono allo studio delle obbligazioni [15].

20. Le differenze economiche intrinseche ed estrinseche fra la moneta-metallo e la carta-moneta non sono obbietto del diritto commerciale, ma dell'economia politica in senso stretto [16].

§ 7. Titoli e carte-valori [1].

Sommario

21. Caratteri de' titoli e carte valori. — 22. Loro categorie. — 23. Titoli che contengono la promessa di una somma di denaro da pagarsi. — 24. Titoli che riguardano una prestazione di dare o di fare, diversa dal pagamento di una somma. — 25. Titoli che non solo rappresentano un diritto di credito, ma concedono diritti e facoltà speciali. — 26. Disposizioni del codice di commercio intorno a' titoli. — 27. Caratteristica di merce de' titoli. — 28. Continua per riguardo alle azioni di società.

21. Parecchi rapporti giuridici commerciali sono rappresentati da titoli o documenti particolari [2], ne' quali essi o

[15] V. vl. 2 § 55 e 56.

[16] Cons. per maggiori particolari, comunque non rigorosamente giuridici: Vidari, pg. 599 e seg.

[1] È assai scarso il numero delle opere giuridiche commerciali che trattano complessivamente tutta la materia de'titoli nelle loro varie forme e specie. Il Buchère scriveva nel 1869: « Il semble que personne n'ait eu jusqu'ici la pensée de réunir cette législation dans un cadre facile à consulter, de manière à la mettre à la portée de tous. Les auteurs du Répertoire de législation et de jurisprudence, si complet en toutes matières, n'ont point cru utile de consacrer un chapitre spécial aux valeurs industrielles et mobilières ». Il suo libro, Traité théorique et pratique des valeurs mobilières et effets publics, Paris 1869, non può dirsi completo.

La grande diversità intrinseca ed estrinseca, che separa i vari rapporti contrattuali rappresentati da'diversi titoli che circolano in commercio, è una ragione che giustifica pienamente la mancanza di opere che trattino tutte le specie di questi. Lo stesso trattato del Buchère è speciale, in questo senso, come lo è l'altro del Nouguier, Lettre de change et autres effets de commerce. Paris 1883.

Si consulti anche Rinaldi, Della proprietà mobile, già citata.

La letteratura è invece ricca di scritti su'titoli al portatore, o su'cambiari o sugli effetti pubblici, ec. ed essi saranno citati dove spetta.

[2] In questo senso, contratti letterali o formali.

essenzialmente s' intrinsecano o trovano semplicemente una prova della loro esistenza.

Questi titoli e documenti sono, dunque, prima di ogni altro, una forma contrattuale, una manifestazione essenziale e necessaria di un vincolo contrattuale o una pruova di esso [3].

Se non che, speciali loro caratteri, cioè la grande diffusione in commercio, la facilità con la quale se ne compie la circolazione, la particolarità di taluni, di essere de' veri titoli di credito, la possibilità di servirsene quali ausiliari di scambi, li fanno considerare come oggetti di speculazioni, epperò come merci [4].

Essi sono o intestati, o all' ordine, o al portatore. I primi si trasferiscono mediante cessione [5], e non sono, per indole, destinati alla pronta circolazione; i secondi si trasferiscono mediante girata [6]; i terzi mediante la semplice tradizione [7], e sono i più facili a circolare.

[3] Questo carattere è riconosciuto da tutti. V. Introduzione e cons. SAVIGNY, Obblig. vl. II pg. 116, 117. UNGER, § 2 VIDARI, vl. III pg. 556, 557; THÖL, § 205; ENDEMANN, pg. 382 e seg.

[4] THÖL, § 204 e seg.; GOLDSCHMIDT, 2.ª parte; ENDEMANN, § 81; VIDARI, vl. III pg. 556. Quivi è per altro detto: « Ma se noi prendiamo la parola « merce » in senso stretto, e per essa intendiamo una cosa che ha un valore intrinseco, proprio e presente, i titoli di credito non sono merce; perchè essi sono dati e ricevuti, non già per quello che vale il pezzo di carta da cui risultano costituiti, ma per quello (merci o danaro) in cui potranno essere tradotti alla scadenza. Di maniera che, non tanto si scambia la merce presente col titolo di credito presente, quanto si scambia la merce presente con la moneta futura; con quella cioè, a cui il titolo mi conferirà diritto, giunta che sia la scadenza »... Questo concetto avrebbe dovuto consigliare il VIDARI a non trattare poi diffusamente la materia sotto il titolo delle cose, dappoichè queste hanno il loro valore in commercio non propriamente come tali, sibbene come merci.

Per l'esatto concetto vedasi PARDESSUS, n. 9 e 10.

Cons. anche MASSÉ, n. 1390; GAREIS, § 76 a 80 che tratta de' titoli sotto la rubrica de' contratti.

[5] Art. 1538 e seg. del cod. civile. THÖL, § 211; VIDARI, vl. III pg. 569 e seg.

[6] Art. 256-260 cod. di com. THÖL, § 213 a 215; GAREIS, § 79; ENDEMANN, § 85; VIDARI, vl. III pg. 599 e seg.

[7] Art. 707 cod. civ. THÖL, § 216 e 226; GAREIS, § 79; ENDEMANN, § 86; VIDARI, vl. III pg. 637 e seg. Per la bibliografia speciale v. in seg. vol. 2 tit. IV: speculazioni su valori.

22. Si possono distinguere in tre categorie : 1) titoli che contengono la promessa di una somma di danaro da pagarsi ; 2) titoli che riguardano una prestazione di dare o di fare, diversa dal pagamento di una somma ; 3) titoli che non solo rappresentano un diritto di credito, ma concedono diritti e facoltà speciali.

Quelli della prima categoria possono distinguersi, alla loro volta, in una duplice serie: 1) effetti pubblici, de' quali l' emittente è lo Stato, o una Provincia, o un Comune; 2) effetti privati, de' quali l' emittente è una persona privata o una società di commercio.

Quelli della seconda e della terza categoria sono di emissione privata e conservano tale carattere ancorchè, per circostanze, emessi dallo Stato, da un Comune, da una Provincia.

23. 1.° Appartengono alla prima categoria e formano parte della prima serie [8]:

a) *Titoli di rendita sullo Stato*. Sono i titoli che mostrano il debito dello Stato verso la nazione, ed un credito dei vari possessori verso lo Stato. Questi titoli rappresentano l' accumulazione di un capitale, del quale lo Stato paga l' interesse, che piglia nome di rendita. Il titolo rappresenta adunque pel portatore un duplice diritto di credito, sul capitale e sulla rendita. Il portatore non può riacquistare il suo capitale altrimenti che vendendo il titolo al prezzo reale di borsa [9].

b) *Boni* e *Vaglia del Tesoro*. Sono mandati d'incasso che lo Stato trae su sè stesso per soddisfare un debito verso un suo creditore. Lo Stato ordina alla cassa, al Tesoro, di pagare.

c) *Titoli di prestiti*. Possono essere emessi o dallo Stato, o da una Provincia o da un Comune. Come dice la pa-

[8] V. in seguito: Speculazioni su valori.

[9] Cons. SALANDRA, I debiti pubblici nell' economia nazionale. Napoli 1877; dove sono indicate altre fonti, ed in generale possono consultarsi le opere di scienza economica e finanziaria.

rola sono emessi nell' atto di contrarre un prestito. Come pei titoli di rendita si ha un duplice diritto di credito, sul capitale e sull' interesse. Ma v' ha una differenza fondamentale. I primi non sono redimibili, sibbene soltanto alienabili; i secondi sono redimibili ed alienabili. La redimibilità può essere stabilita in modi diversi. O ad epoca unica, con lo scader della quale si rimborsa la totalità del capitale; o ad epoche diverse, allo scader delle quali si paga una rata di ammortamento. Le cartelle dei prestiti producono interesse, il di cui tasso è stabilito nel momento dell' emissione. I prestiti si dicono a premio, quando fra le condizioni dell'emissione si trova questa, che in una data epoca tutti i numeri delle varie cartelle saranno sorteggiati, e il numero che uscirà dal bussolo darà al possessore un premio, stabilito fra le condizioni medesime del prestito.

Formano parte della seconda serie:

a) *I biglietti di banca*. Sono documenti emessi da istituti di credito, garentiti da una valuta (*riserva metallica*) che, in una proporzione stabilita dalla legge, si presume esistente nella cassa. Circolano in forza del grado di credito goduto sul mercato dall' istituto medesimo, che possono spendersi come danaro, e che debbono essere rimborsati a vista al portatore, in contanti. Allorchè i biglietti di banca diventano carta moneta per legge, essi, alla semplice caratteristica di titolo al portatore, aggiungono quella di essere danaro e con essi possono essere, a presentazione, rimborsati quegli altri biglietti di banca ai quali la legge non attribuisce la circolazione forzata [10].

b) *Le cambiali*. Sono titoli che contengono la promessa di pagare (cambiale propria) o l'ordine di far pagare (cambiale tratta) una somma di danaro determinata da persona determinata a persona determinata, in luogo e tempo determinati, forniti di requisiti rigorosamente stabiliti dalla legge [11].

[10] V. in seg. Speculazioni su valori.
[11] V. in seg. ibid. Art. 251 a 332 cod. di com.

Se la promessa è di derrate, il titolo prende nome di *ordine in derrate* [12].

c) Gli *scecchi* o *assegni*. Sono titoli, mediante i quali, chi li emette dispone di somme, di sua pertinenza, liquide ed esigibili, che trovansi presso la persona, su la quale l'ordine di pagare è emesso [13].

24. 2.° Appartengono alla seconda categoria:

a) *Le lettere di vettura*. Servono a pruovare l'esistenza, i modi, le condizioni del contratto di trasporto delle merci e delle derrate per terra [14].

b) *Le polizze di carico*. Servono a pruovare l'esistenza, i modi le condizioni del caricamento delle merci e delle derrate su le navi [15].

c) Le *fedi di deposito* ne' magazzini generali. Sono rilasciate dall' istituto depositario contro il ricevimento delle merci o derrate [16].

d) Le *note di pegno*. Sone rilasciate quando su le merci o derrate, depositate ne' magazzini generali, gravita un diritto di pegno [17].

e) Le *polizze di prestito a cambio marittimo*. Sono essenziali per pruovare l'esistenza di un prestito accompagnato da speciali condizioni, contratto pe' bisogni della navigazione [18].

f) Le *fatture*. Sono le note specificate per quantità, qualità e valore della merce, che, generalmente, il rivenditore rilascia al compratore [19].

[12] Art. 333 a 338 cod. di com. V. in seg.: Speculazioni su valori.
[13] Art. 339 a 344. » » » » » »
[14] Art. 388 e seg. V. § 153.
[15] Art. 555 e seg. V. § 153 e 157.
[16] Vedi: Magazzini generali e anche Contratto di vendita e Contratto di deposito. Art. 461 e seg. cod. di com.
[17] V. Magazzini generali e anche Contratto di pegno. Art. 461 e seg. cod. di com.
[18] V. in seg: Speculazioni su valori. Art. 590 a 603 cod. di com.
[19] V. in seg: Prove delle obbligazioni. Art. 44 cod. di com.

g) I *biglietti di trasporto* personale per terra [20] (ferrovie, tramway, vetture) o per acqua (navi, battelli) [21].

h) I *biglietti di entrata* in luoghi di pubblici spettacoli.

3.° Appartengono alla terza categoria:

a) *Le azioni di società commerciali o industriali* [22].

b) *Le obbligazioni di prestiti contratti da società* [23].

25. Il codice di commercio non ha nessuna sezione destinata particolarmente alla nozione e classificazione di questi titoli, come tali, e ciò appunto perchè essi si legano intimamente ad un rapporto giuridico di cui sono pruova o forma. Di tal che la legge discorre di taluni nella sezione in cui regola il particolare rapporto, da ciascuno di essi rappresentato, e di altri nella sezione dove regola la prova delle obbligazioni.

26. Se non che, le speciali caratteristiche che siffatti titoli assumono, quando sono emessi al portatore, hanno richiesto alcune particolari disposizioni riguardanti: 1) il possesso [24], 2) la rivendicazione [25], 3) la riemissione de' duplicati [26], oltre le disposizioni contenute, per taluni, nelle leggi speciali sul debito pubblico.

La negoziabilità de' titoli all' ordine è anch' essa regolata da disposizioni particolari [27].

Questi lati non rientrano nello studio che va fatto qui, dove si vuole semplicemente affermare la caratteristica di merce, che questi titoli possono acquistare.

27. Di tutti, quelli ne' quali siffatto carattere meglio si riconosce, sono i titoli che contengono la promessa di una somma e fra essi, più particolarmente, i titoli al portatore. La legge stessa se ne occupa e appunto li considera come

[20] Regolamenti su l' esercizio delle ferrovie.
[21] Art. 582 a 589 cod. di com.
[22] V. in seg: Contratti di società. Art. 164 a 170.
[23] V. in seg: ibid. Art. 171 a 175.
[24] Art. 707 cod. civ.
[25] Art. 708, 709 cod. civ. Art. 57 cod. di com.
[26] Art. 56 cod. di com.
[27] Tit. X seg. II art. 256 a 260.

possibili oggetti di scambi, in senso stretto. I numeri 1. 2. 4 e 5 dell'art. 3 dispongono in fatti che le obbligazioni dello Stato ed altri titoli di credito circolanti in commercio possono essere oggetto di speculazione commerciale, e quindi merce, semprechè sono acquistati a scopo di rivendita o costituiscono materia di contratto di riporto.

Se, per altro, questi titoli, pubblici o privati che siano, o sono acquistati per essere conservati come impiego di un capitale, o sono venduti da colui che vuole disfarsene nel solo scopo di realizzare il suo capitale, non vanno considerati come merci [28].

28. Una quistione è stata mossa per le azioni e quote d'interessi di una società. Si è fatta una distinzione tra le azioni che attribuiscono a colui che le possiede la qualità di commerciante, come sarebbero le quote o interessi in una società in nome collettivo; e le azioni in una società in accomandita o anonima, le quali non costituiscono commerciante colui che ne è possessore, e si è conchiuso che le prime debbono essere considerate come merci, perchè hanno sempre un oggetto commerciale e rendono commerciante il socio; e che le seconde, non costituendo un impiego di capitali, non sono una merce [29].

Ma il ragionamento non è del tutto esatto. L'essere o no merce il titolo non dipende dalle sue qualità intrinseche o dagli effetti che esso produce, ed a' quali si accenna in quella opinione; sibbene dallo scopo che si ha in mira nel negoziarlo, trattandolo o pur no come oggetto di speculazione commerciale, in senso stretto, a prescindere dalla sua natura e da' suoi caratteri particolari. Ciò è riconosciuto anche da chi sostiene la prima opinione, la quale rimane così priva d'importanza per la quistione [30].

[28] Massé, n. 1390 che si fonda su l'opinione di Merlin, Quest. Effets publics n. 4. Pardessus, n. 10. Vincent, t. I, pg. 135.

[29] Massé, ib. pg. 553.

[30] Massé, ib. pg. 554.

§ 8. Beni incorporali.

1. Diritto di autore — Privative industriali.

Sommario.

29. Il diritto su le opere dell'ingegno potendo essere acquistato ed alienato a titolo di speculazione commerciale può essere considerato come merce — 30. Particolarità intorno al diritto di autore. — 31. Condizioni per acquistarlo e conservarlo. — 32. Significato della espressione che il diritto di autore è merce. — 33. Particolarità intorno alla privativa industriale. — 34. Formalità da adempiere per ottenere una privativa. — 35. Riduzione, completamento e prolungamento del diritto di privativa — 36. Invenzioni concernenti bevande o commestibili. — 37. Rifiuto e sospensione dell' attestato di privativa. — 38. Trasferimento del diritto di privativa.

29. Riconosciuto dalle leggi positive, negli autori e negli inventori, un diritto su le opere del loro ingegno, letterarie, artistiche o industriali che esse siano, per quanto concerne la riproduzione delle prime tre e l'uso delle ultime, segue che, potendo un tal diritto essere alienato ed acquistato, esso va considerato come una merce, sempre che l'alienazione o l'acquisto siano fatti a scopo di speculazione commerciale [1].

È da questo lato che siffatti beni rientrano nel campo del diritto commerciale. La loro giustificazione e determinazione vanno studiate in altra sfera della scienza giuridica [2].

Il diritto di autore e quello che proviene da un attestato di privativa industriale, benchè razionalmente possono trovare una base comune, si differenziano così pel modo come sono riconosciuti dalle leggi, come per le condizioni che accompagnano la facoltà di esercitarli e loro durata.

[1] Massé, n. 1390; Vidari, n. 1361 a 1363 e 1410; Thöl, § 200.

[2] Nella filosofia del diritto e nel diritto privato in generale.

In data 19 settembre 1882 è stata promulgata la nuova legge su' diritti di autore coll' analogo regolamento.

30. *Diritto di autore* [3]. Le opere, di cui la legge riconosce negli autori un diritto esclusivo di riproduzione e di spaccio si possono classificare sotto tre categorie: 1) scientifiche ed artistiche, 2) fotografiche, 3) campioni e modelli industriali [4].

Dalla speciale natura del diritto d'autore e dal modo come esso può essere esercitato, mediante la riproduzione e lo spaccio, deriva che, se talune condizioni imposte dalla legge non sono osservate, l'autore non può invocare il diritto suo contro l'uso che altri facesse della sua opera, similmente riproducendola e spacciandola.

31. Le condizioni sono le seguenti:

1. deposito al prefetto della provincia di un numero di esemplari non eccedente quello di tre dell'opera che si pubblica, ovvero ugual numero di copie fatte con la fotografia

[3] Fliniaux, La propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique en France et à l'étranger. Paris 1789; Laboulaye, Étude sur la propriété littéraire en France et en Angleterre. Paris 1828, Laboulaye et Guiffrey, La propriété littéraire au XVIII siècle; Pouillet, Traité théorique et pratique de la propriété littéraire, artistique et industrielle et du droit de représentation. Paris 1879; Renouard, Traité des droits d'auteurs, 1858; Thulliez, Étude législative, historique et juridique sur la propriété littéraire, 1876; Worms Étude sur la propriété littéraire, 1878.

Schuffert, Das Autorrecht an literarischen Erzeugnissen Berlin 1875; Dambach, Die gesetzgebung des Norddeutschen Bundes betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen kompositionen und dramatischen Werken, Berlin 1871; Stagkmann, Gesetz betreffend das Uhreberrecht an Schiftwerken etc. Berlin 1870.

In Italia esistono anche parecchie opere: Mancini, Intorno alla proprietà letteraria italiana, Napoli 1841; Turchiarulo, La proprietà letteraria, Napoli 1857; Tommaseo, Inspirazione e Arte. Firenze 1858; Cavallotti, Della proprietà letteraria ed artistica e sua perpetuità. Milano 1871; Bozza-Bagnera, Sulla perpetua proprietà letteraria ed artistica, Palermo 1871. La più importante è Amar, De' diritti degli autori di opere dello ingegno, Torino 1874. Da consultare con grande profitto è anche la relazione dello Scialoia, premessa alla legge.

[4] Questa distinzione risulta dalle stesse disposizioni della legge. V. anche Thöl, vl. I p. 3 § 200.

o con altro processo qualunque, atte a certificare la identità dell'opera [5];

2. dichiarazione, in cui, facendo menzione precisa dell'opera e dell'anno nel quale è stampata, esposta o altrimenti pubblicata, si esprima la volontà di riservare i diritti che competono, come autore o editore [6].

Se la dichiarazione concerne opere o composizioni musicali atte alla rappresentazione, dev'esservi esplicitamente detto se furono o se non furono rappresentate prima della pubblicazione, e nel caso affermativo deve con precisione indicarsi l'anno ed il luogo in cui ne fu fatta la prima rappresentazione [7].

Se la inserzione del lavoro è fatta in un giornale o in qualunque altra pubblicazione, sia in una volta, sia a brani successivi, deve dichiararsi in fronte al lavoro inserito al primo brano di esso se s'intendono conservare i diritti di autore.

Mancando tale dichiarazione, gli altri giornali e le altre opere periodiche sono abilitate alla riproduzione, purchè indichino la fonte da cui è estratto il lavoro, ed il nome dell'autore, senza che altri possa però pubblicarlo separatamente.

Allorchè l'autore, o chi può esercitarne i diritti, intende eseguire simile pubblicazione a parte, deve fare il deposito e la dichiarazione su riferite indicando con precisione quando cominciò e quando finì la pubblicazione fatta la prima volta nel giornale o in altra opera periodica; e, se l'opera inserita è in più volumi, indicherà in quale anno fu compiuta la prima pubblicazione della materia contenuta in ciascuno de' volumi ristampati a parte, a misura che va facendo di questi il successivo deposito [8];

3. La dichiarazione ed il deposito debbono farsi ne' tre mesi dalla pubblicazione delle opere o delle parti di esse,

[5] Leg. ital. art. 21.
[6] Ibid.
[7] Art. 22.
[8] Art. 26.

o rispettivamente dalla prima rappresentazione delle opere adatte a pubblico spettacolo, delle azioni coreografiche e di qualunque composizione musicale.

L' una o l' altro saranno del pari efficaci ancorchè fatti tardivamente, eccetto il caso che nel tempo scorso fra la scadenza del detto termine ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito, altri abbia riprodotta l'opera, o incettate dall' estero copie per ispacciarle [9].

Trascorsi i primi dieci anni dopo la pubblicazione di una opera, se la dichiarazione ed il deposito non sono stati fatti, intendesi definitivamente abbandonato ogni diritto di autore [10].

A queste condizioni la legge ne aggiunge un' altra, quella che il sommario delle dichiarazioni fatte in tempo utile durante il primo semestre di ciascun anno, sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno nel corso del trimestre seguente.

32. La caratteristica di merce, che il diritto di autore può assumere, non va intesa in un senso assoluto. Il diritto s'incorpora, per dir così, nell' opera prodotta, per guisa che la alienazione sua importa nell'acquirente la facoltà di servirsi, per lo scopo destinato, dell'opera su cui ha il diritto. Ora, sia che al momento dell'alienazione del diritto l'opera era già stata prodotta, sia ch' essa era da produrre, deve ritenersi che il diritto, oggetto del rapporto giuridico, assume la caratteristica di merce, strettamente parlando, per colui che ne fa l'acquisto, a mo' d' es. l'editore, il quale vede appunto in esso un valore di scambio, volendosene avvalere pubblicando l'opera per spacciarla. Il rapporto che i contraenti conchiudono piglia il nome speciale di contratto di edizione [11].

33. *Privative industriali.* [12]. L'autore di una invenzione

[9] Art. 27.

[10] Art. 28.

[11] Vol. 2. § 132, 133 e Contratto di edizione.

[12] Anche su questo argomento è ricca la letteratura specialmente francese: Bédarride, Commentaires des lois sur les brevets d'invention, sur

o scoperta industriale ha, come sopra si è detto, il diritto di attuarla e di trarne frutto esclusivamente, pel tempo, nei limiti e sotto le condizioni prescritte dalla legge. Questo diritto esclusivo costituisce una privativa industriale e si fonda, per gli effetti legali, su di un *attestato di privativa* [13].

Una invenzione o una scoperta dicesi industriale, allorchè ha direttamente per oggetto:

1. Un prodotto o un risultamento industriale;

2. uno strumento, una macchina, un ordigno, un congegno od una disposizione meccanica qualunque;

3. un processo o metodo di produzione industriale;

4. un motore o l'applicazione industriale di una forza già nota;

5. infine l'applicazione tecnica d'un principio scientifico, purchè dia immediati risultamenti industriali. In quest'ultimo caso la privativa è limitata a'soli risultamenti espressamente indicati dall'autore [14].

Non possono costituire argomento di privativa:

1. Le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica;

2. le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali;

3. le invenzioni o scoperte puramente teoriche;

4. i medicamenti di qualunque specie [15].

les noms des fabricants et des lieux de fabrication etc. 1869; DESNOS, Résumé des législations française et étrangères sur les brevets d'invention, 1875; HUARD, Répertoire de législation et de jurisprudence en matière de brevets d'invention, 1863; MALAPERT, Nouveau Commentaire des lois sur les brevets d'invention etc. 1879; NOUGUIER, Des brevets d'invention et de la contrefaçon, 1858: POUILLET, Traité théorique et pratique des brevets d'invention etc. 1879; RÉGNAULT, De la Législation et de la Jurisprudence concernant les brevets d'invention. 1825; RENDU, Brevets d'invention, 1879; RENOUARD, Traité des brevets d'invention, 1865; SCHMOLL, Traité pratique des brevets d'invention etc. 1879; TILLIER, Traité théorique et pratique des brevets d'invention, 1854.

In Italia si consulti VIDARI, vl. III, n. 1496 a 1551.

[13] Leg. ital. art. 1.

[14] Art. 2 e 3. — [15] Art. 6.

34. Chiunque desideri ottenere un attestato di privativa deve farne domanda al Museo industriale di Torino per mezzo della prefettura o sottoprefettura locale.

La domanda dev'essere firmata dall'inventore o da un suo speciale mandatario e deve contenere:

1. Il nome, il cognome, la patria ed il domicilio del richiedente e del suo mandatario, se vi sia;

2. il titolo della invenzione o scoperta, in modo tale che se ne dimostri sommariamente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo, ad indicare il quale dovrà anche dichiararsi se la privativa sia chiesta per fabbricare e vendere esclusivamente l'oggetto nuovo, ovvero per adoperare esclusivamente il trovato in una o più industrie che si dovranno enunciare;

3. la indicazione della durata che si desidera assegnare alla privativa ne'limiti prescritti dalla legge.

È vietato chiedere con una medesima domanda più attestati, o un solo attestato per più invenzioni o scoperte.

Alla domanda debbono essere uniti:

1. La descrizione dell'invenzione o scoperta;

2. i disegni, ove sono possibili, oltre i modelli che l'inventore giudichi utili alla intelligenza dell'invenzione o scoperta;

3. la ricevuta da cui apparisca essersi versato l'ammontare delle tasse corrispondenti all'attestato che si chiede, e de' diritti di bollo;

4. il titolo originale o in copia legale da cui apparisca la privativa ottenuta all'estero, quando si chiede l'attestato di privativa per importazione della stessa invenzione o scoperta nel Regno;

5. se vi è mandatario, l'atto di procura in forma autentica o in forma privata, purchè la soscrizione del mandante sia accertata da pubblico notaio o dal sindaco del comune ove il mandante risiede;

6. un elenco delle carte e degli oggetti presentati [16].

[16] Tutte queste formalità sono contenute nel titolo II capo I della legge, nel regolamento e nel decreto reale del 1869.

35. Gli attestati di privativa possono essere ridotti, completati, prolungati.

La riduzione e il complemento devono essere richiesti da chi è per legge proprietario della privativa speciale, giusta il titolo di concessione registrato [17].

La domanda dev'essere presentata nel corso de' primi sei mesi della durata della privativa, che cominciano a decorrere dall'ultimo giorno di marzo, giugno, settembre o dicembre successivo e più prossimo alla domanda.

Le parti escluse sono considerate come non mai prima comprese nell'attestato di privativa cui si riferivano [18].

Se si tratti di modificazione arrecata ad uno de' trovati industriali, il titolo della privativa dovrà pure richiamare l'oggetto modificato e la parte cui più specialmente riflette la modificazione [19].

Alle domande di riduzione debbono essere uniti:

1. La ricevuta comprovante il versamento di lire quaranta;

2. tre originali identici della descrizione che intendesi sostituire all'altra già prodotta;

3. i tre originali de' nuovi disegni che potrebbe occorrere di sostituire a' precedenti [20].

Gli attestati rilasciati in seguito a simili domande si chiamano attestati di riduzione ed hanno la durata degli attestati principali [21].

La domanda per un attestato completivo non contiene indicazione di durata; e quanto al resto è regolata dalle stesse norme prescritte per quella di un attestato di privativa [22].

La domanda di prolungamento dev'essere accompagnata [23].

1. Dal titolo da cui appare che al richiedente appartiene la privativa della quale desidera il prolungamento;

2. dalla ricevuta della tassa;

3. dall'atto di procura, se vi è, e dall'elenco delle carte e degli oggetti presentati.

[17] Regolamento § 41. — [18] Regolamento § 28. — [19] Regolamento § 29. — [20] Regolamento § 30. — [21] Regolamento § 31. — [22] Regolamento § 33. — [23] Regolamento § 34.

36. Se si tratta di invenzioni o scoperte concernenti bevande o commestibili di qualsiasi natura, la descrizione e quant'altro potrà occorrere saranno inviate al Consiglio superiore di sanità per sentirne il parere prima di accordare qualsivoglia attestato.

Se il consiglio sanitario ravvisa che la invenzione o scoperta è nocevole alla salute, o che per lo meno è dubbio che sia, la dimanda per attestato verrà rigettata.

In caso il parere è favorevole, nell'attestato che viene rilasciato si dice: *sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.*

L'attestato così conferito non esime le persone che lo godono e che praticano la relativa invenzione o scoperta dalla osservanza delle leggi sanitarie [24].

Adempiute le formalità; concorrendo le altre condizioni su indicate, l'attestato di privativa è senz'altro rilasciato [25].

37. Esso può essere negato e sospeso.

E negato: 1) se la invenzione o scoperta per cui lo si do-

[24] Regolamento § 49.

[25] Non tutte le legislazioni seguono lo stesso sistema. In Italia, come in Francia ed in altri paesi, quando il richiedente ha adempiuto a tutte le formalità stabilite dalla legge, e l'oggetto, pel quale egli vuole un attestato di privativa, risponde alle condizioni dalla legge stessa determinate, egli ha, senz'altro, diritto all'attestato e l'Ufficio non può rifiutarlo. Invece altrove, come p. es. in Germania, l'Ufficio imperiale per i brevetti d'invenzione ha la facoltà di accettare la domanda o di respingerla o di accettarla condizionatamente; e ciò quando essa dubita che il richiedente non sia davvero inventore o che altri possa avere interesse a che l'attestato non sia concesso. Si fa all'uopo inserire nella Gazzetta ufficiale il nome del richiedente e l'invenzione o scoperta per cui si chiede l'attestato. Durante otto settimane dall'inserzione chiunque può opporsi al rilascio o perchè l'invenzione o la scoperta non sia riputata nuova, o perchè non sia di quelle per le quali la legge permette il rilascio di un attestato, o perchè il richiedente abbia rapito all'oppositore il segreto dell'invenzione o della scoperta. Trascorso il termine utile l'Ufficio giudica e può ascoltare le parti in contraddittorio. La parte che si reputa lesa ha facoltà di appellare dall'una all'altra sezione dell'Ufficio.

manda entri in una delle quattro categorie vietate dalla legge: 2) se manchi la domanda scritta o manchi nella domanda il titolo dimostrante la invenzione o scoperta; 3) se manchi la descrizione; 4) se venga domandato un attestato per diverse invenzioni o scoperte, e chiedansi con una sola domanda più attestati della stessa o di diverse specie; 5) se le tasse versate non corrispondono alla specie di attestato che si domanda [26].

È sospeso, quando manchi alcuna delle condizioni volute dalla legge o la descrizione non abbia tutti i caratteri richiesti [27].

I richiedenti, ne' 15 giorni successivi alla notificazione del rifiuto o della sospensione che loro viene fatta, possono supplire alle mancanze ovvero reclamare [28].

Il reclamo è esaminato da una speciale Commissione [29].

38. Allorchè il diritto di privativa è stato ottenuto a norma di legge, esso può essere liberamente trasferito ad altri, mediante cessione o mediante vendita. La legge non fa che sottoporre a talune formalità il trasferimento. Gli art. 46 e 47 di fatti richiedono: 1) che ogni atto di trasferimento sia registrato al Museo industriale di Torino, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno a cura del Ministro di agr. ind. e com.; ed il trasferimento non ha effetto rispetto ai terzi che dalla data della registrazione; 2) che colui a pro del quale ha luogo la trasmissione debba presentare o far presentare, alla prefettura o sotto-prefettura locale, il titolo da cui risulta la trasmissione medesima e due note in carta bollata, contenenti: *a*) il nome, cognome e domicilio di lui, non che di chi gli trasmette i diritti di cui è fatta menzione nel titolo; *b*) la data e la natura del titolo che si presenta, e se è stato fatto per atto pubblico, il nome del notaio che lo ha ricevuto; *c*) la data della registrazione; *d*) la dichiarazione precisa de' diritti trasmessi; *e*) la data della presentazione di esse note, che sarà quella della registrazione.

[26] Regolamento § 50. — [27] Regolamento § 51. — [28] Regolamento § 53. — [29] Regolamento § 54 e seg.

Queste formalità sono comuni così ad un trasferimento per scopi di speculazione come ad uno che abbia scopi diversi. La natura del trasferimento dipende da quello degli oggetti cui si riferisce il diritto di privativa e dell'uso cui essi sono destinati. Generalmente un diritto di privativa suppone in chi lo possiede un esercizio industriale avente per oggetto la fabbricazione o l'applicazione della invenzione o scoperta. Questo è anche il concetto della legge; di guisa che, generalmente, il trasferimento di esso si ricollega allo esercizio di un'industria, ed il diritto che si trasferisce acquista quasi sempre i caratteri di una merce.

2. Accorsatura di un' azienda.

Sommario

39. L' accorsatura comprende il credito e la clientela di un' azienda. Essa è oggetto di speculazione. — 40. Alienazione dell' accorsatura con o senza le merci.

39. Alienando un'azienda si aliena non soltanto la merce, ma l' intero fondo, cioè il fitto del locale, il credito e la clientela dell'azienda medesima. Questo credito e questa clientela vanno comprese sotto il nome di accorsatura. Essa costituisce una parte speciale dell'operazione e diventa per se oggetto di una vera alienazione commerciale. La cessione del fitto non può essere considerata come una parte integrante dell' operazione. Essa sta da sè e non forma il contenuto di un rapporto di natura commerciale propriamente detto. Mentre l'accorsatura acquista la caratteristica di una merce, il fitto vi sfugge e se talune volte un rapporto di locazione può essere giudicato un atto di commercio, lo è non perchè merce, sibbene in virtù della teorica dell' accessorio, quando la locazione è conchiusa per stabilire nel locale un esercizio commerciale o industriale ed è effettivamente seguita da tale esercizio. Al contrario, malgrado qualche opposta opinione, l' accorsatura

essendo una merce è sempre oggetto di un atto commerciale, in ispecie da parte di colui che acquista; non già nel senso ch'egli ha l'intenzione di rivendere, sibbene in quello ch'ei si propone di avvalersene per l'uso che farà dell'azienda acquistata. Non è possibile scorgere altra causa e altra natura in un atto di tale specie.

40. L'accorsatura può formare oggetto di contratto con l'aggiunta delle merci esistenti presso il venditore (ed è il caso più comune), o senza le merci. È stato assai bene notato che nel primo caso le merci non sono un semplice accessorio; ma che esse sono una parte integrante dell'operazione; per modo che questa, comprendendo l'accorsatura e le merci site ne' magazzini, è essenzialmente commerciale. Del pari nel secondo caso, il rapporto conserverebbe la stessa natura, in quanto che l'accorsatura, come tale, in tanto ha un valore in quanto chi l'acquista intende trarne profitto per proseguire l'esercizio commerciale già in corso [1].

§ 9. Le Navi [1].

Nozione. Carattere. Specie. Nazionalità.

Sommario.

41. Definizione tecnica della nave. — 42. Di quali navi si occupi il codice di commercio. — 43. Le navi hanno un valore di uso, ma anche uno di scambio. — 44. La denominazione di nave comprende anche gli accessorii di questa. — 45. Le navi sono beni mobili. Particolarità che le distinguono dagli altri mobili. — 46. Varie specie di navi. — 47. Nazionalità delle navi. — 48. Continua.

41. Le navi, in un significato generale della parola, sono costruzioni o armature in legno o in ferro, di varie forme

[1] Cons. MASSÉ, vl. II n. 1390.

[1] BOECKELMANN (Io-Frid.), De navi et navigatione Heidelberg. 1661; STRACCHA, Tractatus de nautis, navibus et navigatione (In collect. suis operibus, già citata); STRIK, De jure navium. Francf. 1868.

Delle navi, in modo speciale, si occupano naturalmente tutte le opere

e specie, atte ad esercitare il commercio per acqua, o che servono alla marina dello Stato [2].

42. Le leggi commerciali trattano, in generale, soltanto delle navi destinate al commercio marittimo; e le costruzioni che si adoperano per la navigazione dei laghi e de'fiumi, chiamate propriamente battelli, sono rette da leggi speciali [3].

di diritto marittimo, per le quali si possono consultare le fonti indicate nella nota 1 pg. 77 Letteratura. Si citano qui poche principali: EMERIGON, vl. I, pg. 565 e seg.; BOULAY-PATY, Cours de droit commercial maritime. Rennes 1821 vl. I, sez. 1ª; BÉDARRIDE, Du Commerce maritime Paris 1876 vl. I, pg. 65 e seg.; DESJARDINS, Traité de droit commercial maritime. Paris 1878 cap. II pg. 76 e seg.; ASCOLI, nel Commentario di Verona, n. 1 e seg.

La letteratura tedesca è assai scarsa su lo speciale argomento. Ciò dipende, in parte, da questo che il codice germanico non contiene un titolo speciale relativo alle navi e pone in fronte al suo libro V un titolo di *disposizioni generali*. V. RIDOLFI, il diritto marittimo della Germania settentrionale comparato col libro secondo del codice di commercio del Regno d'Italia. Firenze 1876. In esso si contiene una pregevole traduzione del libro V del codice tedesco.

Fra le opere generali di diritto commerciale si possono consultare le seguenti: PARDESSUS, p. IV.; BRAVARD-VEYRIÈRES, vl. V.; ALAUZET, vl. V. pg. 8 e seg.; BOISTEL, pg. 815 e seg.; MASSÉ, n. 109, 211, 1377, 2562, 2683, 1613; VIDARI, t. V, pg. 522 e seg.; FREMÉRY, cap. XXVI.

[2] *Sub vocabulo navis, omnia navigationum genera comprehenduntur*. STYPMANUS, Ius. marit. Stralsund 1661, pars. 3, caput 1 n. 3. In questo senso l'intendeva anche il diritto romano, *Navigis appellatione*, *etiam rates continentur*, 41 § 14 *de fluminibus. Navem accipere debemus*, *sive marinam*, *sive fluviatilem*, *sive in aliquo stagno naviget*, 41 § 6 *de exercitoria actione*.

[3] Il codice francese del 1807 adotta tale concetto e la dottrina è unanime nel giustificarlo. Cons. DESJARDINS, pg. 77. Qui è citata una sola sentenza (Corte di Rennes, 21 marzo 1812) che pronunziò: « essersi sempre inteso con la denominazione nave tutte le costruzioni destinate alla navigazione interna o esterna ». Il codice italiano del 1865 cambiò, in vero, la rubrica del codice francese; non disse *delle navi ed altri bastimenti di mare*, ma semplicemente delle *navi*. Ciò malgrado l'opinione generale ha limitato il significato giuridico della parola alle sole costruzioni del commercio marittimo. Cons. BORSARI, su l'art. 284.

Se non che non è da intendere in questo senso il codice italiano. Esso, ponendo in fronte al libro II la intestazione del *Commercio marittimo e della navigazione*, ha estesa la sfera di quello ed ha riconosciuto che le norme destinate a regolare il commercio di navigazione non marittima debbono anch' esse desumersi dalle disposizioni del libro medesimo [4].

[4] Non può cader dubbio su questa innovazione che il legislatore italiano ha voluto introdurre. In fatti così si esprime la relazione che accompagnava il Progetto alla Camera de' deputati: « Il libro II dell'attuale codice (1865), che s' intitola del *Commercio marittimo*, fa menzione dell' applicazione delle disposizioni in esso contenute anche alla navigazione per laghi e canali, nel caso dell' assicurazione; disponendo ch' esso può farsi per tutti i viaggi e trasporti per mare, laghi, fiumi e canali (articolo 449), e quindi potrebbe parere fondato il dubbio che sorgesse rispetto a tutti gli altri casi. Per rimuovere ogni incertezza, e seguendo anche l'esempio di altri codici che reputarono opportuno di rendere più estesa la rubrica del libro II del codice francese, affinchè chiaro apparisse che le norme le quali debbono regolare il commercio di navigazione non marittima debbono anch' esse desumersi dalle disposizioni di questo libro II; si cangiò nel Progetto la rubrica del codice vigente sostituendovi quella del *commercio marittimo e della navigazione* ».

Il codice olandese ha lo stesso sistema, ed è anche più esatto del nostro. Mentre il 2° libro contiene le regole pel commercio per acqua, si dedica un titolo speciale, il XIII, alle navi e battelli naviganti su le riviere e le acque interne. Il legislatore li assimila, da prima, per regola generale, a' bastimenti di mare, ed esamina in 15 articoli le eccezioni che bisogna fare a quella regola.

Nel diritto odierno non è possibile adottare l' opinione sostenuta dal Dufour, I pg. 170, su la quale si fonda il Désjardins. Il concetto che le disposizioni del codice di commercio sono in questa parte applicabili in quanto esse siano l' espressione e l' applicazione del diritto civile, è da intendere con molta prudenza. Il contratto di trasporto si è talmente trasformato che il diritto civile su la materia, da questo lato, non potrebbe certo applicarsi al commercio esercitato per mezzo di navi, come, del resto, neanche a quello di terra (Vol. 2, tit. III, cap. III, § 149; e d'altra parte parecchie norme che concernono il commercio marittimo non sono del tutto applicabili per quello di fiumi, di laghi ec.

Ad ogni modo, anche dando una maggiore larghezza di applicazione alle disposizioni del libro 2°, sono da escludere le piccole imbarcazioni

43. Considerate da questo lato, le navi hanno un valore di uso; ma esse hanno anche, sotto altro lato, un valore di scambio, potendo essere alienate, locate, ipotecate: potendo, in una parola, essere oggetto, in senso stretto, di speculazioni. Esse sono quindi merci [5].

44. Fanno parte di una nave le imbarcazioni, gli attrezzi, gli arredi, le munizioni, le provviste ed in generale tutte le cose che sono destinate all'uso permanente di essa, ancorchè ne siano temporaneamente separate [6]. Dal che deriva che sotto la denominazione di nave, s'intendono compresi anche gli accessori [7].

e battelli, barche, scafi ec. che servono al servizio interno de' porti. Ciò è chiaramente detto dalla legge inglese. Sono navi quelle che servono alla navigazione che non si fa a remi (V. il *Marchant chipping act*); definizione dalla quale si rileva che la legislazione inglese non fa differenza fra navi atte al commercio marittimo e navi atte a quello interno. La distinzione ch'esso fa delle navi (*foreign-going ships*, *home trade ships*, *home trade passenger ships*) si collega ad altro concetto.

La legge tedesca, benchè non contenga nessuna disposizione speciale, appartiene al sistema francese, come si rileva dal suo primo articolo. Art. 432. Per le navi destinate al commercio di navigazione marittima, aventi diritto, ec.

[5] Massé, n. 1377, Vidari, vl. III, pg. 442.

[6] Questo prescrive l'art. 480 del nuovo codice. Il codice del 1865 non aveva una simile disposizione; ma la dottrina aveva sempre sostenuto la opinione ora adottata dal legislatore. Già il diritto romano aveva detto: *Omnia quae conjuncta navi sunt, veluti gubernacula, malum, antennæ, velum quasi membra navis sunt.* L. 44 ff. *De evictione.* Ma l'articolo italiano su l'esempio di altri codici (il tedesco, art. 443) tronca una quistione agitata su la base del diritto romano, relativa alle imbarcazioni (*Scapha navis non est instrumentum navis.* Labeone L. 29 ff. De instruct. legal. Paolo professava altra opinione e la dottrina per un tempo si divise; Straccha, Targa, Emerigon seguirono l'opinione penetrata poi nelle legislazioni), ed ha limitato il concetto di accessorio all'uso permanente (Cons. Ridolfi pg. 10) escludendo così tutte quelle cose che solo temporaneamente possono servire alla nave. (Cons. Borsari su l'articolo 294).

[7] Relazione che accompagna il Progetto del nuovo codice presentato alla Camera de' deputati.

45. L'art. 480 dice tassativamente che le navi sono beni mobili. La definizione, che la natura della cosa rende superflua [8], è spiegata da ragioni storiche [9] e giuridiche.

Benchè mobili, in fatti, le navi hanno particolarità che le distinguono da' mobili in generale, e che, talvolta, le hanno fatte considerare come immobili [10].

Esse sono: 1) vincolate anche presso il terzo possessore, al pagamento de' debiti che la legge dichiara privilegiati [11]; 2) rette da disposizioni che prescrivono solenni formalità, analoghe a quelle richieste per gli immobili, ogni qualvolta diventano obbietto di un contratto traslativo di proprietà [12]

[8] Borsari, su l'art. 284. All'art. del codice di commercio corrisponde il 419 del cod. civile.

[9] Non sempre e ovunque le leggi e la dottrina hanno classificato le navi fra i mobili. Vero è che il diritto romano lo aveva espressamente riconosciuto, (Leg. XLIII. 23. *Quod vi aut clam. Paulus* leg. 20, 54. *Quod in nave fit, vel in alia qualibet re vel amplissima, mobili tamen, non continetur hoc interdicto*); ma talune leggi medioevali avevano sancito il principio opposto, classificando le navi fra gli immobili. È notevole però che tutta la scuola fiorita in Italia (Straccha, *Navim non inter res immobiles, sed inter mobiles connumerandam puto. De navibus* p. I n. 31) e nelle regioni settentrionali di Europa (Loccenius, De iure maritimo et navali libri tres t. III. c. 6 n. 4. Holm. 1650; Stypmannus, p. IV c. 10 n. 3; Kuricke, Ius maritimum Hanseaticum Hamburg. 1667. Quaest. illustr. q. 9; Wedderkopp, Introductio in ius nauticum. Fleusburgi 1757) seguì l'opinione romana. Il concetto della immobilità ha avuto più seguito in Francia (Cleirac, Jurid. de la marine art. 5 n. 11 e 12) fino all'editto del 1666, il quale dichiarò che nessuna nave doveva in avvenire essere classificata fra gli immobili (V. preambolo dell'editto). L'ordinanza ripetette la definizione e lo stesso han fatto i codici posteriori.

[10] Au regard des hypotèques et de la suite d'icelles, un navire est censé immeuble, et fut ainsi jugé par arreste d'audience, en la grand chambre de parlement de Bourdeaux, le 26 juin 1611. Cleirac, Op. e luogo citati. Il codice brasiliano e quello della Repubblica Argentina, mentre riconoscono che le navi sono mobili, le assimilano agli immobili per le forme e le condizioni della vendita giudiziale.

[11] Art. 674 V. in seg. p. III: Crediti prilegiati.

[12] Art. 483, 484 e 489 cod. di com. V. in seg. p. III: Contratto di compra-vendita.

o di costituzione di pegno [13]; anzi anche la loro costruzione è regolata da particolari disposizioni e dà luogo ad uno speciale contratto [14], la loro demolizione è sottoposta a talune formalità e può perfino dall'autorità essere impedita [15].

Sfuggono quindi pienamente alla regola sancita dal codice civile che in materia di mobili il possesso vale per titolo [16].

Oltre di che:

1. La nave è immatricolata nel compartimento marittimo, ov'è domiciliato il proprietario. Quando vi sono più proprietari la iscrizione viene fatta nel compartimento in cui ha domicilio il maggiore interessato, ovvero l'armatore o il suo rappresentante [17].

Il domicilio della nave è importante per decidere la competenza in parecchie quistioni. Il codice tedesco prescrive espressamente che le azioni verso l'armatore come tale, sia egli tenuto personalmente o soltanto colla nave, e col nolo,

[13] Art. 485 a 490 cod. di com. V. in seg. p. III: Contratto di pegno.

[14] Art. 481 e 482 cod. di com. V. in seg. p. III: Locazioni d'opere, Contratto di costruzione.

[15] Art. 49 cod. di mar. merc. pel quale il proprietario, che vuole procedere alla demolizione della nave, deve, meno il caso dell'art. 175, farne la dichiarazione al capitano di porto del compartimento nello Stato, ed all'estero agli ufficiali consolari.

Tanto in un caso che nell'altro, chi fa la dichiarazione deve consegnare alle indicate autorità il giornale e le carte di bordo.

Se vi sono crediti inscritti sulla nave, od opposizioni di creditori privilegiati, l'autorità marittima o consolare si opporrà alla demolizione, e deputerà d'ufficio un guardiano alla nave, fino alle provvidenze che, sull'istanza della parte più diligente, verranno date dall'autorità giudiziaria.

[16] Contro Merlin, Répertoire p. Navire 81. — « De ce que l'art. 190 ne fait exception à la qualité mobilière des navires que pour les affecter aux dettes du vendeur, il s'ensuit bien clairement qu'il les laisse à tous autres égards sous l'empire de la règle établie par l'art. 2279 ». — Ma quest'opinione si mostra insostenibile quando si riflette alle formalità stabilite dalla legge per trasferimenti di proprietà della nave. Il codice spagnuolo all'art. 587 esclude espressamente le navi dall'applicazione della regola.

[17] Art. 46 Cod. mar. mercantile.

possono essere esercitate dinanzi l'autorità giudiziaria del porto d'iscrizione [18]. Il codice italiano, come il francese ed altri, non ha analoga disposizione [19]; ma è da ritenere che essa sia applicabile in virtù delle norme generali della procedura civile [20].

2. In ciascuna capitaneria di porto si conserva un registro, nel quale si segnano l'origine della nave, il nome, le sue qualità di peso e di estensione, la indicazione de' proprietari e armatori, i diversi contratti traslativi di proprietà, i contratti di pegno, in generale tutti i fatti che riguardano giuridicamente la nave, fino al suo completo disarmo o alla sua sommersione [21].

Non ostante tutte queste formalità la nave è materialmente e giuridicamente un bene mobile, epperò per tutt'altro soggetta alle disposizioni sancite pe' mobili. Così p. es. se una nave appartiene ad un incapace, essa può essere alienata senza l'osservanza di tutte le altre forme e condizioni prescritte per l'alienazione di un immobile. Il tutore non ha bisogno dell'autorizzazione del consiglio di famiglia per rivendicare una nave ch'egli pretenda di proprietà del suo pupillo, nè per acconsentire alla rivendicazione fatta da un terzo di una nave ch'ei possiede in nome del pupillo medesimo. La vendita di una nave non sarebbe rescindibile per lesione di oltre metà [22].

46. La parola nave è generica, ma vi sono varie specie di navi [23]. Esse sono:

[18] Art. 455.

[19] L'Art. 435 del codice del 1865 che il Ridolfi, pg. 17, cita a confronto di quello tedesco, riguardava altra quistione e ad ogni modo esso è stato soppresso nel nuovo. Vedi in seguito: Speculazioni su valori; Prestito a cambio marittimo.

[20] Cons. Desjardins, pg. 86 che si fonda su l'opinione di Cresp e Laurin I p. 61 e 820.

[21] Art. 45, 48, 50 cod. mar. merc. Art. 481, 483, cod. di commercio.

[22] Demangeat, Traité de droit commercial t. IV p. 6.

[23] Il Wedderkopp, lib. II tit. I § 3 distingue cinque specie di navi: *navis bellicæ, mercatoriæ, piscatoriæ, trojectitiæ, lusoriæ.*

a) *Nave* propriamente: ha tre alberi tutti a vele quadre.

b) *Barco o Barca o Brick a palo:* ha tre alberi di cui due a vele quadre e l'ultimo, quello di poppa, cioè l'albero di mezzana, con la randa.

c) *Brigantino:* ha due alberi a vele quadre..

d) *Schooner:* ha due alberi di cui il trinchetto è a vele quadre e la maestra è a randa.

e) *Goletta:* può essere a 3 o 2 alberi tutti a rande.

f) *Gutter:* ha un solo albero a randa.

g) *Paranza o Tartana:* ha generalmente due alberi con vele latine con antenna. In generale non è mai superiore a 100 tonnellate.

Vi sono finalmente le piccole imbarcazioni a remi, barche, barcaccie, le quali servono, per lo più, a trasportare i passeggieri e le merci fra la terra e la nave.

La nave forma un tutto, la cui proprietà può essere divisa fra varie persone, ma che materialmente è indivisibile. Essa risulta dall'aggregamento di varie parti [24].

[24] Cons. l'interessante capitolo XXVI del Frémery. — Il pezzo più importante della nave è la *chiglia*, ad essa s'indentano trasversalmente a destra e a sinistra, le *matere* o *piane*. Ogni coppia di matere dicesi *coppia* o *corba*. All'estremità posteriore della chiglia si eleva il *diritto di poppa*. Esso è fissato con pezzi trasversali all'ultima *corba*. Il pezzo principale di questi è detto *dragante* e su di esso posa la costruzione di tutta la parte poppiera della nave. La chiglia dalla parte anteriore si eleva con garbo, formando la *ruota di prua*.

A questa, come al *diritto di poppa*, vanno man mano avvicinandosi le *corbe*, finchè le ultime vengono con essa incastrate. Alla *ruota di prua* viene innestato il *tagliamare*.

Da una *matera* all'altra sono situati dei grossi pezzi di legname detti *bagli*, che servono per legare i fianchi della nave e per sopportare il tavolato dei ponti o coperte.

Il *baglio maestro* o *baglio di bocca* è il più lungo e naturalmente cade nella maggior larghezza della nave. I bagli sono fissati alle corbe per mezzo di *bracciuoli* e sono mantenuti nel loro mezzo da pezzi verticali detti *puntali*.

Sui bagli posa la *coperta*. Essa va da poppa fino a prua. Vi si fanno varie aperture sia per gli alberi sia per dar comunicazione con la stiva. Quelle per le quali passano gli alberi diconsi *lumiere degli alberi*. Le

47. Le navi sono considerate come parti galleggianti del territorio dello Stato cui appartengono. Il che suppone che esse hanno una propria nazionalità. Questa richiede talune condizioni speciali, concernenti la nave, e produce taluni effetti, del pari speciali.

Il fatto della nazionalità della nave si collega a parecchie delle formalità su espresse, e principalmente a due: 1) al nome, 2) al domicilio. Come ciascuna nave ha il suo domicilio, così ha anchè il suo nome, che dev' essere impresso o scolpito su la poppa, in caratteri di colore diverso da quello del fondo [25].

altre diconsi *boccaporti*. Quello di mezzo è il boccaporto maggiore e generalmente il *boccaporto di caricamento*.

Esternamente alla nave vengono situati dei pezzi di legname per fasciarla. Quando essa è tutta fasciata, si calafata e poi si fodera, onde acquisti maggior velocità e nello stesso tempo per far sì che il legname non si guasti. Generalmente le navi sono foderate di rame o di zinco.

Al *diritto di poppa* è fissato il *timone*.

Su di un bastimento a tre alberi, quello situato a poppa chiamasi *albero di mezzana*, poi viene l'*albero di maestra*, poi l'*albero di trinchetto*; essi sono tutti e 3 verticali; a prua vi è il *bompresso* che ha una data inclinazione.

Gli alberi si dividono in 3 parti. L'*albero di maestra* in *albero di maestra; albero di gabbia, alberotto di velaccio;* quello di *trinchetto* in *albero di trinchetto, albero di parrochetto, alberotto di velaccio, di trinchetto;* quello di *mezzana* in *albero di mezzana*, *albero di gabbia di mezzana*, *alberotto di belvedere*. Ad ognuno di questi alberi vengono situati dei *pennoni* o *verghe* che prendono il nome dell'albero, così di *pennone*, di *velaccio*, di *controvelaccio* ecc.

Le vele prendono il nome del pennone, cioè vela di maestra, di gabbia, di velaccio, di controvelaccio ecc.

All' albero di mezzana viene situato un pennone detto *picco* o *penna*, al quale viene inflorita una vela detta *randa*, che va ad essere bordata su di un altro pennone orizzontale detto *bomba*. Gli alberi sono fissati allo scafo per mezzo di *paterazzi*, *sartie e stralli*. Al bompresso viene unito un altro albero detto *bastone di flocco*.

La parte superiore alla linea d'acqua di una nave dicesi *opera morta*; quella che è immersa nell'acqua dicesi *opera viva*.

[25] Art. 39 cod. mar. merc.

A queste vanno aggiunte altre condizioni:

1. che la nave appartenga ad un cittadino dello Stato o a persone che vi abbiano domicilio almeno da cinque anni.

Gli stranieri non domiciliati, nè residenti nello Stato, non possono possedere più di un terzo del valore della nave [26].

Questo divieto, imposto generalmente da tutte le leggi [27], è stato ritenuto come un avanzo di epoche remote, nelle quali l'esercizio della navigazione era da ciascuno Stato vietato agli stranieri, sotto le pene le più severe [28]. Ma ciò non è esatto. Essa è giustificata da principî di ordine pubblico, così volendo l'interesse e la sicurezza degli Stati [29].

2. che la nave sia stazzata [30]. La stazzatura è un'operazione con la quale si può calcolare l'intero volume utile della nave, vale a dire il *tonnellaggio* della nave.

Il tonnellaggio indica la *portata* di una nave; esso è la misura di *capacità* o di *volume*. Il metodo per calcolare il tonnellaggio di una nave è il seguente, adottato generalmente da tutte le nazioni: si divide la nave in un numero pari di sezioni; poi si calcola il volume di tutte queste sezioni; si addizionano tutti i volumi e la somma si moltiplica per l'intervallo tra 2 sezioni; il prodotto si divide per 2-83... Questa cifra 2-83... rappresenta in metri la tonnellata di quaranta p. c.

Ma questo tonnellaggio legale non risponde precisamente alla portata reale della nave; esso è in una proporzione di circa un 8/10 in meno; di guisa che una nave stazzata officialmente per 800 tonnellate potrà portare più di 1000 tonnellate in peso di 1000 kigr. o in volume corrispondente [31];

3. che essa sia munita del suo atto di nazionalità.

[26] Art. 40, 41, 42 cod. della mar. merc. V. in seguito § 18.

[27] Cons. Hoechster et Sacré: Navire.

[28] Laurent, Le droit civil international vl. III Paris 1880 p. 612.

[29] Massé, vl. I n. 109.

[30] Art. 43 cod. mar. merc.

[31] Cons. Desjardins, n. 41. Boistel, lib. II tit. I.

Sono esenti da tale obbligo i battelli e le barche che esercitano la pesca costiera nello Stato, o che sono destinati al servizio de' porti e delle spiagge. Potranno pure esserne esentati per disposizione del ministro della marina i battelli che venissero armati all'estero per esservi addetti permanentemente alla pesca costiera, entro limiti determinati [32].

L' atto di nazionalità deve enunciare: il nome della nave, la configurazione, la sua portata ed i proprietari o compartecipi, come pure le parti per le quali ciascuno di essi vi è interessato, e la iscrizione del passaporto che abilita la nave alla navigazione [33].

L'atto è valevole per tutta la durata della nave, quando essa non cambi denominazione o conformazione [34].

Non che dall'atto, la nazionalità risulta principalmente dal registro di matricola esistente nelle Capitanerie.

48. Il principio della nazionalità di una nave ha influenza sul modo di regolare le convenzioni fra' privati. Esso risponde alla necessità delle relazioni esterne ed alle esigenze del diritto pubblico e privato internazionale, e serve altresì a poter fare eseguire talune misure disciplinari e di polizia [35]. È il fondamento di una teoria, ormai generalmente accettata dalla dottrina, che sottopone i contratti che hanno per oggetto le navi alla legge della bandiera [36]. Que-

[32] Art. 39 cod. di mar. merc.

[33] Art. 37 cod. di mar. merc.

[34] Art. 47 cod. mar. merc.

[35] Cons. LAURENT che si fonda su di una sentenza della Corte di Bruxelles; ESPERSON, Diritto diplomatico e giurisdizione internazionale marittima.

Cod. della marina mercantile tit. III. Della giurisdizione penale marittima mercantile, della competenza e della procedura. Art. 433 e seg. e tit. IV. Del potere disciplinare. Art. 452 a fine.

[36] CLUNET, Memoria pubblicata nella Belgique judiciaire, 1880 p. 145. Contro LYON-CAEN, nella Revue de droit international privé, 1877 p. 482 e seg. citati entrambi dal LAURENT; FIORE, Diritto pubblico, vl. 2 cap. X, Della nave ne'suoi rapporti col diritto internazionale, n. 1038 e seg. Per ora non si fa che accennare a questa teorica; essa sarà sviluppata nella

sta teoria, per altro, non deve intendersi nel senso di riconoscere nella nave una personalità giuridica, da assimilarla cioè ad una persona [37]. Ciò non è possibile, la nave non essendo che una cosa; e, nella sua qualità di mobile, soggetta alle regole che governano questa specie di beni, per quanto non urtano con le altre disposizioni ad essa speciali.

§ 10. **Beni immobili. Classificazione.**

Sommario

49 Quali beni sono immobili. — 50 Immobili per destinazione. — 51 Animali addetti ad un fondo. — 52 Oggetti annessi ad un fondo o ad un edifizio. — 53 Immobili per l'oggetto cui si riferiscono.

49. I beni sono immobili per natura, per destinazione, o perchè considerati tali dalla legge, per l'oggetto cui si riferiscono [1].

p. IV, dedicata allo esercizio delle azioni. Qui si ricorda soltanto che il Congresso di Anversa del 1885 si dichiarò anche favorevole alla sua adozione. V. Lebano, Relazione alla Camera di Commercio di Napoli, Napoli 1885. In questo lavoro la materia de' conflitti delle leggi marittime trova una sobria ed esattissima trattazione. V. anche l'interessantissimo libro del Boselli, le Droit Maritime de l'Italie. Turin 1885. Quest'opera, pubblicata ad occasione del Congresso fu molto apprezzata e riuscì utilissima agli studii da esso compiuti.

[37] È in questo senso ch'essa è combattuta da Laurent ibid. « Il Clunet, parla della *tendenza più o meno consciente delle leggi commerciali e marittime moderne* a adottare delle *analoghe disposizioni*, senza dubbio su questa pretesa *legge della bandiera*. Egli giunge a dare alle navi una *personalità giuridica*. Una *cosa* che diviene una *persona* ! Se la teoria dovesse necessariamente condurre a questa conseguenza, Laurent avrebbe interamente ragione. La nave è oggetto del diritto, sempre ed in ogni caso, non è mai soggetto. Nessuno scrittore autorevole ha sostenuto esplicitamente un'opinione contraria, la quale urterebbe contro la natura della cosa. Se taluno, come fanno anche le leggi, adopera la parola nave là dove si parla di diritti e di obblighi che concernono p. es. la persona dei proprietari e dell' armatore, ciò non vuol dire altro che in taluni casi que'diritti e quegli obblighi si compenetrano nella nave stessa e non ma che la nave sia il soggetto di essi. Il fatto è che è inesatto ritenere che da quella premessa, cioè dall'esser la nave soggetta alla legge della bandiera, abbia a derivare siffatta conseguenza.

[1] Art. 407 cod. civ.

Sono immobili per loro natura i terreni, le fabbriche, i mulini ed altri edifizi fissi su pilastri o formanti parte di una fabbrica, gli alberi finchè non vengono atterrati, i frutti della terra e degli alberi non per anco raccolti o separati dal suolo, le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acqua, i canali che deducono le acque in un edifizio o fondo [2].

Esistono poi de' beni che per natura non sarebbero immobili e che sono reputati tali, come i mulini, i bagni e tutti gli altri edifizi galleggianti, ove siano e debbano essere con corde o catene saldamente attaccati ad una riva, o su questa trovisi una fabbrica espressamente destinata al loro servizio. Essi sono quindi immobili per accessione [3].

50. Sono immobili per destinazione le cose, che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e la coltivazione del medesimo. Tali sono: gli animali addetti alla coltura; gli strumenti rurali; il fieno e le sementi somministrate agli affittuari od a' mezzaiuoli; la paglia, lo strame, ed il concime; i piccioni delle colombaie; i conigli delle conigliere; gli alveari; i pesci delle peschiere; i torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini e le botti; gli utensili necessari a fucine, cartiere, mulini ed altre fabbriche; e tutte le altre cose dal proprietario consegnate all'affittuario od al mezzaiuolo per il servizio e la coltivazione del fondo [4].

51. Gli animali consegnati dal proprietario del fondo all'affittuario ed al mezzaiuolo, per la coltivazione, ancorchè siano stati stimati, si annoverano fra i beni immobili sino a che in forza della convenzione restano addetti al fondo. Invece gli animali che il proprietario consegna a soccio o soccida ad altri fuorchè all'affittuario od al mezzaiuolo, si reputano mobili [5].

52. Sono poi considerati immobili tutti gli oggetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edifizio per rimanervi stabilmente, come quelli che vi stanno attaccati con piombo, gesso, calce, stucco od altro, o che non se ne pos-

[2] Art. 408, 410, 411, 412 cod. civ. — [3] Art. 409 cod. civ.— [4] Art. 41 cod. civ. — [5] Art. 413 cod. civ.

sono staccare senza rottura o deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del fondo o dell'edifizio a cui sono attaccati. Gli specchi, i quadri ed altri ornamenti si reputano stabilmente uniti all'edifizio, quando formano corpo col tavolato, colla parete o col soffitto.

Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia, formata per esse espressamente, o quando fanno parte di un edifizio, nel modo sopra indicato [6].

53. Sono finalmente considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono: i diritti del concedente e quelli dell'enfiteuta su'fondi soggetti ad enfiteusi; il diritto di usufrutto e di uso sulle cose immobili, e quello di abitazione; le servitù prediali; le azioni che tendono a ricuperare immobili o diritti ad essi relativi [7].

§ 11. **Beni immobili. Commercialità** [1].

Sommario

54. I beni immobili possono acquistare la caratteristica di merce, sempre che essi sono oggetto di un'operazione che in se contiene gli elementi di una speculazione commerciale.

Questo concetto è riconosciuto dal nuovo codice di commercio italiano, il quale esplicitamente dispone che le compre e le rivendite di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale, debbano reputarsi atti di commercio [2].

Così facendo, il codice risolve un'agitata quistione che ha tenuto e tiene divisa la dottrina e la giurisprudenza [3].

[6] Art. 414 cod. civ. — [7] Art. 415 cod. civ. — [1] V. vl. 2 § 129. — [2] Art. 3 n. 3.

[3] La scuola tedesca è generalmente contraria alla commercialità degli

55. Il codice del 1865 si limitava a considerare quale atto di commercio la costruzione di un immobile, per riguardo all'intraprenditore, nel caso egli stesso avesse fornito i materiali. Era già un passo verso il principio ora riconosciuto; ma in verità, meglio che la natura dell'immobile, il legislatore teneva presente il fatto dell'intraprenditore [4].

56. Attualmente si può dire che il solo codice italiano ha risoluto affermativamente la quistione. Altri o ne tacciono, come il francese, l'olandese; o la risolvono negativamente, come l'ungherese [5], il tedesco [6].

immobili. Thöl, § 29 e 199; Behrend § 81. Il Goldschmidt, § 50, riferendosi alla teorica del codice tedesco non è ad essa favorevole.

In Francia sono per la negativa: Merlin, Questions de droit. Acte de com. § 4; Pardessus, vl. 1, n. 8; Malapeyre et Jourdain, Sociétés de commerce pg. 9; Carrè, De la compétence vl. 1 pg. 110; Vincens, n. 360; Bravard-Veyrières, vl. 1 n. 14; Deslangle, Sociétés de commerce, n. 26; Despreaux, Comp. des Trib. de com. n. 342; Bioche et Goujet. Droit de commerce. Acte de commerce n. 7, 9, 10; Orillard, p. 25 e 26.

Sono del pari per la negativa in Italia; Borsari, vl. 1, pg. 38; Carnazza Puglisi, pg. 38.

Sono per l'affermativa:

In Francia: Troplong, Société n. 319; Demangeat sur Bravard, vl. 2 pg. 323 e seg.; Beslay, vl. 1, n. 107-115; Gorsounet, Revue critique de législation vl. XXXV, pg. 325 e seg.; Olivier, Revue pratique vl. V, pg. 241.

In Italia: Pozzolini, Del carattere commerciale di alcune operazioni su gli immobili, Pisa 1870; Pescatore, Logica del diritto vl. 1, pg. 419 e 420; Brancaccio, Dello stato del commerciante n. 16 a 26; Revelli, Del credito fondiario pg. 84; Alianelli, n. 41; Vidari, vl. III, pg. 172 e seg.

[4] Art. 2 n. 28. — [5] Art. 262. — [6] Art. 275.

I codici spagnuolo (art. 360), portoghese (art. 504 n. 1), brasiliano (art. 194 vl. 2), di Buenos-Ayres (art. 516 n. 1) dichiarano anch'essi che le compere e vendite di beni immobili e dei loro accessorii, quand'anche mobili, non sono commerciali. Il codice di Buenos-Ayres e quello dell'Uruguay aggiungono, per altro, che sono commerciali le compre delle cose accessorie al commercio, allo scopo di prepararlo o facilitarlo, sebbene accessorie di beni immobili.

57. Il concetto adottato dal codice italiano risponde alle condizioni effettive degli affari ed a' rigorosi principii economici. Sono oggi estesissime le speculazioni su immobili aventi tutti i caratteri della commercialità. La compera de' suoli con lo scopo di rivendita, la costruzione di case, non per farne la propria abitazione, ma per rivenderle, sono del pari comunissime ed il più delle volte tali atti sono compiuti da società commerciali, all'uopo create e costituite.

58. Se non che, è da notare il carattere ristrettivo della disposizione legislativa. L'immobile è considerato come una merce solo quando diviene oggetto di una compra-vendita a scopo di rivendere. Qualunque altro uso si facesse dell'immobile, come la locazione[1], la costituzione di esso a garentia ipotecaria di un credito, ancorchè questo fosse di natura commerciale, non renderebbe merce l'immobile locato o ipotecato. Si richiede, come espressamente dice la relazione parlamentare, quale condizione essenziale, che l'operazione o, più comunemente, una serie di operazioni consimili, per la loro natura ed estensione, o per la destinazione delle parti, si propongano di realizzare il fine di una vera e notoria speculazione commerciale, del che rimangono giudici ed estimatori i magistrati. Di guisa che il legislatore italiano, risolvendo la quistione, non ha inteso estendere in tutto e per tutto il carattere di commercialità agli immobili; ma ha voluto riconoscere che la loro qualità di immobili non esclude assolutamente la commercialità.

59. Le principali obbiezioni contro il principio della commercialità sono, che gli immobili non potendo circolare sfuggono a uno de' più essenziali caratteri della merce, che i rapporti, di cui essi sono oggetto, richiedono formalità rigorose, escludenti del pari siffatti caratteri.

Sono entrambe facilmente confutabili.

[1] È inesatto affermare o negare assolutamente che la compera di un immobile a scopo di locazione non sia mai e in nessun caso un atto di commercio. Tutto dipende dagli scopi pe' quali l'operazione è conchiusa, V. Vidari, vl. III n. 1397 e seg.

Economicamente considerata, la parola circolazione non indica soltanto il fatto materiale del facile e pronto trasferimento delle cose da una mano all'altra. Anche nel campo de' mobili, non è raro il caso che tale trasferimento non possa essere nè facile nè pronto. Semprechè i prodotti o le cose in genere passano da' produttori a' consumatori si dirà che un fenomeno di circolazione è stato compiuto, a prescindere da'modi, dalle forme, dalla durata del fenomeno medesimo. D'altra parte, moltissimi rapporti contrattuali sono oggi conchiusi senza che la merce, che ne è oggetto, venga menomamente spostata e materialmente trasferita. Anzi si può dire che una delle tendenze del commercio moderno sia di facilitare gli scambi mediante il trapasso de' titoli che rappresentano, in diversi modi, un diritto su la merce, quasi immobilizzando questa materialmente. Quanti contratti di compra-vendita non si conchiudono su le sole fedi di deposito de' magazzini generali, senza che la merce esca da questi? Perfino il contratto di pegno s'intende conchiuso validamente col solo trasferimento della nota di pegno, senza che l'oggetto sia materialmente consegnato al creditore.

Similmente non regge l'obbiezione delle formalità, sempre che si considerano quelle, non meno rigorose che, nella legge commerciale, accompagnano i trasferimenti delle navi o altri rapporti giuridici di cui esse siano l' oggetto.

In vero, nessuna ragione giuridica vieta di riconoscere il carattere della commercialità in operazioni che hanno immobili per oggetto. Invece, potenti ragioni economiche lo impongono, e chi sostiene il contrario, meglio che su criteri rigorosamente giuridici, si fonda su la tradizione, su concetti manifestati in epoche essenzialmente diverse dall'attuale, su di una inesatta maniera d'intendere il carattere di mobilità e di circolazione mercantile, sul pregiudizio che la parola commerciale opera ancora su parecchie menti, disposte a temere che la proprietà e l'ordinamento sociale non abbiano a ricevere una pericolosa scossa dall'adozione del principio nelle leggi positive.

Inteso come dev' essere, il carattere di commercialità

non può recare alcun danno, e, introducendolo nelle leggi, adottandolo nella dottrina, non si fa che riconoscere un fatto già largamente praticato nella vita reale de'traffici.

SEZIONE TERZA

Gli atti di commercio [1].

§ 12 Nozione. Classificazione.

Sommario

60 Definizione dell' atto di commercio.—61 Atti oggettivi, misti, soggettivi, per la teorica dell'accessorio.—62 Gli atti di commercio nel codice italiano.—63 Il codice del 1807.—64 Perchè non può darsi una definizione giuridica dell' atto di commercio. Carattere dell' enumerazione. — 65 Classificazione degli atti di commercio, secondo che essi sono forme di speculazioni su cose, su lavoro, su valori, su rischio.—66 Gli atti di commercio sono giuridicamente contratti. Rimando.

60. Dal principio che l'industria commerciale è una industria di mediazione, il cui fine è di porre, speculando, in relazione i produttori co'consumatori [2], risulta che tutti gli atti che, direttamente o indirettamente, tendono a questo scopo, dando vita all'industria stessa, sono atti di commercio. E poichè oggetto del commercio sono le cose, il lavoro, il credito ed il rischio, è facile intendere che gli atti di commercio si svolgono, come già si è osservato, intorno a questi quattro elementi del traffico.

[1] Cipelli, Teoria giuridica degli atti di commercio, Parma 1870; Locré. Esprit du code de commerce, 1, 371-372; — (342); VIII. 258 e seg; Pardessus, vl. I n. 4 a 54; Vincens, vl. I § III; Boistel, pg. 21 39; Alauzet, 247 e seg.; Molinier, n. 9 a 101; Lyon-Caen et Renault, 55 a 178; Bravard, pg. 338 e seg.; Beslay, vl. I art, 1 a 7; Thöl, § 26 a 30, 229 e seg.; Goldschmidt, § 42, 45, 47 e seg.; Behrend, § 22, 26 a 31; Endemann, § 89 e seg.; Gareis, § 9, 10, 56 e seg.; Borsari, su l'art. 2-3; Vidari, vl. I n. 92 a 98: Brancaccio, 4, 6 a 25; Bolaffio, Commentario di Verona, su l'art. 3.

[2] V. § 1.

61. Gli atti di commercio vanno distinti in quattro principali categorie: 1° atti i quali sono commerciali per entrambe le parti, indipendentemente dalle qualità delle persone (atti oggettivi); 2° atti i quali sono commerciali per una sola delle parti, (atti misti); in questa categoria non si possono comprendere tutti i titoli di credito, parecchi de'quali non possono formare oggetto che di operazioni commerciali; 3° atti i quali sono commerciali solo se vengono compiuti da determinate persone, perchè negli atti di queste si presume, fino a prova contraria, che sempre vi sia una speculazione commerciale (atti soggettivi); 4° atti i quali sono commerciali in virtù della teorica dell'accessorio.

62. Le leggi si ispirano generalmente a questi concetti. Esse enumerano, innanzi tutto, una serie di atti che appartengono alla prima categoria; ammettono la duplice natura in taluni atti bilaterali, presumono la caratteristica di commerciali in tutti gli atti compiuti da'commercianti [3].

Il codice italiano enuncia gli atti che esso reputa di commercio [4]; soggiunge che si reputano tali gli altri contratti e le altre obbligazioni de'commercianti, che non sono di natura essenzialmente civile, se il contrario non risulti dall'atto stesso[5]; e dispone: 1) non essere atto di commercio la compra di derrate o di merci per uso o consumo dell'acquirente o della sua famiglia, nè la rivendita che poi se ne facesse, nè la vendita che il proprietario o il coltivatore facesse dei prodotti del fondo suo o da lui coltivato [6]; 2) essere atto di commercio, rispetto all'assicuratore soltanto, l'assicurazione di cose, che non sono oggetti o stabilimenti di commercio e l'assicu-

[3] Qualche codice, come lo spagnuolo, non contiene enumerazione di atti. L'art. I dice semplicemente: Si reputano, in diritto, commercianti quelli che hanno capacità legali per *esercitare il commercio*, se sono iscritti nella matricola de'commercianti ed hanno per occupazione abituale ed ordinaria *il traffico mercantile*, fondando ec.

[4] Art. 3. Il codice del 1865 enumerava gli atti nell'art. 2, dando nel 1° la nozione del commerciante; ma è preferibile il sistema del codice nuovo, che parla prima degli atti e poi delle persone. V. Introduz. pg. 47.

[5] Art. 4. — [6] Art. 5.

razione su la vita [7]; 3) non essere atti di commercio il conto corrente e l'assegno bancario, rispetto alle persone non commercianti, se non hanno causa commerciale [8].

63. La prima legge, che abbia classificato gli atti di commercio, fu il Codice francese del 1807 [9]. Nel diritto preesistente si reputava di commercio qualunque atto compiuto da un commerciante, e si reputava tale chi faceva parte di corporazioni d'arti e mestieri [10]. Ma poichè queste erano mano mano scomparse, sia per forza di leggi abolitive [11], sia, principalmente, per lo allargamento delle relazioni commerciali [12], quel criterio venne a mancare. D'altra parte si osservò, come una conseguenza di quell'allargamento medesimo, che l'atto non era commerciale, perchè compiuto da una persona avente particolari qualità, ma che lo era per sè stesso, cioè per lo scopo cui tendeva e per la forma che assumeva. Mutò quindi nelle menti il carattere del criterio che, da personale qual'era, divenne reale. Il traffico commerciale si presentò oggettivamente come un campo particolare di fatti, ed il legislatore si trovò nella necessità di mutare anch' egli il sistema fin' allora seguìto.

[7] Art. 6. È strano che mentre questo articolo dispone in tali sensi, l'articolo 3 enumera fra gli atti che la legge reputa di commercio, cioè oggettivi, al n.° 20, le assicurazioni terrestri, anche mutue, contro i danni e su la vita. Vi è, evidentemente, fra' due articoli, una contradizione inconciliabile.

[8] Art. 6. Su questa disposizione v. in seg. p. III, speculazioni su valori.

[9] Cons. il discorso pronunciato da Maret al Corpo legislativo intorno al libro IV del Codice di commercio. L'enumerazione fu introdotta per determinare la competenza de' tribunali di commercio. Il progetto preliminare aveva posto nel 1° libro la definizione degli atti di commercio, collegandola a quella de' commercianti, e nel libro IV decideva che «la competenza de'tribunali di commercio si doveva determinare dal fatto che dà luogo alla contestazione». Ma la definizione fu soppressa e l'enumerazione fu lasciata al libro IV. V. Locré, p. 258 e seg.

[10] Art. 1 e seg. Ordinanza del 1673. Cons. il discorso di Regnault al Corpo Legislativo e quello di Jard Panvilliers al Tribunato.

[11] Editto di Turgot del 1776; Decreto del 1791.

[12] Cons. i discorsi citati alla nota 9.

Egli poteva scegliere fra due vie: o dare una definizione dell'atto di commercio, adatta a tutte le varie specie; o enumerare queste, togliendole dalla vita effettiva. Il primo sistema offriva due gravi difficoltà: 1° la impossibilità di cogliere giuridicamente la fisionomia complessiva dell'atto di commercio, in modo non solo da includere tutti i vari ed imprevedibili atteggiamenti della vita commerciale ed industriale, la quale, come tale, offre sempre un aspetto economico; ma anche di adattarsi a tutte le varie forme contrattuali; 2° la possibilità di comprendere, in una definizione giuridica, atti che non sono di commercio e che, pur essendo civili, possono far nascere dubbi sulla loro natura, per la forma che assumono. Questo sistema può dunque trovar luogo meglio in un trattato scientifico, anzichè in una legge [13]. Il secondo, benchè non privo di seri inconvenienti, offre mi-

[13] Cons. NOUGUIER, Des Tribunaux de commerce, des commerçants et des actes de commerce, t. I pg. 368; PONT, nell'Encyclopédie du droit, t. IV, pg. 514; LEBANO, nella Gazzetta del Procuratore, decembre 1881.

Fu ricordata, a proposito di una definizione dell'atto di commercio, la massima: *omnis definitio periculosa est*, e contro osservò l'OZANAM (Discours d'ouverture d'un cours de droit commercial, Anvres t. VIII, pg. 406) non poter essa convenire che agli spiriti piccoli e ad una legislazione fanciulla. L'osservazione è arguta ma non giusta. Gli scrittori che hanno dato una definizione o han detto troppo o non sono giunti a comprendere in essa tutte le varie forme che il commercio presenta. Questo in un senso giuridico; dappoichè economicamente è indubitato che atti di commercio sono quelli che ponendo in relazione i produttori e i consumatori costituiscono, nel loro insieme, il contenuto dell'industria commerciale. La difficoltà è tutta giuridica. Il concetto non è unico, ma essenzialmente complesso, dovendo tener presenti, l'intenzione, lo scopo, la forma. Molti atti si appalesano in modo da non far sorgere alcun dubbio su la coesistenza di siffatti elementi, ma altri possono avere la forma e mancare d'intenzione commerciale, conseguire uno scopo mercantile a traverso una forma che tale non sia. La pratica e le leggi risolvono molte difficoltà accordando alla forma una prevalenza; ma la dottrina dovrebbe dare una definizione che si attagliasse a tutti, e mentre vuol dare un concetto giuridico, va incontro al pericolo di affermare una nozione esclusivamente economica.

nori danni. Con esso il legislatore non fa che guardare i vari rapporti che le relazioni commerciali ed industriali van presentando e trasportarli nel codice. È un sistema tutto enunciativo che presenta una serie di atti sempre crescente, in armonia dello allargarsi dei traffici. Così, mentre il codice francese del 1807 enumera 13 categorie di atti, quello belga del 1872, 21, ed il nuovo italiano 24. Questa mutabilità è inevitabile ed è una conseguenza della natura del diritto commerciale e della base su cui esso poggia.

64. Questi atti non sono di commercio perchè riconosciuti dalla legge: essi lo sono oggettivamente, effettivamente, per loro stessi, la legge non può che reputarli tali. Ha fatto quindi bene il nuovo codice adoperando l'espressione, «la legge reputa atti di commercio», in luogo di quella, adoperata dal codice del 1865, «sono atti di commercio [14] ».

[14] I codici anteriori a quello italiano del 1865 adoperavano l' espressione: la legge *reputa* atti di commercio. La Commissione, nominata per l'attuazione delle modifiche da recarsi al codice albertino, che divenne, fornito di esse, italiano, opinò doversi distinguere, con farne parola in separati articoli, gli atti che sono di commercio per loro intrinseca natura (gli oggettivi), e quelli che divengono tali in ragione delle persone che li fanno (i soggettivi). Quindi, dopo essersi detto, nell'art. 2°, quali siano gli atti di commercio, si soggiunse, nel 3°, che la legge reputava tali le vendite e le locazioni che il commerciante fa delle merci e delle derrate del suo commercio, i biglietti all'ordine sottoscritti da persone commercianti, quando non vi sia espressa causa diversa dagli atti di commercio, le loro girate e gli avalli, e generalmente le contrattazioni ed obbligazioni de'commercianti, quando l'atto stesso non dimostri che non ebbero causa commerciale. (Cons. Raccolta de'lavori sul codice di commercio; 2ª tornata del 21 maggio 1865). È facile intendere lo errore di quella Commissione. Appunto perchè gli atti sono, per loro natura, commerciali, la legge non può nè deve dichiararli essa tali. Il concetto de' compilatori del codice del 1865 è manifestato più precisamente dall'espressione adoperata nei codici antecedenti e nel nuovo (Vidari, vl. I n. 92). La differenza, che la pratica impone al legislatore di fare, fra gli atti commerciali per loro natura e quelli che si presumono e sono tali, se compiuti da persona che esercita la mercatura, non si scorge dalla contrapposizione della formola *sono atti*, adoperata per i primi, a quella *reputa atti*, adoperata pe' secondi; sibbene dalla caratteristica di oggettivi

65. Gli atti che costituiscono il traffico mercantile, e

che hanno gli uni e di soggettivi che hanno gli altri. La scuola tedesca, benchè con qualche diversità di valore e di estensione accordata da' particolari scrittori alle parole, segue siffatto criterio di distinzione. Si può anche dire col Thöl (§ 28) che gli atti soggettivi non sono di commercio esclusivamente perchè compiuti da persona commerciante, ma perchè appartenenti ad un'industria commerciale. Da questo lato sarebbero quindi anche oggettivi. Se non che, considerando che l'industria commerciale di un commerciante esiste in quanto appunto è esercitata dallo stesso, segue che l'atto si presume commerciale perchè compiuto dal commerciante, e che è tale, il più delle volte, in virtù anche della teoria dell'accessorio.

Il codice nuovo ha serbato la distinzione, e con un criterio assai più preciso di quello seguìto dalla legge anteriore. L'art. 4, in fatti, anzichè prevedere atti particolari e contenere poi una formola generale, non contiene che questa, con savie modifiche. «Si reputano, esso dice, atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni de'commercianti, che non sono di natura essenzialmente civile, se il contrario non risulta dall'atto stesso ». Aggiungendo le parole « che non sono di natura essenzialmente civile », il nuovo codice manifesta un concetto più determinato dello anteriore, pel quale tutte indistintamente le obbligazioni de' commercianti potevano cadere sotto la presunzione della commercialità. Ma « anche quando il contraente sia commerciante, il contratto matrimoniale, una divisione di eredità co'propri coeredi, la vendita di un immobile estraneo allo esercizio del commercio, la stipulazione di un vitalizio, ed altri numerosi contratti, che abbiano natura essenzialmente civile, certamente non la mutano; nè quindi possono soggiacere all'influenza della presunzione stabilita con l'art. 4 ». La relazione Mancini al Senato soggiunge: « ciò ora risulterà esplicitamente dal testo legislativo »... Se non che un tale concetto trapariva del pari chiaramente dalle parole « se l'atto stesso non dimostra che non hanno causa commerciale » adoperate dal codice del 1865. Tutti gli atti, ricordati dalla Relazione, per giustificare la modifica, sono di quelli la di cui natura civile e non commerciale appare appunto da essi stessi... Un migliore effetto della modifica è il seguente: Mentre la formola del codice anteriore, applicata rigorosamente, avrebbe potuto dar luogo a dubbi anche su la natura di atti enumerati dall'art. 2, quella del codice nuovo non li rende possibili. Dire che la legge reputa atti di commercio generalmente i contratti e le obbligazioni de' commercianti, se l' atto stesso non dimostra che non hanno causa commerciale, significa che, se nel documento v' ha una dichiarazione delle parti, che esclude la commercialità, e l' atto è fra quelli compresi nell' art. 2°, ciò non ostante esso non è

che sono dalla legge enumerati, possono classificarsi in serie più comprensive [15]:

I. Speculazioni dirette su le cose [16]. Esse si accentrano nei contratti di compravendita e di somministrazione.

Rientrano ne'primi i seguenti atti di commercio enumerati nella legge:

a) le compre di derrate o di merci per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate o poste in opera, od anche solo per darle in locazione (n. 1);

commerciale. Per contro con la formola nuova « la presunzione non può ricevere applicazione fuorchè a quegli atti o contratti, i quali per loro natura potrebbero costituire semplici atti civili, ovvero secondo le circostanze e le intenzioni de' contraenti appartenere all' una o l' altra specie ».

[15] La maggior parte degli scrittori ha, senz'altro, accettato la classificazione del codice ed ha, in base di essa, spiegato la natura di ciascun atto. Alcuni han voluto invece adottare categorie più larghe, distribuendo poi in esse, con criteri più esatti e rigorosi, i vari atti che la vita commerciale presenta. La scuola tedesca segue l'ultimo modo. Essa vi è, invero, anche spinta da una partizione più comprensiva, benchè tutt' altro che perfetta, contenuta nel codice germanico; il quale enumera quattro categorie di atti oggettivi (art. 271) e 5 di quelli che sono commerciali se esercitati professionalmente (art. 272), aggiungendo che tutti i singoli affari di un commerciante, che appartengono all'esercizio della sua azienda commerciale, sono a riguardarsi come atti di commercio (art. 273), e che i contratti stipulati da un commerciante si considerano, nel dubbio, come appartenenti all' esercizio dell' azienda commerciale. Il codice ungherese segue lo stesso sistema, con queste sole differenze, che gli atti della prima specie sono compresi in cinque categorie ed in sette quelli della seconda.

Fra le classificazioni fatte dagli scrittori francesi, assai comprensiva è quella del Boistel (pag. 26): 1° Speculazioni su le merci; 2° Speculazioni su talune locazioni d'opera e d'industria; 3° Speculazione su'capitali; 4° Speculazioni relative a' trasporti marittimi.

Fra gli scrittori italiani vedasi Vidari n. 97.

[16] Non è necessario fare la doppia distinzione del Boistel, fra speculazioni su merci e speculazioni su locazioni, quando si adopera non soltanto la espressione merce, sibbene quella di cose in generale, benchè sempre da un punto d'aspetto commerciale.

b) le vendite di derrate, le vendite e le locazioni di merci in natura o lavorate (n. 2);

c) le compre e le rivendite di beni immobili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale (n. 3);

d) la compra, la vendita e la rivendita di navi (n. 14);

e) le compre e le vendite di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento per la navigazione (n. 15);

Rientrano ne' secondi:

a) le imprese di somministrazioni (n. 6, 9);

b) i contratti di associazione libraria (n. 10).

II. Speculazioni su lavoro. Esse si distinguono in cinque specie, secondo che l' atto è di lavoro su cose, di lavoro in imprese di depositi, di lavoro di mediazione, di lavoro per trasporto, di lavoro intellettuale, artistico o di rappresentazione.

Rientrano in esse i seguenti atti di commercio enumerati dalla legge:

1. *Atti per lavoro su cose*:

a) Imprese di manifatture (n. 8);

b) Imprese di fabbriche e di costruzioni (n. 7);

c) Costruzione di nave (n. 14).

2. *Atti per lavoro in imprese di depositi.*

a) I depositi per causa di commercio (n. 23);

b) I depositi ne'magazzini generali (n. 24);

3. *Atti per lavoro di mediazione*:

a) Imprese di mediazione in affari commerciali (n, 22);

b) Imprese di commissioni, di agenzia e di uffici di affari (n. 21).

4. *Atti per lavoro di trasporto*:

a) Imprese di trasporti di persone o di cose per terra o per acqua (n. 13);

b) Spedizioni marittime (n. 16);

c) Noleggio (n. 18).

5. *Atti per lavoro intellettuale, artistico e di rappresentazione*;

a) Imprese editrici e tipografiche (n. 10);

b) Imprese di spettacoli pubblici (n. 9).

III. Speculazioni su valori. Vanno distinte in due specie, secondo che hanno per oggetto denaro o titoli di credito. Vi rientrano i seguenti atti enumerati dalla legge:

1. *Atti pe' quali la speculazione cade sul danaro*:

a) I prestiti a cambio marittimo (n. 18);

b) Il conto corrente (art. 6).

2. *Atti ne' quali la speculazione cade su titoli di credito*:

a) La compra per rivendita di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio (n. 1);

b) Le vendite di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, quando l'acquisto sia stato fatto a scopo di rivendita o di locazione (n. 2);

c) I contratti di riporto sopra obbligazioni dello Stato ed altri titoli di credito circolanti in commercio (n. 4);

d) Le compre e le vendite di quote o di azioni di società commerciali (n. 5);

e) Le operazioni di banca (n. 11);

f) Le cambiali e gli ordini in derrate (n. 12).

IV. Speculazioni sul rischio.

Vi rientrano i seguenti atti enumerati dalla legge:

a) Le assicurazioni, anche mutue, contro i rischi della navigazione (n. 19);

b) Le assicurazioni terrestri, anche mutue, contro i danni e su la vita (n. 20).

In queste quattro larghe serie si comprendono tutti gli atti di commercio che si svolgono giornalmente [17]. Molti fatti, base di speciali rapporti giuridici, ivi apparentemente non contemplati, non sono che una conseguenza di quelli enunciati [18].

[17] V. n. 17.

[18] In vero, parecchi di quelli non contemplati nell'enumerazione dell'art. 3, o contenuti altrove nel codice, vi rientrano. Per esempio, fra gli atti della seconda serie, si comprendono il contratto di mandato (tit. XII, art. 349 a 366). Fra gli atti della terza, si comprendono i cambi monetali, i mutui a fine di speculazioni commerciali; de' quali non si occupa particolarmente il codice italiano; il conto corrente, del quale il codice parla nel capoverso dell'art. 6 e nel tit. XI; il pegno che il codice non deve

66. Tutti gli atti di commercio costituiscono, nell'esercizio loro, la materia particolare del codice di commercio. Essi, manifestandosi sotto una forma giuridica, diventano contratti commerciali; epperò lo studio speciale della loro natura, de' loro caratteri, de' loro effetti fra' contraenti e di fronte a' terzi, costituisce, generalmente, l'oggetto della materia contrattuale, nella trattazione della quale sarà serbata la stessa partizione su esposta, ma soltanto per ciò che concerne le serie e non sempre il contenuto di ciascuna, non potendo accettare, come divisione di contratti, la enumerazione degli atti fatti dalla legge e che è ora soverchiamente complessa, comprendendo più contratti una sola denominazione di atto, ora soverchiamente analitica, rientrando parecchi atti sotto una stessa figura giuridica contrattuale, ed ora è negativa in quanto tace di atti che pure esistono nella vita commerciale e de' quali alcuni sono perfino trattati nel codice [19].

Tutto ciò apparrà chiaramente dove spetta.

enumerare nell' art. 3 e di cui parla nel tit. XV. Il pegno navale è compreso nella espressione generica usata dal n. 18... « e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare e navigazione ».

La classificazione include e rende applicabile la disposizione dell'art. 4.

[19] Per es. quelli che sono commerciali in virtù dell'art. 4 e quelli che lo sono in virtù della teoria dell'accessorio; oltre gli atti che si verificano come un effetto diretto o indiretto di quelli riconosciuti.

PARTE SECONDA

IL SOGGETTO

ISTITUTI CREATI

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

TITOLO PRIMO

LA CAPACITÀ COMMERCIALE

....

CAPO PRIMO

CAPACITÀ A COMPIERE ATTI DI COMMERCIO

§ 13. — **Persone in generale.**

Sommario

67 Chiunque è capace di obbligarsi può compiere uno o più atti di commercio; ma non tutti possono acquistare la qualità di commerciante.

67. Secondo lo spirito del diritto moderno, chiunque è capace di obbligarsi può validamente compiere uno o più atti di commercio. Questo principio è una conseguenza del metodo oggettivo, prevalso nella scienza e nelle legislazioni, di considerare l' atto di commercio. Esso non poteva esistere quando si ritenevano commerciali gli atti perchè compiuti da commercianti ; per modo che solo questi potevano compiere atti di quella natura [1]. Nessuna qualità personale, per

[1] Sono note le restrizioni esistenti ne' tempi trascorsi. La mancanza di un criterio giuridico oggettivo non dava modo di considerare gli atti di commercio come distinti dagli atti comuni della vita, e i pregiudizi delle epoche, la diversa costituzione delle società impedivano a particolari classi, non già il compiere atti di commercio, nel senso che si dà oggi a questa espressione ; sibbene l' esercizio della mercatura. Coloro che appartenevano a quelle classi non potevano essere commercianti. In questa professione vedevasi qualcosa di abietto, da cui la nobiltà de' natali, l'altezza dell'ufficio, gli ordini religiosi, la posizione sociale dovevano tener lontano. *Quoestus omnis patribus indecorosus visus est*, scriveva Livio (lib. I XXI, C. 63). L. IV C. 63. *De commerciis et mercatoribus* : *Nobiliores natalibus, et honorum luce conspicuos, et patrimonio ditiores perniciosum urbibus mercimonium exercere prohibemus, ut inter plebeios et negotiatores facilius sit emendi vendendique commercium.* I pregiudizi continua-

quanto nobile ed alta, nessuna professione, nessun pubblico ufficio possono avere la benchè menoma influenza su l' applicazione del principio. Un ministro, o qualsiasi altro alto dignitario, un medico, un avvocato, un insegnante possono liberamente compiere atti di commercio. La natura ed i caratteri dell'atto non dipendono dalla persona e non possono esser quindi costituiti o distrutti dalle qualità personali. Solo, l'esercizio professionale di tali atti può trovare nella qualità una limitazione o un impedimento, per le conseguenze che esso reca, se continuo e abituale; vale a dire che, mentre tutti compiono singoli atti, non tutti possono, contemporaneamente ad altre professioni o ad incarichi, esercitare una industria commerciale [2].

rono a sussistere lungamente dopo il diritto romano. Si possono all'uopo consultare: Rass, *De mercatura et nobilitate*, Lubecca 1619; Hipparchus, *De religioso negotiatore*, Francopoli 1642; Linckr, *De clerico artifice et negotiatore*, Altporf, 1672; Colling, *De mercatura nobili*, Lund-Goth. 1761; Breuning. *De nobile non mercatore*, Lipsiae 1759; Grass *Dissertatio de negotiatione clericorum prohibita*, Lipsia 1742; Höffer, *Dissertatio de jure commerciorum rusticis denegato*, Argent. 1761; Holtermann, *De commerciis et mercatura illustrium nobilium et aliarum honoratarum personarum*, Marpurg. 1674; Kraus, *De clerico mercatore*, Vit. 1763; Lembke, *De interdicta nobilibus negotiatione*. Rost. 1677; Peller, *An mercatura nobilitatem offuscet*, Basil, 1699. V. anche: Straccha, n. 17; Ansaldo, n. 73 e 74; De Luca, disc. 32 n. 15; Scaccia, § 1, 9, 7, p. III, lim. 17, n. 22. Pel diritto moderno v.: Massé, vl. II n. 973 a 981; Pardessus, vl. I n. 52 e 72 a 76; Boistel, sez. 2ª pg. 44; Garbis. § 12; Endemann, § 14; Vidari, n. 157 a 164.

[2] È in questo senso che va considerata la quistione. Gli scrittori citati la trattano dal punto di vista di chi può essere commerciante. Anche Pardessus, benchè vi consacri un titolo speciale — Quali persone possono fare atti di commercio —, parla sempre di esercizio di commercio (cap. II. Delle persone capaci a contrarre, alle quali il commercio è interdetto). Il Boistel, l'Endemann esaminano la tesi come una seconda parte dello studio del commerciante. Più esatto è il Garbis, § 12.

Attualmente l'esercizio del commercio è inibito agli ecclesiastici dalle leggi inglesi (Smith, *A compendium of mercantil Law* London 1834, pg. 18), dal codice spagnuolo (art. 8), dal portoghese (art. 28), dal brasiliano (art. 2 n. 3). In Italia l'esercizio della mercatura è inibito: a' militari e

§ 14. Stato, Provincie, Comuni e altri Enti Morali.

Sommario

68 Dal carattere oggettivo degli atti di commercio risulta che lo Stato e gli altri enti morali possono compierli. La formola del codice ungherese del 1875 e quella del codice italiano.—69 Obiezioni e confutazioni. Negli atti dello Stato si possono scorgere due scopi: uno prossimo dell'atto, il quale può essere commerciale; l'altro ultimo, relativo a' fini dello Stato che non è mai tale. — 70 Gli stessi concetti si applicano alle Provincie, ai Comuni, agli altri enti morali.

68. Un'altra conseguenza del sistema oggettivo è che lo Stato, le Provincie, i Comuni e qualunque altro ente morale possono compiere atti di commercio. Il primo codice che abbia espressamente riconosciuto questo principio è l' ungherese del 1875 [1]. Esso al § 2 dispone che a riguardo dello

a' pubblici impiegati (Cod. pen. art. 244; Decr. reale 6 dic. 1865, art. 14; Regol. 30 dic. 1866, art. 22; Regol. 18 dic. 1869, art. 45); agli ambasciatori e plenipotenziari, incaricati di affari, consoli generali, consoli e vice consoli di prima categoria (Legge consolare 28 genn. 1866 art. 4); a' procuratori (art. 43 Legge 8 giugno 1874); a' notai (Legge 25 lug. 1875 art. 2). Agli avvocati è proibito di essere pubblici mediatori (Legge 8 giugno 1874, art. 13).

[1] La scuola formatasi intorno al codice francese difendendo il sistema misto, prevalso nel codice, per la classificazione degli atti di commercio, pone come principale argomento questo « che se si fosse seguìto un altro sistema si sarebbe incorsi nella conseguenza di far considerare di commercio anche taluni atti compiuti dallo Stato ». V. Pardessus, n. 12, 21, 35, 36, 39. Al n. 21 egli scrive: Si les acheteurs sont des préposés commissionés par lui (le gouvernement ou par une administration qu'il ait crée), leurs achats ne sont point actes de commerce, car ils n'achetent point pour fournir; c'est le gouvernement qui achete par eux; et le gouvernement n'est présumé acheter que pour ses besoins, nous l'avons vu n. 12». Ed al n. 35: « Si dans le but de fabriquer un papier timbré inaltérable, ou d'en prévenir la contrefaçon, l'administration publique créait une papeterie pour le compte de l'Etat, cette manufacture ne nous paraîtrait pas constituer un établissement commercial ». Ma mentre l'opinione espo-

Stato, il quale esercita atti di commercio, si applicano le medesime disposizioni concernenti le persone de' commercianti. Così facendo, il legislatore ungherese risolveva praticamente una delle quistioni più dibattute nella giurisprudenza commerciale [2]. Ma è di molto preferibile il modo come essa è risoluta dal codice italiano. In esso è detto che lo Stato, le provincie ed i comuni non possono acquistare la qualità di commercianti, ma possono fare atti di commercio, i quali rimangono soggetti alle leggi ed agli usi commerciali. La disposizione italiana è migliore perchè, mentre è una conseguenza rigorosa del sistema oggettivo adottato, non giunge allo errore, cui mena la legge straniera, di considerare lo Stato addirittura come commerciante, qualità che richiede altre condizioni [3].

sta al n. 31 aveva incontrato l'approvazione della Cassazione (13 pluvioso an. VIII, 8 messidoro an. XI), l' altra fu respinta con sentenza del 7 marzo 1820. Che il codice, per altro, lasci almeno aperto l' adito alla disputa si rileva anche da ciò che lo stesso Pardessus si mostra meno rigoroso in altra parte del suo libro, cioè al n. 55. V. ancora per la negativa: Orillard, n. 296; Nouguier, I, pg. 390, 400; Mantellini, Lo Stato ed il Codice civile pg. 16 e seg.

[2] Questa è andata, in fatti, lungamente oscillando in pareri diversi. Cons. all'uopo la enumerazione di sentenze riportate dal Vidari. vl. I Proemio n. 86, 87, 88 nelle note.

[3] A questa esagerazione giungono parecchi scrittori. Il Thöl p. es., ritenendo bastare il modo dello esercizio commerciale per dare agli atti la qualità di commerciali e alla persona quella di commerciante, cioè bastare la esteriore apparenza di una industria commerciale ed essere insignificanti i motivi interni escludenti la mira del guadagno nell'esercizio, non soltanto quando fossero possibili, bensì anche quando fossero probabili, a' terzi non incombendo obbligo d' informarsi di questi motivi, conchiude che in tale senso l'Erario, quale esercente le ferrovie dello Stato e le poste, è commerciante; fondandosi anche su di una sentenza del Trib. sup. di com. del 20 gen. 1874; ed è così persuaso del suo concetto che in una nota soggiunge: « l'opinione che lo Stato non sia commerciante non può essere validamente sostenuta » (vl. I § 24). Ma, secondo Goldschmidt, (§ 44 pg. 490) lo Stato come tale, p. es. come Impero tedesco, non potrà mai diventare commerciante, e potrà esserlo soltanto come amministrazione. L'Endemann, (§ 13. p. 56) scrive: « secondo il codice di commercio è com-

69. La dottrina ritiene generalmente esatto il concetto del legislatore italiano [4]; opinando che, anche senza una disposizione espressa, tale concetto si poteva desumere dallo spirito del codice del 1807 [5]. Coloro i quali ancora sostengono un'opinione contraria si basano su questo, che le attribuzioni e le alte finalità dello Stato vietano che esso possa, negli atti che compie, aver di mira una speculazione commerciale. Quest'obbiezione non regge. Occorre, prima di ogni altro, fare una distinzione fra atti che lo Stato può compiere ed atti che esso deve compiere. I primi soli possono appartenere alla serie degli atti di commercio, mentre i soli secondi servono essenzialmente alla esistenza dello Stato, come tale, e sono quelli senza i quali niuno Stato potrebbe avere una vita politica e giuridica. Ora è da ritenere che i fini propri dello Stato non vengono in nessun modo negati, nè se ne impedisce tampoco il conseguimento, col fatto che esso partecipi al moto reale degli affari, nella cerchia del traffico commerciale, il quale, costituendo una così gran parte della vita moderna, lo attira a sè, gli dà modo e gli offre i mezzi, spesso i più o i soli acconci, a raggiungere i suoi stessi fini di benessere sociale. Un esercizio di ferrovia, anche quando esso non abbia uno scopo militare o altro simile, non è fatto dallo Stato a scopo esclusivo di speculazione, sibbene per vantaggio generale; ma esso è in sè

merciante chi esercita abitualmente atti di commercio, quindi anche lo Stato, le comunioni o corporazioni quando esercitano abitualmente il commercio ». Nè altro soggiunge, ed in una nota osserva non essere quello il luogo di esaminare le limitazioni amministrative, e quale importanza abbia la critica scientifica su la materia.

Fra queste varie formole la migliore è quella di Goldschmidt, comunque sia ad essa sempre preferibile quella del codice italiano.

[4] Cons. Vidari, vl. I Proemio n. 82 a 88; Galluppi, nel Giornale la Legge n. 1 e 2 del 1878.

[5] Cons. il mio scritto: Un atto commerciale perde la sua caratteristica di commerciale quando è compiuto dallo Stato? (Filangieri, an. II, ottobre 1877); e i miei Studi di diritto commerciale, Napoli 1876, pg. 146 e seguenti.

una speculazione. Possono esistere negli atti, che compie uno Stato, uno scopo prossimo, conseguenza diretta dell'atto, che può essere commerciale, ed uno scopo ultimo, relativo a' fini dello Stato, che non è mai tale.

70. Ciò che dicesi per lo Stato, vale altresì per le provincie, pe' comuni, per altri enti morali. Tutti hanno i loro scopi particolari, che costituiscono la ragione della loro esistenza; ma tutti del pari possono compiere atti di commercio, il più delle volte per raggiungere gli stessi fini, pei quali sono creati. Benchè negli enti morali (corporazioni, fondazioni), che non sono nè le provincie nè i comuni, non si scorgano scopi di un interesse similmente generale, è da conchiudere che neanche essi possono mai acquistare la qualità di commercianti, malgrado l'esercizio di più atti di commercio [6].

[6] V. Sopra nota 3.

CAPO SECONDO

IL COMMERCIANTE.

SEZIONE PRIMA

Persone singole.

I.

Il commerciante in generale [1].

§ 15. Nozione. Prerogative. Rigori.

Sommario

71 Condizioni necessarie per acquistare la qualità di commerciante. Sistema dell'esercizio commerciale. — 72 Sistema dell'immatricolazione. È preferibile il primo. — 73 I commercianti hanno talune prerogative e sono sottoposti ad alcuni rigori.

71. L'art. 8 del codice di commercio riconosce che sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale. Questa definizione sarebbe rigorosamente esatta se la legge avesse aggiunto le parole *in no-*

[1] Moder, *De ratione negotiandi, seu contrahendi*, Norimberga 1558; Leuchsner, *De mercatore* Basil. 1606; Müller, *De mercatoribus*, Viteb. 1617; Sinonis, *De Juribus mercatorum*; Jenae 1629. Geissler, *Dissertatio de mercatoribus*, Lipsiae 1673: V. per altri scritti speciali le fonti bibliografiche citate a pg. 77; Baldus, *De costituto* n. 8; Straccha, p. 1 n. 4, 9 e seg. ed i numerosi scrittori ivi citati; Alciatus, *In lege mercis. ff. De verb. signif.*; Scacoia, § 1 g. 1 num. 11 e seg. Ansaldo, disc. 65.

Nella letteratura moderna sono principalmente da consultare:

Pardessus, n. 77 a 102; Beslay, vl. 1, tit. 1; art. 1 a 7; Massé, n. 947 a 972; Alauzet, vl. I n. 247 a 271; Bravard, vl. I pg. 45 e seg.; Boistel, pg. 21 e seg.; Vincens, vl. I pg. 224 e seg.; Molinier, cap. II. n. 108 a 207; Lyon-Caen et L. Renault, n. 129 a 157; Orillard, De la compétence et de la procédure du Tribunal de Commerce.

me proprio; perchè, difatti, v'hanno molte persone, le quali esercitano per professione abituale atti di commercio, e che non per questo sono commercianti; perchè quegli atti esse esercitano non in nome proprio ma in nome di altri, dei quali sono, in diversa guisa, dipendenti, e che sono in realtà i veri commercianti. Cosicchè gli elementi per riconoscere in una persona la qualità di commerciante sono i seguenti: 1.° capacità a contrarre; 2.° esercizio abituale e professionale di atti di commercio; 3.° che tale esercizio sia fatto in nome proprio [2]. Dalla prima condizione risulta che gl'in-

Thöl, § 32 e seg.; Goldschmidt, § 43; Behrend, § 24; Gareis, § 14; Endemann, § 13 e seg. Endemann, e Brunner, ec., I libro § 25 e seg. Brancaccio, Dello stato del commerciante, Napoli 1868; Borsari, su l'art. 1, 2, 3; Alianelli, vl. 2; Carnazza-Puglisi, § 3 e seg.; Vidari, vl. n. 85 e seg.; Bolaffio, nel Commentario di Verona, su l'art. 8.

[2] Su la necessità di queste condizioni la dottrina è quasi intieramente concorde, sin da' tempi della scuola italiana. *Una mercantia non facit mercatorem sed professio et exercitium*, scrisse Baldo (*De constituto* n. 8), e da allora esse sono state ritenute come essenziali da tutti gli scrittori. Non è mancato chi ha sostenuto essere sufficiente a fare acquistare la qualità di commerciante, la sola apertura di uno stabilimento, senza il concorso di un ulteriore esercizio abituale e professionale (Pardessus, t. 1 n. 78; Orillard, n. 133; Bravard et Demangeat, t. 1 n. 58, 59); ma l'opinione è insostenibile giusta il testo della legge e anche razionalmente (Cons. la critica fattane dal Beslay n. 62). Pel vero significato della espressione *abituale* occorre rimettersene al prudente criterio del giudice; in quanto che essa si riferisce ad una quistione di puro fatto.

La condizione che l'esercizio sia fatto in nome proprio, benchè rilevata ne' tempi moderni con maggior precisione dalla scuola tedesca e da taluni scrittori francesi, era stata riconosciuta anche dagli antichi giuristi italiani (Straccha, n. 68 e 72; Ansaldo, n. 65). Il Goldschmidt, (§ 43 pg. 452) sostiene che una persona, ancorchè non eserciti direttamente la mercatura, debba reputarsi commerciante se un esercizio commerciale sia tenuto in suo nome, e che essa non debba mai reputarsi tale se il suo nome non si mostri al pubblico. Ma l'opinione non è esatta. La sola condizione del nome non basta, occorrendo necessariamente il concorso delle altre due. (Contro Beslay, n. 125 e seg.; Brancaccio, pg. 49).

Taluni codici hanno riconosciuto espressamente la condizione del nome, l'ungherese (§ 3) quello dell'Uruguay (art. 1) e quello di B. Ayres (art. 1).

capaci, per regola generale, non possono acquistare la qualità di commercianti; dalla seconda che lo esercizio abituale di un' altra professione esclude, generalmente, quella del commerciante [3]. Così p. es. i procuratori legali, i magistrati, i pubblici ufficiali, i militari, gl' impiegati in generale non sono commercianti, perchè le loro qualità escludono la possibilità di esercitare per professione abituale il commercio. Questa condizione è dunque da intendersi in un senso assoluto; per modo che la qualità cessa col cessare dell' esercizio professionale e abituale. Dalla terza infine risulta quanto poc' anzi si accennava, che cioè i dipendenti, che non funzionano in nome proprio, non acquistano mai la qualità di commerciante [4].

72. Oltre questo sistema, seguìto anche dalla legge tedesca, ve n'è uno seguìto da parecchi codici cioè dallo spagnuolo, dal portoghese, dall'ungherese [5] e da taluni di Ame-

[3] BESLAY, n. 68 e 69. Contro VIDARI, n. 101.

[4] Su ciò è anche d' accordo la dottrina. V. in seguito: Persone ausiliarie, § 38 a 41.

[5] V' ha qualche differenza fra' tre codici.

In Ispagna colui che intende esercitare il commercio deve cominciare dal farsi iscrivere nella matricola de' commercianti della sua provincia. In seguito di che l'autorità civile rimette, sotto la sua responsabilità, un duplicato dell' iscrizione al governo della provincia e questo fa iscrivere il nome del commerciante nella matricola generale. Se l' iscrizione viene rifiutata dal Sindaco il richiedente può domandarla all'*Ayuntamiento* e se questo neppure gliela concede, può produrre appello al Governatore della provincia; il quale deve accettare il ricorso in qualsiasi tempo esso gli venga presentato, concedendo all' interessato un mese di tempo per presentare la sua richiesta con la esposizione de' documenti che le si addicono. Trascorso questo termine il Governatore, negli otto giorni consecutivi, conferma o revoca la decisione del'*Ayuntamiento*. Questa decisione non lede i diritti del richiedente e, trascorso un certo tempo, egli può ripresentare la sua domanda quando l'incapacità è cessata. La copia della matricola viene affissa nella sala di udienza del magistrato di prima istanza. Senza l' iscrizione non si può essere commerciante; ma la sola iscrizione non basta, bisogna che la persona iscritta eserciti una industria seria. (art. 11 a 16).

In Portogallo l'autorità competente a decidere se la persona può o no

rica [6], il quale richiede, con rigorose formalità e condizioni, la immatricolazione in un apposito Registro di commercianti [7]. Il sistema italiano è da preferire. Esso è molto più largo, e non mette capo ad una conseguenza assai grave pei terzi, cioè che una persona, pur compiendo abitualmente atti di commercio, non si debba reputar commerciante solo perchè non iscritta nel Registro. Questo è utile, ed esiste anche in Italia; ma mentre qui chi è iscritto nell'Albo dei commercianti si presume commerciante, si reputa tale anche chi, comunque non iscritto, esercita abitualmente il commercio [8].

essere iscritta è il tribunale superiore e le iscrizioni sono pubblicate ne' tribunali di commercio del Regno (art. 1 a 10).

In Ungheria bisogna farsi iscrivere su di un registro speciale davanti il tribunale di commercio o, in mancanza, davanti il tribunale civile o l'assemblea del Comitato del luogo ove s' intende porre lo stabilimento.

[6] Pel codice brasiliano tutte le qualità che distinguono una persona, avuto riguardo alla sua età e al suo stato, debbono essere iscritte col suo nome nel Registro del commercio.

Pe' codici del Perù, della Repubblica Argentina, del Messico, oltre l'iscrizione, il commerciante deve menzionare la natura del suo commercio; quando esiste società, i nomi degli interessati nella medesima; lo stabilimento di commercio ed il domicilio, i beni dotali o estradotali del coniuge, ed in oltre deve notificare tutti i mutamenti che sopravvengono nella sua condizione commerciale. Mancando a tali formalità si è considerato in caso di fallimento come bancarottiere fraudolento.

[7] Un terzo sistema era seguìto nel primo progetto svizzero, illustrato dal Munzinger il quale contiene due articoli, nel primo de' quali è detto: « è reputato commerciante chiunque è iscritto come tale, ossia tenuto ad iscriversi nel registro di commercio»; nel secondo soggiunge essere tenuto ad iscriversi chi entra a far parte di certe categorie enumerate dall'articolo stesso.

Il codice federale delle obbligazioni non contiene disposizioni analoghe, nulla determinando intorno allo stato delle persone commercianti, agli atti di commercio, all'esercizio della mercatura. Solo il titolo XXIII si occupa: 1° del registro di commercio e 2° delle ditte; e sotto questa seconda sezione l'art. 865 dispone che « chiunque è capace di obbligarsi per contratto ha diritto di farsi inscrivere nel registro di commercio del suo domicilio ».

[8] Vidari (n. 104 a 107) mentre è favorevole al sistema dell'iscrizione

73. I commercianti hanno talune prerogative e sono sottoposti a taluni rigori non comuni alle altre classi di persone.

A. 1.° Possono essere giudici de'tribunali di commercio [9]; i quali sono, per lo più, presieduti da un magistrato, e, talvolta, per disposizione speciale, da un commerciante. Così i giudici come i presidenti sono di nomina regia; 2.° Compongono le camere di commercio, che sono costituite di un numero determinato di persone elette dalla classe con voto segreto e rielegibili.

Alcune facilitazioni che potevansi, sotto antichi sistemi le-

vorrebbe evitato l'inconveniente cui si accenna. Ma sembra difficile riunire le due cose. (V. la nota *a* (M) al § 32 del Thöl, vl. I pg. 114 a 117).

Il registro di iscrizioni non è certo stato introdotto da' codici su indicati; esso è d'antichissima origine e la scuola italiana considera la iscrizione come un elemento dal quale, entro certi limiti, potersi desumere la qualità di commerciante. Il Vidari (ibid. pg. 145) osserva che l'opinione allora prevalente si accorda col sistema forestiero e non con l'italiano, fondandosi su le parole di Straccha: « *is qui in albo mercatorum descriptus est ut nudum mercatoris nomen consequatur, ea sola immunitatibus et privilegiis mercatoribus concessis non fruitur; necesse est enim mercaturæ officium exerceat ut immunitatibus gaudeat* » (p° I n. 10 e 4). Alle quali parole si possono anche aggiungere le seguenti: « *ex unico actu mercatorem non censeri temperandum est nisi unicum actum praecederet professio, seu descriptio in albo, et, ut vulgo dicitur, in matricula mercatorum* » (n. 9). Si vede, per altro, come lo stesso Vidari riconosce, che la nuda iscrizione non basta, e che occorre l'esercizio della mercatura. Considerata poi, d'altro canto, la diversità de' tempi, il differente modo com'è oggi costituita la classe de'commercianti, la prevalenza che devesi accordare alla realtà del fatto e non ad una formalità, non si crede sia un pregio di legislazioni moderne la somiglianza ch'esse hanno, in questa parte, con leggi e dottrine antiche. V. la confutazione che ne fa il Beslay, n. 193 a 204.

[9] Vedi p. IV. È oggi prevalente in Italia l' opinione di abolire i tribunali di commercio. Parecchie volte de' progetti sono stati all'uopo presentati dal Governo alla Camera. Nel recente progetto di riordinamento giudiziario presentato dal ministro Guardasigilli alla Camera de' deputati, i tribunali di commercio non sono conservati. In vero solo ragioni storiche possono giustificare l'esistenza loro. La quistione sarà trattata nella parte IV.

gislativi, considerare come proprie de' commercianti, sono oggi inerenti agli atti di commercio ; così p. es. la dispensa dal *buono* o *approvato* nella scrittura di debito [10], l'ammissibilità della pruova testimoniale per somme superiori alle lire 500, come regola, divieto, come eccezione, nei casi preveduti dalla legge ecc. [11].

B. I commercianti sono obbligati:

1° alla tenuta dei libri [12].

2° alla pubblicità del loro contratto matrimoniale. Il contratto dev'essere trasmesso per estratto entro un mese dalla sua data alla cancelleria del tribunale di commercio del luogo dov'è lo stabilimento commerciale per essere registrato ed affisso. L'estratto esprime se vi fu costituzione di dote, e se fu stipulata comunione di beni [13]. La trasmissione dev'essere fatta dal notaio stipulante sotto pena di multa o di destituzione [14]. Quando l'esercizio della professione è intrapreso dopo la conclusione del matrimonio, la trasmissione dev'essere fatta dal coniuge che intraprende la mercatura, sotto pena di essere condannato come bancarottiere semplice in caso di fallimento [15].

Tali obblighi esistono anche per quei contratti di matrimonio, nei quali l'ascendente commerciante si è obbligato per la restituzione della dote e delle ragioni dotali in favore della moglie del discendente [16];

3° alla registrazione ed affissione della domanda di separazione di beni e della sentenza che pronunzia sulla domanda. Questa dev'essere registrata ed affissa almeno un mese prima che venga pronunziata la sentenza ; la quale deve, alla sua volta, essere registrata ed affissa entro un mese dalla sua data [17].

Queste formalità hanno una tale importanza che, non avvenendo, i creditori possono opporsi in qualunque tempo

[10] Art. 1325 cod. civ. — [11] Art. 1341 cod. civ. Art. 44 cod. di com.— [12] Tit. IV. art. 21 a 28 cod. di com. — [13] Art. 16 cod. di com. — [14] Art. 16 cod. di com. — [15] Art. 18 cod. di com. — [16] Art. 20 cod. di com. — [17] Art. 19 cod. di com.

alla separazione pronunziata, per ciò che riguarda il loro interesse, ed impugnare l'avvenuto soddisfacimento dei diritti della moglie. Il loro scopo è di render la condizione patrimoniale del commerciante pubblica e nota a' terzi. Questi, se creditori del marito, possono reclamare contro la separazione della dote pronunziata dall'autorità giudiziaria, ed anche eseguita in frode dei loro diritti; possono altresì intervenire al giudizio per opporsi alla domanda di separazione [18].

C. I commercianti, sono finalmente sottoposti alla dichiarazione e procedura di fallimento [19].

§ 18. Interdetti. Inabilitati. Minori.

Sommario.

74. Gl' incapaci non possono compiere atti di commercio.—75. Gli interdetti e gli inabilitati.—76. Minori emancipati. Condizioni richieste perchè possano acquistare la qualità di commerciante.—77. Modi come un minore può essere autorizzato a commerciare. — 78. Il minore commerciante può ipotecare ed alienare i suoi beni immobili. — 79. Il minore commerciante può obbligarsi nell'interesse di un terzo.—80. Può contrarre società.—81. L'autorizzazione non rende responsabile chi la concede.—82. L' autorizzazione può essere revocata. Forma ed effetti della revoca.—83. Se può esercitarsi un commercio per conto di minori —84. Atti di commercio compiuti da minori emancipati non commercianti. — 85. Seguito.

74. Gl' incapaci non potendo contrarre, per regola generale, non possono, del pari, compiere validamente atti di commercio ed acquistare la qualità di commerciante.

[18] Art. 19 Cod. di Com. Art. 1422 cod. civ. Cons. su tutta questa parte: VIDARI, n. 183 a 201.

[19] Libro III del cod. di com. V. in seg. p. IV.

Nel diritto anteriore due altri rigori colpivano i commercianti. Essi non erano ammessi a far cessione di beni ed erano sottoposti all'arresto personale. Il codice civile italiano, non riconoscendo la facoltà della cessione, tolse la ragion di essere al divieto speciale e la legge MANCINI del 6 dicembre 1877, abolì l'arresto personale per debiti.

75. *Interdetti, inabilitati*[1]. Un interdetto non può compiere atti di commercio, non acquista la qualità di commerciante, e se una persona ha questa qualità la perde col sopraggiungere dell' interdizione. Tutti gli atti di data certa sono nulli. Per gli altri le parti interessate possono far valere in giudizio le loro prove. L'inabilitato, il prodigo possono fare atti di commercio con l'assistenza di un curatore; ma il loro stato di mente impedisce che essi possano esercitare abitualmente e professionalmente la mercatura.

Con la revoca dell' interdizione o della inabilitazione, si riacquista la piena capacità a contrarre.

76. *Minori emancipati commercianti*[2]. La regola che colpisce gl' incapaci può subire una prima eccezione pe' minori emancipati.

I minori, con l' atto dell' emancipazione, acquistano la facoltà di potere amministrare il loro patrimonio, ma non possono acquistare la qualità di commercianti nè compiere atti di commercio senza talune formalità stabilite dalla legge.

Nell'antico diritto bastava, perchè il minore fosse commerciante, ch'egli facesse parte di una corporazione, ch' egli esercitasse di fatto la mercatura e ch' egli avesse un domicilio diverso da quello del padre[3]. Ma il codice francese del 1807 impose talune condizioni tassative, ripetute dagli altri codici. Se non che, mentre quel codice ne richiede 5, l'ita-

[1] Art. 324 a 342 cod. civ. VIDARI, n. 132 a 139; MASSÉ, n. 1091 a 1101.

[2] KNOBBE, *De filio familias cambiante*. Halae 1754; BOUSQUET, Des conseils de famille, avis de parents, tutelles et curatelles, Paris 1813; MAGNIN, Traité des minorités, tutelles et curatelles, Bruxelles, 1835; MARCHAND, Code de la minorité et de la tutelle, Paris 1835. STRACCHA, pg. 371 n. 26 e seg.; SCACCIA, § 1. 9. 7. par. 3 limit. 17 n. 2 fl. 305, n. 6.; ANSALDO, disc. 63 n. 18; MARQUARDUS, lib. III, cap. IX; CASAREGIS, disc. 181 n. 4. MASSÉ, vl. 2 lib. III, tit. III n. 1026 a 1089; VIDARI, vl. 1 n. 114 a 131; BESLÀY, vl. 1 n. 205 a 289, 441 a 461; BRAVARD, pg. 67 e seg.

[3] *Si sint approbati mercatores et in albo mercatorum descripti*, scrive STRACCHA... ed ANSALDO: *quod filius familias seorsim a patre habitet e publice negotietur.*

liano ne richiede 4: 1° emancipazione, 2° autorizzazione del genitore o, in mancanza, del consiglio di famiglia o di tutela con deliberazione omologata dal tribunale civile, 3° trascrizione dell'atto che emancipa e di quello che autorizza, nella cancelleria del tribunale di commercio, e 4° affissione nella sala di questo, nella sala del Comune e nei locali della Borsa più vicina [4]. Il codice francese richiedeva l'età di anni 18. Il codice italiano non parla di età: 1° perchè in generale non si può essere emancipato prima dei 18 anni [5]; 2° perchè si è di diritto emancipati col matrimonio e questo si può contrarre eccezionalmente in età minore di 18 anni [6]; e si è ritenuto che la persona autorizzata a contrarre matrimonio, essendo emancipata, può del pari essere autorizzata ad esercitare il commercio [7].

77. L'autorizzazione è generale o speciale; cioè può esser tale da concedere al minore la facoltà di esercitare liberamente qualunque specie di commercio e di acquistare la qualità di commerciante; o gli dà facoltà di compiere uno o più atti isolati. Essa deve farsi con atto innanzi al pretore. La trascrizione e l'affissione sono fatte nel tribunale del luogo in cui il minore intende stabilire la sua residenza. Queste formalità sono così essenziali che prima di esse il minore non può imprendere l'esercizio del commercio [8].

78. L'autorizzazione assimila al maggiore il minore emancipato, concedendogli la facoltà d'ipotecare e di alienare i suoi beni immobili [9]. Il codice del 1865 limitava la facoltà alla sola ipoteca; ma il sistema attuale è da preferire, perchè meglio risponde al rigore de' principii ed alle possibili circostanze della pratica. Un'alienazione immobiliare fatta a tempo opportuno può salvare un'azienda da disastri gravissimi e, riconosciuta nel minore la capacità di esercitare il

[4] Art. 9 cod. di com. — [5] Art. 311 cod. civ. — [6] Art. 68 cod. civ.

[7] Ma ciò potrebbe essere pericoloso nella pratica. Il matrimonio, di cui parla l'art. 68 del cod. civ., è giustificato da circostanze molto gravi e speciali alla cosa; mentre la facoltà di esercitare il commercio richiede una capacità, dalla quale quella disposizione prescinde.

[8] Art. 9 cod. di com. — [9] Art. 11 cod. di com.

commercio, non si deve far dipendere quell'alienazione dalla volontà di un terzo, sia questo il padre, il curatore, il consiglio di famiglia, od il tribunale [10].

Il minore autorizzato non può mai essere ammesso ad esercitare un'azione *in integrum*, relativamente all'atto o al commercio pel quale ha ricevuto l'autorizzazione [11].

79. Il minore commerciante può naturalmente obbligarsi tanto nell'interesse proprio, quanto nell'interesse di un terzo, come garante. Ma se è stato autorizzato ad esercitare un dato commercio , egli non può validamente garentire che una obbligazione riguardante lo stesso commercio; di modo che una garentia, data per una causa estranea al proprio commercio, darebbe luogo ad un'azione in restituzione.

80. Il minore, se l'atto di autorizzazione non glie lo vieta, può esercitare il commercio in modo singolo o in società o in associazione con altri [12]. Nulla vieta che il socio sia il padre del minore [13].

81. L'autorizzazione non rende mai responsabile chi la concede delle conseguenze dei fatti compiuti dal minore. Essa non può in nessun modo nascondere un mandato, e non è che un mezzo stabilito dalla legge per fare che un minore possa validamente obbligarsi di fronte a' terzi: quindi il solo patrimonio del minore è quello che risponde; tranne il caso in cui esista un patrimonio sociale fra il minore e chi ha dato l'autorizzazione [14].

[10] VIDARI, n. 11.

[11] *Ex quibus colliges minores V et XX annis approbatos mercatores et in matricula mercatorum descriptos mercaturam exercere posse et læsos in ipsa mercatura non restitui.* STRACCHA n. 26.

[12] La dottrina non è interamente d'accordo; taluno ritenendo che se l'atto di autorizzazione non faculta espressamente il minore, questo non può contrarre società. DÉLANGLE, Des sociétés commerciales, t. I. n. 58. V. in senso favorevole MASSÉ, n. 1045; VIDARI, n. 119.

[13] Anche su questa quistione la dottrina non è interamente concorde. Senza dubbio occorre eccettuare que' casi ne' quali si nasconde un interesse di chi autorizza contrario a quello del minore. V. MASSÉ, n. 1046; VIDARI, n. 119.

[14] Cons. MASSÉ, n. 1063 che accenna alle quistioni esistite nel diritto antico intorno a tale opinione.

82. L'autorizzazione può essere revocata[15]. La revocazione fa ritornare il minore nel suo stato d'incapacità naturale, epperò gli toglie la qualità di commerciante. L'autorizzazione può revocarsi al minore pur lasciandolo emancipato, o può cadere col solo fatto di avere revocato l'emancipazione[16].

L'atto di revoca, per essere valido di fronte ai terzi, dev'essere, come l'atto di autorizzazione, che esso è chiamato a distruggere, registrato nella cancelleria e affisso nella sala del tribunale di commercio[17].

Se la revoca avviene quando l'esercizio del commercio è già cominciato, la legge, preoccupandosi dell'interesse del minore e di quello dei terzi: 1° richiede l'approvazione del tribunale civile, sentito a porte chiuse il minore; 2° ritiene valide le operazioni co' terzi ancora in corso di negoziazione[18].

83. *Minori non commercianti.* L'art. 10 del codice dispone che le formalità richieste pel minore commerciante sono applicabili anche a' non commercianti, riguardo a' fatti che sono dichiarati atti di commercio. Conseguenza di tale principio è altresì questa, regolata dall'art. 12, che il genitore, il quale esercita la patria potestà, ed il tutore non possono continuare l'esercizio di un commercio nello interesse di un minore, se non vi sono autorizzati, il primo dal tribunale civile ed il secondo con deliberazione del consiglio di famiglia, omologata dal tribunale. Anche questi atti sono soggetti alle formalità di registrazione, affissione e pubblicazione[19].

84. Ma sonovi atti di commercio che un minore emancipato può compiere col solo consenso del genitore o del tutore e del consiglio di famiglia, e atti che il genitore e il tutore possono compiere nell'interesse del minore, senza l'autorizzazione del tribunale, la trascrizione ed affissione di questa?

[15] Art. 15 cod. di com.

[16] Ciò si rileva dal confronto dell'art. 321 cod. civ. con le disposizioni del cod. di com.

[17] Art. 15 cod. di com. — [18] Art. 15 cod. di com. — [19] Art. 299 cod. civ.

Il codice del 1865, in un articolo speciale[20], pure richiamando il disposto dell'art. 1307 del cod. civ., dichiarava nulla la sottoscrizione di un minore ad una cambiale. Il codice nuovo ha soppresso l'articolo, dovendosi quanto esso prescrive desumere dalle teoriche generali del codice di commercio. Per modo che è da ritenere che alla validità di un obbligo cambiario non basterebbe il solo consenso del tutore e del consiglio di famiglia; nè che potrebbe il genitore o il tutore compiere operazioni cambiarie nello interesse del minore senza previa autorizzazione del tribunale civile il primo, del consiglio di famiglia il secondo, con l'omologazione del tribunale; ed in entrambo i casi senza il concorso di tutte le altre formalità[21].

85. Lo stesso deve dirsi per l'entrata di un minore in una società in nome collettivo. Questa trae la responsabilità illimitata di ciascun socio ed un minore semplicemente emancipato può amministrare i suoi beni, non obbligarsi illimitatamente. Chi è socio di una società in nome collettivo è commerciante, e, per esser tale, al minore emancipato occorrono l'autorizzazione e le altre formalità[22].

Solo in un caso potrebbe un minore far parte di una collettiva, emancipato o no ch'egli sia, quando vi ci si trovasse per effetto di un patto testamentario stabilito dal genitore[23].

Diversa è la cosa: 1° per le società in accomandita, nelle quali il minore fosse socio accomanditante, cioè responsabile con la sola quota del suo capitale; 2° per le società anonime, delle quali si possono comprare azioni o acquistare quote anche come puro impiego di capitali; 3° per le associazioni in partecipazione, quando il minore fosse partecipante, purchè le parti abbiano pattuito che la responsabilità del partecipante non può estendersi oltre la quota. In questi casi non si uscirebbe neanche dalla semplice amministrazione del proprio patrimonio[24].

[20] Art. 200.

[21] Contenuto nell'art. 9 cod. di com.

[22] V. in seguito § 18 e p. III: Contratti di società.

[23] Art. 1127 cod. civ. V. Beslay, n. 212.

[24] Art. 317, 318 cod. civ.

Un minore emancipato può del pari stipulare un contratto di assicurazione, nel quale egli non sia assicuratore, ma faccia assicurare i suoi beni.

§ 17. Donne maritate [1].

Sommario

86. La moglie non può compiere atti di commercio senza il consenso del marito.—87. Il consenso è espresso o tacito.—88. Ottenuto il consenso la moglie è completamente capace.—89. Ma non può essere socia di società in nome collettivo senza un'autorizzazione speciale del marito o del tribunale.—90. Quando la moglie è mercantessa può obbligare ed alienare i beni dotali.—91. La moglie minore non può esercitare il commercio col solo consenso del marito.—92. Incapacità del marito e separazione personale.—93. Opposizione e revoca del marito.—94. La moglie preposta del marito non è commerciante.—95. Responsabilità della mercantessa verso i terzi.

86. *Donna maritata maggiore.* La capacità della donna ad obbligarsi e ad agire giudiziariamente viene ad essere limitata dal matrimonio. La donna maritata, non potendo validamente obbligarsi senza il consenso del marito, non può compiere atti di commercio nè acquistare la qualità di commerciante, senza un tale consenso [2].

[1] SCHULTZEIN, *De foemina mercatrice*, Francof. 1614; RHEDEY, *Dissertatio de muliere mercatrice.* Roma 1717; DEINLIN, *Dissertatio de vera indole Vellejani ad uxorem mercatricem pro marito intercedentem applicata.* Altdorf. 1751; MANTZELN, *De foemina mercatrice.* Rost. 1742; QUISTORD, *De foemina mercatrice*, ad tit. 8, part. II, art. 1 *juris Hamburg.* Buzow 1779; STRACCHA, pg. 369; ANSALDO, n. 92 e 93; CASAREGIS, Disc. n. 100; DE LUCA, *De alien.* disc. 34, n. 5 e seg.; *De credito* disc. 75 n. 5 e disc. 78, n. 8; MARQUARDUS, lib. 1, cap. XII; BRAVARD, vl. 1 pg. 89 e seg.; MASSÉ, vl. 2, lib. 3, tit. 3, cap. 3, n. 1104 a 1142; BESLAY, vl. 1 n. 290 a 440, 462 a 482; BÉDARRIDE, 1. n. 100-154, 182-195; LYON CAEN ET RENAULT, 1. n. 177-200; NAMUR, 1. n. 150-176; ALAUZET, n. 294 a 319, 320; THÖL, § 36; BEHREND, § 34 e 35; VIDARI, n. 141 a 156; DE TULLIO, La donna maritata nell'esercizio della mercatura. Napoli 1884.

[2] Art. 13 cod. di com. Il codice ungherese, non ha disposizione ana-

87. Questo consenso può essere espresso o tacito. È espresso quando il marito autorizza la moglie con un atto speciale; è tacito: 1° quando la moglie esercita pubblicamente la mercatura ed il marito non vi si oppone; 2° quando il marito è interessato nell'industria esercitata dalla moglie; 3° quando egli dipende dalla moglie nella qualità di preposto (p. es. institore, commesso)[3]. Il consenso maritale, in diritto commerciale, è diverso da quello del diritto civile. Il primo è generale, nel senso che la moglie, autorizzata a commerciare, compie tutte le operazioni che vuole; dovendo essere espressa la specialità. Il secondo, in vece, si presume dato per un solo atto e va ripetuto per ogni altra operazione, a meno che la generalità non sia espressa[4].

88. Ottenuto il consenso, la donna può liberamente stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerne il suo commercio. Ella può dare a pegno, ipotecare ed alienare i suoi beni immobili, contrarre mutui, cedere, o riscuotere capitali, transigere[5].

89. È, per altro, da ritenere che una donna maritata, ancorchè commerciante, non possa entrare in società commerciali, assumendo responsabilità illimitata, senza un'autorizzazione speciale del marito o del tribunale. A questo concetto si è informato il nuovo codice italiano[6], ponendo così

loga a questa dell' articolo italiano; di guisa che la moglie può in Ungheria esercitare la mercatura anche senza il consenso del marito.

[3] Art. 13 cod. di com.

[4] Art. 14 cod. di com.; Art. 134 cod. civ.; VIDARI, n. 148 a 151.

[5] In questo senso ANSALDO: « *Minor pro majori reputatur in concernentibus negotia mercantilia, et in fortioribus arguendo ad mulieres quae de jure communi non sunt inhabilitæ ad contrahendum.* dis. 92.

[6] Art. 14. Contro il sistema del nuovo codice sono: MASSÉ, n. 1121; MASSÉ ET VERGÉ sur ZACHARIAE, vl. 1 § 174 nota 26; ALIANELLI, lib. 1. tit. 1 n. 88; VIDARI, n. 150 bis. Ma l'argomento ha una certa gravità. La facoltà data al marito di revocare l'autorizzazione sempre ch'egli creda, non potrebbe essere liberamente ed efficacemente esercitata di fronte a'diritti derivanti a favore degli altri soci da un contratto di società. Nessuna influenza ha qui la circostanza che la revoca è soggetta allo esame ed alla ap-

termine alla disputa agitatasi sotto l'impero del codice del 1865 nella dottrina e nella giurisprudenza.

90. La donna commerciante può obbligare o alienare i suoi beni dotali solo quando l'alienazione o l'ipoteca sono state permesse nel contratto di matrimonio, a norma dell'art. 1404 del cod. civ.

Fuori di questo caso si rientra nella regola generale stabilita dall'art. 1405; ed occorreranno quindi speciale autorizzazione del marito e decreto del tribunale, accordabile in soli casi di necessità ed utilità evidente.

91. *Donna maritata minore*. La donna maritata minore non può esercitare il commercio col solo consenso maritale. Questo presuppone nella moglie una capacità che il fatto del matrimonio è venuto soltanto a limitare; e serve appunto par togliere un tale limite; ma quando la moglie è minore, la sua incapacità non proviene solo dal matrimonio, quindi non può essere riparata dal consenso; ma proviene dall' età e può essere riparata soltanto col mezzo riconosciuto dalla legge, cioè l' autorizzazione del genitore. Col fatto del matrimonio la donna minore è semplicemente emancipata. Per potere esercitare il commercio ella ha bisogno dell'autorizzazione, della registrazione ed affissione di questa. Compiute queste formalità, che pongono la moglie minore, rispetto al marito, nella condizione in cui ella si sarebbe trovata se fosse stata maggiore, può efficacemente aver luogo il consenso maritale [1].

92. *Incapacità del marito e separazione personale*. Allorchè esistono i casi preveduti ai numeri 1 e 2 dello art. 135 del cod. civ. il consenso non è necessario, e la moglie, quando è maggiore, può liberamente esercitare la mercatura. Il codice del 1865 richiedeva l' autorizzazione del

provazione del tribunale; dappoichè o questa non dovrebb'essere concessa, anche quando gravi ragioni giustificassero la revoca, o lo dovrebbe, con danno degli altri soci e snaturando i caratteri e gli effetti del contratto sociale. V. in questo senso: Délangle, Société n. 56; Pardessus, n. 66; Bédarride, n. 127; Dalloz, Rép: p. commercant n. 210 e société n. 70.

[1] V. su questa quistione Massé, n. 1114.

tribunale civile anche in tali casi, mentre il codice nuovo lo richiede solo quando la moglie sia minore, o quando il marito ricusi l'autorizzazione, o quando vi sia opposizione d'interesse, o quando la separazione sia stata pronunciata per colpa della moglie, o di entrambo i coniugi, o per mutuo consenso [8].

Il tribunale non può concedere l'autorizzazione se prima il marito non fu sentito o citato a comparire in camera di consiglio [9].

93. Il marito che non intende far esercitare il commercio alla moglie può: 1° opporsi, se non ha dato espressamente il consenso, 2° revocare il consenso dato [10].

L'opposizione dev'essere espressa e l'atto deve registrarsi nella cancelleria del tribunale di commercio ed affigersi nelle sale di questo [11].

La revocazione può avvenire in ogni tempo, e l'atto di revoca dev'essere registrato nella cancelleria ed affisso nella sala del tribunale di commercio. Come pel minore, la revocazione non ha effetto se non in seguito ad approvazione del tribunale, sentita a porte chiuse la donna maritata. Essa non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni ancora in corso di negoziazione [12].

[8] Contro Vidari, n. 137; al quale sembra un passo soverchiamente ardito, ma, in sostanza, la disposizione è in armonia con gli art. 135 e 136 del cod. civile. L'art. 9 del codice belga si allontana invece dalla legge civile e prescrive, per l'autorizzazione commerciale, formalità più rigorose, richiedendo, in caso di assenza o d'interdizione del marito, 1° l'autorizzazione del tribunale civile; 2° che il cancelliere, ne' luoghi dove esiste un tribunale di commercio, trasmetta a questo un attestato dell'autorizzazione, entro un mese dalla sua data; 3° che l'autorizzazione sia trascritta nel registro destinato per le autorizzazioni accordate a' minori. Se poi il marito è minore, egli non potrà autorizzare la moglie che dopo essere stato autorizzato a dare il consenso da' propri genitori. Quest'ultimo sistema, difeso da Vazeille, t. II. n. 331, Dalloz, p. Mariage, Orillard, n. 167 è felicemente combattuto da Massé, n. 1114.

[9] Art. 136 cod. civ. — [10] Art. 13 e 15 cod. di com.

[11] Art. 13 cod. di com. — [12] Art. 16 cod. di com.

È stato giustamente osservato che il codice non parla della revoca del-

94. La moglie che vende le merci del traffico del marito non si reputa, per questo solo, commerciante [13].

95. La moglie pubblica mercantessa risponde verzo i terzi: *a*) con gli utili della comunione, allorchè il matrimonio è contratto col regime della comunione degli utili; *b*) co' beni parafernali esistenti al momento del matrimonio; *c*) co' beni acquistati con l' esercizio del commercio o altrimenti; *d*) co' beni dotali, quando l'alienazione è stata preveduta e permessa nei patti nunziali [14], o quando è stata autorizzata da decreto del tribunale [15]. Il marito assume dunque un obbligo ristretto a' soli utili col regime della comunione. In ogni altro regime, egli non ha nessun diritto sugli utili della moglie ottenuti nelle sue speculazioni commerciali, nè è mai responsabile di fronte ai terzi [16].

l'autorizzazione concessa dal tribunale. Senza dubbio dal silenzio non deve ritenersi che questa sia irrevocabile. La revocazione potrà essere promossa dal marito.

Il codice belga (art. 9) è in questa parte più provvido disponendo che l'autorizzazione del tribunale può essere revocata sotto le medesime formalità richieste pel conferimento.

[13] Art. 13 cod. di com ult. alin. — [14] Art. 14 cod. di com.; 1403 cod. civ. — [15] Art. 1405 cod. civ. — [16] Art. 14 cod. di com.

II.

Il commerciante armatore [1].

§ 18. Nozione.

Sommario

96. Chi è armatore. — 97. Condizioni per essere armatore: dichiarazione. — 98. Seguita.—99. Seguita: cittadinanza. — 100. Seguita: quando lo straniero può divenire armatore.—101. Del caso che l'armatore sia una società di commercio. — 102. Rimando.

96. Il commerciante che esercita il commercio di navigazione ha nome armatore [2].

L'esercizio può farsi con nave propria e con nave altrui. Nel primo caso si è armatore-proprietario, nel secondo semplicemente armatore [3].

[1] Lenir, Des Armateurs et des Propriétaires de navires, Paris 1844; Toussaint, Code-Manuel des armateurs ec. Paris 1875; Lemonnier, De la responsabilité des propriétaires de navires, Bordeaux 1840; Dussaud, Étude sur la propriété des navires, Paris 1877; Desjardins, Traité des propriétaires de navires et des capitaines (estratto dall' opera: Traité de droit maritime) Paris 1880.

Vanno consultati i trattati generali di diritto marittimo (V. fonti bibliograf. nell'introduz.), specialmente Valin, Nouveau Commentaire sur l'Ordon. de la marine. Lib. II, tit. VIII, sul quale si sono modellati molti posteriori; Wedderkop, *Introductio in jus nauticum*, tit. I. Fra i più moderni: Boulay-Paty, t. III p. 206 a 286; Bédarride, t. III p. 380 e seg.; Laurin sur Cresp, vl. 1. cap. IV; Lewis, cap. 2; Ridolfi sul tit. 2.

Fra le opere di diritto commerciale: Bravard-Veyrieres, vl. IV; Pardessus, p. IV; Alauzet, vl. V; Boistel, p. 860 e seg.; Frémery, cap. XXVII; Vidari, vl. V n. 2880 e seg.; Ascoli, nel Commento di Verona.

[2] Ne' luoghi dov' è richiesta la iscrizione nella matricola, come nella Spagna, non si può acquistare la qualità di armatore, se non si è iscritto nella matricola della provincia dove si ha il domicilio.

[3] La distinzione fra proprietario ed armatore della nave è antica. Il diritto romano aveva una nozione assai precisa del secondo: *Exercitorem*

È proprietario della nave colui per conto del quale la nave è costruita, o colui che l'acquista a norma di legge, con le formalità stabilite. Egli può conservare la sua qualità e non esercitare il commercio.

Ma non è possibile far compiere alla nave alcun viaggio, senza che siavi un armatore, il quale munisce la nave degli oggetti necessari ai viaggi ed alle spedizioni e l'affida alla direzione di un capitano o padrone.

97. Ciò è così vero, che un proprietario, prima dell'armamento della nave, deve fare atto di dichiarazione di armatore dinanzi al capitano od ufficiale di porto nello Stato,

eum dicimus ad quem obventiones et reditus omnes perveniunt, sive si dominus sit, sive a domino navem per aversionem conduxit, vel ad tempus vel in perpetuum ». Ulpiano, L. I, § 15. *De exercitoria actione*. Sarebbe stato bene che la differenza fosse stata rilevata ne' codici moderni. In vece, l'Ordinanza francese del 1681 appose al tit. VIII del lib. II la intestazione, *de' proprietari di navi*, che il codice del 1807 ed i posteriori riprodussero fino all'italiano del 1865. Il nuovo codice italiano consacrando il tit. I *alle navi e a' proprietari di esse,* segue lo stesso metodo.

Per contro la differenza è rilevata del codice della mar. merc., dove il capo IV è intitolato, *de' proprietari e degli armatori delle navi*, e lo art. 52 risponde alla definizione data nel testo.

Diverso, e più rispondente alla realtà della pratica, è il codice tedesco. Il tit. II del lib. V parla, e lungamente, (art. 450-477), *dell'armatore e del consorzio di armatori*. Esso incomincia col dichiarare essere « armatore il proprietario di una nave, che esercita con essa il commercio di navigazione marittima » e termina col disporre che « se taluno esercita il commercio di navigazione marittima per suo conto con una nave non sua, tanto se la diriga egli stesso, quanto se ne affidi la direzione ad un capitano, egli, ne' rapporti co' terzi, è considerato come armatore ».

In un senso vero si può dire col Ridolfi (pg. XLVIII) che i diritti di proprietà su la nave non entrano rigorosamente nel campo del diritto marittimo, se non per quanto quelli a' quali essi appartengono ne facciano uso, esercitando colla nave il commercio di navigazione (V. per altro § 46 nota 5). Per questa ragione il codice germanico non parla dei proprietari delle navi, ma solamente degli armatori.

Il Wedderkop, (Introductio, tit. I.) tratta largamente le regole concernenti gli armatori, che riduce a tre principali; 1° *navis domini sint vel*

e dinanzi all'ufficiale consolare all'estero, ovvero, se è un mandatario, dovrà esibire il documento comprovante le facoltà ottenute dalle persone che rappresenta [4].

98. Se la nave appartiene a più proprietari, mancando la dichiarazione o giustificazione di armatore, sarà ritenuto tale il proprietario che rappresenti più della metà degli interessi della nave, e se non vi sia chi rappresenti più della metà della nave, saranno considerati armatori tutti i compartecipi [5].

Coloro che sono dichiarati armatori per una spedizione o viaggio, sono considerati tali nelle spedizioni successive se non vi sono dichiarazioni contrarie [6].

99. Il proprietario e l'armatore debbono essere cittadini dello Stato ed avere il loro domicilio nel compartimento marittimo in cui è o dev'essere iscritta la nave. Se essi non l'hanno o se vi sono più partecipi, o più armatori o se armatore sia lo stesso capitano, occorre deputare una persona che abbia quel domicilio, perchè possa rappresentarli dinanzi all'autorità marittima [7].

100. Gli stranieri, quando non sono domiciliati da cinque anni nello Stato, hanno solo un diritto di partecipazione alla proprietà, fino alla concorrenza di un terzo. Se, per qualsiasi titolo, avessero acquistato la proprietà di una nave italiana, per una quota di carati maggiore del terzo, devono, entro il termine di un anno, fare il trapasso dell'eccedente a persona avente le qualità volute dalla legge. Ogni qualvolta, per cambiamento di nazionalità o per qualunque altra ragione, il partecipe alla proprietà di una nave perda la cittadinanza italiana, deve farne dichiarazione all'ufficio di capitaneria; e quando non si trovi nelle condizioni suindicate deve cedere, dentro l'anno, a favore di italiani, la parte di carati eccedente il terzo consentito agli stranieri [8].

iisdem æquiparentur; 2° navis curam alii committere possint et soleant; 3° illius, quem navi praefecere, facta praestare teneantur.

[4] Art. 53 cod. mar. merc. — [5] Art. 53 capov. — [6] Art. 52 2° capov. [7] Art. 40 e 54 cod. mar. merc. — [8] Art. 40, 41, cod. mar. merc. V. § 9.

Le stesse obbligazioni corrono, in ogni caso, per la donna nazionale che sposa uno straniero ed abbandona lo Stato [9].

Se l'anno trascorre senza che lo straniero o la donna maritata allo straniero, nella ipotesi dianzi fatta, abbiano compiuta la cessione dei carati della nave, che non è loro permesso di possedere, il capitano di porto del compartimento, in cui è iscritta la nave, promuove la vendita giudiziale dei carati stessi. Dal prezzo si prelevano le spese di vendita, ed il rimanente si deposita nella cassa de' depositi giudiziali per conto di chi spetta [10].

101. Se proprietaria di una nave è una società bisogna distinguere. Quando la società è in nome collettivo od in accomandita, ancorchè abbia sede all' estero, si considera nazionale, se alcuno dei soci solidali, che dà nome alla ditta, è cittadino dello Stato. Le società della stessa natura, composte di stranieri, ma stabilite od aventi la loro sede principale nello Stato, sono assimilate agli stranieri domiciliati nello Stato. Quando la società è anonima si considera nazionale se la sede principale sia nello Stato ed ivi abbiano luogo le assemblee generali [11].

Le succursali di società estere autorizzate dal Governo ad operare nello Stato sono assimilate agli stranieri domiciliati o residenti nello Stato, purchè di fatto vi tengano un rappresentante munito di mandato generale [12].

102. Le ragioni in forza delle quali si richiede la condizione della cittadinanza per l'intera proprietà della nave, o del domicilio di cinque anni negli stranieri, limitando per gli altri la proprietà ad un terzo, sono esposte al § 9, parlando della nazionalità della nave.

[9] Art. 41, 2° capov. — [10] Art. 41, 3° capov. — [11] Art. 40, 3°, 4°, 5° capov. — [12] Art. 40, 6° capov.

§ 19. Caratisti di una nave.

Sommario

103. La nave è materialmente indivisibile ma può appartenere a più persone. — 104. La comproprietà di una nave è una comunione non una società nè una associazione. — 105. Gli articoli 676 e 677 del codice civile sono applicabili alla comproprietà di una nave. — 106. Raffronto fra l'articolo 495 del codice di commercio ed il 678 del codice civile. — 107. Dell'armatore gerente. — 108. Le regole della legge sono applicabili alla comunione solo in mancanza di convenzioni delle parti o disposizioni speciali. — 109. La comunione di una nave non può sciogliersi a volontà di una delle parti. Inapplicabilità dell'articolo 681 del codice civile. — 110. Casi ne' quali il tribunale deve o può ordinare la vendita della nave. — 111. La divisione degli utili fra' comunisti si fa a norma dell'articolo 674 del codice civile.

103. Una nave, benchè materialmente indivisibile, può appartenere a più persone. Essa è idealmente divisibile in parti che hanno in generale nome di carati o porzioni. I vari proprietari vengono chiamati caratisti o compartecipi; ed i loro rapporti sono regolati espressamente dalla legge [1].

104. La comproprietà è uno stato di fatto. Essa è una comunione di interessi, non è una società, nè un'associazione commerciale. Queste richiedono formalità da cui la comproprietà prescinde; hanno una ditta (sociale per le società, individuale a chi esercita per le associazioni), che la comproprietà non ha, sono sottoposte a regole, che non si potrebbero applicare alla comproprietà, senza distruggerne il carattere giuridico; danno luogo ad effetti e a rapporti cui la comproprietà, come tale, non può mai dar luogo [2].

[1] Art. 495 cod. di com.

[2] La dottrina e le leggi non sono concordi su la quistione. Sono per la comunione: Bédarride I. n. 317 e 318; Demangeat, IV p. 166: Boistel, n. 1172; Alauzet, 1630 e 1739; Caumont, parola Armateur, n. 8; Borsari, su l'art. 315; Lewis, su l'art. 456 del codice tedesco. Sono per

103. Talune norme, sancite dal cod. civ. per la comunione, possono estendersi alla comproprietà di una nave.

Sono da ritenersi applicabili gli art. 676 e 677, pe' quali:

la società: STRACCHA, De nav. pars. II, n. 6; VALIN, lib. II, tit. VIII; CRESP, t. I pg. 339; DESJARDINS, n. 321.

È da ritenere siano per la comunione, benchè non dichiarato in un testo espresso, fra le altre, la legge francese ed italiana. Lo sono, in forza di disposizione testuale, il codice del Chilì (art. 849), quello della repub. Argentina, pure aggiungendo che la comunione è in tal caso sottomessa alle regole generali su le società, salvo varie disposizioni speciali (HOECHSTER ET SACRÉ I. pg. 129). Sono, all'incontro, per l'esistenza de' rapporti sociali, il codice olandese (art. 320), il portoghese (art. 1322 e seg.), il brasiliano (art. 485).

Il codice tedesco prevede, naturalmente anch' esso, la circostanza che una nave appartenga a più persone ed usa, come intestazione del tit. II del lib. V, l'espressione: *Von dem Rheder und der Rhederei*, che il RIDOLFI ha giustamente tradotta: *Dell' armatore e del consorzio di armatori*. La parola *Rhederei* non allude a un vincolo sociale, sibbene a rapporti di comunione, e questo concetto è stato tenuto presente dal tradut-tore italiano. (pg. 12 nota *).

Gli argomenti addotti da coloro che sostengono l'esistenza di una società non sono persuasivi. Il CRESP ed il DESJARDINS difendono più recisamente siffatta opinione. Il primo, seguendo un concetto di POTHIER, pone, a base del suo ragionamento, la distinzione fra la società e la comunione, che limita questa allo stato di coloro a' quali appartiene una cosa in comune, aventi diritto a' suoi prodotti, ma senza convenzione, senza intenzione di associarsi. La società è un contratto, la comunione è un fatto (pg. 338). Da questa distinzione sorgono due conseguenze, la prima che vi sarebbe comunione solo quando nella comproprietà di una nave si trovassero p. es. più eredi, in seguito all' apertura di una successione; la seconda che, risultando in ogni altro caso la comproprietà della nave da una convenzione delle parti, essa darebbe luogo all' esistenza di una società. Su la prima conseguenza non vi può essere quistione; ma la seconda è senza dubbio erronea, se la si vuole considerare in un senso assoluto, sia perchè quella distinzione fra la società e la comunione è inesatta, sia perchè non bastano la convenzione delle parti nè il fatto di avere qualcosa in comune, in vista di dividerne il profitto che ne risulterà, per avere un contratto di società, specialmente un contratto di società commerciale. Una comunione può essere l'effetto di una convenzione. Si può comprare una cosa in comune senza avere l'intenzione

1° ciascun partecipante ha diritto di obbligare gli altri a contribuire con esso alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, salva a questi la facoltà di liberarsene

di formare una società, di guisa che si può costruire o acquistare una nave senza che, pel solo effetto della convenzione, sorga ne' comproprietari la qualità di soci, e nella loro comunione il carattere di una società. È antica la massima: *non dicuntur socii qui sunt consortes ejusdem negotii*. Oltre la comunità d' interesse, la ripartizione del frutto, occorre che le parti abbiano avuto l'intenzione di costituire una società, e che questa intenzione, in ispecie nel diritto commerciale, esse abbiano manifestato con le forme e co' modi stabiliti dalla legge. Se l'intenzione non è espressa, nel dubbio, non è lecito supporre l'esistenza di una società ed è da ritenere che v' ha comunione (TROPLONG, n. 28). Torna inutile il dimostrare che i comproprietari possono assumere la forma di una società e anche di un'associazione in partecipazione, come fa il VIDARI (n. 2887); dappoichè su ciò non cade disputa, e la quistione può elevarsi soltanto quando la forma non è stata espressamente scelta. In quel primo caso la nave apparterrà ad una società commerciale, mentre si tratta di decidere se il solo fatto della comproprietà crea la società; e ciò non è sostenibile. Gli scrittori che sono per l' affermativa si contentano di dire ch'esiste una società, e che questa è di natura commerciale; ma, se tentano di dimostrare che talune regole contenute nel codice civile si adattano alla compartecipazione di una nave, non dichiarano a quale delle forme riconosciute dal codice di commercio essa risponda. Il DESJARDINS dice che è una società *sui generis*, governata da regole particolari. In fatti le norme contenute nel codice per ciascuna società non potrebbero tutte applicarsi, mentre ne sono applicabili talune relative alle collettive, altre relative alle anonime, per guisa che, ritenuta ad ogni modo esistente la società, essa non potrebb'essere assimilata nè ad una collettiva, nè ad un'accomandita, nè ad una anonima. Ed è egli allora giuridico ammettere l'esistenza di questa nuova società *sui generis?* D'altro canto, se essa è una società commerciale, dove sono le formalità stabilite dalla legge, dove il carattere essenziale ad una società di questa natura, di essere un ente separato e distinto dalle persone dei socii? Nulla di ciò si rinviene nella semplice compartecipazione alla proprietà di una nave.

Le leggi che hanno voluto riconoscere l' esistenza di rapporti sociali in una nuda comunione han dovuto dirlo, bene specificando che si tratta di un istituto giuridico particolare. In vero l'art. 320 del codice olandese

coll'abbandono dei loro diritti di comproprietà. 2° Uno dei partecipanti non può fare innovazioni nella cosa comune, ancorchè le pretenda vantaggiose a tutti, se gli altri non vi acconsentano.

dice: « se due o più persone aventi de' diritti di proprietà su la stessa nave, ne fanno un uso comune, si forma un'associazione i di cui interessi sono regolati ec. ». Il codice portoghese adopera l'espressione *partecipazione marittima;* e richiede, per l'esistenza dell'associazione, formalità estrinseche ed intrinseche, e mette capo ad una serie di casi, che le altre leggi non prevedono, e finalmente il codicebrasiliano dispone che « quando una nave è posseduta da più comproprietari, che l'adoperano in comune, questa società o partecipazione marittima è sottoposta alle regole particolari del diritto marittimo », ed aggiunge: « essa è amministrata da uno o più armatori che rappresentano gl'interessi tanto giudiziariamente quanto stragiudiziariamente ed esercitano i loro diritti sotto le riserve contenute nell'atto di società ». È quindi evidente che la compartecipazione dà luogo all'esistenza di rapporti sociali, perchè la legge espressamente lo dispone, e che v'hanno formalità, senza delle quali, il rapporto avrebbe altra natura.

È mai possibile, innanzi al rigore de' principii ed al silenzio della legge, sostenere la stessa opinione? La legge tedesca (art. 456) molto precisamente fa rilevare come altro sia il consorzio degli armatori ed altro la società. « Le disposizioni, essa dice, relative al consorzio di armatori non si applicano nel caso che una nave appartenga ad una società commerciale ». Il che significa che vi può essere consorzio e non società e che, essendovi società, vanno applicate le regole a questa speciali, e proprie della particolare forma prescelta, e non quelle relative al consorzio. Il codice francese e l'italiano non hanno una disposizione analoga, ma il concetto si desume dalla natura stessa della cosa e dall'aver essi determinato in un articolo il modo come va gestita l'amministrazione di una nave comune. Il DESJARDINS (pg. 153) oppone al BORSARI l'art. 33 del cod. di mar. merc. e propriamente le parole: « il costruttore il quale, dopo aver intrapreso la costruzione di una nave per conto proprio, intendesse *associare* altri nella proprietà della medesima, dovrà ec. » Ma lo stesso art. 33, adoperando nel primo capoverso l'espressione: « il committente la costruzione dovrà dichiarare all'autorità marittima mercantile i *partecipi* alla proprietà ec. », spiega il significato della parola *associare*; che, certo, non è usata perchè il legislatore voglia riferirsi alla necessaria esistenza di rapporti sociali. La parola società e suoi derivati sono spesso adoperati in un senso generico, e le leggi romane hanno sovente

Del pari applicabile dee ritenersi l'art. 679. Questo articolo dispone che ciascun partecipante ha la piena proprietà della sua quota e de' relativi utili o frutti. Egli può liberamente alienare, cedere od ipotecare tale quota, ed anche sostituire altri nel godimento di essa, se non si tratti di diritti personali. Ora, ammettendo l'art. 483 del codice di commercio la libera vendita della porzione di una nave, segue l'applicabilità della disposizione del codice civile. Se non che va inteso che i rapporti, cui accenna la legge civile, non sarebbero validi se non compiuti, rispetto alla nave, con tutte le formalità richieste dalla legge commerciale.

106. L'articolo 495 del codice di commercio dispone che per tutto ciò che riguarda l'interesse comune dei proprietari di una nave, le dichiarazioni della maggioranza sono obbligatorie anche per le minorità dissenzienti [3].

adoperato l'espressione *societas* designando la comunione operata dal fatto dell'uomo o dal fatto della natura, pur serbando notevolissima differenza fra l'uno e l'altro istituto (L. 19 e 34, D. *de servit. rustic*). È anzi da credere che in questo senso sia stata anche usata da Straccha, da Valin e dall'Ordinanza del 1681.

[3] Questa regola è stata sempre riconosciuta da tutte le leggi marittime. Il codice del 1808 la trovò esistente nell'Ordinanza del 1681 (art. 5, lib. II. tit. VIII), e questa l'aveva trovata nelle legislazioni precedenti (Cons. la raccolta del Pardessus ed il Desjardins, n. 319). Essa si fonda su quanto già era stato riconosciuto nel diritto romano: *Amplior pars obtineat, ita ut quod pluribus placeat, hoc statuatur, qui bonis credere possunt* »......... ed è applicata anche in altri casi, nel diritto commerciale, p. es. nelle deliberazioni de' creditori di un fallimento, o de' soci in un' assemblea di società per azioni, benchè con forme e modi diversi e speciali. (V. per altro per le società in nome collettivo e in accomandita semplice gli articoli 107 e 106). Valin (pg. 576) scrive che il senso naturale della disposizione è che il parere di quei proprietari, i quali hanno il maggiore interesse nella nave, deve prevalere su quello degli altri; di modo che il più grande numero ha diritto di regolare l' intrapresa e la destinazione del viaggio della nave; di scegliere il capitano ed il resto dell'equipaggio; di fissare i loro salari e di stabilire le istruzioni convenienti al viaggio; pel verificarsi del quale è autorizzato a costringere gli altri interessati a fornire la loro parte pel raddobbo, l' armamento della nave, ed, in seguito a rifiuto, di prendere danaro a cambio marittimo, a loro

La maggioranza si determina da una porzione di interesse nella nave eccedente la metà del suo valore [4].

Questo concetto è contenuto del pari nell' art. 678 del codice civile. L'unica differenza sta in questo che l'articolo del codice di commercio dice: *per ciò che riguarda l'interesse co-*

conto e rischio, dopo aver ottenuto sentenza contro di loro per esservi facoltato.

Due quistioni, pertanto, si presentano, fra le altre: 1.° La maggioranza può mettere in atto la sua deliberazione, senza che la minoranza sia stata intesa? No; occorre, sempre ed in ogni caso, fare precedere la deliberazione dalla discussione, fra' comproprietari, di ciò che deve formarne obbietto: 2. *Quid*, se v' ha parità? VALIN (su l' art. 6 pg. 585), seguendo un' opinione prevalsa nell'antica dottrina, ritiene che se la deliberazione cadeva sul se dovere o no navigare la nave, doveva, senza dubbio alcuno, prevalere il voto della metà favorevole al viaggio; mentre che poi se la deliberazione cadeva su l' intrapresa del viaggio, la metà sfavorevole aveva il diritto di chiedere la licitazione della nave. Oggi, in entrambo i casi, unica è la risoluzione, ed è che la metà, qualunque essa sia, ha diritto a chiedere la vendita della nave. Il capov. dell'art. 486 è assoluto: « il tribunale deve ordinare la vendita della nave all'incanto, quando ne è fatta domanda da tanti fra i comproprietari, che insieme uniti abbiano la metà almeno della proprietà di essa »... Di fronte a questa disposizione non v' ha che l'altra, la quale dà il diritto di prevalenza alla sola maggioranza. La dottrina antica era giustificata dalla dizione dell' Ordinanza, che limitava la facoltà di chiedere la licitazione al caso che i voti fossero egualmente divisi su l' intrapresa di qualche viaggio (art. VI); ed aveva, in oltre, a sua base, una disposizione dell'Ansa teutonica (art. 59) per la quale: « se di due privati, a' quali appartiene una nave, l' uno vuole ch' essa navighi, e l' altro si oppone e lo vieta, quello il quale vuole farla navigare deve prevalere »; concetto che si fondava, alla volta sua, sul diritto romano: « *Navis usufructu legato; navigatum mittendum puto, licet naufragii periculum immineat navis enim ad hoc paratur ut naviget*, L. 72 § 1 D. *De usufructu et quem ad modum;* e dello stesso parere furono KURICKE (tit. 5 art. 7 pg. 759) e STRACCHA (2, n. 6). Ma tutto ciò non è esatto; molte volte l'interesse delle parti potendo richiedere il disarmo e non la navigazione (Cons. LAURIN, sur CRESP, pg. 352; BÉDARRIDE, n. 322; DESJARDINS n. 325).

[4] La regola generale risponde al principio del diritto romano. *Majorem esse partem pro modo debiti, non pro numero personarum, placuit* » L. 18 D. *De pactis*.

mune; mentre l'articolo del codice civile dice: *per l'amministrazione e pel migliore godimento della cosa comune.* Il codice civile non richiede sottile interpetrazione per risolvere una quistione assai dibattuta; quella cioè di sapere se la maggioranza obbliga sempre la minorità dissenziente, anche quando la sua deliberazione non si proponga il miglior godimento. Devesi intendere nello stesso senso la locuzione, adoperata dal codice di commercio, *nell' interesse comune?* Sì e non vi ha ragione per non applicare alla comproprietà della nave l'ultima parte dell'art. 678, per la quale se non si forma una maggioranza, o se le deliberazioni di essa risultano gravemente pregiudizievoli alla cosa comune, l'autorità giudiziaria può dare gli opportuni provvedimenti [5].

[5] La dottrina è concorde nel dare questo senso alle parole « nell' interesse comune » (VALIN, pg. 585; BEDARRIDE, n. 325; DESJARDINS, n. 328). La maggioranza può tutto, sempre che si tratti di provvedere all' esercizio della navigazione. Cosicchè la minoranza avrebbe diritto di ricorrere all' autorità giudiziaria se la maggioranza pretendesse di non far mai più navigare la nave e ridurla ad altro uso, p. es. farne un ospedale, un mulino. Con questo caso non va confuso l' altro, nel quale la maggioranza stabilisse di non fare intraprendere un determinato viaggio o di fare rimanere temporaneamente in porto la nave. Data la risoluzione, di cui alla nota 3, sarebbe da ritenere qui valida la deliberazione della maggioranza (VALIN, pg. 583). Gli autori ripetono parecchi esempi, in seguito a circostanze presentatesi nella pratica. Se, per mancanza di noleggio, si vuol comprare un carico per poi venderlo a profitto comune, può il voto della maggioranza prevalere? Tutti rispondono negativamente. Se la maggioranza dopo aver preso una deliberazione vuole revocarla, può essa imporre la revoca alla minoranza? No, anche qui è unanime la dottrina. Lo stesso accordo non esiste pel caso che la maggioranza abbia deliberato di fare assicurare la nave. Alcuni (CAUMONT, voce Armatore, n. 20, BÉDARRIDE, n. 328; DEMANGEAT, IV p. 167) sono per la negativa; altri (LAURIN sur CRESP, I p. 559; DESJARDINS, n. 330) sono per l'affermativa. È da ritenere la seconda opinione, e per varie ragioni.

È consentito da tutti che se la comunione è retta da un armatore gerente questo ha la facoltà di assicurare la nave, e, per qualche legislazione, come la tedesca (460), egli può fare assicurare il nolo nell'interesse generale. Perchè si vuol negare alla maggioranza una facoltà che si concede al solo gerente? D' altro canto, questa stessa facoltà del gerente è

107. I comproprietari di una nave possono scegliere una persona che li rappresenti e gestisca, nell'interesse generale, tutti gli affari pertinenti all'esercizio della navigazione.

giustificata dal principio che il fatto di assicurare mira al migliore esercizio della cosa comune. A queste due va aggiunta una terza, che ricavasi dall'art. 423 del nuovo codice italiano, pel quale può fare assicurare non solo il proprietario, ma anche il creditore che ha privilegio o ipoteca sulla cosa, e in generale chiunque ha un interesse reale e legittimo, o una responsabilità per la conservazione di essa.

Salvo poche diversità questi concetti sono seguìti da quasi tutte le legislazioni. Talune risolvono testualmente alcuni de' casi su riferiti. La legge del Chilì decide che se si formano due metà su di una deliberazione che concerne l'armamento o il disarmo della nave, prevale il voto che vuole l'armamento. Altri hanno regole generali adattabili a' diversi casi. Il codice tedesco (art. 458) richiede l'unanimità di tutti i partecipi per quelle deliberazioni che sono dirette a modificare il contratto di consorzio, o sono contrarie alle disposizioni di esso, ovvero sono estranee allo scopo del consorzio stesso; la legge norvegiana del 1860 dispone che se i voti, in un affare qualunque concernente la nave, sono eguali da entrambe le parti, il tribunale nominerà un arbitro per decidere la quistione, salvo che gli armatori non s'accordino su la scelta dell' arbitro, la legge finlandese accorda al gerente voto preponderante in caso di votazione a perfetta metà. (Per maggiori particolari ved. Hoechster et Sacré, Op. cit. e Desjardins, n. 333).

Il diritto inglese ed americano è interamente diverso. I compartecipi sono, se non v'ha società espressamente voluta, riguardati come in comunione (*tenants in common*), ma la maggioranza non può fare intraprendere il viaggio contro il parere della minoranza, se prima non le ha assicurata una somma uguale all'interesse ch'essa ha nella nave, come garentia della sua parte di comproprietà. Oltre di che, ogni partecipe, il quale prova ch'egli non ha prestato il suo consenso ad un atto oneroso e non indispensabile all'amministrazione della nave, può liberarsi da responsabilità. (Colfavru, pg. 288; Desjardins, n. 333; Holt, System of the shipping and navigation-laws of Great Britain, London; Robinson, Reports of cases argued and determined in the High Court of Admiralty concerning with the judgments of Admiralty, London). Una legge del 1861 dava ancora su questa materia la più alta competenza alla corte dell'Ammiragliato; ma la legge del 1873, sull'ordinamento giudiziario (*The supreme Court of judicature act*), riunì tutte le corti superiori in una corte suprema (Selim, cap. III pg. 19 e seg.).

Questa facoltà è in armonia con la disposizione del codice di marina mercantile che, come si è veduto [6], richiede la esistenza di un armatore e la dichiarazione di esso alla Capitaneria [7]. L'individuo scelto è armatore ed è gerente la comunione. Talune leggi lo han chiamato direttore [8]. La sua qualità giuridica è quella di un vero institore [9]; epperò, non parlandone particolarmente il codice italiano, i suoi obblighi e diritti sono regolati dalle norme stabilite per gli institori [10]. Ma la specialità delle funzioni, cui egli deve attendere, ha consigliato altri codici a fermare regole ad esso del pari speciali [11].

Senza dubbio la sua nomina, essendo cosa d'interesse generale, è sottoposta all'art. 495, e spetta alla maggioranza lo sceglierlo, senza che la minorità possa opporsi. La scelta può cadere su uno de' comproprietari e su persona estranea al consorzio. Qualche legge richiede in tal caso l'unanimità [12].

108. È inutile far rilevare che come la comunione del diritto civile, così la comproprietà di una nave sono rette da

[6] § 18.

[7] Art. 53, al quale va aggiunto il seguente, modificato dalla legge del 1877: « Quando nè il proprietario, nè l'armatore siano domiciliati nel compartimento in cui è o dev' essere inscritta la nave, o quando vi siano più partecipi nella proprietà della stessa nave, o più armatori, o quando l'armatore fosse lo stesso capitano, dovranno i proprietari od armatori deputare una persona, che sia domiciliata nel compartimento in cui la nave è inscritta, perchè li rappresenti dinanzi all'autorità marittima ». Di guisa che, in tali circostanze, se non v'ha gerente, occorre sempre deputare la persona; le cui funzioni sono limitate alla sola rappresentanza verso l'autorità; se v'ha gerente, è evidente che egli racchiude in sè siffatta rappresentanza.

[8] Codice tedesco, art. 459. Con deliberazione della maggioranza può nominarsi un direttore (armatore corresponsabile, esercitore) incaricato della gestione degli affari del consorzio, ec.

[9] Vidari, n. 2898; Ridolfi, n. 38 pg. LVIII.

[10] V. il § 37.

[11] Per es. il codice tedesco che ne parla lungamente negli articoli 459 a 466.

[12] La tedesca all' art. 459.

tali regole, in mancanza di convenzioni delle parti o disposizioni speciali [13].

Questo principio non va mai perduto di mira, anche per ciò che riguarda lo scioglimento e la liquidazione del consorzio.

109. La comunione de'comproprietari di una nave non può sciogliersi a volontà di una delle parti. L'art. 681 del codice civile, pel quale nessuno può essere costretto a rimanere in comunione, e sempre se ne può da ciascuno de' partecipanti domandare lo scioglimento, non è qui applicabile. Il codice di commercio italiano non lo dice esplicitamente, come invece fa il tedesco [14]; ma il concetto si desume dall'art. 495 che, prevedendo un caso di scioglimento a cagione di vendita, dispone che questa dev' essere ordinata dal tribunale quando ne è fatta domanda da tanti fra' comproprietari, che insieme uniti abbiano la metà almeno della proprietà di essa. Ciò vuol dire che, per regola generale, un numero minore di compartecipi non può promuovere lo scioglimento della comunione. Se lo si potesse fare, un compartecipe, per capriccio o qualsiasi ragione personale, avrebbe modo di impedire l'esecuzione di intraprese utili alla totalità degli interessati [15].

[13] Art. 673 cod. civ. Il codice tedesco lo dice testualmente nell'art. 457. « Esso non esisteva nel progetto prussiano, ma lo si ritenne necessario dalla Conferenza per far conoscere che ai principii stabiliti nella materia si può derogare col contratto » (Ridolfi, pg. 17). Questa necessità non esiste in Italia e neanche in Francia (Desjardins, n. 323), appunto perchè l'art. 678 va applicato per analogia. (Valin, su l'art. 4, I, II, tit. 8) osserva anzi che l' articolo dell' Ordinanza, analogo a quello de' codici, non poteva nè doveva essere inteso che salvo le convenzioni contrarie.

[14] Art. 472.

[15] Questa è l' opinione di Valin (su l'art. VI); ma essa non è seguita da tutte le legislazioni. In Norvegia (art. 8) ed in Isvezia (art. 22) qualunque comproprietario che si reputa leso dall'amministrazione della nave può adire il tribunale, il quale può, ove le circostanze lo impongono, ordinare la vendita agl' incanti o imporre ad uno degli armatori di fissare un prezzo, su la base del quale egli si farà espropriare dagli altri o li espropriera. In America, se la comproprietà ha assunto la forma sociale

110. Il codice italiano ha, in vero, ammesso che la vendita può essere ordinata dal tribunale, ancorchè i comproprietari che la domandano rappresentino solamente un quarto della proprietà della nave, concorrendo gravi ed urgenti circostanze, riguardanti l'interesse comune.

Nel primo caso il tribunale deve, qualunque siano le circostanze, ordinare la vendita [16]; nel secondo la decisione sua è facoltativa, anche esistendo le gravi ed urgenti circostanze.

Neanche la maggioranza ha la facoltà di rompere la comunione, deliberando la vendita; sia questa fatta a trattative private, sia fatta all'incanto. In entrambe le ipotesi occorre l'unanimità, trattandosi di deliberazione che non verte su cosa riguardante la navigazione. È da ritenere che la minoranza avrebbe la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per fare annullare la vendita, ov'essa fosse stata eseguita [17].

Se la maggioranza vuol vendere, deve provvedersi di sentenza del tribunale [18].

La vendita è ordinata dal tribunale di commercio [19] ed è fatta agl' incanti [20].

(*partnership*) ciascun associato può vendere tutto il bastimento, ed il compratore, se il contratto è esente da frode, ha un diritto incontestabile su la proprietà della nave intiera (Kent, p. 154).

[16] Il codice del 1865 usava la formola: « la vendita all' incanto *non può* essere ordinata dal tribunale, se non ec. ». Essa permetteva il dubbio che si trattasse di potestà facoltativa. Il codice nuovo dice, per contro, il tribunale *deve* ordinare, ed esprime così più rigorosamente il concetto.

[17] Cresp, pg. 370; Bédarride, n. 346; Desjardins, n. 335.

[18] Diversamente dispongono i codici spagnuolo, portoghese, olandese, di Buenos-Ayres, del Chilì, di Finlandia ed il tedesco. Per essi la maggioranza ha facoltà di procedere alla vendita e quindi allo scioglimento del consorzio, salvo il rispetto di determinate formalità.

[19] Contro Cresp, pg. 371; ma a torto poichè evidentemente trattasi di cose attinenti al commercio, sia per l' atto, sia, il più delle volte, per la qualità delle persone. In questo senso Laurin, nota 84 pg. 371; Desjardins, n. 338.

[20] La procedura dev'esser fatta a norma delle leggi commerciali, e non di quelle civili e la vendita dev' esser eseguita per mezzo di sensali. (Cons. Laurin, n. 84 pg. 271).

In base di questi principii, mentre ciascun partecipe ha la facoltà di alienare la sua quota, la comunione non si scioglie per questo. E similmente nè la morte, nè il fallimento, nè l'inabilitazione di un singolo hanno alcuna influenza sul consorzio [21]. Per contro, la comunione si scioglie con la perdita o la innavigabilità constatata o per la confisca della nave.

111. La divisione degli utili fra'comproprietari va fatta a norma dell'art. 674 del codice civile, pel quale: 1° le quote de' partecipanti alla comunione si presumono eguali fino a prova contraria; 2° il concorso de'partecipanti, tanto ne'vantaggi quanto ne' pesi della comunione, è proporzionato alle rispettive quote [22].

[21] Il codice tedesco lo dispone testualmente all'art. 472, e così è anche pel diritto inglese.

[22] Il codice tedesco ha una disposizione analoga (art. 469), ma più completa: « Il calcolo degli utili e delle perdite ed il pagamento degli utili, che vi fossero, si fa ogni qualvolta la nave ha fatto ritorno nel porto d' iscrizione, ovvero ha finito il viaggio in un posto diverso e fu licenziato l' equipaggio. Oltre a ciò, anche prima delle epoche suindicate, le somme esatte e non necessarie, per spese posteriori e per coprire i debiti di taluno de'partecipi verso il consorzio, debbono essere ripartite e pagate a' singoli partecipi in proporzione dell' entità delle loro quote ».

SEZIONE SECONDA

Enti collettivi.

Società commerciali [1].

§ 20. Nozione. Scopo. Carattere.

Sommario.

112. Il codice dispone che le società di commercio sono commercianti per sottoporle alle stesse regole che governano queste persone. Gli art. 76 e l'8 si completano a vicenda. — 113. Valore dell'espressione che le società esercitano uno o più atti di commercio. — 114. Le società commerciali sono contratti fra' soci ed enti separati di fronte a' terzi. — 115. La società di commercio non è una persona giuridica. Significato della espressione della legge. — 116. La responsabilità dell'ente si riduce ad un vario grado di responsabilità de' soci. — 117. La individualità dell'ente sussiste anche di fronte a' soci. — 118. Le società commerciali sono società particolari.

112. L'articolo 8, già citato, riconosce fra' commercianti

[1] De Veriolis, *Tractatus de societate* (*in suis operibus* vl. 6) Venetiis 1570; Felicius, *Tractatus de communione, seu societate*. Venetiis 1619: Trombet, *Tractatus de Societate*, Venetiis 1632; Duardi, *Tractatus de omnibus societatibus*, Neapoli 1664; Rosignolo, *De societatibus* (in II vl. *suis operibus*) Mediolani 1678; Hertius, *De soietate facto constituta*, Giess 1695; Engan, *De societate mercatoria*, Jenae 1747; Pothier, Traité du contrat de société, Paris 1774; Zanchi, *Tractatus de societate*, Romae 1786; Persil, Des sociétés commerciales, Paris 1833; Malepeyre et Jourdain, Traité des soc. com. Bruxelles 1836; Horson, D'une nouvelle législation sur les soc. de com. Paris 1837; Troplong, Commentaire des sociétés civiles et commerciales, Paris 1843; Delangle, Traité des soc. com. Paris 1843; Fourbix, Traité des soc. com. 1856; Mathieu et Bourguignat, Comment. de la loi sur les soc. des 24-29 juil. 1867, Paris 1868; Rivière stesso titolo, Paris 1868; Lescoeur, Éssai historique et critique sur la législation des soc. com. en France et à l'étranger, Paris 1877; Rousseau, Des soc. com. franc. et étrang. Paris 1878; Vavasseur, Traité des soc. civ. et com. Paris 1878; Alauzet, Com. sur les soc. civ. et com. Paris 1879; Guillery, Des sociétés commerciales en Belgique, 1875-77; Commentaire législatif de la loi du 18 mai 1873, 1879; Demeur, Les sociétés commerciales de la Belgique, 1879; Nyssens, Avant-Pro-

anche le società commerciali [2]. La ragione di questo concetto è che le società commerciali debbono essere rette da tutte le disposizioni che concernono i commercianti, salvo che esse non presuppongano qualità rigorosamente e fisicamente personali. Così stando le cose, anzichè adoperare una formola che o non ha ragione di essere o è del tutto impropria, sarebbe stato preferibile dire che « le disposizioni date pe' commercianti valgono parimenti per le società di commercio » [3]. Si aggiunga che mentre s'intende che una

jet de Loi sur les sociétés commerciales, rédigé à la demande du Gouvernement du G. D. du Luxembourg. Gand, 1835.

KEYSSNER, Die Erhaltung der Handelsgesellschaft gegen die Auflösungsgründe des allgem, deutschen Handelsgesetzbuches, Berlin 1870; STREY, Das deutsche Handelsgesellschafts Recht ec. Berlin 1873.

ASCONA, Man. teor. pratico per ogni sorta di società, Milano 1843; FANTUZZI, Trattato delle Società commerciali, Firenze 1867; MANFRIN, L'Ordinamento delle Società in Italia, Padova 1865; MARGHIERI, nel Codice di Commercio commentato, vl- 2 Verona, 1884-85; CALAMANDREI, delle Società Commerciali, Torino, 1884; DELTIONOSO, L'obbligazione illimitata dei soci studiata in confronto della personalità giuridica della società, Palermo 1885.

Si possono consultare su la materia i trattati generali di diritto commerciale e, pel diritto moderno, specialmente: FRÉMÉRY, Cap. IV a X; BOISTEL, tit. III, pg. 111 e seg.; LYON C. ET RENAULT, cap. III pg. 125 e seg.; BESLAY, vl. 4 e 5; THÖL, § 81 a 197; ENDEMANN, § 32-73; GAREIS § 23 a 41; VIDARI, vl. 2 e 3 n. 557 a 1359; MANCINI, Relazione al Senato, vl. IV de' Motivi pg. 138 e seg.; OTTOLENGHI, vl. 2.

[1] V. § 15.

[2] Il codice del 1865, stabilendo all'art. 107, che le società commerciali costituiscono, rispetto a' terzi, enti collettivi separati e distinti dalle persone de' soci, non fece che concretare, in una formola, un concetto che la pratica mercantile e la scienza avevano già da lungo tempo riconosciuto. Si può sostenere che per talune specie di società, l'entità giuridica risale al diritto romano: « *Paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora, ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere, vel aurifodinarum, vel argentifodinarum, vel salinarum. Item collegia Romæ certa sunt, quorum corpus senatusconsultis atque constitutionibus Principalibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et navicularíorum, qui et in provinciis sunt* ». L. I Dg. 3, 4 *quod cuiusc. universit.* Allorchè le forme commerciali si presentarono nel medio evo, i giureconsulti italiani, per intendere lo speciale

persona acquisti la qualità di commerciante esercitando per professione abituale atti di commercio, questa nozione non ha alcun valore rispetto alle società; le quali non sono sottoposte alla legge commerciale perchè commercianti, sibbene perchè, costituite con forme prevedute e stabilite dalla legge, compiono atti di commercio. In vero l'articolo 76 enuncia che le società commerciali hanno per oggetto uno o più atti di commercio. Laonde i due articoli, l'8 cioè e il 76 si completano a vicenda.

113. Qual'è il valore dell'espressione « uno o più atti di commercio? » La locuzione della legge è di facile intelligenza solo che si rifletta ch'essa si riferisce alla classificazione e specificazione degli atti di commercio. Una società può costituirsi per esercitarne uno solo o più. In entrambo i casi essa è commerciale. La parola « atti » non va intesa in un senso ristretto, come unica e singola operazione, sibbene come il risultato di un complesso di vario e imprecisabile numero di operazioni. Così p. es. una società si è costituita ed ha per oggetto una impresa di manifatture, o una impresa di trasporti, o di assicurazione ec., la società solo perchè ha per oggetto una di tali imprese è commerciale, e lo è del pari quella che è costituita per esercitare due o più degli atti reputati di commercio. Questo e non altro è il significato della legge [4].

modo come i commercianti si obbligavano, riunendo insieme, sotto un nome comune, i loro capitali ed il loro lavoro, ricordarono le *societates collegiatæ* del diritto romano, (per non parlare delle altre persone giuridiche) salvo la diversa maniera di costituzione, di scopi, di effetti (BALDO su la legge 9 Ejus, C. de compensat.; SALICETO su la stessa legge n. 304). Lo stesso STRACCHA nel definire la società come un ente distinto da'soci non credette di affermare un concetto nuovo e si fondò, in parte, su quanto era stato riconosciuto nel diritto anteriore. L'opinione, soverchiamente recisa, del FRÉMÉRY (cap. IV), che soltanto nel m. ev. e non prima la pratica e la teorica abbiano costituito e riconosciuto l'esistenza di un'individualità giuridica nelle società commerciali, va quindi in parte corretta. Senza dubbio, per altro, il principio si affermò allora con maggiore determinatezza e si allargò, per la prima volta, in numerose applicazioni.

[4] Non è quindi esatta la critica fatta all'articolo della legge dal PE-

114. Le società hanno un duplice aspetto: sono contratti fra' soci, che espressamente le vogliono; sono enti separati rispetto ai terzi [5], non appena legalmente costituite. Di guisa che il solo fatto compiuto in commercio da persone singole, di associare insieme i loro capitali ed il loro lavoro per uno scopo commerciale, dà luogo, quando si rispettano le formalità stabilite dalla legge, ad una individualità giuridica, capace a contrarre.

115. Ma non per questo è da credere che una società di commercio sia, rigorosamente parlando, una vera persona giuridica. Questa espressione è destinata ad indicare talune università e corporazioni, addirittura giuridicamente indipendenti da coloro che ad esse appartengono, e che in esse giuridicamente si fondono e scompaiono. Lo Stato è persona giuridica, e sono tali quelle università e corporazioni morali o politiche che lo Stato riconosce. Queste considerazioni hanno dato luogo ad una dottrina che nega qualsiasi personalità giuridica alle società, civili o commerciali che esse siano, e talune leggi non contengono neanche una disposizione che riconosca le società commerciali quali enti separati da' soci. Quest'ultima conseguenza non è esatta; e quelle stesse leggi contengono parecchie regole che sarebbero inesplicabili senza l' esistenza di un interesse sociale distinto da quello de' singoli [6].

scatore (discorso al Senato, sed. 27 apr. 1875): « esso è troppo assoluto, in quanto che un solo atto di commercio può essere oggetto di una società commerciale, mentre nessuno può credere che possa essere oggetto di una società per azioni un solo atto di commercio, e che però la definizione deve essere intesa così che una società in nome collettivo ed in accomandita semplice possono avere per oggetto un solo atto di commercio ».

[5] Intorno alla personalità delle società civili vedi § 27.

[6] Fra coloro che negano alle società commerciali il carattere di persone giuridiche va ricordato il Toullier (t. XII, n. 82), pel quale « la pretesa di fare della società una terza persona, posta al di sopra de'soci ed aventi de'diritti distinti, confonde tutte le idee ». Questo concetto è ormai seguìto da parecchi scrittori ma contro di esso resistono il fatto e la legge. Tutto sta ad intendersi intorno al significato che qui si vuol

116. La persona de' soci non va mai perduta di mira, come accade nelle corporazioni o università, dappoichè, costituendo la società, e scegliendone una forma, essi, in fon-

dare alla espressione *persona giuridica*. Per l'art. 2 del codice civile, i comuni, le provincie, gli istituti pubblici, civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Evidentemente la disposizione non ha voluto comprendere le società, civili o commerciali che esse siano, e si può anzi ricordare che fatta, nella Commissione compilatrice del codice, la proposta di annoverare le società commerciali, questa venne respinta, « perchè essendo la loro costituzione ed esistenza giuridica riconosciuta e regolata dalle leggi commerciali, ed avendo causa e durata limitata al loro oggetto, è sembrato più congruo il lasciarle interamente soggette alle norme del diritto commerciale, ed a speciali provvedimenti.... I corpi morali, di cui il codice civile dichiara la personalità, sono quelli che hanno, per così dire, uno scopo sociale, ed una causa di esistenza perpetua o almeno indefinita ». Accanto a questi concetti va posta la disposizione del codice di commercio che dichiara le società enti separati rispetto a' terzi, e con la scorta loro, questa va intesa; vale a dire che le società commerciali non sono persone morali, nel senso che il diritto civile dà a questa espressione, ma che sono individualità o enti rispetto a' terzi, in omaggio al fatto, a' bisogni della pratica, nello interesse di coloro che entrano con esse in rapporti di affari. Una società di commercio, come bene è stato osservato, non potrebbe, quale ente distinto dai soci, essere istituita erede, in quanto che la disposizione testamentaria non potrebbe prescindere dalle persone de'soci e non concernerebbe, in fatto, che queste persone. I giureconsulti italiani colsero felicemente questo peculiare carattere delle società commerciali. Per essi non eravi dubbio che si trattasse di un ente diverso da' soci: *Aliud est corpus unius societatis, et aliud est quilibet socius ipsius societatis* (SCACCIA. § 1 q. 1 n. 450), ma non per questo, le ritennero addirittura persone morali, corpi morali, sibbene corpi misti: *Societas est corpus mysticum ex pluribus nominibus conflatum, Decis. Rotae Genuae*, VII. 9. 10. Ecco dunque sotto quale aspetto le società commerciali sono persone civili, persone giuridiche; o, per meglio dire, ecco in quale senso va per esse adoperata siffatta espressione (V. VIDARI, n. 633 testo e nota 1; PESCATORE, Giornale delle Leggi, a. 1875 pg. 65).

Il codice francese non ha una disposizione analoga a quella introdotta dal codice italiano del 1865 e ripetuta nell'art. 77 del nuovo; ma la dottrina, se se ne toglie il TOULLIER, è unanime nel ritenerne il concetto,

do, non fanno che applicare un modo particolare di obbligare le loro sostanze, in proporzioni maggiori o minori; per guisa che la responsabilità dell'ente si riduce ad un vario grado di responsabilità de' soci [7].

117. Di fronte a chi, ne' rapporti di chi sussiste la separazione e la distinzione di questo ente? La legge italiana risponde « rispetto ai terzi »; la legge belga enuncia semplicemente il carattere d'individualità giuridica e non contiene quell'aggiunta. Che ha inteso dire la legge italiana? In che senso deve intendersi la definizione della legge belga?

È da reputare preferibile, perchè più esatta, la locuzione belga, stante che la società quale ente collettivo è per principio generale affatto indipendente da ciascuna delle singole

adoperando la espressione impropria di persona morale. La disputa esiste solo per le società civili.

Il codice tedesco neanch' esso ha la disposizione; ma in Germania la quistione dal diritto comune è entrata, e vivamente, nel campo del diritto commerciale. L'affermativa è largamente sostenuta, fra gli altri, dal Renaud, Das Recht der Actiengesellschaften Leipzig 1875, § 8 a 14, e per le sole anonime dal Primker, nell' Handbuch di Endemann § 133. (V. su questo argomento il mio Commento n. 4 a 23). D' altro canto il complesso delle regole, contenute nello stesso codice, dimostra con la maggiore evidenza, che l'individualità giuridica, separata da' soci, rispetto a' terzi, è un fatto che non è possibile negare. La sostituzione che si vuol fare da parecchi scrittori tedeschi alla espressione invalsa nell' uso comune, con quella di patrimoni devoluti a uno scopo (*Zweckvermögen*), non ha una rispondenza completa nella pratica e manca di compiutezza giuridica; in quanto che le società commerciali, ancorchè considerate in tal modo, hanno sempre una propria individualità, compiono sempre, per usare la formola generale del Brunz (Enciclopedia di Holtzendorf, pg. 335 *funzioni* di persone. (Su le ragioni che indussero i compilatori del codice tedesco a non adottare il principio che riconosceva nella società una individualità separata da' soci e che era contenuto nel progetto prussiano, v. Venturi. Il codice di commercio attivato nell'Austria ec. su gli art. 111 e 119, pg. 236 e 254).

La legge belga del 1873 segue l'esempio del legislatore italiano, con una locuzione più precisa, disponendo (art. 2) che « ciascuna società costituisce una individualità giuridica distinta da quella de' soci ».

[7] V. in questi sensi Straccha, De contract. merc. n. 13.

persone che la compongono; epperò dovendosi fare perfetta distinzione fra i diritti e gli obblighi della società e quelli di ciascun socio, segue che i soci stessi possono entrare in rapporti giuridici colla società medesima e debbono essere riguardati perfettamente come terze persone [8]. Riflettendo, in vero, che il socio, singolarmente considerato, può contrattare con la società, acquistar diritti ed assumere obblighi verso di essa e che la società, come esattamente è stato osservato [9], ha il diritto, come tale, di costringere i singoli soci a conferire la quota per cui si sono obbligati; di impedire che essi, di loro libero arbitrio, sostituendo altri a sè stessi nella propria qualità di socio ammettano altre persone nel grembo sociale; che ha il diritto che i soci si attengano alle risultanze degli inventari e dei bilanci sociali regolarmente compilati ed ha spesso il diritto d' imporre alla minoranza la deliberazione della maggioranza; quando, in una parola, in una serie di rapporti si scorgono l'uno di fronte all' altro il socio e la società, si è costretti a riconoscere che questa rispetto a quello è come rispetto a' terzi una individualità separata e distinta. Laonde è da conchiudere che la legge italiana va intesa nel senso che sotto l' espressione di terzi siano compresi anche i soci.

118. Le società commerciali, per indole loro, non sono società universali, *societates universarum fortunarum, totorum bonorum;* nè società universali dei guadagni, *societates universorum quaestuum.* Esse non hanno per oggetto se non certe cose determinate, e quindi sono per regola società particolari, *societates unius rei*, *societates negociationis alicujus;* epperò *sono societates quæstuariæ*, *societates lucri*, *quæstus*, *compendii* [10]. Il loro oggetto ed in-

[8] Miraglia, Discorso al Senato, seduta 27 aprile 1875. Contro Pescatore e Lampertico, ibid.

[9] Vidari, n. 636.

[10] Art. 1705 cod. civ. In nessun caso una società di commercio può rivestire i caratteri di universale. Altravolta quella in nome collettivo veniva designata col nome di società generale, ma non per questo essa non fu sempre riguardata come particolare (V. Troplong, n. 314).

sieme il loro scopo è l'esercizio di atti di commercio costituenti una industria, con l'intenzione di speculare nell'interesse comune, cioè di perdere o di guadagnare in comune, proporzionatamente alla quota versata.

§ 21 Specie.

Sommario.

119. Le specie di società si distinguono secondo il vario grado di responsabilità de' soci. — 120. Sistemi esistenti nella partizione delle società. — 121. Se la partizione del codice italiano esclude il concetto del vario grado di responsabilità. — 122. Seguita. Stato della legislazione antecedente. — 123. Seguita. Il codice italiano armonizza l'elemento storico con le esigenze della dottrina. — 124. Seguita. Definizioni delle varie specie di società secondo il codice italiano.

119. Tutte le specie di società che si possono presentare si distinguono e si caratterizzano secondo il diverso grado di responsabilità patrimoniale de' soci di fronte a' terzi, cioè: 1° società a responsabilità illimitata, 2° società a responsabilità mista, 3° società a responsabilità limitata. Corrisponde la prima a quella che il codice chiama *in nome collettivo*, la seconda a quella detta *in accomandita;* la terza a quella denominata *anonima* [1].

[1] Questa maniera, molto razionale e praticamente vera, di distinguere le società commerciali è seguìta in Inghilterra. Ivi esistono regole generali per le società ordinarie (*Partnership*) e regole speciali per talune società particolari (*Joint-Stock companies*), le quali si dividono in società a responsabilità illimitata ed in quelle a responsabilità limitata, e queste in società *per azioni*, nelle quali ciascun componente non è tenuto che a pagare integralmente l'ammontare del capitale nominale delle azioni che ha sottoscritto; ed in società *per garentia*, di cui il capitale può essere o no diviso per azioni e nelle quali la responsabilità di ciascun componente è espressamente limitata ad una somma determinata. Una società può, in base degli statuti, essere a responsabilità limitata rispetto a' suoi componenti, ancorchè gli amministratori o direttori siano tenuti *in infinitum*.

La legge che regge la materia è quella del 1862, modificata da quelle del 1867, del 1877, del 1879 e del 1880. (V. Selim, Aperçu de la loi anglaise au point de vue pratique et commercial, (Paris 1880).

120. Se non che, a volere essere esatti, si potrebbero attualmente distinguere, nella dottrina e nella legislazione, tre sistemi, rispetto alla classificazione delle società. L'uno, seguito dalla maggior parte delle leggi, adopera semplicemente le denominazioni di collettiva, di accomandita e di anonima e può chiamarsi storico; l'altro, seguito dalla legge inglese, non categorizza le società sotto nomi particolari, ma ne ferma la diversità, desumendola dal vario grado di responsabilità de'soci [1]; il terzo, rimasto esclusivamente dot-

[1] Non sono mancati scrittori in Italia i quali, ammirando la semplicità del sistema inglese, avrebbero desiderato ch'esso fosse stato seguìto dal patrio legislatore. Per essi, la classificazione del diritto italo-francese è incompiuta e poco o nulla ispirata a principii di libertà economica, non essendo atta a seguire tutti gli atteggiamenti che i traffici possono presentare; mentre quella della legislazione forestiera, è il prodotto di una sintesi desunta dall'esperienza ed offre, senza pretendere ad essere cosa perfetta, uno dei più salienti esempi di ordine nella libertà. La responsabilità nei suoi gradi è il carattere distintivo ed il *denominatore comune* delle società inglesi. Adottando il suo sistema non sarebbe più necessario che il legislatore andasse in traccia di nuove forme di società per applicar loro delle leggi speciali; ma ne risulterebbe un ordinamento chiaro, preciso e, nel tempo stesso, comprensivo, da potersi di leggieri conoscere assolutamente impossibile la creazione di nuove forme escluse dal denominatore comune. Ogni società verrebbe ad ascriversi ad una delle tre grandi categorie e sarebbe tenuta alle garanzie per ciascuna di esse prescritte. (Manfrin pg. 75 e 79).

Le censure alla partizione italiana sono tutt'altro che nuove. Si può dire ch'esse risalgono al tempo della sua stessa origine. Basta leggere i processi verbali della Commissione che compilò il Codice francese del 1807 ed i discorsi degli oratori del Consiglio di Stato e del Tribunato per convincersene. A quell'epoca, per verità, le opposizioni erano di tutt'altra natura, parendo a molti che tre forme di società fossero già troppe e che due dovessero ritenersi più che sufficienti; ma, prevalsa l'opinione di conservarne tre, non mancarono critiche, che, addentrandosi nello esame dei caratteri di ciascuna forma, sostennero, come fu ripetuto più tardi, che le denominazioni erano equivoche e si proposero queste altre specie: 1° la società in solido; 2° la società mista; 3° la società senza nome. Ma fu risposto che non vi era alcuna utilità a cambiare denominazioni conosciute e perfettamente intese e di non lasciar loro gli effetti ch'esse avevano sempre avuto.

trinale, le distingue 1° in società di persone (collettiva e accomandita semplice), 2° in società di capitali (società per azioni) [3].

121. Qui si tratta ora di esaminare se la partizione fatta dal codice italiano esclude l'applicabilità del concetto, sotto ogni aspetto esatto, che le società commerciali si distinguono secondo il vario grado di responsabilità de' soci.

122. Se il codice in vigore non altro avesse fatto che enumerare le specie di società, come faceva quello del 1865, senza dare alcuna precisa nozione de' caratteri di ciascuna, sarebbe stato assai biasimevole; come ancora, se alle tre forme già esistenti avesse aggiunto delle nuove, contentandosi sempre della sola enumerazione, non avrebbe potuto trovare alcun appoggio nella dottrina. Il difetto principale delle leggi anteriori, per la parte che si esamina, consisteva appunto in questo che esse credevano di esaurire e compiere la definizione delle varie società, indicandone solamente i nomi; mentre questi per sè soli non fanno intendere il vero carattere di ciascuna forma e conseguentemente i punti in cui l'una si diversifica dall'altra. Alla domanda, quale è il carattere delle varie società commerciali? le leggi preesistenti adunque non rispondevano, ed occorreva l'aiuto della dottrina. E poichè questa il carattere di ciascuna non poteva scorgere che nel vario grado di responsabilità che i soci intendono assumere verso i terzi; non rinvenendo questo vero e semplice modo di distinzione nella legge, giungeva alla duplice conseguenza: 1° che la legge era imprecisa e ristretta; 2° che soltanto adottandosi il criterio della responsabilità quale comune denominatore poteva aversi una partizione larga ed esatta; mentre i nomi enumerati impedivano qualsiasi esplicamento dello spirito di associazione.

[3] BESLAY, DÉLOISON. Nella Commissione compilatrice del progetto preliminare italiano fu presentata e discussa la proposta di adottare una simile partizione. Il CARNAZZA-PUGLISI, autore della proposta, formulò il suo concetto in un articolo che avrebbe dovuto suonare così: le società o associazioni commerciali sono di tre specie, cioè di persone, di capitali o miste. Ma la Commissione non l'accolse e la classificazione de' tipi rimase quella che era nel codice del 1865.

123. Ma il codice italiano non enuclea soltanto le varie specie, sibbene di ciascuna dà la propria definizione, e formula questa, tenendo appunto innanzi, come concetto ispiratore, il vario grado di responsabilità de' soci verso i terzi. Laonde, esso armonizza insieme l'elemento storico e tradizionale, rappresentato dalle antiche denominazioni, con le esigenze della dottrina. Il rimprovero che si faceva alla partizione del codice del 1865 non si può ripetere a quella del codice in vigore [4].

124. In vero, ecco le sue definizioni:

1° La società in nome collettivo è quella nella quale le obbligazioni sociali sono garentite dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci (vale a dire che essi garentiscono con tutto il loro patrimonio estraneo alla società);

2° la società in accomandita è quella nella quale le obbligazioni sociali sono garentite dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatari; e dalla responsabilità di uno o più soci accomandanti, limitata ad una somma determinata, che può anche essere rappresentata da azioni;

[4] È un errore il credere che la maniera di distinguere le varie società commerciali secondo il diverso grado di responsabilità de' soci sia stata colta soltanto dal diritto inglese e che mai prima di esso non vi si sia posto mente. La cosa è così semplice e così connaturata all'esistenza delle società che sarebbe stato troppo strano che i sagaci e dottissimi giureconsulti dell'antica scuola italiana non l'avessero scorto. Basta, per non dir degli altri, consultare quanto scrisse STRACCHA per convincersi del contrario. Ai n. 13 a 16 del capitolo *De Contractibus Mercatorum* chiaramente egli fa rilevare in che consisteva e fino a qual punto si estendeva l'obbligo di ciascun socio verso i terzi. D'altro canto, la stessa definizione ch'egli dà della società, e sopra riferita, è più che sufficiente a dimostrare che il vero carattere distintivo non glie ne era sfuggito. È su questo fondamento che si distinguevano le varie specie, la collettiva, l'accomandita, in un più largo senso, la partecipazione.

Se la tradizione italiana non fosse stata interrotta, se la legislazione e la dottrina francese non avessero avuto dopo il codice del 1807 su la nostra coltura giuridica una esagerata influenza, è da credere che assai prima d'ora noi saremmo giunti a' risultati che il nuovo codice di commercio ci ha fatto conseguire.

3° la società anonima, nella quale le obbligazioni sociali sono garentite soltanto limitatamente ad un determinato capitale, e ciascun socio non è obbligato che per la sua quota, o per la sua azione.

È molto esatto dire che le obbligazioni sociali « sono garentite » perchè la responsabilità de' singoli è davvero di pura garentia. Data la costituzione dell'ente, il patrimonio che risponde in via principale è quello dell'ente stesso, formato dalle quote che i soci versano e si obbligano a versare. È stato assai bene osservato che questa distinzione del patrimonio sociale, che risponde principalmente, da quello dei soci, che risponde in linea di garentia e proporzionatamente al vario grado, è una delle più spiccate conseguenze della individualità giuridica delle società commerciali, ed ha una importanza prevalente per tutto quanto concerne l'esercizio de' diritti da parte de' terzi.

Se non che, va rilevato che una vera garentia esiste solo nella società a responsabilità illimitata ed in quella a responsabilità mista; non potendo esservi nelle anonime che la sola responsabilità del capitale, rappresentante una responsabilità patrimoniale de' singoli limitata alla sola quota.

Quanto si è esposto basta per dimostrare che il sistema seguito dalla legge italiana non potrebbe essere più esatto dal punto di aspetto del carattere distintivo delle varie forme di società.

§ 22. — Conseguenze del carattere delle società.

Sommario.

125. Dal principio che le società sono enti separati derivano fra le altre quattro conseguenze. — 126. Ma una è comune a tutti i soggetti di diritto. Rimando.

125. Dal principio che le società commerciali sono enti separati dalle persone de' soci deriva-no alcune conseguenze, delle quali le principali sono:

1° che le società hanno un domicilio ed una ditta;

2° che esse hanno un proprio patrimonio;

3° che il nuovo socio di una società già costituita risponde, al pari degli altri, di tutte le obbligazioni contratte dalla società prima della sua ammissione, ancorchè la ragione sociale sia mutata. Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi;

4° che i creditori particolari del socio non possono, finchè dura la società, far valere i loro diritti che su la parte degli utili spettante al socio secondo il bilancio sociale, e sciolta la società su la quota ad esso spettante nella liquidazione. Possono però sequestrare tale quota, e nelle società in accomandita per azioni ed anonime possone sequestrare ed anche vendere le quote o le azioni spettanti al loro debitore.

126. Fra queste conseguenze, la prima non può dirsi certamente propria e speciale delle società; essa è comune a tutti i soggetti di diritto, e va quindi esaminata sotto un aspetto generale, in altro luogo. Per contro le altre richiedono un esame particolareggiato.

§ 23. Continuazione del medesimo argomento.

1. Formazione del patrimonio.

Sommario.

127. Il patrimonio di una società è costituito dalle quote de' soci. — 128. Le cose costituenti le quote possono essere conferite anche a titolo di semplice uso e godimento. — 129. Ciascun socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi. — 130. L'ammontare della quota è determinato nel contratto. — 131. Si possono conferire mobili, immobili, danaro, crediti. — 132. Come si determina il valore delle cose, tacendo il contratto. — 133. Conferimento di crediti. — 134. Del ritardo nella consegna della quota.

127. Il patrimonio di una società è costituito dalle quote de' soci. Esso può aumentare durante l'esercizio, con rate di utili netti che, per volontà de' soci, siano destinati a tale scopo.

Il patrimonio sociale è detto comunemente capitale sociale.

Adunque le quote conferite dai singoli non formano più parte del patrimonio del singolo stesso, ma, quale parte di un tutto, appartengono alla società. Durante il tempo che esiste la società, il socio non ha su la quota che de' diritti eventuali, i quali saranno determinati dal riparto. Il suo diritto, come socio, si limita a poter chiedere, alla fine della società, la ripartizione de' beni sociali; e questa ripartizione comprende anche le cose da lui conferite, essendo divenute comuni. Egli non può riprenderle in natura nè prelevarle.

128. Se non che il socio può conferire le cose non a titolo di proprietà, ma per semplice uso e godimento, ed è in previsione di questa ipotesi che l'art. 1715 del codice civile stabilisce che se queste cose consistono in corpi certi e determinati e non si consumano con l'uso, rimangono a rischio e pericolo del socio che ne è proprietario. Se poi esse si consumano coll'uso, se conservandole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute o se furono poste in società sopra stima risultante da un inventario, esse rimangono a rischio e pericolo della società. Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l'importare della stima.

Il codice di commercio dispone semplicemente che in mancanza di stipulazione contraria, le cose conferite divengono proprietà della società. Come s'intende, questa formola non si oppone alla regola del codice civile. Il concetto ne è, in vero, assai chiaro: quando un socio intende conferire l'uso e non la proprietà della cosa deve espressamente dichiararlo, altrimenti si ritiene ch'egli abbia conferito la proprietà.

129. Ciascun socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi. La società dal momento che il singolo ha sottoscritto il contratto, acquista un diritto alla quota di lui, in quanto che la quota le appartiene, come parte del suo capitale.

130. L'ammontare della quota è determinato nel contratto. Oltre di esso non sono i soci tenuti gli uni verso gli altri, nemmeno in casi di perdite. Il che, per altro, non importa che la loro responsabilità sia o possa essere limitata alla quota. I due obblighi sono diversi. Il primo mira essenzial-

mente alla formazione del capitale sociale, il secondo è la garentia di questo. Nessun patto contrario sarebbe valido.

131. Le cose che si conferiscono come quota possono essere mobili ed immobili, danaro e crediti. Generalmente si conferisce danaro; ma certo non è raro il caso che la quota consista in mobili necessari all'esercizio del commercio sociale, o in immobili, del pari indispensabili, come sarebbero i locali per la sede o per opifici ecc. Talvolta la quota è costituita in tutto o in parte da crediti verso i terzi.

132. Se il valore delle cose conferite da uno de'soci non è determinato dai contraenti, s' intende convenuto il valore corrente nel giorno stabilito per la consegna, secondo le liste di borsa o le mercuriali del luogo ove ha sede la società e, in difetto, secondo il giudizio di periti.

133. Il socio che ha promesso di conferire un credito e l'ha poi di fatto conferito, legalmente non è liberato pel semplice conferimento. Col promettere un credito, quale parte o tutto della sua quota, egli non può considerarsi liberato se non quando la somma del credito è stata pagata dal debitore. Egli è, in altre parole, garante verso la società del fatto di questo; dappoichè la intenzione delle parti non fu già quello di cedere e di acquistare il credito per sè stesso, sibbene la somma di danaro. Intanto il credito può formar parte del capitale sociale e concorrere alla sua costituzione in quanto è riducibile in danaro. Ecco perchè se il pagamento non si ottiene colla concessione del debitore, il socio risponde della somma dovuta coll' interesse legale dal giorno della scadenza dei crediti conferiti, salvo il risarcimento de' danni.

134. Il socio che tarda a consegnare la quota conferita è tenuto al risarcimento dei danni, e se la quota è stabilita in danaro è tenuto al pagamento degli interessi, oltre il risarcimento del maggior danno derivato.

§ 24. Continuazione del medesimo argomento.

Responsabilità di nuovo socio.

Sommario

135. La regola, che il nuovo socio di una società già istituita risponde, al pari degli altri, di tutte le obbligazioni contratte dalla società prima della sua ammissione, ancorchè la ragione sociale sia mutata, se non fosse legata al concetto dell'individualità giuridica della società, potrebbe apparire ingiusta. In fatti con essa si migliora la condizione del terzo al punto che egli, per un fatto indipendente, quale sarebbe l'entrata del nuovo socio, acquista maggiori diritti di quelli che aveva allorchè divenne creditore, e ciò ricevendo un nuovo debitore, o per essere più esatti, migliorando le condizioni del suo debitore. Ma appunto quando si riflette a quest'ultima conseguenza si scorge tutta la razionalità della norma. Non è già un altro debitore che si aggiunge al primo e che, col credito suo, accresce quello dell'antico: il debitore rimane lo stesso. A quel modo che, per un effetto della natura delle cose, il creditore di un singolo debitore verrebbe a trarre un vantaggio dal lato della sicurezza e solvibilità del suo credito, per la migliorata condizione patrimoniale del debitore; similmente avviene per un creditore il di cui debitore sia una società di commercio. Egli è esposto a pericoli ed a vantaggi: il patrimonio sociale può diminuire ed aumentare, e quello di garentia da parte de' soci può, essendo maggiore o minore, grandemente influire su l'altro e sul grado di credito che è dato di godere all'ente, al quale i soci appartengono.

136. Si aggiunga che la entrata del nuovo socio non impedisce che la società prosegua senza interruzione ne' suoi af-

fari, e nessuna formale liquidazione e relativo stralcio si verificano pel tempo anteriore ad essa. Ciò toglie la possibilità di conoscere con precisione per quali debiti abbia ad essere responsabile il socio nuovo e di quali non debba rispondere, e a gravi e complicate confusioni si andrebbe incontro se si dovessero o potessero fare queste distinzioni nella pratica. Chi entra in una società sa di partecipare ad un complesso di obblighi e non può dolersi del fatto proprio.

§ 25. Continuazione del medesimo argomento.

3. Diritti de' creditori particolari de' soci.

Sommario

137. La quota de' soci pure essendo parte del capitale sociale rimane la base de' diritti de' soci verso l'ente e de' loro obblighi verso i terzi. Armonia dell'articolo 85 del cod. di com. col 1949 del cod. civ. — 138. Ma il terzo non può appropriarsi la quota che sciolta la società, limitandosi la sua azione agli utili e al sequestro della quota stessa. — 139. Trattandosi di società di capitali il terzo può far vendere l'azione o la quota. — 140. I terzi debbono essere forniti di un titolo esecutivo. — 141. Inapplicabilità dell'articolo 924 del cod. di proc. civile.

137. Si è veduto che se, da un canto, la società legalmente costituita ha un suo patrimonio e che le quote de' soci formano parte integrale ed essenziale di questo, per modo che esse, fondendosi insieme per formare il capitale sociale, non appartengono a' soci ma alla società; dall' altro, a' soci stessi rimane un diritto di credito sia rispetto all' interesse fissato nell'ammontare della quota, (salvo che non si tratti di società per azioni in cui non si possono attribuire interessi a favore delle azioni), sia rispetto agli utili in proporzione della quota, sia rispetto al recupero della quota medesima, il giorno che la società, dopo essere stata disciolta, abbia col suo attivo potuto pagare tutti i suoi creditori. Di guisa che la quota, pure essendo parte del capitale sociale e come tale rispondendo verso i creditori della società, rimane la base de' diritti de' soci verso l'ente e de' loro obblighi ver-

so i terzi. Laonde la regola, enunciata al § 20, e contenuta nell'articolo 85, è in perfetta armonia con l'articolo 1949 del cod. civ. I beni del socio, vale a dire i beni da una persona conferiti in società, rimangono la garanzia comune de' suoi creditori, soltanto che essendovi la società e, conseguentemente, de' diritti spettanti ad essa o a' creditori suoi, l'esperimento de' diritti a base dell'art. 1949 viene limitato dall'art. 85.

138. In vero, se il creditore particolare non ha modo di rimborsarsi su la quota di capitale se non quando è sciolta la società e per quanto rimarrà spettante al socio, egli può agire su gli utili e reclamarli e può procedere a sequestro della quota. Adunque in forza della legge il creditore può: 1° rimborsarsi con gli utili, i quali rappresentano l'oggetto di un diritto certo e liquido del suo debitore verso la società; 2° rimborsarsi con la quota di capitale al suo debitore spettante dopo la liquidazione della società; 3° sequestrare questa quota, qualunque sia la specie di società di cui fa parte il suo debitore; 4° vendere l'azione o la quota se il suo debitore è un accomandante o socio di un' anonima.

139. Or, va osservato che il creditore particolare di un socio accomandante di un' accomandita per azioni e quello di un socio di anonima, è posto dalla legge in una condizione sicura, per la facoltà che gli è concessa di poter vendere la quota o l'azione; lo stesso non è di un creditore di socio di altre società (collettiva, in accomandita semplice), il quale non può vendere subito e deve aspettare lo scioglimento e la liquidazione della società; e se questa ha la durata di molti anni occorrerà aspettare tutto il tempo e correre il rischio di vedere privo di effetto il sequestro per le possibili perdite verificatesi dalla data di esso. Vero è che il creditore non potrà, avvalendosi di un' altra facoltà che pur gli viene dalla legge [1], provocare lo scioglimento, facendo fallire il suo debitore; ma ciò potrebbe essere impedito dalla convenzione sociale e può dipendere da un com-

[1] Art. 191.

plesso di circostanze tali da non poter certo costituire una seria garentia del creditore [1].

[1] Queste osservazioni furono tenute presenti nelle conferenze di Norimberga. Ivi si osservò che non provvedendo con qualche speciale disposizione agli interessi de'creditori particolari, questi sarebbero rimasti eccessivamente limitati ne' loro diritti se non potessero colpire che i soli utili competenti al socio; imperocchè spesso avviene che le società o non rendono utili o sono in perdite, e in tali casi il terzo non potrebbe esercitare alcun diritto contro la sostanza del socio, se questi null'altro possiede, oltre la quota sociale; nè potrebbe supplire la domanda dell'apertura del fallimento, perchè il creditore non otterrebbe con ciò il suo intento o perchè in alcuni Stati è ammessibile il concorso soltanto nel caso che vi siano più creditori della stessa persona. Nel caso poi di una collusione del creditore col socio, la società potrebbe sempre provvedere al proprio interesse col pagare la somma dovuta dal socio, e coll'imputare l'importo esborsato negli utili e nella porzione di fondo sociale spettante allo stesso.

Così venne fuori l'art. 126 del codice tedesco, pel quale se il creditore particolare di un socio, dopo avere indarno esperita l'esecuzione sulla sostanza particolare di lui, ha ottenuta la esecuzione su quanto sarà per spettare al socio all' atto del futuro scioglimento della società, egli ha il diritto, tanto se la società sia istituita a tempo determinato, quanto se a tempo indeterminato, di chiedere, onde venir soddisfatto, lo scioglimento della società, previa la diffida che sarà da lui data. Tale diffida deve darsi almeno sei mesi prima che finisca l'anno dell'amministrazione sociale.

In questi medesimi sensi dispone il codice federale Svizzero delle obbligazioni per l'art. 574.

Il danno eccessivo che verrebbe per tal modo alla società è temperato da un'altra disposizione.

Il codice svizzero nello stesso articolo soggiunge: « la società e gli altri soci possono però sempre evitare gli effetti di tale diffida mediante il soddisfacimento del creditore instante, purchè lo scioglimento non sia ancora compiuto » ed il codice tedesco all'art. 132 quasi analogamente dispone: « se il creditore particolare di un socio si vale del diritto, che gli compete a tenore dell'art. 126, gli altri soci potranno, in base ad una concorde deliberazione, sostituire allo scioglimento della società la separazione, e consegnare la porzione del debitore secondo le disposizioni degli articoli precedenti; quest' ultimo verrà quindi considerato come receduto dalla società ».

Le due legislazioni forestiere raggiungono per tale guisa il doppio scopo

140. È evidente che i creditori particolari non potrebbero essere ammessi allo esperimento de' diritti loro concessi dall'articolo in esame, se non forniti di un titolo, al quale dalla legge fosse riconosciuta efficacia esecutiva.

Laonde in virtù di una sentenza, di un contratto con clausola esecutiva, di una cambiale potrebbe il creditore procedere al sequestro della quota spettante al suo debitore dopo la liquidazione pel socio di una collettiva o accomandatario di un' accomandita semplice, ovvero al sequestro e alla vendita di una quota o di un'azione nelle accomandite per azioni e nelle anonime.

141. Qualche scrittore ha soggiunto che egli non potrebbe procedere a sequestro conservativo se non nei casi preveduti dall'art. 924 del codice di proc. civ.; vale a dire quando vi siano giusti motivi di sospettare della fuga del debitore, di temere sottrazioni o se si è in pericolo di perdere la garantia del suo credito.

Ma quest' articolo non è da invocare. Il sequestro del quale parla l' art. 85 per la quota di società in nome collettivo ed in accomandita semplice è senza dubbio di natura conservativo e sarebbe strano che il codice di commercio avesse inteso accordarlo ne' casi preveduti dall'art. 924 della procedura civile: tanto valeva allora non farne alcuna parola; dappoichè al sequestro ne' sensi di questo articolo e ne' limiti segnati dal precedente art. 110 si poteva procedere anche sotto l'impero del passato codice. La legge attuale ha inteso accordare qualche cosa di più. Essa concede la facoltà del sequestro per la speciale condizione nella quale trovasi il debitore, cioè di appartenere ad una società di commercio. Il fatto della sua fuga non può avere alcun valore nella specie, e similmente non possono averne le sottrazioni; mentre è sembrato al legislatore che la particolare condizione nella

di tutelare l'interesse della società e dei soci e di concedere al creditore particolare un accordo sicuro e pratico di far valere il suo diritto. Sarebbe stato meglio che i legislatori italiani anzi che perdersi ad esaminare se l'art. 85 derogava o pur no al 1235 avessero seguìto l' esempio de' codici svizzero e tedesco.

quale trovasi il debitore può riguardarsi come una di quelle in cui il creditore ha giusto motivo di temere la perdita delle garantie del suo credito.

Trattandosi poi di socio accomandante di un'accomandita per azioni o di un socio di anonima, se la legge ha inteso accordare la facoltà di procedere a sequestro ed a vendita purchè il credito fosse giustificato dal titolo, è chiaro che concedendo il più ha conceduto il meno, cioè di procedere anche a sequestro conservativo, indipendentemente dall'articolo 924.

§ 26. Rapporto del cessionario e del socio di un socio con la società.

Sommario

142. La legge applica al cessionario e al socio del socio rispetto alla società la medesima regola. — 143. Questa per altro è limitata alla sola collettiva e accomandita semplice. — 144. Il cessionario o il socio non è che un creditore di colui che è socio della società. — 145. Necessità di esaminare i rapporti del cessionario col cedente, del socio coll'altro socio. — 146. Il cessionario non può confondersi con gli altri creditori della società. — 147. In qual modo il cessionario può agire verso il cedente che non adempie a' suoi obblighi. — 148. Rapporti del socio col socio della società. — 149. Rapporti colla società. — 150. L'articolo 79 fa sorgere altri due esami. — 151. Continua. 1.° Responsabilità del socio verso il cessionario e l'aggregato de' fatti de' suoi consoci. Argomenti della dottrina per le società civili. — 152. Continua. Argomenti speciali per le società di commercio. — 153. Continua. 2.° Quali sono i rapporti del socio col cessionario rispetto a' terzi.

142. La legge distingue due ipotesi: la prima che il socio ceda ad altri la sua quota, la seconda che il socio stringa con altri un vincolo sociale. Ad entrambe essa attribuisce la stessa conseguenza, cioè che il terzo, cessionario o socio ch'egli sia, non ha alcun rapporto giuridico colla società e partecipa soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio, in ragione della quota d'interesse a lui attribuita.

143. Questa regola si riferisce alle società dette di persone, alle collettive cioè ed accomandite.

Il principio della incedibilità della quota deriva appunto dal carattere essenzialmente personale che hanno i vincoli che si creanò in queste società e per effetto dei quali le società stesse sono costituite. La fisionomia d' individualità giuridica poco o nulla influisce. Essa ha uno speciale riguardo piuttosto sulle conseguenze che la legge dà al fatto che un socio si associ un altro, anzi che a quello che egli ceda la sua quota. Nel primo caso il vincolo che si crea non turba il rapporto del socio con la società, egli prosegue a far parte di essa ed è giusto che tutto ciò ch' egli compie al di fuori della società non abbia con questa alcun legame; ma nel secondo caso l'antico socio esce, abbandona, nella intenzione sua, la società: alla persona sua si surroga un'altra e l'individualità, come tale, non riceverebbe alcuna scossa. D' altro canto basta riflettere che la regola sancita dall'art. 79 è consona a quella dell'art. 1725 del Codice civile, per convincersi che non è propriamente il carattere di individualità giuridica che spiega la legge. Laonde, per intendere l' articolo, non rimane che il carattere personale del vincolo sociale. Non può esser lecito ad un socio in nome collettivo o in accomandita semplice sostituirsi altri, senza il consenso ed il beneplacito dei suoi consoci. La fiducia, elemento così connaturale ed intimo dei rapporti di chi si associa per uno scopo comune, essi ripongono in lui e non in altri. Egli è libero di cedere, in tutto o in parte, la sua quota, ma il fatto della cessione non crea legami che fra lui ed il cessionario. Per la società non continua ad esistere che il suo socio, ed il cessionario è del tutto indifferente. La partecipazione agli utili ed alle perdite, di cui parla l'articolo, è un effetto particolare della cessione, quasi, potrebbe dirsi, del tutto estraneo ed indipendente alla società. I diritti e gli obblighi del terzo cessionario non nascono verso la società sibbene verso il suo cedente.

144. Rispetto alla società il terzo, cessionario o socio che egli sia, non è che un creditore di colui che è socio della società: è da questo aspetto che la legge lo considera ed è in questi sensi ch'essa determina i suoi diritti; i quali non

possono essere esercitati che ne' sensi della regola già esaminata rispetto a' terzi in generale.

145. Giustificato in questa maniera lo spirito della legge rimangono da esaminare più particolarmente e da vicino i rapporti fra cedente e cessionario, fra socio ed associato, rispetto al principio che scarta ogni legame fra questo cessionario o associati con la società.

146. È indubitato che ormai esistono dei diritti da parte del cessionario, la legge non avendone limitato che l'esercizio, riguardo al tempo, al modo, all'oggetto; e poichè questi diritti hanno a fondamento un contratto speciale conchiuso col cedente, non è possibile confondere in tutto chi li possiede con gli altri creditori del socio ne' riguardi del socio stesso. Il principio che sottopone il cessionario alla disposizione dell'art. 85 regge ne' rapporti con la società e del socio, ma v'hanno poi delle ragioni, desunte dall'indole propria del contratto interceduto fra socio e cessionario, che impongono naturalmente maggiori obblighi al socio per la sua qualità di cedente.

I creditori in generale hanno un diritto su tutti i beni del loro debitore, e fra essi, su quelli che rappresentano la sua quota di capitale, di interessi e di utili in una società di cui quello faccia parte; ma stante le esigenze che l'esistenza di una società impone, la legge limita l'esercizio di quel diritto sui beni del debitore per quanto essi hanno rapporto con la società. A questo mira l' articolo 85. Il debitore socio, considerando la quistione da questo lato, non ha obblighi nè diritti. La sua quota, i suoi interessi ed i suoi utili sono a disposizione de' creditori, a norma della legge: i creditori potranno o no efficacemente esercitare i diritti secondo che vi saranno o pur no i benefizi e secondo che la quota potrà risultare restituibile al socio dopo che saranno stati estinti i debiti sociali.

Ma se esiste una cessione totale o parziale della quota, si ha, in primo luogo, un diritto del cessionario alla stessa ed a tutti i benefizi ch'essa può produrre. Mentre rispetto agli altri creditori essa non rappresenta che una parte dei beni del debitore, i quali per l' art. 1949 sono la loro ga-

rantia, per il cessionario essa è l'oggetto particolare, proprio, determinato del suo diritto, essa, verso il socio cedente, è sua, gli appartiene, è uscita dal patrimonio di quello ed è entrata nel proprio. Conseguentemente è divenuta la base di possibili suoi guadagni e di possibili sue perdite. L'alea che il socio correva per la speculazione sociale, anteriormente alla cessione, ora è il cessionario che realmente la corre.

È dunque facile intendere che mentre di fronte a' creditori in generale il debitore socio di una società non assume alcun carattere speciale, di fronte al cessionario egli ha degli obblighi rigorosi, dipendenti dal contratto.

Dal momento che questo è conchiuso, non avendo più la proprietà della quota, egli, in tutto ciò che concerne il suo interesse nella società, rappresenta la persona del cessionario. In lui esistono due qualità: egli è socio rispetto alla società ed è mandatario rispetto al cessionario.

Se fosse stato ammesso nella società come socio d'industria dovrebbe proseguire a prestare l'opera sua.

Egli non potrebbe, sotto pena di risponderne al cessionario, consentire, nell'interesse degli altri soci, degli atti capaci di diminuire i suoi diritti sociali e che, senza dubbio, non avrebbe consentiti se avesse conservata la proprietà della sua quota sociale [1].

147. Se il cedente non adempie a' suoi obblighi, se, anzi, compie degli atti che apertamente violano i diritti del cessionario, potrà questo o impedirlo o impugnare le convenzioni conchiuse? E si badi che la quistione, di per sè stessa assai grave, può divenirlo anche più, se il socio che ha ceduto la quota è amministratore o gerente.

In omaggio a' principii la risposta non può essere negativa. Se l'atto che la società è in via di compiere o ha compiuto è d'interesse sociale nessuno che non sia socio, e spesso neanche il socio, può opporsi ad esso. Se così non fosse la prima parte dell'articolo 79 non avrebbe senso giuridico. Al cessionario non rimane che un' azione di rifacimento contro il

[1] Pardessus, n. 974.

cedente per danni-interessi o per risoluzione del contratto, secondo le circostanze.

Taluni opinano che ove il cessionario avesse notificato la cessione alla società, egli avrebbe diritto di opporsi. A noi non pare. L'articolo 79 è rigoroso e non ammette interpretazioni di questa specie. La notifica può avere la sua importanza solo ne' limiti dell'articolo stesso, cioè per fare legalmente conoscere alla società che un terzo esiste, il quale, in virtù di un contratto conchiuso con uno de' suoi soci, si trova nella condizione giuridica di partecipare agli utili ed alle perdite spettanti al socio medesimo in ragione della quota ad esso attribuita. Nessun altro effetto può aver la notifica. L'opinione che i soci non potrebbero, dopo che essa è stata fatta, modificare fra loro le primitive convenzioni, per modo da ledere gli interessi del cessionario, non è accettabile, riducendosi essa ad un'aperta violazione del principio [2].

148. Vi è ora l' altro caso da esaminare; quello propriamente preveduto dall' art. 1725 del codice civile. Il socio non ha un cessionario, sibbene un socio. L' art. 79 lo considera e regola alla stessa stregua del precedente; ma, senza dubbio, fra' due contraenti sono diversi i vincoli, sono altri i diritti e gli obblighi.

Dal concetto che l'aggregato non ha alcun rapporto con la società, derivano queste conseguenze: se ha ottenuto dei guadagni, comunque provenienti dagli effetti della primitiva società, egli non è obbligato a darne conto e a farne parte che a colui del quale è socio e non ai componenti la società [3]. Ma se non spetta l'azione contro il terzo ve n'ha una contro il socio, perchè dia conto alla società di ciò che egli ne ha cavato per rimetterlo al terzo [4].

Se questo medesimo terzo ha cagionato per sua colpa danno alla società, questa non ha un'azione diretta *pro socio* con-

[2] Pardessus, n. contro Borsari su l'art. 111.

[3] *Quidquid fuerit ex societate nostra consecutus, cum illo qui eum assumpsit communicabit; nos cum eo communicabimus.*

[4] Pothier n. 92.

tro di lui per la riparazione del danno non essendo egli suo componente. Chi ne è tenuto è colui del quale egli è socio, come se egli stesso avesse avuto il danno, dappoichè avendolo immischiato negli affari della società egli è responsabile de' suoi fatti, *factum ejus præstabitur societati* [5], salvo naturalmente a lui contro il terzo la sua azione per farsi rendere ragione della colpa commessa. Egli può anche esercitare quest'azione prima di essere convenuto dalla società [6].

Ma se manca un' azione *pro socio* pare indiscutibile vi possa essere quella accordata dal codice civile per danni interessi [7].

149. Indipendentemente da ciò è del pari indiscutibile che in taluni casi e il terzo e la società potrebbero rispettivamente agire l'uno contro l'altro nella qualità di rappresentante de' diritti o degli obblighi spettanti al socio. Quest'azione sarebbe fondata su l'art. 1234 del codice civile che accorda a' creditori, per il conseguimento di quanto loro è dovuto, la facoltà di esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore. Si supponga infatti il caso che la società sia responsabile di danni verso il socio suo componente e che questo socio abbia trascurato di chiederne il rifacimento, non potrebbe il terzo, avvalendosi dell' articolo 1234, spingere egli l'azione? La negativa non sarebbe sostenibile. La società non avrebbe verso di lui altro diritto che quello di opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre contro il socio. Similmente se il socio debba alcuna cosa ancora alla società a titolo di quota, di indennizzo o per qualsivoglia altra causa, e che il terzo a sua volta pur gli debba qualcosa allo stesso titolo, se il socio trascurerà di ottenere quanto gli è dovuto, contro il terzo, in sostituzione del socio, potrà agire la società princi-

[5] L. 21 *Pro socio.*

[6] *Certum est nihil vetare prius inter eum qui admiserit et eum qui admissus fuerit societatis judicio agi, quam agi incipiat inter ceteros et eum qui admiserit.*

[7] Art. 1151; Troplong n. 759; Vidari, n. 693.

pale, salvo al terzo di opporle tutte quelle eccezioni che avrebbe opposte al socio [8].

150. Da due altri lati va finalmente esaminato l'art. 79. È responsabile il socio verso il terzo, sia egli socio o cedente, de' fatti di coloro che sono suoi consoci nella primitiva società?

Quali sono i rapporti del socio o del cessionario rispetto a' terzi?

151. La prima quistione è risoluta in duplice modo dalla dottrina. Alcuni sostengono che il socio e il cessionario non possono mai essere colpiti dalla insolvibilità dei consoci del loro socio e del loro cedente [9]. La maggior parte degli scrittori va in opposta sentenza [10].

[8] Ammessa la responsabilità del socio e dato il caso normale dell'azione per rifacimento del danno recato dal terzo intentata dalla società contro di lui, non curandosi di quello, POTHIER, seguito dagli altri, si pone questo quesito: Potrà il socio, al quale si chiede ragione del danno cagionato dal terzo, pretendere di essere compensato fino a concorrenza coi profitti che questo avrebbe altrimenti con la sua industria procurati alla società?

La quistione risale al diritto romano. POMPONIO era per l'affermativa, ULPIANO fondandosi su l'opinione di MARCELLO e su di una decisione dell'imperatore MARCO AURELIO era per la negativa. « *Idem quærit, an commodum, quod propter admissum socium accessit, compensari cum damno, quod culpa præbuit, debeat; et ait, compensandum. Quod non est verum, nam et Marcellus libro sexto Digestorum scribit, si servus unicus ex sociis societati a domino præpositus negligenter versatus sit, dominum societati, qui præposuerit, præstiturum, nec compensandum commodum quod per servum societati accessit, cum damno; et ita Divum Marcum pronuntiasse, nec posse dici socio: abstine commodo, quod per servum accessit si damnum petis* ».

L'articolo 84 del codice di commercio analogo al 1714 del codice civile risponde completamente a questa conclusione perchè ciascun socio obbligato verso la società pe' danni cagionati alla medesima per sua colpa, dolo o abuso di facoltà, non può compensarli cogli utili procacciati in qualunque modo; e se il fatto del terzo dev'essere riguardato come un fatto del socio, sia pel profitto, sia pel danno, sorge chiara l'applicazione dell'articolo stesso.

[9] MERLIN, voce Società.

[10] DUVERGIER, n. 376; TROPLONG, n. 758 e seg.

I primi fondano il loro concetto su la supposizione che il socio cede al terzo i suoi diritti su le cose che formano il fondo sociale, facendo astrazione da' rapporti che egli ha co' suoi consoci. Ma, come dimostrano i secondi, questa supposizione è del tutto sbagliàta. Se la cessione e la società sono fatte in termini generali, senza clausole speciali che possono rivelare questa o quella intenzione particolare, qual'è l' oggetto del contratto? Non certo le cose che costituiscono il fondo sociale, ma quella parte di diritti che il socio ha nella società. Ora questi diritti, quando sarà giunto il momento di esercitarli, gli procureranno un cespite composto di cose appartenenti alla società, o di un' azione di rifacimento contro i soci, se le cose sono perite per colpa o dolo di questi. Il terzo, cessionario o socio, non ha e non può avere nulla di più. Senza dubbio, conchiude Duvergier, il principio è che la cessione non stabilisce punto de' rapporti diretti tra il cessionario ed i soci del cedente. Questo significa che il cessionario o partecipe non ha il diritto di prender posto fra i soci, d' intervenire nelle deliberazioni sociali e d' immischiarsi nella gestione; ma non importa in alcun modo la conseguenza che se vi sono delle perdite cagionate alla società da atti illeciti de' soci, il terzo non abbia a risentirne il controcolpo » [11].

152. A questi argomenti esposti per le società civili, altri possono aggiungersene per le commerciali.

In primo luogo è da rilevare che gli scrittori i quali sostengono la prima opinione fermano la base che le perdite non toccano la società considerata in sè, sibbene soltanto i soci fra di loro; per modo che se fosse dimostrato il contrario, il terzo non potrebbe sostenere che egli è ad esse estraneo. Ora, se la dimostrazione è agevole per le società civili, lo è maggiormente per quelle commerciali. In queste ha una prevalente importanza il principio che le riconosce quali individualità giuridiche autonome; e se è vero che la responsabilità dell'ente si riduce in sostanza ad un vario grado di responsabilità de' soci, in guisa che i pro-

[11] Duvergier, ibid.

fitti e le perdite dell'uno sono profitti e perdite degli altri, è altresì di inconcussa verità che in tanto i soci vanno incontro ad obblighi e acquistano diritti, in tanto sopportano danni ed ottengono guadagni, in quanto sono componenti di quel determinato ente. Gli obblighi, i diritti, le perdite, i guadagni toccano direttamente questo in senso giuridico e solo indirettamente e per riflesso i soci. In secondo luogo lo stesso articolo 79, adoperando una locuzione larga e generale, non si riferisce all' una o all' altra circostanza: « il terzo partecipa agli utili ed alle perdite spettanti al socio »; vale a dire che alla legge è indifferente il sapere da quale causa questi utili o queste perdite derivano. Basta che spettino al socio che forma parte della primitiva società.

153. La seconda quistione non offre luogo a molti dubbi. I terzi, di fronte a' quali va esaminata la posizione del socio o cessionario, vanno distinti in due categorie principali, secondo che essi sono creditori della società o creditori del socio o del cedente. Verso i primi egli non ha alcuna responsabilità: essi sono per lui del tutto estranei. Verso i secondi, la società o la cessione non possono essere loro opposte che in quanto esse hanno acquistata data certa anteriormente alle loro azioni o eccezioni su la quota sociale del socio. Esistendo queste circostanze il partecipe o cessionario non potrà temere il loro concorso, la quota ceduta appartenendogli esclusivamente o avendovi de' diritti incontrastabili come partecipe.

Se nella ripartizione dell'asse sociale capitassero al socio de' crediti verso terzi, il partecipe o il cessionario avrebbe il diritto ad esigere que' crediti; salvo naturalmente la legittimazione della loro qualità.

CAPO TERZO

INDIVIDUALITÀ GIURIDICA DELLE SOCIETÀ CIVILI.

§ 27. Le società civili con forma commerciale.

Sommario

154. Le società civili non hanno individualità giuridica, separata e distinta da' soci. — 155. Continua. - Stato della dottrina e delle leggi. — 156. Sarebbe preferibile che l'individualità fosse concessa. — 157. Assumendo la forma di una società per azioni le società civili acquistano l'individualità. — 158. Ma assumendo tale forma la società civile non perde la sua natura. — 159. Insufficienza della legge; sarebbe stato meglio non prescrivere le forme delle sole società pèr azioni.

154. Nello stato attuale della legislazione, le società civili non hanno una individualità giuridica, separata e distinta dalle persone de' soci.

L'art. 2 del codice civile non enumera le società fra gli enti che hanno una personalità giuridica [1]; l'art. 77 del codice di commercio è esclusivamente dedicato alle società commerciali, e l'art. 137 del codice di procedura civile, parlando de' modi come debbono notificarsi le citazioni, prevede che una notifica possa farsi, per una società commerciale, a chi la rappresenta come socio o come amministratore dello stabilimento sociale; ma nulla dispone per le società civili, le quali rimangono sotto le regole contenute nel codice civile, ed un' azione giudiziaria, per essere valida, deve intentarsi contro ciascun socio e non contro la società.

Parecchi scrittori sostengono la medesima opinione, in base delle legislazioni positive odierne e di quelle antiche [2].

[1] V. § 20 nota 6.

[2] Toullier, t. XII n. 82; Frémèry; cap. IV; Vincens, t. I pg. 297; Laurent, vl. VII n. 181 a 185; Pacifici Mazzoni, Istituzioni t. IV pg. 115 testo e nota; Pescatore, Giornale delle leggi a. 1865 pg. 65; Lyon Caen et Renault, n. 290.

Altri ritengono il contrario, e per essi le società civili hanno avuto una individualità giuridica sin da' tempi del diritto romano e l'hanno sempre conservata [3].

155. Ma se la risoluzione della quistione può presentare dubbî, rispetto a' tempi antichi [4], non è da credere ne offra oggigiorno.

Per riconoscere nelle società civili una individualità giuridica occorrerebbe uno di questi due elementi: o una consuetudine generale, ininterrotta a considerarle tali, così nella pratica come nella dottrina, quale si è avuta per le commerciali; o un testo espresso di legge. Essi mancano entrambi. Mentre per le ultime non vi è stata disputa, per le civili, in qualunque tempo voglia guardarsi la quistione, i giuristi non sono mai andati di accordo [5]. Per le une la pratica mercantile ha creato una universale convinzione giuridica, che non ha avuto modo di costituirsi nel campo generale degli affari civili. Come si è veduto, l'art. 107 del codice abolito ed il 77 di quello in vigore, non sono che il risul-

[3] Proudhon, Traité de l'Usufruit, t. IV, n. 2065, 2066; Duvergier, Société, n. 382, 383, 384; Duranton, t. XVII, n. 334; Troplong, Prescription, t. II, n. 884; Société n. 58 e seg.; Delvincourt, t. III, pg. 8; Pardessus, t. IV, n. 1089, 1207; Favart, Société, t. II, sez. IV, § 2 n. 4; Delamarre et Lepoitevin, t. I § 5; Delangle, Société, n. 14 e seg.; Malepeyre et Jourdain, pg. 23; Bravard, pg. 85 e seg.; Massé et Vergé sur Zachariae, t. 4 § 719, nota 10; Molinier, n. 236; Alauzet n. 87; Bedarride, n. 9; Vidari, n. 635.

[4] Coloro che sono per la negativa si fondano su parecchi luoghi del Corpo del Diritto: Lib. XLVIII, tit. XVII, lib. I. *De collegiis et corporibus*; lib. XIX, tit. V, leg. 13 D. *præscriptis verbis;* lib. XV tit. II, leg. 13. D. *Pro socio;* lib. IV, tit. LII, leg. 3 C. *De communium rerum alienatione;* lib. III, tit. IV, leg. 2 D. *Quod cuiuscunque universitatis nomine* ecc. A questi testi coloro che sono per l'affermativa oppongono: lib. XLVI, tit. I, leg. 22 D. *De fidejussor.*; lib. XXXVII, tit. I leg. 3 § 4. *De bonor. posses.*; lib. XVII, tit. II, leg. 15, § 14 D. *Pro socio.*

Fra gli scrittori citati alla nota 3 si consulti principalmente Troplong, n. 59 e seg.

[5] Troppo recisa, e del tutto infondata, è l'affermazione di Troplong, relativa alla Giurisprudenza (n. 67) ed agli scrittori (n. 68).

tato di quella convinzione medesima. In nessuna parte, per contro, delle leggi civili v'ha una disposizione analoga; e mancando un testo di legge, non esistendo, nè in fatto nè in diritto, una radicata consuetudine pratica ed un'opinione giuridica su di essa fondata, non è possibile attribuire una personalità giuridica collettiva ad una riunione di persone singole [6]. I sostenitori invocano gli art. 1712 e 1724 del codice civile; senza badare che a questi possono contrapporsene altri [7] e che la discussione, fatta dalla Commissione compilatrice del codice italiano del 1865, toglie, pel diritto patrio, ogni dubbio [8].

156. È bene che tale sia il modo di risolvere la quistio-

[6] Quest' argomento è preveduto dal VIDARI (n. 635) che lo ritiene del tutto inefficace. Ma esso è, per contro, assai grave, e così è sembrato anche al LAURENT, (vl. 26 n. 81), il quale scrive con una legislazione interamente ugual eall'italiana. Su la quistione TROPLONG (n. 69), fondandosi su la distinzione fatta da PUFFENDORFIO (lib. I cp. XII e XIII), opina l'autorizzazione (nel senso di riconoscimento) non essere necessaria che per la creazione degli enti morali pubblici, quali sono i collegi, le corporazioni, le accademie, i comuni, le società anonime ecc., ed osserva non essere occorsa una legge per fare un corpo de' capi di bestiame compresi in un gregge (*Gregis unum corpus ex distendibus capitibus* (Inst. de legat., § I). Ma contro l'esattezza della distinzione sta, dal lato della quistione, tutto il complesso delle disposizioni contenute nel codice di commercio, e l'esempio non fa al caso, trattandosi semplicemente di un corpo, che non può mai diventare soggetto di diritti.

[7] Art. 1713, 1726 e 1727 cod. civ.

[8] Processi verbali vl. 5, seduta del 6 maggio 1865 pg. 191 e seg. Alla proposta di annoverare le società civili, sostenuta, fra gli altri, dal MANCINI, fu osservato che « senza contestare teoricamente il principio professato da molti eminenti scrittori, fra' quali PUFFENDORFIO e TROPLONG, ogni società costituire un corpo morale siccome risultato di un' operazione intenzionale, di un'astrazione intellettuale, da cui non si potrebbe per la natura stessa delle cose sfuggire, tuttavia, praticamente, e in via di legge costituita, non si potrebbe accordare il carattere di corpo morale fuorchè alle sole società commerciali. Altro essere lo accettare un astrazione, che si produce in certa guisa da sè, altro il darvi una giuridica personalità, con tutti i diritti, con tutte le conseguenze che ne dipendono. Ciò potersi ammettere nelle società commerciali, perchè esse,

ne nel campo del diritto positivo? É da ritenere la negativa. Sarebbe preferibile che l'individualità giuridica fosse riconosciuta anche alle società civili. Nessun male ne verrebbe; anzi si affermerebbe un principio che potrebbe produrre ottime conseguenze nella pratica, sia per sè stesso, sia perchè darebbe alla dottrina ed alla giurisprudenza una uniformità, che è oggi soltanto desiderata [9].

157. Un modo è, per altro, concesso alle società civili, di acquistare siffatta individualità, quello di assumere una data forma di società commerciale.

Parecchie legislazioni hanno troncato, in senso affermativo, la quistione, lungamente dibattuta nella dottrina e nella giurisprudenza, per sapere se le società civili possono costituirsi sotto forme commerciali [10]. Il codice italiano ha seguìto tale sistema [11]. E mentre, per talune leggi forestiere, l'individualità, non essendo riconosciuta da alcuna disposizione commerciale, non è una conseguenza del principio introdotto, lo è senza alcun dubbio per la legge italiana.

Gli effetti dell'innovazione sono: 1° che le società civili rimangono tali, ancorchè esistenti sotto forma commerciale; 2° che esse sono soggette a tutte le disposizioni del codice

dall'un canto, siccome necessariamente fondate sopra relazioni co' terzi, non potrebbero nè concepirsi, nè efficacemente esistere, tranne a condizione di essere un corpo morale, e, d'altro canto, hanno un oggetto pubblico, certo, determinato e facilmente apprezzabile in tutti i loro rapporti, cioè il commercio; ma non potersi ciò egualmente ammettere rispetto alle molte specie di società civili possibili che potrebbero essere ignórate o non abbastanza comprese, perchè potessero dirsi presuntivamente almeno riconosciute ».

[9] In questi sensi LYON C. ET RENAULT, n. 200, pg. 144.

[10] La tedesca negli art. 174, 208; l'inglese con le leggi del 7 agosto 1862, del 1867, del 1872, e del 1879; la belga con l'art. 136, ma per quelle sole che hanno ad oggetto lo scavo delle miniere; l'austriaca § 2; la svizzera negli art. 552, 590, 612.

[11] Art. 229. Le società civili possono assumere le forme delle società per azioni: in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del presente codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza.

di commercio, eccettuate quelle che concernono il fallimento e la competenza.

158. É opinione prevalente, nella dottrina [12] e nella giurisprudenza [13], che una società civile non perde la sua natura e non acquista i caratteri commerciali, solo perchè è piaciuto a' soci di scegliere una forma costitutiva commerciale. Nessun valido argomento può addursi contro [14]. L'indole di una società non dipende dalla forma, sibbene dallo scopo ch'essa si propone. La forma è un modo di essere, che non ha una diretta influenza sul carattere civile o commerciale della società, il quale è cosa interamente sostanziale. Su ciò non può elevarsi alcun dubbio, nel campo della odierna legislazione positiva, che dichiara commerciali solo quelle società che hanno per oggetto atti di commercio. Il concetto del legislatore, nello estendere alle società civili, con forme commerciali, le disposizioni del codice di commercio relative alla società, di cui è stata adottata la forma, non mira certo a riconoscere in esse le qualità di un commerciante, ma semplicemente a regolarne talune funzioni, rispetto sia a' soci, sia a' terzi. Da ciò segue che le regole contenute in altre parti del codice di commercio, le quali presuppongono, nel soggetto cui si applicano, le qualità di commerciante, non riguardano, in nessun modo, le società civili, qualunque sia la forma di loro costituzione. Poichè, pel diritto italiano, chi non è commerciante non può fallire, e chi non compie atti di commercio non è soggetto alla competenza commerciale, risulta che le società civili non possono cadere in istato di fallimento e che le

[12] Duvergier su Toullier, vl. 3, pg. 165, art. 480 e seg.; Pardessus, n. 966; Molinier, n. 244; Troplong, n. 327 e seg.; Alauzet, n. 272; Malepeyre et Jourdain, n. 174; Bravard-Veyrieres, vl. I pg. 178 e seg.

[13] V. le decisioni numerose citate nella Relazione che accompagnò il codice al Senato, pg. 447 e seg. nelle note.

[14] Vincens, vl. I, pg. 353; Dalloz, Répértoire, voce Acte de commerce n. 232; Bédarride, n. 84 e seg.; Delangle, n. 28 e seg. Il più strenuo sostenitore delle tesi è il Vincens, ma se ne legge la confutazione in Troplong, n. 328 e 329.

azioni intentate contro di loro rientrano nella competenza de' tribunali ordinari [15].

159. Il codice limita la scelta che una società civile possa fare, fra le forme commerciali, a quelle sole delle società per azioni; seguendo il codice tedesco. Ma non v' ha nessuna ragione giuridica per escludere la forma di una collettiva o di un' accomandita semplice.

La disposizione, così com' è redatta, è applicabile soltanto alle società di grandi intraprese, alle quali conviene assumere la forma di una società per azioni; e non reca alcun vantaggio a quelle società di minore importanza, per le quali la sola forma della collettiva o dell' accomandita semplice può convenire. Se, in forza di un patto espresso, si stabilisce fra' soci la solidarietà di fronte a' terzi, non è giusto negare ad essi gli effetti che, p. e., l' assunzione della forma commerciale di una collettiva loro concederebbe. Era quindi, per questa parte, preferibile all' articolo in vigore quello proposto dall' Ufficio centrale del Senato, nel quale si usava la formola: « alle società civili che assumeranno una delle forme determinate per le commerciali ecc. [16].

[15] Il Vidari, (n. 581) opina che a queste società civili non siano applicabili neanche le disposizioni del codice di commercio relative alla prescrizione. Ma il testo legislativo dell'art. 229 è troppo esplicito. Esso non eccettua che le sole regole della competenza e del fallimento, dichiarando quindi estensibili le rimanenti. D'altro canto l'art. 919 è anch'esso molto chiaro: « Si prescrivono col decorso di 5 anni: 1) le azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali, qualora siano state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate nel tit. IX del libro primo ». E poichè, adottata la forma commerciale, le società civili debbono compiere tutte le formalità prescritte per le commerciali, e non quelle sole riflettenti la costituzione, propriamente detta, sibbene le altre che si riferiscono a tutti i fatti pe' quali il codice di commercio le richiede, segue che, dato l' art. 229, l' art. 919 è applicabile senz' alcun dubbio anche alle civili con forme commerciali.

[16] In questi sensi Vidari, n. 580 p. 29, 30. Il codice federale svizzero lascia piena libertà alle parti. Art. 552, 590, 612.

TITOLO SECONDO

L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO[1].

CAPO PRIMO

CONCETTO ED ELEMENTI DELL' ESERCIZIO.

§ 28. Nozioni generali, Partizione.

Sommario

160. Il concetto dell' esercizio del commercio si lega a quello del commerciante. — 161. Carattere: la pubblicità. Forma esterna: l' azienda.

160. Al concetto del commerciante si lega, come si è visto [2], essenzialmente quello dell'esercizio del commercio; il quale ha, naturalmente, per oggetto tutti gli atti enumerati e riconosciuti come commerciali [3], e che, alla loro volta, cadono o su cosa propriamente, o su lavoro, o su valori o su rischio. Di guisa che, l'atto di commercio ed il commerciante costituiscono gli elementi, senza di cui non è possibile qualsiasi esercizio di commercio. Le limitazioni al traffico di talune cose [4], le varie specie di atti [5] influiscono quindi direttamente su la determinazione del particolare esercizio commerciale delle varie persone. Di qui una triplice distinzione: 1° esercizi commerciali, che non hanno modo di costituirsi, perchè richiederebbero uso di cose e conchiusione di atti che la legge vieta [6]; 2° esercizi commerciali che possono appartenere a persone determinate, che sono soggetti

[1] Behrend, § 27, § 32; Endemann, § 14; Völdendorf, nell'Handbuch di Endemann, § 25 a 27; Goldschmidt, § 44; Thöl, § 41 a 44; Gareis, § 12.
[2] § 15. — [3] § 12. — [4] § 3. — [5] § 12. — [6] § 3.

ad una sorveglianza delle autorità politiche o amministrative, che non possono compiersi che in tempi e luoghi determinati [7]; 3° esercizi commerciali che sono liberi a tutti e che possono appartenere a qualsiasi commerciante, singolo o collettivo ch' egli sia. Questi sono i più importanti e rappresentano davvero, nel loro complesso, il movimento ed il traffico commerciale degli Stati. Essi sono di varie specie e propriamente rispetto ad essi ha efficacia la classificazione de' vari atti di commercio.

161. Benchè economicamente diversi, tutti gli esercizi hanno, in un certo senso, lo stesso valore giuridico: 1) per le persone cui appartengono, le quali, comunque caratterizzate con nomi particolari, secondo la specialità dell'esercizio, rientrano tutte nella denominazione generale di commercianti; 2) per un carattere che distingue l'esercizio della mercatura, rispetto alle altre operazioni della vita in generale; 3) per una forma giuridica ed economica esteriore, in cui si sustanzia e si appalesa l'esercizio medesimo.

Il carattere distintivo è la pubblicità; la forma esteriore è l'azienda.

Il primo si riverbera su tutta la vita del commerciante, e giustifica, più specialmente, l'esistenza di registri, ne' quali vengono inserite e trascritte alcune operazioni, aventi un interesse generale, compiute da'commercianti.

La seconda abbraccia tutte le attività e passività del commerciante, e si lega all'esistenza di alcuni elementi essenziali o legali dell'esercizio mercantile, quali lo stabilimento, la ditta, il marchio, la tenuta de' libri.

[7] § 3.

SEZIONE PRIMA

La Pubblicità [1].

§ 29. Nozione.

Sommario

162. Ragioni che giustificano il carattere di pubblicità. — 163. Conseguenza. Duplice aspetto della pubblicità, l'uno economico e mercantile, l'altro essenzialmente giuridico. — 164. Espedienti mercantili e giuridici co' quali si raggiunge la pubblicità.

162. La posizione e lo stato del commerciante, le sue continue relazioni, la specialità di taluni atti, la fiducia ch'egli deve ispirare richiedono che l'esercizio del suo commercio e il compimento di quegli atti siano distinti da un carattere di grande pubblicità. La sfera di affari di un commerciante, pur costituendo alcun che di privato, d'interno, di personale, si dirama in una serie di rapporti, dai quali essa ricava la propria esistenza, e che le danno una fisionomia di pubblicità e di esteriorità. Così è che, considerata nel complesso dei traffici, la vita del singolo si appalesa come una parte del movimento generale in cui tutti sono interessati, e diventa però di pubblica ragione.

163. Da questi concetti risultano varie conseguenze: 1) che la pubblicità, prima di essere richiesta dalla legge e costituire la base di parecchie disposizioni, è imposta dalla pratica stessa del commercio; 2) ch'essa ha un duplice aspetto, l'uno, interamente economico, rigorosamente mercanti-

[1] Questo carattere rilevante è, in generale, poco trattato dagli scrittori. In Germania è stato preso maggiormente in considerazione e si possono consultare gli scritti citati dal Behrend (§ 39 nota 1), pubblicati quasi tutti in periodici. Fra le opere di diritto commerciale: Endemann, § 21; Völdendorf, § 57; Behrend, § 39. La maggior parte degli scrittori non ne discorre da un punto di vista generale, ma speciale a' vari atti che debbono essere pubblicati.

le, consistente in quella serie di espedienti, cui provvedono l'abilità, la sagacia, l'inventiva del commerciante, per rendere, quanto più e meglio si può, noto al pubblico l'esercizio del particolare commercio; l'altro, essenzialmente giuridico, il quale si fonda su disposizioni legislative, che si distinguono in due categorie: *a*) disposizioni che concernono l'esercizio in generale; *b*) disposizioni che concernono atti speciali riguardanti lo stato delle persone, singole o collettive, o le condizioni di talune cose, lo avverarsi delle quali ha influenza non solo su l'azienda particolare di chi le compie, ma sul campo d'azione di terzi, o che addirittura possono riguardare il pubblico interesse, nel senso più generale della parola.

164. Gli espedienti, cui ricorre la pratica commerciale, non si possono prevedere tutti nè classificare; consistono, generalmente, in circolari, annunzi, avvisi, manifesti, cartelli, inserzioni ne'giornali, cataloghi, specificazioni di generi, note di prezzi correnti, etichette ec. ec.

Gli espedienti, cui provvede la legge, per l'esercizio in generale, sono le ditte, i marchi, la tenuta de' libri; e quelli finalmente relativi a speciali atti consistono in iscrizioni o protocollazioni che la legge impone di fare in pubblici registri, seguìte da affissioni nelle sale di giustizia e dalle inserzioni nei giornali all'uopo destinati.

I registri, per la grande importanza, che si accorda alla protocollazione, sono la espressione più rigorosamente giuridica della pubblicità.

I primi espedienti dipendono dall'esclusivo capriccio del commerciante, salvo il rispetto alle leggi o a' regolamenti di ordine pubblico; i secondi si presentano meglio come elementi essenziali o legali dell'azienda.

§ 30. I Registri di protocollazione [1].

Sommario

65. Esistono due registri: l'uno generale al commercio, l'altro speciale ad affari marittimi. — 166. Disposizioni della legge relative al primo ed al secondo. — 167. Del registro di commercio in particolare. — 168. Del registro marittimo. — 169. Fatti, obblighi e diritti pe' quali si richiede la registrazione. — 170. Effetti della mancanza di registrazione. — 171. Persona tenuta a far eseguire le registrazioni. — 172. Consultazione de' registri.

165. I registri sono due. L'uno esiste in ogni cancelleria di tribunale di commercio, o, in difetto, di tribunale civile, o, in difetto, di pretura, ed ha nome propriamente di registro di commercio , l' altro esiste nelli uffici de' compartimenti marittimi, nel regno, e nella segreteria de'consolati, all'estero.

166. La legge italiana non ha sezioni speciali su la materia. Se non che allude al primo negli art. 9, 12, 15, 16, 19, 90, 91, 92, 97, 100, 101. Vero è che tutti questi articoli non si riferiscono ad un solo registro, ma a due, l'uno negli art. 8 a 19 pe' commercianti singoli, l'altro negli art. 90 a 101 per le società commerciali. Al secondo registro , per gli affari marittimi, allude il codice negli art. 481, 483, 485, 486, 492, 522, 591.

Talune altre disposizioni, non riflettenti propriamente il registro d'iscrizione, s'ispirano del pari al medesimo carattere. Così quelle che ordinano la pubblicazione de'contratti di società [2], del loro scioglimento anteriore all' epoca stabilita [3], della decadenza delle azioni [4] nel bollettino specia-

[1] Gli scrittori tedeschi, seguendo il sistema della loro legge, trattano in un capitolo speciale del registro: Thöl , § 48 ; Endemann , § 21; Behrend, § 29; Völdendorf, § 56. Gli autori francesi ed italiani ne parlano relativamente a' vari atti che debbono essere registrati, tranne Vidari, n. 166 a 168.

[2] Art. 93 e 94 del cod. di com. — [3] Art. 97 cod. di com.

[4] Art. 168 cod. di com.

le, o quelle che ordinano il deposito nella cancelleria del tribunale di commercio, della relazione fatta dal capitano al momento dell' arrivo [5].

Altri codici, come il tedesco [6]. lo spagnuolo [7], il portoghese [8], l'ungherese riguardano il registro di commercio sotto un titolo particolare e conservano lo stesso sistema della legge italiana pel registro marittimo.

167. *Registro di commercio.* Quello pei singoli serve a contenere: 1) l'autorizzazione ai minori per esercitare il commercio [9]; 2) il divieto del marito alla moglie [10]; 3) la revoca dell'autorizzazione al minore e del consenso alla moglie [11]; 4) i patti nuziali del matrimonio fra commercianti [12]; 5) la dimanda di separazione dei beni e la sentenza pronunziata su di essa [13]. Quello per le società serve a contenere [14]: 1) un estratto dell' atto costitutivo delle società in nome collettivo e di quello in accomandita semplice [15]; 2) l' atto costitutivo della società in accomandita per azioni e delle società anonime [16]; 3) la mutazione, il recesso o l' esclusione di soci; 4) le nuove convenzioni sociali; 5) i cambiamenti della ragione sociale; 6) la riduzione del capitale sociale; 7) gli atti di scioglimento della società prima del termine stabilito per la sua durata dell'atto costitutivo; 8) gli atti di prorogazione della società oltre il termine stabilito dall' atto costitutivo; 9) l'atto di nomina dei liquidatori di una società [17].

[5] Art. 516 cod. di com.

[6] Art. 12 a 14, oltre quelli del Brasile (art. 10), di Buenos-Ayres (art. 32-39), dell'Uraguay (art. 32, 39).

[7] Art. 22 a 31. — [8] Art. 209, 217. — [9] Art. 9 cod. di com. § 16.

[10] Art. 9 cod. di com. § 17. — [11] Art. 15 § 16 e 17,

[12] Art. 16 a 17 § 15. — [13] Ar. 19 § 15 e 17.

[14] V. anche l'articolo 95 del codice e gli articoli 51 e seguenti del Regolamento, relativi l'uno e gli altri alla forma di pubblicità speciale alle anonime ed alle accomandite per azioni che è l'inserzione dell'atto costitutivo e dello statuto nel *bollettino ufficiale delle società per azioni.*

[15] Art. 90 cod. di com. — [16] Art. 91 cod. di com.

[17] Art. 97 cod. di com.

168. *Registro marittimo* [18]. Questo serve alla trascrizione: 1) del contratto di costruzione della nave [19]; 2) di quello d'alienazione o cessione della nave (per avere effetto rispetto a'terzi) [20]; 3) di quello di pegno della nave (per avere effetto rispetto ai terzi) [21]; 4) di quello di pegno di una nave in costruzione [22]; 5) della dichiarazione di abbandono da parte de' proprietari o armatori [23]; 6) delle convenzioni particolari di arruolamento [24]; 7) del contratto di prestito a cambio marittimo [25].

169. In generale i fatti pe'quali la legge richiede la registrazione si possono distinguere in: *a*) fatti che riguardano lo stato del commerciante in generale (autorizzazione, consenso, revoca — minori, donne —, contratti di società), o le condizioni giuridiche della nave, dal punto d'aspetto dell'origine (costruzione), della proprietà (costruzione, vendita, cessione), de'diritti reali o privilegi (pegno, cambio marittimo); *b*) fatti dai quali nascono obblighi e responsabilità in chi li compie; *c*) fatti da'quali si rimane liberati da obblighi e responsabilità precedentemente assunti. Così i fatti della prima categoria, come quelli della seconda si riferiscono, per gli obblighi o la liberazione che da essi seguono, a' mutamenti avvenuti nello stato del commerciante o nelle condizioni giuridiche della nave. Vanno, per altro, eccettuati quelli concernenti l'abbandono degli armatori, che non hanno nulla di comune con lo stato propriamente detto delle persone, influendo su'rapporti giuridici patrimoniali degli armatori co' terzi [26].

170. La mancanza di registrazione rende: 1) inefficace il

[18] V. anche gli articoli 68 a 76 del Regolamento per l'esecuzione del codice di commercio. — [19] Art. 481 cod. di com. — [20] Art. 483 cod. di com. — [21] Art. 485 cod. di com. — [22] Art. 486 cod. di com. — [23] Art. 492 cod. di com. — [24] Art. 522 cod. di com. — [25] Art. 591 cod. di com.

[26] Oltre di questo registro v'ha quello di cui parla l'art. 490 esistente presso l'autorità e nelle forme designate da regio decreto, pe' contratti di costruzione, di alienazione e di pegno delle navi di minore portata, non destinate ad uscire da' porti, dalle rade, dai fiumi, da' canali o dai laghi ed altre non provvedute di atto di nazionalità, i quali non hanno effetto verso i terzi, se non vengono trascritti in detto registro.

fatto o in senso assoluto o rispetto a'terzi; 2) responsabile chi era tenuto alla registrazione de'possibili danni di fronte a' terzi.

171. Le persone obbligate alle registrazioni sono quelle che hanno un interesse diretto nel fatto pel quale la legge ordina tale formalità; cioè: il minore, il marito, la moglie, i soci di una società in nome collettivo, i soci tenuti in solido in una società in accomandita, gli amministratori delle società per azioni e delle anonime, i proprietari e gli armatori, i costruttori, i capitani.

172. Finalmente per rendere sempre più utile l'esistenza di tali registri è in tutti riconosciuto il diritto: 1) di consultarli nelle ore a tale scopo destinate; 2) di chiedere ed ottenere una copia autentica del loro contenuto, pagandone il relativo importo.

SEZIONE SECONDA

L'Azienda [1].

§ 31. Nozione. Caratteri.

Sommario

173. Significato della parola azienda. — 174. L'azienda è un *universum jus*. — 175. L'azienda rispetto al principale. — 176. Chi può essere principale di un'azienda. — 177. L'azienda forma giuridicamente parte del patrimonio di un principale (singolo). — 178. Continua. Limitazioni rispetto al passivo. — 179. Trasferimento dell'azienda per disposizione testamentaria, a titolo universale e di legato. — 180. L'azienda può darsi in usufrutto. — 181. Le regole del codice civile non si possono letteralmente applicare. — 182. Continua. Ma ve ne sono alcune applicabili. — 183. Del caso che l'azienda faccia parte del patrimonio di un minore. — 184. Del caso che principale dell'azienda sia una società di commercio. — 185. Del caso che appartenga ad un consorzio di caratisti. — 186. Se fra le attività esistono navi, si applicano anche le regole proprie di questi beni. — 187. La nozione dell'azienda si presta a riferirsi anche ad un commercio esclusivamente di navigazione.

173. La parola azienda è qui adoperata per indicare tutto

[1] Monografie speciali su l'argomento non esistono, per quanto è a no-

il complesso delle attività e passività pertinenti allo esercizio commerciale di un commerciante [2].

Le attività di un'azienda vanno distinte in tre categorie: 1) beni corporali, immobiliari e mobiliari, cioè: il locale destinato ad uso speciale del commercio e dell'industria, designato col nome particolare di stabilimento (il domicilio), le merci, gli utensili, gli strumenti, gli oggetti di qualunque specie, i libri di commercio; 2) beni incorporali, cioè crediti, diritti di privativa, proprietà letteraria ed artistica; ditta, insegna, marchi o distintivi di merci; 3) il credito, la clientela (accorsatura, *achalandage*) e quella probabilità, che va principalmente unita all'uno ed all'altra, di proseguire l' esercizio del traffico, facendo nuovi affari (*chance*) [3]. Talune di queste attività, come lo stabilimento;

stra conoscenza, ma non basta quanto si afferma dal Völdendorf (§ 40, nota 1) che una nozione si trovi soltanto nell' Endemann (§ 15) e nelli autori ivi citati, cioè Gelpke, Zeitschrift fs. 2, pg. 19 e 20; Becker, Zeitschrift für Handelsrecht, rl. IV, p. 547 e 554. Benchè non trattata largamente e complessivamente se ne trovano nozioni nel diritto romano (Dg. XXXI, 77 *De legatis et fideicommissis;* Dg. XIV, 3, 43, 3, 19, § 2 *De institutoria actione;* Dg. XIV 4, L. 5, § 3 *De tributoria actione:* Dg. XVIII, 3, L. 5 *Pro socio* Dg. II, 3, L. 6, § 3 *De edendo;* Dg. XXVI, 7 L. 58, L. 47, § 6 *De administrat, et peric. tutor ec.;* Dg. XXXIII; 7 LL. 13, 15 *De instructo vel instrumento legato*); negli scrittori della scuola italiana, Straccha Casaregis ec. Si veda anche Cujacio, Lib. VIII pg. 1159 e 1169. Ad § *Mensae, Papiniani Responsorum.* Nel diritto moderno si possono consultare: Proudhon, Traité de l' Usufruit, vl. III, n. 1010 a 1028; Marcadé, sur l'art. 587; Demolombe, t. X, n. 348 e seg.; Toullier, t. III, n. 421; Laurent, vl. 6 n. 417 a 429; Massé, vl. 2; n. 1407 a 1414; Dalloz, parola Industriae § Fonds de commerce; Rolland de Villargues, Répértoire du notariat, par. Fonds de commerce; Boistel, pg. 289; Endemann, § 15 e 17; Behrend, § 37; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, par. Fonds de commerce. Paris 1879.

[2] In questo senso sono adoperate le espressioni *Negotium* (Dg. Lib. XXXI, 77, § 16 e gli altri testi su citati); *Mercantia* (Straccha n. 95 p. 2); e ad essa corrispondono nel tedesco la parola *Geschäft* (propriamente *negotio*) (Endemann, Behrend, Völdendorf) e in fraacese, *Fonds de commerce.*

[3] Behrend, § 37, pg. 203; Dalloz, luogo citato.

la ditta, l'insegna, il marchio, i libri, hanno una particolare importanza giuridica, costituendo alcun che di certo, di sicuro e di permanente, da cui sorgono diritti e doveri speciali.

Le passività sono le obbligazioni assunte a causa dello esercizio del commercio.

174. Così considerata, l'azienda si presenta come un complesso organico, che pure essendo il risultato di tutti gli elementi che la compongono è, in certa guisa, da essi indipendente, nel senso che, una volta costituita, de'beni, che non ne facevano prima parte, possono entrarvi, ed altri che vi si trovavano possono esserne esclusi, senza che l'universalità stessa ne riceva alcuna alterazione [4]. L' azienda è quindi un corpo universale, un *universum jus*, un *nomen juris* [5], un organismo della vita economica, esistente al di

[4] DALLOZ, luogo citato.

[5] *Mensa argentaria per fideicommissum relicta in hoc § ostenditur, fideicommisso contineri etiam onera mensariae, sive nummulariae negotiationis sicut hereditate Maeviana relicta onera contineri dictum est*, in I. prox. § Lucio, sup. *quia et hereditatis, et mensae nomen non est corporis, sed juris nomen, quod complectitur et commoda et incommoda: et omnino is, cui mensa argentaria per fideicommissum relicta est, cavere debet heredi de indemnitate, ut ait hoc loco interpositis stipulationibus, ad exemplum stipulationum emptae et venditae hereditatis... Denique mensa nomen est juris sicut hereditas* «. CUJACIO, (Lib. VIII, pg. 1159, 1169) sul § 16, XXXI, 77 Dg. » *Mensae negotium ex causa fideocommissi cum indemnitate heredum per cautionem susceptum emtioni simile videtur, et ideo non erit qnaerendum, an plus in aere alieno sit, quam in quaestu*».... Il concetto è stato generalmente ritenuto da tutti gli scrittori. Contro LAURENT, n. 419, il quale fa rilevare che le espressioni *universum ius, nomen juris* sono state, con l'idea che esprimono, ricavate dal testo romano di Papiniano e dall' interpetrazione che ne fa CUJACIO, senza che siasi badato che nel Digesto si parla di una casa bancaria e non di un'azienda commerciale in generale. « Or la différence est grande entre une banque et un fond de commerce ordinaire. Un établissement de banque se compose essentiellement de créances et de dettes, tandis que le fond de commerce comprend des marchandises destinées à être vendues »... Ma egli non ha tenuto presenti gli altri testi del diritto romano, dove evidentemente alla parola *negotium* è dato un significato di universalità, e la distinzione che se la merce è essenziale elemento di un' azienda o fondo di

sopra della persona fisica del possessore [6]. Si dice che lo stabilimento, la ditta, il marchio, i diritti, gli obblighi appartengono a quella determinata azienda; la quale ha quasi così un carattere soggettivo [7]. Ma la sua essenza è naturalmente oggettiva, in quanto che essa non si crea, non funziona, nè può funzionare per sè sola e presuppone necessariamente l' esistenza del vero soggetto. Questo è appunto il commerciante che, rispetto all' azienda, piglia il nome di principale. L'una e l'altro s'includono e si completano a vicenda.

175. Lo stabilimento, le merci, la ditta, i diritti appartengono al commerciante, in quanto che egli è il principale dell' azienda; ma sono siffattamente inerenti a questa che si trasferiscono e sono una cosa sola con essa. Il commerciante, avente la qualità di principale, può mutare come individuo, e l' azienda, come tale, può rimanere ad un altro principale, co' suoi beni e, spesso, con le sue obbligazioni. Essa è inconcepibile senza un principale, ed è indipendente dalla persona considerata individualmente.

176. Principale di un' azienda possono essere o una persona singola, o una società, o un consorzio di caratisti o partecipi.

Secondo i tre casi, ne sono diversi i caratteri giuridici, e gli effetti.

177. 1. Quando il principale è una persona singola, l'azienda forma parte del patrimonio complessivo della persona medesima. Essa, rimanendo sempre per sè stessa un particolare organismo, è compresa nella nozione del patrimonio, il

commercio, in generale, e essenziali sono per una banca i debiti ed i crediti, ciò non toglie che ogni azienda, a prescindere dalla specie dell' esercizio, non è solo costituita da merci, bensì da uno stato di debiti e di crediti, oscillante o continuo. Se altrimenti fosse, il vero concetto economico e giuridico di un' azienda verrebbe interamente distrutto. Questo significato di universalità è riconosciuto anche da STRACCHA (n. 95)... *Mercantia nomini plura corpora subjiciuntur, Universale corpus sit.*

[6] ENDEMANN, § 15.

[7] Da questo aspetto la trattano particolarmente l' ENDEMANN, il BEHREND, il VÖLDENDORF.

quale è la universalità giuridica di tutti gli oggetti esteriori che appartengono ad una determinata persona [8]. I due concetti non si escludono. L'azienda può essere oggetto di una speciale disposizione, fra vivi o per testamento, vale a dire può essere venduta, ceduta, donata, legata; data in usufrutto; ma la facoltà di disporne non sfugge alle regole ed a'principii del codice civile [9]. Gli elementi che la costituiscono in tanto si appartengono ad essa e la mostrano come alcun che di staccato nella totalità patrimoniale, in quanto che essa è l'espressione esteriore dell'esercizio commerciale. Meglio che un carattere giuridico, l'azienda mostra qui un carattere prevalentemente economico.

Essa, in fatti, non costituisce una garentia speciale dei creditori commerciali. Questi non hanno sul suo attivo alcun diritto di privilegio, che nasca dallo esclusivo carattere commerciale del loro credito, di fronte agli altri creditori. Regge in tutto il suo vigore l'articolo 1949 del codice civile, pel quale tutti i beni del debitore, senza distinzione alcuna, sono la garentia comune de' suoi creditori, e questi vi hanno tutti un eguale diritto, quando fra essi non vi sono le cause legittime di prelezione, i privilegi, cioè, i pegni e le ipoteche. Laonde, così dal lato della disponibilità, come da quello dell'esercizio de' diritti de'creditori, l'azienda non si distingue giuridicamente: essa è parte del patrimonio [10].

178. Ma se ciò è vero per quanto si riflette alle attività è necessario fare qualche eccezione rispetto al passivo.

V'ha, in primo luogo, un particolare effetto che, nel diritto italiano, il solo passivo commerciale può produrre, il fallimento cioè del principale, che non può essere dichiarato se non per cessazione di pagamenti relativi ad obbligazioni commerciali [11]. N'è chiara la ragione: si fallisce in quanto si è commerciante, in quanto si è principale di un azienda, e si è per contro obbligati a pagare con tutti i beni. Conseguentemente, la sentenza dichiarativa è pronun-

[8] Zachariae, § 264. — [9] Lib. III, tit. II, capo II, sez. IV. Della porzione di cui si può disporre per testamento, art. 805 e seg. — [10] Voldendorf, § 42, pg. 188. — [11] Art. 685 cod. di comm.

ziata in base ad obbligazioni commerciali non soddisfatte, e nella procedura che s' inizia sono compresi tutti i beni e tutti i creditori.

Oltre di che, le passività, mentre formano parte dell' azienda, sono del pari essenzialmente personali a colui che le ha contratte. Da ciò due conseguenze: 1° un principale, che può liberamente disporre della sua azienda, non si esonera per questo dalla responsabilità verso i terzi ; 2° alla sua responsabilità si può aggiungere quella del rilevatario. Se espressamente non ha assunto siffatta responsabilità, non è da credere ch' egli ne sia del tutto esente ; dappoichè i terzi potrebbero avere un' azione contro di lui , per danni ed interessi se pel trasferimento dell' azienda fosse venuto a mancare ogni sicurezza a' loro crediti. I creditori potrebbero anche opporsi al trasferimento, in certe date circostanze come hanno la facoltà di esonerare da qualsiasi responsabilità il primo principale, d'accordo col secondo.

179. Allorchè l' azienda è trasferita per testamento, occorre distinguere, secondo che la disposizione è fatta a titolo di istituzione d'erede o di legato. Nel primo caso non esistono difficoltà: o l'erede accetta puramente e semplicemente o sottopone l'accettazione al benefizio d'inventario, o dichiara di rinunziarvi, e sempre sono applicabili le disposizioni del codice civile [12]. I dubbi sorgono quando l'azienda è lasciata sotto forma di legato.

Il legatario di un' azienda commerciale ha il diritto di chiedere il possesso della medesima, con tutti gli utili conseguiti dal giorno della morte del testatore , dovendosi ritenere che l'azienda rientra fra le cose fruttifere di cui parla l' art. 865 del codice civile. La consegna dev' essere fatta cogli accessorii necessari, e nello stato in cui l' azienda si trovava nel giorno della morte del testatore.

Se il valore complessivo dell'azienda legata non supera la quota di cui può disporre il testatore, ne'casi stabiliti dal codice civile [13], s' intende che il legatario abbia acquistato così le attività come le passività, in base appunto del concetto

[12] Lib. III, tit. II, cap. III, sez. II, § 1, 2, 3. — [13] Art. 805.

che fa dell'azienda un *universum jus* [14]. L'opinione che limita i diritti del legatario alla sola merce ed alla clientela, lasciando agli eredi i crediti, i diritti e gli obblighi, snatura il carattere dell'azienda e non può essere accettata [15], la merce e la clientela non essendo che una parte degli elementi che compongono l'azienda.

180. Può l'azienda commerciale essere oggetto di usufrutto? La legge non prevede il caso. Gli art. 483 e 484 del cod. civ. non sono sufficienti. Essi presuppongono si tratti di cose delle quali non si possa far uso senza consumarle, come danaro, grani, liquori; o di cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorino a poco a poco con l'uso, come la biancheria e la mobilia. Per le prime, l'usufruttuario ha diritto di servirsene coll'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto, secondo la stima che ne fosse stata fatta al cominciamento di esso. Ove tale stima manchi, egli avrà la scelta o di restituire le cose in eguale quantità e qualità, o di pagarne il prezzo corrente al tempo della cessazione dell'usufrutto. Per le seconde, l'usufruttuario ha diritto di servirsene per l'uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle al cessare dell'usufrutto, se non nello stato in cui si trovano, coll'obbligo però di tenere indenne il proprietario se per dolo o colpa sua fossero deteriorate.

181. È evidente che se queste regole si applicassero all'azienda si sbaglierebbe questa per una parte degli elementi che la costituiscono, e si tratterebbero le merci come oggetto dell'usufrutto. Per determinare le norme che debbono governare l'usufrutto di un'azienda commerciale, occorre tener presenti la nozione dell'usufrutto e quella dell'azienda. Il primo è il diritto di godere delle cose, di cui altri ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario, coll'obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia, quanto nella

[14] « *Unde si mercator mercantiam legaverit, et debita et credita huic legato cedere respondit* ». STRACCHA, n. 66, p. 2.

[15] LAURENT, n. 423 criticando PROUDHON che divide il concetto di STRACCHA; DEMOLOMBE, n. 307; AUBRY ET RAU, vl. II, pg. 528 nota 10.

forma. Or quali sono la sostanza e la forma dell'azienda? Se questa è l' espressione complessiva esteriore dell'esercizio commerciale è evidente che l'usufruttuario, per tutto il tempo che dura l'usufrutto, deve proseguire l'esercizio medesimo, acquistando e vendendo, esigendo e pagando, conservando la clientela, avvalendosi de' diritti. In tale maniera perdura la sostanza sotto la forma che l'è propria. Ciò che l'usufruttuario deve consegnare al proprietario non è dunque nè la merce, nè i crediti, nè i diritti, nè la clientela singolarmente presi, sibbene tutti questi elementi insieme uniti, per lo scopo di farli servire all'esercizio della mercatura. Ecco perchè gli art. 483 e 484 non si possono invocare. Si dirà che l' usufruttuario ha adempiuto o ha mancato a' suoi doveri, non secondo che egli restituisca queste o quelle cose, abbia tutelato questi o que' diritti, abbia pagato queste o quelle obbligazioni, ma secondo che egli abbia o pur no conservato l' esercizio del commercio, lo stato, il credito, la posizione commerciale dell'azienda, com'erano al tempo in cui ebbe principio il suo usufrutto. S'intende che se le merci sono state svendute, che se gli acquisti sono stati fatti male, se a' diritti è mancata ogni tutela, se i pagamenti non sono stati compiuti, l' esercizio non è più quello che era al tempo in cui è cominciato l'usufrutto, e che avrebbe dovuto essere al tempo in cui esso è finito, e l' usufruttuario è tenuto a rifare il proprietario. L' estimazione va fatta rispetto al valore dell'azienda, come *universum jus*, e non solo rispetto alle varie parti dalla cui fusione essa risulta [16].

182. Le disposizioni del codice civile, per quanto non urtano la natura della cosa, sono applicabili, relativamente alle

[16] In questi sensi Laurent, n. 423, contro Massé, n. 1410 e seg.; Proudhon n. 1012 a 1018, i quali, e specialmente il secondo, pur considerando l'azienda commerciale come un *universum jus*, trattano poi separatamente gli elementi che la costituiscono e li sottopongono a regole diverse, secondo che si tratti di accorsatura, del materiale e delle merci. In questo modo si va incontro ad una evidente contradizione della teorica, distruggendosi il concetto di organismo complesso.

riparazioni [17], a' carichi [18], alle spese di liti ecc. [19], in base a rapporti di analogia. Ma esse mostrano chiaramente che la legge non prevede il caso dell'usufrutto di un' azienda commerciale [20].

183. Vi sono, per altro, delle formalità e delle condizioni che vanno applicate in tutto il loro rigore: 1) confezione dell'inventario de' mobili e descrizione dello stato degli immobili soggetti all' usufrutto, presente e debitamente citato il proprietario, senza di che non si può conseguire il possesso [21]; 2) obbligo di prestare cauzione sufficiente, con facoltà al proprietario, in mancanza, di vendere l' azienda collocandone il prezzo ad interesse [22].

184. Se un' azienda commerciale o industriale fa parte del patrimonio di un minore, essa dev' essere alienata e liquidata [23]. Ma, come si è rilevato altrove [24], il padre ed il tutore possono proseguire l'esercizio, il primo facendovisi autorizzare dal tribunale civile, il secondo dal consiglio di famiglia, con omologazione del tribunale [25].

185. Allorchè un' azienda appartiene ad una società di commercio, essa costituisce l'unico ed esclusivo patrimonio della società, che è pur quello il quale risponde verso i terzi, con la garentia de' soci tenuti in solido, nelle collettive e nelle accomandite. Una società commerciale non ha beni che non formino parte della sua azienda, non può disporre delle sue attività per scopi diversi da quelli stabiliti nel contratto come ragione della sua esistenza, con altra conseguenza che quella delle ripartizioni, fra' singoli soci, degli utili e delle perdite. In questo senso è chiara la formola che tutti i beni di un ente collettivo sono devoluti ad uno scopo. Se altrimenti fosse, la società non potrebbe giuridicamente esistere [26].

[17] Art. 501 a 504. — [18] Art. 506, 507, 509. — [19] Art. 510. — [20] Laurent, n. 418 e 422. — [21] Art. 496. — [22] Art. 497 a 498. — [23] Art. 299 cod. civ. La espressione ivi adoperata « gli stabilimenti di commercio o d'industria » dev'essere intesa nel significato che qui viene dato alla parola azienda, per stabilimento intendendo invece il domicilio del commerciante. V. § 16. — [24] § 16. — [25] Art. 12 cod. di com. — [26] V. § 21.

185 bis. Se l'azienda appartiene ad un consorzio di caratisti si applicano le disposizioni del codice civile relative alla comunione, per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune, in mancanza di convenzioni speciali [27].

186. Se fra le attività di un'azienda esistono delle navi, è evidente che per tutto ciò che le concerne, occorre non soltanto tener presenti le norme d'indole generale, ma anche quelle particolari a siffatta specie di beni, con tutte le conseguenze e gli effetti cui mena l'uso che di esse vien fatto [28].

187. Se l'esercizio commerciale è esclusivamente di navigazione, la sua manifestazione esteriore, il complesso delle attività e passività che esso richiede e crea, può esprimersi adoperando la denominazione di azienda?

In un senso assoluto non vi è ragione giuridica per sostenere la negativa. La nozione è senza dubbio più difficile ad essere compiutamente colta, ma non per questo sarebbe impossibile ad aversi. Se non che va osservato che molti elementi, che si presentano in un'azienda propriamente detta, quali sarebbero le merci, il marchio, i beni incorporali, ecc. o non si presentano nel commercio di navigazione, come elementi atti a formare un tutto, un *universum jus*, o non hanno ragione, nè possibilità di esistere. La nave, co' suoi accessorii, per l'uso cui serve e pel modo come se ne deve usare, i diritti e gli obblighi nascenti dal particolare traffico, bastano a creare un organismo economico così complesso come quello che richiama alla mente il concetto di un'azienda commerciale; ma le condizioni imposte dalla legge per l'esercizio, la limitazione de' beni, le rigorose formalità con le quali soltanto se ne può disporre, la particolare maniera come si conchiudono gli affari, gli speciali effetti che le obbligazioni producono, sono tutte cause che fanno limitare l'applicazione della parola, almeno nel significato che generalmente le viene attribuito.

Un armatore, nella sua qualità di commerciante, ha il suo patrimonio esclusivamente commerciale; distinto anzi, per natura di cose, dal rimanente de' suoi beni, assai più di

[27] Art. 673 a 684. — [28] V. § 9.

quello che non si distingue l'azienda di un semplice commerciante dalla totalità della sua fortuna. Quel patrimonio si mostra come qualcosa di speciale, non soltanto da un lato economico, sibbene anche da uno essenzialmente giuridico, nel senso che è la particolare garentia di coloro che sono creditori in base ad affari che si riferiscono alla navigazione. La diversità, esistente nelle legislazioni, di riguardare siffatto patrimonio, limitando ad esso i diritti di que' creditori, o concedendo la facoltà all'armatore di limitarli mediante l'abbandono, non ha alcuna influenza sul suo carattere, nel significato che qui si discute [29].

Ora è evidente che, la qualità di commerciante, esistente nell'armatore, l'esercizio del traffico, la costituzione di questo speciale patrimonio, importano che taluni degli elementi che entrano a far parte dell'azienda di un commerciante in generale sono indispensabili del pari all'armatore, vale a dire uno stabilimento (domicilio), una ditta, la tenuta de' libri.

§ 32. **Lo Stabilimento** [1].

Sommario.

188. L'esercizio commerciale s' inizia generalmente coll'apertura di uno stabilimento. — 189. Lo stabilimento è il centro di affari del commerciante. — 190. Esso costituisce il domicilio del commerciante. — 191. Dell' esistenza di più stabilimenti. — 192. Con quali criterii si determina la competenza. — 193. Più stabilimenti possono appartenere ad una sola azienda. — 194. Lo stabilimento di una società è diverso da quello de' socii. — 195. Lo stabilimento dell' armatore è nel compartimento dov'è iscritta la nave. — 196. Il commerciante può eleggere domicili speciali.

188. Generalmente un esercizio commerciale s'inizia con l' apertura di un locale, che viene chiamato stabilimento,

[29] § 44.

[1] Massé, vl. 2, n. 1002 a 1011. In generale gli scrittori francesi di diritto commerciale non si occupano in modo particolare dello stabili-

banco, studio, ufficio. Si dice che il commerciante si è stabilito, ch' egli ha stabilito il suo esercizio. Ma esso non è siffattamente essenziale allo esercizio medesimo, che questo o non possa iniziarsi altrimenti, p. e. per mezzo di annunzi, di avvisi, di circolari, d' inserzioni ne' giornali, o non possa prescinderne. Parecchi esercizi non hanno stabilimenti fissi; se non che, le persone che li compiono, non rientrano nella categoria dei commercianti propriamente detti, nel senso che il complesso delle disposizioni, contenute nel codice, dà a questa espressione, e, sotto il nome di venditori ambulanti o girovaghi, sono rette da regolamenti e leggi di polizia [2], o costituiscono una classe speciale di agenti.

189. Lo stabilimento è il luogo dove il commerciante compie e dirigi i suoi affari, dove risiedono i commessi e sono tenute le scritture: esso è il centro d'affari del commerciante. Il che non vieta ch'egli conchiuda operazioni fuori del locale, ma importa che queste valgono come se fossero ivi conchiuse. Lo stabilimento è il domicilio del principale di un'azienda, è il domicilio dell'azienda. In questo senso, se il principale dimora abitualmente altrove, quello che vale, riguardo all'esercizio, è il domicilio dell'azienda.

190. Alcuni sostengono che lo stabilimento non crea, per il luogo dov'esso è, il *forum domicilii*, sibbene soltanto un *forum contractus* o un *forum gestæ administrationis* [3]. Ciò non è esatto. Poichè il domicilio di una persona è il luogo in cui essa ha la sede principale de' propri affari ed interessi [4], è evidente che uno stabilimento costituisce pel commerciante il suo domicilio. Il fatto ch'egli dimori altrove in nulla può influire. Di guisa che il luogo dov'esiste lo stabilimento determina la competenza territoriale dell'auto-

mento, considerato come il domicilio del commerciante. Sono meglio condotti a parlarne relativamente alle società. Per contro gli scrittori tedeschi vi consacrano tutti uno studio speciale. Thöl. § 45; Endemann, § 16; Gareis, § 13; Behrend, § 38; Brinkmann, § 22, 23; Völdendorf, § 41. Fra gli scrittori italiani si consulti Vidari, n. 165, 650 a 653.

[2] Thöl, § 42. — [3] Thöl, § 45 pg. 141. — [4] Art. 16 cod. civ.

rità giudiziaria da adirsi per le azioni intentabili contro il commerciante [5].

Rispetto alla notificazione della citazione si seguono le norme del codice di procedura civile, vale a dire che essa dev'esser fatta alla persona [6], o, in mancanza, alla residenza [7], o, in mancanza, al domicilio [8].

191. La quistione, esistente nel diritto civile, per sapere se una persona possa avere più domicili, si presenta forse con maggiore importanza in diritto commerciale, per la condizione in cui trovansi spesso i commercianti di avere più stabilimenti in luoghi diversi.

Il caso più frequente è che uno di tali stabilimenti sia il principale e gli altri siano semplicemente succursali o filiali. Ma non è vietato e non è raro che un medesimo commerciante abbia diversi stabilimenti, per commerci diversi, in niun modo dipendenti gli uni dagli altri [9]. Così pei primi come pe' secondi esistono due condizioni; 1) che il commerciante ha, in un dato luogo, la sua residenza abituale o temporanea; 2) che la sua presenza, nella qualità di principale, si presume in tutti i suoi stabilimenti. In essi egli di fatti è rappresentato da un institore che fa le sue veci [10].

192. In base a questa distinzione è da ritenere che la competenza per taluni atti dipende da quel luogo, dove il commerciante ha lo stabilimento principale, che è quello dov'egli ha la sua residenza; p. es. un contratto di matrimonio, le affissioni e pubblicazioni che se ne debbono fare, ec. [11]: dappoichè questi atti vanno compiuti dov'è il domicilio generale della persona, e le succursali o gli stabilimenti autonomi, in luoghi dove il principale per abitudine non risiede, non sono che domicili speciali [12]. Ad essi è, per altro, accordato un gran valore in commercio, in quanto che, dipendenti o autonomi che essi siano, fermano e regolano la competenza per le azioni da intentare contro il prin-

[5] In tal senso anche Vidari, n. 165 *quatuor*.— [6] Art. 135.— [7] Art. 139. [8] Art. 139. È raro il caso che il domicilio del commerciante non sia conosciuto. In tal caso la citazione è notificata alla dimora.

[9] Endemann, § 16 pg. 68.— [10] V. il § 37 — [11] Massé, n. 104.— [12] Massé, ibid.

cipale. Il creditore ha la scelta: egli può citare liberamente il commerciante innanzi l'autorità giudiziaria del luogo dove esiste la succursale o di quello dove è la casa principale; e, quando si tratti di stabilimenti autonomi, del luogo dove risiede lo stabilimento cui l'affare particolarmente si riferisce, o di quello dove oltre lo stabilimento risiede anche il commerciante personalmente. L'autonomia e l'indipendenza de' singoli locali non ha influenza su le conseguenze della obbligazione, rispetto alla responsabilità personale del principale. Anche il fallimento può essere chiesto e dichiarato in qualunque luogo dove esiste uno degli stabilimenti, con effetti universali, naturalmente, su tutti gli altri [13].

193. Quando esistono più stabilimenti, addetti a commerci diversi, esistono del pari più aziende? Per natura di cose è da ritenere l'affermativa. L' azienda , il patrimonio commerciale della persona , abbraccia tutto il complesso degli affari di un determinato esercizio.

Un commerciante che già possiede un' azienda e ne acquista più tardi un'altra, proseguendo ad esercitare separatamente i due commerci, non le ha, nel momento dell'acquisto , fuse insieme. in senso giuridico , entrambe. Esse rappresentano due esercizi , aventi ditte diverse , il primo cioè quella originaria ed il secondo quella d'acquisto [14]. Ciò non esclude che se venisse, in uno degli esercizi , dichiarato il fallimento, l'altro ne sarebbe del pari colpito; e rispetto a' creditori , non vi sarebbe nessuna distinzione per l'origine del loro credito , l' intero patrimonio dovendo ad essi rispondere.

Oltre di che, ed è il caso più frequente, un commerciante, o una persona in generale, può appartenere ad aziende diverse ed avervi un interesse, come avviene allorchè si è soci di due o più società.

194. Le società, qualunque esse siano, hanno il loro domicilio dove esiste la sede , quindi dove hanno lo stabilimento. Esso è sempre giuridicamente diverso da quello dei singoli soci [15].

[13] Vidari, n. 165 bis. — [14] V. § seguente. — [15] V. § 21; Art. 88 n. 1 cod. di com.

Se la società ha più di uno stabilimento, uno è necessariamente il principale. Ivi risiede la direzione generale. Gli altri sono succursali o filiali. Ciascuno stabilisce la competenza dell'autorità giudiziaria nel luogo dove è situato, salvo a' terzi di adire l' autorità del luogo dov'è lo stabilimento principale.

Allorchè l' atto in base del quale si agisce è stato conchiuso da un rappresentante per conto di una società nazionale od estera, fuori della sede sociale, le azioni personali e le azioni reali, per una disposizione introdotta dal nuovo codice, possono proporsi da' terzi dinanzi l' autorità giudiziaria del luogo dove si esercita il commercio, o risiede l'institore o il rappresentante, ed essere dirette contro di questi [16].

In questa maniera viene corretta la norma del codice di procedura civile, del tutto insufficiente, perchè troppo limitata, l'azione non potendosi intentare che davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui è la sede dell' amministrazione o si trova uno degli stabilimenti sociali con un rappresentante della società [17].

Lo stabilimento sociale rappresenta il domicilio della società, non soltanto per le operazioni che si compiono durante l'esercizio, ma anche per quelle compiute nel periodo di liquidazione [18].

195. Allorchè il commerciante, singolo o collettivo che sia, esercita il commercio di navigazione egli ha, per regola generale, il suo stabilimento, e quindi il vero domicilio di affari, nel compartimento marittimo dov'è iscritta la nave [19].

Diversamente, occorre sempre, come si è visto [20], deputare quivi una persona che abbia la facoltà di rappresentanza dinanzi all'autorità marittima [21].

196. Indipendentemente dal fin qui detto rimane libero al commerciante di eleggere domicili speciali, a norma di legge, per singoli affari [22].

[16] Art. 872. — [17] Art. 139. — [18] Massé, n. 1005. — [19] Art. 40 e 54 cod. di mar. merc. — [20] § 19. — [21] Art. 40 e 54 cod. di mar. merc. — [22] Art. 19 cod. civ.

§ 33. La Ditta [1].

Sommario

197. Come ogni persona ha il suo nome, così ogni commerciante ha la sua ditta [2]. Essa è il nome commerciale, il nome d' affari del commerciante. Contiene, per regola, il nome personale del commerciante e, solo per eccezione, può anche non contenerlo [3]; può essere *originaria*

[1] Non tutti gli scrittori trattano l'argomento da un punto di vista generale. Si possono consultare: SCHWEITZER, *Quaestionum forensium de firma mercatorum specimen*, Lipsiae 1803; LUDLOW AND JENKINS, A treatise on the law of trade marks and trade-names, London 1877; LYON-CAEN, De la nécessité de l'uniformité des lois sur les marques de fabrique ou du commerce emblématique et sur le nom commercial. Paris, 1878. (Questi due scritti riguardano la materia solo in parte); THÖL, § 47; ENDEMANN, § 18; GAREIS, § 14; BRINCKMANN, § 21; VÖLDENDORF, nell'Handbuch di ENDEMANN, § 44-47; BEHREND, § 40; VIDARI, n. 169 a 182. — Per la ditta delle società: FRÉMÉRY, cap. 6; TROPLONG, Société n. 359 e seg., e tutti i trattatisti di società commerciali. Fra le opere d'indole generale, più particolarmente: PARDESSUS, n. 977 e seg.; LYON-CAEN, n. 294, 346, 409, 459, 467, 507; MASSÉ, n. 1947 a 1951, 1958, 1968; RENAUD, Actiengesellschaften, § 8 e Commanditgesellschaften, § 19.

[2] *Ratio*, *nomen*, *nomen mercatorum* in latino. L'espressione *ratio* si riferisce, come anche in italiano *ragione*, meglio alle società. I tedeschi usano la parola *firma*; gli inglesi, *firm*, *trade-name;* i francesi, *raison*, *nom commercial*.

[3] BEHREND dice ch' essa *deve* contenere il nome di famiglia del principale e delle aggiunte atte a meglio indicare la persona o l'azienda (pg. 254). Ma non si può negare che quando la ditta è trasferita, essa contiene il nome di colui che dispose e che non è più principale. Il trasfe-

o *acquisita* (successione, compra di azienda ec.) [4]. La ditta rappresenta giuridicamente l'azienda: con essa si conchiudono affari, si assumono obblighi e si acquistano diritti, si agisce e si è chiamati in giudizio [5]. Essa appartiene al commerciante che può: 1° vietarne l'uso ad altri; 2° cederla, 3° venderla. La concessione, fatta all'acquirente di un'azienda, di potere spendere la ditta già esistente ed accreditata, fa salire di molto il prezzo di acquisto. Il credito goduto da un' azienda commerciale o industriale è spesse volte legato così strettamente alla sua ditta che un mutamento di questa non potrebbe avvenire senza gravi conseguenze [6].

198. La ditta di una società commerciale in nome collettivo ed in accomandita si chiama anche *ragione sociale* [7]. Nelle società in nome collettivo ed in quelle in accomandita, la ditta contiene il nome di uno o più soci tenuti in solido, seguìto da un segno attestante l'esistenza dell'altro o degli altri soci; *Tizio, Caio e C.°*, *Tizio, Caio e C*i. [8].

rimento è reso noto a'terzi, indicando il nome del nuovo acquirente, mediante avvisi, circolari e altri mezzi di pubblicità; ed aggiungendo il nuovo nome a quello acquistato, specialmente come firma.

[4] Thöl, § 47, III.

[5] Behrend opina che la ditta è una indicazione del principale e non, come spesso è intesa, dell'azienda. Ciò è esatto, quando si considera che essa contiene generalmente il nome della persona, ed è sempre il nome d'affari col quale il commerciante firma i suoi atti; ma non si può negare, d'altro canto, che essa pur costituendo qualcosa di personale è insita all'azienda, nè costituisce uno degli elementi, e, come ben dispone lo stesso codice tedesco (art. 32), la sua alienazione, come ditta separata dell'azienda per la quale fin'allora era stata adoperata, non è ammissibile.

[6] V. § 33.

[7] Casaregis (Disc. 39, n. 13) la chiamava esattamente *nomen sociale*.

[8] Cod. di com. art. 76. L' uso di designare in questa maniera le società commerciali è riconosciuto da' più antichi scrittori della scuola italiana: « *Secundum consuetudinem et fere totius Italiæ, in libris cum litteris mercatorum, unus nominatur nomine proprio omnes alii nomine appellativo, hoc modo: Titius et socii talis societatis*... Bartolo, su la 1. 37 Dg. *de stipulat. serv*.... « *Frequenter contigit quod plures sunt socii, et tamen solus unus nominatur, et alii sub nomine generali, puta talis*

Nelle accomandite il segno aggiunto rivela l' esistenza del socio o dei soci tenuti verso i terzi limitatamente alla quota versata [9]. Nelle società anonime non esiste propriamente una ragione sociale, nel vero significato della parola, ma una denominazione particolare, indicante lo scopo che la società si propone: *Società di costruzioni ferroviarie*, *Assicurazioni contro l'incendio* [10].

et socii... De Castro, su la l. II, Dg. *de duobus reis*, n. 5. Frémery, (cap. 6 pg. 41) ha tentato di dimostrare che tale formola apparve prima come particolare alle accomandite, per poscia estendersi alle collettive; ma Troplong (n. 360 a 369) con argomenti prevalenti ha dimostrato il contrario. Se non che, mentre per le collettive la indicazione nella ragione sociale di soli alcuni soci non ha effetto, relativamente alla solidarietà degli altri, in quanto che tutti sono solidalmente tenuti; nelle accomandite la indicazione limitata ha importanza, in quanto che i soci non tenuti in solido non possono far parte della ragione... *Et regulariter socii, nisi nomen eorum expendatur, non possunt obligari in solidum, sed solum pro rata... Et imo non tenentur ad plus, quam exposuerunt in societate*.... Straccha, su la Dec. XIV n. 131.... *Usu enim in civitate Genuœ et quidem notorie receptum est, quod socii expendentes nomen insimul tenentur contrahentibus secum in solidum*, su la Dec. XLVI n. 4 e 5. Per le collettive è interessante un altro passo dello Straccha, contenuto nella stessa Dec. XIV su citata, nel quale egli sostiene a favore della solidarietà che sotto le parole *et socii* vanno virtualmente intesi anche quelli che apparentemente non si mostrano... *Et sic certum erat aliquos esse socios, licet ignorarentur numerus et nomina, sed bene sciebatur adesse; et sic tria considerantur, an sint, qui sint, et quot sint; et scire primum sufficit ad hoc ut obligentur; quia sub illo nomine Petrus et socii, virtualiter alii continentur*. V. Renaud, Command. § 19.

[9] V. nota precedente e, specialmente, Stat. Genuae lib. IV c. 12: « *Socii sive participes societatis vel rationis, quorum nomen in ea expenditur, teneantur in solidum pro omnibus gestis, et erga omnes et singulos, creditores rationis sive societatis, socii vero seu participes, quorum nomen non expenditur, non intelligantur nec sint in aliquo obligati ultra participationem, seu quantitatem, pro qua participant*.

[10] Cod. di com. art. 77. Il codice del 1865 per ciascuna delle tre società usava, indicandone la ditta, una espressione speciale: « La società in nome collettivo ha per oggetto di esercitare il commercio sotto una *ragione sociale* (art. 112) »... « La società in accomandita è retta sotto un *nome sociale* ec. (art. 118) »... « La società anonima non esiste sotto *nome o ragione sociale*, ma è qualificata dall' oggetto della sua impresa

199. La ditta dev'esser *vera*, nel senso che essa rappresenti effettivamente la persona che l'adopera, che la spende, che firma[11] con essa. Un commerciante che non è in società non può, accanto al suo nome, porre il segno *e C.°*, senza incorrere in grave responsabilità, specialmente in caso di fallimento [12].

200. La persona che più non appartiene ad una società in nome collettivo o in accomandita può vietare che si continui ad adoperare la stessa ditta, quando in essa era compreso il suo nome. Egli non può validamente rinunziare a tale diritto [13].

(art. 129) ». Il codice in vigore dice, con più proprietà che « la società in nome collettivo, quella in accomandita semplice e quella in accomandita per azioni esistono sotto una ragione sociale. La società anonima non ha ragione sociale, ma è qualificata con una denominazione particolare o con la designazione dell'oggetto della sua impresa. Questa denominazione o designazione dev'essere differente da quella di ogni altra società ». L'ultima parte dell' articolo risponde a quanto già avevano riconosciuto la legge inglese del 1856 e la belga del 1873 (art. 28), ma la dottrina ne aveva già sostenuto il concetto sin da'tempi di STRACCHA « *Consueverunt etiam mercatores ne diversarum negotiationum fiat confusio, et mistura, et ut ex diversis administrationibus non oriatur incertitudo, ubi forte societatem coiverunt, formam contrahendi inscribere, seu titulum societatis adjicere, verbi gratia, Societas Bartholomæi, Thomasii, Ioannis Franc. Tudini et sociorum, certoque signo ex consensu omnium facto uti, et in libris notare, quod signum ad discernendum, ac iudicandum, incertitudinem removendum, et inspiciendum, an nomine societatis sit contractum, valde prodest ut scripsit Petrus de Anchar.* in cons. 32 Proclariore decisione, col. 3. *Est et illud in materia signi, inquisitione dignum, varie quidem homines signant , et variis utuntur signis* » (*De Mercatura* p. II n. 91). V. RENAUD, Das Recht der Actiengesellschaften, § 8 pag. 124 à 132.

[11] BEHREND, § 40 pg. 250.

[12] Cod. svizzero articolo 867; cod. ted. art. 16, V. per altro VENTURI, pg. 68. dove sono reassunte le opinioni manifestate a Norimberga per sostenere la tesi avversa. Contro queste v. VIDARI, n. 173.

[13] Il codice tedesco ha una disposizione che permette la rinunzia a tale diritto nell'art. 24. Per contro, il codice federale svizzero (art. 872) dispone che « quando una persona il cui nome fa parte della ditta d'una società in nome collettivo o in accomandita, cessa di essere membro della

201. Le ditte debbono essere denunciate alla cancelleria del tribunale di commercio e alla camera di commercio, per dare loro la maggiore pubblicità nell'interesse del proprietario e de' terzi [14].

Per la denuncia della ditta esistono due sistemi. L' uno, che la vuole fatta alla cancelleria del tribunale, è seguìto dai codici tedesco, ungherese [15]; l'altro, che la vuole fatta alla camera di commercio , è seguìto da un progetto speciale di legge italiano, votato dalla Camera de' deputati in seduta delli 12 marzo 1880 [16].

società, l'antica ditta sociale non potrà continuare ad esistere nella stessa forma nemmeno col consenso di detta persona o de'suoi eredi ». Quando si riflette che ciascuno è libero di disporre della sua ditta, pare che la ragione stia da parte del codice tedesco. Ma occorre osservare due cose: 1° che la ditta di una società non appartiene propriamente a'singoli sibbene alla società , ed intanto quelli vi possono e debbono figurare , in quanto formano parte della società medesima; 2° che il trasferimento della ditta è, come sopra si è visto (nota 5), possibile quando con essa si trasferisce l' azienda ; di guisa che il diritto di disporre dell' una va congiunto con quello di disporre dell'altra. Ecco perchè è preferibile il concetto del legislatore svizzero.

[14] Cod. fed. sviz. art. 865; cod. ted. art. 21.

[15] Art. ted. 21; ung. § 16. Il codice svizzero fed. dispone che la ditta dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo dove si ha la sede principale (art. 865). Il registro di commercio esiste in ogni Cantone e la legislazione cantonale designa le autorità alle quali spetta di tenere e sorvegliare il registro di commercio. Oltre di che ogni Cantone può istituire pe'singoli distretti speciali registri di commercio e speciali autorità per tenerli e sorvegliarli (art. 859).

[16] Ecco il testo del Progetto: 1° Le società commerciali e i commercianti devono notificare il proprio esercizio alla Camera di commercio ed arti quando hanno domicilio nel comune dove essa ha sede, in caso diverso , al sindaco del luogo di loro residenza, nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge e nel modo che sarà prescritto dal regolamento. La stessa notificazione sarà abbligatoria per ogni nuova ditta e società , e dovranno farla quindici giorni prima che entrino in esercizio. Il sindaco, appena ricevuta la notificazione, la trasmetterà alla Camera di commercio; 1° Le notificazioni saranno sottoscritte da coloro che hanno la rappresentanza (?) della Ditta o della società e conterranno: 1° il nome della ditta o della società e quello delle persone che la com-

Il primo sistema si potrebbe più rigorosamente dire giuridico, mirando particolarmente a determinare e prevedere gli effetti della denuncia ne'rapporti giuridici che possono essere conchiusi co'terzi e ne'modi come delle ditte possono servirsi i proprietari originari e gli acquirenti.

Il secondo sistema ha meglio un carattere amministrativo, ritenendosi necessaria la denuncia perchè le Camere di commercio possano esercitare le funzioni di tutela e di difesa degli interessi industriali e commerciali.

202. In Italia manca una legge particolare riguardante la denuncia delle ditte e non esistono in nessun luogo della legge commerciale disposizioni relative alle ditte de'singoli, ma v'hanno nel codice di commercio taluni articoli che, prescrivendo speciali formalità pel valido esercizio delle società commerciali, mettono, fra quelle, l'obbligo di denunciare la ditta o la denominazione particolare [17].

203. La ditta va distinta dall'insegna e dal nome, col quale molte volte i commercianti specificano e caratterizzano la loro industria. L'una è propriamente quel segno o emblema che viene appiccato alle botteghe per farle distinguere fra

pongono; 2° un estratto in forma legale dell'atto che ha dato origine alla ragione sociale; 3° l'indicazione del genere di questa; 4° l'indicazione del luogo o de' luoghi ove viene esercitata; 5° Le società anonime e quelle in accomandita per azioni dovranno presentare a tutte le Camere di commercio, nella cui giurisdizione hanno sede, succursali o agenzie, una copia del loro statuto. Questa copia sarà autenticata dalla Camera di commercio del luogo dove hanno la loro sede centrale e da quella presso la quale fu fatta la notificazione; 6° Dovranno essere notificate nel termine di un mese le mutazioni che accadono nelle condizioni di fatti indicate nell'art. 2; 7.° In caso di omessa o ritardata denuncia, il commerciante, la ditta commerciale o società verrà punita con ammenda di lire 50, o con multa estensibile a lire 250.

Sono giuste le osservazioni che Vidari (n. 182) fa a questo progetto, biasimandone la scorrettezza e confusione del linguaggio giuridico. Le parole « esercizio e ditta » sono assunte promiscuamente a significare la stessa cosa, e si dice che la notificazione o denunzia ha da essere fatta dal « rappresentante della ditta », come se rappresentante si possa dire chi agisce in nome proprio e per conto proprio.

[17] Art. 88, 90, 91, 97 cod. di com.

loro, e che di frequente è impresso su le merci, senza che vada per altro confuso co' marchi; l'altro dinota per lo più il genere di commercio che si esercita: *Caffè di Roma*, *Libreria Nuova*, *Fabbrica di panni*, o dipende dal capriccio del commerciante, *Unione delle fabbriche*, *Alla città di Genova* ecc.

204. Nulla vieta che il commerciante, nello spendere la ditta, l'usi con l'aggiunta dell' emblema e indichi anche il nome dello stabilimento. In tal caso la ditta è impressa a secco o con altri mezzi su gli atti, e sotto viene apposta la firma.

205. Allorchè la ditta e il nome dello stabilimento esistono, appartengono a un determinato commerciante e servono a distinguere la sua azienda dalle altre, esse costituiscono un suo diritto, che dev' essere dalla legge tutelato. Di qui due conseguenze: 1) che nessuno può usurpare la ditta o il nome dello stabilimento altrui [18]; 2) che non possono esistere su la stessa piazza ditte o nomi interamente uguali per identici commerci, onde non ingenerare confusione a danno de' proprietari e de' terzi [19]. Se non che è da osser-

[18] La dottrina è unanime nel ritenerla esatta, sin dal tempo di Stracсha. « *Mercator, an signo alterius mercatoris uti non possit* ». (De Merc. p. 2, n. 92), fondandosi su l'autorità di Baldo e di Bartolo. Le leggi che hanno disposizioni intorno alle ditte non seguono principii diversi. Cod. ung. § 17; Cod. fed. sviz. art. 876, pel quale « chi risenta pregiudizio per l' indebito uso d' una ditta, può procedere contro chi ha commesso questo abuso, affinchè cessi l'uso ulteriore della medesima e si faccia luogo al risarcimento de' danni ». E si aggiunge: « è riservato alla legislazione federale di promulgare ulteriori disposizioni per la tutela dei rapporti che si riferiscono all'uso d'una ditta ». Cod. ted. art. 20 e specialmente art. 26, pel quale: « colui che viene danneggiato nei suoi diritti per l'uso che altri faccia di una ditta, può citare l'usurpatore perchè cessi di usarla e sia in oltre condannato al risarcimento di danni, spese ed interessi. Sull'esistenza e l' ammontare del danno decide il tribunale di commercio secondo il suo prudente criterio, e può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese del condannato ».

[19] Anche su ciò sono d'accordo le leggi. Cod. sviz. art. 868; cod. ted. art. 20. « Una ditta inscritta nel registro di commercio non può essere adoperata come ditta nello stesso luogo da alcun altro e nemmeno da co-

vare, che se la prima conseguenza forma la base di un diritto certo e sicuro. facile ad essere esercitato e a fare rispettare; la seconda non può scindersi da una certa larghezza di criteri e di apprezzamenti, devoluti alla prudenza dell' autorità giudiziaria [20].

§ 34. Il Marchio [1].

Sommario

206. Che cosa è il marchio. Legge su'marchi.—207. L'uso del marchio si collega strettamente all' esercizio del commercio. — 208. Ma può usare un marchio anche chi non è commerciante. — 209. Condizioni della legge per esser protetti nell' uso de' marchi. — 210. Chi vuole disporre di un marchio deve farne immediata dichiarazione. — 211. Il marchio stabilisce una presunzione a favore del proprietario rispetto a' diritti su la merce. — 212. Azioni concesse a chi è leso nell'uso del suo marchio. — 213. Multe. — 214. I marchi esteri sono protetti purchè si osservino le prescrizioni stabilite pe' nazionali. — 215. Il marchio non va confuso con le etichette.

206. Dicesi marchio quel segno (figurativo, semplici iniziali, o indicante il nome, la ditta, l' insegna dell' azienda)

lui che abbia un cognome identico alla medesima. Questo deve in tal caso, costituendo una ditta, fare al suo nome un'aggiunta tale che la distingua chiaramente dall'antica ditta » (testo svizzero).

[20] In questi sensi Vidari che riporta nelle note varie sentenze, fra le altre quella resa dalla Corte di appello di Milano nel 3 giugno 1876 la quale giudicò « esservi intima e sostanziale parità fra i titoli de' due libri: « Avvocato di sè stesso » e « Avvocato di famiglia »; potendosi facilmente scambiare. nella mente di molti ed essere presi l'uno per l' altro »; quella del tribunale di commercio di Roma del 16 giugno 1876, che giudicò esservi usurpazione di ditta nel fatto di colui che, avendo aperto un esercizio di caffè nella stessa piazza dove già era un « Caffè di Roma » intitolò l'esercizio suo con le parole « Antico caffè di Roma », avvertendo « non essere necessaria l'identità perfetta della prima con la denominazione posteriormente usurpata; ma bastare che questa trovisi analoga e simile, in modo che per non essere abbastanza diversificata possa far nascere quella confusione e produrre quel danno che vuolsi evitare ». Gli stessi principii sono applicabili a' nomi di giornali, effemeridi, riviste ec. politiche, scientifiche o religiose che esse siano.

[1] Straccha, *De mercatura*, p. 2 n. 71 e seg.; Rotæ Genuæ, Decis. CCI, n. 2, 3; Casaregis; Disc. n. 121; Bédarride, Commentaire des lois

atto a distinguere i prodotti di una particolare industria, le merci di un particolare commercio, gli animali di una particolare razza [2]. Esso non è la ditta, ma ne presuppone l'esistenza, ed è generalmente un modo pratico di adoperarla per gli usi del traffico commerciale. Di guisa che, chiunque adotta un marchio ha diritto ad averne l'uso esclusivo, purchè adempia il disposto della legge [3]. E mentre in Italia non v'ha, come si è notato [4], legge speciale su la ditta, ve ne ha una su' marchi ed i segni distintivi di fabbrica, che ha la data del 30 agosto 1868, con Regolamento del 7 febbraio 1869. Parecchie disposizioni contenute in questa legge riguardano non solo il marchio propriamente detto, ma anche la ditta. Così quella dov'è prescritto che, ferma stante la generale proibizione di usurpare il nome o la firma di una società o di un individuo, è anche proibito di appropriarsi la ditta commerciale, o l'insegna dell'azienda, l'emblema caratteristico, la denominazione o titolo di un' associazione o di un corpo morale, sieno stranieri, sieno na-

sur les brevets d'invention, sur les noms des fabricants et des lieux de fabrication, sur les marques de fabrique et de commerce. Il vl. 2, pg. 269 e seg. ed il vl. 3. Paris 1869; CALAMELS, Des noms et marques de commerce, de la concurrence déloyale, Paris 1858; HUARD, Répertoire de législation ec. en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations ec. Paris 1865; POUILLET. Traité théorique et pratique des dessins de fabrique, Paris 1868; DESNOS, Résumé de législation française et étrangère sur les marques de fabriques, Paris 1879; MAYER, De la concurrence déloyale et de la contrefaçon en matière de noms et marques, Paris 1879; BRAUN, Nouveau traité des marques de fabrique et de commerce, du nom commercial et de la concurrence déloyale. I. Marques de fabrique et de commerce, 1 vl. Paris 1880. — KRUG. Ueber den Schutz der Waaren-und Fabrikzeichen. Darmst. e Leipzig 1866; KLOSTERMANN, Patentgesetzgebung, Berlin 1869; SIEGERIED, Reichsges, über Markenschutz, Berl, 1874; THÖL, § 203; BEHREND, § 41; ENDEMANN, § 14; VÖLDENDORF, nell'Handbuch di ENDEMANN, I, pg. 208; GAREIS, § 14; LUDLOW, and JENKEINS, The law of trade marks; BRYCE, The trade marks Regish. Act. London 1877; SEBASTIAN, The law of tr. m. Lond. 1878. — VIDARI, n. 1457 a 1495.

[2] Art. 1 dalla legge— [3] Così come si ha diritto alla ditta, v. § 35. — [4] V. § 35.

zionali, ed apporli sopra botteghe, sopra oggetti d'industria o di commercio, o sopra disegni, incisioni od altre opere d'arte, « anche quando la ditta, l'insegna, l'emblema, la denominazione o titolo anzidetto non facciano parte di un marchio o segno distintivo, o trovinsi comunque trascritti in conformità della legge [5] ».

207. Si vede chiaramente che l'esistenza del marchio e l'uso che di esso vien fatto, si collegano strettamente all'esercizio del commercio, di cui sono quasi un indispensabile elemento; in ispecie quando si tratti di quelli esercizi commerciali che riflettono le merci, propriamente dette, i prodotti ecc. Taluni commercianti, come sarebbero i commissionari, i banchieri, gli armatori non ne hanno bisogno, il loro traffico avendo per oggetto merci altrui o affari che non richiedono nè rendono possibile l'applicazione di un marchio.

208. Tuttavia anche quando non si abbia la qualità di commerciante si può adottare l'uso di un marchio. In fatti la legge italiana riconosce che l'amministrazione finanziaria dello Stato può adottare marchi e segni, per assicurare i prodotti delle sue manifatture e lo spaccio de' generi di privativa, uniformandosi alle prescrizioni della legge; e ciò senza pregiudizio delle disposizioni vigenti, per l'amministrazione dello Stato, nella legge che riguarda la produzione e la specie di tali prodotti [6].

209. Le condizioni per poter essere protetti dalla legge nell'uso di un marchio sono le seguenti:

1) Il marchio dev'essere diverso da quelli già legalmente usati da altri [7];

2) deve indicare il luogo di origine, la fabbrica ed il com-

[5] Art. 5 della legge. — [6] Art. 6 della legge.

[7] *Mercator non potest uti signo alterius, qui primo usus est ubi fieret iniuria, vel ignominiose uteretur.... Finge enim mercatorem, qui amissa fide decoxrit, magni et inculpatae vitae alterius signo uti velle; hunc credo iudicis officio prohiberi, ex signo namque fiducia et personae qualitas demonstratur.* STRACCHA, n. 95 e 96, citato anche da VIDARI, n. 1475.

mercio, in modo da constatare il nome della persona, la ditta della società e la denominazione dello stabilimento da cui provengono i prodotti e mercanzie. Trattandosi di animali e di piccoli oggetti, sarà proposta ed approvata una sigla speciale, o un segno equivalente.

La firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario, incisa sui prodotti o riprodotta mediante suggello o qualunque altro mezzo durevole, ovvero anche scritta a mano, può costituire un marchio o segno distintivo [8];

3) presentazione ad una delle Prefetture del Regno di: *a*) due esemplari del marchio o segno distintivo che s' intende adottare [9]; *b*) dichiarazione in duplice originale, in cui, espressa la volontà di riservarsi i diritti che competono, sia indicata la specie degli oggetti su cui si vuole opporre il marchio, o segno, annotando se il marchio o segno distintivo sarà apposto sopra oggetti prodotti dal dichiarante e sopra mercanzie del suo commercio; *c*) descrizione in duplice originale del marchio o segno distintivo; *d*) quietanza del ricevitore demaniale locale, dalla quale apparisce essersi pagate lire 40 a titolo di tassa e spese, per ciascun segno o marchio distintivo;

4) attestato rilasciato in seguito al rapporto della Prefettura, dal Museo industriale di Torino [10].

210. Adempite queste formalità, il marchio diventa di proprietà assoluta di colui al quale è stato riconosciuto. Egli può disporne come crede, venderlo, cederlo, donarlo, lasciarne l'uso a' suoi eredi [11]. Se non che, l'avente causa, o il suc-

[8] Art. 1 della legge.

[9] Tali esemplari debbono essere fatti sopra lastre metalliche, pezzetti di cartoncino ben solido o pergamena, e simili materie poco soggette a deperire. In ogni modo queste materie non possono avere più di due centimetri di spessezza, e la loro faccia più larga dev'essere un quadrilatero rettangolo, con lati non maggiori di venti centimetri, nè minori di due. Gli oggetti marchiati possono essere depositati originalmente come esemplari del marchio o segno prescelto, purchè presentino tali condizioni. Art. del Regolamento 7 feb. 1869.

[10] Art. 7 della legge.

[11] Ma, come per la ditta (§ 33) non è possibile disporne separatamente

cessore industriale e commerciale, che vorrà usare o conservare il marchio del suo autore, dovrà farne, in carta bollata da lira una, l'immediata dichiarazione [12].

211. L'applicazione di un marchio, in tal modo acquistato, su le merci stabilisce una presunzione a favore del proprietario del marchio, relativamente a' diritti su la merce [13]. È ammessa la prova in contrario. Il fatto dunque di apporre su di una merce il proprio marchio prova ch'essa è stata acquistata e consegnata [14]. Se esistono due marchi uguali ed i proprietari hanno di ambedue ottenuto l'uso esclusivo, la presunzione va a vantaggio di colui che ha il possesso della merce [15], stando a suo favore così il possesso [16] come il marchio.

212. Chi validamente acquista un marchio è dalla legge protetto nell'uso di esso [17]. Chiunque credesi leso nell'esercizio del suo marchio, può intentare, naturalmente, analoga azione innanzi all'autorità giudiziaria. La legge italiana parla di azioni civili, intentabili dinanzi a' tribunali civili con procedimento sommario; e di azioni penali, a promuovere le quali non occorre l'istanza privata [18]. Altre leggi, come la tedesca, conservando l'azione penale [19], rimandano con mag-

senza concedere in pari tempo quel particolare esercizio per uso del quale esiste il marchio. Ne' medesimi sensi VIDARI, n. 1372.

[12] Art. 2 della legge.

[13] *Merces, seu sarcinulæ, præsumuntur illorum esse, quorum signis sunt signæ...* STRACCHA, n. 71 e seg.

[14] *Et impositione alterius marchi super mercibus arguitur eas fuisse traditas mercatori cuius est novus marcum.* CASAREGIS, Disc. X n. 122.

[15] *Item in materia proposita aliam facti speciem consideram; pone merces penes aliquem mercatorem conventum extare, et eum qui agit probatae signata signo proprio, et reum itidem, idque potest esse, vel quia actor et reus eodem signo uterentur, vel quod sarcinulæ seu merces duobus signis signatæ essent (ut plerumque videmus) actoris scilicet et rei; in quo casu, procul dubio, respondendum est possessionis meliorem esse, conditionem.* STRACCHA, n. 83.

[16] In base dell'art. 707 del cod. civ.

[17] Art. 10 della legge. — [18] Art. 11 della legge.

[19] Salvo che esso non è di azione pubblica, ma privata. È più sicuro, per altro, ed esatto il sistema italiano.

giore esattezza, la conoscenza delle quistioni, riflettenti i marchi, ai tribunali di commercio. L' uso del marchio anche quando questo, come nel caso dello Stato, non appartenga a commercianti, rivela un esercizio commerciale o industriale e rientra, per gli effetti, nella competenza dell' autorità giudiziaria commerciale [20].

213. Sono prescritte multe estensibili a lire 2,000, e in caso di recidiva, a 4000 contro:

1) chi ha contraffatto un marchio o segno distintivo, o chi ne avrà fatto uso scientemente;

2) chi avrà scientemente messo in circolazione, venduto o introdotto dall' estero, e per uso di commerciò, prodotti con marchi o segni contraffatti;

3) chi ha contravvenuto al disposto degli art. 3, 5, 6, della legge;

4) chi senza aver propriamente contraffatto un marchio o segno distintivo, ne ha fatto una fraudolenta imitazione, o chi ha fatto uso scientemente di marchio o segno fraudolentemente imitato;

5) chi ha scientemente posto in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchio o segno fraudolentemente imitato;

6) chi ha fatto uso scientemente di marchio o segno, insegna od emblema portante indicazione atta a trarre in inganno il compratore su la natura del prodotto, o chi ha venduti prodotti muniti di tali marchi o segni o emblemi.

I marchi o segni contraffatti, gl'istrumenti che hanno servito alla frode, non che i prodotti e oggetti accreditati con tale contraffazione, vengono confiscati.

I marchi o segni, insegne od emblemi alterati sono reintegrati a spese del delinquente.

Queste pene sono applicabili senza pregiudizio del risarcimento de' danni a chi di ragione, o di quelle maggiori stabilite dal codice penale nel caso di falsità.

214. Finalmente è da notare che i marchi e segni distintivi, già legalmente usati all' estero sopra prodotti e mer-

[20] Negli stessi sensi VIDARI, n. 1461.

canzie di fabbriche e commerci stranieri, che si spacciano nello Stato, o sopra animali di razze straniere diramate nel Regno, sono riconosciuti e garentiti, purchè si osservino, a riguardo loro, le prescrizioni stabilite pe' nazionali [21].

215. Il marchio non va confuso con le semplici etichette, apposte dai commercianti su le merci non propriamente per accertarne e guarentirne la proprietà e la provenienza, ma per far conoscere al pubblico in generale l'esistenza del loro particolare esercizio. Mentre il marchio si può considerare come una misura conservatrice da parte di chi l'adopera e di garentia da parte de' terzi, provando esso l' autenticità della merce; l'etichetta non è, come si è visto, che un semplice istrumento di pubblicità. Essa contiene abitualmente la ditta, l'insegna, l'emblema o altro segno figurativo, è di vari colori ed è molto usata da' dettaglieri.

§ 35. La tenuta de' libri [1].

Sommario

216. Ragioni che giustificano la tenuta de'libri. — 217. I libri sono essenziali o obbligatorii o ausiliari. I primi sono il giornale, il copialettere e l' inventario. — 218. Formalità da adempiersi per la loro località. — 219. Registro esistente ne' tribunali di commercio. — 220. Quali sono i libri ausiliarii. — 221. In quanti modi può tenersi la scrittura. — 222. Della tenuta a partita semplice. — 223. Della scrittura a partita doppia. — 224. Continua. Della preesistenza all'impianto della scrittura di un capitale e di una partita merce. Il Bilancio. — 225. Bilancio d'entrata e bilancio di uscita. — 226. Delle scritturazioni per l'esercizio della navigazione. — 227. Delle scritturazioni per gli immobili.

216. Allo studio dell'azienda appartiene quello della tenuta dei libri, essendo essa necessaria per l' esatto ed or-

[21] Art. 12 della legge.

[1] La bibliografia va qui distinta in due parti, secondo che le opere trattano propriamente della tenuta de' libri di commercio o della loro efficacia probatoria. Quelle riportate in questo luogo appartengono alla prima classe: Göpen (Pasquerius): *De ratione costituendi libros mercatorios*,

dinato andamento degli affari. Oltre di che essa trova un' altra e gravissima ragione di essere nella particolare efficacia probatoria che la legge riconosce a' libri de' commercianti, se regolarmente tenuti. Rientrando lo studio di questo secondo carattere in quello delle prove [2], va qui fatto lo esame del primo.

217. I libri si possono distinguere in due categorie: *essenziali* o *obbligatori*, perchè richiesti dalla legge; e *ausiliari*. I primi sono tre: il *giornale*, il *copialettere*, l' *inventario* [3].

Magd 1601; IZZON, Tenue des livres de commerce, Paris 1688; GIRAUD, Flambeau du comptoir, contenant la manière de tenir les livres de commerce. Marseille 1797; BLANDEL, La tenue des livres de commerce à partie simple et à partie double, LYON 1801; SIMON, Méthode complète de la tenue des livres en partie simple et en partie double, Paris 2 vl. 1830; DÉGRANGE, De la tenue des livres, Paris 1831, tradotto in italiano, Napoli 1882 (è uno de' più riputati); CERCHI, L' Arte di tenere i libri di commercio, Mantova 1835; BONANNI, La contabilità mercantile ridotta alla sua semplicità e precisione, Rovigo 1840; BOCCARDO, Manuale di contabilità, Torino 1861; AGUILAR, Il tenitore de' libri, Napoli 1870; MASSA, Dei diversi sistemi di registrazione, Novara 1878 (sono entrambe fra le migliori).

In quanto alle opere di diritto, esse trattano generalmente i libri a preferenza dal punto di vista della loro efficacia probatoria. Si occupano per altro della tenuta BEHREND § 42 (ivi è indicata copiosa letteratura tedesca); ENDEMANN § 22; VÖLDENDORF nell'Handbuch di ENDEMANN, § 60 e seg.; PARDESSUS, n. 85 a 90; LYON C. et RENAULT, n. 227 a 237; BOISTEL, tit. 2 pg. 73 a 105; VIDARI, n. 203 a 212.

[2] V. parte III.

[3] Sarebbe stato preferibile che il nuovo codice avesse seguito l'esempio del diritto inglese e del codice fed. svizzero (art. 877), i quali non determinano nè il numero nè la specie de' libri che i commercianti debbono avere. Il codice svizzero dice infatti semplicemente: « chi è tenuto a farsi inscrivere nel registro di commercio deve avere regolarmente i libri di commercio, da'quali si possono rilevare lo stato del suo patrimonio e i singoli rapporti di debito e credito derivanti dalla gestione de'suoi affari ». In generale tutte le altre legislazioni seguono il sistema italiano, ricavato dal codice francese. Se non che, è bene avvertire che sempre, nella pratica, taluni libri sono stati ritenuti essenziali, e fra essi, principal-

Il *giornale* è un libro nel quale il commerciante scrive giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di effetti, e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo, oltre la dichiarazione mese per mese delle somme impiegate per le spese della sua casa [4].

mente quelli che oggi vengono denominati prime note e giornale e che altra volta avevano nome l'uno giornale e l'altro mastro.... *At in codice contra et de duobusmet libris meminit Bald.* in rubr. de const. pecun. n. IV, *licet eisdem vocabulis non utatur, quos libros in patria mea, vulgo giornale et libro mastro appellant.* . . . . Il giornale era dunque propriamente quello che oggi chiamiamo *prime note* e che, con voce latina, veniva denominato *Adversaria libelli,....... sunt enim, in quibus mercatores primum rationes accepti, et expensi negligenter sine ordine conscribunt et memoriæ gratia.* L'altro, il libro mastro, era in linguaggio corretto detto *Codex. Codex vero liber est in quem rationes diligentissime perscriptæ referuntur.* Straccha, n. 51. Lo stesso concetto trovasi in Ansaldo, Disc. n. 53: « *Liber giornalis diurni nempe exitus et introitus, et a quo per speciem recompilationis seu brevis transampti desumatur alter qui nuncupatur Mastro* ». Il male, nelle leggi che hanno lo stesso sistema nostro, sta nel volere che tutti i commercianti, di qualunque specie essi siano, abbiano i tre libri; mentre molti non hanno bisogno a mò d' es. del copialettere e ad essi basta prender nota nel giornale delle semplici operazioni che compiono. Ciascuno dovrebbe quindi regolarsi secondo i propri bisogni e l'indole del suo esercizio, salvo sempre alla legge determinare talune formalità di tenuta, per l' efficacia probatoria che può ai libri essere accordata. (In questi sensi Vidari n. 205). Il codice tedesco (art. 10) prescrive che quanto il codice dispone intorno alla tenuta dei libri, alla ditta e alla procura non è applicabile « ai venditori di strada, ai rigattieri, agli ambulanti e simile gente di piccola industria, neppure ai tavernai, carrettieri e barcaiuoli comuni ed a persone la cui industria non esce dalla sfera degli esercizi di un mestiere ». Ma l' articolo non basta ad evitare gli inconvenienti e può anche essere superfluo. Le persone ivi contemplate non rientrano nella classe de'commercianti, e quindi l'obbligo della tenuta de' libri non li concerne; mentre si tratta di provvedere a quelli che non han bisogno di tutti i libri pur essendo senza dubbio alcuno commercianti.

[4] Esso è di origine antichissima. Si trova esistente presso i greci e i romani (Cicerone, *pro Roscio*, nelle orazioni contro Verre, nella l. IV Dg. *de edendo*). Esso aveva nome *Codex rationum* o semplicemente *Ra-*

Tutte le operazioni, prima di essere trascritte nel *giornale* e negli altri libri vengono segnate giorno per giorno ed a misura che si compiono su di un libro chiamato comunemente *scartafaccio* o *prima-nota* che serve per comodo del commerciante.

Nelle grandi aziende ogni persona incaricata di fare operazioni tiene le sue prime note, che passa poi all'ufficio di ragioneria, perchè siano trascritte nel giornale.

Il *copialettere* è un libro nel quale il commerciante fa copiare tutte le lettere, le cartoline postali e i telegrammi che spedisce ai suoi corrispondenti. Esso può essere *a mano* o *a impressione*.

L'*inventario* è un libro nel quale il commerciante scrive l'elenco de' suoi beni mobili ed immobili, debiti e crediti di qualunque natura e provenienza. Esso si chiude col bilancio e col conto de' profitti e delle perdite e dev'essere trascritto e firmato dal commerciante [5], di anno in anno, sopra un libro a ciò destinato.

Questi libri debbono esser tenuti per ordine di date, di

tio: *Rationem autem esse Labeo ait, ultro citroque dandi eccipiendi, credendi, obbligandi, solvendi sui causa negotiationem.* IV Dg. 6, ff. *de edendo.* Il modo di scritturazione era, per altro, diverso dall'attuale, specialmente pe' libri degli argentari: « *Solebat enim creditor, pecuniam, nomen debitoris, causam debendi, reliquasque circumstantia præsente debitore, in tabulas rationem referre; idemque præsente, faciebat, debitor, iique codices inter se compardti, si inter se similes reperiebantur plenam faciebant fidem* « EINECIO, *De libris mercat.* § 12. L'uso, come osserva MASSÉ (n. 2474), è rimasto per le scritturazioni degli agenti di cambio. La diversità fra gli *adversaria* ed il *codex rationum* esistente nel medio evo, proveniva dal diritto romano. Ecco cosa scrive al riguardo CICERONE: « *Quid est quod negligenter scribamus adversaria? quid est quod diligenter conficiamus tabulas? qua de causa? quia hæc sunt menstrua, illæ sunt æternæ, hæc delentur statim, illæ servantur sanctæ; hæc parvi temporis memoriam, illæ perpetuæ existimationis fidem et religionem amplectuntur; hæc sunt dejecta, illæ in ordinem confectæ. Istaque adversaria in judicium protulit nemo: codicem protulit, tabulas recitavit* « (*Pro 2 Roscio comœdo* orat. 3, § 3).

[5] Intorno a' tre libri dispongono gli art. 21 e 22 del cod. di com.

seguito, senza alcuno spazio in bianco, e senza trasporti in margine. Non possono farvisi abrasioni; ed essendo necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili [6].

218. I tre libri non sono validi se non si compiono talune formalità prima di metterli in uso: 1° debbono essere numerati; 2° il libro giornale e l'inventario debbono essere anche firmati a ciascun foglio da un giudice del tribunale di commercio o dal pretore della residenza del commerciante; 3° nella loro ultima pagina viene dichiarato il numero dei fogli, e la dichiarazione è firmata dal giudice o pretore; 4° il libro giornale è anche bollato su ciascuna pagina, e dev'essere presentato una volta all'anno al tribunale di commercio o al pretore, o al notaro per venir vidimato immediatamente sotto l'ultima scritturazione. Tutto ciò senza spese [7]. Il commerciante è in obbligo di conservare tali libri per la durata di dieci anni; e per lo stesso tempo è in obbligo di conservare i fascicoli le lettere e i telegrammi che riceve [8].

219. Ne' tribunali di commercio è tenuto un registro, in cui sono notati i nomi de' commercianti che hanno presentato i libri, la natura di questi e il numero de'fogli firmati; lo stesso deve farsi per le annuali vidimazioni de'libri-giornali. I pretori che hanno firmati o vidimati i detti libri, devono trasmetterne ogni anno la nota al tribunale di commercio. Lo stesso dovere hanno i notari quando la vidimazione è stata da essi compiuta [9].

220. I libri *ausiliari* dipendono, pel numero e per la varietà, dalla volontà del commerciante e dalla specie e vastità della sua industria. Quelli generalmente adoperati sono: 1° *libro di cassa*, 2° *libro maestro o gran libro* [10], 3° *scadenzario*, 4° *libro merce*, 5° *tratte e rimesse*. Nel primo vengono segnate le sole operazioni di cassa, come semplice numerario. Nel secondo sono contenuti i conti di

[6] Art. 25 cod. di com. — [7] Art. 23 cod. di com. — [8] Art. 26 cod. di com. — [9] Art. 24 cod. di com. — [10] È anche chiamato libro dei corrispondenti.

tutte le persone con le quali il commerciante è in relazione. Ogni conto è intestato alla persona cui esso appartiene. Nel terzo sono segnati per ordine di data tutti i pagamenti di cambiali che un commerciante deve eseguire. Nel quarto è tenuto un conto esatto del movimento di *entrata* e di *uscita* della merce. Nel quinto finalmente si notano tutti gli effetti cambiari o mandati d'incasso che il commerciante riceve e quelli ch'egli emette, segnando per gli uni il nome di coloro da'quali si ricevono, per gli altri il nome di coloro ai quali si spediscono, od altre notizie che possono riguardarli.

Questi libri devono esattamente corrispondere al contenuto del giornale, del quale non sono che una riproduzione più particolareggiata.

221. Il modo di tenere i libri si chiama la *tenuta dei libri*, la quale può essere a *partita semplice* o *incompleta* e a *partita doppia* o *completa* e *comprovante*.

222. Si dicono tenuti a *partita semplice* quei libri nei quali le varie partite, cioè le varie operazioni, vengono segnate una dopo l'altra, in puro ordine di data, una sola volta, ma confusamente secondo che esse sono di mano in mano compiute. Il *libro giornale* a scrittura semplice è redatto così: a sinistra della pagina vi è una prima colonna nella quale si segnano le date; in seguito v'ha una colonna nella quale si segnano le varie operazioni di qualunque natura esse siano; a destra due colonne, in una delle quali si segnano le somme che s'incassano, nell'altra le somme che si spendono. A piè d'ogni pagina si fa l'addizione di entrambe le somme partitamente ed il ricavo si riporta alla pagina seguente, come riporto. Ma in tal modo il commerciante non ha innanzi la situazione totale della sua azienda, sibbene semplicemente lo stato della cassa. Ciò rende molto facile gli errori, e molto difficile il ritrovarne la causa per correggerli.

Il *gran libro* è redatto così: sulla parte superiore della pagina si scrive il nome della persona alla quale il conto appartiene. Su uno dei lati si scrive la parola *dare*, su l'al-

tro la parola *avere*. Ogni operazione che rappresenta un credito dell'intestato si segna dalla parte dov'è scritto *avere*; ed ogni operazione che rappresenta un suo debito si segna dalla parte dov'è scritto *dare*. Si ha così da un lato tutto il complesso del credito, dall'altro tutto quello del debito. Allorchè si vuole chiudere il conto, non si fanno che due addizioni e la differenza fra le due cifre rappresenta il *saldo a debito* o il *saldo a credito*. Nel gran libro non si fanno che addizioni, e le due cifre finali del *dare* e dell'*avere* debbono *bilanciarsi* esattamente. Quando vi ha una differenza fra l'una e l'altra, essa si trascrive sotto la cifra inferiore, con la quale si addiziona, e si ottiene un risultato uguale all'altra cifra. La differenza indica se essa è a debito o a credito dell'intestato.

223. Dicesi tenuta *a partita doppia* quella scrittura nella quale le operazioni vengono scritte ciascuna sotto la propria rubrica, e sono fra loro rispettivamente *addebitate* e *accreditate*. Il commerciante ottiene così la vera posizione della sua azienda, per mezzo di un'equazione, che potendo sempre essere compiuta, serve in qualsiasi momento a controllare i risultati delle scritture. La base scientifica della partita doppia è l'uguaglianza dell'attivo al passivo aumentato del patrimonio netto.

S'impiantano dei conti *fittizi* cioè: 1° *conto merce;* 2° *conto cassa;* 3° *effetti a pagare;* 4° *effetti a ricevere;* 5° *profitti e perdite*. Sono tutti a doppia colonna: *dare* e *avere*.

Conto merce. Sotto la colonna del *debito* si segnano le varie partite di merci comprate; sotto quella del credito il loro corrispettivo che può essere: *a*) a contanti e si accredita la *cassa*; *b*) a termine e si accredita il *venditore*; *c*) effetti da consegnare e si accredita *effetti a pagare*; *d*) o effetti già consegnati e si accredita *effetti a ricevere*. Sotto la colonna del *credito* sono segnate le partite di merci vendute, e sotto quella del *debito* il loro corrispettivo, nel modo sopra indicato.

Conto cassa. Vengono segnate *a debito* tutte le partite in numerario che si ricevono, accreditando chi paga, ed a *cre-*

dito tutte le spese, *addebitando* chi riceve. Quelli che pagano o che ricevono possono essere: *a*) un creditore o un debitore per un pagamento fatto o ricevuto: *b*) *merce* secondo che è venduta o comprata, *c*) *effetti a pagare*, o *d*) *effetti a ricevere* secondo che il titolo proprio è stato saldato o è stato scontato un titolo altrui; *e*) *profitti e perdite*, secondo che sono entrate in cassa o ne sono uscite delle somme che non hanno di fronte un corrispettivo di sborso o rimborso.

Effetti a pagare. In questo conto sono segnate tutte le cambiali o altri titoli contenenti la promessa di una somma. Sotto la colonna del *credito* sono segnati quelli che si emettono, sotto quella del *debito* quelli che si ricevono. Di fronte ai primi verranno segnati a *debito*: *a*) il *creditore* se il titolo è stato dato come pagamento di un debito, *b*) il *conto merce* se con esso si è saldata una partita di merce, *c*) il *conto cassa* se è stato fornito come corrispettivo del suo valore, *d*) il *conto cassa*, se è stato scontato, e *profitti e perdite*, per quanto concerne gl'interessi ed altri sborsi. Di fronte ai secondi verranno segnati a *credito*: *a*) il *conto cassa* se pagati alla scadenza, *b*) il *conto cassa* se scontati e pagati dal soscrittore prima della scadenza, *c*) *profitti e perdite* pel tasso percepito, *d*) *effetti a pagare* se riportati, poichè mentre il titolo nuovo entra in portafoglio, il vecchio ne esce per consegnarsi al creditore.

Effetti a ricevere. Sotto la colonna del *credito* sono segnati tutti gli effetti usciti dal portafoglio, sotto quella del *debito* gli effetti che sono in portafoglio. Di fronte a' primi si addebitano, secondo i casi, o un *creditore*, o il *conto merce*, o la *cassa*, o *profitti e perdite*, o l'una pel debito, e gli altri per l'interesse, o *effetti a ricevere*. Di fronte a' secondi si accreditano, secondo i casi, o un *debitore*, o il *conto merce*, o la *cassa*, o *profitti e perdite*, o l'una pel credito e gli altri per gl'interessi.

Profitti e perdite. Questo conto è destinato a comprendere tutte quelle partite che rappresentano un *utile* o una *perdita* pel commerciante, senza una *compensazione* prossima e reale. Esso è molto comodo per le aziende ed è quasi indispensabile. Spiega le cause dell' aumento o della diminu-

zione del patrimonio commerciale, che sarebbe quasi impossibile conoscere altrimenti con esattezza.

224. L'impianto della scrittura presuppone generalmente la preesistenza di un *capitale* (numerario, crediti) e di una quantità di *merce*. Se questi elementi mancassero non si potrebbe aprire nei conti una rubrica a loro *credito*. Il conto della *merce* risulta dall'*inventario*, il quale, facendosi ogni anno, offre la possibilità del raffronto col *conto generale merce*. Il movimento del *capitale* si ha fissandone la cifra nell'atto d'impiantare le scritture, e della quale la *cassa* è debitrice. Si apre così un conto speciale pel capitale, che rappresenterà lo stesso commerciante. Impiantandosi gli altri conti, mentre essi vengono *addebitati* di tutto ciò che ricevono, se ne *accredita* il capitale. L'operazione viene poi segnata al *giornale* con la espressione: *diversi al capitale*. Al conto del capitale sono poi trascritte le partiti di profitti e perdite. Ad ogni fine d'anno, o anche ad ogni sei mesi, si chiudono tutti i conti. L'operazioue chiamasi *chiusura dei conti*. La chiusura è *parziale* a ciascun conto, ed è *generale* quando, riportandosi le *chiusure parziali* su di un foglio speciale denominato *bilancio*, si addizionano per ottenerne le cifre finali. Il bilancio è fatto così: a sinistra una larga colonna nella quale sono trascritti i vari conti, *merce*, *cassa*, *effetti a pagare* ecc.; a destra quattro colonne di cifre. Le due prime contengono i totali dei conti speciali, uno a *debito*, l'altra a *credito*. Le due seconde indicano i saldi di debito o di credito, ricavati dalla differenza delle due prime cifre. La *chiusura* è allora esatta, vale a dire che le scritture si bilanciano, quando, addizionando le prime colonne, si hanno due somme uguali, rispondenti al totale del *libro mastro*, e quando, addizionando le seconde colonne, si hannno del pari due somme uguali.

225. Talune aziende, non contente di un *bilancio* annuale fatto in questo modo, hanno un bilancio così detto d'*entrata* ed un bilancio così detto d'*uscita*. Questo è quasi un liquidatore generale, esso contiene il saldo di tutti i conti, salvo quello dei profitti e perdite. Quello è un nuovo conto che si riapre l'indomani della chiusura e contiene i saldi

del bilancio d'uscita per riportarli ai conti da' quali provengono [11].

226. Allorchè l'esercizio commerciale è di navigazione, il commerciante apre, ne'suoi libri, un conto alle navi, detto *conto nave*. Esso, come ogni altro conto, è addebitato del costo della nave, dello importo dell'armamento, di tutte le spese che occorrono pe' viaggi, ed è accreditato di tutti i prodotti che esistono pel nolo de' passeggieri, della vendita della nave, quando ciò accade, e di qualunque altro introito si potesse verificare.

Intanto siccome la nave perde di valore anno per anno, se ne fa la stima nell' inventario, e della differenza se ne accredita il conto della medesima in contro-partita col debito conto profitti e perdite.

Se poi la nave è tenuta quale semplice mezzo per ispedire le proprie merci, allora, invece di aprirle un conto, formerebbe essa un debito del *conto spedizioni*, il quale si po-

[11] Può essere distinto in due altri libri, delle cambiali attive e delle cambiali passive. Il primo è diviso in due parti. L'una contiene tutte le indicazioni relative alle cambiali che entrano in portafoglio, cioè la data, ossia il giorno in cui si sono ricevute; la natura, ossia l'indicazione se trattasi di rimesse, tratte, vaglia cambiari ecc.; la piazza, ossia ogni città in cui la cambiale è pagabile; il nome del cedente e quello del sottoscrittore, se trattasi di cambiale propria, del trattario se di cambiale tratta; il giorno di scadenza, il capitale scritto su le cambiali, il cambio o lo sconto e finalmente l'importo. L'altra parte, cioè l'uscita, contiene le indicazioni relative all' estimazione od alla cessione delle cambiali, notando la data in cui la cambiale è uscita dal portafoglio, il nome del cessionario, che potrebbe anch'essere il sottoscrittore o trattario, il cambio o lo sconto a cui s'è fatta la cessione e l'importo. Il secondo ha molta analogia col precedente. Solo che mentre in questo le cambiali si notano prima all' entrata e poi all' uscita, in quello si notano prima all' uscita e poi all' entrata, perchè una cambiale passiva viene dapprima messa in circolazione e poscia viene estinta e quindi rientra nelle mani di chi l'aveva rilasciata od accettata. Da questa differenza ne viene che tutte le indicazioni comuni all'entrata ed all' uscita, come il capitale, la scadenza ecc., che nel libro delle cambiali attive si omettano all'uscita, qui si omettano all' entrata, scrivendole ben inteso all' uscita. **Massa**, pg. 26 e 27.

trebbe aprire, imputandolo a tal conto, o semplicemente al *conto mercanzie generali*, quando non si facesse uso delle suddivisioni in altri conti; e la nave, simile ad una merce qualunque, stimata all'epoca dell'inventario, è calcolata in questo pel valore di stima [12].

227. In quanto agli immobili, si apre similmente un conto, che si può anche suddividere per ciascuno di essi. In ogni caso, il prezzo di acquisto, le contribuzioni, le spese di manutenzioni, quelle di custodia e tutt'altro che potesse occorrere per gli stessi, formeranno il debito, mentre il credito invece sarà costituito dal ricavato degli affitti, dalla vendita de' prodotti delle terre [13].

[12] Aquilar, pg. 208. Queste scritture non vanno confuse con quelle che è obbligato a tenere il capitano e che non formano un obbligo propriamente del commerciante, sibbene del capitano stesso. Ecco perchè se ne parla altrove (§ 40), mentre qui sarebbero fuori posto e la materia ne verrebbe scissa per eccesso di logica.

[13] Oltre il metodo di scritturazione semplicemente a partita doppia, esiste quello così detto *logismografico*, dovuto al Cerboni, che l'applicò per la prima volta alla contabilità dello Stato. Esso è secondo alcuni interamente nuovo, secondo altri una nuova applicazione delle partita doppia a forma sinottica. Si possono consultare al riguardo: Massa, pg. 179 te seg.; Rossi, Estetica logismografica studiata nelle più notevoli opere d'arte computistica, Reggio dell'Emilia, 1881; Gagliardi, Primi elementi di logismografia cerboniana, Torino 1878. Non si riporta qui una esposizione del metodo, non essendo ancora esso esteso alle aziende commerciali.

CAPO SECONDO

LE PERSONE AUSILIARIE ADDETTE ALLO ESERCIZIO DEL COMMERCIO.

SEZIONE PRIMA

Le persone ausiliarie dipendenti [1].

§ 36. La Preposizione.

Sommario

228, Utilità ed indispensabilità del personale ausiliario. — 229. Nozione della preposizione. — 230. L'esercitoria e l'istitoria del diritto romano. — 231. Specie numerose che si comprendono sotto queste due forme. — 232. Distinzione nel diritto moderno: il personale di uno stabilimento e il personale di una nave. — 233. Ma queste classi non sono in tutto rette dagli stessi principii. Partizione.

228. Gli atti e le operazioni inerenti allo esercizio del commercio richiedono, generalmente, per la moltiplicità e varietà loro e, quando trattasi di commercio di navigazione, per la loro natura, che il commerciante si faccia aiu-

[1] Come si è fatto rilevare nell'introduzione qui vengono trattate le sole persone che direttamente ed abitualmente dipendono da un principale, I mediatori, pure trattando gli affari in un interesse altrui, sono, per dir così, indipendenti. Le une sono preposte da un principale, mentre gli atti che compiono i secondi non si riferiscono tutti ed essenzialmente al commercio di una determinata persona, anzi spesso non riguardano i commercianti; ma formano parte, in fondo, dell'esercizio commerciale, generalmente considerato. Ecco perchè è sembrato più esatto dividere la trattazione di tutte queste persone, ponendo le prime sotto il titolo di ausiliarie dipendenti e le altre comprendendo in quello di ausiliarie indipendenti. Pe' mandatari e commissionari v. p. 57 testo e nota, contratto di mandato e contratto di commissione.

La maggior parte degli scrittori segue altro sistema. Del Vidari già si è detto. L'Endemann, (§ 25 a 31), il Gareis (§ 18 a 22), il Behrend

tare dall' opera di altre persone, le quali giuridicamente dipendono da lui e sono da lui preposte al compimento di uno o più atti, o di un complesso di atti, in corrispettivo di un

(§ 43 a 55), il WENDT nell' Handbuch di ENDEMANN (§ 64 a 73), il THÖL (§ 49 a 80), questi due ultimi con maggiore larghezza di tutti, trattano la materia quasi nello stesso modo, con poche differenze l'uno dall' altro. La denominazione generale è *personale ausiliario*, ma in esso vengono compresi gli institori, i procuratori, i mandatari di commercio, i commessi, considerando i rapporti loro col principale e col terzo e quelli del principale col terzo. Il BEHREND intitola la trattazione: *le persone e gli istituti ausiliari*. Il WENDT ed il THÖL dedicano un capitolo speciale agli operai di fabbriche. Il PARDESSUS si occupa (n. 38) degli impegni reciproci de' commercianti e de' loro commessi, fattori o servitori, delle locazioni d'opera e d'industria (n. 517), degli apprendisti (n. 518, 522), delle intraprese di opere e locazioni del lavoro degli operai, de' servigi, cure e industria (523-536), della locazione pel trasporto delle persone e delle merci (537-554), delle procure, preposizioni, gestioni d'affari e commissioni (555-583). LYON CAEN et RENAULT trattano, come appendice al cap. IV (della commissione), de' preposti. Del resto, dal lato della esclusiva preposizione la letteratura è assai scarsa: EYBEN, *Dissertatio de factoribus, seu de actionibus quae dantur in praeponentem et factorem ipsum*. Giess. 1687; STRUVE, *De operarum locatione et conductione* Ienae 1692; PÜTTMANN, *De negotiatione quae procurationis nomine exercetur*, Lips. 1789; HAASE, *De opere locato et conducto commentatio grammatica et historica*, Lips. 1814. ALIANELLI, Sull' azione exercitoria ed institoria per diritto romano, Napoli 1870; BARON, Handels-und gewerberechtliche Bestimmungen bei gewissen adjecticischen Klagen, nella Zeitschrift di GOLDSCHMIDT, an. 1822 f. 1 e 2.

Il codice del 1865, su l'esempio francese, non si occupava in nessun modo nè del mandato commerciale nè de' preposti. Solo, nel libro IV, sotto il titolo della competenza (art. 723), stabiliva che apparteneva alla giurisdizione commerciale la cognizione: 1) delle azioni contro i capitani di navi, fattori, commessi ed altri subalterni di commercianti per i fatti solamente del traffico della persona alla quale erano addetti; 2) delle azioni de' capitani di navi, fattori, commessi ed altri subalterni di commercianti, promosse contro gli armatori e commercianti ristrettamente pure alle operazioni del traffico delle persone alle quali erano addetti. Per contro il codice nuovo tratta la materia con alquanta larghezza. Il tit. XII è dedicato al mandato commerciale ed alla commissione, ed il capo I è diviso in IV sezioni: 1° del mandato commerciale in generale, 2° degli institori

salario ch' egli loro paga. La preposizione è quindi un contratto per mezzo del quale si delega una persona a dirigere o a eseguire uno o più affari, per conto e sotto gli or-

e de' rappresentanti; 3° dei commessi viaggiatori, 4° de' commessi di negozio.

Le leggi forestiere, benchè con criteri e metodi non del tutto conformi, si occupano in buon numero delle persone ausiliarie. Il codice tedesco tratta nel titolo V degli agenti procuratori e de' mandatari di commercio, nel VI degli assistenti di negozio, nel VII de' sensali; il codice ungherese tratta nel titolo V de' procuratori e mandatari, nel VI degli assistenti di negozio; il primo progetto svizzero (MUNZINGER) trattava nel tit. V del lib. I, dall' art. 27 a 30 della procura commerciale, dall' art. 31 a 36 del mandato commerciale; dall' art. 37 a 40 conteneva disposizioni comuni alla procura ed al mandato commerciale; l'art. 41 determinava le regole relative alla procura di un non commerciante. Il codice federale delle obbligazioni non contiene che un titolo (XV) dedicato agli institori, agenti di negozio e commessi viaggiatori. I codici portoghese, spagnuolo e di Buenos-Ayres si avvicinano al sistema prevalso nel nuovo italiano.

Le differenze che esistono fra questo ed il germanico sono le seguenti. I codici tedeschi distinguono due classi principali di rappresentanti, il procuratore ed il mandatario di commercio, oltre poi la classe speciale de' cosiddetti assistenti di negozio o commessi. Il procuratore è munito di una procura, il mandatario di un mandato, e fra' due documenti v'ha questa distinzione che la procura concede l'incarico di esercitare tutto il commercio del principale e tutti gli atti ad esso relativi, eccettuati l' alienazione e l' ipoteca degli immobili, senza la facoltà di trasferirli in altri; ed il secondo, cioè il mandato, può anche riferirsi ad una sola parte dell'esercizio commerciale od a singoli affari e comprende la facoltà d'intraprendere tutti gli atti inerenti a quel negozio, eccettuato di assumere obbligazioni cambiarie, prendere a mutuo, intentare liti e trasferire in altri il mandato. Secondo il codice italiano, per contro, v'ha una differenza fra institore e mandatario, non di specie a specie, ma di specie a genere. Mandatario è colui il quale compie la trattazione di affari che sono atti di commercio, per conto altrui, mediante compenso, ed institore è colui il quale viene preposto all' esercizio del commercio di un altro nel luogo dove questo risiede o in luogo diverso. L'institore italiano può dunque corrispondere al procuratore tedesco. (V. Appendice alla Sez. IV, vl. I del THÖL pg. 266 e seg.).

dini del preponente [2]. Il contratto fissa il compito del preposto, gli assegna le sue funzioni, determina la cerchia nella quale egli può agire, sia nel luogo dov'è il principale, sia per rappresentarlo al di fuori [3].

229. La preposizione è insieme una forma di mandato e di locazione d'opera [4]. È forma di mandato, in quanto che il pre-

[2] La parola viene dal diritto romano. Lib. XIV, tit. 3 Dg. *de institoria actione*, leg. I. Ulpiano.

[3] TROPLONG, Du mandat n. 60.

[4] POTHIER (mandat. n. 26), MERLIN, CHAMPIONNIÈRE, TROPLONG fondandosi su la dottrina romana, distinguono il mandato dalla preposizione e riconoscono questa come una locazione d'opera, semprechè il preposto riceve un salario dal preponente, e ciò perchè il mandato è per essenza sua gratuito (Ulp. I, I. § 18. Paulus I. 5 Dg. *de exercitoria actione*). Quivi per altro non si allude che alla preposizione fra armatore e capitano. Come osserva lo stesso TROPLONG (n. 234) allorchè ULPIANO parla della preposizione terrestre vede in essa un mandato: *Ipsum tamen institorem convenire poterit vel mandati, vel negotiorum gestorum.* (L. I, Dg. *de inst. act.*); ma i giureconsulti romani adoperavano questo linguaggio perchè avevano presente il caso, assai frequente, di un institore gratuito. In generale i loro institori erano degli schiavi o de' figli sottoposti alla patria potestà. In base al carattere di gratuità, la preposizione terrestre era riguardata come una forma di mandato. Oggigiorno il concetto romano non è da seguire. La preposizione non è, perchè onerosa, una forma di locazione d'opera, carattere del mandato non essendo per essenza la gratuità. Il codice francese si allontanò recisamente dalla teorica romana, disponendo che il mandato è gratuito salvo le convenzioni delle parti (art. 1986), e quindi gli scrittori suindicati, in omaggio alla tradizione, negano il testo della legge. Il codice italiano è anche più reciso, il mandato essendo per esso un contratto in forza del quale una persona si obbliga gratuitamente o mediante un compenso (1737), comunque aggiunga che è gratuito se non vi è patto in contrario (1739). La conseguenza è che la preposizione può conservare la duplice forma di un mandato e di una locazione d'opera. È sotto questo solo aspetto esatto quanto osserva TROPLONG (n. 235) che, per definire i rapporti fra preponente e preposto, bisogna riferirsi a' principii generali che precisano il carattere del mandato e della locazione; ma è del tutto inesatta la conseguenza che qualunque preposto il quale riceve un prezzo pe' suoi servigi è meglio un locatore di opera anzichè un mandatario (n. 236). V. in questi sensi LAURENT, vl. XXVII n. 333 a 338.

posto agisce di fronte a' terzi per conto ed in nome del preponente, vale a dire che gli obblighi ed i diritti sono nell'interesse di questo da lui assunti ed acquistati, in seguito ad incarico ricevutone, espressamente o tacitamente [5], ed è forma di locazione d'opera in quanto che il preposto obbliga interamente il proprio tempo ed il proprio lavoro all'altrui servizio [6].

Molte regole particolari al mandato e molte particolari alla locazione d' opera reggono, conseguentemente, il contratto di preposizione [7]. Esse, meglio che sotto un aspetto generale, vanno studiate relativamente alle varie specie di preposti.

230. Nel diritto romano esistevano due forme principali di preposizione, rimaste nelle epoche posteriori fino ad oggi. L'una, prima in un ordine storico, si rifletteva al commercio di navigazione; l'altra, presentatasi posteriormente [8], riguardava gli affari in generale. Quella era conchiusa fra l' *exercitor* ed il *magister navis* [9], questa da qualunque persona con un'altra, che prendeva il nome d'institore [10]. Entrambe fu-

[5] Art. 1737 e 1738 cod. civ.

[6] Art. 1627 cod. civ. — « Il suo tempo appartiene al suo principale, ed egli deve impiegarlo esclusivamente per le cure della sua preposizione e non può, senza il permesso del preponente, dedicarsi ad altre occupazioni o compiere altri atti di commercio. ULPIANO considera come locazione di opera il contratto interceduto con un commesso copista che viene adoperato ad anno (L. 19, § 10, Dig. *loc. cond.*), e CASAREGIS (Disc. 77) riguarda come un locatore di opere un tale Bizzarrini che si era obbligato ad assistere un commerciante nel suo commercio per sei anni ». V. TROPLONG (n. 236). La figura della locazione d' opera è prevalente pe' preposti addetti all' esecuzione di taluni atti che non richiedono una rappresentanza giuridica del principale; ma là dove questa rappresentanza esiste, come pel caso dell'institore, accanto alla locazione sottentra indubbiamente il mandato e quanto dice TROPLONG (n. 239), sempre sulla base della gratuità e dell'onerosità, non è esatto.

[7] TROPLONG (n. 235) v. nota precedente.

[8] Come un' estensione dell' *exercitoria*. V. SAVIGNY. Obblig. § 16 e 20.

[9] GAIUS, IV, 71; § 2, I, Dg. *de exercitoria actione;* Cod. *de institoria et exercitoria actione* 4, 25.

[10] BARON, IV. 71; § 2, I. Dg. *de inst. act.* Cod. *de inst. act.* 4, 25.

rono introdotte dal diritto pretorio e mettevano capo alle azioni exercitoria e institoria [11], in virtù delle quali l'*exercitor* od il padrone rispondevano verso i terzi de' fatti compiuti dal loro preposto, *magister navis* o *institor*, ne' limiti delle istruzioni ricevute, *lege præpositionis* [12].

231. Sotto queste due forme generali si comprendono numerose specie, così nel diritto romano come nel diritto moderno. Esistevano preposti per l' esercizio generale di un commercio o per la gestione di uno stabilimento [13], o per talune funzioni speciali, proprie a questo o quel genere di traffico [14], per le merci [15], per le banche [16], pel mestiere di rigattieri [17], per fabbriche [18], per alberghi [19], per intraprese di forniture [20] e di sepolture [21] ecc.

232. Oggigiorno le diversità non sono meno numerose; ma è sempre indispensabile classificarle sotto due categorie generali. Una, indicata col nome di personale di uno stabilimento, comprende tutte le persone che coadiuvano il principale, con funzioni più o meno larghe, con uffici diversi, internamente o esternamente, con residenza fissa o viaggiando, e sempre riflettenti l' esercizio del commercio. Secondo l'estensione delle funzioni, ed il modo ed il luogo come queste sono eseguite, le persone ausiliarie dipendenti, prendono nome di institore, di commesso viaggiatore, di commesso sedentario [22]. Il primo è di tutti il più importante; il secon-

[11] Dette abitualmente da' commentatori *actione adjectitiaes qualitatis*, perchè esse, pure avendo una natura particolare, suppongono essenzialmente l'esistenza di un'altra azione risultante dalla convenzione che l'intermediario ha contrattata e di cui l'esecuzione è perseguìta dall' *actio adjectitiæ qualitatis. Hoc enim edicto non transfertur actio, sed adjicitur.* fr. 5. § I. Dg. *de xerc. act.* (Cons. da questo lato Baron).

[12] V. § 42. — [13] Ulp. I. 3 e 5. Dg. *de inst. act.* — [14] Id. I. 5, § 4. ibid. — [15] L. 5, § 2. ibid. — [16] L. 5, § 1 e 3. ibid. — [17] L. 5, § 4. — ibid. — [18] L. 5, § 6. ibid. — [19] L. 5, § 6. ibid. — [20] L. 5, § 9. ibid. — [21] L. 5, § 8. ibid.

[22] Qualche scrittore (Thöl, § 75; Behrend, § 47; Pardessus, n. 518-523) si occupa altresì degli apprendisti, come di una classe speciale. L'apprendista è colui che fa la pratica in uno stabilimento per imparare il meccanismo del commercio ed egli non è naturalmente che un commesso, come gli altri, con la differenza che non è salariato. In Italia gli ap-

do può anche non dipendere da un solo principale; il terzo è talvolta un mero locatore d'opera. L'altra categoria, indicata col nome di personale di una nave, comprende il capitano e l'equipaggio [23].

233. Benchè i rapporti che intercedono fra le due categorie di persone ed il principale abbiano la medesima natura, fondandosi sul contratto di preposizione, non è da credere siano retti interamente dagli stessi principii. Vi si oppone la natura delle cose. Il commercio di navigazione modifica parecchie regole della preposizione semplice, come è stato già in parte rilevato, e come sarà mostrato in prosieguo [24]. Questo così dal lato de' rapporti fra preponente e preposti, come da quello della responsabilità del primo verso i terzi per le obbligazioni e pe' fatti de' secondi.

Laonde tutto lo studio della materia comprende tre parti: 1° personale di uno stabilimento; 2° personale di una nave; 3° responsabilità del principale, secondochè il preposto appartiene alla prima o alla seconda categoria.

prendisti non sono retti da disposizioni particolari, contrariamente ad altri paesi, p. es. la Germania, dove il principale ha fin'anco una certa autorità disciplinare su di loro e può, in taluni casi, ricorrere all'autorità giudiziaria per farli punire.

[23] Ma il capitano e l'equipaggio non costituiscono tutto il personale compreso dalla legge nell'espressione gente di mare; la quale indica tutte le persone che, per la natura della professione marittima, sono soggette a discipline particolari, contenute nel codice della marina mercantile e in particolari regolamenti.

La gente di mare si divide in due categorie: 1) di persone addette alla navigazione: 2) di persone addette alle arti ed industrie marittime.

Formano parte della prima categoria:

a) i capitani e padroni; *b*) gli uffiziali e sottuffiziali; *c*) i marinai e mozzi; *d*) i macchinisti, fuochisti ed altri individui impiegati con qualunque denominazione al servizio delle macchine a vapore sulle navi addette alla navigazione marittima; *e*) i pescatori addetti alla pesca in alto mare od all'estero.

Formano parte della seconda categoria:

a) i costruttori navali; *b*) i maestri d'ascia e calafati; *c*) i piloti pratici locali; *d*) i barcaiuoli, i pescatori del litorale, e gli uomini di rinforzo sulle navi da pesca in alto mare ed all'estero.

[24] § 40 e 41.

I.

Il personale di uno stabilimento.

§ 37. L' Institore [1].

Sommario

234. L'institore è la persona ausiliaria più importante. — 235. L'institoria nel diritto commerciale si allontana alquanto dagli antichi concetti. — 236. Gli incapaci non possono essere institori. — 237. Il mandato dell'institore può essere tacito ed espresso. — 238. L'institore non può trasferire ad altri i suoi poteri, nè fare operazioni per suo conto nello stesso commercio. — 239. La durata del contratto è convenuta dalle parti. — 240. Obblighi dell'institore di fronte a' terzi. — 241. Modi come si estingue il contratto del principale coll'institore.

234. Fra le persone che coadiuvano, con l'opera loro, un principale, nell'esercizio del suo commercio, quella che ha maggiore importanza è l'institore. Egli rappresenta il principale, nel luogo in cui è preposto, indifferentemente se dove quello presiede personalmente all'esercizio, o se altrove [2]; ne fa le veci in mancanza, è un suo *alter ego*.

235. Se la teorica dell'institoria ha, come si è pocanzi ricordato, le sue fonti nel diritto romano [3], il diritto commer-

[1] Thöl, § 49 e 80; Endemann, § 27 e 31; Garris, § 19; Brinckmann, § 120; Behrend, § 48 e seg.; Wendt nell' Handbuch di Endemann, § 69 e 73; Pardessus, n. 555, 62; Lyon Caen et Renault §§ 832 a 857; Vidari, n. 231 a 293. Vedasi anche Troplong, Mandat n. 67, 234 e seg. 561 e seg.

Sotto la parola generica di institori vengono anche da qualche scrittore, come il Vidari, comprese quelle persone chiamate rappresentanti di commercio. L' identità è per altro dallo stesso Vidari esattamente rilevata (n. 292). V. n. 1 al § 45 su altro significato che può avere l' espressione.

[2] Art. 367 cod. di com.

[3] V. § 31 note 4 e 6 — *Institor est qui tabernæ locove ad emendum vendendumve præponitur* (L. 18 Dg. *de inst. act.*)... *Et institor appel-*

ciale, facendone l'applicazione agli affari costituenti l'esercizio di un traffico, si è alquanto scostato dagli antichi concetti [4]. Il mandato, che autorizza l'institore, è generale, ampio, illimitato, e gli concede la facoltà di compiere tutti gli atti relativi non solo a questo o a quel singolo scopo, ma allo intero esercizio del commercio cui è preposto [5]. Questa illimitatezza non va estesa, per altro, a taluni atti, quali sarebbero il concedere ipoteche o alienare beni immobili; pe' quali è indispensabile l'autorizzazione espressa del principale [6]. Non è possibile ritenere simili operazioni come essenzialmente inerenti all'esercizio cui l'institore è addet-

latus est ex eo, quod negotia gerendo instet, nec multum facit, tabernæ sit præpositus, an cuilibet alii negotiationi (L. 3 Dg. *de inst. act.;* (l. 5) *cuicumque igitur negotio præpositus fuit, institor recte appellabitur.*

[4] Contro Thöl, § 49. Ma è interessante quanto scrive il Baron (pg. 122 e seg.), illustrando i testi del diritto romano. Egli fa esattamente rilevare che la presupposizione così dell'institoria come dell'esercitoria è l'esercizio degli affari per causa d'industria, fondandosi su le parole del Digesto.

[5] Ciò rilevasi altresì dall'art. 370, ed è spiegato in seguito nel testo. Tutte le legislazioni sono concordi nel ritenere siffatta illimitatezza. Anzi qualche codice, come il tedesco (art. 43), lo svizzero (art. 423) dichiara che qualsiasi limitazione apposta dal principale nella procura non ha effetto giuridico di fronte ai terzi di buona fede. Il primo di questi codici soggiunge che « ciò vale specialmente della limitazione che la procura sia valida soltanto per certi affari o specie di affari, oppure che possa essere esercitata solo sotto certe circostanze, o per un dato tempo, od in luoghi determinati ».

[6] Contro Vidari, n. 244. Così dispongono, per altro, testualmente parecchi codici, il tedesco (art. 42), lo svizzero (art. 423), il brasiliano (art. 145) pel quale si richiede altresì una dichiarazione espressa per ritenere autorizzato l'institore a sottoscrivere cambiali, compromettere, transigere, contrarre società ecc.... Quest'ultima facoltà è da ritenere esclusa anche dalle altre leggi, comunque non espressamente detto. È facile intendere che il fatto di costituire una società si allontana dall'ufficio cui è preposto l'institore, che non può, in nessun caso, recare nel carattere dell'azienda e nello sviluppo suo un così grande mutamento quale deriverebbe dalla costituzione di una società.

to, ancorchè qualcuna di esse possa avere natura commerciale [7].

236. Un minore non emancipato non può essere institore; ed anche in tal caso il preponente non ha azione se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni de' minori [8].

[7] Non è quindi sufficiente la ragione esposta nelle conferenze di Norimberga a sostegno dell' autorizzazione speciale, cioè che l'ipoteca e la alienazione de' beni immobili non possono riguardarsi di regola come atti di commercio. Essa, per quanto concerne l' alienazione, potrebbe non avere fondamento pel codice italiano. Alla obbiezione fatta in quelle stesse conferenze, cioè che la limitazione relativa agli immobili è più di forma che di fatto, l' institore potendo sempre influire sugli stabili del principale, perchè, obbligandolo cogli affari da esso trattati, i creditori possono colpirne gl' immobili con esecuzioni o provvedimenti cauzionali, fu felicemente risposto che in questi casi non si tratta già di una disposizione presa dall' institore sugl' immobili, sibbene di conseguenze possibili derivanti dagli affari da lui conchiusi, e che potrebbero verificarsi, anche se l' obbligo fosse stato assunto da qualunque altro mandatario con facoltà molto più limitate. (Venturi, pg. 112, 113). Va da sè che l' institore sarebbe autorizzato ad alienare ove l' esercizio del commercio consistesse appunto in speculazioni su immobili, ne' sensi della legge. Da ultimo è da ritenere che un institore non potrebbe, senza speciale autorizzazione, vendere una nave.

[8] Conformemente all' art. 1743 cod. civ. pel quale il solo minore emancipato può essere scelto per mandatario. Parecchi codici di commercio lo dicono testualmente, vietando di essere institore a chi per legge non può rappresentare un terzo ed obbligarsi per lui; così il codice spagnuolo (art. 173), il portoghese (art. 141), quello di Buenos-Ayres e dell' Uruguay (art. 133). Contro Vidari (n. 237). Alle ragioni da lui esposte si può opporre: 1° il rigoroso principio, da cui non si deve prescindere, che senza capacità non si può contrarre, e la preposizione fra principale e institore è un contratto; 2° che a questo principio si può derogare solo nei limiti della legge, contenuti nel su indicato art. 1743. Diversa era la cosa pel diritto romano, ma erano pure diverse le conseguenze, il fatto dell' institore, schiavo o sottoposto a patria potestà, obbligando il padrone od il padre, e le azioni accordate al terzo dal diritto pretorio fondandosi appunto storicamente su l'incapacità a rispondere della persona preposta. V. per altro § 36 note 4 e 6.

Una donna maritata non può essere institrice senza il consenso del marito [9].

237. Il mandato che autorizza l'institore può essere tacito [10] od espresso. Si ritiene tacito quando l'institore rappresenta di fatto il principale, esercita in nome e per conto suo il commercio, sia nello stabilimento centrale, sia in uno succursale [11]. Il principale che non volesse riconoscere gli atti compiuti da questa persona, dovrebbe, in antecedenza, espressamente sconfessarla o addirittura licenziarla [12]. Il caso più comune è che il mandato sia espresso. Esso può essere fatto per scrittura pubblica o privata e contiene: 1° il nome, cognome e domicilio del preponente, 2° il nome e cognome dell'institore, 3° la indicazione del commercio, 4° le condizioni del contratto. Le leggi forestiere che hanno disposizioni intorno a queste materie e il codice italiano richiedono che il mandato sia depositato nella cancelleria del tribunale di commercio, nel cui circondario l'institore deve esercitare il suo ufficio, che sia trascritto in un registro a ciò destinato e sia e rimanga affisso nella sala del tribunale in quella del Comune e ne' locali della Borsa. Che in oltre sia pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove risiede il tribunale suddetto [13].

238. L'institore non può trasferire ad altri il suo mandato [14]; ma può avere degli impiegati incaricati di singoli affari. Egli non può per conto proprio o per conto di altri, che

[9] Conformemente allo stesso art. 1743 cod. civ. pel quale la moglie non può accettare mandato senza l'autorizzazione del marito.

[10] Art. 369 cod. di com. 1 alin.; ma osserva bene il Vidari (n. 240) essere la instituzione tacita contraria agli usi del commercio, e molto pericolosa, offrendo continui dubbi. Il codice italiano avrebbe fatto meglio a richiedere il conferimento espresso, seguendo l'esempio del tedesco (art. 41), dello spagnuolo (art. 174), del portoghese (art. 142), del brasiliano (art. 74), dell'argentino e dell'uruguaiese (art. 134), anzichè come ha fatto, seguire lo svizzero (art. 422).

[11] Così si esprime il codice svizzero (art. 422)... viene espressamente o col fatto autorizzato ad esercitare per esso il commercio e a firmare per procura.

[12] V. per altro parte III: quasi-contratti (gestione di negozi).

[13] Art. 369 cod. di com. — [14] Conforme all'art. 1748 cod. civ.

non sia il principale, fare operazioni, nè prendere interesse in altri commerci dello stesso genere di quello che gli è affidato, senza consenso espresso del preponente. In caso di contravvenzione questo ha diritto di ritenere per proprio conto i lucri, restando le perdite a carico dell'institore, oltre il risarcimento [15].

239. La durata del contratto è convenuta dalle parti. Il preponente è, per altro, sempre libero di licenziare il suo institore [16]. La consuetudine vuole ch'ei lo disdica con qualche tempo di anticipazione. Lo esonerano da tale obbligo: 1° l' incapacità dell' institore al disimpegno delle attribuzioni assunte, 2° gli atti di frode o di abuso di confidenza da questo commessi, 3° l'esercizio di atti di commercio per conto proprio, insomma qualunque fatto che debba essere inteso come una giusta causa del provvedimento.

La revoca del mandato dev'essere pubblicata nelle forme stesse colle quali ne fu pubblicato il conferimento [17].

240. Di fronte a' terzi, co' quali contratta, l'institore è obbligato, se ne è richiesto, ad esibire il mandato (procura); ma non è tenuto a mostrare le istruzioni separate che avesse ricevuto dal suo principale, se ciò può nuocere alla buona riuscita dell' affare; salvo che ne abbia avuto speciale facoltà [18]. Come pure non può opporre ai terzi le dette istruzioni, se non prova ch' essi le conoscevano al tempo in cui fu contratta l' obbligazione. Egli deve sempre trattare a nome del preponente e nella sua sottoscrizione deve indioare, oltre il proprio nome e cognome, anche il nome e cognome, o la ditta di lui, colla clausola « per procura » od altra equivalennte [19]. In mancanza, l'institore contrae obbligazione personale; ma i terzi possono sempre esercitare anche contro il preponente le azioni che derivano dagli atti dell'in-

[15] Art. 372 cod. di com.

[16] Conforme all' art. 1758 cod. civ.

[17] Art. 374 cod. di com.

[18] Art. 359 cod. di com.

[19] Così dispone l'art. 371 del cod. di com. Contro, ed a ragione, Vidari (n. 247). L' interessante è che l' institore agisca come tale e che il terzo, trattando, abbia saputo che egli trattava con un institore.

stitore, appartenenti e necessari all'esercizio del commercio, a cui questo è preposto.

I terzi possono convenire l'institore in giudizio in nome del preponente, per gli atti appartenenti al commercio cui è preposto [20].

241. Il contratto con l'institore, oltre che per mezzo della revoca [21], si estingue:

1) In tutti i casi stabiliti dal codice civile per la estinzione del mandato [22], tranne che per la morte del principale. Benchè il codice di commercio non lo dica espressamente è da ritenere valida siffatta eccezione. Qui ha una prevalenza il carattere di locazione d'opera che va ravvisato nella preposizione, e per effetto di tale carattere essa non può trovare nella morte del preponente una causa di estinzione [23]. La maggior parte delle leggi forestiere dispongono espressamente in questi sensi [24], e la dottrina non segue generalmente altra opinione [25]. Per contro, come s'intende, la morte dell'institore pone fine al rapporto. L'interdizione, l'inabilitazione [26], il fallimento [27] estinguono il contratto.

[20] Art. 375 cod. di com. — [21] V. sopra pg. 298. — [22] Art. 1757 e seg. del cod. civ. — [23] Art. 1642 cod. civ.

[24] Cod. ted. (art. 54, alin. 2), argentino, uruguaiese (art. 145), svizzero (428). La disposizione va intesa così che nè gli eredi nè l'institore sono autorizzati a ritenere estinto il rapporto per effetto della morte del preponente, ma gli uni hanno, naturalmente, la facoltà di revocare, l'altro di rinunziare.

[25] *Morte præponentis non evanescit ipso jure institoris officium sed demum revocatione per hæredes facto* » VOET, Pand. lib; XIV, tit. III. n. 3; POTHIER, Obblig. n. 448; PARDESSUS, n. 561; VIDARI, n. 268; BORSARI, vl. I p. 968.

[26] Contro VIDARI, n. 267, il quale opina che un institore inabilitato, essendo colpito d'incapacità pari a quella di un minore emancipato, potrebbe proseguire nell'ufficio. Ma è da credere applicabile l'intero articolo 1757, secondo cui l'inabilitazione del mandatario o del mandante estingue il mandato, se oggetto di questo siano atti ch'essi non potrebbero fare direttamente senza l'assistenza del curatore. Ora non potendosi, nella complessità degli uffici cui un institore deve provvedere, eseguire praticamente siffatta distinzione, è da ritenere che la sua inabilitazione estinguerebbe la preposizione.

[27] *Mandatum datum a scribente cessat et intelligitur revocatum*, *si*

Come contrapposto alla facoltà della revoca nel principale esiste quella della rinunzia nell' institore. Occorre, per altro, fare una distinzione, secondo che nel contratto siasi o pur no pattuita alcuna durata. In caso negativo l'institore, ove il suo atto non produca danno diretto ed immediato al principale, può liberamente rinunziare. In caso affermativo, la rinunzia, che non sia motivata dal fatto del principale, obbliga l'institore al risarcimento del danno [28]. In ogni ipotesi l' institore deve notificare al principale la presa risoluzione [29].

2) In due casi speciali: *a*) pel matrimonio della donna che ha dato o ricevuto il mandato, se il marito non le accorda il consenso richiesto; *b*) per la revocazione dell' autorizzazione ad esercitare il commercio che colpisce il minore o la moglie, che ha nominato l'institore [30].

In qualunque ipotesi, sono da reputare validi tutti gli atti iniziati dall'institore e tuttavia in corso all'epoca dell'impedimento o della revoca [31].

§ 38. Commessi sedentari [1].

Sommario.

242. Necessità de' commessi sedentari. — 243. Loro carattere giuridico.— 244. Uffici cui sono addetti questi commessi.

242. Non v' ha generalmente azienda che non abbia un certo numero di individui dipendenti, destinati, nell'interno dello stabilimento, al disbrigo di particolari affari, per un semplice aiuto materiale del principale [2].

sequatur scribentis decoctio (Casaregis, Disc. C. 411, n. 45) *Rumpente mercatore, omne mandatum et omnis commissio dicitur revocata* (Rotae Gen. Dec. 11. n. 31).

[28] Art. 366. — [29] A norma dell' art 1761 cod. civ. — [30] Art. 365, cod. di com. — [31] Art. 1759 e 1762 cod. civ.

[1] Letteratura v. §§ precedenti. Behrend § 45 e 46; Gareis, § 21; Endemann, § 25 e 26; Thöl, 71 a 73; Boistel, pg. 48; Pardessus, n. 40 e 561; Lyon Caen et Renault, n. 840, 842, 844 a 849, 851 a 857; Zanella, pg. 197 e seg.

[2] V. una classificazione in Thöl § 72.

Questi sono i commessi. Essi non hanno essenzialmente nessuna vera rappresentanza giuridica del principale o l'hanno in limiti molto ristretti [3]. Anche un minore non emancipato può essere commesso. E può esser tale anche una donna maritata.

243. Se si considera il rapporto giuridico esistente fra il commesso ed il principale, si vede che esso si avvicina forse meglio ad una vera e semplice locazione d'opera [4], anzichè ad un mandato. Ma ponendo mente allo insieme delle operazioni compiute si vede che i commessi si debbono anche essi considerare quali preposti del principale [5].

244. I commessi sono dei preposti con uno scopo interamente speciale, di vendere e di comperare o di tenere le scritture, di assistere l'esercizio di un'azienda. Essi hanno, quindi, prima di tutto, facoltà di esigere, nel luogo di esercizio ed al momento della consegna, il prezzo delle merci che vendono e rilasciarne ricevuta in nome del principale [6]. Fuori di quel luogo, per una conseguenza dello stesso principio, essi non possono esigere i crediti del principale se non sono muniti della ricevuta, firmata dal medesimo o da chi ha facoltà di rilasciarla per lui [7]. Il commesso, per tutto ciò che riguarda un tale esercizio, rappresenta il suo principale, di guisa che tutti gli atti che egli compie, pel conseguimento di quello scopo, hanno la stessa validità che avrebbero se fatti dal principale medesimo [8]. Le annota-

[3] Sono d'accordo su ciò tutti gli scrittori.

[4] Cod. ted. art. 58, spagn. art. 187-189, port. art. 154-156, di Buenos-Ayres e dell' Uruguay, art, 147 alin. 2.

[5] Vidari n.°296.

[6] Così stabiliscono testualmente parecchi codici, l'italiano (art. 379), lo spag. (192 al. 1.), il port. (art. 159, al. 1), quelli di Buenos-Ayres ed Uruguay (art. 152, al. 1).

[7] Il cod. ted. dispone (art. 51) « chi porta la merce ed un conto non saldato, non è perciò a ritenersi autorizzato a ricevere il pagamento ». Il codice italiano (art. 379 al. 2) dice: « non possono esigere fuori del luogo di esercizio i crediti del principale, senza autorizzazione speciale ».

[8] Va da sè che il principale non può esser tenuto a rispondere delle operazioni le quali eccedono la cerchia degli affari soliti a trattarsi nello stabilimento. Vidari, n. 306.

zioni scritte sui libri di un commerciante da colui che tiene la scrittura od è incaricato della contabilità, hanno lo stesso effetto che avrebbero se fossero scritte dal principale [9]; e le merci ricevute, senza osservazioni e proteste, per incarico del commerciante, da un suo dipendente si ritengono accettate dal commerciante, salva l'eccezione per i vizi occulti ed ogni altra eccezione che avrebbe potuto opporsi nel caso che le avesse ricevute egli stesso [10]. Se i vizi sono apparenti non si può negare la responsabilità del commesso [11].

§ 39. Commesso viaggiatore [1].

Sommario

245. Nozione del commesso viaggiatore. — 246. Suo carattere ed uffici cui è addetto. — 247. In che differisce dall'institore e dal commesso sedentario. — 248. Rapporti verso i terzi. — 249. Seguita. In che modo egli deve trattare co' terzi.

245. Il commesso viaggiatore o preposto semplice è una persona autorizzata a trattare, iniziare, comprare affari, percorrendo uno o più luoghi, nell' interesse di un terzo, generalmente di un principale, dal quale dipende.

Si dice generalmente, perchè talvolta i commessi viaggiatori non sono addetti a questa o a quell' azienda, non

[9] Art. 48 cod. di com.

[10] Cod. civ. art. 1498 e 1500.

[11] Il cod. ital. (art. 352) dispone, in fatti, per teorica generale, che « se le cose che il mandatario riceve per conto del mandante, presentano segni visibili di danni sofferti durante il trasporto, egli deve fare gli atti necessari a preservare i diritti del mandante verso colui che ha eseguito il trasporto; altrimenti è responsabile delle cose ricevute, secondo le descrizioni contenute nelle lettere di avviso, o di vettura, o nelle polizze di carico. Se il danno richieda urgenti provvedimenti, il mandatario può anche provocare la vendita delle cose ».

[1] Rivière, Du commis-voyageur et de son préposant, traité suivi d'un appendice sur les représentants de commerce, Paris 1863; Thöl, § 61; Borsari, vl. I appendice 2ª; Vidari, 310 a 318.

sono preposti di questo o di quel principale, ma ricevono, incarichi da più persone, che li retribuiscono con un premio sull'affare iniziato o conchiuso. In questo caso essi non sono preposti, sibbene mandatari, e non rientrano nel presente esame.

Il commesso viaggiatore può anche essere nominato da un institore.

246. Il commesso viaggiatore preposto ha anch'egli la duplice qualità di locatore d'opera e di mandatario [2]. A lui si applicano parecchie disposizioni concernenti l'institore ed i commessi sedentari. Egli non ha, per altro, bisogno di essere autorizzato con le formalità imposte per la nomina di un institore. L'autorizzazione è data con lettere di presentazione, avvisi, circolari o simili documenti. Le facoltà che gli sono attribuite non hanno gli stessi caratteri di quelle riconosciute in un institore. Esse sono ristrette a que' determinati affari, spesso consistenti in accettare commissioni su campioni, in procurare sottoscrizioni a manifesti di opere, in pattuire pagamenti a rate, ottenendo firme su boni o su altri titoli. Tutto poi viene comunicato o rinviato al principale, che cura di eseguire le commissioni, di fornire le opere, di incassare le somme. È raro che un commesso viaggiatore compia affari a contanti. Egli, per esigere il danaro, deve essere autorizzato dal principale, salvo che egli stesso non esegua la consegna della merce. In questa ipotesi niuna azione potrebb' essere validamente intentata contro il terzo che ha pagato. Così praticavasi presso i romani. Il viaggiatore trasportava con sè la merce, non proponeva, nè iniziava, nè semplicemente conchiudeva, ma consegnava e, quindi, incassava l'importo [3].

[2] VIDARI, n. 312; RIVIÈRE, n. 14.

[3] Era propriamente denominato *circitor*, e viaggiava *cum cista mercium*. CUIACIO definisce i commessi viaggiatori nel seguente modo: *Sunt et qui nullo certo loco consistunt, sed commeant per provincias, obeuntes honestorum virorum domos, cum cista mercium, ibique eas vendunt, ad hoc genus mercimonii sive quæstus immissi a magno mercatore quodam.* Su la l. 4. Dg. *De inst. act.*, lib. XXX. *Pauli ad edict.*

247. Egli differisce dal commesso sedentario, perchè: 1) come dice la parola, esercita le sue funzioni lontano dal preponente, 2) ha, per conseguenza, un costante carattere di rappresentante, benchè limitato, 3) ha una certa larghezza d'interpetrazione del suo mandato [4], non potendo ad ogni caso chiedere schiarimenti al preponente, 4) è generalmente retribuito in modo diverso da quello come è salariato il sedentario, cioè con un tanto per cento su ogni affare, oltre un premio su di un certo numero di affari [5]. Ciò non esclude che sia stabilito un salario mensile o annuale.

249. Il preponente resta obbligato pe' fatti del commesso e per le obbligazioni da lui contratte, entro i limiti dell'incarico, con le condizioni contenute ne' documenti che l'autorizzano; ed il commesso, semprechè agisce con prudenza e buona fede, ne' limiti dell' autorizzazione, non assume alcuna responsabilità verso i terzi.

Il commesso viaggiatore deve dunque, come l' institore, trattare a nome del preponente, e nella sua sottoscrizione deve indicare, oltre il proprio nome e cognome, anche il nome e cognome, o la ditta del preponente [6], senza per altro, aggiungere la clausola « per procura », questa autorizzando a ritenere esistente un mandato più ampio di quello che egli abitualmente riceve [7].

[4] Vidari, n. 314.

[5] È il caso più frequente nel commercio librario. Il commesso riceve un tanto per cento sul valore dell' opera per ciascuna firma, e ad ogni dieci o venti o più firme riceve in oltre un premio fisso.

[6] Art. 378, 377 cod. di com.

[7] Vidari, n. 315.

II.

Il personale di una nave.

§ 40. Il Capitano [1].

Sommario

250. Definizione del capitano. Classi. — 251. Condizioni per ottenere tale qualità. — 252. Funzioni di ordine pubblico: 1. prima della partenza.— 253. Continua, 2. durante il viaggio. — 254. Continua, 3. all'arrivo.— 255. Controllo e responsabilità del capitano. — 256. Il Capitano è sottoposto non solo alle norme del codice di commercio ma anche a quelle di leggi speciali. — 257. Funzioni di ordine privato. — 258. Il capitano che non è proprietario della nave, dipende dall'armatore. — 259. A questo ne spetta la nomina. — 260. In quali sensi il capitano è un preposto dell'armatore. — 261. Casi di forza maggiore ne' quali il capitano è costretto a rinunziare al viaggio. — 262. Il capitano non è commerciante, salvo che ei non sia armatore. — 263. I limiti della preposizione del capitano sono nella legge. — 264. Quali atti del capitano obbligano l'armatore. — 265. Nel luogo dov'è l'armatore è necessaria la sua autorizzazione. — 266. Formazione dell'equipaggio. — 267. Allestimento della nave. — 268. Limitazioni alla regola che richiede l'autorizzazione. — 269. Quando e con quali formalità può il capitano contrarre prestito a cambio marittimo, dare in pegno o vendere le cose caricate, o altrimenti obbligarsi. — 270. In qual maniera i caricatori possono opporsi alla vendita. — 271. Notifica di atti e prosieguo di giudizi. — 272. La condanna contro il capitano colpisce il proprietario. — 273. Obbligo del capitano di rimettere il conto delle spese e l'elenco delle obbligazioni a' proprietari ed agli armatori. — 274. Complessità della fisionomia giuridica del capitano.

250. Ha nome di capitano colui che ha il comando della

[1] Muelleri (J.), *De actionibus rerum in navim receptarum nomine competentibus*, Hafniœ 1650; Temminck, *Dissertatio de exercitoria actione* Basilea 1663; Barth, *Exercitium legale de magistro navis*, Lips 1694; Rheden, *De facto illicito naturœ, quatenus nocet dominis mercium*, Brem. 1717; Frick, *Dissertatio inauguralis de actione exercitoria*, Helmst 1793; Hasselt, *De actione exercitoria*, Leid. 1820; Hall, *De magistro navis*,

nave [2]. Vi sono due classi di capitani: di lungo corso e di gran cabotaggio. I primi possono navigare in tutti i mari, i secondi nei mari limitati dalla legge. Le navi per la navigazione nel Mediterraneo possono essere comandate da persone chiamate semplicemente padroni [3].

251. I capitani e i padroni sono scelti da una classe speciale di persone, patentate dallo Stato. Per ottenere la patente si richiedono le seguenti condizioni: *a*) essere cittadino dello Stato; *b*) avere l'età di 24 anni compiti pe' capitani di lungo corso, di 22 per quelli di gran cabotaggio e pe' padroni; *c*) non essere mai stato condannato a pene criminali ed anche correzionali per truffa, furto, falso od altro reato contro la fede pubblica, *d*) avere tre anni di effettiva navigazione per

Amst. 1882; LAGET DE PODIO, Le parfait capitaine, Paris 1834; ELOY et GUERRAND, Des capitaines, maitres et patrons, ou traité de leurs droits dans leurs rapports avec les armateurs, chargeurs et assureurs, Paris 1860; TOUSSAINT, Code manuel des armateurs et des capitaines de la marine marchande, Paris 1872; DUCHESNE, Manuel commercial et administratif du capitaine au long cours, Paris 1878; DESJARDINS, Traité des propriétaires de navires et des capitaines, Paris 1880; GUIDA, Supplemento al cod. di mar. merc. ad uso delle capitanerie di porto e de' capitani e padroni, Napoli 1870; SERAFINO, Del capitano e de' suoi rapporti giuridici co' proprietari, armatori e caricatori, Napoli 1881.

Vanno consultati i trattati generali di diritto marittimo (V. fonti bibliograf. pg. 79), specialmente STRACCHA, *De nautis*, *De navibus*, *De navigatione;* VALIN, lib. II, tit. I; WEDDERKOP, *Introductio*; ROCCO, *De navibus, naulo* ec. TARGA, Ponderazioni sopra le contrattazioni marittime, Livorno 1755; AZUNI, Dizionario, parola capitano; BOULAY-PATY, vl. I tit. IV; BÉDARRIDE, tit. 2 n. 355 a 537; LAURIN sur CRESP, vl. I pg. 563 a 660; LEWIS, tit. III; RIDOLFI sul tit. IV, pg. LX a LXVIII. CAUMONT, parola capitaine.

Fra le opere di diritto commerciale: CASAREGIS, Disc. 1. 71; BRAVARD VEYRIÈRES, vl. IV; PARDESSUS, p. IV n. 624 a 666; ALAUZET vl. V n. 1741 a 1787; BOISTEL, pg. 875 a 889; GAREIS, § 120; BORSARI vl. 2 n. 1026 a 1069; RUBEN DE COUDER, parola, capitaine; ASCOLI nel Commentario di Verona, sull'articolo 496 e seg.

[2] *Magistrum navis accipere debemus, cui totius navis cura mandata est*, fr. 1 § 3 Dg. *de exercitoria.*

[3] Art. 59 cod. di mar. merc.

conseguire le patenti di padrone, e di 4 anni per quelle di capitano, *e*) avere superato con buon esito un esame teorico-pratico, secondo i programmi stabiliti da apposito regolamento [4].

Queste condizioni sono imposte dalla legge a causa della delicata ed importante missione affidata al capitano. Egli non figura soltanto in un campo di ordine privato, e v'hanno funzioni da lui compiute che hanno un carattere di vero ordine pubblico [5].

252. *Funzioni di ordine pubblico.*

1. Funzioni prima della partenza. Il capitano oltre al far visitare la nave nei modi stabiliti nel codice per la marina mercantile, deve accertarsi se è perfettamente idonea al viaggio da intraprendere e convenientemente caricata e stivata, quand'anche siano stati adoperati appositi stivatori [6].

Egli deve tenere a bordo: 1) l'atto di nazionalità, 2) il ruolo dell'equipaggio, 3) le polizze di carico ed i contratti di noleggio, 4) i processi verbali di visita, 5) le quietanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane [7]. Oltre di che deve avere taluni libri numerati, firmati e vidimati dall' ufficiale marittimo a ciò destinato [8].

Il codice del 1865 richiedeva il solo giornale nautico, o giornale di bordo, nel quale il capitano deve segnare: 1) la via tenuta e le scoperte fatte, 2) le avarìe, il getto, gli altri infortuni e generalmente gli avvenimenti importanti della navigazione e le risoluzioni prese durante il viaggio.

Questo giornale nautico, pel codice nuovo, è diviso ne' libri seguenti:

1. Giornale generale e di contabilità, *b*) giornale di navigazione; *c*) giornale di boccaporto o manuale di bordo; *d*) inventario di bordo [9].

[4] Art. 62 cod. di mar. merc.

[5] LAURIN sur CRESP, pg. 564; SERAFINO, pg. 5 e 6.

[6] Art. 502 cod. di com. — [7] Art. 503 cod. di com.

[8] Art. 500 cod. com.

[9] Quest'inventario è stato introdotto nella legislazione italiana per prevenire la simulazione di avarìe generali, assai lamentata e facile a verificarsi da parte de' capitani. Fu proposto dalla Camera di commercio di

Questi libri non possono essere posti in uso, se prima ciascun foglio non ne sia stato numerato e firmato dall'ufficiale marittimo a ciò destinato, e devono essere tenuti secondo le disposizioni dell'articolo 25 coll'osservanza delle norme seguenti:

Sul giornale generale e di contabilità dev'essere annotato tutto ciò che appartiene all'ufficio del capitano rispetto alle persone dell'equipaggio e dei passeggieri, alle cose caricate, agli avvenimenti importanti del viaggio, alle prese deliberazioni, all'entrata ed alla spesa della nave ed in generale a tutto ciò che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e de' caricatori e che può dar luogo a rendimento di conto o a dimanda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri.

Sul giornale di navigazione devesi particolarmente annotare la rotta seguita, il cammino percorso, le manovre eseguite, le osservazioni geografiche, meteorologiche ed astronomiche, e quant'altro riguarda la navigazione.

Sul giornale di boccaporto, o manuale di bordo, devono annotarsi le date e i luoghi del caricamento, la natura, qualità e quantità delle cose caricate, la loro destinazione, le persone de' caricatori o de' destinatari, il luogo e la data della riconsegna, e quant'altro concerne il carico.

Nell'inventario di bordo devono indicarsi gli attrezzi, gli oggetti di corredo e gl'istrumenti de' quali la nave è provveduta ed ogni variazione che in essi intervenga.

Napoli, la quale moveva dall'osservazione « che le simulazioni d'avarie cadono, assai sovente, sugli oggetti di corredo ed armamento della nave », e sostenuta in una memoria del ministro di agricoltura e commercio intitolata: Disposizioni legislative da adottarsi per prevenire la simulazione di avarie generali » (Atti della Commissione del 1869 p. IV pg. 131 a 160). Nella discussione parlamentare ne fu aspramente combattuta la istituzione dal RANDACCIO (sed. 22 gen. 1882) e difesa dal MANCINI (sed. 26 gen.) e dal relatore PASQUALI (sed. 28 gen.). Contrariamente a quanto affermò il RANDACCIO che « la stramba istituzione dell'inventario non si trova in nessuna legislazione commerciale o marittima estera » è da rilevare che essa esiste nei codici del Brasile, del Chilì e di Buenos-Ayres, della Svezia e della Finlandia.

Le norme per l'uniforme tenuta del giornale nautico e dei libri dei quali si compone e per la verificazione dell'inventario in relazione alle disposizioni delle leggi marittime, sono determinate con regolamento da pubblicarsi per regio decreto.

La tenuta de' libri non è obbligatoria per la navigazione de' laghi o de' fiumi o quando la nave sia di portata inferiore alle 50 tonnellate, e il viaggio che intraprende non debba estendersi al di là delle coste continentali ed insulari del regno, delle isole di Corsica, Malta ed isolette adiacenti, delle coste di Provenza non oltrepassando Cette, delle coste estere dell'Adriatico non oltrepassando Vallona in Albania, delle coste dell' Algeria e della Reggenza di Tunisi ed isole rispettive [10].

253. 2. Funzioni durante il viaggio. Il capitano deve comandare personalmente la nave all' ingresso ed all' uscita de' porti, seni, canali o fiumi [11]. Egli non può mai abbandonare la nave qualunque sia il pericolo, se non ha prima sentito il parere degli uffiziali di bordo, il medico escluso, e di due almeno dei marinai più anziani. Risoluto l' abbandono, egli dev'essere sempre l'ultimo a lasciare la nave e deve salvare con sè il giornale, le carte e quanto può degli oggetti preziosi. Se gli oggetti in tal modo salvati sono poscia perduti per qualche caso fortuito, il capitano è liberato [12].

È essenziale che un'esatta sorveglianza, la polizia, il buon ordine e la subordinazione siano mantenute a bordo. Epperò il capitano ha diritto di essere obbedito in tutto ciò

[10] Art. 501 cod. di com.

[11] L' art. 324 del codice preesistente diceva « il capitano deve trovarsi in persona sulla nave ec. ». La nuova formola è preferibile, dappoichè essa vieta al capitano di delegare ad altri il comando, pure restando a bordo; circostanza non rara a verificarsi. V. Desjardins n. 462.

[12] Non è per altro da ritenere che venendo meno alla disposizione della legge, il capitano sia sempre ed in ogni caso responsabile. Vi sono delle circostanze così gravi che gli impediscono di ubbidirvi. Egli dovrà, per liberarsi dalla responsabilità, dimostrare d'essersi trovato in uno di quei casi eccezionali (Desjardins n. 479). Il voto è, ad ogni modo, consul-

che egli ordina pel servizio interno ed esterno [13]. Ma quest' autorità non gli attribuisce niuna giurisdizione. È una specie di potere domestico che si limita alla punizione di colpe o alla repressione di vizi, pe' quali le leggi ed i regolamenti non indicano pene particolari [14].

Durante il viaggio, il capitano, dopo averne accertata la necessità con processo verbale sottoscritto dai principali dell' equipaggio, può impiegare per gli usi della nave le cose esistenti a bordo, coll'obbligo di pagarne il valore [15].

Il capitano è obbligato a valersi di un pilota pratico a spese della nave, dovunque ciò sia dichiarato obbligatorio dal Governo nel Regno e prescritto dai regolamenti o dagli usi locali in paese estero [16].

tivo: esso non obbliga il capitano nè sempre lo esonera da responsabilità. (Contro LAURIN, pg. 591).

Queste regole erano testualmente contenute nell' art. 337 del codice del 1865. La commissione del 1869 discusse se dovevasi mantenere la prescrizione al capitano di convocare il consiglio di bordo o non fosse stato invece opportuno di rimettere alla sua responsabilità il regolarsi, a seconda degli eventi, nel modo più conveniente, e deliberò di conservare l' art. 337. Nel progetto definitivo e nel codice, per contro, esso non è contennto, già esistendo analoga disposizione nel codice di mar. merc. (art. 111) riformata dalla legge del 1877.

[13] Il cod. di mar. merc. del 1865 enumerava, all'art. 66, fra gli uffiziali di bordo, il sopraccarico, unicamente per quanto riguardava le sue attribuzioni commerciali. La legge del 1877, riformando l'articolo, ha soppresso l' alinea che lo riguardava. Difatti la preposizione di questa persona da parte dell' armatore è divenuta assai rara. Qualche codice di commercio, come lo spagnuolo, se ne occupa particolarmente (art. 723 a 728). La sua presenza limita le facoltà del capitano, essendo egli preposto alla direzione delle operazioni commerciali, mentre a quello è riservata la direzione della nave. Il capitano avrebbe quindi il comando per raggiungere lo scopo assegnatogli, ma in tutto ciò che non appartiene alla sua qualità di marinaio egli obbedisce al sopraccarico. DE COURCY, Questions, 2ª serie, pg. 47 e seg.).

[14] Art. 92 a 96, 450 a 461 cod. di mar. merc.

[15] Art. 508 cod. di com.

[16] Art. 504 cod. di com. La dottrina non è concorde intorno a' rapporti fra capitano e pilota. Alcuni, come il BOISTEL (n. 1193), ritengono

254. 3. Funzioni all'arrivo. Il capitano all'arrivo nel porto di sua destinazione sì di andata come di ritorno, o nel luogo di qualunque approdo volontario o forzato, come pure nel caso di naufragio, deve far vidimare il suo giornale nautico e, se vi furono avvenimenti straordinari interessanti la nave, le cose caricate, o le persone, egli, oltre quanto è prescritto dal codice per la marina mercantile [17], deve fare la relazione del suo viaggio [18].

Verificandosi siffatte circostanze, la relazione diviene la storia del viaggio [19], dovendo essa indicare: *a*) il luogo e il

che il primo non può mai dare ordini al secondo, e l'effetto sarebbe questo che egli dovrebbe ubbidire ciecamente; cosa del tutto inaccettabile. Altri, come il LAURIN (l. pg. 588), ritengono che « il capitano rimane tutt'ora il padrone ed il direttore supremo della nave, il pilota non essendo che un suo preposto, un suo aiuto, nell'esecuzione del grave compito che gli incombe ». Questa seconda opinione va accolta con qualche riserva, per metterla in armonia con le parole della legge « deve valersi »; le quali sono completate dall'art. 301 del cod. di mar. merc.: « il piloto che scorta una nave ha diritto di stabilire la rotta e di comandare ogni manovra di vele, di ancore, di cavi, di ormeggio e tutto quanto si riferisce alla sicurezza della nave ». Il capitano, per regola, deve seguire i consigli del piloto, ma in casi gravi egli ha l'obbligo d'intervenire e di far prevalere il suo parere, non essendovi in legge nessuna disposizione che glie lo vieti. In Inghilterra la quistione è più esplicitamente risoluta. Tranne casi di estrema necessità, sempre che il piloto è obbligatorio, egli dirige e libera da qualsiasi responsabilità il capitano che si è fatto guidare da lui. Quest'ultima conseguenza il BORSARI (vl. 2 su l'art. 324) ed il SERAFINO (pg. 32) ritengono anch'essi verificabile in Italia.

[17] C. XI, degli arrivi delle navi, art. 116 a 117 Cod. di com. art. 515.

[18] V. intorno alla relazione: LEBANO, Della dichiarazione del capitano ne' casi di approdo e sua verificazione, Napoli 1865; SERAFINO, Sulla relazione nautica del capitano mercantile, Napoli 1880.

[19] Se ne trova l'esistenza nelle più antiche legislazioni V. L. 2 e 3, C. XI, 6. *De naufragiis*.... Usi e costumi del mare (art. 11), Guidone del mare (Cap. VIII), Ordinanza del 1681 (l. 1, tit. X, art. 4 e 5). L'articolo 338 del codice preesistente obbligava il capitano a fare la sua relazione in ogni caso... « il capitano.... deve far vidimare il suo giornale nautico e fare la relazione del suo viaggio. » La dizione del codice attuale distingue i due doveri: impone l'obbligo all'arrivo di far vi-

tempo della partenza, *b*) la via tenuta, *c*) i rischi corsi, *d*) i disordini avvenuti nella nave, *e*) ed in generale tutti gli avvenimenti importanti del viaggio.

La relazione dev'essere fatta al più presto e non oltre 24 ore [20], dall'arrivo o dall'approdo, davanti al presidente del tribunale di commercio, ed in mancanza di questo davanti al pretore, se l'arrivo o l'approdo ha luogo in un porto del regno, e davanti al regio console, e in mancanza di questo davanti all' autorità locale, se ha luogo in un porto estero.

Quando la relazione è fatta nel regno, dev'essere depositata nella cancelleria del tribunale di commercio. A tal uopo, ogni qualvolta è fatta innanzi al pretore, questo la trasmette senza ritardo al presidente del tribunale, nel cui circondario egli si trova [21].

Per verificare la relazione del capitano le suddette auto-

dimare il giornale (V. art. 115 cod. mar. merc.) e sottopone quello della relazione al verificarsi di avvenimenti straordinari, interessanti la nave, riuscendo così più fedele alla tradizione. In fatti l'ipotesi preveduta dalla legge romana è il naufragio. D' altra parte è da considerare che il cod. di mar. merc. (art. 115) distingue anch'esso due casi. Dopo aver parlato del *visto*, che l' uffiziale deve apporre al giornale di bordo, soggiunge che: « l' uffiziale domanderà al capitano o padrone se gli siano occorse avarìe, ed in caso di negativa aggiungerà al *visto* la certificazione: *nessuna dichiarazione d'avarie* ». Nel caso affermativo « l' agente ritira copia, sottoscritta dal capitano, di quella parte del giornale che si riferisce all'avarìa; se nel giornale non ne sia fatta menzione, l' agente esigerà e riceverà la dichiarazione giurata dal capitano sull' avarìa occorsa. . . . Detta copia, o dichiarazione, viene poi dall' uffiziale consegnata al capo dell' uffizio di porto, il quale, in caso di avarìa generale, procede subito ad investigazioni sommarie su la natura, estensione e causa dell' avarìa medesima, e trasmette poscia tutti gli atti della pratica all' autorità giudiziaria incaricata di ricevere la *relazione prescritta dalle leggi commerciali* ». V. nota 24.

[20] La determinazione delle ore è una modifica al codice preesistente, che non le precisava. V. art. 116 cod. mar. merc. dove è prescritto lo stesso termine per la presentazione personale del capitano o padrone all' uffizio di porto nello Stato ed all' uffiziale consolare all'estero e per la consegna delle carte, del giornale di bordo.

[21] Art. 517 cod. di com.

rità devono interrogare, fuori della presenza del capitano e l'una separatamente dall'altra, le persone dell'equipaggio e, se è possibile, i passeggieri; riceverne le risposte; raccogliere inoltre quelle maggiori informazioni o prove che credessero opportune [22].

Le relazioni non verificate non sono ammesse a scarico del capitano e non fanno fede in giudizio, eccettuato il caso che il capitano siasi salvato solo dal naufragio nel luogo dove ha fatto la sua relazione [23].

Fuori del caso di urgenza, il capitano non può scaricare alcuna merce, prima che la relazione sia fatta e verificata [24].

255. Tutte queste norme dimostrano che se, da una parte, il capitano è rivestito dalla legge, per necessità di cose, di un potere eccezionale, durante la navigazione, egli è, dall'altra, obbligato al rispetto di talune formalità, le quali fanno

[22] Art. 518 cod. com. Così era anche prescritto dal diritto romano. La relazione doveva essere confermata *duorum vel trium nautarum quaestione habita* (L. 3 C. *nuufr.*) V, parte III: prove delle obblig. com.

[23] Art. 519 cod. di com.

[24] Art. 520 cod. di com. Questa disposizione, quando la relazione era richiesta in ogni caso e non subordinata alle gravi circostanze, aveva dato luogo a qualche critica. Senza dubbio l'obbligo imposto al capitano di fare la relazione e di scaricare le merci soltanto dopo averla presentata, non corrispondeva alla prontezza e facilità di operazioni, che l'applicazione del vapore ha recato nel commercio navale. Fu da questo punto di vista che venne proposto in Francia, sin dal 1865, di riformare l'articolo concernente la relazione in que' sensi come è stato modificato da' codici italiani di com. e di mar. merc. Di guisa che oggi il capitano, ne' casi normali, dopo la formalità prescritta dall'art. 115 del cod. di mar. merc., procede immediatamente allo scarico e solo quando, concorrendo le circostanze cui allude la legge, dovrà fare la relazione, posporrà alla verificazione di questa lo scarico stesso. Se non esistesse quest' ultima conseguenza la relazione non avrebbe quasi più alcuna ragione di essere. Seguono lo stesso sistema del codice italiano, lo spagnuolo (art. 670), l'ordinanza di Bilbao (C. XXIV, art. 62), il codice norvegiano (art. 20), il finlandese (art. 44), il tedesco (art. 490) ecc. Sono invece pel sistema preesistente il codice olandese (art. 379), il portoghese (art. 1405), il russo (art. 634 a 635), il belga, il brasiliano, l'argentino e il chiliano (V. Hœchster et Sacré vl. I al cap. del capitano).

sì che un controllo possa essere esercitato sull' opera sua dagli interessati [25] e dalla legge stessa.

Anzi un articolo speciale dispone che il capitano o padrone incaricato della direzione della nave è obbligato per le colpe anche leggiere che commette nell' esercizio delle sue funzioni [26]. La sua responsabilità non cessa che innanzi ad ostacoli di forza maggiore, come del pari prescrive la legge [27].

Il capitano è altresì responsabile de' fatti compiuti dalle persone che dipendono da lui [28], salvo anche in questo caso la forza maggiore.

256. Oltre queste disposizioni contenute nel codice di com-

[25] L'art. 518 al. 3 in conformità dell' art. 492 del cod. ted. dispone espressamente che « gli interessati e coloro che vogliono rappresentarli, ancorchè senza mandato, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione ».

[26] Art. 496. Taluni falli del capitano. allorchè sono accompagnati da particolari circostanze, e costituiscono un reato contro la proprietà, prendono nome di baratteria. Questa parola non indica dunque un reato per sè, ma è una qualifica aggravante di un fatto delittuoso. La legge francese del 1825 ha un titolo dedicato al crimine di baratteria, ed il cod. ital. di mar. merc. intitola il cap. III del tit. II: Della baratteria e di altri reati contro la proprietà. Ciò non è scientificamente esatto. Il concetto di Casaregis (Disc. 1, n. 77): « *Non omnis navarci culpa est barataria, sed solum tunc ea dicitur, quando committitur cum præxistenti ejus machinatione, et dolo præordinato ad casum* » va inteso in questo senso che il delitto, cui si aggiunge la circostanza aggravante della baratteria: 1° siasi commesso da un capitano di mare, 2° che siasi commesso abusando della fiducia di chi per propria speculazione commerciale secolui contrattava in tale sua qualità, 3° che siasi commesso al fine di arricchirsi ingiustamente mediante inganno (V. Carrara, Programma del corso di diritto criminale § 2317 a 2334 e la bibliogr. ivi citata). L'art. del cod. di com., estendendo la responsabilità alle colpe anche leggiere, va messo a raffronto con le disposizioni contenute nel cod. di mar. merc. (Tit. II, cap. III, art. 303 a 319). Si consulti De Courcy, La baraterie du patron, nelle Questions pg. 1 a 73. V. p. III: contratto di assicurazione.

[27] Art. 496, da considerarsi come il complemento del 491.

[28] In forza dell' art. 1153 cod. civ.

mercio, ve ne hanno nel codice civile [29], in quello della marina mercantile [30], in regolamenti speciali [31] e ne'trattati internazionali [32]. Guardano esse generalmente alle attribuzioni del capitano quale uffiziale dello stato civile [33], quale capo della nave per rispetto al comando delle manovre [34]; all' obbligo suo di soccorrere le navi in pericolo, a qualunque Stato appartenessero [35], all'ubbidienza che deve agli ordini de'comandanti di legni da guerra e all'obbligo di dar loro le notizie di cui fosse richiesto [36], di subire visita anche da parte di uffiziali stranieri in quei mari dov' essa è stabilita da convenzioni internazionali per impedire la tratta degli schiavi [37].

257. *Funzioni di ordine privato.*

In un campo di ordine privato la persona del capitano va considerata: 1) rispetto agli armatori; 2) rispetto a' caricatori; 3) rispetto a tutti gli interessati.

L' esame da far qui riflette la prima categoria di rapporti; in quanto che in essi si scorge il carattere giuridico che il capitano ha nel diritto. Le altre due menano allo studio di speciali vincoli contrattuali, ne' quali entra il capitano per l'esecuzione del trasporto delle merci a lui affidate [38], e van trattate altrove.

258. Allorchè il capitano non è contemporaneamente proprietario della nave, egli dipende dall' armatore. In caso sia comproprietario, la qualità ed i caratteri di dipendente non mutano per quanto concerne l' esercizio delle funzioni cui è adibito [39].

[29] Art. 380 e 396 cod. civ.

[30] Capo V, cap. VI, art. 75 a XV, tit. IV ec.

[31] Decreto 6 dic. 1864 del 29 dic. 1865, Regol. del 20 nov. 1879.

[32] V. Toussaint, Caumont, Desjardins, Guida.

[33] Per gli atti di nascita e di morte delle persone nate o morte durante il viaggio.

[34] Art. 664 del Regol. del 20 nov. 1879.

[35] Art. 120 a 138 cod. mar. merc. — [36] Art. 101 a 114 cod. mar. mercan. — [37] Art. 115 a 119.

[38] V. part. III: trasporto, assicurazione, cambio-marittimo.

[39] Si allude alla facoltà p. es. negli altri compartecipi di licenziarlo, senza che egli possa opporsi. V. in seguito testo e note 42 e 43.

Da questi concetti risulta: 1) che la nomina del capitano è devoluta a chi esercita per suo mezzo ed aiuto il commercio di navigazione; 2) che il capitano è un preposto di colui che lo nomina.

259. 1. Si è veduto che la nomina del capitano spetta all'armatore [40], anche quando questo non sia proprietario ed eserciti il commercio con nave non sua. In caso vi siano più comproprietari, non può sorgere dubbio se, ubbidendo alla disposizione dell' art. 53 del cod. di marina mercantile, hanno fatta la dichiarazione di armatore [41].

Se la dichiarazione non è fatta, in base dello stesso art. 53 la nomina sarà legalmente compiuta da chi, rappresentando più della metà degli interessi della nave, è considerato armatore [42]. Se manca questa ipotesi, ritenendosi armatori tutti i compartecipi sarebbe, per la nomina, da applicare l'art. 495 del cod. di commercio [43].

260. 2. Il capitano è un preposto dell' armatore. Ma la sua figura giuridica è essenzialmente complessa. Il solo fatto della nomina basta a rivestirlo di tutti i poteri che poi in fatti esercita e che gli vengono non solo da un contratto colla persona che lo sceglie, ma dalla legge. Il mandato che autorizza il capitano è quindi del tutto speciale, assai diverso da quello che autorizza l' institore. Come già si è fatto rilevare [44] l'armatore è libero di scegliere quel capitano che meglio gli aggrada, ma deve sceglierlo nella classe costituita a norma di legge e, sceltolo, non ha in sè la facoltà di restringere il contenuto del mandato che l'esercizio dell'ufficio trae seco. Se non che egli ha un altro diritto, che, del pari, non ha limiti: egli può congedare il capitano [45]. I loro rapporti riposano su la fiducia; di guisa che quando questa viene a mancare, il rapporto non ha ragione di esistere. Il capitano non può opporsi; egli non può rimanere su la nave in tale sua qualità.

[40] V. § 22. — [41] V. § 20 pg. 203.
[42] V. § 20 Art. 63 2° capv. cod. mar. merc.
[43] V. § 21. — [44] V. § 22 pg. 226.
[45] Art. 494 cod. di com.

Se egli è comproprietario della nave, potrà rinunziare alla comproprietà ed esigere il rimborso del capitale corrispondente, ma non potrà, pel suo carattere di comproprietario, imporsi agli altri e rimanere al comando, non ostante il congedo [46].

Il montare del capitale spettante al capitano comproprietario è determinato mediante perizia [47].

Per contro il capitano, non potrà rinunziare a compiere un viaggio pel quale si è obbligato, sotto pena de' danni e delle spese verso gli armatori ed i noleggiatori [48].

261. Ma vi sono dei casi di forza maggiore, pe' quali il capitano si vede costretto a rinunziare al viaggio. Questi casi principali sono: *a*) arresto per ordine di potenza; *b*) interdizione di commercio; *c*) preda; *d*) perdita o innavigabilità della nave.

a) L'arresto per ordine di potenza è l'ostacolo che uno Stato pone alla partenza delle navi dai suoi porti, senza distinguere se esse sono o no coperte dalla sua bandiera, e ciò con lo scopo o d'impedire qualsiasi loro relazione col nemico o di servirsene per suoi bisogni [49].

b) L'interdizione del viaggio è la proibizione che un governo fa ai suoi sudditi di rendersi in taluni porti, o il rifiuto di fare entrare nei suoi porti le navi appartenenti ai sudditi di un'altra potenza.

Se l'interdizione avviene prima della partenza della nave, il capitano deve rompere il viaggio [50]. Se avviene durante il viaggio il capitano, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve agire nel modo migliore per gl' interessi del caricatore. Se il porto di destina-

[46] Art. 494 3° capv.

[47] Art. 494 4° capv. V. il cod. ted. (art. 515-522) dove tutta questa parte del congedo e de' diritti del capitano, secondo la diversa sua condizione di compartecipe o di semplice preposto e secondo i vari modi com' è stipulato il suo ingaggio, è trattata con maestria ed accortezza, prevedendo le possibili difficoltà.

[48] Art. 514 cod. di com.

[49] Art. 551 cod. di com. V. parte III: contr. di noleggio.

[50] Art. 551 cod. di com.

zione è bloccato, egli non è obbligato a rendervisi, ma può cercare di scaricare la merce in uno dei porti più vicini, o può fare ritorno al porto di partenza [51].

c) La nave dicesi predata quando è saccheggiata e presa da nemici o da corsari. In questo caso il capitano, prima di abbandonarla, nella sua qualità di rappresentante dell'armatore e dei caricatori, deve fare il suo possibile per salvarla in uno con la merce. Può in seguito alla presa procedere, mediante il pagamento di una somma, al riscatto.

d) La perdita e l'innavigabilità della nave ritardano o impediscono assolutamente il viaggio; ma il capitano deve usare ogni diligenza per procurarsi un'altra nave a fine di trasportare le cose caricate al luogo di destinazione [52].

262. Il carattere giuridico del capitano, di essere un preposto, esclude in lui la qualità di commerciante, non esercitando egli il commercio in suo nome [53].

Egli è commerciante solo nel caso che sia anche proprietario armatore. Ma quando navighi a profitto comune sul carico, non può fare alcun commercio per suo conto particolare, se non vi è convenzione contraria per iscritto. In caso di contravvenzione le merci caricate dal capitano per suo conto particolare sono devolute a profitto degli altri interessati [54].

263. I limiti della preposizione rispetto al capitano sono contenuti nella legge. Non uscendo dalla loro cerchia, egli, col fatto suo, obbliga il preponente; ed assume invece una responsabilità personale ogni qualvolta se ne allontana [55]. È in questi sensi che il terzo può e deve ritenere generale ed illimitato il mandato conferito al capitano dall'armatore. Ora, quando si consideri che l'armatore prepone il capitano al comando della nave con lo scopo determinato di potere, per mezzo dell'opera sua, esercitare il commercio di navigazio-

[51] Art. 553 cod. di com. V. parte III contr. di noleggio.

[52] Art. 514 cod. di com.

[53] Contro, benchè sotto talune restrizioni LAURIN, I. pg. 563; ma v. quanto dicono BOISTEL (n. 1194) e DESJARDINS (n. 375).

[54] V. Art. 515 cod. di com. — [55] V. § 44.

ne; si vede che quello è autorizzato a compiere tutti gli atti che sono necessari a conseguire quello scopo medesimo. Le disposizioni della legge non muovono da altro concetto e non riconoscono nel capitano facoltà che non si colleghino ad esso. Così per es. il capitano non può liberamente vendere la nave; per farlo egli avrebbe bisogno di un mandato speciale. Può invece promuovere la vendita quando il non farlo andrebbe a danno sicuro dell'armatore, cioè nel caso d'inabilità alla navigazione [56]. Ma l' inabilità dev' essere dichiarata e la vendita autorizzata con decreto del tribunale di commercio, nel regno, e dall'ufficiale consolare, all'estero. La vendita deve essere fatta a'pubblici incanti [57]. Al medesimo concetto è ispirata la disposizione dell' art. 512, pel quale il capitano, che senza necessità ha contratto obbligazioni, dato in pegno o venduto cose caricate o vettovaglie, od ha portato ne'suoi conti avarìe e spese non vere, è personalmente obbligato verso gli armatori e verso tutti gl'interessati al rimborso del danaro od al pagamento delle cose, ed al risarcimento dei danni; salvo inoltre l'azione penale, se vi è luogo.

264. Gli atti che, validamente compiuti dal capitano, obbligano l'armatore riguardano: 1) la formazione dell' equipaggio; 2) l'allestimento della nave, l'assunzione di prestiti per la spedizione, il noleggio; 3) l' assunzione di prestiti durante il viaggio e altre operazioni; 4) la rappresentanza nei giudizi.

265. L'esercizio di tali atti presuppone una regola generale, cioè che il capitano non può, nel luogo della dimora degli armatori o de'loro procuratori, conchiudere qualsiasi contrat-

[56] Art. 513 cod. di com. 1° alin. La facoltà di vendere la nave in caso d' inabilità a navigare è una concessione del diritto moderno. Le leggi antiche proibivano assolutamente al capitano di procedere alla vendita (Ruoli d'Olerone, art. 11, Ord. di Wisby, art. 15, Ordin. del 1681, art. 19). Secondo Emérigon (cap. 12 sez. 38), « l' idea propria legata alle parole *inabilità a navigare* trae con sè l' assoluto decadimento, o il guasto irrimediabile di alcuna parte essenziale della nave, senza la quale non potrebbe sussistere qual nave ed adempiere all' oggetto cui è destinata ».

[57] Art. 513 cod. di com. al 2 e 3.

to senza loro speciale autorizzazione. Egli non può fare riparare la nave, comprare vele, cordaggi od altre cose per uso di essa, noleggiarla, nè prendere danaro a prestito per conto della nave e del carico [58].

266. La formazione dell'equipaggio spetta al capitano. Egli sceglie e prende a stipendio i marinai e le altre persone; ma, se trovasi nel luogo della dimora degli armatori, dovrà procedere di concerto con essi [59].

267. Il capitano deve allestire la nave per la partenza e se essa fu noleggiata di consenso degli armatori, o per deliberazione della maggioranza, e alcuni degli armatori ricusino di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, può prendere per loro conto l'occorrente somma a cambio marittimo, o con pegno sulla loro porzione d'interesse nella nave. Sono per altro necessarie: 1) una intimazione fatta a coloro che ricusano di dare la loro quota; 2) l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (tribunale, in mancanza, pretore) ventiquattro ore dopo la intimazione [60].

268. La regola generale, contenuta nell'art. 506, non va applicata in tutto il suo rigore, in modo da escludere sempre ed in ogni caso la responsabilità degli armatori verso i terzi. È ammissibile, da parte del terzo, che ha contrattato, la prova della sua buona fede per tutti que'contratti, a conchiudere i quali, non occorre l'esibizione dell'atto di nazionalità, cioè quelli pe'quali non si acquistano diritti reali su la nave. Per questi la buona fede relativamente allo ignorare la presenza nel luogo del proprietario e la mancanza di uno speciale mandato nel capitano non sarebbe possibile. Da ciò risulta che gli armatori non potrebbero validamente impugnare un contratto di noleggio conchiuso dal capitano con un terzo di buona fede; mentre potrebbero respingere ogni

[58] Art. 506 cod. di comm., dappoichè, secondo le parole di Pothier, Contrat. à la grosse n. 55) « i proprietari sono reputati non aver incaricato il capitano per gli affari della nave, che in caso di loro assenza e per quello che non possono comodamente fare da per se stessi ». Ma parecchie eccezioni al rigore del principio sono esposte sopra in prosieguo.

[59] Art. 499 cod. di com. — [60] Art. 507 cod. di com.

responsabilità per un contratto di prestito a cambio marittimo [61].

269. Nel corso del viaggio, occorrendo danaro per riparazioni, per compra di vettovaglie o altro urgente bisogno della nave, il capitano deve possibilmente darne immediato avviso agli armatori, caricatori e destinatarii, e può procurarsi la somma necessaria prendendo danaro a prestito o a cambio marittimo su la nave, dando in pegno o vendendo le cose caricate, o pure obbligandosi verso coloro, i quali somministrano direttamente materiali, attrezzi, provviste e mano d'opera [62].

Ciò facendo il capitano obbliga naturalmente l'armatore, che è responsabile di quanto egli compie nello interesse della nave e del carico. Ma la responsabilità non esiste se non concorrono le seguenti condizioni e formalità: 1) la necessità del provvedimento, accertata con processo verbale sottoscritto da' principali dell'equipaggio; 2) l'autorizzazione, nel regno, del tribunale di commercio ed in mancanza del pretore, e, all'estero, del regio console o di chi ne fa le veci; 3) la trascrizione del titolo del prestito a cambio marittimo e del documento comprovante le altre operazioni, ed annotazione sull'atto di nazionalità dall'uffiziale marittimo o consolare, o dall'autorità che ha dato l'autorizzazione [63].

[61] In questi sensi Desjardins n. 399; Eloy e Guerrand III n. 1868; Emérigon, cap. IV, sez. 3 § 2. Serafino, pg. 19, 19. Contro, per quanto riguarda il nolo, Valin su l'art. 2 lib, I dell'Ord.

[62] Art. 509 cod. com.

[63] Contro Valin lib. II pg. 442 su l'art. XIX, pel quale è sufficiente per autorizzare il creditore mutuante ad agire contro l'armatore, ch'egli abbia prestato la somma in buona fede, cioè che non vi siano nè pruova nè presunzione sufficiente di collusione fra il capitano e lui. Egli avrebbe anzi per sicurezza un privilegio speciale su la nave immediatamente posteriore a quello de' marinari pe' loro salari. Ma confrontando l'art. 509 col 512 e col 590 si è senza dubbio condotti all'opinione sostenuta nel testo. Il 512 dichiara personalmente obbligato il capitano verso gli armatori e gli altri interessati al rimborso del danaro ec. . . se, senza necessità, ha contratto obbligazioni ec. . . Il 591 dice anche più chiaramente, dopo avere enumerato le formalità richieste pel cambio marittimo: « il capitano che non giustifica l'adempimento di queste formalità, è personal-

L'adempimento di queste formalità spetta al capitano fra dieci giorni dalla data del contratto, sotto pena della perdita del grado di privilegio.

Altra condizione è che la vendita delle cose caricate sia fatta all'incanto. Il capitano deve tener conto delle cose vendute, secondo il valore che hanno nel luogo ed al tempo dello scaricamento della nave.

270. Il noleggiatore unico o i diversi caricatori, quando sono d'accordo, possono opporsi alla vendita o al pegno delle cose loro, scaricandole e pagandone il nolo in proporzione del cammino percorso. Se manca il consenso di uno o più caricatori, colui, che voglia usare di questa facoltà, deve pagare il nolo intero per la sua parte del carico [64].

271. Nel corso del viaggio il capitano può notificare atti ed anche istituire e proseguire giudizi in nome e nell'interesse de' proprietari della nave. Occorrono per altro due condizioni: 1) che vi sia urgenza; 2) che si tratti di cosa che riguardi la nave e la navigazione [65].

I terzi possono, del pari, fuori del luogo di dimora degli armatori o di chi li rappresenta, fare eseguire notificazioni, promuovere e proseguire giudizi contro il capitano, per quanto riguarda i fatti di lui o dell'equipaggio, oppure le obbligazioni da lui contratte durante la spedizione. Gli atti devono essere notificati al capitano personalmente, o a bordo della nave.

Siccome il capitano agisce sempre nello interesse degli armatori, sia come attore, sia come convenuto, è dato a quelli facoltà di riassumere l'istanza proposta da lui o contro di lui.

272. La condanna contro il capitano colpisce il proprie-

mente obbligato al pagamento del cambio marittimo ». Come osserva il SERAFINO (pg. 24), al terzo non rimane che l'azione nascente dall'utile versione, non essendo giusto che l'armatore arricchisca col danaro di lui; ed in tal caso gl'incombe di fare la pruova della utilità del prestito mentre non ha tale obbligo allorchè le prescrizioni dell'art. 509 sono state osservate.

[64] Art. 509 cod. com. — [65] Art. 510 cod. di com.

tario, al quale rimane libero il diritto di avvalersi del benefizio dell'abbandono [66].

Queste norme sono state introdotte dal nuovo codice italiano. In quello del 1865 non si faceva espressa parola di esse ma il mandato giudiziario nel capitano è stato sempre riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza [67].

L'articolo introdotto dal legislatore italiano non risolve la quistione di sapere in che modo uno il quale abbia ottenuto condanna contro il capitano debba regolarsi ove voglia eseguire la sentenza contro l'armatore. Se l'esecuzione concerne la nave, cioè il patrimonio di mare, è da ritenere che sia sufficiente la sentenza pronunziata contro il capitano; ma se essa concerne il patrimonio di terra dell'armatore è da ritenere che un altro titolo occorra. Il creditore dovrà munirsi di altra sentenza, intentando separato giudizio, nel quale non si tratterà nuovamente la lite già decisa dalla prima sentenza, ma si chiederà una semplice sentenza di exequatur di quella contro il capitano [68].

273. Da ultimo è da notare che il capitano, prima della partenza da un luogo dove ha fatto spese straordinarie o contratto obbligazioni, deve rimettere a'proprietari od agli armatori della nave, od a' loro procuratori, un conto da lui sottoscritto, sì delle spese, coll'indicazione de'documenti giustificativi, se ve ne sono, come delle obbligazioni, col nome, cognome e residenza de' creditori [69]...

Se il carico è fatto per conto dei proprietarii o degli armatori, il capitano deve rimettere ad essi il conto delle cose caricate e del loro prezzo [70].

274. Da quanto è stato esposto risulta evidentemente che la fisionomia giuridica del capitano è essenzialmente complessa, pur conservando il suo fondamento principale nel carat-

[66] Art. 510 cod. di com.

[67] Valin pg. 295; Emérigon, cap. IV, sez. X § 2. Confr. specialmente Cauvet, Du mandat judiciaire attribué au capitaine nella Revue des Revues de droit, Bruxelles 1851, pg. 257.

[68] Cauvet citando Valin ed Emérigon, sui quali si fonda anche Serafino pg. 26, 27.

[69] Art. 511 cod. di com. 1ª alin. — [70] Art. 511 cod. di com. 2ª alin.

tere di preposto dell' armatore. Questa complessità vieta di scindere rigorosamente nella pratica le sue funzioni di ordine pubblico con quelle di ordine privato. Esse sono fra loro intimamente legate e le une si riflettono su le altre. La grave responsabilità, a mo' d' esempio, che il capitano assume di fronte agli armatori ed a' terzi per gli atti che compie, è misurata relativamente a questi in senso stretto, ma ben anche alla stregua delle disposizioni di ordine più generale contenute nella legge e qui classificate ne'tre momenti di prima della partenza, durante il viaggio e dopo l' arrivo. Tutto è insieme armonicamente legato. La necessità di avere un giornale nautico, l'obbligo di segnarvi taluni fatti; il dovere di tenere a bordo l' atto di proprietà, di nazionalità e gli altri documenti indicati dalla legge; quello di non abbandonare la nave, di servirsi di piloti, in casi speciali, di presentare la relazione non oltre 24 ore dopo l'arrivo, in casi di sinistri, e la stessa ampia facoltà di comando per tutto ciò che concerne la condotta della nave, hanno una grande importanza ed una diretta utilità per decidere le quistioni che possono sorgere in conseguenza de'fatti o de' contratti compiuti dal capitano nel corso della navigazione; e per accertare la sua responsabilità, misurarne i gradi, riconoscerne la natura, attenuarla o escluderla addirittura.

§ 41. L'Equipaggio [1].

Sommario

275. Il commercio per mezzo delle navi non potrebbe esercitarsi col semplice aiuto del capitano. È indispensabile un'al-

[1] Grorino, *Dissertatio de nauta ægrotante, vulnerato aut mortuo.*

tra classe di persone, il cui numero varia in proporzione della portata della nave, compresa sotto la denominazione generale di equipaggio [2], e dipendente dal capitano.

276. L'equipaggio di una nave è composto dagli ufficiali, dai sotto ufficiali, da'marinai e dai mozzi.

Sono ufficiali di bordo, sotto la dipendenza del capitano: 1) il secondo, il quale sostituisce il capitano, allorchè questo è assente; 2) il piloto; 3) il medico chirurgo di bordo; 4) il macchinista in primo sui piroscafi; 5) il macchinista in secondo; 6) il sopraccarico, ne'rarissimi casi in cui esiste, unicamente per quanto riguarda le sue attribuzioni commerciali.

Sono sotto-ufficiali sotto la dipendenza del capitano e degli ufficiali di bordo: 1) il nostromo o nostromi, i quali fanno eseguire le manovre e vegliano sull'attrezzatura della nave; 2) il piloto pratico per tutto il tempo che gli è affidata la direzione della nave; 3) il maestro d'ascia per gli effetti soltanto dell'abbandono della nave.

Ultraj 1731; Beaussant, Code maritime ou Lois de la marine marchande, Paris 1840; Cleirac, sull'art. 1 de' Ruoli d' Olerone. Valin, vl. I t. VII; Boulay-Paty, vl. 2 tit. V; Bédarride, t. 2 n. 538 a 639; Lewis, tit. IV; Ridolfi sul tit. V, pg. LXIX a LXXVI; Caumont, parola gens de mer: specialmente Desjardins, vl. III. n. 596 a 753. Fra le opere di diritto commerciale: Bravard, vl. IV; Pardessus, vl. 3 n. 667 a 701; Alauzet, vl. V, n. 1788 a 1829; Boistel, pg. 890 897; Gareis, § 120; Borsari, vl. 2, n. 1020 a 1112; Ruben de Couder, parola gens de mer.

[2] La parola viene adoperata secondo la riforma segnata dalla legge tedesca del 27 dec. 1872, la quale, al § 3, esclude il capitano dall'equipaggio. Per contro il codice italiano, non allontanandosi dalle legislazioni anteriori, ve lo include con l'art. 521. Ciò produce parecchie confusioni. Nell'art. 499, delegando il capitano alla formazione dell'equipaggio, evidentemente si considera questo come un personale da cui egli è fuori, e l'art. 521 avrebbe richiesto una formola che almeno non l'avesse posto in contradizione col precedente. Oltre di che nel tit. III « dell'arruolamento e dei salari delle persone dell'equipaggio » sono comprese disposizioni che concernono il capitano e le altre persone e disposizioni che non riguardano in nessun modo il primo. I rapporti propriamente fra capitano ed armatori sono retti da' tit. 1 e 2, ed il tit. 3 guarda a quelli che si stringono fra capitano (e quindi armatore) e equipaggio, salvo poche regole comuni altresì al capitano. V. nota 26.

I marinai, fuochisti, i mozzi ed altri addetti sono propriamente compresi sotto il nome di ciurma [3].

Niuno può essere ammesso a far parte dell'equipaggio di una nave, se non è compreso nei ruoli della gente di mare [4].

277. Ogni nave ha il suo ruolo di equipaggio, il quale deve indicare i salari o la parte di utili dovuti alle persone che lo compongono. Le altre condizioni dell'arruolamento possono risultare dal ruolo o da convenzioni particolari.

Il contratto che il capitano conchiude con l'equipaggio, arruolandolo, è un contratto di locazione d'opera [5]. Esso dev'esser fatto per iscritto in presenza dell'amministratore locale di marina, nel regno e dell'uffiziale consolare. all'estero. Dev' essere scritto nei registri di ufficio e trascritto nel giornale nautico.

Queste formalità sono richieste dalla legge a pena di nullità.

Se taluno però è arruolato in paese estero dove non sia uffiziale consolare, il contratto dev' essere scritto nel giornale nautico. In ogni caso il contratto d'arruolamento dev'essere sottoscritto dal capitano e dall' arruolato, e se questo non può o non sa scrivere la convenzione sarà sottoscritta da due testimoni [6].

278. L'ingaggio dell' equipaggio può esser fatto o a viaggio o a tempo determinato, ed il prezzo può essere del pari stabilito nell' uno e nell' altro modo, ovvero con partecipazione al profitto o al nolo. L' ingaggiato deve conoscere il luogo cui la nave è diretta. Per ragioni di speculazioni commerciali la destinazione e la navigazione possono essere tenute segrete, purchè l' equipaggio sia di ciò avvertito e consenta di arruolarsi a tale condizione [7].

[3] Capo VI cod. mar. merc.: Degli uffiziali di bordo e degli equipaggi.

[4] V. le disposizioni contenute nel capo I cod. mar. merc.

[5] Così in fatti esso è testualmente definito dal codice olandese (art. 394) e dal portoghese (art. 1440). Ma è da riflettere che negli uffiziali e sotto uffiziali spicca il carattere di preposti del capitano, sia per le funzioni quotidiane cui sono addetti, sia per talune funzioni speciali cui possono a dirsi.

[6] Art. 522 cod. di com. e art. 73 cod. mar. merc.

[7] Art. 523 cod. di com.

Il consenso dev'esser espresso in iscritto nella forma stessa stabilita pel contratto di arruolamento.

279. L'ingaggio, secondo i casi, si risolve coll'arrivo al luogo destinato, e col decorrimento del termine.

Ma esso può essere risoluto o modificato da avvenimenti anormali, e indipendenti dalla volontà dell'equipaggio. Questi casi sono la rottura, il ritardo, il prolungamento del viaggio, la prigionia, la malattia o la morte di colui che è ingaggiato [1].

280. *Rottura.* La rottura del viaggio dipende o da un fatto che o non fa iniziare la spedizione progetttata, o che non fa proseguire quella che è cominciata, ovvero dipende dall'approdo di una nave in un luogo più vicino di quello al quale si era diretti. Queste circostanze possono derivare dalla volontà dell'armatore o del capitano che ne sono responsabili, o da un fatto estraneo alla loro volontà, che non avrebbe il carattere di forza maggiore, p. es. il fatto dei caricatori; in tali casi la rottura si chiama *volontaria*. Dicesi poi *forzata* quella rottura che viene in seguito a circostanze le quali non dipendono da colpa o volontà particolari.

La rottura volontaria del viaggio è la rinuncia che un armatore fa alla spedizione che egli aveva progettata o iniziata.

Se il viaggio è rotto *prima* della partenza della nave i marinai arruolati a viaggio od a mese hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate ad allestire la nave, e ritengono per indennità le anticipazioni ricevute. Se le anticipazioni non sono ancora state pagate, ricevono per indennità una mesata del salario convenuto, fatto calcolo della durata presunta del viaggio per i marinai arruolati a viaggio. Se il viaggio è rotto *dopo* la partenza della nave, i marinari salariati a viaggio hanno diritto all'intero salario a norma della loro convenzione; quelli salariati a mese hanno diritto ai salari convenuti per il tempo che hanno servito e inoltre, ad un' equa indennità, proporzionata al salario pel resto della durata presunta del viaggio per cui si

[1] Art. 529 cod. di com. a 532.

sono arruolati; quelli salariati a viaggio od a mese hanno diritto in oltre alle spese di ritorno sino al luogo di partenza della nave, salvo che il capitano od altro interessato o l'autorità competente non procuri il loro imbarco sopra un'altra nave diretta al detto luogo [10].

Gli effetti della rottura forzata sono molto diversi.

I principali casi di forza maggiore sono i seguenti: *a*) l'interdizione del commercio, *b*) il rescritto sovrano, *c*) la perdita della nave, *d*) il suo stato d'innavigabilità.

Se è interdetto il commercio col luogo di destinazione della nave prima che sia cominciato il viaggio, i marinai non hanno diritto che al pagamento delle giornate impiegate ad allestire la nave [11].

Avvenendo l'interdizione durante il corso del viaggio, i marinai hanno diritto al pagamento del salario in proporzione del tempo che hanno servito; e nel caso di arresto i marinai arruolati a mese hanno diritto alla metà del salario durante il tempo dell'arresto, i marinai arruolati a viaggio hanno diritto al salario a norma del loro arruolamento [12].

I marinai arruolati con partecipazione al profitto od al nolo non hanno diritto a pagamento di giornate nè ad indennità per il viaggio rotto.

Quando la rottura è conseguenza di arresto sovrano si applicano le medesime norme.

La perdita di una nave può accadere per diversi casi. I più gravi sono: il naufragio, l'incendio, la preda, la confisca.

In tutti questi casi i marinai non possono pretendere alcun salario. Essi però non sono obbligati a restituire ciò che loro sia stato anticipato. Se qualche parte della nave è salvata i marinai arruolati a viaggio od a mese sono pagati sugli avanzi della nave dei salari scaduti. Se gli avanzi non bastano, o se non si sono salvate che merci, essi sono pagati sussidiariamente sul nolo [13].

281. *Ritardo.* Si chiama ritardo il fatto che arresta temporaneamente la nave nel suo viaggio; tali sarebbero il de-

[10] Art. 529 cod. di com. — [11] Art. 530 cod. di com. — [12] Art. 531 cod. di com. — [13] Art. 535, 536, cod. di com.

creto sovrano, il pericolo di peste, il soggiorno forzato in un porto intermedio, la tema del nemico o di una tempesta ecc.

282. *Prolungamento.* Si dice poi prolungato il viaggio quando esso per un cambiamento di rotta dura più tempo di quello che era stato convenuto. In questo caso il montare dei salari dei marinai arruolati a viaggio è aumentato in proporzione del prolungamento. Se i marinai sono arruolati con partecipazione al profitto o al nolo non hanno diritto al pagamento di giornate nè ad indennità per il viaggio ritardato o prolungato per caso fortuito o per forza maggiore. Se poi il viaggio è ritardato o prolungato per fatto dei caricatori, le persone dell'equipaggio hanno parte alle indennità che sono aggiudicate alla nave. Queste indennità sono divise tra i proprietari della nave e le persone dell'equipaggio, nella medesima proporzione in cui sarebbe stato tra essi diviso il nolo. Finalmente se l'impedimento procede da fatto del capitano o dei proprietari essi sono tenuti alle indennità dovute alle persone dell'equipaggio [14].

283. *Prigionia.* Il marinaio preso su la nave e fatto prigione ha diritto ai salari fino al giorno in cui è stato preso. Se egli è fatto prigione mentre è spedito in mare o in terra per servizio della nave, ha diritto al pagamento dei salari per intero, fino al giorno in cui sarebbe cessato il suo servizio. Al pagamento concorrono i caricatori, se la spedizione ha avuto luogo anche per interesse loro [15].

284. *Malattia.* Il marinaio è curato a spese della nave e del carico, se è ferito pel servizio della nave e del carico o se cade malato durante il viaggio. Se egli è ferito o si ammala per sua colpa o mentre si trova a terra senza autorizzazione, le spese della cura sono a suo carico, ma il capitano è obbligato ad anticiparle. I salari in questo caso non gli sono dovuti che in proporzione del tempo che ha servito, dedotte le spese di cura.

Il capitano può in tutti i casi allorchè la cura lo richieda sbarcare il marinaio ammalato, rimettendo nelle mani del-

[14] Art. 532 e 534 cod. di com. — [15] Art. 540 cod. di com.

l'uffiziale consolare la somma stimata necessaria per la cura e il ritorno in patria del marinaio ammalato. Dove non sia uffiziale consolare il capitano fa ricoverare il marinaio in un ospedale od altro luogo in cui possa essere curato, rimettendo anche la somma necessaria affinchè possa ritornare in patria [16].

285. *Morte.* Se il marinaio morto era arruolato a mese i salari sono dovuti ai suoi eredi sino al giorno della sua morte; se era arruolato a viaggio è dovuta la metà dei salari quando muoia nell'andata o nel porto di arrivo; per intero se muore nel ritorno. Se il marinaio è arruolato con partecipazione del profitto o del nolo è dovuta la parte intiera, sempre che muoia dopo cominciato il viaggio. I salari del marinaio morto in difesa della nave sono dovuti in intiero per tutto il viaggio se la nave arriva a buon porto [17].

286. Il capitano può sempre congedare il marinaio avanti il termine dell'arruolamento, e senza obbligo di dimostrare che egli abbia commesso alcun fatto riprensibile ; ma deve rilasciargli il congedo e provvederlo de'mezzi per il ritorno in patria, o procurarne l'imbarco sopra un'altra nave diretta al detto luogo.

Il marinaio congedato senza giusto motivo, oltre il pagamento pei servigi prestati, ha diritto ad una indennità. Questa indennità è uguale ad un mese di salario, se il congedo è dato prima che cominci il viaggio; ed è uguale a 40 giorni di salario se è dato dopo la partenza o in un porto del Regno. Se il congedo è dato sulle altre coste d' Europa o su quelle di Asia o d' Africa bagnate dal mare Mediterraneo , dal mar Nero , dal canale di Suez o dal mar Rosso , l' indennità è di due mesi di salario , e di quattro se il congedo è dato in qualunque altro luogo.

Non vi è luogo a indennità , se il marinaio è congedato prima che si chiuda il ruolo dell'equipaggio.

Le relazioni che nascono in seguito di un congedo esistono esclusivamente fra capitano e marinaio, Gli armatori della nave, salvo che il congedo sia stato dato di accordo

[16] Art. 537, 538 cod. di com. — [17] Art. 539 cod. di com.

con essi, non sono mai tenuti a rimborsare il capitano delle indennità pagate [18].

287. Se la nave è venduta durante il tempo dell' arruolamento, le persone dell'equipaggio hanno il diritto di essere ricondotte in patria a spese della nave e di essere pagate dei loro salari [19].

288. L' arruolato deve continuare il suo servizio anche dopo scaduto il termine dell'arruolamento, sino al ritorno della nave nel Regno al luogo di sua destinazione, purchè il ritorno si faccia direttamente, con gli scali soltanto che possono occorrere. In questo caso colui al quale viene prorogato l' arruolamento, ha diritto ad una retribuzione proporzionata al salario [20].

S'intende sempre terminato l'arruolamento, ancorchè il termine convenuto non sia scaduto, qualora la nave sia di ritorno nel regno al luogo della sua destinazione, dopo di avere eseguito il primo viaggio, e dopo di essere stata scaricata [21].

Se non è convenuta la durata dell'arruolamento, il marinaio può chiedere il suo congedo dopo due anni dall'entrata in servizio, salvo quanto sopra è detto. Se la nave si trova all'estero, e non è cominciato nè ordinato il viaggio di ritorno nel regno, il marinaio, oltre il pagamento de'salari scaduti, ha diritto alle spese di ritorno in patria, ove il capitano non gli procuri un altro imbarco [22].

Il marinaio non può domandare il congedo in un porto di scalo o di rilascio, ma soltanto in un porto di destinazione. L'arruolamento a tempo indeterminato e per tutti i viaggi da intraprendere non impedisce al marinaio di domandare dopo due anni il suo congedo, ove non siasi convenuto espressamente, che il servizio possa continuare per più di due anni [23].

Finalmente, se non vi è convenzione contraria, le per-

[18] Art. 542 cod. di com.

[19] Art. 541 cod. di com. — [20] Art. 524 cod. di com.

[21] Art. 524 cod. di com. — [22] Art. 525 cod. di com.

[23] Art. 525 cod. di com. 2 e 3 alinea.

sone dell'equipaggio, finchè la nave non sia posta in sicuro, scaricata ed ammessa a libera pratica, devono continuare a prestare il loro servizio, e come pel caso della mancanza di pagamento del salario, hanno diritto di essere mantenute e pagate. Se la nave durante la quarantena deve ripartire per un nuovo viaggio, la persona, che non vuole arruolarsi per esso, ha diritto di essere sbarcata in lazzaretto e pagata sino a libera pratica. Le spese di mantenimento, di quarantena e di lazzaretto sono a carico della nave [24].

289. Le persone arruolate hanno diritto al salario. Finchè esso non è stato pagato, per intiero o in quella parte di profitto che spetta, l'equipaggio ha diritto di essere mantenuto a bordo [25].

I salari e gli emolumenti de'marinari non possono essere ceduti nè sequestrati, salvo per causa di alimenti dovuti per legge, e per debiti verso la nave, dipendenti dal servizio della nave stessa. Nel primo de'detti casi, la ritenzione per sequestro su'salari ed emolumenti non può eccedere il terzo del loro ammontare [26].

Le disposizioni riguardanti i salari e la cura de' marinai si applicano anche al capitano o padrone, agli ufficiali e a qualunque altra persona dell'equipaggio [27].

[24] Art. 544 cod. di com.

[25] Art. 543 cod. di com. — [26] Art. 545 cod. di com.

[27] Art. 546 cod. di com. La disposizione contenuta in questo articolo si ricollega a quanto sopra è stato rilevato (nota 2). Essa proviene dal diritto anteriore, e Valin scriveva, elevando una teorica generale, che le regole contenute nel titolo dell'Ordinanza si estendevano al padrone e al capitano, eccettuate quelle che pongono precisamente l'uno o l'altro in opposizione alle persone dell'equipaggio, e che, ad ogni modo, le norme dettate pe' rapporti fra lui e i marinai servono di guida per quelli fra lui e gli armatori. (Su l'art. 21 tit. 4, lib. 3).

III.

Responsabilità del preponente.

§ 42. Nozioni Generali.

Sommario

290. Il preponente è responsabile per le obbligazioni e pe' fatti de'suoi preposti.— 291. Fondamento di questa responsabilità.— 292. Secondo che i preposti sono addetti allo stabilimento o alla nave, la responsabilità richiede uno speciale esame.

290. Il preponente è responsabile per le obbligazioni e pei fatti de'suoi preposti. Questo principio è riconosciuto dal diritto civile e dal diritto commerciale. Si è veduto al § 36 come il diritto pretorio accordasse al terzo le azioni institoria ed exercitoria secondo che si trattasse di responsabilità per l'institore o di quella pel capitano di una nave. Il diritto moderno regola l'una nel codice civile e nel codice di commercio, l'altra in questo soltanto. E la responsabilità è duplice: è contrattuale ed in fatto. Della prima si occupano i codici civile e di commercio nel titolo del mandato [1], per quanto concerne i mandatari e dipendenti in genere, e della seconda, per queste stesse persone, il codice civile all' art. 1153 [2].

Quanto alla responsabilità pe' fatti del capitano e dell' equipaggio e per le obbligazioni contratte dal capitano in quanto concernono la nave e la spedizione, dispone il codice di commercio all'art. 491 [3].

291. La responsabilità del preponente esiste dunque *lege*

[1] Art. 1752 cod. civ., art. 368 e 377 cod. di com.

[2] Ciascuno parimente è obbligato non solo pel danno che cagiona per fatto proprio, ma anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, o colle cose che ha in custodia. . . .
. . . i padroni e i committenti pe' danni cagionati dai loro domestici e commessi nell' esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati.

[3] V. § 46.

præpositionis [1] ed il suo fondamento è riposto: 1° nella circostanza che i preposti agiscono in nome e per conto del preponente, per guisa che i vincoli che quelli stringono coi terzi sono conchiusi fra i terzi stessi ed il preponente; 2° in una colpa che la legge scorge nel preponente medesimo e che consiste nella cattiva scelta ch' egli ha fatto de'suoi preposti. Dal che è derivata la conseguenza ch' egli è responsabile quand'anche non sia stato in poter suo d' impedire il fatto. Una sola condizione appongono le leggi ed è che l' obbligazione sia assunta ed il fatto sia compiuto nell' esercizio delle incombenze alle quali i preposti sono stati delegati.

292. Se non che, pur essendo identico il principio, sul quale si fonda la responsabilità del preponente, siano i suoi preposti addetti allo stabilimento ovvero ad una nave, essa si svolge a traverso differenze che richiedono un esame particolareggiato e distinto.

§ 43. Responsabilità per le persone addette allo Stabilimento [1].

Sommario

293. Responsabilità per l'institore e pel commesso viaggiatore secondo gli articoli 368 e 377. — 294. La diversità dei due articoli è soltanto apparente. Applicazione comune dell' articolo 1153 del codice civile. — 295. Ma la legge è più minuta nel determinare la responsabilità del preponente per l' institore. — 296. Esame di questa responsabilità per quanto riguarda le obbligazioni.—297. Solidarietà di più preponenti.— 298. Questi medesimi concetti, per quanto non sono personali agl' institore si estendono anche gli altri commessi. — 299. Responsabilità solidale dell'institore col preponente pe'fatti di cui a'titoli III e IV.— 300. Carattere ed estensione della responsabilità per quanto riguarda i fatti.

293. Gli articoli 368 e 377 stabiliscono, l'uno che il preponente è responsabile de'fatti dell'institore e delle obbliga-

[1] *Igitur praepositio certam legem dat contrahentibus* (Fr. 1, § 12 *De exerc. act.*), parole che si completano a vicenda con queste altre: *Æquissimum est id servari, in quo praepositus est* (L. 11, § 5 De inst. act.).

[1] Eckalt, *Dissertatio de institoria actione*. Lips. 1674; Eyben, *De con-*

zioni da lui contratte entro i limiti del commercio al quale è preposto; l'altro che colui il quale manda in altro luogo un suo dipendente, autorizzato con lettere, avvisi, circolari o simili documenti, a trattar affari o fare operazioni del suo commercio è tenuto per le obbligazioni da lui contratte entro i limiti dell'incarico, colle restrizioni espresse ne' documenti che lo autorizzano.

294. I due articoli hanno un'apparente differenza: il primo parla di fatti e di obbligazioni, il secondo di sole obbligazioni; ma poichè il commesso di cui discorre l' art. 377 è senza dubbio un dipendente — e così lo chiama l' articolo stesso — cioè un preposto, è indiscutibile che, in virtù dell'art. 1153 del codice civile, anche de'suoi fatti è responsabile il preponente.

295. Tuttavia, dalla diversità degli uffici cui sono preposti l'institore ed ogni altro commesso, per la maggiore larghezza che è nel mandato del primo, pel carattere che questo ha rispetto al principale, di esserne cioè, come si è veduto, un vero *alter ego*, derivano alcune particolarità, fra le quali questa, che la legge è molto più minuta e accurata nel determinare la responsabilità del preponente per l'institore di quello che non sia per determinare la responsabilità di lui per gli altri commessi.

296. Il rapporto giuridico conchiuso dall' institore col terzo si stringe fra questo ed il principale. Le due volontà, i due consensi, necessari al compimento del contratto, sono, come nel mandato pel mandante e terzo, quelli del principale e del terzo. La volontà ed il consenso dell'institore non hanno nessun valore proprio e diretto, ma un valore di semplice

stitutione et juribus factorum seu institorum, Giess 1694; BEVERII, *Dissertatio de obligatione ex contractu institoris oriunda*, Ultraj 1712; BREUNING, *Dissertatio de institore obligante hæredem ante aditam hæreditatem*, Lips. 1767.

THÖL, § 49 e 80; ENDEMANN, § 27 e 31; GAREIS, § 19; BRINCKMANN, § 120; BEHREND, § 48 e seg.; WENDT nell' Handbuch di ENDERMANN, § 69 e 73; PARDESSUS, n. 555-62; LYON CAEN et RENAULT §§ 832 a 857; VIDARI, n. 231 a 193. Vedasi anche TROPLONG, Mandat n. 67, 234 e seg. 561 e seg.

rappresentanza. In tutte le azioni dell'institore è sempre presunta la volontà del principale [2]. Questo, in fatti, non può opporre a' terzi veruna limitazione del mandato conferito all'institore, se non prova che essi la conoscevano al tempo in cui fu contratta l'obbligazione [3]. E quando il mandato fu conferito tacitamente è sempre generale e comprende tutti gli atti appartenenti e necessari all'esercizio del commercio per cui è dato. Esso obbliga illimitatamente il principale, senza ch'egli possa opporre eccezione alcuna [4]. In caso di contratto conchiuso per mezzo d'institore sono dunque assai più gravi le conseguenze rispetto alla responsabilità del principale, derivante dalla diversa natura del mandato, di quelle che non sono, quando la conchiusione è fatta per mezzo di un semplice mandatario [5]. Qui riesce più facile dimostrare la limitazione della responsabilità del mandante, e la sua completa irresponsabilità segue, senz'altro, dall'accertamento della circostanza, che il mandatario ha agito oltre i limiti del mandato, vale a dire senza mandato. Ma la limitazione di questo non è presumibile pel caso di una rappresentanza che, come quella dell'institore, è essenzialmente generale e così completa, che la persona del principale si trasfonde del tutto in quella dell'institore [6]. Di tal che anche quando l'institore abbia agito in nome proprio e non in quello del principale, assumendo egli obbligazione personale, i terzi possono sempre esercitare contro il proponente le azioni che derivano dagli atti dell'institore, purchè appartenenti e necessari alll'esercizio del commercio, cui egli è preposto [7].

Se i preponenti sono più, ciascuno di essi è responsabile solidalmente [8]. Se il preponente è una società di commercio, la responsabilità de' soci si regola secondo la diversa natura della società [9].

[2] V. parte III: contratto di mandato.

[3] Art. 370 cod. di com. 2 alin. — [4] Art. 370 cod. di com. 1 alin.

[5] V. parte terza: contratto di mandato.

[6] V. § 37 nota 5. — [7] Art. 371 cod. di com. — [8] Conforme all'art. 1756 cod. civ. — [9] V. § 18.

Questi medesimi concetti, per quanto non sono proprio attenenti a qualità personali, si applicano similmente alla responsabilità del preponente per commessi, siano essi viaggiatori siano sedentari.

299. Vi sono taluni fatti de'quali l'institore risponde solidalmente col principale, per quanto concerne il commercio, cui egli è preposto. Questi fatti sono dal codice regolati nei tit. III e IV e riguardano i rigori e gli obblighi inerenti alla condizione di commerciante e la tenuta de' libri [10].

Fin qui della responsabilità contrattuale.

300. Quanto a quella pe'fatti è da rilevare ch'essa è delle più illimitate. Essa è della più stretta equità. Non deve il preponente imputare a sè medesimo d'avere riposto la sua fiducia in uomini malvagi, malaccorti od imprudenti? Sarebbe mai giusto che i terzi rimanessero vittima di questa fiducia sconsiderata, che è la causa prima, la vera sorgente del danno arrecato? [11] Ecco perchè essa si misura su l'intera libertà di scelta del preponente e su la possibilità che egli ha d'informarsi completamente su la moralità e capacità del preposto nel quale ripone la sua fiducia. Come si è già detto, una sola condizione è apposta a questa responsabilità, ed è che il fatto sia stato compiuto da' preposti nelle

[10] V. § 15 e 29. Questa disposizione, per verità, non s' intende. Essa stabilisce una nuova specie di responsabilità, quella del preposto pe'fatti del preponente. Le osservanze che richiama l'articolo 373 sono: *a*) le registrazioni e pubblicazioni per le autorizzazióni o la revoca a'minori, alle donne maritate per esercitare la mercatura; *b*) la registrazione e la pubblicazione del contratto di matrimonio, quando uno de' coniugi è commerciante; *c*) la tenuta de' libri. Ora che l'institore abbia ad essere solidalmente obbligato col preponente per l'esatta tenuta de'libri che appartengono allo stabilimento cui egli è preposto, in luogo dove non risiede il principale, è esatto; ma che egli abbia la stessa responsabilità quando le sue attribuzioni si esplicano dov'è il principale, ovvero ch'egli debba rispondere de'libri che sono o nello stabilimento principale o in altra succursale, e finalmente ch'egli debba essere responsabile delle formalità di cui al tit. III, sono cose che non si giustificano, che non hanno alcuna ragion di essere, che menano anzi all'assurdo.

[11] Relazione al codice francese.

funzioni alle quali sono addetti; il che deve intendersi specialmente degli abusi commessi nell'adempimento di queste funzioni [12]. Purchè il fatto si riattacchi alle funzioni, quand'anche ne sia un'abusiva estensione, la condizione della legge esiste e la responsabilità del preponente si verifica. Laonde il preposto obbliga il preponente anche quando per proprio interesse e di moto proprio, nello esercizio delle incombenze cui è destinato, cagiona danno ad altri. La legge non distingue il caso in cui il commesso abbia agito entro il termine dei propri doveri o li abbia oltrepassati operando per interesse proprio e non per quello del principale. Questo non può liberarsi dalla sua responsabilità dicendo di avere incaricato il commesso di operare da galantuomo e non da furfante, perchè i terzi, co'quali il commesso ha contrattato, hanno seguìto la fede di colui che l'ha incaricato e non è giusto che rimangano in danno perchè egli ha scelto un commesso infedele [13].

§ 44. Responsabilità pel personale di una nave.

Sommario

301. Di che risponde l'armatore. — 302. Se la responsabilità di più armatori è solidale.—303. Essa è tale se trattasi di pagamenti speciali.—304. Ingiunzioni de' capitani di porto. — 305. La responsabilità nel diritto romano e nel medioevale. L'abbandono.—306. Del caso che la nave non appartenga all'armatore. — 307. Armonia de' concetti della responsabilità e della liberazione.—308. Caratteri speciali del rapporto fra l'armatore ed il capitano. Esso spiega l'istituto dell'abbandono. — 309. L'armatore non può esimersi dalla sua responsabilità. — 310. L'abbandono non libera sempre interamente l'armatore.—311 L'abbandono comprende la nave ed il nolo. — 312. Diritto di concorso nei creditori. — 313. Dichiarazione di abbandono. — 314. Abbandono per atto d'usciere.

301. L'armatore è responsabile de'fatti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio ed è tenuto per le obbligazioni

[12] Vergé e Massé su Zachariæ vol. IV pg. 19.

[13] In questi sensi è quasi interamente conforme la giurisprudenza patria e straniera.

contratte dal capitano, per ciò che concerne la nave e la spedizione. Ne' rapporti con lo Stato risponde altresì delle pene pecuniarie incorse dal capitano o padrone nell' esercizio delle sue funzioni [1].

302. Può mai la responsabilità dell'armatore metter capo allo esercizio di un' azione solidale?

La quistione va risoluta, tenendo presenti tre casi:

1. Quando v' hanno più armatori; 2. quando v' ha un armatore-gerente; 3. quando v' ha un armatore che esercita in nome ed interesse proprio, con nave appartenente a più persone.

Nel primo caso non può dubitarsi che la risoluzione debba essere affermativa. Esistono diversi commercianti che esercitano atti di commercio e che in base di essi hanno acquistato la loro qualità, quindi la solidarietà è una conseguenza rigorosa del loro carattere e della loro industria [2]. Nel secondo, benchè non così espliciti i termini, non diversa è la soluzione. L'armatore-gerente non funziona per suo conto esclusivo. I compartecipi non hanno, ne' sensi del codice di marina mercantile, il carattere di armatori, ma sono eser-

[1] Art. 491 cod. di com.; art. 56 cod. di mar. merc.

[2] Il diritto romano era esplicito; « *Si plure navem exerceant, cumquolibet eorum in solidum agi potest* » L. I, § 25 et 1, 2, *de exerc. act.*). La dottrina si divise. Alcuni furono per l'affermativa (Peckio, pg. 155; Valin, § 1 pg. 160; Locennio, L. III, c. VII § 5; Kurike, Q. 28, f. 875; Emérigon, Contrat à la grosse, c. IV, sez. XI). Altri furono per la negativa (Weddekop,, L. I, tit. I, § 7; Grozio, *De jure belli ac pacis*, l. II, c. XI, § 13). Anche oggi gli scrittori non sono concordi. Accanto al Desjardins (n. 970), al Boulay-Paty (pg. 245) che ammettono la solidarietà, essa è negata da Bédarride (I, n. 299), da Alauzet (n. 1724), da Demangeat (IV, pg. 171), da Borsari, (art. 311). Delle leggi, talune tacciono; altre, come la tedesca, l' olandese, la portoghese, la finlandese, l' argentina, la chiliana dichiarano la responsabilità limitata alla porzione di proprietà. Ma per la legge italiana non vi può essere dubbio. L'esercizio in comune del commercio di navigazione è, come dice la parola, un atto di commercio, e le obbligazioni che ne sorgono non possono essere che commerciali e conseguentemente sottoposte all'art. 40, il quale stabilisce la massima che nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido, se non vi è convenzione contraria.

centi, in fatto, se si riflette che il gerente è un loro rappresentante, che in tanto funziona in quanto vi è da essi autorizzato [3]. Coloro che sostengono la divisibilità dell' obbligazione non hanno guardato a questo lato della qualità e si sono fermati al semplice carattere di comunisti [4]. Se, per circostanza speciale, non tutti si sono dichiarati armatori, o se la legge ha ritenuto tale soltanto il maggiore interessato, la risoluzione non muta per questo. Nella prima ipotesi, perchè basta la deputazione di un gerente, per dimostrare che l' esercizio della speculazione è fatto per conto comune; nella seconda, perchè la disposizione, in forza della quale si ritiene armatore uno de' partecipi, è fondata su criteri di utilità pratica anzichè rigorosamente giuridici, e non influisce sull' effettivo carattere degli altri compartecipi.

Nel terzo caso, finalmente, non si può sostenere che la negativa. I comunisti, non deputando un gerente, ma affidando ad altri la loro nave, non conchiudono un contratto essenzialmente commerciale. Essi locano la nave, mediante il corrispettivo di un prezzo. La speculazione è compiuta dall' armatore, così prendendo a nolo la nave come, principalmente, per l' uso ch' egli intende farne. I proprietari non sono commercianti e non compiono un atto di commercio; quindi va ad essi applicato il capov. dell' art. 40 del codice di commercio, pel quale la solidarietà non si estende a' non commercianti per le contrattazioni che, rispetto ad essi, non sono atti di commercio. Va da sè che se eglino si rendessero garanti dell' armatore o intervenissero, a mo' d' esempio per impedire a questo di abbandonare la nave, assumerebbero una responsabilità solidale. Ove la garentia fosse stata assunta da un solo, la obbligazione non potrebbe esten-

[3] V. § 19.

[4] Generalmente tutti ed in Italia BORSARI (su l'art. 311). « ALAUZET, egli scrive, rigetta l' opinione di VALIN e di BOULAY-PATY, osservando con ragione che i comproprietari sono piuttosto *comunisti* che *soci* ». Egli aggiunge: « del resto la quistione è decisa dalla lettera della legge »... Quest'affermazione o è erronea in un senso assoluto, la legge nulla dicendo nell'art. 311 del codice del 1865 come nulla dice nel 491 dell'attuale, o è esatta, ma contro il BORSARI, per l' art. 40.

dersi agli altri. Un solo o più compartecipi non potrebbero impedire l'abbandono dell'intera nave, ma semplicemente quello delle loro porzioni. La maggioranza, deliberando l'impedimento, non lega i dissenzienti [5].

303. Torna inutile ricordare che, a prescindere da' tre casi, gli armatori sono sempre responsabili solidariamente per il pagamento delle tasse e di altri diritti marittimi, per la retribuzione e le paghe, e per le ritenzioni di paghe dovute alla cassa degl'invalidi della marina mercantile, per le spese di nutrimento e di ritorno in patria degli uomini dell'equipaggio, e per ogni spesa fatta per i medesimi dagli agenti governativi, se tali spese dovessero essere a carico della nave.

304. Pel rimborso di tali spese i capitani di porto possono spedire ingiunzioni, rese eseguibili con decreto del presidente del tribunale civile, salvo il richiamo al tribunale medesimo dentro il termine di giorni 12, e dietro il pagamento della somma, di cui il reclamante deve far fede con apposita quitanza unita al ricorso, che non può essere altrimenti ammesso [6].

305. Il principio della responsabilità dell'armatore pe'fatti del capitano risale, già si è detto, al diritto romano. L'*exercitor* era responsabile degl'impegni assunti per la navigazione e de'fatti compiuti dal *magister navis* [7]. Ma il diritto me-

[5] Un singolo può abbandonare la sua quota, ma non potrebbe impedire un abbandono complessivo. In questo secondo caso trattandosi di un atto, il quale obbliga i comproprietari a pagare i terzi, basterebbe il parere della maggioranza.

[6] Art. 56 cod. di mar. merc.

[7] L'*exercitor* aveva, pel diritto romano, una doppia responsabilità: l'una pe' semplici fatti de' suoi preposti, l'altra per gl'impegni da questi assunti. Esse davano luogo ad azioni diverse.

La prima ad azioni dirette, di cui nel tit. IX. *Nautæ, caupones, stabularii ut recepta restituant...* « *Ait Prætor: Nautæ, caupones, stabularii, quod cujusque salvum fore receperint, nisi restituant, in eos judicium dabo* ». Qui trattasi di un'azione *in factum* (ff. 3 § 1); ed eravene anche un'altra accordata contro gli armatori pe'furti commessi dalla gente di mare (ff. 6 e 7 dello stesso titolo e L. XLVII tit. V. Dg. *Furti adversus nautas*). Il PARDESSUS, (Lois et Coutumes pg. 86), fondandosi su

dioevale, accettando il principio, ne diminuì il rigore, concedendo, come concordemente dimostrano le varie leggi del tempo, la facoltà di liberarsi mediante lo abbandono della nave e del nolo [8].

l'autorità di Peckio e di Vinnio, ricorda che gli effetti delle due azioni erano molto diversi. La prima *ex contractu* o *ex quasi-contractu*, si limitava alla dimanda in restituzione delle cose confidate, *rei persecutionem* (§ 4 ff, 3) e non mirava ad altro; essa era *in simplum*. La seconda, nata dal delitto commesso dalle genti di mare, di cui l'armatore era responsabile, *quasi ex delicto*, per avere scelto de' preposti infedeli (§ 4 ff. 4), aveva per obbietto *simul rem et pœnam;* essa era *in duplum* (§ 4 ff. 7).

La seconda responsabilità, di cui al tit. XIV *De exercitoria actione*, dava luogo ad un'azione indiretta, nascente *ex præpositione*, che aveva la stessa base giuridica dell'azione institoria, ed era quindi fondata su la presunzione che un armatore propone un *magister navis*, affinchè questo faccia ciò ch'egli stesso farebbe se governasse la sua nave, con l'intenzione di adempiere ciò che il preposto avrà promesso *intra fines præpositionis* (Grozio, *De jure belli ac pacis* L. II, cap. XI, § 12)... *Omnia enim facta magistri debet præstare, qui eum præposuit; alioquin decipientur; et facilius hoc in magistro quam institore admittendum propter utilitatem....* § 5 *De exerc. act.*

[8] Se non che, mentre pel diritto romano, ove fosse stato possibile l'abbandono, non sarebbe sorto alcun dubbio, in base della contrapposizione de' due titoli del Digesto indicati alla n. 7, sulla facoltà di potervi procedere, da parte degli armatori, così pe' fatti (tit. IX), come per gl'impegni (tit. XIV) dei preposti; per le leggi delle epoche posteriori il dubbio era possibile e fu discusso nella dottrina. L'articolo dell'Ordinanza (XI, L. II, tit. VIII), redatto su l'esempio di altre leggi marittime, diceva: « i proprietari di navi saranno responsabili de' fatti del capitano; ma ne saranno liberati abbandonando la nave ed il nolo ». Il codice del 1807 ripetette la stessa formola, usando l'espressione « *civilmente* responsabili ». Poichè la diversità fra' fatti e i contratti non si poteva distruggere, si potette ritenere che l'abbandono dovesse limitarsi alla responsabilità derivante da' soli fatti, *circa officium*, secondo l'esatta formola del Wedderkop, *immediate vel mediate commissi* (Valin, art. 2, lib. II, tit. VIII). In senso contrario Emérigon, (cap. IV n. 11). La conseguenza, benchè rigorosa, era ingiusta, e con legge del 14 giugno 1841 la disposizione venne corretta, specificando che la responsabilità si estendeva del pari anche agli impegni contratti dal capitano e concedendo anche in questo caso la facoltà dell'abbandono. Il cod. ital. del 1865 si

Il diritto moderno segue generalmente lo stesso sistema [9].

306. Allorchè la nave non appartiene a colui che esercita

uniformò alla modifica, e quello nuovo non se ne allontana, con una dizione ancora più chiara. Mentre il primo diceva: i proprietari di navi sono responsabili de' fatti del capitano e tenuti per le obbligazioni contratte da questo ec. »; il secondo dice: « i proprietari di navi sono responsabili de' fatti del capitano e *delle altre persone dell'equipaggio*, e sono tenuti per le obbligazioni contratte dal capitano ec. ». L'articolo, così completato, risponde a quanto chiaramente era stato riconosciuto nel diritto romano (nota 7) e risolve esplicitamente una quistione che la dottrina e la giurisprudenza erano costrette a decidere, in base della disposizione che dichiarava limitata la responsabilità degli armatori pe' fatti commessi a bordo da gente di guerra (art. III, tit. VIII, Ordinanza del 1861, 312 ed. 1865); sino a concorrenza della somma per la quale avevano dato cauzione. Di qui la conseguenza che se i fatti non erano commessi dalla gente di guerra sibbene da' componenti l'equipaggio v'era responsabilità dell'armatore (Locennio, *De jure marit.* III, c. VII, n. 11; Valin, su l'art. III). D'altro canto l'aggiunta era indispensabile, perchè, essendo stato abolito l'armamento in corsa dalla convenzione di Parigi del 17 aprile 1856, ed essendo a desiderare, che in nessun caso possa essere esercitato, la Commissione compilatrice del nuovo codice, in vista delle disposizioni contenute nel tit. IV p. I cod. mar. merc. « — del diritto marittimo in tempo di guerra— » deliberò di non riprodurre quella disposizione (Verb. n. 350 p. I pg. 137). Contro la soppressione Desjardins, n. 317.

[9] Il diritto inglese, peraltro, ed americano non riconoscono nell'armatore la facoltà dell'abbandono. La sua responsabilità non è limitata e lo colpisce rispetto al suo patrimonio di terra, purchè gl'impegni, pei quali si agisce contro di lui, non abbiano una causa estranea a' bisogni della navigazione.

Il codice tedesco non parla esplicitamente dell'abbandono, ma dichiara (art. 432) che l'armatore non è responsabile personalmente per i diritti de' terzi, sibbene risponde soltanto colla nave e col nolo.

La differenza fra il sistema italiano ed il tedesco è rilevante, comunque entrambi tendano al medesimo scopo. Il primo, come si è notato nel testo, per principio generale, dichiara assoluta la responsabilità dell'armatore, nel senso che se l'abbandono non ha luogo i terzi possono agire anche sul patrimonio di terra. In esso scorgesi chiaramente come l'abbandono altro non sia che una concessione atta a limitare una responsabilità per se stessa assoluta, secondo il concetto del diritto romano. I due elementi, l'antico ed il medioevale, si conciliano, ma questo non pre-

per conto proprio il commercio di navigazione, i terzi non vengono, per questo, ad essere in nulla turbati nella garanzia che essi possono trovare nella nave e nel nolo. I rapporti fra proprietario ed esercitore sono loro del tutto indifferenti [10].

vale interamente su quello. Invece il secondo, per principio generale, ferma la limitazione della responsabilità, la quale, salvo i casi specificati espressamente (art. 453), non può mai colpire il patrimonio di terra; di guisa che l' abbandono, considerato quale un istituto giuridico, ne' sensi della legge italiana, non ha ragione di essere, mancando quella assoluta responsabilità che esso è chiamato a limitare. Osserva bene il RIDOLFI, (pg. LIII) che nella disposizione italiana, il secondo termine della proposizione si presenta alquanto in collisione col primo, giacchè, se la responsabilità esiste ed è assoluta, non si vede come un fatto del debitore possa liberarnelo, se è limitata alla nave e al nolo non si vede perchè debba occorrere un atto del debitore ad attuare la limitazione. La Commissione compilatrice del nuovo codice discusse se non fosse stato meglio adottare il sistema tedesco; ma fu di parere di non allontanarsi da quello tradizionale seguìto fin' allora.

[10] La dottrina non è concorde intorno a questo concetto. Il BRAVARD, (vl. IV pg. 360) è per l' affermativa; e sono per la negetiva CRESP, (I, pg. 616), LAURIN, (ibid.), CAUMONT, (parola Armateur, n. 2), DESJARDINS, (n. 260 pg. 15), BORSARI, (su l'art. 311) i quali si fondano sul principio che il solo proprietario di una cosa può alienare i suoi diritti su la medesima. « Questa facoltà dell' abbandono è, d' altro canto, esorbitante, essi dicono, e non è stata conferita dalla legge che al propietario. Non si deve dimenticare che l' articolo del codice proviene da quello dell'Ordinanza, dove le parole « i proprietari di navi », sono così commentate da VALIN: « per potersi dire proprietario di una nave, bisogna produrre l' atto giustificativo della proprietà ». La quistione è, senza dubbio, delicata. L'argomento di CRESP e degli altri è grave; ma approfondendo l'esame, si scorge ch' esso va scartato, e che il BRAVARD, il quale del resto afferma senza spiegare, e qualche legge che espressamente lo dichiara hanno ragione. Prima di tutto occorre fare una distinzione, che non è tenuta presente da quegli scrittori, in ispecie dal DESJARDINS, che cade, per questo, in qualche confusione; vale a dire occorre distinguere l' armatore-gerente di un consorzio, da un armatore che esercita per conto proprio con nave non sua. Il primo, evidentemente, tanti poteri ha, quanti glie ne conferisce il mandato. Egli è un institore, rappresenta cioè i compartecipi che esercitano per mezzo suo il commercio di navigazione. La responsabilità

307. I due concetti, della responsabilità e della liberazione, si armonizzano fra loro. La responsabilità dell' armatore

di fronte a'terzi non è sua, sibbene de'suoi mandanti, contro i quali v' ha l'azione nascente *ex præpositione*. Egli, dunque, non ha, se non glie lo permette il mandato, la facoltà di procedere all' abbandono. Le leggi che non concedono o vietano di fare quest'atto di alienazione, si riferiscono al direttore di una comunione o al gerente di una società, e non prevedono il caso, come p. es. la francese e l' italiana del 1865, che l'armatore eserciti per conto proprio. Qui sta dunque il nodo della quistione. Che intende dire la legge con le parole « i proprietari di una nave » ? Vuole essa indicare i proprietari, in senso stretto, come opinava Valin, distinguendoli da coloro che esercitano, e riconoscendo in essi una responsabilità solo perchè proprietari; o pure intende essa riferirsi al fatto dell' esercizio, ponendo questo a base delle sue disposizioni ? Se Valin avesse ragione ogni disputa sarebbe troncata; ma la sua opinione, vera in un certo senso, non può applicarsi all' articolo dell' Ordinanza, perchè contrastata dallo svolgimento e dalla natura de' fatti, e tampoco all' articolo de' codici posteriori.

Si è veduto (§ 18 n. 3) il concetto del diritto romano : *Exercitor*, *sive is dominus sit, sive a domino navem per aversionem conduxit;* e l' azione esercitoria, accordata a' terzi per le obbligazioni contratte dal capitano, era spinta contro l' esercitore, in questa qualità, non in quella di *dominus*; dappoichè tutti gli atti da lui compiuti, specialmente la preposizione del capitano, erano fatti perchè *exercitor*. Gli autori hanno giustificato il concetto romano con una supposizione: « poichè ritenevasi sconveniente, ed era altresì proibito da qualche legge (*Julia repetundarum*, L. 3 ff. *De vacatione et excusatione munerum;* LXLIX, tit. XIV, D. *De jure fisci* fr. 46, § 2) a' patrizi il tráfficare e molti, ciò non ostante, avevano navi, sorse l' uso di locarle o affidarle ad altri, il quale assumeva in nome suo la speculazione; di qui la necessità di non curarsi, nella legge, del *dominus* sibbene dell' *exercitor*, e del primo solo se alla sua qualità di proprietario avesse aggiunto quella di esercitore ». Si aggiunga che l'azione proveniente dalla scelta, *ex præpositione*, poteva essere spinta anche contro l' usufruttuario , il possessore , queste persone avendo la facoltà di scegliere il *magister navis* (L. VII, tit. I. D. *De usufructu*, § 2 ff. 12; LIV, tit. 1 D. *De rei vindicatione* § 1 ff. 16, § 1 ff. 36). Secondo poi la qualità dell' esercitore, se capace o pur no, se libero o servo, derivavano taluni effetti speciali , relativamente alle azioni intentabili dai terzi (§ 16, 19, 21 D. *De exercitoria actione*); ma ciò nulla ha che vedere nella quistione. Certo è che quando l' esercitore era capace , le azioni si acquistavano contro di lui (§ 17 ibid.), essendo state introdotte,

riposa su la qualità ch'egli ha di fronte al capitano ed all'equi-

come giustamente scrisse CASAREGIS, (Disc. LXXI) *ut condemnetur exercitor ad dandum et solvendum quidquid ex contractu cum magistro navis inito secundum modum præpositionis debetur*. Posteriormente questo stato di cose non ha subìto, nel fatto, rilevanti trasformazioni. I proprietari hanno esercitato personalmente, han delegato altri a rappresentarli, o hanno locato la nave a chi poi per suo conto ha esercitato il commercio. D' altro canto la supposizione, cui sopra si accennava, messa innanzi da EMÉRIGON, e ripetuta da CRESP, ha ben poca importanza, sia per se stessa, sia perchè la legge sarebbe stata più provvida se avesse colpito i veri interessati, sia perchè, ne' casi su indicati, questi non sfuggivano alla responsabilità. Ad ogni modo, anche presso i romani molti proprietari esercitavano personalmente, e nel m. ev. l' uso generale era che armatori, nel senso di esercenti il commercio di navigazione, fossero gli stessi proprietari. Ecco perchè le leggi adoperarono generalmente questa espressione o altra consimile (Ruoli d'Olerone, art. 1; Leggi di Westcapello, art. 1; Consolato del mare, in vari articoli, adoperando la parola « azionisti »). L' innovazione avvenne in altro senso, ed a questo non hanno sufficientemente badato CRESP e DESJARDINS. La persona del *magister navis* acquistò un' importanza, che il diritto romano non gli aveva riconosciuta. Alcune leggi, come l' Ordinanza di Wisby, pare accentrino in lui ogni potere, ed il Consolato lo chiama il *Senyor de la Nau*. Il DESJARDINS, parlando dell' armatore, cita il cap. CCXLII del Consolato medesimo, solo perchè si allude al caso che azionisti abbiano confidato ad altri la nave. Ma egli non ha badato che ivi si tratta di un semplice preposto, cointeressato o pur no nella proprietà, il quale molte volte poteva anch' essere lo stesso capitano (*E si lo dit senyor o comandatari...*), e non di un armatore, nel significato vero della parola. Sorto l' istituto giuridico dell' abbandono, esso non si riferì naturalmente ad un diritto del capitano, per quanto grandi fossero stati i suoi poteri, nè del preposto; di qui le disposizioni limitative. Se non che le leggi, usando la parola proprietario, videro in questo la persona che esercitava il commercio e non semplicemente o esclusivamente il *dominus*. L' art. dello *Stadtslagh* svedese, che lo stesso DESJARDINS, cita in altra parte del suo libro, lo mostra chiaramente, (n. 279) « Se gli armatori vogliono abbandonare la nave e la sua attrezzatura, non si potrà pretendere altro da essi nè agire contro le altre loro proprietà, salvo ch' essi non si siano obbligati particolarmente ». Ora se l' Ordinanza del 1681 adoperò la formola « i proprietari di nave » non lo fece per limitare a questi soli la facoltà, sibbene perchè era invalso l' uso di guardare ne' proprietari la qualità di armatori. E poichè il fatto di costituire altri armatore della propria nave

paggio e sul carattere giuridico del capitano medesimo [11]. Egli sceglie il capitano [12] e, di concerto con questo, compone l'equipaggio, se la composizione è fatta nel luogo dove egli di-

non era andato in disuso, generalmente si adoperarono indistintamente le due parole. BOULAY-PATY (pg. 214) poteva ancora dire che in Francia il proprietario chiamasi armatore, ed il WEDDERKOP aveva scritto che l'armatore è il proprietario della nave; o deve comportarsi come se lo fosse (*navis domini sint vel iisdem æquiparentur*), ed aggiungeva: *navis eorumque quæ ad eam pertinent cessione liberentur exercitores* (L. 1 tit. 1. § 7). Il VALIN intese letteralmente la parola proprietari, e coloro che non hanno accettata l'opinione del WEDDERKOP, o han confuso l'armatore per conto proprio col gerente di un consorzio o hanno, (come il BÉDARRIDE ed il CRESP), confuso, negli esempi addotti, la qualità di armatore con quella di noleggiatore.

La legge tedesca è il risultato più perfetto dello svolgimento storico e dello stato de' fatti. Nè si opponga ch' essa può parlare di armatore e non di proprietario perchè non dispone espressamente intorno all'abbandono, dappoichè si è visto che dichiarando essa che l'armatore è responsabile soltanto colla nave e col nolo viene, in realtà, a conseguire lo stesso scopo che le altre leggi raggiungono.

La regola adunque esposta nel testo è rigorosamente giuridica. Essa presuppone: 1° che il proprietario sia anche armatore; 2° che l'abbandono non è l'esercizio di un diritto dominicale, sibbene una concessione riconosciuta in coloro che esercitano il commercio di navigazione, per liberarsi dalla responsabilità derivante da' fatti dei loro preposti e dipendenti; 3° che esso stabilisce rapporti fra questi esercenti e i terzi; 4° che i rapporti fra'comproprietari e coloro che esercitano con nave non propria, sono indifferenti a' terzi; 5° che i proprietàri possono impedire l'abbandono, solo quando essi, sostituendosi all'armatore, pagano i terzi; 6° che l'armatore è responsabile verso i proprietari.

Il codice del Chilì ha questa regola. « L'armatore, ancôrchè non proprietario, può liberarsi delle obbligazioni sorte pe' fatti del capitano con l'abbandono della nave e del nolo ». Pel codice finlandese non è possibile, in altro senso, la quistione, perchè nel tit. 2, *Degli armatori*, si dichiara: è armatore di una nave chiunque ne è proprietario e l'arma per la navigazione.

[11] V. il § del capitano.

[12] Non manca qualche scrittore, il quale ritiene che la nomina del capitano, quand'anche siavi un armatore che eserciti in nome e per conto proprio, appartenga al proprietario (CRESP I pg. 616). Ma l'opinione esatta e prevalente è che la scelta spetta all'armatore. V. il § del capitano.

mora. Se la composizione è fatta in parti lontane, si ritiene che il capitano agisce quale rappresentante dell' armatore [13]. Il capitano, persona giuridica con fisionomia essenzialmente complessa, è, per altro, principalmente, un preposto dell'armatore [14]. Da ciò le conseguenze: 1) che l' armatore è responsabile; 2) che i fatti e le obbligazioni di cui egli deve rispondere concernono la nave e la spedizione; 3) che il capitano e l' equipaggio sono personalmente responsabili dei fatti che nulla hanno di comune con la nave e la spedizione [15]; 4) che il capitano è responsabile personalmente degli obblighi che contrae, senza necessità [16], senza le forme stabilite dalla legge [17], fuori dei casi dalla legge stessa determinati [18]; 5) che se il capitano non è un semplice preposto, ma armatore o anche semplicemente comproprietario, egli, per tutti i fatti che compie e le obbligazioni che assume, o si obbliga interamente, nel primo caso, o proporzionatamente alla sua quota d' interesse nel secondo, e sempre personalmente [19].

308. Se non che, il rapporto che intercede fra armatore e capitano ed equipaggio e, più specialmente, fra armatore e capitano, non può interamente assimilarsi a quello che esiste fra mandante e mandatario, preponente e preposto. La particolare circostanza della navigazione accorda al capitano, nell' esercizio delle sue funzioni, una così grande lati-

[13] Art. 499 cod. di com. Anzi la dottrina, sin dal tempo del diritto romano, ritiene responsabile l' armatore anche degli atti di colui dal quale il capitano si fosse fatto sostituire nel comando della nave.

Il diritto romano riteneva la responsabilità, ancorchè la sostituzione fosse avvenuta malgrado la volontà dell' armatore: *Dicendum erit eo usque producendam utilitatem navigantium* (L. I § 5 *de exerc. act.*). Non si può negare, per altro, una latitudine al prudente criterio dell' autorità giudiziaria, nella valutazione delle particolari circostanze. È quindi troppo recisa l' opinione del Borsari che ammette in ogni caso la responsabilità (su l' art. 311 n. 260).

[14] V. il § del capitano.

[15] Questo rilevasi dalla formola: « per ciò che concerne la nave e la navigazione » adoperata nell' art. 491.

[16] Art. 512 cod. com. — [17] Art. 591 cod. di com.

[18] Art. 509 cod. di com. — [19] Art. 491 1° capov.

tudine, che quasi pare che la sua qualità di preposto scompaia e si fondi in quella sua complessità di figura giuridica, che è insieme di ordine privato e di ordine pubblico [20]. L' armatore, scelto ch' egli ha il capitano, non è libero di limitarne a suo talento le funzioni o d' impedirgli di compiere taluni atti, che la necessità della navigazione, l' interesse generale delle persone a lui affidate, la legge gli impongono, sotto sua grave responsabilità personale, di compiere [21]. D' altro canto, l' armatore non ha modo di seguire il capitano e di sorvegliare tutto ciò ch' egli fa. Da ciò le conseguenze, che la pratica ed il diritto hanno introdotte: 1) facoltà di diminuire il peso della grave responsabilità, limitando questa alla nave ed al nolo, mediante l' abbandono dell' una e dell' altro ai creditori [22]; 2) l' abbandono essendo

[20] V. il § del capitano.

[21] Art. 499, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 512, 520, 542 cod. di com.

[22] Nel diritto odierno questa è la vera giustificazione della facoltà liberatoria concessa agli armatori. Ha un interesse esclusivamente storico il vederne l' origine e la base nell' *accommenda* del m. ev. Il fatto, assai frequente in Italia, dall' XI al XIII secolo, ed esteso altrove, di affidare al capitano la nave o un carico, con l' intenzione di compiere un contratto di accommenda, era senza dubbio utilissimo agli armatori o a' proprietari, in quanto che esso, mentre esponeva il capitano (per lo più comproprietario) alla completa ed illimitata responsabilità, limitava la loro alla sola cosa affidata o consegnata. Ma non è provato che vi sia stato un tempo nel quale solo in questa maniera si fosse praticato il commercio di navigazione. D' altro canto è bene osservare che se l' abbandono presuppone la facoltà di potersi limitare la responsabilità alla nave ed al nolo, esso esclude la responsabilità assoluta e diretta del capitano, e si fonda, per contro, su l' obbligo dell' armatore di dovere rispondere dei fatti di questo. Cosicchè, anche seguendo il Frémery, (pg. 179, cap. V e XXVII) nelle sue preziose indagini storiche, si deve ammettere (cosa che non è sfuggita alla sua sagace critica) che sorto e sviluppato l' abbandono, esso si lega ad una condizione di cose che nulla ha più di comune con l' accommenda del medio evo. Questa forma dovette richiamare l' attenzione su la possibilità di limitare la responsabilità e fu prescelta in molti casi; ma, con un capitano semplice preposto e non comanditario, la limitazione non trova la sua giustifica giuridica che nella specie di preposizione che è fra armatore e capitano medesimo. Nella legge tedesca, escluso l' abbandono, dichiarata, come si è veduto, per principio,

un fatto che, nei limiti della legge, dipende esclusivamente dalla volontà dell'armatore, può essere da questo eseguito a vantaggio e per conto di tutti i creditori o soltanto di una parte. Il codice del 1865 non stabiliva espressamente tal cosa, che il codice attuale ha in uno speciale articolo riconosciuto [23]. Ciò avvenendo i creditori pe' quali non è stato eseguito abbandono, conservano integri i loro diritti contro l'armatore, la nave ed il capitano; dovendosi ritenere che la volontà dell'armatore, nel fare l'abbandono esclusivo, era quella appunto di non turbare negli altri l'esercizio regolare de' loro diritti; 3) impossibilità di procedere all'abbandono: *a*) quando l'impegno è stato direttamente assunto, *b*) quando è stato ratificato quello assunto dal capitano, *c*) quando si è, come sopra è stato osservato, in senso reciproco, contemporaneamente capitano della nave [24].

In questa maniera la responsabilità, che per principio generale, in base della preposizione, è personale ed assoluta, diviene, a cagione delle circostanze in cui quella preposizione si svolge, facoltativamente, reale e limitata [25].

309. L'armatore, non può, con patto espresso, esimersi dalla sua responsabilità. Egli non può che limitarla e per mezzo esclusivamente dell'abbandono. La disposizione della legge va intesa in un senso restrittivo, contenendo essa stessa una facoltà. Se altrimenti fosse, l'abbandono non avrebbe ragione di essere, potendo a ciascun armatore bastare un patto inserito nella polizza di carico per liberarsi. Il patto altererebbe tutto il complesso di principii e di regole, su cui appunto fondansi la responsabilità e la liberazione [26].

limitata la responsabilità, si scorge forse meglio che la limitazione trova la sua lontana origine nell'accommenda italiana. (Cons. in questi sensi anche un articolo del Maurizi, *Abbandono di nave* nel Digesto Italiano fasc. I pg. 7).

[23] Art. 492. Verb. della Commis. n. 549.

[24] Art. 491 1° capov.

[25] Secondo l'espressione di Émérigon, II. pg. 454.

[26] Desjardins, n. 276. La legge inglese permette un patto simile. Esso non dovrebbe avere influenza presso di noi, essendo giustificabile in Inghilterra per la impossibilità di limitare la responsabilità mediante l'ab-

Per contro l' armatore, può antecedentemente rinunziare alla facoltà dell' abbandono [27].

310. L'abbandono non libera, in tutti i casi, interamente l'armatore. Con esso non cessano gli effetti delle obbligazioni per salari ed emolumenti delle persone dell' equipaggio, attesa l' indole speciale di questi crediti e l' interesse che devono avere gli armatori di navi ad assicurare la condizione di coloro che si prestano all' esercizio della navigazione [28].

Cessa, per contro, con esso la responsabilità solidale pel rimborso delle spese di nutrimento e di ritorno in patria delle dette persone [29].

bandono. Ma nella pratica è invalso un inqualificabile abuso da parte delle grandi compagnie di apporre alle polizze una formola che le esonera da qualsiasi responsabilità. V. Contratto di trasporto, § 152. VIVANTE. Il diritto marittimo nel progetto definitivo. (Annuario delle Scienze giuridiche A. 3° 1882).

[27] Su ciò non può cader dubbio, e la dottrina è concorde.

[28] Art. 491 cod. di com. « .... può .... liberarsi dalla responsabilità e dalle obbligazioni suddette ad eccezione di quelle per i salari e per gli emolumenti delle persone dell' equipaggio ». Il codice del 1865 su l' esempio del francese non fermava questa eccezione; ma la dottrina era concorde nell'ammetterla, malgrado il silenzio della legge, fondandosi: 1° sul principio che vieta l' abbandono pe' fatti e per le obbligazioni direttamente compiute; 2° su la disposizione che impone al capitano di comporre l' equipaggio di concerto con gli armatori. Di qui una distinzione, non da tutti, del resto, seguìta, secondo che l'equipaggio era composto nel luogo della dimora, d' accordo fra capitano e armatore, o in luoghi dove questo non si trova, riconoscendo, in questo secondo caso, la facoltà dell'abbandono. La Commissione compilatrice del codice in vigore osservò essere certo « che per i crediti delle persone dell' equipaggio, il proprietario dee ritenersi più o meno direttamente, ma sempre personalmente obbligato, perchè la formazione dell'equipaggio deve farsi d'ordinario dal capitano, di concerto con lui; e perchè il debito de' salari non è certo impreveduto, ma è tale che fino dal principio della spedizione dee ritenersi inevitabile » (V. n. 445). Parrebbe quindi che anche la Commissione avesse tenuto presente la distinzione, nella sua prima ragione. La formola penetrata, per altro, nel codice è assoluta e risolve in tutti i sensi la quistione.

[29] Art. 56 cod. di mar. merc.

311. L'abbandono comprende la nave ed il nolo [30]. La nave è abbandonata qualunque sia lo stato nel quale essa si trova, naufragata, sommersa, in parte o del tutto. Se, quando miseri ne fossero gli avanzi o essa fosse completamente coperta dalle onde, non se ne dovesse ammettere l'abbandono, questo non avrebbe più ragione di esistere, nel senso di essere un modo di liberazione concesso agli armatori, venendo esso negato quando più il caso consiglierebbe di avvalersi di siffatta facoltà liberativa [31].

L'abbandono può farsi di tutta o di una porzione della nave.

Il nolo è abbandonato come un accessorio della nave. Ciò importa due conseguenze: 1) che il nolo da abbandonare è quello dell'ultimo viaggio; 2) che è netto di spese e non lordo.

Sia o pur no pagato il nolo, al momento dell'abbandono, i creditori hanno sempre diritto ad esso. Nel secondo caso il diritto è esercitabile contro il noleggiatore.

L'abbandono parziale della nave importa abbandono parziale e proporzionato del nolo.

312. Compiuto l'abbandono, nasce ne'creditori un diritto di concorso sul valore della nave e sul nolo. La nave può essere adoperata per conto comune, quando concorra il consenso generale unanime. Questo mancando, ciascun creditore può prendere la nave per suo conto, coll'obbligo di pagare gli altri creditori privilegiati. Se concorrono più creditori, è preferito il primo dichiarante; e se concorrono contemporaneamente, è preferito il creditore di maggior

[30] Il progetto preliminare del nuovo codice italiano a questa massima aggiungeva (art. 12) che nell'abbandono della nave andava compresa la somma dovuta dagli assicuratori per le avarìe da essa sofferte e per il nolo assicurato. Veniva in questa maniera risoluta testualmente una delle quistioni più dibattute del diritto. Il progetto definitivo non contenne l'articolo ed il codice è ad esso uniforme, e ciò perchè la quistione può risolversi in senso affermativo con altre disposizioni (art. 437, 631). Sembra, per altro, più esatto trattar l'argomento nella parte III sotto il titolo delle speculazioni sul rischio (Contratti di assicurazione).

[31] Contro Vidari, n. 2907 che cita anche una sentenza della Corte di Appello di Napoli del 31 gennaio 1879.

somma. Se nessun creditore prende la nave per suo conto essa dev' essere venduta ad istanza del creditore più diligente. Il prezzo n' è distribuito fra' creditori e se v' ha supero, questo, dopo pagati i creditori, appartiene all' armatore [32].

313. L'abbandono dev' esser fatto mediante dichiarazione trascritta ne'registri dell' ufficio marittimo, presso il quale è iscritta una nave e l' avvenuta trascrizione dev' essere notificata a' creditori, i titoli de' quali sono trascritti su' registri stessi ed annotati sull' atto di nazionalità.

314. Rispetto a'creditori che hanno fatto notificare citazione o precetto, l' abbandono si fa per atto d' usciere notificato al domicilio eletto, e in mancanza alla cancelleria del tribunale di commercio entro otto giorni dalla detta notificazione, sotto pena di decadenza [33].

[32] Art. 493 cod. di com. Il codice del 1865 non aveva analoga disposizione. Il nuovo l' ha opportunamente introdotta. (Verb. n. 549).

[33] Art. 492 cod. di com. Anche questa disposizione è stata opportunamente introdotta dal nuovo codice, troncando tutte le quistioni agitatesi nella dottrina e nella giurisprudenza per decidere se la dichiarazione di abbandono dovesse farsi per atto notarile o di usciere o con conclusioni all' udienza o perfino per corrispondenza; e pe' termini entro i quali essa dovesse farsi. Il codice olandese richiede un atto notarile; ma è sembrato alla Commissione compilatrice che col sistema della legislazione marittima italiana, nella quale i registri dell' amministrazione della marina sono destinati a raccogliere e constatare i fatti che si riferiscono alla vita della nave, questi stessi registri possono prestare utile servigio anche pe' casi di abbandono, ove si adotti una forma analoga a quella stabilita dall' art. 1933 n. 2 del cod. civ. per le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio d' inventario. Nel caso poi i creditori abbiano già esercitato l' azione di pagamento, sorge la necessità di fissare il termine.

SEZIONE SECONDA.

Persone ausiliarie indipendenti [1].

I Mediatori [2].

§ 45. Nozione.

Sommario

315. Indispensabilità economica de' mediatori. — 316. La mediazione è libera; ma vi sono mediatori iscritti disciplinati da speciale regolamento. — 317. L'opera de' mediatori non è sempre indispensabile. — 318. Se il mediatore può essere commerciante. — 319. Se i mediatori possono legalmente costituirsi in società.

315. I mediatori [3] costituiscono una classe, per molti riguardi, indispensabile alla conclusione di numerosi affari com-

[1] In questa categoria non vengono trattati che i soli mediatori. Le persone da qualche scrittore, come il Rivière (op. cit.), chiamate rappresentanti di commercio e che, meglio col Behrend (§ 55) e col Paley (A treatise on the Law of principal and agent, London 1833) andrebbero denominate agenti, non costituiscono una classe così distinta da potersi esaminare nello studio del soggetto e, non essendo che de' mandatari, vengono rette dalle norme relative al contratto di mandato commerciale. V. § 145 e 148.

[2] La letteratura non è certo scarsa (v. fonti bibliogr. nell'Introduzione). Straccha, *De proxenetis* (nella collez. de'suoi trattati); Rœnne, *Dissertatio de proxenetis et proxeneticis*, Alt. 1662; Findekeller, *Disputatio de proxenetis et proxeneticis*, Argent. 1669; Loyser, *De proxenetis*, Viteb. 1747 ec. Fra gli scrittori moderni: Durand-St-Amand, Manuel du courtier de commerce, Paris 1845; Mollot, Bourses de commerce, Agents de change et courtiers, Paris 1853; Emion, Commentaire de la loi du 18 juillet 1866 sur les courtiers de marchandises, Paris 1867; Bravard-Veyrières et Demangeat, Traité des bourses de commerce; des agents de change et des commissionaires, Paris 1868, oltre le monografie generali su le borse ed operazioni relative di cui al § speciale. Fra' trattati di diritto commerciale si consultino: Pardessus, n. 121 a 135; Alauzet, vl. III n. 883 a 987; Boistel, tit. V; Gareis, § 22; Vidari, vl. I, n. 450 a 556. Pe' vari scritti tedeschi, pubblicati tutti in riviste e periodici, v. il Voigtel, pg. 32 e 33.

[3] Il codice del 1865 trattava largamente la materia (articoli 28 a 67).

merciali [4]. Il loro ufficio è di avvicinare le offerte e le dimande, in modo da rendere possibili gli scambi fra le varie persone. Senza di loro molti contratti non sarebbero conchiusi, non conoscendo le parti i reciproci bisogni, che il contratto stesso è chiamato a soddisfare.

316. La professione del mediatore è libera [5]; ma gli uffic i

Le disposizioni da esso contenute non riguardavano soltanto il carattere giuridico de' mediatori e delle loro funzioni, ma anche il modo regolamentare di loro costituzione. Il codice in vigore, su l'esempio del codice svizzero e della legge belga delli 11 decembre 1867, ha tolto via queste ultime ed ha mantenuto soltanto quelle che hanno strettamente carattere giuridico, per le altre riservando regolamenti speciali. Di guisa che tutte le quistioni concernenti la libertà o non dell'esercizio di mediatore, la capacità, il numero, in una parola, il modo di costituzione della classe, non sono nè trattate, nè risolute dal codice. La materia è oggi retta dal titolo 2° del regolamento per l'attuazione del codice di commercio.

Con decreto del 27 marzo 1872 era stata nominata una Commissione « coll'incarico di studiare l'ordinamento delle borse di commercio, specialmente in quanto riguarda l'esercizio della pubblica mediazione ». È utile consultare la dotta relazione, dovuta al compianto MORPURGO, la quale in massima è favorevole al sistema legislativo e regolamentare preesistente, indicando quelle disposizioni speciali che il progresso degli affari impone di modificare. (Annali del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Roma 1873). La Relazione contiene tre capi ed un'appendice. Il 1° è dedicato alle borse, il 2° alla pubblica mediazione, il 3° ai contratti a termine; l'appendice propone un'unificazione regolamentare delle 16 borse del Regno. Vedi in seguito il § delle borse.

[4] L'importanza loro è stata in ogni tempo riconosciuta. A Roma erano chiamati *proxenetæ*, dal greco προξενέω ed anche *pararii*, tit. XIV. lib. 1 Dg. *De proxenetis... Qui emptionibus venditionibus, commerciis et lecitis contractibus utiles non adeo improbabili more se exhibent.* Ulpiano ebbe a chiamarli *officinæ contractuum.* La parola mediatori è introdotta da Giustiniano (AUTH. *De testibus.* § *Quoniam Decr.* lib. IV, cap. I). In pratica si chiamano anche mezzani, mercuri, marroni.

[5] Così dispone l'art. 26 del nuovo regolamento. In Belgio, per la legge del 1867, chiunque può esercitare liberamente le funzioni di agente di cambio e di sensale. Lo stesso è in Ispagna dove, pel decr. 30 nov. 1868, sono completamente liberi gli uffici di agenti di borsa, sensale di commercio ed interprete di navi, ed è in facoltà di ogni spagnuolo o straniero di esercitare i detti uffici, senza previa autorizzazione, esame,

pubblici pe' quali si richiede un' autorizzazione speciale sono riservati a' mediatori iscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio.

317. L'opera del mediatore non è sempre necessaria o indispensabile alle parti [6]; salvo che non si tratti di una di

cauzione od altro requisito ». In Inghilterra, nella Scozia, negli Stati Uniti d' America, l' ufficio è del pari libero. « In Olanda, come pure in varie piazze della Germania e specialmente a Francfort sul Meno, gli agenti di cambio ed i sensali ricevono un brevetto dalle amministrazioni locali, ma il loro titolo non ha alcun valore reale, non essendo stabilita alcuna restrizione al diritto dei negozianti di scegliere i loro intermediari al di fuori di quelli officiali ». L'autorizzazione è invece richiesta in Francia; ma ivi gli agenti di cambio formano una classe completamente distinta, la legge del 18 luglio 1866 avendo reso libera la professione di sensali di merci, ed è del pari richiesta in Germania, dove sono regolati dal codice di commercio (tit. VIII).

Dal principio che riconosce la libertà della mediazione, non deriva che i mediatori non debbono essere soggetti ad alcuna norma legislativa o regolamentare; e però gli Stati impongono nelle leggi alcuni doveri speciali e riuniscono in un regolamento tutte le norme di carattere non strettamente giuridico, che li debbono regolare. In Prussia, per la legge 24 giugno 1861 (art. 8 dal § 1 al 5), la nomina de' sensali è devoluta alle corporazioni commerciali o Camere di commercio, salvo l'approvazione regia; e per l'Ordinanza 20 aprile 1866 del Ministero del commercio la nomina è fatta a Berlino da' *seniori* del ceto mercantile nel numero che secondo il loro avviso è richiesto per i bisogni del commercio. Nella maggior parte, per altro, delle piazze di Germania accanto ai sensali giurati esistono anche sensali non patentati, che esercitano liberamente l'ufficio. In Austria gli agenti di cambio furono regolati dalla legge 11 luglio 1854 ed i sensali di merce dalla Patente Imperiale 26 feb. 1860. La differenza fra' due ordini cessò colla legge 17 dic. 1862 per l'attuazione del Cod. di commercio germanico e coll'Ordinanza ministeriale del 3 luglio 1863. Finalmente la legge generale su le borse del 4 aprile 1875 non ammette che una sola categoria di sensali giurati, ma il loro numero continuerebbe ad essere limitato a'bisogni. Però non vi è alcuna disposizione che proibisca a chi non è sensale giurato di esercitare la mediazione.

In Russia la pubblica mediazione è regolata dall' XI vl. della raccolta delle leggi dell' Impero. Il numero de' mediatori è limitato, debbono prestare giuramento e offrire speciali garanzie.

[6] Legge 13 settembre 1876; art. 1-2. In senso contrario il codice al-

quelle operazioni per le quali occorre o un mediatore iscritto, o un mediatore designato [7].

318. Una quistione interessante è di decidere se il mediatore può essere commerciante.

Generalmente si ritiene che le due qualità siano incompatibili; ma il divieto in senso assoluto non può oggi essere giustificato [8].

Fu saviamente osservato che la proibizione rigorosa non può giustificarsi non essendo necessariamente imposto di ricorrere all'ufficio della mediazione e l'impiego e la scelta d'un mediatore essendo atti abbandonati alla fiducia liberissima de' contraenti, e che d'altra parte se per esercitare

bertino, l'italiano del 1865 e la legge del 14 giugno 1874, per la quale i contratti a termine non potevano stipularsi senza l'intervento del pubblico mediatore. Il principio riconosciuto dalla legge 1876 non è certo nuovo. Già il De Evia scriveva. *Negociari per proxenetam necessarium non est, sed ad arbitrium contrahentium, atque ideo possunt sine illo rem gerere.* (Labyrintus. comm. cap. V, n. 9, lib. 1). La necessità di servirsi de' mediatori è economica, non sempre giuridica.

[7] Il codice del 1865 ne parlava all'art. 35. Il capv. di questo articolo dichiarava che tali atti erano nulli, se fatti da altri, dove esistono pubblici mediatori. In Francia per gli art. 7 e 8 della Lg. 28 ventoso an. IX e per l'art. 7 dell'Editto 27 pratile, anno X sono dichiarate nulle tutte le operazioni fatte a mezzo d'intermediari senza qualità. Il Pardessus (n. 125), il Dalloz (voce Bourse de commerce) ed altri opinano che questa disposizione non possa togliere alle parti qualunque azione ed eccezione, mentre il Bédarride (n. 12) crede che la nullità minacciata sia generale ed assoluta. La Commissione del 1872 chiese che fosse tolto ogni dubbio intorno al significato della parola *atti*, nel senso che la nullità di essi non avesse recato per conseguenza necessaria e costante la nullità giuridica della convenzione. V. Relazione ministeriale (pg. 94-98). Il parere della commissione è savio.

[8] Su questo argomento V. pel diritto antico principalmente Straccha (*De proxen.* p. IV quaest. 19). Nel diritto moderno sono concordi a sostenerla tutti gli scrittori. Nello stesso senso sono le leggi, cod. germ. (art. 66 n. 1); legge austriaca 4 aprile 1875 (art. 69, n. 1); cod. brasiliano (art. 59 n. 1); cod. spagnuolo (art. 99); chiliano (art. 57); di Buenos-Ayres e Uruguay (art. 106).

la medesima fosse indispensabile abbandonare completamente la professione di commerciante nel proprio interesse, per inevitabile conseguenza l'ufficio di mediatore cadrebbe nelle peggiori mani, con tante minori garentie di probità e di capacità, anche perchè nelle minori piazze difficilmente quel solo ufficio potrebbe fornire mezzi d'onorata sussistenza [9].

Se non che, queste osservazioni sono adattabili a' mediatori liberi; mentre quelli iscritti formando un vero e distinto ceto, con funzioni speciali, con obbligo e diritti propri, non potrebbero nello stesso tempo essere commercianti.

Essi, sotto molti aspetti, sono pubblici ufficiali e questa qualità è davvero incompatibile con l'altra.

319. Lo stesso criterio distintivo va tenuto presente per decidere se i mediatori possono riunirsi in società per esercitare l'esercizio della mediazione.

Il codice del 1865 lo vietava e dichiarava nulla queste società; ma soggiungeva esser lecito riunirsi per il detto esercizio in società speciali, purchè pubbliche e niuna di esse avesse ecceduto il numero di tre soci ed in nessun caso il terzo degli esercenti nel comune ove erano formate. La Relazione ministeriale del 1872 notava che « la quistione potrebbe ricevere diversa soluzione secondo che la legge lasci libero o limitato da modificazioni e discipline l'esercizio della professione di mediatore »; di guisa che la conclusione dovrebbe esser questa che le società sono lecite essendo libera la professione; ma non può negarsi, d'altra parte, che pe' mediatori iscritti nel ruolo della Camera di commercio esistono norme che disciplinano con un certo rigore l'esercizio della loro professione e, come già si è detto, li considera in talune circostanze quali veri pubblici ufficiali. Le attribuzioni p. es. degli agenti di cambio sono essenzialmente personali; gli incarichi che vengono loro affidati sono troppo delicati e non sono di natura da potere costituire l'oggetto di una comune speculazione.

Quanto poi a' mediatori non iscritti di una determinata

[9] Relazione della Commissione del 1872.

piazza, è da ritenere che essi non potrebbero riunirsi in una società generale, ma soltanto in società speciali e pubbliche [10].

§ 46. Categorie e Condizioni.

Sommario

320. Distinzione de' mediatori in agenti di cambio e sensali.—321 Agenti di cambio e loro attribuzioni.—322. Sensali e loro specie.—323. Condizioni necessarie per poter essere mediatore iscritto. — 324. Della cauzione e del modo come se ne stabilisce l'ammontare. — 325. A che è vincolata la cauzione. — 326. Mancanza e diminuzione della cauzione. — 327. Riduzione e svincolo di essa.—328. Formalità per la domanda di svincolo. — 329. Domanda alla Camera di commercio per essere mediatore iscritto. — 330. Contenuto del ruolo. — 331. Come si perde la qualità di mediatore iscritto. — 332. Carattere delle regole del diritto italiano rispetto alla mediazione.

320. Oltre la distinzione già fatta fra' mediatori, secondo che essi sono ovvero no iscritti nel ruolo esistente presso la Camera di commercio, la pratica ne riconosce alcune

[10] Quanto alla limitazione del numero de' soci a tre, adottata dal codice del 1865, essa non potrebbe essere accolta come criterio decisivo. Il numero deve determinarsi secondo quello complessivo de'mediatori in una piazza. BORSARI (pg. 176) non riconosce in queste società i caratteri di vere società commerciali e le qualifica pubbliche riunioni; ma la dottrina e la pratica si allontanano da siffatta interpetrazione. L'oggetto di tali società è l'esercizio della mediazione con lo scopo di ripartirne i lucri. Anche a ciò è contrario BORSARI, affermando che ogni idea di compartecipazione economica è completamente rimossa. Perchè? In che consisterebbe allora l'utilità di riunirsi insieme, di esercitare insieme? Deve davvero intendersi che i mediatori si riuniscano in adunanza per discutere e poi si separino per agire, senza che alcun vincolo giuridico sociale li unisca e compiano atti ciascuno per sè? Le riunioni non sono società e nessuna legge potrebbe vietare a tutta la classe de' mediatori di adunarsi e discutere de' bisogni e delle condizioni del mercato su cui individualmente esercitano la loro professione. È proprio e soltanto la compartecipazione economica che bisogna vietare alla classe intera e concedere al numero limitato.

categorie diverse, comprese sotto i nomi generici di agenti di cambio e sensali [1].

321. *Agenti di cambio*. Gli agenti di cambio trattano le negoziazioni degli effetti pubblici e degli altri effetti ammessi nelle liste di borsa e fanno per conto altrui negoziazioni delle cambiali, delle altre carte negoziabili e ne accertano il corso. Trattano altresì in concorso coi sensali di merci le compre-vendite delle monete e delle paste d'oro e d' argento.

I soli agenti di cambio possono essere accreditati presso l'amministrazione del Debito Pubblico per l'eseguimento delle operazioni che sono loro specialmente affidate. Il loro numero, per queste speciali operazioni, è determinato con decreto reale, il quale stabilisce le malleverie e discipline cui sono soggetti.

322. *Sensali*. Si possono riconoscere 4 specie di sensali:

1. sensali di merci,
2. sensali di assicurazioni,
3. sensali di noleggi di navi,
4. sensali di trasporto per terra e per acqua.

I sensali di merci sono mediatori dei contratti su merci e ne accertano il corso. Esercitano pure, come testè si è detto, in concorrenza con gli agenti di cambio, la mediazione delle compre e vendite di monete e di paste d'oro e d' argento.

I sensali di assicurazioni trattano le assicurazioni delle navi, delle merci su la vita, ec. ec.; stendono, in concorrenza co'notai, i contratti, ossia le polizze d'assicurazione, e ne attestano la verità colla loro firma. Essi accertano il corso de' premi per qualsiasi viaggio di mare, di fiume o di lago.

I sensali di noleggi di navi fanno la mediazione dei noleggi e accertano il corso dei noli. Quando sono anche nominati interpetri hanno il privilegio di tradurre le dichiarazioni, i contratti di noleggio, le polizze di carico ed ogni altro contratto o atto di commercio la cui traduzione sia necessaria in controversie pendenti davanti l'autorità giudiziaria, e di servire d'interpetri negli affari di commercio e di dogana a tutti gli stranieri, mercanti, padroni di navi ,

[1] Art. 28 Regolam.

equipaggi ed altra gente di mare, salva la concorrenza degli interpetri che fossero nominati con diritto di esercizio negli affari commerciali in forza di altre leggi o regolamenti.

I sensali di trasporti per terra e per acqua, nei luoghi assegnati allo esercizio del loro uffizio, sono mediatori di tali affari.

323. Per potere esercitare l'ufficio di mediatore inscritto nel ruolo presso la Camera di commercio, occorrono le seguenti condizioni:

1. Essere maggiore e godere i diritti civili e politici. I minori, gli interdetti, i falliti non dichiarati scusabili o che non abbiano ottenuto un concordato, non possono essere pubblici mediatori. Non possono esserlo del pari i condannati ad una delle pene accennate nell' art. 3 del regio decreto 30 nov. 1865, i condannati ad una pena criminale, o ad una pena correzionale per furto, truffa, abuso di confidenza o reato contro la fede pubblica, salvo che siano stati riabilitati [2];

2. Notoria moralità ed idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'iscrizione nel ruolo.

3. Cauzione; la quale si estende da lire mille a 30 m.

324. Entro questi limiti la somma della cauzione per ciascuna specie di mediazione ed il modo di darla sono stabiliti per ogni comune, secondo la sua importanza, con regolamento della Camera di commercio [3], approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

[2] In Francia sono esclusi i falliti senz'alcuna eccezione, ma è più equa la legge italiana. (Contro la citata Relaz. pg. 57). Nel senso di questa dispongono i codici spagnuolo (art. 63), portoghese (art. 109), brasiliano (art. 37), di Buenos-Ayres e dell'Uruguay (art. 27, 28, 29). Essi aggiungono, tra gli esclusi dalla pubblica mediazione, le corporazioni religiose, gli ecclesiastici, i magistrati, i mediatori destituiti; in generale quelli che non possono essere commercianti. Le donne da talune legislazioni sono escluse, altre tacciono. In Italia, poichè la legge non richiede la capacità a' soli diritti civili, ma anche a quelli politici, esse sono escluse.

[3] La cauzione richiesta in Francia è molto maggiore. A Parigi è di

Chi esercita la professione in più specie di mediazioni pubbliche, deve dare le cauzioni richieste per ciascuna specie.

325. La cauzione è vincolata per privilegio al pagamento: 1) delle indennità dovute dal mediatore per cause dipendenti dall'esercizio delle sue funzioni; 2) delle pene pecuniarie incorse nello stesso esercizio.

326. Quando la cauzione sia mancata o diminuita, il mediatore deve reintegrarla nel termine di 15 giorni, decorso il quale, senza che la reintegrazione sia stata fatta, la Camera fa eseguire la cancellazione del nome di lui dal ruolo.

Sino a che la cauzione non sia reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio degli ufficii [1].

327. Se il mediatore cessa dall'esercizio di alcuna delle specie di mediazione cui fu ammesso o dall'esercizio della professione ha diritto, nel primo caso, alla riduzione della cauzione, nel secondo, allo svincolamento di essa.

328. La domanda del mediatore per svincolo della cauzione è pubblicata nelle sale della borsa, del tribunale di commercio, ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi

L. 250/m.; a Lione di 40/m.; a Bordeaux ed a Marsiglia di 30/m.; a Tolosa ed a Lilla di 12/m. lire. A questo aggiungasi che essendo stata concessa dall'art. 91 della legge 28 aprile 1816 la facoltà agli agenti di cambio di presentare i propri successori all'approvazione del governo, la carica è ormai cedibile a prezzi favolosi, e normalmente non è inferiore a circa un milione e mezzo di lire. In Germania i pubblici mediatori non sono tenuti a dare nessuna cauzione.

La condizione della cauzione non è da tutti approvata; non manca anzi chi sostiene ch'essa è del tutto inutile « tornando impossibile di stabilire a priori a quanto possano ammontare le indennità eventualmente dovute dal mediatore per cause dipendenti dall'esercizio delle sue funzioni, cioè per i danni recati alle parti nelle contrattazioni commerciali ». Ma, come bene osserva la citata Relazione: « la fiducia ispirata nel pubblico da' mediatori deriva in gran parte dalla responsabilità reale di essi, e dalla certezza che, ove vengano essi condannati a qualche indennità, la condanna non sarà illusoria, esistendo sempre la cauzione a totale o parziale garanzia ». Oltre di che essa non è richiesta dalla legge al solo scopo di garentire i terzi (vedi testo sopra).

[1] Art. 33 Regolam.

giudiziari. Le opposizioni devono essere presentate alla segreteria della Camera di commercio. Trascorsi tre mesi dal giorno della pubblicazione ed inserzione anzidette senza che siano state fatte opposizioni, la Camera pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione la sospende sino a che non sia ritirata o respinta con sentenza non più soggetta ad opposizione o ad appello.

329. Chi vuole essere mediatore iscritto, deve farne domanda alla Camera di commercio, indicando la specie o le specie di mediazione che vuole esercitare, e presentare i documenti che giustifichino il concorso delle anzidette condizioni.

330. Il ruolo de' mediatori ne indica il nome, cognome e la residenza, la data della iscrizione, la specie di mediazione per cui uno si è iscritto, il sunto delle relative deliberazioni e le cauzioni prestate.

331. La qualità di mediatore iscritto nel ruolo si perde per le cause che rendono incapace ad acquistarla ed incorrendovi si è cancellati dal ruolo, sentito il Sindacato di Borsa. Spetta alla Camera di commercio ordinare la cancellazione dal ruolo. La cancellazione è fatta: *a*) su la richiesta del pubblico ministero ne' casi di condanna a pena criminale o correzionale; *b*) su la richiesta del sindacato, ed anche di uffizio.

Contro la deliberazione della Camera di commercio è ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura industria e commercio.

332. Tutte le disposizioni stabilite dal diritto italiano si propongono un duplice scopo: 1) assicurarsi che la persona del mediatore, per le qualità sue personali e patrimoniali, possa ispirare la pubblica fiducia e possa essere capace a disimpegnare il delicato ufficio che il commercio gli commette; 2) tenersi lontane dall'eccessiva ingerenza governativa che è ammessa dalla legge francese; e dalla libertà, talvolta pericolosa, che è riconosciuta da altre leggi. « Si ha così un sistema che accoppia ad una bene intesa libertà una saggia prudenza » [5].

[5] Relazione della Commissione del 1872.

§ 47. Doveri e Diritti.

Sommario

333. I mediatori non possono negare l'opera loro. — 334. Sono responsabili del rifiuto. — 335. In che luogo il mediatore può esercitare il suo ufficio. — 336. Del segreto che deve conservare il mediatore. — 337. Dichiarazione dei contratti al Sindacato. — 338. Presentazione dei libri. — 339. Responsabilità del mediatore per l'ultima sottoscrizione — 340. Tenuta dei libri dei mediatori — 341. Annotazioni e copie — 342. Collazione di esse. — 343. Diritti dei mediatori. — 344. Per quali atti è indispensabile l'ufficio del mediatore. — 345. Limitazione delle facoltà concesse al mediatore. — 346. Della provvigione. — 347. Chi non è mediatore legale non vi ha diritto. — 348. Richiesta dei mediatori e pagamento della provvigione.

333. *Doveri*. I mediatori iscritti quando sono richiesti dell'opera loro non possono negarla. Un tale obbligo deriva dalla loro qualità. Senza di esso la loro esistenza sarebbe derisoria. Il codice del 1865 lo disponeva espressamente [1]: ma in un codice la disposizione è inutile. Solo gravi motivi possono autorizzarli a rifiutarsi. Talvolta è loro obbligo declinare la richiesta, p. es. se il richiedente o la persona con la quale si deve contrattare si trova in una delle condizioni d'incapacità prevedute dalla legge (interdizione, minore età, fallimento).

334. Così nel caso d'ingiustificato rifiuto come in quello d'illecita prestazione dell'opera, il mediatore iscritto è responsabile civilmente ed anche penalmente, a norma delle leggi civili e penali e de'regolamenti speciali.

335. Il mediatore non può esercitare la sua professione che nel territorio dipendente dalla Camera di commercio presso cui è iscritto. Se questa non esiste, nel territorio costituente il determinato comune presso il quale è fatta l'iscrizione.

336. Nell'esercizio delle sue funzioni il mediatore, iscrit-

[1] Art. 45.

to o no ch'egli sia, deve saper conservare il più prudente segreto e la maggiore circospezione [2].

Il codice del 1865 adottava, per regola generale, una massima diversa, ch'esso aveva ricavata dalla legge piemontese del 1854. Per l'art. 51 i pubblici mediatori dovevano, salvo il caso in cui vi fosse stata consegna immediata della cosa e del prezzo, manifestare, prima della conclusione del contratto, alla parte che ne faceva la domanda, il nome dell'altra parte [3].

In diritto stretto bisogna lasciare al mediatore completa libertà di regolarsi com'egli crede; tanto sul nome de' contraenti, quanto su l'operazione. L'obbligo assoluto del segreto, come quello di dover dichiarare, non possono essere giuridicamente giustificati, comunqne fra' due sistemi sia sempre da preferire il primo. Ma il còmpito della legge è diverso. Essa, presupponendo la libertà di condotta del mediatore, deve, secondo i casi, determinare la sua responsabilità.

A questo concetto s'ispira l'art. 31 del nuovo codice, analogo all'art. 3 della legge del 1876, pel quale il mediatore che non manifesta ad uno de' contraenti il nome dell'altro, si rende responsabile dell'esecuzione del contratto, ed eseguendolo resta surrogato ne'diritti verso l'altro contraente.

Si deve ritenere che la pratica consiglia ed impone il mantenimento del segreto. Il mediatore funziona sempre in nome

[2] In questo senso rigoroso decide il codice di Buenos-Ayres. Art. 101.

[3] Questa disposizione manca ne' codici francese, piemontese, napoletano, tedesco.

La legge austriaca del 4 aprile 1875 (art. 69 n. 5) dispone che il segreto sia mantenuto soltanto sul contratto in se e sulle condizioni del medesimo non già intorno al nome delle persone, per cui trattano i mediatori. I quali hanno facoltà di far conoscere questo nome solo allora che tali persone li abbiano forniti de' fondi occorrenti all'affare loro commesso, ed esse siano di sicura fede; sotto pena di rispondere de' danni.

Nel Belgio la Camera non accettò un articolo identico all'italiano ed adottò l'art. 67, il quale di regola rende responsabile dell'esecuzione del contratto il mediatore che tace il nome de' contraenti, ed al contrario fa cessare la responsabilità nel caso che esso manifesti il nome del proprio cliente.

proprio e, per lo più, la conoscenza reciproca de' loro nomi, è alle parti del tutto indifferente [4].

337. I mediatori iscritti devono dichiarare al Sindacato di borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione. La dichiarazione dev' essere fatta giorno per giorno per le negoziazioni dei valori, e nei giorni indicati dai regolamenti speciali per contratti sopra merci.

338. La Camera di commercio, la Deputazione di borsa, ed anche il Sindacato, sentita la Deputazione di borsa, hanno facoltà di farsi presentare i libri dei mediatori iscritti, per verificare se abbiano fatte le dichiarazioni sopra ordinate [5].

339. Un altro principale rigore, di cui la legge colpisce il mediatore, è la responsabilità ch'egli assume della verità dell'ultima sottoscrizione delle carte, che passano per le sue mani e che riguardano gli affari da lui trattati [6].

La norma va intesa in un senso restrittivo, cioè: 1) il mediatore non risponde della capacità a contrarre della parte [7]. Senza dubbio la sua prudenza gli suggerirà di accertarsene e, come si è veduto, conoscendo l' incapacità è obbligato a non prestare l'opera sua, ma, ignorandola, egli non è responsabile. 2) Sono esclusi tutti i titoli al latore, ne' quali non esiste che una sola sottoscrizione, quella dell'emittente [8].

Questo appone la sua firma per l'emissione, quando il me-

[4] Epperò osserva giustamente il VIDARI (n. 504 in nota) che il pubblico mediatore non è, in tale ipotesi, già surrogato ne' diritti del proprio cliente verso la persona con cui egli contrattò, ma avendo contrattato direttamente e personalmente, egli, come qualunque commissionario, ha diritti e doveri proprii, diritti personali (e non già derivati) verso di essa. Di più, ed appunto perciò, non è necessario, perchè il pubblico mediatore sia così obbligato, che egli esegua anche il contratto da lui conchiuso. Lo esegua o no, egli è obbligato direttamente e personalmente come qualsiasi persona che agisce in nome proprio. Vuol dire, che se non lo eseguirà senza giusta ragione, dovrà anche prestare il pieno risarcimento.

[5] Art. 36 del Reg. — [6] Art. 29 cod. di com.

[7] Dello stesso parere è, fra gli altri, MOLLOT, n. 377. Contro VIDARI n. 477.

[8] Contro MOLLOT, n. 376.

diatore non è presente nè ricercata o necessaria è l'opera sua. D'altra parte la legge dicendo « ultima sottoscrizione » esclude il caso che la sottoscrizione sia prima e rimanga unica. Se poi i titoli al latore presentano de' segni esterni di alterazione o di falsità, il mediatore che li trasmette è responsabile per le regole generali del codice civile [9].

Il codice del 1865 dichiarava il mediatore « civilmente responsabile », adoperando così una locuzione, la quale aveva fatto sorgere alcune difficoltà di interpetrazione sul significato dell'avverbio « civilmente ». Doveva intendersi devoluta la cognizione della contestazione al tribunale civile? Doveva intendersi sempre ed in ogni caso esclusa la responsabilità penale? La prima conseguenza era, senza dubbio, una contraddizione a' principii generali intorno alla competenza per atti che hanno essenzialmente natura commerciale, sia per sè stessi, sia per la qualità del mediatore. La seconda non poteva reggere innanzi alle regole che governano la responsabilità delle parti, se dolosamente hanno recato un danno ad altri o hanno compiuto un fatto costituente per sè medesimo un reato. Il nuovo codice ha saviamente troncato ogni quistione usando la semplice locuzione « responsabile ». L'indole della responsabilità, se penale o pur no, dipende dalle circostanze di fatto [10].

340. Altro dovere del mediatore è di tenere i libri seguenti: 1) un libretto in carta libera, nel quale deve annotare, anche a matita, nel momento della conchiusione tutte le operazioni fatte col suo ministero, indicandone sommariamente l'oggetto e le condizioni essenziali; 2) un giornale numerato, firmato e vidimato, nel quale deve registrare in modo più particolareggiato, giorno per giorno, senza abbreviazioni e

[9] Art. 1151, 1224 cod. civ. Qualche codice, come quello p. es. del Chilì (art. 72), dispone che il mediatore è responsabile anche della legittimità degli effetti pubblici al portatore, negoziati colla sua mediazione. Però la responsabilità cessa, qualora i titoli non abbiano segni esterni e visibili pe' quali si possa stabilire la loro identità.

V. Buchère, n. 488; Bédarride, n. 276; Borsari, n. 123; Vidari, n. 477.

[10] Relazione al Senato pg. 105.

cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni e in generale tutte le operazioni fatte col suo ministero.

341. Nel momento della conclusione del contratto, il mediatore deve dare alle parti una copia delle annotazioni fatte nel suo libretto e, a loro richiesta, una copia del contratto, da lui sottoscritta e perfettamente conforme alla fatta registrazione. Questa copia è fatta sottoscrivere dalle parti, se esse vi acconsentano [11].

342. Se loro viene ordinato dall'autorità giudiziaria, i mediatori debbono presentare i loro libri, al fine di fare collazionare le copie da essi rimesse alle parti colle note e colle scritture originali e dare gli schiarimenti opportuni [12].

343. *Diritto.* I diritti de' mediatori, inerenti alla loro qualità ed agli affari da essi conchiusi sono: 1° di potere essi soli fare da mediatori in un certo ordine di operazioni, 2° di farsi pagare una provvigione.

344. Gli atti ne'quali, come già si è fatto rilevare [13], è indispensabile l'ufficio del mediatore o sono prescritti dalla legge o dipendono da sentenza dell'autorità giudiziaria. La cooperazione ne' primi non costituisce un diritto concreto e personale di un determinato mediatore, sibbene della classe. La cooperazione ne' secondi può costituire un diritto personale, se la sentenza delega ad un determinato mediatore la

[11] Art. 33 cod. di com. La tenuta de' libri e le formalità che l'accompagnano sono state riconosciute in ogni tempo. *Solebent et debent proxenetæ librum conficere, in quo conventiones scribant, idque lege municipali in patria mea caretur, certaque forma librum conscribendum mandatur* (Sraccha *De proxen.* p. 2ª n. 7)... *Illudque præcipuum est de more librum factum atque conscriptum oportere, in quo non defunctorie proxenetæ conventiones scribant, hoc est non neglecte et oscitanter. Clare igitur et aperte conventiones scribant et bona fide... et actus sui rationem diligenter conficiant* (p. 2ª, n. 7 e 8)....... *Caveat igitur liber proxenetæ cancellationibus, inductionibus, ac superinductionibus, et omni denique suspicione secundum ea, quæ de libro mercatoris plura referendo scripsimus* (n. 40).

Per l'efficacia probatoria de' libri de' mediatori v. parte III: prove.

[12] Art. 34 cod. di com. — [13] V. sopra pg. 334.

conclusione dell'atto. Ma così nell'uno come nell'altro caso una sola è la conseguenza principale : la nullità della operazione per non avere adibito il mediatore designato. Questo caso non è da confondere con l'altro in cui, non essendo richiesta l'opera del pubblico mediatore a pena di nullità, le parti si sono servite dell'opera di una persona sfornita di quel carattere. Qui non sarebbe nulla la convenzione, le parti stesse essendo libere di conchiudere direttamente fra loro l'affare, ma la cooperazione non accorderebbe il diritto a chi la presta di far fede in giudizio co' suoi libri o con le copie ch'egli avesse rilasciate.

345. Le facoltà concesse dalla legge al mediatore incaricato di un'operazione sono limitate. Esse non si estendano a ricevere o fare pagamenti, nè a ricevere o dare adempimento alle altre obbligazioni de' contraenti, salvi gli usi contrari locali o speciali del commercio [14].

346. La provvigione è il prezzo che le parti pagano al mediatore per l'opera ch'egli ha prestata. Il diritto ad essa è stato sempre riconosciuto [15]; ed è, pe' mediatori iscritti, regolata da apposita tariffa, compilata dalla Camera di commercio, sentito il sindacato se non è convenuto altrimenti [16]. Il codice in vigore aggiunge che la provvigione non compete, se l'affare non è stato conchiuso [17], su l'esempio di parecchie leggi forestiere [18].

[14] Art. 30 cod. di com.

[15] STRACCHA, n. 6, 10; ANSALDO, disc. 80, n. 26.

[16] Art. 38 del Regolam. — [17] Art. 32 cod. di com.

[18] Cod. tedesco (art. 82), legge austriaca. La condizione della conchiusione era riconosciuta sino da' tempi di STRACCHA : « *Nihil actum videtur cum aliquid superest paragendum ; et inquit* BALDUS *in individuis partem inveniri non posse, quæ ex sola consummatione acquirunt formam, nomen et esse rei* ». (*De proxen* p. ult. n. 6).

Qualche scrittore, come accenna la relazione MANCINI, opina che la provvigione deve pagarsi se l'affare non fu conchiuso, per colpa delle parti, « ma due gravi considerazioni distolsero dall'entrare in quest'ordine di idee; la prima, che la misura di un vero diritto di mediazione è stabilita in relazione dell'importanza dell'affare e proporzionalmente al valore di una contrattazione effettuata e conchiusa, mentre ove manchi questa conclusione, e l'affare rimanga allo stato di progetto, quel criterio

Il tasso della provvigione dipende adunque: 1) dalla volontà delle parti; 2) dalla tariffa, in mancanza di patto. Non vi ha ragione alcuna per togliere o in qualunque modo limitare alle parti l'esercizio della loro volontà. E ciò vale anche per un patto col quale si sia espressamente pattuita la fornitura della provvigione, non ostante l'affare non si conchiuda.

347. Se la persona che ha prestato l'opera sua non ha la qualità di pubblico mediatore, essa, ove le parti non l'abbiano convenuto con patto speciale, non ha modo di pretendere giudiziariamente la provvigione.

348. Il mediatore può essere richiesto della sua opera, da una delle parti o da entrambe; e possono essere scelti due mediatori, ciascuno da una parte. Nel primo caso la parte richiedente paga la provvigione, nel secondo la pagano entrambe, ciascuno a perfetta metà [19], nel terzo ciascuno paga per intero il mediatore prescelto.

diviene inapplicabile, e non può sottentrare che la ben diversa obbligazione di qualunque mandante di pagare al mandatario quella mercede delle sue fatiche che siasi avuto cura di pattuire espressamente anche per il caso di affare non riuscito: l'altra consistente nel pericolo di creare numerose ed inutili liti per ricercare la causa che abbia veramente fatto mancare il buon esito delle intraprese trattative e la conclusione di un contratto » (pg. 112).

[19] Di altra opinione è il Rivière, Com. voy.; app., représentants de com. n. 17, che, in mancanza di patto espresso, crede la quistione doversi decidere a norma della disposizione del cod. civ. cioè fare ricadere le spese a carico del compratore. Contro Vidari, n. 539. In ogni caso, l'azione del mediatore sarebbe solidale.

TITOLO TERZO

ISTITUTI CREATI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO [1].

CAPO UNICO

COSTITUZIONE E SPECIE DEI VARI ISTITUTI.

§ 48. Nozioni generali.

Sommario

349. Il movimento de'traffici crea alcuni istituti. — 350. Ciascun istituto si collega ad un particolare esercizio di atti commerciali. — 351. Questi istituti sono di ordine privato e di ordine pubblico. — 352. In che modo lo Stato provvede alla loro sorveglianza. — 353. Da quali ragioni è inspirata l'ingerenza dello Stato. — 354. Diversi modi come si esercita tale ingerenza riguardo a ciascun istituto. — 355. Quali leggi regolano questi istituti.

349. Il movimento vario e generale del commercio, il cresciuto numero de' bisogni hanno reso, progressivamente, indispensabile la costituzione di taluni particolari istituti, destinati, facilitando o rendendo possibile la conchiusione di speciali affari, a seguire quel movimento, ad esserne in gran parte l'espressione, a soddisfare quei bisogni. Ormai, introdotti nella pratica, essi sono divenuti un elemento così essenziale a' traffici, che questi, senza il potente loro aiuto, non potrebbero rispondere alle necessità della vita, non avrebbero modo di allargarsi ed essere davvero la base della ricchezza nazionale.

[1] Il solo che abbia trattato, insieme uniti, tali istituti, benchè con criteri e coordinamento diversi, è il Pardessus, almeno per quanto è a nostra conoscenza (V. Introduzione). Per la letteratura speciale v. i § seguenti.

350. Gli scopi, pe'quali siffatti istituti sono creati, e l'ampia sfera, nella quale essi svolgono la loro azione, mostrano che ciascuno di loro si collega ad un particolare esercizio di atti commerciali; e richiedono che lo Stato, nell'interesse generale, sorvegli la loro costituzione, la loro amministrazione e la maniera come essi esplicano la loro attività commerciale.

351. Gli esercizi, cui si collegano i vari istituti, riguardano atti, il di cui abituale compimento, mentre dà luogo a caratteri speciali in chi li compie e rigorosamente mercantili, si riflette, fuori la cerchia del ceto commerciale, su tutto il movimento economico degli Stati. Ecco perchè questi istituti sono insieme di ordine privato e di ordine pubblico. Di essi, taluni, come i magazzini generali, i depositi franchi, le fiere, i mercati agevolano, in diversi modi e diverse forme, il traffico delle merci e delle derrate, in genere ed in ispecie; altri, come le borse, agevolano quello di particolari merci e derrate, su campioni, e quello de' valori, ed altri, come le banche di emissione e le camere di compensazione, agevolano quello di particolari valori. Ciò apparrà più chiaramente dallo studio delle varie specie.

352. Lo Stato provvede alla sorveglianza in vari modi, sia per mezzo delle Camere di commercio, sia per mezzo delle autorità politiche ed amministrative locali.

Le une assumono, alla loro volta, forme e caratteri d'istituti creati per l'esercizio commerciale ed industriale, mentre le altre sono organi proprii e diretti dello Stato. Quelle, per altro, si può dire che esercitano la loro sorveglianza nell'interesse de' commercianti, mentre queste la esercitano in un campo più largo, senza distinzione di classi e di qualità personali.

353. Questa ingerenza dello Stato non è inspirata a concetti esclusivisti di privilegi, di monopoli e di protezione, ma mira a tutelare l'interesse comune de' cittadini. Non altro spirito hanno le frequenti disposizioni, contenute nelle leggi, e nei regolamenti, con le quali si stabiliscono le formalità da compiersi per creare taluni istituti, per partecipare all'esercizio di quelli creati, per dirigerli ed amministrarli,

per entrare e negoziare in borsa; e con le quali si riconoscono le varie facoltà a' sindaci, a' prefetti, a' questori, a' consigli comunali, a' consigli ed alle deputazioni provinciali.

354. Non per tutti gli istituti la ingerenza assume le stesse forme e si esercita con la medesima larghezza. Alcuni, come i magazzini generali ed ancor più i depositi franchi, sono sottoposti ad una rigorosa sorveglianza, anche dal lato di un diretto interesse finanziario dello Stato; altri, come le fiere e i mercati, dipendono esclusivamente dalle Amministrazioni municipali e provinciali; altri, come le borse, sono in più intimi rapporti con le Camere di commercio; ed altri, come le banche di emissione, debbono essere autorizzate da leggi speciali, relativamente al fatto della emissione dei biglietti.

355. Il codice di commercio in vigore stabilisce che le borse di commercio, le fiere, i mercati, i magazzini generali, i depositi franchi e gli altri istituti che servono al commercio sono governati da leggi speciali e da regolamenti, ritenendo che le disposizioni che li riguardano non influiscono sul carattere e su le norme concernenti le operazioni che in essi vengono compiute [2]. Il concetto è accettabile; ma nel titolo XVI, si dispone poi in una lunga serie di articoli [3] intorno al deposito di merci e derrate ne' pubblici magazzini. Il contenuto di questo titolo già forma parte della legge speciale su' magazzini generali e sarebbe stato meglio non introdurlo nel codice [4], in conformità della disposizione dell'art. 2.

[2] Art. 2 cod. di com. — [3] Art. 461 a 479.

[4] In questi medesimi sensi VIDARI, Di due nuove opere di legislazione commerciale, nell'Annuario delle scienze giurid. sociali e polit. del FERRARIS an. 3, 1882, pg. 315.

SEZIONE PRIMA

Istituti creati pel movimento delle merci e delle derrate.

§ 49. Magazzini generali [1].

Sommario

356. Istituiti per la prima volta in Inghilterra [2], sotto il nome di doks, estesi mano mano a'vari Stati del continente [3],

[1] CAUMONT, Institution du crédit sur marchandises, Paris 1859; DAMASCHINO, Traité des magasins généraux et des ventes publiques de marchandises en gros, Paris 1860; SAUZEAU, Manuel des Docks, Warrants ec. Paris 1861; ERRERA, nelle Nuove Istituzioni economiche, Milano 1876; Lo stesso, Nuovi studi su le leggi e su' regolamenti de'magazzini generali in Italia e all' estero, nell'Archivio Giuridico vl. XVII fsc. 3, 1876; CLAVARINO, Legge sui magazzini generali annotata, nella Raccolta delle Leggi speciali, 3ª serie, vl. IV fsc. 4 e seg. Torino, 1880; EBERMANN, Lagerhaüser und Warrants in wirtschaftlicher und rechtlicher Beziehung, Wien, 1876; LANGLOIS DE NEUVILLE, nel diction. du com. GUILLAUMIN; RUBEN DE COUDER, voce Magasins Généraux; BOCCARDO, Dizionario voce Dock, GOLDSCHMIDT, vl. 2 § 76.

[2] In Liverpool nel 1708.

[3] In Francia dal 1848 e gradatamente con varie altre leggi di modi-

fra' quali, nel 1871, all'Italia [4], i Magazzini generali sono di grande utilità pel commercio. Il loro scopo è duplice: 1) provvedono alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate che vi sono depositate di qualsivoglia provenienza o destinazione; cioè dall'interno, dall'estero, da altri Magazzini generali e dalle dogane abilitate alla spedizione di merci da una ad un'altra dogana; garentendone così la veracità ed offrendo una sicurezza a' compratori; 2) rilasciano speciali titoli di commercio, col nome di *fede di deposito e note di pegno*. Questi due scopi si combinano insieme nel senso che la semplice trasmissione delle *fedi di deposito* e delle *note di pegno* basta a fare che la merce depositata divenga oggetto di consecutive comprevendite e di atti garentiti da pegno, senza che essa venga rimossa dal Magazzino. Una grande utilità dell'istituzione sta in questo che le merci depositate pagano il dazio al momento che escono materialmente dal Magazzino; per modo che i vari rapporti, cui si dà vita mediante la trasmissione de'titoli, si seguono senza che spesa alcuna graviti su la merce, che ne è l'obbietto, all'infuori di quelle richieste pel deposito e fino all'uscita, epoca nella quale la merce paga il dazio proporzionato alle condizioni in cui essa era al momento dell'entrata in Magazzino [5]. Il regolamento dispone, in fatti, che il deposito ha per effetto di conservare alle merci la condizione doganale in cui si trovano all'atto della prima ammissione e che l'Amministrazione esercente è tenuta al pagamento integrale de'dazi, ragguagliati alla qualità e quantità delle merci al giorno della loro introduzione nel Magazzino, qualunque sia la modificazione o la diminuzione

fica fino a quella de' 31 ag. 1870, nel Belgio anche dal 1848 e l'ultima legge ha la data de' 18 novembre 1862, in Ispagna con legge del 9 ag. 1862, in Austria con legge del 10 giugno 1866 ec. Ved. l'art. 302 del MANNA nel 1863, del CORDOVA nel 1867, del MINGHETTI nel 1869 e finalmente del CASFAGNOLA, approvato dalla Camera e dal Senato.

[4] Dopo la presentazione di parecchi progetti del LANZA nel 1859, del MANNA nel 1863, del CORDOVA nel 1867, del MINGHETTI nel 1869 e finalmente dal CASTAGNOLA, approvato dalla Camera e dal Senato.

[5] Art. 35 del Regolamento.

subìta posteriormente dalla merce, facendo eccezione per le sole differenze derivanti da constatata forza maggiore [6]. Per le merci avariate che passano in consumo, non è accordato condono o diminuzione di dazio, qualunque sia la causa delle avarìe.

È da ritenere che un migliore e più largo regime doganale gioverebbe all'uso di tali Magazzini [7].

357. Lo studio delle operazioni de'Magazzini generali, rispetto sia al deposito, sia a quelle che si compiono mediante la trasmissione de'titoli, sia al ritiro delle merci eseguito dal deponente medesimo, non va fatto qui, ma altrove e in tre luoghi diversi, secondo che si tratti del contratto di deposito, di quello di vendita o di quello di pegno, costituendo esse delle modalità di tali contratti. In questo posto l'esame va limitato al solo ordinamento de' Magazzini. Se non che è utile premettere un'altra osservazione d'indole generale, relativa al modo come possono emettersi i titoli.

358. Esistono tre sistemi. Il primo seguìto, fra le altre leggi, dall'austriaca e dalla ginevrina, non permette a'Magazzini che l'emissione di un solo titolo, generalmente chiamato *warrant;* il quale può servire tanto a trasmettere la proprietà della merce quanto a costituirla in pegno, la differenza dello scopo rilevandosi dalla forma della girata. L'inconveniente che il sistema presenta è gravissimo, perchè, rilasciato il documento per costituzione di pegno, il proprietario non ha più titolo alcuno nelle mani che gli dia modo di trasmettere la proprietà della merce.

359. È quindi preferibile il secondo sistema, seguìto in Francia e nel Belgio in virtù delle leggi rispettive 28 maggio 1858 e 18 novembre 1862 (dopo la prova non riuscita del titolo unico per la legge del 1848) ed in Italia, in virtù della legge 3 luglio 1871. In Francia il titolo di deposito ha nome di *récépissé*, e quello pel pegno di *bulletin de gage*, o *warrant*, che nel suo contesto contiene tutte le indicazioni contenute nel récépissé. Nel Belgio il *warrant* si emette in doppio

[6] Art. 36 del Regolamento.

[7] VIDARI, n. 77 e seg.

esemplare, ed il duplicato chiamasi cedola (*cédule*). Con questa si trasferisce la proprietà e col *warrant* propriamente detto si costituisce il *pegno*. In Italia il primo titolo, come già si è detto sopra, chiamasi *fede di deposito*, il secondo *nota di pegno*. L'uno indica: 1) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del deponente; 2) il luogo del deposito; 3) la natura e quantità della cosa depositata, col nome più noto in commercio, e con gli altri requisiti che si reputano meglio opportuni a stabilirne l'identità; 4) se la merce sia o no sdaziata; se sia o no assicurata [8]. Le note di pegno vanno congiunte alle fedi di deposito e contengono le stesse indicazioni [9]. Così le une che le altre possono essere rilasciate in capo di un terzo od al suo ordine. Esse possono essere trasferite, unite o separate, mediante girata che deve indicare la data del giorno in cui è fatta. La girata di due titoli fa fede del trasferimento della proprietà delle merci depositate, quella della sola nota di pegno prova che le merci sono date in pegno al giratario; e quella della sola fede conferisce al giratario la facoltà di disporne, salvo i diritti del creditore munito della nota di pegno [10].

360. Il terzo sistema, seguìto in Inghilterra, è alquanto più complicato. La sua base è il titolo unico, chiamato *warrant*, (parola copiata, benchè in altro senso, dalle altre leggi), la girata in bianco del quale vale costituzione di pegno. Se non che, è in oltre riconosciuta la facoltà di emettere taluni altri *warrants* parziali, chiamati *sale-warrants* destinati esclusivamente alla vendita delle speciali partite della merce depositata, ed a' quali van congiunti de' duplicati sotto il nome di *weight-notes*, contenenti le stesse indicazioni de' *warrants*. Nel caso di vendita, il compratore ritira il *weight-note* e mentre acquista con esso la facoltà di disporre della cosa, e rivenderla ad altri, non può effettivamente ritirarla dal magazzino che consegnando il *warrant* originale, che il venditore deve trasmettergli, nel momento ch'egli paga per intiero il prezzo. A far ciò è concesso un

[8] Art. 9 della Legge. — [9] Art. 10 della Legge.
[10] Art. 11, 13 e seg. della Legge.

termine da' 30 ai 90 giorni. Se, elasso il termine, la merce non è stata ritirata, il possessore del *weight-note* perde qualsiasi diritto e quello del *warrant* riacquista il diritto di disporre liberamente delle cose.

Fra tutti i sistemi è preferibile quello che addirittura riconosce i due titoli e ne permette la trasmissibilità uniti e separati.

361. *Ordinamento.* In Italia i Magazzini generali sono retti dalla citata legge de' 2 luglio 1871, dal regolamento de' 4 maggio 1873, da altro regolamento del 1 agosto 1875, dal regolamento doganale delli 11 settembre 1862 e dalla legge de' 2 aprile 1882 che modifica quello precedente del 1871. Benchè il regolamento del 1875 abbia recato buone innovazioni a quello precedente è desiderabile che il legislatore riunisca in un corpo solo tutte le disposizioni regolamentarie, e non costringa ad un raffronto continuo con quelle doganali, molte delle quali non sono in armonia con l'indole e con lo scopo dell' istituto, essenzialmente commerciale.

362. Rispetto all'ordinamento le disposizioni guardano: 1) al modo ed al luogo come e dove ha da tenersi un Magazzino generale; 2) a' suoi rapporti con lo Stato sia dal lato della sua costituzione, sia da quello dell' ingerenza che in esso esercita l'Amministrazione doganale.

363. 1. I locali destinati ad uso di Magazzini generali debbono essere fabbricati o adattati in base a disegni approvati dal Ministero delle Finanze. Tutte le stanze o ambienti compresi entro il recinto di un Magazzino generale debbono essere numerati ordinalmente ed in modo visibile allo esterno. I numeri d' ordine non possono essere cambiati senza che ne sia dato avviso all' autorità finanziaria. Ne' Magazzini generali non vi possono essere locali dati in affitto a privati, se non separati dagli altri; ma, per ciò che concerne il deposito delle merci non possono far parte de' Magazzini [11]. Per essi sono applicabili le disposizioni dell'art. 43 della leg. dog. 11 sett. 1862 e 48 delle Istruz. dog. 8 novembre 1868. Questa disposizione contenuta nell' art. 10

[11] Art. 1 e 10 del Regolamento.

del regolamento del 1873 fu in parte modificata dall' art. 2 del regolamento 1875 pel quale presso i Magazzini generali possono stabilirsi appositi locali o capannoni per depositarvi momentaneamente le merci senza visita. Questi locali o capannoni debbono essere chiusi a due chiavi, delle quali una è tenuta dalla Dogana e l'altra dall'Amministrazione de'Magazzini o da un delegato della Camera di commercio [12].

Sotto la responsabilità degli esercenti i Magazzini Generali e col consenso della Dogana, potranno nel recinto dei Magazzini stessi esservi locali separati destinati a magazzini privati. Però su le merci in esse accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.

364. *Carattere, costituzione.* Dal fin qui detto risulta: che i Magazzini generali hanno in Italia un carattere pubblico, benchè liberamente d' iniziativa e d' istituzione privata. In fatti per l'art. 5 della citata legge tre copie autentiche dell'atto che fonda un Magazzino generale debbono essere consegnate una al Ministero di Agric. Ind. e Com.; l'altra alla segreteria del Tribunale di commercio del luogo o di quello che ne fa le veci; la terza alla segreteria della Camera di commercio che ha giurisdizione ove il Magazzino generale deve essere istituito. Oltre di che, per l'art. 7, l'Amministrazione è obbligata a pubblicare ed a trasmettere alla Camera di commercio del luogo e al Ministero di Agr. Ind. e Com., nella prima decade di ogni mese, la sua situazione pel mese precedente, giusta un modulo da approvarsi con decreto ministeriale.

Le espressioni, per altro, delle disposizioni su ricordate fanno intendere che non è impedito di depositare merci in magazzini privati; ma solo che questi non godono delle facilitazioni concesse a' magazzini pubblici, sia per le franchigie doganali, sia pel trattamento fatto a' titoli che si emettono.

365. Siffatto sistema non è seguito da tutti gli Stati.

Per la legge svizzera di Basilea, fuori de'magazzini pubblici, posti sotto la immediata sorveglianza di una Commissione della Camera di commercio, non possono esistere

[12] Art. 40 del Regolamento.

altri stabilimenti che facciano analoghe operazioni. Lo stesso può dirsi per l'Austria, dove l'istituzione de' Magazzini generali dev'essere autorizzata dal Ministero delle Finanze.

Per la legge svizzera di Ginevra non è proibita l' istituzione di privati magazzini di deposito. Essi come in Italia non godono de'privilegi accordati ai pubblici.

In Inghilterra i docks, propriamente detti, hanno bisogno dell'autorizzazione della Tesoreria, la quale designa il posto del dock. In seguito di quest'autorizzazione, l' Amministrazione doganale faculta l'istituzione de' magazzini in cui poter depositare le merci.

Possono però stabilirsi liberamente de'magazzini privati, senza siffatte formalità; salvo che essi non godono del privilegio. concesso alle compagnie de' docks, di far la classificazione e l' assorbimento delle merci prima della loro pesatura. Fuori di questo, così gli uni come gli altri sono sottoposti allo identico regime di dogana.

In Belgio il sistema in vigore è della maggiore libertà. Non solo esistono, a parità di condizioni giuridiche, magazzini pubblici e privati, ma è perfino lecito ne'primi di fare emettere i titoli da private persone, dando facoltà a' proprietari di farli inscrivere ne' registri sotto il nome di terzi. Questi, nella qualità di depositari sostituiti alla Dogana, rilasciano i titoli.

In Francia è dato a ciascuno facoltà di aprire Magazzini generali mercè autorizzazione del Prefetto, col parere della Camera di commercio, o, in mancanza, del Tribunale di commercio; oltre una cauzione che si estende dalle 20 alle 100/m lire, da fornirsi in danaro o in rendita pubblica o in titoli quotati alla borsa o con prima ipoteca sopra immobili di un valore doppio della somma garentita. I Magazzini che non ottemperano a queste condizioni non hanno facoltà di emettere titoli analoghi, per gli effetti, a quelli de' Magazzini pubblici.

366. Generalmente, tutte queste leggi, se se ne eccettuano la svizzera di Basilea e l'austriaca, riconoscono in fondo la libertà d' iniziativa per la costituzione de' Magazzini generali, e si limitano a richiedere, da parte degli esercenti, il

rispetto di talune formalità, ove essi vogliano che i titoli da emettere e le operazioni de'Magazzini godano di speciali privilegi, quelli dal punto di vista della circolazione, queste delle facilitazioni doganali. Ed è bene che così sia. Una sconfinata libertà nuocerebbe alla Finanza, a'buoni istituti ed al commercio, aprendo l'adito ad intraprese senza base che finirebbero per recare un perturbamento negli affari.

367. Chi può adunque esercitare atti di commercio ha la facoltà, se condizioni personali non glie lo vietano, d'istituire un Magazzino generale. Questo principio è riconosciuto da tutte le legislazioni su la materia. L' art. 2 della legge italiana indica le formalità da compiere. Le persone, esso dice, le società, i corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un Magazzino generale, devono far risultare da atto notarile: 1° il loro nome e il loro domicilio; 2° il capitale col quale viene istituito il Magazzino generale e le guarentigie che sono offerte a' depositanti od a' loro aventi ragione; 3° le indicazioni precise e particolareggiate de'luoghi destinati al Magazzino, alle operazioni di registrazione, di vendita ec.; 4° le forme precise delle fedi di deposito, delle note di pegno e delle girate che vi si riferiscono; 5° la nozione esatta degli obblighi che l' Amministrazione del Magazzino assume rispetto all'introduzione delle merci, alla conservazione loro, alle avarìe ed ai cali che vi si possono verificare; 6° infine la indicazione precisa della tariffa de' prezzi da pagarsi, sia pel deposito delle merci, sia per tutte le altre operazioni che il Magazzino deve compiere.

368. Per le persone singole o pe'corpi morali basteranno le formalità su indicate; ma per le società occorreranno naturalmente anche tutte quelle richieste dalla legge per la valida costituzione di una società commerciale, secondo le loro varie specie [13].

Redatta la scrittura, se ne farà la consegna delle tre copie autentiche, come sopra si è detto. Oltre di che un sunto di essa dovrà essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel foglio destinato agli annunzi giudiziari della Pro-

[13] V. § 21.

vincia ove ha sede il Magazzino, nel termine di un mese dal giorno della consegna delle copie al Ministero ed alle segreterie del Tribunale e della Camera di commercio; le quali debbono trascrivere l'atto sopra apposito registro tenendolo affisso per 3 mesi al loro albo [14].

369. *Rapporti con la dogana.* L'art. 32 della legge pone il principio generale che i Magazzini rispondono all'Erario pubblico de' diritti e de' dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito; e soggiunge che essi sono sottoposti a'regolamenti che potranno imporsi dall'Amministrazione delle gabelle, previo decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. All' applicazione di questo concetto rispondono le disposizioni regolamentarie contenute nei citati due regolamenti.

Presso ogni Magazzino generale è istituito un ufficio doganale avente le facoltà delle dogane di prim'ordine, e dipendente, come sezione, dalla dogana principale del luogo. Esso è particolarmente addetto alle operazioni relative alle merci destinate al Magazzino o dal medesimo estratte [15].

Le relazioni con l'ufficio di Dogana vanno riguardate, *a*) per rispetto all'entrata, *b*) per rispetto all'uscita, e intorno ad esse dispongono i capi IV e V del regol. 1873, il regolamento doganale e gli art. 1, 4, 6 del regol. del 1875.

370. Tutte le operazioni contemplate nella legge, relativamente all'esercizio de'Magazzini generali, sono atti di commercio [16]; di guisa che gl' intraprenditori di tali istituti, se non lo vietano le loro condizioni particolari [17], sono commercianti e soggetti in tutto alle disposizioni del codice di commercio.

371. L' esercente un Magazzino generale può compiere anche atti che non siano esclusivamente di deposito o relativi alla emissione de'titoli.

Egli potrà validamente esercitare affari di commissione, assumere l'obbligo di eseguire quanto è necessario per l'im-

[14] Art. 5 della Legge. — [15] Art. 6 del Regolamento.

[16] Art. 34 della legge e art. 23 n. 28 cod. di com.

[17] V. § 15.

portazione e l'esportazione delle merci depositate e fare direttamente delle anticipazioni su le medesime. Siffatte operazioni sono naturalmente considerate quali atti di commercio [18].

372. Se l'esercente è una persona singola, andranno applicate le disposizioni riguardanti la capacità e tutti gli obblighi e diritti o privilegi inerenti alla qualità di commerciante. Se è una società già esistente, vanno applicate le disposizioni relative alla costituzione di essa, al suo esercizio, alla sua liquidazione [19]. Se la società è costituita ad occasione del Magazzino essa va conseguentemente sottoposta alle stesse regole ed è essenzialmente una società commerciale [20]. Per le persone singole e per le collettive vanno applicate le norme relative alla tenuta de'libri ed al fallimento. Per la prima è da notare che oltre a'libri richiesti per i commercianti in generale, coloro che diriggono un Magazzino di deposito debbono tenere speciali registri, da cui si staccano le fedi di deposito e le note di pegno e ne' quali vanno trascritte talune operazioni che si conchiudono per mezzo de' titoli medesimi [21].

§ 50. Depositi franchi [1].

Sommario

373. Che cosa è il deposito o punto franco. — 374. Utilità economica dell'istituto.—375. Diversità di caso dalle città e scale franche.—376. Legislazione.—377. Concessione governativa per istituirli.—378. Come debbono essere costruiti i locali. — 379. Quali merci sono escluse dai depositi franchi.—380. Autorizzazione della Camera di Commercio per potere aprire magazzini nel recinto.—381. Permesso della Dogana per l'introduzione delle merci. — 382. Merci estere non ammesse al trattamento della nazione più favorita. — 383. Come debbono essere collocate le merci. Verifica. — 384. Quali merci sono considerate di contrabbando.

373. Dicesi deposito o punto franco quella determinata località, stabilita dalla legge in talune piazze mercantili ma-

[18] Art. 3 cod. di com. V. § 12.—[19] V. parte III, contratti di società.
[20] V. § 30. — [21] Art. 17 a 19 del Regolamento.
[1] Clavarino, Legge su' depositi franchi commentata, Torino 1880, nella

rittime, dove è lecito, senza precedenti registrazioni o verificazioni [2], depositare le merci di estera provenienza, senza essere costretti a pagare il dazio che nel momento in cui la merce è materialmente estratta dal luogo del deposito ed introdotta nella piazza, secondo le condizioni in cui essa trovasi al momento dell' uscita.

Se la merce non entra nella piazza, non diviene oggetto di consumazione, ma è diretta altrove o ritorna al luogo di partenza, essa non paga che le semplici spese di deposito [3].

374. L'utilità de'depositi franchi pel commercio è assai rilevante. La prontezza con la quale le merci vi possono essere introdotte, non essendo richiesta, come si è accennato, la preventiva verifica e registrazione, con tutte le formalità doganali; la facoltà di compiere nel loro interno una serie di operazioni [4] atte a migliorare, modificare, trasformare le merci; la sicurezza di non pagare il dazio se non quando, sicuri dello spaccio, s'intromette la merce sul mer-

Raccolta delle Leggi speciali e convenz. internaz. del Regno d' Italia, 3ª serie, vl. IV, dispensa 4ª Vanno consultate la Relazione presentata dal Branca, insieme col Progetto di legge, alla Camera de' deputati nella seduta delli 2 giugno 1875 e tutta la larga e dotta discussione fatta dal Senato nelle sedute delli 10 a 14 luglio 1876.

[2] Non è per altro da credere sia esclusa qualsiasi registrazione. V' ha quella che si fa in base al manifesto di bordo, documento autentico, che ogni capitano ha su la nave. Esso è compilato su la polizza di carico, firmato dal capitano e da' caricatori al luogo di partenza, garentito dalle verificazioni fatte dagli uffici doganali nel luogo stesso, e che perciò ha quasi fede pubblica. V. il discorso del Cabella, pronunziato al Senato nella tornata de' 14 luglio 1876.

[3] Art. 16 e 22 del Regolamento.

[4] Come sarebbero: 1) sballare, reimballare, dividere e riattare i colli; 2) assortire stoffe da più colli e comporle in colli del tutto nuovi per rispedirle all' estero: 3) tingere il caffè onde dargli un'apparenza più fina e renderlo più bello e pregiato; 4) depurare i tamarindi, purificandoli dalle croste, e togliendone lo scarto che è considerevole; 5) sceverare le gomme, ridurle a diverse classi, disperdendo un 20 o 25 per cento di sostanza senza valore; 6) fare miscele di zuccheri; 7) levare lo zucchero da' fusti o fecci e metterlo in sacchi; 8) rigovernare la merce avariata e farvi attorno tutte quelle cure che sono necessarie per rimediare almeno in parte a' danni dell' infortunio.

cato, sono tutte cause che invogliano i commercianti a fare affluire in quelle date località le loro mercanzie.

375. I depositi franchi non hanno nulla di comune co'porti franchi, città franche, scale-franche, altravolta esistenti [5]. Queste stabilivano de' veri privilegi per speciali piazze di commercio, con danno evidente delle altre, e costituivano un pericolo ed un danno per le finanze degli Stati. Qualunque franchigia di tale specie è ormai abolita in Italia [6]. L' istituzione de' depositi franchi non mira a esonerare una piazza dal pagamento de' dazi su' generi che vi sono introdotti, ma è una semplice facilitazione offerta al commercio, senza ledere nullamente le leggi doganali e fianziarie [7].

376. In Italia furono istituiti con legge delli 6 agosto 1878 [8].

[5] Sono stati porti franchi in Italia, Messina, Livorno, Ancona e Genova, ma quest'ultima era meglio un deposito anzichè un vero porto franco. V. in seguito nota 8.

[6] Dal 1 gennaio 1866, in forza dell'art. 93 del Regolamento. Legge doganale del 21 dicembre 1862. Quest'articolo aboliva le franchigie di Messina, di Ancona e di Livorno ed, in concordanza coll'art. 1 il quale dichiarava « che il porto franco di Genova sarebbe considerato fuori la linea doganale », soggiungeva che in quelle città « sarebbe permessa la istituzione di un porto franco a somiglianza di quello di Genova ». V. nota 8.

[7] Questa confusione fu fatta da parecchi oratori nel Senato, e saviamente combattuta da altri, fra' quali l'Astengo, il Depretis (Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze), il Cabella.

[8] Il porto franco di Genova era per altro un vero deposito o punto franco. Rimontava al 1660 e ne era dovuta l' istituzione al Banco di San Giorgio, quando divenne proprietario delle rendite doganali, per effetto della cessione fattagliene dalla Repubblica. Consisteva in un recinto contenente numerosi magazzini, circondato da mura e le cui porte erano vigilate da' doganieri. Le merci vi entravano senza verifica e senza verifica se ne riesportavano; vi si manifatturavano senza intervento della dogana che esercitava il suo ufficio solo quando le merci erano introdotte per consumo nello Stato. Dall' epoca della sua istituzione il porto franco di Genova non mutò mai carattere, fino a che con legge 11 maggio 1865, revocandosi quanto aveva stabilito il regolamento del 1862, fu deliberato che al 1° gennaio 1868 avrebbe dovuto essere convertito in magazzino. Furono in seguito concesse delle proroghe, e finalmente col 19 aprile 1875, il porto franco di Genova « chiuse la sua lunga e gloriosa esistenza, per

In Francia ed in Inghilterra esistono istituti che hanno grande simiglianza co' depositi franchi [9].

377. Così i privati come le società possono ottenere concessioni governative per istituire de'depositi franchi. Occorre all'uopo presentare formale domanda al Governo accompagnata da favorevole parere della Camera di commercio e del municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco s'intende fondare. La concessione non può ottenersi quando i locali, che si intendono destinare a deposito franco, non presentano sufficiente garanzia contro ogni possibile frode [10].

378. Gli edifici destinati ad uso di deposito franco dovranno essere fabbricati o adattati in base a disegni approvati dal Ministero delle finanze, il quale può imporre quelle modificazioni che reputa necessarie per la piena sicurezza e facile sorveglianza de' medesimi [11].

379. Non tutte le merci possono essere ammesse ne'depositi franchi. Ne sono escluse quelle che potrebbero facilmente diventare oggetto di contrabbando o che possono essere nuocive alla pubblica salute.

Queste merci escluse sono:

a) i generi di privativa dello Stato;

b) le polveri da fuoco e le altre sostanze esplodenti;

c) i fosfori, i fiammiferi, il petrolio, lo zolfo, l'acqua ragia, il catrame e gli alcool;

d) i salami, i formaggi ed i generi di grassina;

e) le armi dichiarate insidiose dalla legge di pubblica sicurezza;

f) le carte da giuoco, gli articoli tascabili, quelli di oreficeria, i bastoni (mazze), gli ombrelli e i paracqua;

g) gli oggetti di qualunque materia, ridotti per indumento personale, come gli abiti, la biancheria, i capelli, le cravatte, i fazzoletti staccati, i guanti e le calzature.

rinascere di lì a poco col nome di deposito franco ». (V. per maggiori particolari, CLAVARINO pg. 207 e seg.).

[9] Sono rinomati gli hangars o capannoni del porto di Marsiglia e i longrooms de' porti inglesi, entrambi veri depositi franchi, comunque non retti da disposizioni completamente simili a quelle della legge italiana.

[10] Art. 1 della legge. — [11] Art. 1 del Regolamento.

Le sostanze insalubri e quelle che mandano cattivi odori, possono essere ammesse nel deposito solamente in locali appartati, od anche escluse a secondo delle circostanze [12].

380. Non si possono aprire magazzini, nè si può esercitare il commercio nel recinto del deposito franco senza l'autorizzazione della Camera di commercio, la quale di tale permesso deve dare avviso alla dogana [13].

381. Per potere introdurre merci nel locale è necessario il permesso della Dogana, la quale lo dà su la presentazione di copia autentica o di estratto autentico del manifesto compilato sul modello annesso al regolamento del 31 ottobre 1876; e sulla presentazione di quegli altri documenti che fossero necessari ad attestare l'origine o la provenienza.

382. Le merci estere non ammesse al trattamento della nazione più favorita, sono escluse da'depositi franchi, a meno che il concessionario non si assoggetti a pagare all'uscita il dazio portato dalla tariffa generale per tutte le merci della stessa qualità, che vi sono depositate [14].

383. Le merci devono essere collocate ne' magazzini in modo che non sia impedito agli agenti della dogana di riconoscerne facilmente la qualità [15].

Le ricognizioni e le perquisizioni debbono essere notificate verbalmente, o in iscritto al delegato o a' delegati della Camera di commercio, i quali hanno l'obbligo di annuirvi, assistendo alla ricognizione o perquisizione.

In caso si verifichi ritardo nel prestare questa assistenza ha diritto la dogana d'impedire ogni introduzione od estrazione di merci ne' magazzini da visitarsi sino a che la verificazione non sia compiuta e l'autorità finanziaria ha il diritto di procedere alla perquisizione anche senza l'assistenza de' delegati della Camera di commercio [16].

Spetta all'Intendenza di finanza lo assegnare i mezzi e i veicoli destinati all'estrazione delle merci dal deposito franco per le porte di egresso [17].

[12] Art. 7 del Regolamento. — [13] Art. 9 del Regolamento.
[14] Art. 14 del Regolamento. — [15] Art. 16 del Regolamento.
[16] Art. 17 del Regolamento. — [17] Art. 23 del Regolamento.

384. Finalmente è da rilevare che la legge considera in contrabbando le merci: *a*) escluse da'depositi franchi, che vi si trovassero introdotte; *b*) quelle che si tentasse d' introdurre con false indicazioni; *c*) quelle estratte dal deposito franco senza essere presentate alla dogana e prima che ne sia stata rilasciata la bolletta; *d*) quelle finalmente rinvenute su le persone, nascente ne' colli o in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale [18].

§ 51. Fiere. Mercati [1]. Esposizioni.

Sommario

385. Che cosa sono le fiere e i mercati. — 386. Fiere. — 387. Le Esposizioni prendono il posto delle fiere. — 388. Epoche delle fiere. — 389. Legislazione. — 390. Mercati. — 391. Regole comuni alle fiere ed ai mercati.

385. Le fiere e i mercati sono periodiche adunanze di persone in determinate località per vendere e comprare le merci.

386. *Fiere.* La diffusione de' traffici, i modi di trasmettere rapidamente gli ordini e le richieste, (poste, telegrafi, commessi viaggiatori), la facile viabilità ed i numerosi mezzi di

[18] Art. 26 del Regolamento.

[1] Potrebbe raccogliersi un' estesa bibliografia, specialmente d' interesse storico. Su le leggi italiane v. PADOA, Legge che regola l' istituzione o il cambiamento in modo permanente delle fiere e de' mercati, nella Raccolta delle leggi speciali del Regno d' Italia, 4ª serie, vl. III. Torino 1879; ASTENGO, Guida amministrativa, Milano 1865, pg. 529, 1024 e seg. e 1127; Nuove Illustrazioni della legge com. e prov. Milano 1870 pg. 682, 792 e seg. Si consultino: Enciclopedia popolare, parola *Fiera*; BOCCARDO, Dizionario Univ. di Economia politica e di commercio, parola *Fiera* e la bibliografia ivi riportata; ZUCCAGNI-ORLANDINI, Corografia storica dell' Italia e delle sue isole: t. IV supplem. pg. 556 e seg., t. VI pg. 586 e seg., t. IX, p. 2ª, pg. 87 e seg., t. X e seg. t. XI p. 2ª, pg. 522 e seg.; CIBRARIO, Storia dell' Economia politica del m. evo; GUILLAUMIN, Dictionnaire, parola *Foires*; RUBEN DE COUDER, par. Foires; MAC-CULLOCH, Dictionary of commerce, par Foirs.

trasporto (ferrovie, navi ecc.) hanno reso quasi del tutto inutili le fiere. Di esse si servirono molto i commercianti de' tempi trascorsi. Erano allora indispensabili per la conchiusione degli affari e per tener vive le relazioni commerciali fra le varie contrade di uno Stato e di Stati diversi. Nel m. e. le fiere occupano un posto importantissimo. Oggigiorno quelle così dette *generali*, dove convenivano anche commercianti dei paesi stranieri, sono del tutto in disuso. In Europa non sono rimaste che quella di Beaucaire in Francia, di Sinigaglia in Italia, di Francoforte sul meno e di Lipsia in Germania, di Nijni-Novogorod in Russia, e ne rimangono ancora poche di quelle così dette *particolari*, di cui la frequenza ed il numero vanno sempre più limitandosi, dove convengono i commercianti, o i produttori, o gli allevatori di bestiame di contrade speciali.

387. Si può dire che oggi le fiere sono sostituite dalle Esposizioni universali e nazionali, nelle quali è dato modo a' produttori e agli industriali di far conoscere i loro prodotti e i loro lavori, e di procurarne lo spaccio mediante commissioni che vengono date o per mezzo di agenti intermedi o direttamente da' consumatori.

388. Le fiere hanno luogo in epoche stabilite; per lo più ad occasione di feste religiose; e durano per un numero determinato di giorni.

389. La fissazione dell'epoca, la concessione de' suoli, l'ordinamento di esse dipendono, nel diritto odierno, dalle amministrazioni comunali.

Le leggi civili e commerciali contengono disposizioni che si riferiscono alle fiere. Così, in Italia, l'art. 709 del codice civile, pel quale il proprietario di una cosa sottratta o smarrita non può ottenerne la restituzione dal possessore che l'ha comprata in una fiera se non rimborsandolo del prezzo che gli è costata; e gli art. 251 e 285 del codice di commercio, de' quali l'uno stabilisce che la scadenza di una cambiale può essere determinata « in fiera » e l'altro che il pagamento ne scade nel penultimo giorno della fiera, o nel giorno della fiera, se essa non dura che un giorno.

La disposizione dell' art. 709 del codice civile è giustifi-

cata dal modo come in fiera si conchiudono gli affari, cioè con la massima celerità e con la presunta ignoranza da parte de' contraenti delle loro rispettive qualità e condizioni. Finalmente è da notare l'esistenza nelle fiere di taluni usi particolari e simbolici, atti a constatare i contratti che non si ha nè tempo nè modo di redigere per iscritto. L' autorità giudiziaria tiene presenti questi usi quando le contestazioni sono recate a sua conoscenza.

390. *Mercati.* D'antichissima istituzione (*nundinæ*) i mercati sono tutt' ora in uso e la loro esistenza è pienamente giustificata dallo scopo cui servono, allo spaccio cioè delle derrate e de' commestibili in generale, concentrandone grande quantità in determinati luoghi.

Sono continui, o settimanali o mensili.

I mercati, come le fiere, dipendono interamente anch'essi dall'autorità comunale.

I mercati sono o generali per ogni specie di derrate e commestibili o particolari per derrate, per carni, per pesci ecc.

391. *Regole comuni.* Negli antichi statuti trovansi, com'è naturale, moltissime disposizioni relative alle fiere ed a' mercati, ispirate, generalmente, a concetti economici esclusivisti e ristretti. Oggi, come poc'anzi si accennava, sono sottoposti all'autorità comunale. In Italia esiste una legge del 17 maggio 1866, la quale dispone in fatti:

1. che spetta a' consigli comunali di stabilire le fiere ed i mercati nelle località dipendenti dalla loro amministrazione;

2. che la rispettiva deliberazione dev'essere trasmessa al Prefetto, perchè ne ordini la pubblicazione ne' comuni limitrofi;

3. che in caso di opposizione per parte de' medesimi decider à la deputazione provinciale;

4. che contro la decisione della stessa è aperto il ricorso al consiglio provinciale che pronuncierà inappellabilmente. Il termine per opporsi alla deliberazione de' consigli comunali è di 80 giorni dal dì della pubblicazione spirato il quale, la deliberazione rimane esecutiva;

5. che per la istituzione di una fiera o di un mercato e pel loro cambiamento in modo permanente, si deve pagare, a titolo di registrazione della deliberazione del consiglio comunale, una tassa a favore dello Stato, secondo una tabella unita alla legge.

SEZIONE SECONDA

Istituti creati pel movimento di merci, derrate e valori.

§ 52. Borse [1].

Sommario

392. Che cosa sia la Borsa.— 393. Significato etimologico della parola. Origine storica. — 394. Funzione economica della Borsa. — 395. Legislazione. — 396. Quali persone possono entrare in Borsa. — 397. Sistemi stranieri. — 398. Quotazione de' valori. — 399. Quando è legale la fissazione de'prezzi. — 400. Comunicazione de' corsi del consolidato italiano. — 401. Ufficio del corso medio. — 402. Come si stabilisce il corso de' fondi pubblici a valori diversi. — 403. Come viene basato il corso legale de'cambi. — 404. Prezzo de'diversi valori. — 405. Dell'apertura di ciascun valore.—406. Libri esistenti per la regolarità delle operazioni. — 407. Adempimento e liquidazione.—408. Come si esegue il pagamento o la consegna de'valori.

392. Sogliono i commercianti ed altre persone che esercitano abitualmente atti di commercio, come i mediatori, i ca-

[1] Le opere, che qui s' indicano, trattano dell' ordinamento del personale e delle operazioni. Speciali alla prima parte non ne esistono. Quelle che trattano della seconda sono state indicate al § 45 e quelle che si occupano delle speciali operazioni verranno indicate dove si esamineranno le varie forme, nelle quali si estrinsecano i contratti così detti di borsa, cioè le compre e vendite a contanti e a termine e gli affari di riporto. (V. introduzione). Agli scrittori riferiti al § 45 sono dunque da aggiungere i seguenti: Coffinières, De la Bourse et des spéculations sur les effets publics, Paris 1824; Bozérian, La Bourse, Paris; Frémery, Des opérations de la Bourse, Paris 1833; Buchère, Traité théorique et pratique des opérations de la Bourse, Paris 1877; Guillard, Les opérations de bourse, Paris 1877; Courtois, Traité élémentaire des opérations de

pitani di mare, i direttori di società, per lo più di credito, riunirsi quotidianamente in dederminati luoghi, per agevolare o rendere possibile la conchiusione di particolari affari. Tali luoghi vengono chiamati Borse.

La Borsa si può dunque definire: la regolare e legale riunione de' negozianti, capitani di mare, agenti di cambio e sensali di una città, avente per iscopo l'esercizio del commercio.

393. Poca o niuna importanza ha l'origine etimologica della parola, generalmente attribuita al nome di una famiglia dei Paesi Bassi, *Von der Burse*, nel palazzo della quale si vuole abbiano avuto luogo le prime riunioni, per lo scopo su indicato; o pure attribuita all' insegna di tre borse che ornava il prospetto del palazzo. È, in ogni caso, da ritenere, che la utilità di siffatte riunioni non fu avvertita solo nel m. e. Gli antichi la sentirono anch'essi e la storia del commercio ne fa fede ricordando i *Collegia Mercatornm* di Roma. Nel m. e. ebbero naturalmente maggiore diffusione e più sentita importanza. Oggi non v'ha grande centro di traffici che non abbia una Borsa.

394. L'abitudine quotidiana di riunirsi, creando una continuità di affari e di rapporti, riflettenti, generalmente, una specialità di merci, quali sono le derrate, le sete, i cotoni, le lane, il danaro, le paste d'oro e d'argento, e i titoli equivalenti danaro, o una specialità di contratti, come le assicurazioni, i trasporti per terra e per acqua, ha prodotto due conseguenze. La prima che gli affari conchiusi nel recinto della Borsa hanno preso il nome speciale di operazioni di borsa e riguardano le merci su indicate e, più particolarmente, le speculazioni su capitali; la seconda che siffatte operazioni

Bourse et de change, Paris 1881; Supino, Le operazioni di Borsa, Torino 1875. Per la letteratura tedesca si consulti il Voigtel, nel quale a pg. 18 e 19 sono indicati parecchi scritti su l' ordinamento della borsa di Berlino; a pg. 97, 98 e 131 parecchi scritti su gli affari, titoli e speculazioni di borse. In ciascuna delle monografie su citate è contenuto un capitolo o qualche pagina su l' ordinamento delle borse. Fra gli scrittori di diritto commerciale: Pardessus, n. 118 a 120; Boistel, pg. 381 e seg.; Alauzet, t. III; Borsari, vl. I, n. 117 a 126; Vidari, n. 462 a 465.

sono come la misura e la guida di tutto il mercato, nel senso che in base di esse viene stabilito il prezzo di scambio delle derrate, delle altre merci e, più particolarmente, il tasso de'cambi monetali ed il corso del denaro e de'titoli equivalenti danaro. Tutti questi valori vengono compresi in un elenco che si chiama listino di Borsa. Il concetto generale delle varie leggi e de'vari regolamenti è di regolare, nello interesse de' conchiudenti diretti e di quelli che, fuori della borsa, nel mercato in generale, governano le loro speculazioni e i loro affari su'prezzi nella Borsa stabiliti, le operazioni che qui si trattano e si conchiudono, onde evitare maneggi, raggiri, diffusione di false notizie, e nel determinare le persone, i modi, il tempo, da chi e come le operazioni medesime devono essere trattate e conchiuse.

395. Attualmente, in Italia, la materia è retta dal capo 1 art. 13 a 25 del tit. 2 del regolamento per l'esecuzione del codice di commercio e anche da'regolamenti speciali alle borse delle varie città. Le Borse di Roma, di Napoli, di Genova, di Torino, di Milano, di Firenze, di Livorno, di Palermo, di Messina hanno ciascuna un proprio regolamento. Uno de' più recenti è quello della Borsa di Napoli, avente la data del 12 marzo 1876. Esso, oltre una rubrica di disposizioni generali contiene 4 capitoli; dei quali il 1) dispone dell'ingresso in Borsa; il 2) della custodia della Borsa e del buon ordine di essa; il 3) della quotazione de'valori; il 4) dell'adempimento de' contratti conchiusi in borsa e della liquidazione.

396. *Persone che possono entrare in Borsa.* V'hanno parecchi sistemi. L'uno, seguìto anche in Italia, è di accordare l'ingresso libero a tutti coloro che sono capaci di obbligarsi [1]. Talune persone, per altro, hanno un particolare diritto ad entrare in Borsa; e talune altre ne sono escluse. Le prime sono, come già si è veduto, gli agenti di cambio ed i sensali, i commercianti, i proprietari, armatori e capitani di navi, i direttori e gerenti di società commerciali, legalmente costituite. Le seconde sono: *a*) i falliti, il nome de'quali non

[1] Art. 14.

sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del codice di commercio ; *b*) coloro che, quantunque non dichiarati falliti , abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali; *c*) coloro che furono condannati a pene criminali o correzionali per reati contro la fede pubblica o la proprietà, ovvero relativi al commercio , alla manifattura , alle arti, alla libertà de'pubblici incanti; o per reati di sottrazione commessa da ufficiali o depositari pubblici, concussione o corruzione di pubblici ufficiali; *d*) coloro che esercitino in Borsa l'ufficio, di mediatore, senza avere ottenuto il certificato d'inscrizione nel ruolo.

Possono in oltre essere allontanati dalla Borsa coloro che ne trasgrediscono i regolamenti, turbano il buon ordine od offendono la dignità dell'istituto.

Durante il termine della moratoria il fallito, che l'ha ottenuta, ha ingresso alla Borsa [2].

L'esclusione per i motivi indicati alle lettere *b* e *d* e l'allontanamento sono pronunciati dalla Deputazione di Borsa, la quale, cessata la causa , può anche revocare il provvedimento [3].

397. Un altro sistema è seguito in Francia, dov'è stabilita una tassa d'ingresso alla Borsa.Finalmente in Germania il sindacato distribuisce de' biglietti d'entrata contro il pagamento di una tassa annua, destinata alle spese necessarie pel mantenimento della Borsa. I forestieri, e chi non frequenta abitualmente la Borsa, possono ottenere i biglietti d' ingresso gratuito per un tempo non maggiore di un mese, in seguito a intercessione di un frequentatore ordinario.

398. *Quotazione de'valori.* Come si è detto sopra, in Borsa vengono stabiliti i prezzi dei cambi, de' titoli, delle derrate e delle merci [4]. Essi sono determinati in base a' contratti

[2] Art. 14. — [3] Art. 15.

[4] L' art. 16 del regolamento dispone testualmente così: Nelle Borse in cui si contrattano valori pubblici sono ammessi di diritto alla quotazione : 1° i titoli del debito pubblico dello Stato ; 2° i titoli di società private garentiti dallo Stato; 3° le cartelle di credito fondiario italiano ; 4° i titoli cambiari. I titoli degli enti morali e delle società per azioni legalmente costituite e le merci sono ammessi alla quotazione con deli-

conchiusi nella Borsa in ciascun giorno e costituiscono il listino ufficiale della Borsa [5].

L'accertamento è fatto dal Sindacato de' mediatori, su la base delle dichiarazioni de' mediatori.

Il tempo e i modi dell'accertamento sono determinati nel regolamento speciale di ciascuna Borsa [6]. Ecco come generalmente vi si procede. In ciascun giorno hanno luogo tre riunioni de' mediatori nel recinto ad essi assegnato. Nella prima, i soli agenti di cambio quotano tutti i valori ammessi nel listino; in seguito di che il corso de' prezzi di tutti i valori medesimi è stabilito e pubblicato. Più tardi, in una seconda riunione, viene fatto alle grida il prezzo delle cartelle di rendita italiana a contanti ed a termine pel 15 e fine corrente. Terminato il prezzo alle grida, si stabilisce il prezzo di chiusura di que'valori pe'quali deve formarsi un doppio corso e si determina il corso de' cambi. Nella terza riunione i mediatori fissano i prezzi delle derrate, cioè olii, grani, avene ed altre, di cui è ammessa la pubblica quotazione così a contanti come a termine.

399. La fissazione de'prezzi non è ritenuta legale se nella prima e secondari unione v'intervenga un numero di agenti di cambio, e nella terza un numero di sensali, pubblici mediatori, minore del terzo di quello de'componenti ciascuna corporazione. Oltre a ciò ciascuna riunione deve essere presieduta da un membro del Sindacato, agente di cambio nelle prime due, e sensale nella terza. I listini originali, sottoscritti del presidente del Sindacato, devono essere depositati presso la Camera di commercio, alla quale spetta di rilasciarne in ogni tempo estratti o certificati autentici [7].

400. I corsi del consolidato italiano nelle Borse, che formano giornalmente il listino ufficiale, devono essere dal presidente del Sindacato comunicati con telegramma urgente alla Camera di commercio di Roma, dove si forma la media delle

berazione delle camere di commercio, sentita la Deputazione di Borsa. Per ammettere alla quotazione i valori esteri è necessaria l' autorizzazione governativa.

[5] Art. 17. — [6] Art. 18. — [7] Art. 17.

quotazioni fatte nel Regno, da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale. Tale pubblicazione e la detta comunicazione telegrafica sono esenti da ogni spesa.

401. Il corso medio formato nei modi indicati nel presente modo serve per gli effetti previsti dalle leggi sul debito pubblico del Regno, semprechè non esista patto speciale in contrario.

402. Il corso de'fondi pubblici a valori diversi può stabilirsi per pronta consegna e pagamento, pel 15 e fine corrente. Per le merci il corso può stabilirsi a pronta consegna e pagamento e per le scadenze prossime o remote, secondo gli usi di piazza.

403. Il corso legale de'cambi viene basato su le scadenze secondo gli usi di piazza, e ne è stabilito un doppio corso secondo che vi è lettera o moneta; il corso legale, per altro del quale deve tenersi conto nel determinare il prezzo dei noli, il ricambio ed in altri simili affari, è quello in danaro.

404. Il prezzo de'diversi valori, fondi pubblici, mercanzie e cambi dev' essere quello risultante dalle offerte e dalle domande che vengono fatte da' mediatori durante la loro riunione nel recinto. In mancanza di queste offerte e di queste domande si stabiliscono i prezzi notoriamente convenuti in Borsa, fuori del recinto. Ove anche questi manchino non vi può essere fissazione di prezzo.

405. Ciascun valore, salvo nelle contrattazioni alle grida, si apre al corso precedente. Ogni agente di cambio e sensale può liberamente aumentarlo o diminuirlo, comprando o vendendo una data quantità del valore in contrattazione; e, senza offerta ad un prezzo al di sotto della domanda, o con offerta al prezzo del compratore, il valore ha il prezzo della domanda, e così viceversa, senza domanda al prezzo del venditore, o con domanda al medesimo prezzo, il valore ha il prezzo dell'offerta.

In caso di più compratori allo stesso prezzo, e di un numero minore di venditori al prezzo medesimo e viceversa, si farà un sorteggio per determinare quali de'compratori o venditori debbano avere o dare il valore.

I prezzi sono quotati o alla pari di 100, o al di sotto (al ribasso), o al di sopra (al rialzo).

406. Per la regolarità delle operazioni esistono tre libri, l'uno pe'cambi, l'altro pe' fondi pubblici e valori diversi, il terzo per le mercanzie. Questi libri sono firmati giorno per giorno dal componente del Sindacato che ha presieduto la riunione.

407. *Adempimento e liquidazione.* Le rendite ed i valori diversi venduti per pronta consegna nella riunione della giornata debbono essere consegnati e pagati nell' ora di apertura del giorno di Borsa seguente. Se per quell'ora non siano stati eseguiti la consegna e il pagamento, avrà luogo la vendita o la compra in danno degli inadempienti al corso stabilito in detto giorno.

La vendita e compra in danno si esegue dietro avviso dato dall'interessato al presidente del sindacato di Borsa o a chi ne fa le veci.

408. La consegna o il pagamento delle rendite e valori, convenuti a termine, deve eseguirsi il giorno che seguirà immediatamente la scadenza, cioè il 16 ed il 1° nell' ora di apertura. Ove non segua la consegna o il pagamento, il Sindacato, dietro richiesta dell'interessato, ne dichiarerà lo storno e ne determinerà le differenze secondo il corso della giornata. Se il giorno 16 o il 1° sia festa legale, la consegna, il pagamento o lo storno avranno luogo il giorno seguente.

Per le merci la consegna e il pagamento avranno similmente luogo il giorno feriale che seguirà quello della contrattazione, se fatta a contante, o quello che seguirà la scadenza, se fatta a termine.

SEZIONE TERZA.

Istituti creati per circolazione di valori [1].

§ 53. Banche di emissione [2].

Sommario

409. Indole della trattazione. —410. Facoltà di emissione. Principali sistemi. — 411. Intervento dello Stato, ragioni che lo giustificano, scopi cui mira. — 412. Sistemi legislativi attualmente in vigore. — 413. Sistema tedesco. — 414. Sistema inglese. — 415. Sistema americano. — 416. Legislazione italiana.—417. Periodi anteriori alla legge del 1874 — 418. Concetto fondamentale di questa legge.—419. Legge del 1881.— 420. Disposizioni riflettenti l'ordinamento delle banche di emissioni.— 421. Quali regole furono confermate dalla legge del 1881.—422. Norme concernenti le riserve metalliche. — 423. Delle multe per gli istituti che oltrepassano il limite assegnato per l'emissione.— 424. Privazione della facoltà di emissione e del corso legale de'biglietti.

409. Non è questo il luogo di esaminare la grave quistione dell'unicità e della pluralità delle Banche di emissione, che occupa economisti e statisti; l'esame dovendosi limitare all'ordinamento attuale, da un punto d'aspetto giuridico , di siffatti istituti di credito.

410. Rispetto alla facoltà, da parte delle Banche, di emettere biglietti, i quali siano chiamati a fare da surrogati della moneta metallica, come strumento di scambi, esistono, nel campo della scienza, due principali sistemi. L'uno sostiene

[1] Sotto questo titolo si trattano le sole Banche di emissione e le Stanze di compensazione. Lo studio delle operazioni compiute dalle altre banche, così dette di deposito, di conti correnti, di anticipazioni ec. deve formare obbietto della parte contrattuale, in quanto che tali operazioni rientrano nella sfera de' contratti commerciali, salvo l' influenza che su di esse possono avere l' ordinamento e lo scopo dei vari istituti. Esse sono in generale distinte con la designazione di « operazioni di banca ».

[2] Delle banche di emissione si occupano in generale tutti i trattati bancari. Si possono, specialmente, consultare i seguenti: Cieszkowski, Du

doversi concedere una libertà completa di emissione; l'altro ritiene appartenga allo Stato il diritto di riconoscere in uno o in più istituti di credito tale facoltà, limitandola o allargandola, secondo le convenienze e le circostanze, in forza di legge.

Nessuno Stato segue oggi interamente il primo sistema; mentre tutti si attengono al secondo; salvo che alcuno non lo accetta nel suo completo rigore, e lo applica con qualche parziale concessione al principio della libertà.

411. L'intervento dello Stato, nella emissione della carta bancaria, si fonda su due principali ragioni. L'una potrebbe dirsi storica, ed è il diritto di battere moneta, sempre riconosciuto come un privilegio governativo; l'altra, essenzialmente economica, dipende dall'ufficio che dev'essere compiuto dal biglietto di banca e rende, quindi, indispensabili talune condizioni, le quali assicurino il pubblico che il biglietto emesso può effettivamente fare le veci del danaro metallico, quale strumento degli scambi, in quanto offre, relativamente, la stessa sicurezza che, in senso assoluto, si trova in quello.

Per intendere compiutamente la necessità dell'intervento

crédit et de la circulation, Paris 1847; Cernuschi, Contre le Billet de Banque, Paris 1866; Horn, La liberté des Banques, Paris 1866; Wolowski, Le change et la circulation, Paris 1869; Lo stesso, La question des Banques, Paris 1864; Courcelle-Seneuil, La banque libre, Paris 1867; Lo stesso, Traité théorique et pratique des opérations de banque, Paris 1876; Walras, Théorie mathématique du billet de Banque, Lausanne 1880; Lasker, Bankfreiheit oder Nicht? Berlin 1871; Wagner, Beiträge zur Lehre von den Banken, Leipzig, 1857; Lo stesso, Die Geld und Credit-Theorie der Peel'schen Bonkacte, Wien 1862; Wirth, Handbuch des Bankwesens, Köln, 1874; Knies, Geld und Credit, Berlin 1876; Macleod, The theory and practice of Banking, London 1875; Mann, Paper Money, the root of evil, New-York 1872; Benvenudi, Delle Banche di circolazione, Torino 1857; De Cesare, Le Banche di emissione, Roma 1874; Torrigiani, Del credito e delle Banche, Parma 1854; Rota, Principii di scienza bancaria, Milano 1872; Quarta, Legge su la circolazione cartacea e le sei Banche di emissione, Torino 1879. V. anche il vl. VI della II serie della Biblioteca dell'Economista.

dello Stato basta tenere presente: 1) che il biglietto di banca non è danaro, ma ne fa le veci; 2) che in tanto può farne le veci in quanto gode la fiducia del pubblico; 3) che questa fiducia dipende dal grado di credito dell'istituto che lo emette; e 4) che questa fiducia, pur fondandosi su parecchie e diverse cause, si basa principalmente su la persuasione che l'emissione è garentita da una riserva metallica, materialmente esistente nelle casse della Banca, e che, ad ogni richiesta, questa è al caso di convertire al possessore il biglietto in danaro.

Ora, col fatto dell'intervento, lo Stato mira: 1) ad affermare che ad esso solo spetta la facoltà di batter moneta, e che altri, per emettere de'surrogati di questa, non può farlo che come una sua concessione; 2) a tutelare, con misure preventive e di sorveglianza, in un interesse generale, il movimento economico, commerciale ed industriale, che sarebbe esposto a'più gravi perturbamenti, ove fosse lecito di riempire sproporzionatamente il mercato di una massa di moneta fiduciaria, sprovvista di una seria e fondata garentia, da parte dell'emittente.

Si aggiunga che le Banche sono esercitate da società a responsabilità limitata; e quindi è indispensabile di assicurarsi della convertibilità de' biglietti, i possessori non avendo a loro garantia che il solo capitale sociale, che, spesso, può non essere amministrato con quella diligenza e quella prudenza che consigliano una responsabilità illimitata. Ciò è tanto vero che se in qualche Stato, come in Inghilterra, talune Banche hanno per lungo tempo goduto di una facoltà di emissione, lo han dovuto al fatto di essere state costituite con responsabilità solidale ed illimitata dei soci. Del resto, più tardi, tale facoltà fu anche per esse limitata.

412. I sistemi legislativi, attualmente in vigore, possono ridursi a tre. Il primo, il più rigoroso di tutti, è seguito dalla legge tedesca, dall'inglese e, generalmente, dalle altre; il secondo, il meno rigoroso, è seguìto dalla legge americana; il terzo, reso speciale dalla situazione politica e fi-

nanziaria in cui si è trovato il paese, è seguito dalla legge italiana [3].

413. La legge tedesca del 14 marzo 1875 dispone al I § che « la facoltà di emettere biglietti di banca o di aumentare la circolazione oltre l'importo fissato, può venire acquistata soltanto mediante una legge dell'Impero. Ai biglietti di banca, nel senso di questa legge, viene pareggiata la carta moneta di quegli Stati che ne affidano l'emissione a qualche istituto bancario, allo scopo di aumentare il proprio capitale di esercizio ».

Le Banche di emissione sono distinte in due classi, la Banca imperiale, cui sono accordati i maggiori privilegi, e le Banche private, la cui circolazione complessiva oltrepassa appena la metà di quella della sola imperiale. Sono pre-

[3] Nella seduta de' 26 novembre 1883 fu presentato alla Camera de' deputati un progetto di legge per l'Ordinamento degli Istituti di emissione preceduto da una elaborata relazione. Allorchè il progetto sarà divenuto legge, quali che siano per essere le modifiche che il Parlamento vi arrecherà, l'Italia sarà uscita da questa condizione anormale nella quale ancora si trova. Il progetto, in generale, è buono, ispirato a concetti savi e prudenti e, riconoscendo come principio la libertà di costituire enti di emissione, ne sottopone la costituzione a regole severe, per quanto concerne sia l'ammontare del capitale, sia tutte le altre garentie indispensabili alla sicurezza del mercato. L'articolo 1° già mostra da sè lo spirito dell'intero progetto. Esso è così concepito: « Il Governo del Re ha facoltà di autorizzare gli Istituti di credito che si conformeranno alle disposizioni della presente legge, alla emissione di biglietti a vista pagabili al portatore, con tagli fissi e determinati ». Tale facoltà sarebbe accordata per decreto reale, promosso dal ministro d'agricoltura ind. e com. di concerto col ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio de' ministri e per un tempo determinato non mai maggiore di anni trenta (articolo 3). Gli Istituti che vorranno ottenere la facoltà di emettere biglietti dovranno: 1° essere costituiti in società anonima, secondo le disposizioni del codice di commercio; 2° avere un capitale sottoscritto pari almeno a 15 milioni di lire, ed un capitale versato realmente esistente pari almeno a dieci milioni di lire; 3° avere emesse azioni nominative di un valore non inferiore a lire 500 ciascuna; 4° essere società nazionali. La legge contiene disposizioni speciali per gli Istituti già esistenti, quali la Banca Nazionale, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Toscana, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Romana.

scritti determinati investimenti, speciali atti di pubblicità, considerevoli tasse; sono fissati limiti relativi per l'emissione di alcune, e assoluti per la emissione di altre Banche private, e a quelle fra esse che all'epoca della pubblicazione della legge trovavansi in possesso della facoltà di emettere biglietti, è vietato di adoperarli ne' pagamenti oltre i confini dello Stato, che accordò loro il diritto medesimo, salvo che si uniformassero ad alcune determinate prescrizioni.

414. In Inghilterra, sin dal 1708, era stato proibito a qualunque associazione di un numero superiore di sei persone di emettere biglietti al portatore pagabili a scadenza inferiore di sei mesi. L'atto del 1826 permise di stabilire delle associazioni a fondo riunito (*Joint-stock banks*) al di là di un perimetro di 65 miglia da Londra, con facoltà di emissione, ma limitò a 5 lire sterline il più piccolo taglio de' biglietti. Finalmente, nel 1844, venne adottato da Roberto Peel il celebre *currency system*, come una consacrazione del bill da lui fatto accogliere nel 1819 su l'adozione del pagamento in moneta. La Banca d'Inghilterra ottenne la facoltà di emettere per 14 milioni di lire sterline di valori che possedeva in portafoglio, di cui 11 milioni di debito dello Stato, una somma eguale in biglietti. Il limite di questa emissione fu fissato a 8 milioni di lire per le Banche provinciali. Al di là di questi 22 milioni, ogni biglietto doveva trovare nella riserva metallica una garentia pienamente equivalente. La conseguenza dell'atto fu, com'era facile prevedere, la decadenza delle Banche provinciali, accompagnata da un allargarsi continuo della Banca principale. Di circa 300 Banche particolari e *Joint-stock banks* che funzionavano nel 1844, e che si erano divisa la facoltà di emettere gli 8 milioni di biglietti, non ne restavano, nel 1876, che 176, con una circolazione ridotta a 6,460,986 sterline, mentre la Banca d'Inghilterra aveva aumentato il suo massimo limite di un milione, sostituendosi alle minori Banche scomparse.

415. La legge americana è del tutto diversa. Dopo una pruova della completa libertà di emissione, riuscita quanto mai disastrosa, fu nel 1838, adottato dallo Stato di New-York,

un nuovo sistema, esteso, nel 1863; all' intera Unione, modificato nel 1875 e che ha ora carattere di legge nazionale.

Il sistema è il seguente. Fu istituito nel dipartimento della Tesoreria un nuovo ufficio, detto del controloro della circolazione monetaria, nominato per la durata di cinque anni dal segretario della Tesoreria, sotto l' autorità del presidente. Ad esso è accordata la vigilanza su le società bancarie, onde verificare se nella loro costituzione vengono rispettate le condizioni imposte dalla legge. Nessuna Banca può formarsi di meno di cinque persone, tenute a presentare de' certificati debitamente legalizzati, indicanti il nome della società, la sede e l' ammontare del capitale che non potrà mai essere minore di 50,000 dollari, e nelle città di 50,000 abitanti minore di 100,000 dollari i nomi e domicili de' soci, il numero delle azioni da essi sottoscritte e finalmente l'epoca nella quale debbono cominciare le operazioni. Il 30 per cento del capitale deve essere versato sin dall'inizio; il resto deve pagarsi in versamenti del 10 per cento. a scadenze bimestrali. Il controloro, dopo essersi assicurato dell'adempimento di tali condizioni, rilascia alla società un certificato che l' autorizza a cominciare le sue operazioni, tosto che sarà da essa rimesso alla Tesoreria un terzo del capitale versato investito in obbligazioni degli Stati Uniti, ricevendone in cambio de' biglietti monetari in bianco (*currency circulating notes bank*), registrati e controsegnati, per una somma uguale al 90 per cento del valore corrente de' titoli deposati. L' ammontare di questi biglietti, per la legge del 1864, non doveva essere ripartita tra le società bancarie de' diversi Stati e territori, in proporzione della popolazione di ciascuno, e l' altra rimanere a disposizione del segretario della Tesoreria. Così avuti i biglietti la Banca può metterli in circolazione. Se essa cade in istato di sospensione di pagamenti, i titoli di garentia sono venduti all'asta pubblica.

Con l'atto del 1875 venne tolta la limitazione della somma totale de' biglietti delle banche nazionali come di qualunque altra associazione.

Presentemente le Banche americane possono emettere nei

limiti che loro aggrada, purchè presentino le guarentigie richieste dalla legge, e fra esse il deposito in rendita, di cui si è detto sopra.

416. In Italia la emissione de' biglietti di banca è attualmente retta dalla legge del 30 aprile 1874, su la circolazione cartacea, e da quella del 7 aprile 1881, su l'abolizione del corso forzoso e sugli assegni bancari.

Il primo articolo della legge del 1874 mostra, anzi tutto, due cose: 1) che in Italia la grave quistione dell'unicità e della pluralità delle banche di emissione, e quella della libertà ò non dell'emissione stessa non venivano per anco risolute, benchè in vari sensi e in diverse volte agitate fuori e dentro il Parlamento; 2) che il principio dal medesimo articolo fermato non va inteso in senso assoluto, ma relativamente alla condizione della circolazione forzata della carta moneta. L'articolo dice, in vero, che « durante il corso forzoso è vietato a qualsiasi privato, Società od Ente giuridico di emettere biglietti di banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, ad eccezione dei seguenti Istituti: 1) Banca nazionale, 2) Banco di Napoli, 3) Banca nazionale toscana, 4) Banca romana, 5) Banco di Sicilia, 6) Banca toscana di credito per le industrie ed il commercio d'Italia.

417. Per bene intendere il concetto della legge del 1874 è indispensabile ricordare ch'essa era stata preceduta da un duplice periodo, attraversato dal paese e quindi anche dalle Banche di emissione. L'uno giunge fino al Decreto-legge del 1866 che instituì il corso forzoso, l'altro, dalla data di questo decreto, si estende, fra parecchie leggi finanziarie più o meno importanti, a quella appunto del 1874. Nel primo periodo, non ostante una indiscutibile propensione del Governo per la Banca Nazionale, i due Banchi di Toscana, e i due meridionali, conservando la facoltà di emettere carta fiduciaria, avevano potuto, in grado diverso e con una sproporzione ognora crescente, resistere alla concorrenza dell'altra. Ma nel secondo la condizione di questa divenne del tutto privilegiata. Contratto il primo mutuo con lo Stato di 250 milioni, venne conferito al biglietto della Banca Nazio-

nale il carattere del corso forzato; mentre alle fedi e alle polizze del Banco di Napoli e di quello di Sicilia venne limitato il corso obbligatorio alle sole rispettive provincie. Alle due Banche toscane venne anche concesso il privilegio del corso obbligatorio ne' limiti delle loro provincie.

Rispetto alla loro riserva fu ordinato che due terze parti dell'ammontare restassero immobilizzate, disponendo che la Banca Nazionale fornisse gratuitamente una quantità di carta corrispondente alle somme metalliche vincolate.

Così stabilendo, la legge rendeva *convertibile*, nel fatto, la carta de' banchi minori in quella della banca maggiore e *inconvertibile* davvero soltanto questa seconda; dappoichè essendo locale il corso della prima era frequente la necessità di ritornarla alla cassa, che restituiva in cambio carta della Banca Nazionale, avente corso generale in tutto il Regno.

Nel 1867 crebbe ancora più la potenza della Banca Nazionale, per effetto della convenzione con la quale essa assunse l'operazione tentata dal Governo, in seguito alla legge su' beni ecclesiastici, con la emissione de'400 milioni di lire di obbligazioni. La Banca anticipò allo Stato cento milioni al 3% fino al novembre 1868 e poi al 2 $^1/_2$, col patto di versare all'Erario gli altri primi cento milioni che avrebbe ricavati dalle vendite delle obbligazioni, salvo a rimborsarsi in seguito della somma anticipata. In quell'occasione, la Banca, a garentia della nuova emissione di carta, venne abilitata a ritenere, come riserva metallica, quaranta milioni di vagli che le dovevano essere pagati in metallo dalla Tesoreria. In questa maniera le speciose condizioni finanziarie dello Stato ed i mezzi adottati dal Governo per porvi qualche riparo contribuivano fatalmente all'ingrandimento continuo del fortunato istituto. Un'inchiesta, ordinata dalla Camera nel luglio 1868, constatava che l'emissione complessiva della Banca ascendeva alla somma di L. 794,550,000. Il Governo vide allora la necessità di porre un limite a tale emissione, e l'art. 1 della legge 13 settembre 1868 disponeva, che nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge

la Banca avrebbe dovuto fare rientrare la circolazione dei suoi biglietti al portatore nel limite di 750 milioni. « limite che non potrà mai essere superato, sotto verun titolo e forma e per qualsivoglia causa finchè durerà il corso forzoso ». Ma, più tardi, con legge delli 11 agosto 1870, il limite venne di nuovo aumentato e portato a 800 milioni, poi a 850 con legge del 28 agosto dello stesso anno, onde provvedere allo armamento dello Stato, a causa della guerra franco-germanica, poi a un miliardo con legge de' 18 giugno 1871 e ad un miliardo e 300 milioni dopo la legge del 4 aprile 1872 che, stabilendo un mutuo di 300 milioni, dava alla Banca il servizio del Prestito Nazionale e raddoppiava il suo capitale con intera dispensa dall'obbligo della riserva metallica.

In quel tempo la circolazione effettiva della Banca era presso che decuplata in confronto di quella del 1866, mentre la somma degli altri istituti, a' quali erasi dal 1870 aggiunta la Banca romana, essendo salita a 690,500,000 lire, era appena quadruplicata.

La crisi finanziaria che infierì allora nel paese persuase finalmente il Governo della necessità di adottare un sistema radicale che avesse posto un argine a' gravi inconvenienti che quello esistente produceva.

418. Addì 14 maggio 1873 fu presentato un primo progetto; ma, mutato il Ministero, ne fu presentato un secondo dal Minghetti addì 27 novembre 1873, che divenne legge nel 30 aprile 1874.

Il concetto fondamentale di esso fu di pareggiare la circolazione dei sei Istituti di credito, e non volendosi fare un'emissione direttamente governativa, si escogitò la combinazione di un Consorzio di tutti e sei gli Istituti, il quale, indipendentemente da'biglietti che ciascuno di questi poteva emettere per proprio conto, doveva emettere per conto dello Stato tanti biglietti per l'ammontare di un miliardo, rimanendo solidalmente responsabile di tale emissione.

La legge mirava:

1. ad imporre un limite all'emissione di biglietti sia per conto dello Stato, sia per conto degli Istituti;

2. a pareggiare la condizione degli Istituti medesimi, rendendo convertibile anche il biglietto della Banca Nazionale o distinguendolo completamente da quello dello Stato;

3. ad allargare il campo d'azione al biglietto di tutti e sei gl'Istituti rispettivamente, per togliergli il carattere regionale e far sì che potesse circolare e accreditarsi in tutto il Regno [1].

419. Questa legge ha avuto pieno vigore fino a che non venne pubblicata l'altra del 7 aprile 1881, con l'art. 1° della quale venne sciolto il Consorzio degli Istituti di emissione, dovendo i biglietti consorziali, che si trovavano in circolazione, costituire un debito dello Stato.

420. Tralasciando quelle disposizioni che hanno principalmente un carattere finanziario, sia per regolare, con la legge del 1874, la circolazione cartacea, sia per dettare le norme necessarie all'abolizione del corso forzoso, con quella del 1881, vengono qui ricordate soltanto quelle che si riferiscono, in senso stretto, all'ordinamento degli Istituti di emissione.

Prima di ogni altro, è bene avvertire che la legge del 1881, pure abolendo il Consorzio, ha mantenuto ne' suoi Istituti la facoltà dell'emissione senza concederla in nessun modo ad altri, o autorizzare a ritenere che il sistema legislativo avesse a mutare d'indirizzo in prosieguo. Cosicchè, mentre la legge del 1874 si annunciava, come si è fatto notare, d'indole speciale e rispondente alla anormale situazione del corso forzoso, questa del 1881, ancorchè abbia una fisionomia di specialità per lo scopo cui tende, toglie all'ordinamento della emissione per parte de' sei Istituti, qualsiasi carattere di temporaneità. Se non che va osservato, che per quanto concerne l'emissione de' titoli bancari a vista pagabili al portatore, il Governo si è riservato di presentare un disegno di legge inteso a stabilire le norme con le quali essa potesse essere consentita, stabilendo che la facoltà di emettere tali titoli dovesse cessare col 31 dicembre 1889 per tutti gli Istituti che ne sono investiti.

[1] Quarta, Op. cit. pg. 112.

421. Le regole introdotte con la legge del 1874 e confermate da quella del 1881 sono le seguenti.

Il debito rappresentato da biglietti o titoli equivalenti, emessi per proprio conto da ciascuno de' sei Istituti, non può, sotto qualunque forma e causa, ammontare a somma maggiore del triplo del patrimonio posseduto o capitale versato accertato dal Governo, non esclusi i beni immobili posseduti da ciascun Istituto, ma escluso il fondo di riserva o massa di rispetto, nè del triplo del numerario esistente in cassa in metallo o in biglietti consorziali [5].

A questo concetto fondamentale venivano fatte due eccezioni. L'una riflettente talune particolari concessioni a favore della Banca Romana, del Banco di Napoli e della Banca Nazionale [6]; l'altra, di ordine generale, consistente in una facoltà riservatasi dal Governo di potere permettere, per bisogni straordinari ed urgenti del commercio, e dopo essersi sperimentato l'aumento dello sconto, a tutti i sei Istituti di oltrepassare quel limite nella loro rispettiva circolazione, a condizione ch'essa non ecceda mai il 40 per cento del patrimonio o capitale versato. Ma siffatta permissione deve sempre essere accompagnata da un ulteriore aumento dello sconto, e deve indicare il termine entro il quale gli Istituti sieno obbligati a rientrare ne' limiti della loro ordinaria circolazione. Questo termine non può essere maggiore di tre mesi dalla data dell'autorizzazione e la maggiore circolazione deve esclusivamente essere impiegata in isconto di cambiali a scadenza non maggiore di tre mesi [7].

I biglietti che si emettono debbono essere in carta colorata ed unicamente de' tagli da lire 50, 100, 200, 500 e 1000, con le modalità e sotto le forme determinate da regolamento [8].

Per la legge del 1881 il corso legale di tali biglietti è prorogato a tutto l'anno 1883, e per tutte le provincie in cui vi sia una sede o succursale od una rappresentanza

[5] Art. 7 e 9 della Legge 1874. — [6] Art. 10. — [7] Art. 13.

[8] Art. 8. La legge del 1881 riserva al Governo la facoltà di permettere l'emissione di biglietti da 20 lire.

dell'Istituto, la quale assuma l'impegno del cambio per tutta la durata del corso legale. Ad ogni richiesta i sei Istituti sono obbligati al rimborso della loro carta in biglietti già consorziali od in moneta metallica [9].

Durante il corso legale il Governo ha la facoltà di determinare, con decreto reale, la riscontrata fra i sei Istituti di emissione e fra essi ed il Tesoro dello Stato, con le norme stabilite dall'art. 15 della legge 30 aprile 1874.

422. Rispetto alle riserve metalliche, questa medesima legge aveva stabilito ch'esse sarebbero state progressivamente liberate da ogni vincolo d'immobilizzazione, e che i sei Istituti avrebbero potuto usufruttuarle con acquisto di cambiali a scadenza non maggiore di tre mesi e pagabili nello Stato in moneta metallica a tenore delle leggi monetarie, ed anche di titoli garantiti dallo Stato, già sorteggiati, e pagabili in moneta metallica entro tre mesi. Venne vietato ogni altro impiego, ed il Governo si riservò la facoltà di sospendere in parte o in tutto quelli su indicati, quando ciò fosse stato riconosciuto necessario nell'interesse del rispettivo Istituto o della nazione. Prevedendosi, finalmente, il caso che le Banche, per ordine del Governo, dovessero ricostituire le loro riserve metalliche, se ne rimandava il provvedervi ad una legge speciale [10].

Siffatte disposizioni, richieste dalle anormali circostanze nelle quali trovavasi il mercato bancario ed alle quali si voleva rimediare, sono state abolite con la legge del 1881. Esse non sono, in vero, fra quelle che l'art. 19 dichiara essere mantenute in vigore [11], e l'art. 18 prescrive semplicemente che « la riserva delle Banche di emissione sarà esclusivamente composta di valute metalliche aventi corso legale nel Regno...; e che il Governo del Re vigilerà affinchè non siano alienate o convertite in argento le riserve d'oro delle Banche di emissione ».

[9] Art. 16 della Legge 1881. — [10] Art. 16 e 17 della legge 1874.

[11] Sono mantenuti in vigore in quanto non siano modificati dalla presente legge, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30 e 31 della legge 30 aprile 1874, nonchè l'art. 2 della legge 30 giugno 1878.

Ciascuno Istituto paga una tassa in lira una per ogni cento lire di biglietti o titoli equivalenti, pagabili al portatore a vista, detratto il terzo per la riserva [12].

423. Due altre disposizioni contenute nella legge del 1874 sono state mantenute da quella del 1881.

L' una prescrivente una multa contro tutti gli Istituti di credito menzionati, i quali tenessero in circolazione biglietti di banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore a vista, per somma maggiore di quella fissata dalla legge, ovvero assumessero altri debiti a vista od a semplice richiesta, senza mantenerne il prescritto rapporto col fondo di cassa. La multa è eguale alla esuberanza della circolazione o del debito.

Furono sottoposti ad uguale multa:

Gli Istituti e le Banche di credito agrario costituiti a norma della legge 21 giugno 1869, che dopo il 31 dicembre 1875 avessero tenuto in circolazione biglietti di tagli diversi da quelli autorizzati.

Le Banche popolari e gli altri Istituti di credito che dopo la stessa data avessero tenuto biglietti in circolazione;

Gli Enti morali e le Associazioni non comprese nella legge, e gli individui che emettessero biglietti di banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore a vista, come pure coloro che avendoli emessi, li tenessero in circolazione dopo il 31 dicembre 1874.

Spirato il termine assegnato, sotto pena di eguale multa, doveva depositarsi nella Cassa de' depositi e prestiti una somma equivalente all' ammontare de' biglietti non presentati al cambio, colla quale effettuarlo durante un quinquennio, e decorso questo, i biglietti non presentati sarebbero stati prescritti e gli utili divisi per metà fra l' Istituto emittente ed il Governo [13].

424. L' altra disposizione è che gli Istituti i quali non soddisfano a vista ad ogni richiesta il cambio de' propri biglietti in biglietti consorziali (ora *già consorziali*) od in valuta metallica sono privati, per decreto reale, del corso le-

[12] Art. 25 della legge 1874. — [13] Art. 30 della legge 1874.

gale de' loro biglietti nelle provincie in cui il cambio sia mancato. Ciò senza pregiudizio di ogni altra azione cui possono andare soggetti gli Istituti medesimi [14].

§ 54. Stanze di compensazione [1].

Sommario

425. Espedienti creati dal commercio per compiere le liquidazioni.—426. Conto-corrente, scek, Stanze di compensazione. — 427. Sostituzione del traffico degli assegni al metallico.—428. Stanze di compensazione in Italia. Ordinamento e funzioni delle antiche stanze di Livorno. — 429. Legislazione. — 430. Spontanea creazione delle Stanze in Italia e altrove. — 431. Ordinamento e funzioni delle Stanze di compensazioni attuali in Italia. — 432. Vantaggi dell'Istituto rilevati da Jevon.

425. I molteplici rapporti di debito e di credito, che le relazioni commerciali fanno sorgere, richiedono che frequenti liquidazioni vengano compiute. Esse danno, generalmente, per risultato delle differenze che l' una parte deve pagare all' altra. Ma poichè la rimessa materiale del danaro potrebbe riuscire d' impaccio o anche difficile, il commercio ha escogitato vari espedienti per mezzo de' quali si eviti, da un canto, tale rimessa e si facilitino, dall' altro, le liquidazioni, mediante un sistema di compensazioni dirette e indirette.

426. Un espediente è dato da'conti-correnti che gl'interessati stabiliscono fra di loro; un altro da titoli fiduciari che vengono trasmessi, invece del danaro, su la piazza ove deve eseguirsi il pagamento; ed un terzo, che si collega strettamente col primo e col secondo, e consiste in taluni istituti creati espressamente per agevolare le compensazioni fra i vari possessori de' titoli. Col conto corrente i correntisti si

[14] Art. 31 della legge 1874.

[1] Hildebrand, Das Chequesystem und das Clearing-house in London, Jena 1867; Formari, I checks e la Clearing-House, Napoli 1878. Macleod, Op. cit. vol. II pg. 493, 95; Jevons, Op. cit. cap. XXI; Rota, op. cit. pg. 75, 84.

abilitano a servirsi delle somme da essi esatte su le rispettive piazze nel reciproco interesse, salvo ad addebitarsene o ad accreditarsene nel conto, alla chiusura del quale o si riporta a conto nuovo la partita, o mediante titoli, generalmente schek, si paga la differenza. Tutti gli scek che affluiscono su di una piazza possono essere liquidati mediante le compensazioni che si eseguono nella Stanza così detta di compensazione.

427. Evidentemente così il traffico degli schek come le compensazioni non sono applicati che pel regolamento di rilevanti pagamenti. La maggior parte della popolazione non partecipa a un tale movimento e adopera pe' suoi pagamenti la moneta, i francobolli, i vaglia postali o telegrafici ecc. ecc.

Nella cerchia delle persone in cui il sistema funziona si può giungere a sostituire al traffico della moneta metallica quello degli schek come è avvenuto in qualche paese, p. e. l' Inghilterra.

Rinviando a loro luogo lo esame del contratto di conto corrente e di quello che si conchiude mediante l' emissione degli schek, va qui esposto l' organismo degli importanti istituti di compensazione.

428. In Italia esistono le stanze dei pubblici pagamenti di Livorno istituite sin dal principio del secolo XVIII [1]. Lo stabilimento, attiguo alla Camera di Commercio, è in una gran sala all' intorno della quale vi sono tanti stalli per circa 15 cassieri incaricati dai rispettivi negozianti di eseguire per loro conto le operazioni di cassa tre volte la settimana, cioè il Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì; in quei giorni il negoziante o banchiere consegna al proprio cassiere una nota degli incassi che deve fare, accompagnata dai relativi documenti esigibili, cioè cambiali, mandati, assegni per cambi ceduti, o per merci vendute ecc.; e con la distinta egualmente dei pagamenti da farsi per cambiali, cambi, va-

[1] Non è possibile non ricordare le celebri fiere de' cambi del m. evo, che compivano in quel particolare traffico cambiario, quando non ancora erasi diffusa la clausola all' ordine e, con essa, la girata, ciò che oggi viene compiuto dalle Stanze di compensazione.

lute di merci, e per qualunque altro titolo, per ritornarne i documenti quietanzati, o le occorrenti ricevute.

Ad oggetto di accelerare il disbrigo delle operazioni, ogni cassiere è autorizzato dal proprio cliente ad apporre lo *sta bene* firmato sulle ricevute delle somme che incassa dipendenti da cambi, merci ecc. e queste sono riconosciute valide, per essere quindi firmate dal negoziante per cui le riscuote.

Ogni cassiere è retribuito da ognuno dei suoi clienti con un onorario annuo in ragione dell' importanza degli affari.

Alla fine della giornata, allorchè il cassiere ha terminato le operazioni interne, rimanda al negoziante o banchiere la stessa sua nota, corredata dei titoli estinti e di quell'avanzo di cassa che può risultare, o viceversa facendosi rimborsare di quello che fosse mancato per compire i pagamenti ordinatigli.

I cassieri sono scelti e nominati e fatti riconoscere dalla Camera di Commercio, dai negozianti mediante una loro lettera.

In quanto al meccanismo interno delle operazioni, ogni cassiere apre giornalmente un conto corrente ad ognuno degli altri cassieri; le cambiali o altri titoli da esigere, che il cassiere riceve la mattina dal cliente, le consegna ripartitamente agli altri cassieri che rappresentano i debitori, passando loro le rispettive somme a debito nel suddetto conto corrente, ed accreditando viceversa i medesimi nello stesso conto di quelle somme che ad essi deve pagare per conto dei suoi rappresentati, ritirandone i relativi titoli e cambiali quietanzate.

Lo stesso sistema si tiene per gl' incassi e pagamenti derivanti da operazioni di mercanzie, cambi ecc. rilasciandosi come dissi le ricevute con lo *sta bene*.

Allorquando verso sera le operazioni sono presso al loro fine, ogni cassiere va d'accordo dello partite del conto corrente con gli altri cassieri, e lo sbilancio a debito o a credito che ne risulta, lo dà o prende in assegno nel conto di altro cassiere, e così da uno all'altro, fino a che si bi-

lanciano le generali operazioni del giorno col pagare in contanti la differenza.

Siccome in questo stabilimento non sono rappresentati da cassieri che i soli banchieri e negozianti più ragguardevoli, per conseguire l'incasso delle cambiali o assegni sopra i bottegai, e sul piccolo commercio, vi sono degli uomini a ciò destinati, così detti portantini, i quali si recano a domicilio per riscuotere, e servono nel tempo stesso per portare le note ai clienti, far firmare le ricevute e cose simili [3].

429. Indipendentemente da quanto già si operava in Livorno, l'art. 22 della legge 7 aprile 1881 dispone che « nelle principali città, le quali saranno indicate per decreto reale, il Governo promuoverà la istituzione di Stanze di compensazione, alle quali saranno annessi un rappresentante del Tesoro dello Stato ed un rappresentante delle sedi e delle succursali delle Banche di emissione, delle Casse di risparmio, delle Banche di sconto e popolari, e de' principali banchieri per la riscontrata de' biglietti pagabili a vista e al portatore e per le compensazioni degli altri titoli di credito. Le norme di questa istituzione saranno determinate per decreto reale ».

430. Da quel tempo sono istituite stanze di compensazione a Genova, a Palermo ed a Milano. Sempre quando il commercio ha davvero sentito il bisogno della istituzione l'ha stabilita da sè, per iniziativa privata. Così è accaduto in Francia, dove diciotto banchieri del mercato di Parigi formarono un' associazione chiamata, come in Italia, Camera di compensazione, che ha la sua sede su la piazza della Borsa, ed in Germania, propriamente a Berlino, dove si sono, pel medesimo scopo, riuniti de' banchieri in una associazione, chiamata *Cassenverein*. Ma dove il sistema si è compiutamente svolto e perfezionato è in America ed in Inghilterra, con l'istituto colà chiamato della *Clearing-House*.

Esistono *Clearing-Houses* su quindici piazze d'America

[3] Queste notizie sono tolte da un opuscolo del sig. Leopoldo Medina, Delle Stanze di pubblici pagamenti di Livorno, Livorno 1881.

oltre quella di New-Jork, ed in Inghilterra, oltre quella celebre di Londra, vanno ricordate le *Clearing-Houses* di Manchester e di Newcastle.

In questo paese l'applicazione del principio delle compensazioni dagli affari di banca si è esteso a quelli delle ferrovie, degli agenti di cambio e de' sensali. Del resto qualunque classe di commercianti, di sensali o di altre persone aventi spesso del denaro da reclamare gli uni dagli altri, hanno interesse a riunirsi una o due volte per settimana, in una seduta di liquidazione.

Sui mercati di Glasgow, dove si fanno affari in ferro, si è fissato un giorno per regolamento periodico delle reciproche transazioni.

Per bene intendere l'importanza di questi Istituti è interessante conoscerne il meccanismo. Epperò si espone quì il modo come ne funziona uno in Italia [1].

431. La Stanza di compensazione funziona in tutti i giorni non festivi, con due sedute; la prima dalle 10 ant. a mezzogiorno; la seconda dalle ore 1 ½ alle 2 ½ pom. Nel primo e nell'ultimo giorno di ciascun mese, la prima seduta comincia alle 9 ant., la seconda termina alle 3 pom., salvo quelle modificazioni, che sono riconosciute necessarie, dietro gli opportuni accordi colla Banca Nazionale, assuntrice dell'ufficio.

La prima seduta è destinata specialmente alla presentazione delle distinte dei recapiti da pagarsi e da esigersi per conto degli Associati; la seconda, alle operazioni di compensazione, di incasso e di pagamento, ed agli accreditamenti finali.

La Stanza di compensazione s'incarica per conto dei singoli Associati:

a) di compensare, fino a concorrenza della contropartita, il dare e l'avere risultante dalle distinte presentate da ciascuno di essi;

b) di esigere gli effetti domiciliati alla Stanza, conse-

[1] Statuto e Regolamento per l'Associazione della Stanza di Compensazione in Milano.

gnatile con le stesse distinte, pei quali non fosse luogo a compensazione per mancanza di contropartite;

c) di pagare, fino a concorrenza dei fondi incassati, gli effetti domiciliati alla Stanza, i quali per la suddetta ragione non potessero esser compensati;

d) di accreditare i singoli Associati presso l'Istituto da loro indicato, delle somme di cui risulteranno creditori alla fine della seconda seduta:

e) di eseguire, per conto degli Associati, le liquidazioni mensili dei fondi pubblici dello Stato e di tutti i valori privati che sono ammessi a quotazione nella Borsa di Milano, esigendo e pagando le differenze relative.

Gli Associati presentano alla Stanza di compensazione, nella prima seduta, una distinta in doppio esemplare da loro firmata, comprendente gli effetti, fatture, biglietti a ordine, ricevute, assegni e schek da pagarsi e da esigersi per loro rispettivo conto, e vi uniscono i recapiti che devono essere esatti.

I recapiti devono avere la quietanza del presentatore, ed esser presentati nel giorno della scadenza.

La suddetta distinta è distribuita in due parti. A sinistra sono descritti i recapiti da pagarsi, a destra i recapiti da esigersi.

Se l'ammontare dei recapiti da pagarsi sorpassa quello dei recapiti da esigersi, il presentatore deve pareggiare, con un versamento alla Banca Nazionale per conto della Stanza di compensazione, l'eventuale sbilancio a suo carico.

L'ufficio ritorna all'Associato uno dei due esemplari della distinta firmato dal rappresentante della Banca, da valere come ricevuta dei recapiti consegnati per l'incasso.

In queste distinte possono essere comprese le cambiali sull'estero negoziate. Il presentatore cedente le nota nel suo avere sostituendo alla indicazione dell'accettante, o del domiciliatario, quella della Ditta che le deve ritirare, esponendo la somma in valuta estere ed il cambio stabilito, e, scrivendo nella colonna delle somme da incassarsi, il prodotto in lire italiane. Il presentatore cessionario le nota nel suo dare, sostituendo l'indicazione del cedente a quella del-

l'accettante e domiciliatario, e segnando egli pure la somma in valuta estera, il cambio ed il prodotto in lire italiane.

Queste cambiali possono essere consegnate alla Stanza girate a favore del cessionario.

Se le cambiali sull'estero sono vendute ad una Ditta non associata alla Stanza, questa cura l'esazione dell'importo per mezzo della Banca Nazionale e per conto del cedente presentatore.

Fatto il risconto delle distinte coi recapiti da esigere, gli effetti e le fatture vengono immediatamente disposte in ordine alfabetico per accettanti o domiciliatari, ed in ordine di somma. Scritto nel *Dare* della distinta A, nella speciale colonna lasciata in bianco dal presentatore, il nome del possessore degli effetti o delle fatture indicate nella stessa distinta, gli effetti e le fatture vengono assegnate al debito dell'Associato, che ne è debitore.

I titoli ad ordine, scek, assegni, ricevute a carico degli Istituti di credito, sono immediatamente distribuiti per Istituto; vengono descritti in tante note in doppio esemplare, quanti sono gl' Istituti sui quali sono tratti; e sono rimessi, colla rispettiva duplice nota, a ciascun Istituto fra la prima e la seconda seduta, per averne il benestare.

L'Istituto ricevente, o deve restituirli alla Stanza insieme all' esemplare della nota firmata dal suo Direttore prima della seconda seduta, per riavere quelli riconosciuti regolari in fine di essa, ossia dopo la esecuzione delle compensazioni; ovvero può trattenerli tutti o parte, mancando alla Stanza di compensazione un suo scek sulla Banca Nazionale per l'ammontare di quelli trattenuti.

Se l' Istituto riscontra irregolarità nei recapiti che gli sono stati rimessi, o riscontra deficienza od insufficienza di fondi per parte del trattario od assegnante, ritorna il recapito alla Stanza e scrive sull' esemplare della Nota, che restituisce col recapito, il motivo del rifiuto; la Stanza deduce il recapito dall' *Avere* del presentatore nella distinta A, con speciale annotazione, e glielo rimanda immediata-

mente con un biglietto indicante la ragione del rifiuto, per averne il rimborso nella seconda seduta, quando con questa restituzione egli rimanesse debitore verso la Stanza.

Nell'intervallo tra la prima e la seconda seduta, la Stanza di compensazione cura per mezzo della Banca Nazionale la esazione degli effetti e delle fatture domiciliate alla Stanza a carico di Ditte, le quali non sono associate alla Stanza.

Gli effetti non pagati vengono dedotti, con speciale annotazione nella distinta A, dall' *Avere* del presentatore, e sono rimandati immediatamente a questo, se egli stesso, con dichiarazione nella detta distinta, non ha incaricato la Stanza di consegnarli al Notaio per suo conto, affinchè ne sia fatto il protesto di non pagamento.

Gli effetti sono consegnati al Notaio della Stanza accompagnati da un elenco, nel quale, oltre la somma di ciascun effetto, è indicato il nome del possessore. L'elenco reca in calce la ricevuta degli effetti, la quale dev' essere firmata dal Notaio e rimanere alla Stanza.

Il protesto è fatto ad istanza del presentatore; perciò la Stanza di compensazione, prima di consegnare l' effetto al Notaio, cancellerà la girata postavi a suo favore, se vi si trova.

Il presentatore, che per causa della restituzione degli effetti rimanesse debitore della Stanza, dovrà nella seconda seduta pareggiare le partite con un versamento alla Banca Nazionale per conto della Stanza di compensazione. Di questo versamento sarà fatta annotazione nella distinta A.

Appena siano accertate le somme che rimangono disponibili a credito dei presentatori, la Stanza paga per mezzo della Banca Nazionale gli effetti compresi nella distinta A, pei quali non si fa luogo a compensazione, fino a concorrenza del disponibile del rispettivo debitore o domiciliatario degli effetti.

Subito dopo ultimata la compensazione, la Stanza consegna al Delegato di ciascun Istituto:

a) una nota in doppio esemplare, colla indicazione delle Ditte e delle somme accreditate a ciascuna secondo le loro disposizioni;

b) gli scek, gli assegni, le ricevute, i biglietti all'ordine a carico dell'Istituto, dei quali questo avrà dato il benestare alla Stanza.

E quando risulti da quelle due somme complessive uno sbilancio a credito dell'Istituto, rimette pure:

c) una ricevuta della Banca Nazionale per l'ammontare dello sbilancio a credito di esso.

Se invece lo sbilancio fosse a debito dell'Istituto, questo deve pareggiarlo con un versamento alla Banca Nazionale per conto della Stanza di compensazione.

L'istituto restituisce alla Stanza un esemplare della Nota D colla dichiarazione di aver eseguito gli accreditamenti in essa indicati.

In base alle distinte di presentazione ed alle annotazioni fatte su di esse durante la giornata, vien redatto il Librogiornale il quale presenta in riassunto le operazioni di ciascuna giornata.

I recapiti pagati dalla Stanza, o per via di compensazione o per mezzo della Banca Nazionale, vengono distribuiti nelle distinte A del rispettivo presentatore per essergli restituiti.

In quelli che mancano della quietanza è apposto un timbro dicente—*Compensato alla Stanza*—che ne tiene luogo.

A piè delle distinte il presentatore dà ricevuta dei recapiti alla Stanza e dichiara, che coll'ammontare di essi e col passaggio, occorrendo, all'Istituto da lui indicato, della somma risultante a suo credito, egli ha regolarmente avuto il rimborso del suo avere risultante dalla distinta.

La Stanza di compensazione non s'incarica nè di ritirare nè di consegnare titoli fuori del proprio ufficio; resta all'Associato la cura di rendere i suoi contratti liquidabili presso la Stanza.

La Stanza accetta, tanto nella prima quanto nella seconda seduta, i titoli pei quali non occorre compensazione; nella seconda seduta fa le compensazioni dei titoli, e, all'uopo, il regolamento delle differenze. Eseguito questo, consegna i titoli che sono rimasti disponibili per mancanza di compensazione.

I pagamenti occorrenti sono fatti nella Cassa della Banca Nazionale.

I titoli non ritiràti al termine della seconda seduta dagli aventi diritto (associati o non associati) vengono depositati nel loro rispettivo nome alla Banca Nazionale in deposito volontario libero.

Qualunque associato ha facoltà di chiedere alla Stanza eguale deposito.

Il diritto di custodia stabilito dalla Banca Nazionale è a carico dell'associato o dell'avente diritto.

432. Il Jevons [5], rilevando gli enormi vantaggi dell'istituzione osserva: « Che in questo modo di effettuire i grandi pagamenti tutt'i rischi, le perdite di tempo, gl'incomodi e l'impiego dei metalli preziosi sono ridotti al minimo. Mentre lo scek, che rappresenta un pagamento, circola e percorre il paese, il danaro di cui esso trasferisce la proprietà, riposa nei tesori di qualche Banca, o meglio, poichè esso non è per nulla necessario alle operazioni, viene mutato od esportato fuori del paese che ne lucra gl'interessi.. La sicurezza con la quale si effettuano i pagamenti è anche un fatto considerevole.... Mediante l'intermediazione delle Banche i pagamenti più importanti possono esser fatti quasi al sicuro di ogni rischio. Gli scek, le cambiali ed altri titoli trasferiti nelle *Clearing-Houses* sono in generale talmente coperti di clausole e di girate da non aver valore che pel loro proprietario legale e sono riguardati dai ladri come oggetti pericolosi, ai quali non osano di porre mano ».

[5] Pag. 284.

SEZIONE QUARTA

Istituti di vigilanza e rappresentanza

§ 56. Camere di commercio [1].

Sommario.

433. Perchè sono istituite le camere di commercio. — 434. Loro ufficio di vigilanza. — 435. Loro attribuzioni. — 436. Organamento. — 437. Elezione. — 438. Costituzione interna. — 439. Carattere di ente morale. — 440. Come possono provvedere alle spese, non avendo rendite proprie.

433. Le camere di commercio sono principalmente istituite per rappresentare presso il Governo e promuovere gli inte-

[1] Le Camere di commercio non sono di recente istituzione. Si può affermare che la loro storia si collega con quella del progresso commerciale de' vari paesi dove furono stabilite. Sotto altri nomi ebbero istituti analoghi quasi tutte le città italiane venute in fiore nel m. evo a causa de' loro traffici e commerci. Si ricordano l' *Uffizio di mercanzia* di Siena, il Collegio ed il *Foro dell' Università de'mercanti* di Bergamo, l'*Università de' mercanti* di Cremona, la *Cassa de' mercanti* di Verona, la *Magnifica Università de' mercanti* di Lodi ecc. ecc. Col decadere del movimento commerciale decaddero altresì queste istituzioni fino a che una legge del 1802 istituì una Camera di commercio in ogni comune ove prima esisteva un tribunale di commercio. Questa legge venne abrogata da altra del 1806 che alle Camere di commercio surrogò i tribunali. Piu tardi, nel 1811, un decreto imperiale istituì una Camera di commercio, d' arti e manifatture nelle città di Milano, Venezia, Ancona, Bologna, Verona, Vicenza, Bergamo, Como, Vigevano e un Consiglio generale di commercio in Milano presso il Ministero dell' interno. Altre città come Torino, Genova e Napoli avevano già una loro Camera in forza di decreti speciali. Tralasciando il periodo posteriore alla caduta di Napoleone, nel quale ciascuno degli Stati italiani regolò con leggi e regolamenti propri le rispettive Camere di commercio, si giunge alla costituzione del Regno d' Italia ed alla legge generale del 6 luglio 1862, la quale ordinò definitivamente tutte le Camere, fissandone il numero a 73.

Presso che da per tutto esistono in Europa Camera di commercio, tranne

ressi commerciali ed industriali [2]. A questi scopi si aggiunge quello della tutela e della vigilanza di talune classi, come quella de' mediatori, e de' vari istituti.

434. Della vigilanza su'mediatori già si è parlato [3] e si è veduto altresì l' ingerenza che le Camere hanno nell' ordinamento de' vari istituti [4]. Rimane solo da ricordare che anche i Magazzini generali sono affidati alla loro tutela. Esse in fatti: 1) verificano se all' atto di costituzione o in quelli di mutazioni sono state adempiute tutte le indicate formalità; salvo che i Magazzini non siano istituiti da Società per l'esistenza e costituzione delle quali si richiedano altre formalità stabilite dal codice di commercio; 2) esaminano, quando vi siano invitate da azionisti rappresentanti un decimo del capitale sociale, se le situazioni corrispondono alla verità della cosa; 3) esaminano, quando vi siano invitati da uno o più detentori di fedi di deposito o note di pegno, se le merci contemplate ne' documenti da essi posseduti siano custodite e conservate a dovere; 4) hanno facoltà, per mezzo di loro delegati, d' ispezionare i Magazzini, verificare i depositi, esaminare i libri ed in generale tutti i registri, atti e documenti.

che nel Belgio, dove furono abolite. Sul suo esempio si chiede anche altrove, p. es. in Italia, l'abolizione di queste istituzioni. Ma pure riconoscendo necessaria una riforma alla legge del 1862 non si può dire che le Camere di commercio abbiano fatto in Italia così cattiva o inutile prova da doverle abolire. Fra le modifiche andrebbe, senza dubbio, introdotta quella tendente a limitarne di molto il numero.

Per la letteratura: ANNALI del Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio vl. 76 an. 1875, dove è pubblicata una *Memoria* intitolata: Notizie sull'ordinamento delle Camere di commercio ed arti e statistica delle loro elezioni PADOVA, Legge per l' istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio ed arti annotata, nel vl. III serie 4ª della Raccolta delle Leggi speciali, Torino, 1878; DE LUCA CARNAZZA, Su la istituzione delle Camere di commercio, Catania 1878; RUBEN DE COUDER, voce Chambre de commerce; BRAUNE, Lehrbuch des Handelswissenschaft Leipzig. 1881, pg. 292.

[2] Art. 1 della Legge. — [3] § 55. — [4] § 52.

Del risultato delle loro ispezioni le Camere debbono, senza indugio, ragguagliare il Ministero d'agricoltura , industria e commercio [5].

435. Le attribuzioni delle Camere di commercio risultano dal testo espresso della legge. In vero questa dispone che esse :

1. Presenteranno al Governo le informazioni e le proposte che giudicheranno utili al traffico, alle arti ed alle manifatture : gli faranno conoscere quali sono le loro vedute intorno a'modi di accrescere la prosperità commerciale ed industriale, indicando le cause che la impediscono ed i mezzi di rimuoverle;

2. Faranno e pubblicheranno annualmente una relazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio sovra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti del loro distretto;

3. Compileranno, a richiesta de'Tribunali, ruoli di periti per le materie commerciali;

4. Avranno nella loro dipendenza le Borse di commercio e ne faranno le spese;

5. Eserciteranno, rispetto agli agenti di cambio, sensali e periti, le attribuzioni loro affidate dalle leggi speciali che reggono lo esercizio di essi;

6. Formeranno, in quanto occorra, la lista degli eleggibili a giudici del Tribunale di commercio, la quale dovrà almeno contare tre nomi per ciascun giudice da nominarsi dal Re ;

7. Potranno stabilire e dirigere uffici per la stagionatura e il saggio delle sete;

8. Potranno avere dal Ministero di agricoltura, industria e commercio speciali incarichi relativi al commercio, non che l'amministrazione di empori pubblici, depositi di merci ne' punti-franchi, magazzini di salvamento ed altri stabilimenti aventi per iscopo l'utilità del commercio e delle arti;

9. Daranno al Ministero ed alle altre Autorità governa-

[5] Art. 35 e 37 del Regolamento sui Magazzini generali.

tive, le informazioni ed i pareri pe' quali fossero richieste su materie di loro competenza;

10. Potranno provvedere in proprio e col concorso del Governo, della provincia o del municipio all'istituzione o mantenimento di scuole per l'insegnamento di scienze applicate al commercio ed alle arti, ed alla formazione di esposizioni industriali e commerciali relative al loro distretto;

11. Potranno convocare in assemblea generale determinate categorie di lettori del distretto della Camera per l'esame di questioni d'interesse commerciale od industriale da fissarsi e pubblicarsi all'atto della convocazione;

12. Potranno riunirsi fra di loro in assemblee generali, onde esaminare quistioni commerciali ed industriali d'interesse comune [6].

13. Potranno, finalmente, fare eseguire vendite volontarie di merci a pubblici incanti, le quali sono sottoposte ad una tassa di registro del $1/2$ per cento sul prodotto della vendita eseguita [7].

Le spese tutte degli incanti, sono sopportate dalla rispettiva Camera, la quale è però abilitata a riscuotere un diritto non superiore al $1/2$ per cento sul prodotto della vendita eseguita [8].

436. *Organamento*. La sede e la circoscrizione territoriale di ciascuna Camera, ed il numero de' suoi componenti sono fissati con decreto reale. Esse sono elettive [9]. Il numero dei componenti non può mai essere maggiore di ventuno e minore di nove, e sono eletti dal ceto de'commercianti, esercenti industrie e capitani marittimi che trovinsi inscritti su le liste elettorali politiche de'Comuni compresi nella circoscrizione della Camera, o che, residenti in quelli, risultino, per notorietà o per giustificazioni date, inscritti su le liste politiche di altri comuni. Possono similmente essere elettori ed eleggibili, *a*) i capi direttori di stabilimenti ed opificii industriali ed i gerenti delle società anonime ed in acco-

[6] Art. 2 della Legge. — [7] Art. 3 della Legge. — [8] Art. 5 della Legge.
[9] Art. 11 della Legge.

mandita che hanno sede nel comune che trovinsi del pari iscritti in alcuna delle liste elettorali politiche; *b*) gli stranieri che da cinque anni almeno esercitino il commercio o le arti ed abbiano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali su le liste politiche [10].

437. La legge speciale alle Camere di commercio provvede ai modi ed alle forme come debbasi procedere alle elezioni, per la revisione e formazione e pubblicazione delle liste, per la costituzione degli Uffici elettorali, per la decisione delle quistioni che possono sorgere, per la redazione del processo verbale, pel ricorso contro le deliberazioni dell'Ufficio, ecc. [11].

438. I componenti di ciascuna Camera scelgono fra loro un presidente ed un vice-presidente, a maggioranza assoluta di voti ed a squittinio segreto.

L'ufficio di tutti i componenti è gratuito. Alla fine di ogni biennio ne è rinnovata la metà; e se sono in numero impari, ne è rinnovata uno di meno nel primo biennio.

Al compiersi del primo biennio la esclusione è fatta per estrazione a sorte. In seguito le rinnovazioni vengono fatte per anzianità di elezione. Gli uscenti possono essere rieletti [12].

Il presidente ed il vice-presidente durano in carica due anni e possono essere rieletti [13].

Spettano al presidente la legale rappresentanza della Camera, l'amministrazione, la facoltà di convocare e presiedere le adunanze, di firmare le corrispondenze e tutti gli atti, di certificare la firma de' commercianti e mediatori [14].

In mancanza supplisce il vice-presidente e, mancando anche questo, il più anziano de' componenti [15].

439. Le Camere di commercio sono veri enti morali. Ne hanno tutti i caratteri e sono, come tali, riconosciute dalla legge. Esse possono, in fatti, avere un patrimonio loro

[10] Nel capo III dell'art. 11 al 24. — [11] Art. 6 della Legge.
[12] Art. 7 della Legge. — [13] Art. 8 della Legge. — [14] Art. 9 della Legge.
[15] Art. 30 della Legge.

proprio [16], quindi compiere tutti gli atti inerenti alla conservazione ed al miglioramento di questo. Non possono, per altro impiegarlo in imprese commerciali o industriali.

440. Allorchè non hanno rendite proprie o le hanno insufficienti le Camere possono provvedere alle somme occorrenti:

a) prelevando un diritto su'certificati ed altri atti da esse emanati, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni, che sono sempre gratuiti;

b) imponendo una tassa speciale sopra le assicurazioni marittime, polizze di carico, noleggi ed altre contrattazioni commerciali della stessa natura;

c) imponendo centesimi addizionali su le tasse commerciali ed industriali già esistenti nel distretto della Camera od, in mancanza di esse, tassando gli esercenti commercio ed industria in proporzione de' loro traffici.

Niun diritto o tassa potrà essere stabilito se non con approvazione del Governo, da emanare con decreto reale, dietro parere del Consiglio di Stato [17].

§ 56. Deputazione di Borsa e Sindacato de'mediatori.

Sommario.

441. Uffici della Deputazione di Borsa. — 442. Sua giurisdizione arbitrale.—443. Sorveglianza dei mediatori: Camera di commercio e Sindacato. — 444. Come sono eletti i membri di questo. — 445. Quando ne sono valide le deliberazioni. — 446. Costituzione del Sindacato. — 447. Uffici di esso.

441. In ciascuna borsa esiste una deputazione nominata annualmente dalla camera di commercio. Essa sorveglia la borsa e provvede all'esecuzione de' regolamenti. Questa deputazione si compone di tre, cinque o sette membri. Essa elegge il suo presidente e delibera colla maggioranza assoluta de'suoi componenti. Contro le sue deliberazioni si può ricorrere entro cinque giorni alla camera di commercio.

[16] Art. 31 della Legge. — [17] Ibid.

Il giudizio della Camera di commercio è definitivo [1].

442. Alla Deputazione di Borsa può essere deferito, dalle parti, l'amichevole componimento delle quistioni insorte in conseguenza di affari conchiusi in Borsa [2].

443. La legge sottopone i mediatori iscritti nel ruolo della Camera di commercio ad una sorveglianza ch' essa delega alla Camera di commercio, come si è veduto, e ad un sindacato scelto nella loro stessa classe , chiamato sindacato de' mediatori.

Il numero de'componenti il sindacato si estende da sei a diciotto, secondo l'importanza del Comune dove il sindacato è costituito [3].

444. I membri del sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dall'assemblea generale de'mediatori convocata dal presidente della Camera di commercio e presieduta da un delegato della deputazione di borsa.

445. Per la validità delle deliberazioni dell' assemblea è necessario l'intervento di un terzo almeno de'mediatori iscritti nel ruolo. Se alla prima convocazione non interviene il terzo degli iscritti, si farà una seconda convocazione: in questo caso l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero de'presenti [4].

446. Il sindacato ha un presidente ed un vice-presidente eletti tra'suoi componenti.

Entrambi durano in uffizio due anni; mentre gli altri componenti si rinnovano per metà in ogni anno. Quelli che escono d'ufficio nel primo anno sono designati dalla sorte.

Tutti sono rieleggibili [5].

447. Gli uffici del sindacato sono i seguenti:

1. Vigila la condotta de'mediatori affinchè essi non escano dai limiti delle loro facoltà.

2. Denuncia alla deputazione di borsa i contravventori alle leggi ed ai regolamenti che riguardano l'esercizio del loro ufficio.

3. Vigila sui libri e provvede al deposito nella segreteria

[1] Regol. Art. 21.— [2] Art. 22.— [3] Art. 40. — [4] Art. 41.— [5] Art. 45.

della Camera di commercio de' libri de' mediatori defunti, interdetti o cancellati dal ruolo.

4. Accerta i corsi degli effetti pubblici e privati, de'cambi, de'noli, de' premi di assicurazioni, de' prezzi delle merci e degli altri valori ammessi a far parte delle liste di borsa, nelle forme stabilite da speciali regolamenti. Quest'accertamento è fatto sotto la presidenza d'uno de' componenti, per turno [6].

5. Comunica mensilmente al Ministero di agricoltura, industria e commercio ed alle Intendenze di finanza, per mezzo della Camera di commercio, il numero de'contratti soggetti a tassa, stipulati col ministero di pubblici mediatori.

§ 57. Ispettorato delle strade ferrate.

Sommario

448. Istituzione ed attribuzioni dell'Ispettorato.—449. Sua composizione—450. Divisione dell'Amministrazione esterna. — 451. Istitzione di Uffici locali. — 452. Soppressioni di precedenti Uffici ed Istituti. — 453. Dipendenza degli Uffici preposti alle ferrovie complementari. — 454. Ruolo organico del personale. Rimando.

448. Con decreto de' 22 ottobre 1885 si è istituito un Ispettorato generale delle strade ferrate, cui sono affidati la vigilanza ed il sindacato su le strade ferrate in esercizio e sul servizio di navigazione in corrispondenza colle medesime, come pure il servizio delle costruzioni ferroviarie, sotto la responsabilità del ministro dei lavori pubblici.

449. L'Amministrazione di tale istituto si compone nel seguente modo:

dell'ispettore generale che la dirige;
di ispettori superiori;

[6] Il codice in vigore dice all'art. 35 che le norme riguardanti l'accertamento de' corsi e gli uffici pubblici spettanti a' mediatori sono determinate da leggi speciali e da regolamenti; e in fatti queste disposizioni sono contenute negli art. 18, 36, 37, 46 del Regolamento.

del comitato superiore delle strade ferrate;
di cinque divisioni, compresa la ragioneria;
del gabinetto dell'ispettore generale.

Presso la medesima Amministrazione siede il Consiglio delle tariffe da istituirsi a mente dell'articolo 8 della legge 27 aprile 1885 [1].

450. L'Amministrazione esterna si divide in Circoli d'ispezione aventi ciascuno un ufficio retto da un Ispettore-capo, sotto la immediata dipendenza dell'Amministrazione centrale.

Sono instituiti 11 Uffici di circolo, aventi sede in Milano, Torino, Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Ancona, Verona, Foggia, Palermo e Cagliari.

Le circoscrizioni dei Circoli d'ispezione sono determinate con decreto ministeriale.

451. Pe'bisogni eventuali delle costruzioni possono essere istituiti Uffici locali di direzione ed ispezione dei lavori. Questi Uffici, ove per circostanze particolari non si disponga diversamente, dipendono dagli Ispettori-capi ordinarii dei Circoli.

452. Coll'entrata in vigore del decreto sono stati soppressi:

a) il Consiglio delle strade ferrate istituito col regio decreto 17 marzo 1867;

b) la Direzione generale delle strade ferrate presso il ministero de' lavori pubblici colle tre divisioni e gli uffici speciali che ne dipendono;

c) gli Uffici dei Commissariati per il sindacato e la sorveglianza dell'esercizio delle strade ferrate, contemplati nel decreto del 7 aprile 1881.

[1] Art. 8. Con decreto reale, su deliberazione de' Ministri, e sentito il Consiglio di Stato, sarà instituito un consiglio per l'esame delle tariffe ferroviarie e delle modificazioni che si reputasse utile di introdursi. Collo stesso decreto reale sarà approvato il regolamento per le attribuzioni del Consiglio. Art. 9. Il decreto reale relativo alla costituzione del Consiglio per l'esame delle tariffe ferroviarie sarà, dopo tre anni, presentato al Parlamento per essere convertito in legge. V. parte 3, Contratto di trasporto, Sez. 1.ª Trasporto di cose, II Trasporto per ferrovie, §§ delle tariffe e della responsabilità.

453. Gli Uffici attualmente incaricati della compilazione dei progetti e della direzione e sorveglianza dei lavori delle ferrovie complementari, per quanto concerne i lavori medesimi, passano alla dipendenza dell'Amministrazione centrale, occorrendo, degli uffici d'ispezione istituiti con questo decreto.

454. Per quanto concerne il ruolo organico dell'Amministrazione, le classi, gli stipendi e le indennità del personale, la qualità e la quantità di questo, la sua nomina ec. ec. si potrà consultare il decreto, le di cui disposizioni al riguardo non pare questo il luogo di riferire.

FINE DEL VOLUME PRIMO.

INDICE

PARTE PRIMA

IL COMMERCIO ED IL SUO OGGETTO

TITOLO UNICO

IL COMMERCIO ED IL SUO OGGETTO

CAPO UNICO

IL COMMERCIO, IL SUO OGGETTO, GLI ATTI DI COMMERCIO

SEZIONE PRIMA

Il Commercio

§ 1. *Nozione. Classificazioni.*

SEZIONE SECONDA

L'Oggetto del Commercio.

§ 2. *Nozioni generali.*

§ 3. *Le cose oggetto del commercio. La merce.*

§ 4. *Beni mobili. Classificazione.*

§ 5. *Le derrate.*

§ 6. *Il danaro.*

§ 7. *Titoli e carte valori.*

§ 8. *Beni incorporali.*

1. Diritto di autore. — Privative industriali.

2. Accorsatura di un'azienda.

§ 9. *Le Navi.*

Nozione. Carattere. Specie. Nazionalità.

§ 10. *Beni immobili. Classificazione.*

§ 11. *Beni immobili. Commercialità.*

SEZIONE TERZA.

Gli Atti di Commercio.

§ 12. *Nozione. Classificazione.*

PARTE SECONDA

IL SOGGETTO. ISTITUTI CREATI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO.

TITOLO PRIMO

LA CAPACITÀ COMMERCIALE

CAPO PRIMO

CAPACITÀ A COMPIERE ATTI DI COMMERCIO

§ 13. *Persone in generale.*

§ 14. *Stato, Provincie, Comuni e altri Enti morali.*

CAPO SECONDO

IL COMMERCIANTE

SEZIONE PRIMA

Persone singole

I.

Il commerciante in generale

§ 15. *Nozione. Prerogative. Rigori.*

§ 16. *Interdetti. Inabilitati. Minori.*

§ 17. *Donne maritate.*

II.

Il commerciante armatore

§ 18. *Nozione.*

§ 19. *Caratisti di una nave.*

SEZIONE SECONDA

Enti collettivi

Società commerciali

§ 20. *Nozione. Scopo. Carattere*

§ 21. *Specie.*

§ 22. *Conseguenze del carattere delle società.*

§ 23. *Continuazione del medesimo argomento.*

1. Formazione del patrimonio.

CAPO TERZO

INDIVIDUALITÀ GIURIDICA DELLE SOCIETÀ CIVILI

§ 27. *Le società civili con forma commerciale.*

TITOLO SECONDO

L' ESERCIZIO DEL COMMERCIO

CAPO PRIMO

CONCETTO ED ELEMENTI DELL' ESERCIZIO

§ 28. *Nozioni generali. Partizione.*

SEZIONE PRIMA

La Pubblicità

§ 29. *Nozione.*

§ 30. *I registri di protocollazione.*

SEZIONE SECONDA

L' Azienda

§ 31. *Nozione. Caratteri.*

§ 32. *Lo Stabilimento.*

§ 33. *La Ditta.*

§ 34. *Il Marchio.*

§ 35. *La tenuta de' libri.*

CAPO SECONDO

LE PERSONE AUSILIARIE ADDETTE ALLO ESERCIZIO DEL COMMERCIO

SEZIONE PRIMA

Le persone ausiliarie dipendenti

§ 36. *La Preposizione.*

I.

Il personale di uno stabilimento

§ 37. *L'Institore.*

§ 38. *Commessi sedentari.*

§ 39. *Commesso viaggiatore.*

II.

Il personale di una nave

§ 40. *Il Capitano.*

§ 41. *L' Equipaggio.*

III.

Responsabilità del preponente

§ 42. *Nozioni generali.*

§ 43. *Responsabilità per le persone addette allo Stabilimento.*

§ 44. *Responsabilità pel personale di una nave.*

SEZIONE SECONDA

Persone ausiliarie indipendenti.

I Mediatori

§ 45. *Nozione.*

§ 46. *Categorie e Condizioni.*

§ 47. *Doveri e Diritti.*

TITOLO TERZO

ISTITUTI CREATI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO.

CAPO UNICO

COSTITUZIONE E SPECIE DEI VARI ISTITUTI.

48. *Nozioni generali.*

SEZIONE PRIMA

Istituti creati pel movimento delle merci e delle derrate.

49. *Magazzini generali.*

§ 50. *Depositi franchi.*

§ 51. *Fiere. Mercati. Esposizioni.*

SEZIONE SECONDA

Istituti creati pel movimento di merci, derrate e valori

§ 52. *Borse.*

SEZIONE TERZA

Istituti creati per circolazione di valori.

§ 53. *Banche di emissione.*

§ 54. *Stanze di compensazione.*

SEZIONE QUARTA

Istituti di vigilanza e rappresentanza.

§ 55. *Camere di commercio.*

§ 56. *Deputazione di Borsa e Sindacato de'mediatori.*

§ 57. *Ispettorato delle strade ferrate.*